



Redditi 2021

Società di Capitali

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

 **Euroconference**
Editoria



Redditi 2021

Società di Capitali

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

 **Euroconference**
Editoria

Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo

Copertina
Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A.

Realizzazione editoriale
Grafica e impaginazione: Cooperativa Relè, Trento

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

Il lavoro è stato chiuso in redazione il 5 marzo 2021

INDICE

IL MODELLO - COMPOSIZIONE E PRINCIPALI NOVITÀ.....	pag. 13
Le principali novità del modello.....	pag. 14
ASPETTI GENERALI	pag. 17
Soggetti tenuti ad utilizzare il Modello Redditi - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.....	pag. 17
Modalità di presentazione	pag. 20
Termini di presentazione	pag. 24
Arrotondamenti.....	pag. 25
VERSAMENTI E COMPENSAZIONI.....	pag. 27
Termini e modalità di versamento	pag. 27
Regole sulle compensazioni.....	pag. 32
Acconti.....	pag. 34
Omesso o insufficiente versamento	pag. 38
FRONTESPIZIO	pag. 39
Tipo di dichiarazione	pag. 41
Dati relativi alla società o ente.....	pag. 47
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione	pag. 50
Altri dati.....	pag. 51
Firma della dichiarazione	pag. 53
Visto di conformità	pag. 55
Certificazione tributaria	pag. 57
Impegno alla presentazione telematica	pag. 57

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESApag. 59

Struttura e composizione del quadro	pag. 59
Ambito soggettivo	pag. 62
Determinazione del reddito d'impresa	pag. 65
Variazioni in aumento	pag. 74
Variazioni in diminuzione	pag. 112
Determinazione del reddito.....	pag. 153
Reddito del trust misto.....	pag. 156
Importi ricevuti	pag. 157
Reddito delle società sportive dilettantistiche.....	pag. 158
Determinazione del reddito esente delle SHQ e SHNQ.....	pag. 159
Prospetto interessi passivi non deducibili	pag. 164
Intermediari finanziari.....	pag. 174
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti.....	pag. 175
Strumenti finanziari convertibili.....	pag. 178

QUADRO RJ – IMPRESE MARITTIME.....pag. 179

Struttura e composizione del quadro	pag. 181
Sezione I – Determinazione del reddito imponibile.....	pag. 182
Sezione II – Determinazione del pro-rata di deducibilità	pag. 188
Sezione III – Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e passivo	pag. 190

QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL'IRESpag. 191

QUADRO PN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUSTpag. 205

Sezione I – Reddito o perdita da imputare.....	pag. 207
Sezione II – Importi da attribuire ai beneficiari	pag. 209
Sezione III – Utilizzo eccedenza Ires	pag. 210
Sezione IV – Crediti d'imposta	pag. 211
Sezione V – Redditi prodotti all'estero e/o conseguiti e plusvalenze realizzate da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	pag. 211
Sezione VI – Eccedenze di imposta	pag. 213
Sezione VII – Reddito imputato ai beneficiari	pag. 214
Sezione VIII – Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti.....	pag. 214

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE

PER TRASPARENZA.....pag. 215

Sezione I – Reddito o perdita da imputarepag. 219

Sezione II – Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazionepag. 223

Sezione III – Importi da attribuire ai socipag. 224

Sezione IV – Crediti d'imposta.....pag. 231

Sezione V – Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate da partecipazioni in controllate estere e relative imposte.....pag. 231

Sezione VI – Eccedenze d'impostapag. 233

Sezione VII – Reddito (o perdita) imputato ai soci.....pag. 234

Sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate.....pag. 235

QUADRO GN – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI

DEL CONSOLIDATOpag. 241

Sezione I – Determinazione del reddito complessivopag. 243

Sezione II – Utilizzo eccedenza Irespag. 246

Sezione III – Eccedenze d'imposta trasferite al consolidatopag. 247

Sezione IV – Dati.....pag. 248

Sezione V – Crediti d'impostapag. 254

Sezione VI – Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative impostepag. 255

Sezione VI – Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni.....pag. 255

Sezione VII – Eccedenza d'imposta.....pag. 256

Sezione VIII – Rettifiche di consolidamentopag. 257

QUADRO GC –DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIEpag. 261

Sezione IX – Operazioni straordinariepag. 264

QUADRO RI – FONDI PENSIONE E CONTRATTI DI ASSICURAZIONEpag. 265

Sezione I – Fondi pensionepag. 267

Sezione II – Contratti di assicurazionepag. 273

**QUADRO RM – REDDITI DERIVANTI DA SOGGETTI CONTROLLATI
NON RESIDENTI (ARTICOLO 167 TUIR). RIVALUTAZIONE DEL VALORE
DEI TERRENI**pag. 275

Sezione I – Redditi assoggettati a tassazione separatapag. 275

Sezione II – Rivalutazione valore terreni.....pag. 278

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE.....pag. 281

Sezione I – Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di Cafpag. 286

Sezione II – Imposta d’ingresso nel regime SIIQ e SIINQ.....pag. 287

Sezione III – Imposta sostitutiva per SIIQ e SIINQ.....pag. 289

Sezione IV – Imposta sostitutiva sulle deduzioni extracontabili e riallineamento Ias/Ifirs.....pag. 290

Sezione IV-B – Articolo 1, comma 3, D.L. 185/2008pag. 293

Sezione VI – Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilanciopag. 293

Sezione VIII – Riliquidazione dell’imposta sostitutiva da recuperare.....pag. 298

Sezione IX – Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali pag. 299

Sezione X – Imposte sulle divergenze derivanti dall’applicazione dei principi contabili Ias/Ifirs pag. 299

Sezione XI – Addizionali Irespag. 301

Sezione XI-B – Imposta Addizionale per il settore idrocarburipag. 304

Sezione XII – Tassa etica.....pag. 305

Sezione XIII – Fondi per rischi su crediti trasferiti al “fondo rischi bancari generali”pag. 306

Sezione XIV – Riserve matematiche dei rami vitapag. 307

Sezione XVII – Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni.....pag. 308

Sezione XVIII – Maggiorazione Ires per i soggetti di comodopag. 310

Sezione XIX – Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazionipag. 313

Sezione XX – Imposta sostitutiva per attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e
navi da diportopag. 315

Sezione XXI – Ulteriori componenti ai fini Iva – Isapag. 316

Sezione XXIII – Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazionipag. 317

.....pag. 317

Sezione XXIV – Rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020pag. 320

Sezione XXV – Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni – settori
alberghiero e termalepag. 323

QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTApag. 325

Struttura del quadropag. 327

Sezione I – Crediti d’imposta.....	pag. 329
Sezione II – Caro petrolio	pag. 419
Sezione III – Finanziamento agevolato sisma Abruzzo / banche	pag. 421
Sezione IV – Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato	pag. 423
Sezione V – Altri crediti d’imposta	pag. 423
Sezione IV – Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione, investimenti.....	pag. 423
Sezione VI-A – Crediti d’imposta ricevuti.....	pag. 425
Sezione VI-B – Crediti d’imposta trasferiti	pag. 426
Sezione VI-C – Limite di utilizzo.....	pag. 427

QUADRO RV – RICONCILIAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E FISCALI E OPERAZIONI STRAORDINARIE.....

pag. 433

Generalità.....	pag. 435
Sezione I – Riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali	pag. 436
Sezione II – Operazioni straordinarie	pag. 439

QUADRO RK – CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

pag. 453

Generalità.....	pag. 454
Sezione I – Credito ceduto.....	pag. 458
Sezione II – Acconto ceduto	pag. 459
Sezione III – Crediti ricevuti	pag. 459
Sezione IV – Acconto ricevuto dal consolidato	pag. 460
Sezione V – Acconti ricevuti da soggetti partecipanti dal consolidato	pag. 460
Sezione VI – Utilizzo delle eccedenze	pag. 461

QUADRO RO – ELENCO RAPPRESENTANTI.....

pag. 463

QUADRO RS – PROSPETTI VARI.....

pag. 467

Dati di bilancio.....	pag. 477
-----------------------	----------

Perdite di impresa non compensate	pag. 478
Crediti	pag. 481
Agevolazioni territoriali e settoriali	pag. 486
Azioni assegnate ai dipendenti	pag. 487
Garanzie prestate da soggetti non residenti.....	pag. 487
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	pag. 487
Ammortamento dei terreni.....	pag. 489
Rideterminazione dell'acconto	pag. 490
Spese di riqualificazione energetica	pag. 491
Valori fiscali delle società agricole.....	pag. 500
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice	pag. 501
Spese di rappresentanza.....	pag. 504
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.....	pag. 505
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	pag. 506
Prezzi di trasferimento	pag. 506
Ricavi.....	pag. 507
Consorzi di imprese	pag. 507
Estremi identificativi dei rapporti finanziari.....	pag. 508
Canone RAI.....	pag. 509
Deduzione per capitale investito proprio (ACE).....	pag. 510
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo.....	pag. 518
Plusvalenze e sopravvenienze attive.....	pag. 531
Prospetto del capitale e delle riserve.....	pag. 532
Minusvalenze e differenze negative	pag. 539
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata.....	pag. 540
Erogazioni liberali in favore di partiti politici.....	pag. 545
Investimenti in start up innovative o PMI innovative ammissibili	pag. 546
Zone franche urbane	pag. 555
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	pag. 563
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	pag. 564
Credito d'imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (sport <i>bonus</i>)	pag. 565
Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica (bonus bonifica ambientale).....	pag. 566
Perdite di impresa non compensate da quadro RH	pag. 567
Comunicazioni relative alla rendicontazione "Paese per Paese" (Articolo 1, commi 145 e 146, L. 208/2015)	pag. 568

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (articolo 4, D.M. 4 agosto 2016)	pag. 569
Grandfathering. Opzione marchi d'impresa ("patent box")	pag. 570
Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi	pag. 570
Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali	pag. 571
Aiuti di Stato	pag. 572
Redditi prodotti in euro Campione D'Italia	pag. 580
Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica	pag. 582
Acconti soggetti ISA	pag. 585
Crediti d'imposta Covid-19 ricevuti	pag. 585
Imposte sostitutive da recuperare	pag. 586
Riscatto alloggi sociali	pag. 586
Versamenti sospesi Covid-19	pag. 587
Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero – Dac 6	pag. 590
Zone economiche speciali (ZES)	pag. 591

QUADRO RZ – DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

pag. 593

Quadro RZ	pag. 594
Prospetto A	pag. 596
Prospetto B	pag. 597
Prospetto C	pag. 598
Prospetto D	pag. 599
Prospetto E	pag. 599
Prospetto F	pag. 600
Prospetto G	pag. 600
Prospetto H	pag. 600
Prospetto N	pag. 601
Prospetto P	pag. 603
Riepilogo delle compensazioni	pag. 604

QUADRO NI – INTERRUZIONE CONSOLIDATO

pag. 607

Sezione I – Dati relativi ai versamenti	pag. 609
Sezione II – Cessione credito	pag. 610
Sezione III – Attribuzione delle perdite	pag. 611

**QUADRO FC – REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON
RESIDENTI (CFC)pag. 613**

Disciplina generale	pag. 615
Sezione I – Dati identificativi del soggetto non residente	pag. 617
Sezione II-A – Determinazione del reddito della CFC	pag. 620
Sezione II-B – Perdite non compensate	pag. 624
Sezione II-C – Perdite virtuali domestiche	pag. 624
Sezione III – Imputazione del reddito e delle imposte.....	pag. 625
Sezione IV – Prospetto interessi passivi non deducibili.....	pag. 626
Sezione V – Attestazioni	pag. 628

**QUADRO CE – CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI
ALL’ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE.....pag. 629**

Sezione I – Credito d’imposta articolo 165, comma 1, Tuir e credito d’imposta indiretto.....	pag. 633
Sezione II – Credito d’imposta articolo 165, comma 6, Tuir	pag. 641
Sezione III – Riepilogo	pag. 657

QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONEpag. 659

Struttura e composizione del quadro	pag. 661
Sezione I – Debiti/crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione.....	pag. 662
Sezione II – Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	pag. 665
Sezione III – Rimborso Iva	pag. 667
Sezione IV – Versamenti periodici omessi.....	pag. 670

**QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO.....pag. 671**

Aspetti generali	pag. 672
Modalità di compilazione del quadro AC	pag. 674

QUADRO TR – IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI

IN INGRESSOpag. 679

Rateizzazione del versamento dell'impostapag. 681

Monitoraggiopag. 682

Operazioni straordinarie.....pag. 682

Monitoraggio dei valori fiscali in ingressopag. 684

QUADRO OP – COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI.....pag. 687

Sezione I – Opzione per la tonnage tax.....pag. 688

Sezione II – Opzione per il consolidato nazionalepag. 689

Sezione III – Opzione per la trasparenza fiscale.....pag. 691

Sezione IV – Patent box.....pag. 692

QUADRO DI –DICHIARAZIONE INTEGRATIVApag. 695

Dichiarazione integrativa – Aspetti generalipag. 696

Modalità di compilazione.....pag. 697

IL MODELLO COMPOSIZIONE E PRINCIPALI NOVITÀ

Con Provvedimento n. 28929/2021 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il modello **Redditi Società di capitali** con relative istruzioni.



Il modello Redditi SC per la dichiarazione dei redditi è così costituito:

MODELLO BASE

- Informativa sulla privacy
- Frontespizio

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- quadro **RF** – Reddito di impresa
- quadro **RJ** – Regime di determinazione della base imponibile per le imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161, Tuir
- quadro **FC** – Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

- quadro **RN** – Determinazione dell'Ires
- quadro **RM** – Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (articolo 167, Tuir) – Rivalutazione del valore dei terreni
- quadro **RQ** – Altre imposte

- quadro **RI** – Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e per i contratti di assicurazione, articolo 13, comma 1, lettera d), D.Lgs. 252/2005 e articolo 13, comma 2-*bis*, D.Lgs. 47/2000
- quadro **PN** – Imputazione del reddito del Trust
- quadro **TN** – Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza
- quadro **GN** – Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato
- quadro **GC** – Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie

PROSPETTI VARI

- quadro **RU** – Crediti d'imposta
- quadro **RV** – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali – operazioni straordinarie
- quadro **RK** – Cessione delle eccedenze dell'Ires nell'ambito del gruppo
- quadro **RO** – Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo
- quadro **RS** – Prospetti vari
- quadro **RZ** – Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi
- quadro **CE** – Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere
- quadro **NI** – Interruzione della tassazione di gruppo
- quadro **AC** – Comunicazione dell'amministratore di condominio
- quadro **TR** – Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso
- quadro **OP** – Comunicazione per i regimi opzionali
- quadro **DI** – Dichiarazione integrativa
- **Altri quadri** – Soggetti non residenti

VERSAMENTI

- quadro **RX** – Risultato della dichiarazione

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO**FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio è stata prevista la nuova casella **“Dichiarazione integrativa errori contabili”** per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO			Quadro AC		ISA		Consolidato		Trasparenza		Trust		Addizionali IRES		Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Dichiarazione integrativa errori contabili		Eventi eccezionali	

QUADRO RF – REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

A **riga RF55** – Altre variazioni in diminuzione, è stato introdotto il **codice 83** dove indicare i contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (articolo 25, D.L. 34/2020, articolo 59, D.L. 104/2020, articolo 1, D.L. 137/2020, articolo 2, D.L. 149/2020, articolo 2, D.L. 172/2020).

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Nel quadro RQ sono state introdotte:

- la **sezione XXIV** per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (articolo 110, D.L. 104/2020);

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	Importo		Aliquota	Imposta		
			1		3%	2		
				,00			,00	
	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni			3%			
				,00			,00	
	RQ102		Totale imposte			Prima rata		
			1			2		
				,00			,00	
	RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo		Aliquota	Imposta		Prima rata
			1		10%	2		3
			00			00	00	

- la **sezione XXV**, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale” (articolo 6-bis, D.L. 23/2020).

SEZIONE XXV Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale	RQ110	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
			1	10%	2	3

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Le novità del quadro RS riguardano:

- l’aggiornamento della sezione dedicata alle **spese di riqualificazione energetica** per il calcolo della detrazione nella misura del 110% (articolo 119, D.L. 34/2020);
- il **rigo RS152**, aggiornato per tener conto della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (articolo 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019);
- l’introduzione del **rigo RS470** relativo al credito d’imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (articolo 8, D.L. 47/2014);

Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d’imposta	Credito da riportare
		1	2

- l’introduzione del **rigo RS480** riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

Versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice	Importo
		1	2

- l’introduzione del **rigo RS411** per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, della riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (articolo 1, comma 574, L. 160/2019);

Redditi Campione d'Italia				Importo		
	RS410 Redditi prodotti in euro					
				,00		
				Prodotti in euro	Prodotti in franchi svizzeri	Attribuiti
	RS411 Redditi	1		2		3
		00		00		00

QUADRO RU – CREDITI DI IMPOSTA

Nel quadro RU sono stati previsti:

- il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 197 a 201, L. 160/2019), con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
- il credito per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);
- i crediti d'imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 tra cui:
 - il credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, L. 27/2020);
 - il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020);
 - il credito d'imposta per le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, D.L. 34/2020);
 - il credito d'imposta per la patrimonializzazione delle società (articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020).

QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (**Sezioni III e IV**) per l'indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso Iva (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi Iva omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.

SEZIONE III		Esonero garanzia ¹			
Rimborso IVA					
		Attestazione delle società e degli enti operativi			
		Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
		FIRMA ²		Interpello ³	
		Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
RX43		Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
		☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
		☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
		☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
		Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.		FIRMA ⁴	
SEZIONE IV					
Versamenti periodici omessi					
		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
		¹	²	³	⁴
			,00	,00	,00
RX44		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
		⁵	⁶	⁷	⁸
		,00	,00	,00	,00
		Codice fiscale ⁹			

ASPETTI GENERALI

SOGGETTI TENUTI AD UTILIZZARE IL MODELLO REDDITI - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il **Modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati** deve essere utilizzato dai seguenti soggetti, assoggettati all'imposta sul reddito delle società (Ires):

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato (l'oggetto principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza l'oggetto è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato);
- società (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir) e enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

Il modello deve essere inoltre utilizzato per dichiarare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da parte dei seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società d'intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'articolo 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, D.Lgs. 124/1993 e all'articolo 13, comma 2-bis, D.Lgs. 47/2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il **quadro RI del modello Redditi 2021 ENC (Enti non commerciali ed equiparati)**.



Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione **residenti nel territorio dello Stato** hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi *modello Redditi - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati*, anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

L'**articolo 73, Tuir** prevede tre criteri, di pari dignità, atti ad individuare la **residenza**, ovvero la presenza nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta:

- della **sede legale**, ovvero la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto;

- della **sede dell'amministrazione**, ovvero il luogo in cui trovano svolgimento le attività amministrative di direzione dell'ente;
- dell'**oggetto principale**, inteso quale luogo in cui si svolge l'attività necessaria al conseguimento dell'oggetto principale dell'impresa.

Accanto a questi criteri, il **comma 5-bis dell'articolo 73, Tuir** stabilisce, invertendo in tal modo l'onere della prova, la presunzione di residenza nel territorio dello Stato delle società che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, le quali, in alternativa:

- sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in via prevalente di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Il **comma 5-ter** specifica che, al fine della sussistenza del requisito del controllo sopra indicato, si deve tener in considerazione della situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto estero controllato. La norma contempla in ogni caso la possibilità di fornire la prova contraria, ovvero dimostrare che la residenza della società, nonostante il soddisfacimento di una o di entrambe le condizioni antielusive, è effettivamente localizzata all'estero. Tale prova può essere fornita dimostrando, ad esempio, che le decisioni essenziali per la vita della società sono state formate all'estero, oppure che gli organi societari hanno realmente operato all'estero nello svolgimento delle loro funzioni, disponendo di locali idonei a tale scopo.



In mancanza di elementi idonei a provare che la localizzazione della holding non risponde a logiche elusive, le conseguenze per il soggetto "esterovestito", come chiarito dalla circolare n. 28/E/2006 sono che *"si considera, ad ogni effetto, residente nel territorio dello Stato e sarà quindi soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l'ordinamento prevede per le società e gli enti residenti"*, con tutte le relative conseguenze dal punto di vista sanzionatorio, sia amministrativo che penale.

Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato gli **organismi di investimento collettivo del risparmio** istituiti in Italia. Devono considerarsi residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73, comma 5-*quater*, salvo prova contraria, le società o gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da

soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.



Ai sensi del comma 3, articolo 73, Tuir si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto sopra richiamato quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi (Circolare n. 48/E/2007 e n. 1/E/2009).

SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, **non residenti** nel territorio dello Stato sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i **redditi ivi prodotti**, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

L'individuazione della **residenza** di una società soggetto passivo Ires è un aspetto di notevole importanza: i **soggetti Ires residenti** scontano infatti le imposte sui **redditi ovunque prodotti** (c.d. *worldwide taxation*), mentre quelli **non residenti** solo **sui redditi prodotti nel territorio dello Stato**.

Ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente assume nell'ordinamento del Paese di appartenenza. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1, articolo 73, Tuir, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 23, Tuir, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, e va dichiarato nel presente modello Redditi SC. I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del Tuir, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d'impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), Tuir, ai quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 152, Tuir (articolo 151, Tuir).

Per le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT, RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel presente modello Redditi SC si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti quadri o prospetti del modello Redditi Enti non commerciali.

Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili e secondo le disposizioni della Sezione I, Capo II, Titolo II, Tuir, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 58/1998 (articolo 152, Tuir).

Ai fini della determinazione del reddito, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello Redditi SC deve essere presentato in **via telematica**.

Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e quindi deve applicarsi la sanzione stabilita dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, che va da 250 euro a 2.000 euro.

La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata:

- direttamente;
- tramite intermediario abilitato.



a) Trasmissione diretta

Il contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione può trasmetterla direttamente utilizzando:



- il servizio telematico **Entratel** > se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20;

- il servizio telematico **Internet (Fisconline)** > se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste ma per un numero di soggetti non superiore a 20.

La dichiarazione trasmessa direttamente dal contribuente si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

b) Intermediario abilitato

Gli intermediari abilitati devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

- le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
- le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. L'accettazione dell'invio telematico delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa.

I **soggetti abilitati** alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono individuati dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, e sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- avvocati tributaristi – studi associati;
- avvocati tributaristi – società tra professionisti;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, per le dichiarazioni da loro predisposte;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'articolo 24, L. 89/2013;
- le società tra professionisti iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e a quello dei Consulenti del Lavoro.

Obblighi intermediario

1. Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione

Contestualmente alla ricezione della dichiarazione predisposta dal contribuente o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare al dichiarante in forma libera l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, precisando se essa gli è stata consegnata già compilata o è stata da lui predisposta.

Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.

2. Trasmissione della dichiarazione

Entro il termine previsto, l'intermediario deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il relativo impegno.

Si considerano in ogni caso tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

3. Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle entrate

Trasmessa la dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario.

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha effettuato l'invio, che deve consegnarne una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973 per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4. Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse

L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973 e ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle dichiarazioni trasmesse.

La conservazione può avvenire anche su supporto informatico.



Risposte Interpello Agenzia delle entrate n. 519 del 12.12.2019 e n. 619 del 23.12.2020

È stato precisato, tra l'altro, che:

- a) l'impegno, eventualmente cumulativo, a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al sostituto di imposta contestualmente alla ricezione della stessa o all'assunzione dell'incarico professionale (sottoscritto dal cliente) per la sua predisposizione;*
- b) la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio dei vari modelli dichiarativi, precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione;*
- c) conseguentemente, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario;*

d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D."). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi.



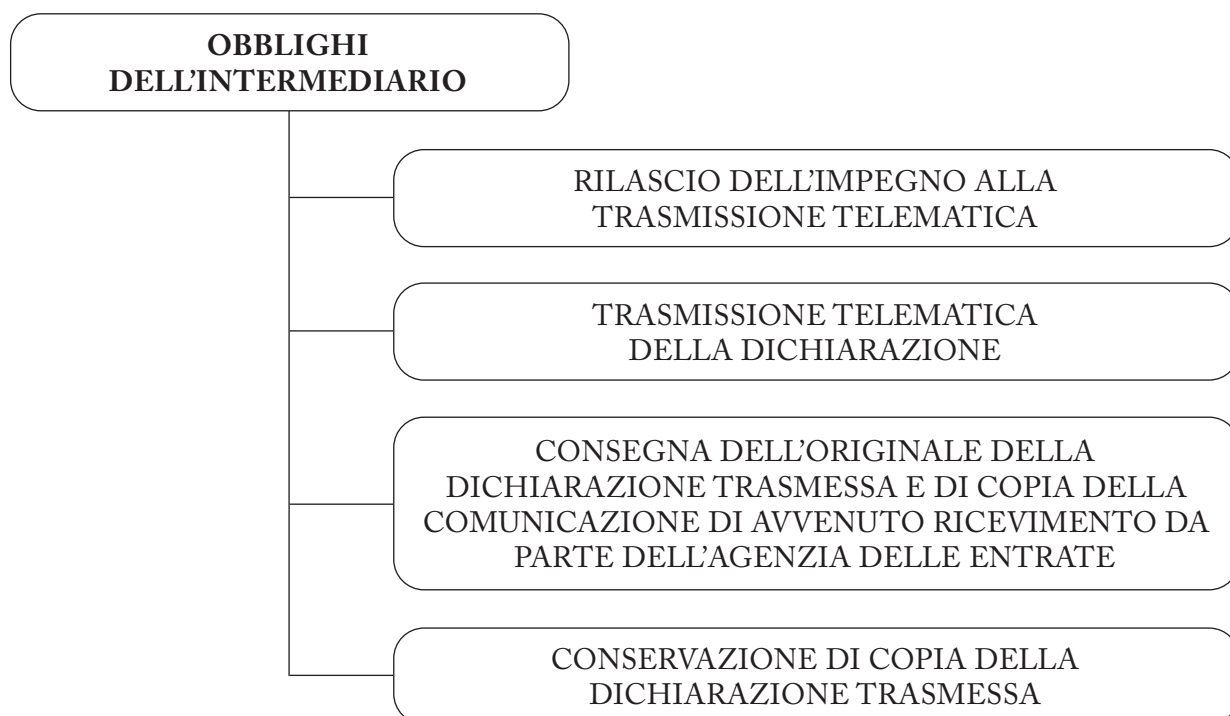
Termini di conservazione (articolo 43, D.P.R. 600/1973)

- fino al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- fino al 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

Responsabilità dell'intermediario abilitato

È prevista:

- l'applicazione di una **sanzione** da 516 a 5.164 euro, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni (articoli 7-bis, D.Lgs. 241/1997), con possibilità di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso;
- la **revoca dell'abilitazione** in caso di gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, o in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.



Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (articolo 3, comma 2-bis)

Nell'ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative a soggetti ad esso appartenente può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo ed esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo:

- l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante;
- le società controllate, ovvero le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questa, per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

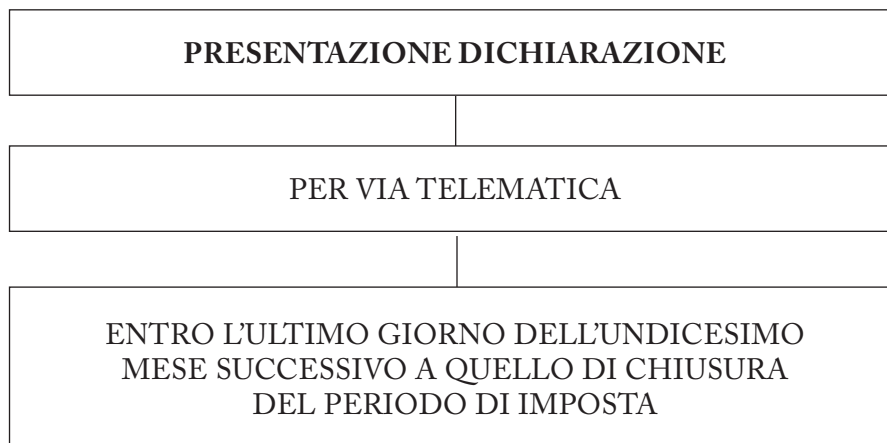
Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la stessa, sottoscritta, alla società incaricata.

La società incaricata deve osservare tutti gli adempimenti previsti per gli intermediari abilitati e cioè deve:

- rilasciare l'impegno alla trasmissione;
- trasmettere telematicamente nei termini la dichiarazione;
- rilasciare l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate;
- conservare copia della dichiarazione trasmessa.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello Redditi SC 2021 deve essere presentato entro **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.



Ai fini dell'adempimento della presentazione della dichiarazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o rendiconto, ma esclusivamente la data di chiusura del periodo d'imposta.

Pertanto una società con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare deve presentare la dichiarazione entro il **30 novembre 2021**; mentre una società con periodo d'imposta 1/7/2020 – 30/6/2021 deve presentare il modello entro il 31 maggio 2022, indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

La prova di presentazione della dichiarazione consiste nell'attestazione di ricezione telematica da parte dell'Agenzia stessa.

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide (salva l'applicazione delle sanzioni previste *ex* articoli 2 e 8, D.P.R. 322/1998).

ARROTONDAMENTI

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi o per difetto se inferiore a detto limite.

VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Ai sensi dell'articolo 17, D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

- alla data di chiusura dell'esercizio;
- alla data di approvazione del bilancio.

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei **termini ordinari** (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare il bilancio.



La società Alfa Srl, con esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.2020 – 31.12.2020) e con approvazione del bilancio in data 6 aprile 2021, deve effettuare il versamento del saldo Ires entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.



La società Beta Srl, con esercizio coincidente 1.7.2019 – 30.06.2020 e con approvazione del bilancio in data 5 ottobre 2020, deve effettuare il versamento del saldo Ires entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 gennaio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Esercizio	Data approvazione bilancio	Data versamento	Proroga
Solare	Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro gli ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%
1.1.2020-31.12.2020	30.04.2021	30.06.2021	30.07.2021
A cavallo	Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro gli ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%
1.07.2019-30.06.2020	28.10.2020	31.12.2020	30.01.2021

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Se il bilancio non viene approvato nei **termini ordinari** (e quindi è possibile la proroga di approvazione dello stesso 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro l'**ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.



La società Alfa Srl, con esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.2020 – 31.12.2020) e approvazione del bilancio in data 11 maggio 2021, deve effettuare il versamento del saldo Ires entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.



La società Beta Srl, con esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.2020 – 31.12.2020) e approvazione del bilancio in data 10 giugno 2021, deve effettuare il versamento del saldo Ires entro il 31 luglio 2021, ovvero entro il 30 agosto 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Esercizio	Data approvazione bilancio	Data versamento	Proroga
Solare	Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro gli ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%
1.1.2020-31.12.2020	29.06.2021	31.07.2021	30.08.2021
A cavallo	Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro gli ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%
1.07.2019-30.06.2020	27.12.2020	31.01.2021	1.03.2021

Mancata approvazione del bilancio

Se il **bilancio non** viene **approvato** bisogna comunque effettuare il versamento delle imposte.

Se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l'approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l'approvazione del bilancio. In entrambi i casi c'è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

In linea generale si ricorda che, in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi SC deve essere effettuato tramite il **modello F24** che va presentato esclusivamente in via telematica (per i titolari di partita Iva).

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare tributi/contributi a debito con tributi/contributi a credito ed effettuare così il versamento soltanto della differenza (si veda paragrafo dedicato alle compensazioni).



Il mod. F24 va presentato anche se il saldo finale è pari a zero.

Principali codici tributo

Di seguito si indicano i principali codici tributo relativi al versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi SC.

Sezione Erario

2003: Ires saldo

2001: Ires acconto prima rata

2002: Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

1668: Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE					A	B	SALDO (A-B)

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (per il calcolo di acconti, rateazioni, ...) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (ad esempio, 10.000,752 euro arrotondato diventa 10.000,75 euro; 10.000,755 euro arrotondato diventa 10.000,76 euro; 10.000,758 euro arrotondato diventa 10.000,76 euro). Ciò in quanto si riferiscono ad importi che non si indicano in dichiarazione, ma direttamente nel modello di versamento F24.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di **12 euro**.

Nella compilazione del modello F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo.

Rateazione

Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un'unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un'unica soluzione il primo acconto); non è invece rateizzabile l'acconto di novembre. L'opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell'apposito campo del modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato "rateazione" il numero 0104).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi non vanno cumulati con l'imposta, ma versati con il loro apposito codice tributo.

I contribuenti (con esercizio coincidente con l'anno solare) che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento.

Qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2021 la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,18%.

Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 30 luglio 2021, la seconda scade il 20 agosto 2021 (l'articolo 3-*quater*, D.L. 16/2012 ha inserito, all'articolo 37, D.L. 223/2006, il comma 11-*bis* con il quale è stato previsto che **gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione**) con l'applicazione degli interessi dello 0,18%, la terza il 16 settembre con l'applicazione degli interessi dello 0,51%.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	18 ottobre	0,84
5 ^a	18 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.



IL CASO PRATICO

La società Alfa Srl presenta un saldo Ires da dichiarazione pari a 10.000 euro che decide di versare in cinque rate a partire dal 30 luglio:

rata	scadenza	importo	interessi	totale
1	30 luglio	€ 2.008,00		€ 2.008,00
2	20 agosto	€ 2.008,00	€ 3,61	€ 2.011,61
3	16 settembre	€ 2.008,00	€ 10,24	€ 2.018,24
4	18 ottobre	€ 2.008,00	€ 16,87	€ 2.024,87
5	16 novembre	€ 2.008,00	€ 23,49	€ 2.031,49

Mod. F24 scadenza 30 luglio

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	2003	0105	2020	2.008,00	
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	B	SALDO (A-B)

Mod. F24 scadenza 20 agosto

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	2003	0205	2020	2.008,00	
	1668			3,61	
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	B	SALDO (A-B)

Mod. F24 scadenza 16 settembre

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	2003	0305	2020	2.008,00	
	1668			10,24	
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	B	SALDO (A-B)

Mod. F24 scadenza 18 ottobre

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	2003	0405	2020	2.008,00	
	1668			16,87	
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	B	SALDO (A-B)

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		2003	0505	2020	2.008,00		
		1668			23,49		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE				A	B		SALDO (A-B)

I crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti: quindi in linea generale a partire dal mese di gennaio.



La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Inoltre, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dagli intermediari telematici, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, D.P.R. 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis*, cod. civ., attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Ai sensi del D.Lgs. 241/1997, articolo 35, comma 1, lettera a), ciò che è richiesto è la *conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.*



I soggetti che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale ai fini ISA individuato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Ires per un importo non superiore a 20.000 euro.

In relazione ai crediti da imposte dirette, la compensazione è così strutturata:

1. utilizzi in compensazione sino ad un massimo di 5.000 euro:
 - compensazione possibile già dal 1° gennaio 2021;
 - nessun vincolo ulteriore rispetto alle pregresse abitudini;
2. utilizzi in compensazione per importi oltre 5.000 euro:
 - compensazione possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
 - necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito; in alternativa, sottoscrizione da parte dell'organo di controllo (ove presente) (per importi oltre 20.000 euro in caso di raggiungimento dello specifico livello di affidabilità fiscale ISA);
 - prodursi di compensazioni non regolari nel caso di mancato rispetto dell'onere di cui al punto precedente.

La Circolare n. 28/E/2014 ha predisposto, a tal fine, una check-list per illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, precisando che i riscontri indicati da porre in essere devono comunque intendersi non esaustivi e quindi oggetto di integrazione ove necessario da parte del soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI FISCALI – MOD. REDDITI SC

SOCIETÀ		
PARTITA IVA		
SC Mod. Redditi 2021		Note
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori	☐ SI ☐ NO	
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori	☐ SI ☐ NO	
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili	☐ SI ☐ NO	
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del mod. Redditi ed alla relativa documentazione	☐ SI ☐ NO	
5. Controllo documentale delle detrazioni	☐ SI ☐ NO	
6. Controllo documentale dei crediti di imposta	☐ SI ☐ NO	
7. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. Redditi dell'anno precedente	☐ SI ☐ NO	
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno	☐ SI ☐ NO	
9. Controllo delle ritenute d'acconto	☐ SI ☐ NO	

VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

Acconti

10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo	☐ SI ☐ NO	
11. Controllo delle perdite pregresse	☐ SI ☐ NO	

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o utilizzabili in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, è di **700.000,00 euro per ciascun anno solare** (articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013).



Per il 2020 il decreto Rilancio ha innalzato - da 700.000,00 a **1 milione di euro** - la soglia annua di utilizzo in compensazione orizzontale di crediti fiscali e contributivi.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. L'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di 700.000,00/1.000.000,00 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.

Per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è prevista la sanzione dal 100 al 200% dell'importo indebitamente fruito.

ACCONTI

In sede di dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021, i soggetti Ires sono tenuti a versare, oltre all'imposta a saldo relativa al 2020, anche un anticipo sull'imposta che sarà dovuta per il 2021.

La misura dell'**acconto** è pari al **100%** dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (c.d. **metodo storico**), quale risulta dal rigo RN17 modello Redditi SC 2021 *"Ires dovuta o differenza a favore del contribuente"*, a prescindere dal risultato a debito o a credito della dichiarazione.



In particolare, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2021, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:

- articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria prevista sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- articolo 49-bis, comma 5, D.Lgs. 171/2005 (noleggio occasionale imbarcazioni e navi da porto);
- articolo 14, comma 3, D.L. 18/2016 (esclusione dal reddito dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali).

I versamenti dell'acconto sono effettuati in due rate determinate nelle seguenti misure:

- 40% a titolo di primo acconto;
- 60% a titolo di secondo acconto;

salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.



MISURA DEGLI ACCONTI SOGGETTI ISA (Articolo 58, D.L. 124/2019)

Per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti "solari"):

- sia la prima che la seconda rata di acconto sono dovute nella **misura del 50%**;
- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata

Per quanto riguarda i termini di versamento degli acconti, in base all'articolo 17, D.P.R. 435/2001, è necessario considerare due parametri: la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio o rendiconto.

Pertanto, i soggetti che presentano un **periodo di imposta coincidente con l'anno solare**:

- se approvano il bilancio **entro i termini "ordinari"** previsti dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ. (120 giorni), o non sono tenuti ad approvare il bilancio > il primo acconto delle imposte va versato entro il 30 giugno, il secondo acconto entro il 30 novembre;
- se approvano il bilancio **oltre i termini "ordinari"** > il primo acconto va versato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, il secondo acconto sempre al 30 novembre.

Per i soggetti con **periodo di imposta non coincidente con l'anno solare**:

- il primo acconto va versato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (salvo che non approvino il bilancio oltre i termini ordinari: in tal caso va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione);
- il secondo entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Il secondo comma dell'articolo 17, D.P.R. 435/2001 prevede in ogni caso la possibilità per tutte le tipologie di contribuenti di differire il versamento del primo acconto: può infatti essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.



IL CASO PRATICO

Società Beta Srl con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:

1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, che approva il bilancio il 27 giugno 2021.

I termini di versamento degli acconti sono i seguenti:

- primo acconto: 31 luglio 2021 (30 agosto 2021 con maggiorazione 0,40%);
- secondo acconto: 30 novembre 2021.

L'alternativa al metodo storico è l'applicazione del **metodo previsionale**: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'acconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo. Va tenuto presente che, se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo "*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*" del modello Redditi 2022, e cioè inferiore al 100% dell'importo indicato in tale rigo, il contribuente sarebbe sanzionato per insufficiente versamento dell'acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Codici tributo

Il versamento degli acconti Ires va effettuato con i seguenti codici tributo:

2001: Ires acconto prima rata

2002: Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

1668: Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili utilizzando la Sezione Erario del Mod. F24:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE					A	B	SALDO (A-B)

Per quanto riguarda le modalità di versamento e la possibilità di rateizzazione della prima rata di acconto si rimanda al commento relativo al versamento del saldo Ires contenuto nella “Parte introduttiva”.



IL CASO PRATICO

Società Alfa Srl, soggetta agli ISA e con esercizio coincidente con l'anno solare, approva il bilancio 2020 il 20 aprile 2021 e presenta l'importo di 16.000 euro al rigo RN17 del modello Redditi 2021.

L'acconto Ires per il 2020 sarà pertanto pari a 16.000 euro, di cui 8.000 euro da versare a titolo di primo acconto entro il 30 giugno (salvo maggiorazione e/o rateizzazione).

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		2001	0101	2021	8.000,00		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE					A	B	SALDO (A-B)

secondo acconto, pari a 8.000 euro, da versarsi entro il 30 novembre.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		2002		2021	8.000,00		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE					A	B	SALDO (A-B)

Consolidato fiscale

Nel caso di esercizio dell'opzione per il **consolidato fiscale nazionale o mondiale**, disciplinato dagli articoli da 117 a 142, Tuir, gli **obblighi di versamento dell'acconto Ires ricadono esclusivamente sulla società o ente controllante**.

L'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al consolidamento.

L'articolo 118, comma 3, Tuir prevede che, con riferimento al primo periodo di opzione, la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.

Trasparenza fiscale

Nel caso di esercizio dell'opzione per il regime di tassazione per **trasparenza**, di cui agli articoli 115 e 116, Tuir, il comma 7 dell'articolo 115 regola gli obblighi relativi agli acconti nel primo esercizio di efficacia dell'opzione. Essi devono essere versati:

- dalla società partecipata, che potrà adottare tanto il metodo storico che quello previsionale. In quest'ultimo caso l'articolo 9, comma 1, del decreto attuativo del 28 aprile 2004 ha chiarito che la partecipata non deve tener conto dell'opzione, e quindi deve far riferimento all'imposta che si sarebbe determinata in assenza di opzione;
- dai soci persone fisiche o società partecipanti, che potranno adottare tanto il metodo storico quanto quello previsionale, potendo in quest'ultimo caso tener conto degli effetti della trasparenza (ad esempio, portando in diminuzione del reddito l'eventuale perdita che si prevede sarà conseguita dalla società trasparente partecipata).

Nel corso degli esercizi successivi a quello di efficacia dell'opzione, gli acconti devono essere versati solo dalle società partecipanti, che terranno conto anche della quota di reddito o perdita a loro imputata per trasparenza.

Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione per la trasparenza, gli acconti vanno versati sia dai soci partecipanti che dalla partecipata, che li calcoleranno prendendo a riferimento come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza di opzione: la partecipata pertanto considererà il reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente, i soci partecipanti faranno invece riferimento al reddito prodotto nel periodo precedente senza considerare la parte di esso imputata dalla partecipata. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui venga meno l'efficacia dell'opzione per cause sopravvenute, con l'avvertenza che la società partecipata effettui il versamento dell'acconto dovuto e i soci integrino, se necessario, l'acconto che risulti in misura inferiore al dovuto (ad esempio, nel caso in cui siano state imputate perdite per trasparenza nel periodo precedente).

Si precisa che i versamenti devono essere effettuati entro i termini ordinari di scadenza; tuttavia, se questi scadono prima dei successivi trenta giorni da quello in cui è venuta meno l'efficacia dell'opzione, devono essere effettuati entro trenta giorni.

Partecipazioni in soggetti controllati non residenti

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi imputati da soggetti controllati non residenti ai sensi dell'articolo 167, comma 6, Tuir, assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate.

In ogni caso l'acconto va determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad Ires.

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

L'omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di saldo e acconto risultanti dalla dichiarazione, è regolarizzabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997), versando:

- l'imposta o la maggiore imposta;
- gli interessi legali (0,01% annuo da 1.1.2021; 0,05% annuo da 1.1.2020);
- la sanzione pari a.
 - 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene entro 14 giorni;
 - 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata se il versamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno;
 - 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata se il versamento avviene tra 31° ed il 90° giorno;
 - 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata se il versamento avviene dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione;
 - 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo;
 - 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata se il ravvedimento avviene oltre due anni.

FRONTESPIZIO

Il frontespizio contenuto nel modello Redditi SC 2021 si compone di due facciate:

- la prima contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- la seconda contiene le indicazioni generali circa il tipo di dichiarazione, i dati relativi alla società/ente dichiarante, gli altri dati (grandi contribuenti, canone Rai, Onlus, etc.), i dati relativi al firmatario della dichiarazione, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica, il visto di conformità e la certificazione tributaria.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 216/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma – indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SOCIETÀ O ENTE	Denominazione																					
	Codice fiscale								Partita IVA													
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno													
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono			Fax												
Indirizzo di posta elettronica																						
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)								Codice carica		Data carica											
											giorno mese anno											
	Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella)													
									M F													
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia	Telefono												
giorno		mese	anno																			
Codice fiscale società o ente dichiarante																						
ALTRI DATI	Grandi contribuenti		Canone RAI		ONLUS				Impresa sociale		Situazioni particolari											
	☐	☐	☐	☐	Tipo soggetto				Settore di attività		☐	☐										
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario												☐	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		☐							
Esonero dall'apposizione del visto di conformità												☐	FIRMA DEL DICHIARANTE									

	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE
Soggetto	Codice fiscale		
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista		
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista		
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili		
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO

TIPO DI DICHIARAZIONE

In tale sezione il contribuente deve indicare il tipo di dichiarazione compilata, barrando l'apposita casella.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI OPZIONI E REVOCHE

COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

NEW

La casella relativa al **quadro VO** va barrata soltanto dai soggetti non tenuti o esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva che devono comunicare opzioni o revoche relativamente al periodo d'imposta 2020.

La casella relativa al **quadro AC** deve essere utilizzata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli **Indici Sintetici di Affidabilità fiscali** (Isa) devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per il **consolidato** (articoli da 117 a 142 Tuir) o per la **trasparenza fiscale** (articolo 115 o 116 Tuir) deve essere barrata la casella corrispondente.

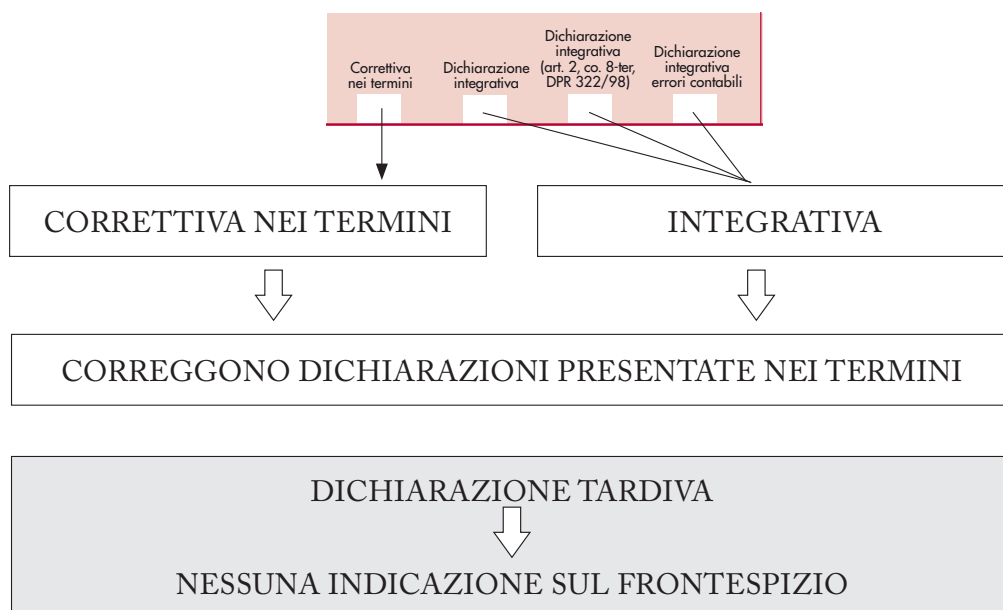
Nel caso di soggetto qualificato come **Trust**, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, Tuir, nella corrispondente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- **1** - per il Trust "opaco";
- **2** - per il Trust "trasparente";
- **3** - per il Trust "misto".



Nella casella devono essere indicati i seguenti codici:

- **codice 1:** dagli intermediari finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al D.Lgs. 58/1998) e dalla Banca d'Italia, in quanto assoggettati all'addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, L. 201/2015;
- **codice 2:** dai soggetti che svolgono attività di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 L. 84/1994, e concessioni ferroviarie assoggettati all'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 716, L. 160/2019.



- **Dichiarazione correttiva nei termini**

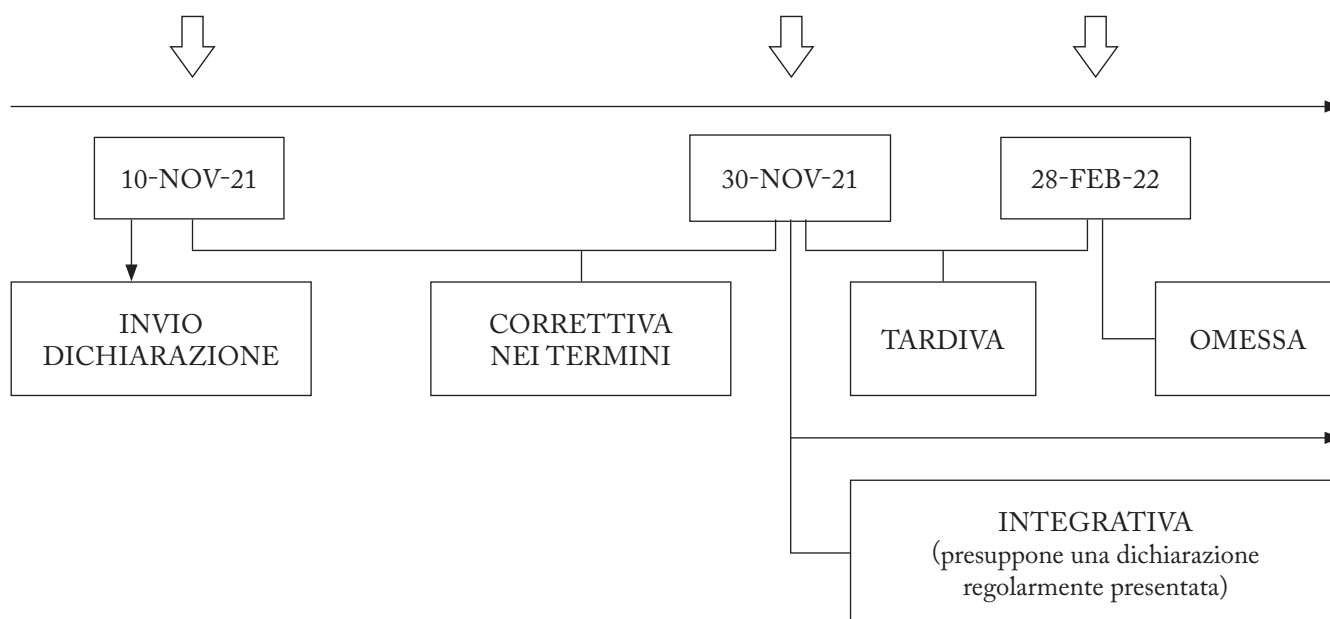
La casella "**correttiva nei termini**" va barrata quando la dichiarazione viene ripresentata entro i **termini ordinari**, in sostituzione di una precedente dichiarazione errata: essa si sostituisce integralmente alla prima e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, ...

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione, ma deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta.

- **Dichiarazione integrativa**

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, scaduti i relativi termini ordinari, intende correggere errori od omissioni, può presentare una **dichiarazione integrativa**.

Si ricorda che **la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera valida**, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.



In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di euro 25**, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di cui all'articolo 43 del D.P.R. 600/1973: **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stato presentata la dichiarazione da correggere.

In particolare il **comma 8** dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998 prevede che:

“Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 600/1973”.

La casella “**dichiarazione integrativa**”, va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o minore reddito o, comunque, di un maggiore o minore debito d'imposta o di un maggiore o minore credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997. L'Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 2 D.P.R. 322/1998 disciplina la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.

Esso può essere utilizzato in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;
- in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (articolo 17 D.Lgs. 147/2015) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.



In relazione all'utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2020, ha chiarito che:

- il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata presentata l'integrativa e deve essere preliminarmente utilizzato in *compensazione* interna con l'imposta dovuta per l'anno in cui è stata presentata l'integrativa;
- per la *compensazione* esterna nel modello F24 per importi superiori a 5.000,00 euro annui, a decorrere dai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 3 del D.L. 124/2019 (la *compensazione* può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione).

Risposta Agenzia delle entrate – Telefisco 2020 del 30.01.2020
Il credito da dichiarazione ultrannuale ritarda la compensazione**Domanda:**

Come deve comportarsi un contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa ultrannuale (relativa al 2016 nel corso del 2019) dalla quale emerge un credito Irpef e intenda utilizzarlo a partire dal 2020 per compensare il debito Iva relativo al primo trimestre quando, successivamente alla compensazione orizzontale effettuata, si accorga che, dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2019, emerge un debito Irpef che, secondo le istruzioni, deve essere compensato preliminarmente con il credito Irpef da integrativa già utilizzato?

Risposta:

L'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 prevede che, in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (la cosiddetta dichiarazione integrativa "ultrannuale"), l'eventuale credito da essa risultante va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa, relativa all'anno 2016, è presentata nel corso del 2019, il relativo credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2019, presentata nel 2020).

L'indicazione del credito in dichiarazione è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, debiti relativi all'anno 2019 scadenti nel 2020).

La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l'anno corrente.

Se il risultato della liquidazione è un'eccedenza d'imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.

Al riguardo si ricorda che, in base all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, come modificato dall'articolo 3 del D.L. 124/2019, le eccedenze d'imposta a credito maturate a partire dal periodo d'imposta 2019 possono essere utilizzate in compensazione esterna, per importi superiori a 5 mila euro annui, non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Quindi, se il credito che si intende compensare è superiore a 5.000 euro, è necessario attendere la presentazione della relativa dichiarazione, su cui deve essere apposto, tra l'altro, il visto di conformità (articolo 1, comma 574, della L. 147/2013).

Se, invece, l'utilizzo del credito è inferiore o uguale a 5.000 euro, la compensazione può essere eseguita anche prima della presentazione della dichiarazione.

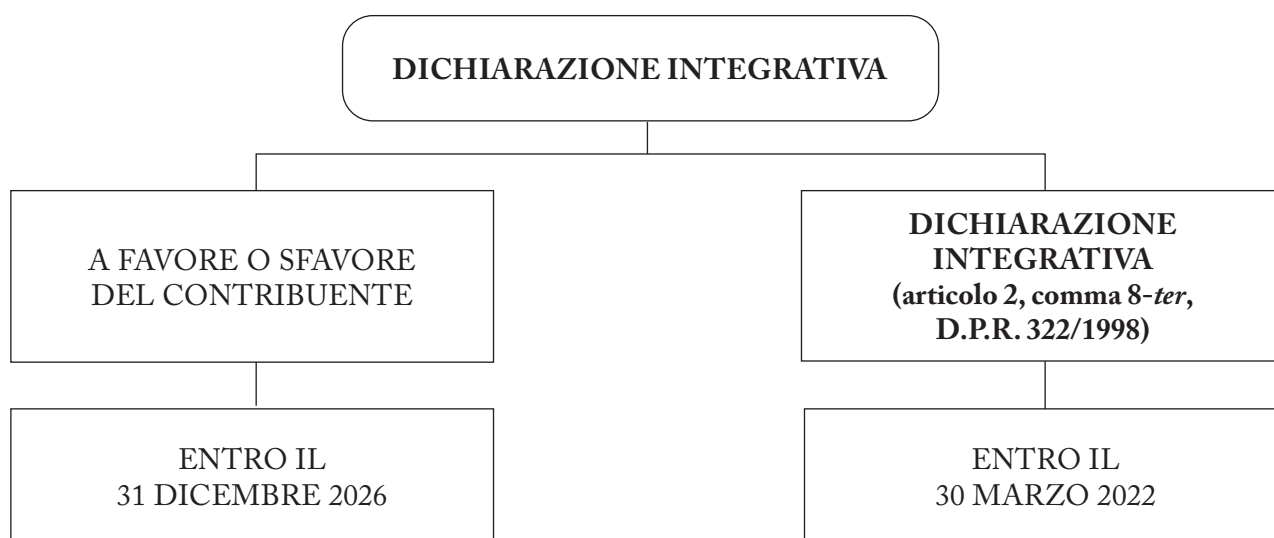
In tal caso, qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo all'istituto del ravvedimento.

La casella **"Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)"** va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998, allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.



In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa".



La casella "**Dichiarazione integrativa errori contabili**" (articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998) va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In tal caso l'eventuale credito risultante dalla suddetta dichiarazione, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta, può essere utilizzato in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie.

La casella "**eventi eccezionali**" deve essere compilata da coloro che hanno fruito per il periodo di imposta di agevolazioni fiscali previste da disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, grazie alle quali hanno fruito di un differimento del termine di presentazione della dichiarazione o di versamento.

Nella casella deve essere pertanto indicato uno dei seguenti codici:

1	Vittime di richieste estorsive e dell'usura Soggetti che, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della L. 44/1999, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
15	Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 15 .

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti normativi, dovrà essere indicato il codice relativo a quello che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

SOCIETÀ O ENTE													
Denominazione													
Codice fiscale										Partita IVA			
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato		Natura giuridica		Situazione
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono				Fax			
Indirizzo di posta elettronica													

Nel quadro dei dati relativi alla società/ente cui si riferisce la dichiarazione, devono essere indicati:

- la **denominazione** o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, fatta eccezione per la natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (Spa, Srl, ...);
- il **codice fiscale** rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. In caso di fusione, scissione totale o trasformazione vanno indicati rispettivamente i dati della società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione;
- il **numero di partita Iva**;
- la data di **approvazione del bilancio/rendiconto** o di **efficacia giuridica della fusione/scissione**.

In particolare nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione/scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione straordinaria.

- il **termine legale** o statutario di approvazione del bilancio;
- il **periodo di imposta**;

FRONTESPIZIO

Dati relativi alla società o ente

- lo **stato**, con indicazione di uno dei seguenti codici:

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

- la **natura giuridica**, con indicazione di uno dei seguenti codici:

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
SOGGETTI RESIDENTI	
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo nazionale delle società cooperative
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e co
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomini
52	Depositi IVA
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54	Trust
55	Amministrazioni pubbliche

- 56 Fondazioni bancarie
- 57 Società europea
- 58 Società cooperativa europea
- 59 Rete di imprese
- 61 Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

- 30 Società semplici, irregolari e di fatto
- 31 Società in nome collettivo
- 32 Società in accomandita semplice
- 33 Società di armamento
- 34 Associazioni fra professionisti
- 35 Società in accomandita per azioni
- 36 Società a responsabilità limitata
- 37 Società per azioni
- 38 Consorzi
- 39 Altri enti ed istituti
- 40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- 41 Fondazioni
- 42 Opere pie e società di mutuo soccorso
- 43 Altre organizzazioni di persone e di beni
- 44 Trust
- 45 GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

- la **situazione**, con indicazione di uno dei seguenti codici:

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

- in caso di **fusione/scissione** deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione;
- il numero telefonico, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, al fine di poter ricevere eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)												Codice carica		Data carica		
															giorno	me	anno
	Cognome						Nome						Sesso (barrare la relativa casella)				
													M F				
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita									Provincia		Telefono		
	giorno	me	anno														
	Codice fiscale società o ente dichiarante																

Nel presente riquadro devono essere riportati i seguenti dati del **rappresentante della società o ente firmatario** della dichiarazione:

- dati anagrafici
- codice fiscale
- codice carica

I **codici carica** da utilizzare e da indicare nell'apposito campo sono i seguenti:

- | | |
|----|---|
| 1 | Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| 2 | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito |
| 3 | Curatore fallimentare |
| 4 | Commissario liquidatore, da indicare in caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria |
| 5 | Custode giudiziario, amministratore giudiziario (in qualità di rappresentante dei beni sequestrati), commissario giudiziale (in caso di amministrazione controllata) |
| 6 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| 7 | Erede |
| 8 | Liquidatore (in caso di liquidazione volontaria) |
| 9 | Rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione. |
| 10 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, D.L. 331/1993 |
| 11 | Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita |
| 12 | Liquidatore (in caso di liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione) |
| 13 | Amministratore di condominio |
| 14 | Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione |
| 15 | Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione |



Lo spazio riservato alla data della carica va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

ALTRI DATI

ALTRI DATI	Grandi contribuenti	Canone RAI	ONLUS		Impresa sociale	Situazioni particolari
			Tipo soggetto	Settore di attività		

Va barrata dalle imprese con volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro

Canone RAI

La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che devono indicare:

- **codice 1:** se detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.
- **codice 2:** se detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.
- **codice 3:** se il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

ONLUS	
Tipo soggetto	Settore di attività

Nella prima casella deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- **1:** in caso di società cooperative Onlus,
- **2:** in caso di cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla seguente tabella:

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135



La casella “**Impresa sociale**” deve essere barrata dall’impresa sociale di cui al D.Lgs. 112/2017.

Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative a:

- società di comodo;
- Isa.



Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Quadri compilati:																			
RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
TN	GN	GC	OP	NI	DI																
		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario ☐										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario ☐									
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ☐		FIRMA DEL DICHIARANTE																			
		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE										FIRMA PER ATTESTAZIONE									
Soggetto	Codice fiscale																				

In questo riquadro vanno indicati:

- i **quadri** compilati;
- la **firma** del rappresentante legale della società/ente dichiarante e, in mancanza, di chi ha l'amministrazione anche di fatto o di un rappresentante negoziale. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della stessa, ma può essere sanata se il contribuente vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa, né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia;

- Esonero dall'apposizione del visto di conformità ☐

la casella va barrata nel caso in cui il contribuente sia **esonero dall'apposizione del visto di conformità** ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 11, lettere a) e b), del D.L. 50/2017, ovvero nel caso abbia conseguito un livello di affidabilità fiscale ai fini ISA individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In tal caso è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di **crediti per un importo non superiore a 20.000 euro** annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive.

- se si desidera l'invio dell'**avviso telematico di controllo automatizzato** all'intermediario.



Nel caso d'irregolarità emerse ai sensi dell'articolo 36-*bis* D.P.R. 600/1973, ovvero nel caso in cui, dalla **liquidazione automatizzata** della dichiarazione, emerge un risultato (imposta a debito o a credito) diverso da quello indicato nella stessa, l'Amministrazione finanziaria deve comunicarlo al contribuente (c.d. avviso bonario) affinché possa fornire i necessari chiarimenti o integrare con documenti mancanti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'articolo 2-*bis*, D.L. 203/2005, così come modificato dal D.L. 159/2007, prevede che le comunicazioni d'irregolarità vengano inviate:

telematicamente agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, se il contribuente ne ha fatta esplicita richiesta barrando l'apposita casella "*Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario*", che a sua volta accetta di ricevere barrando la casella "*Ricezione avviso telematico controllo automatizzato intermediario*", inserita nel riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*".

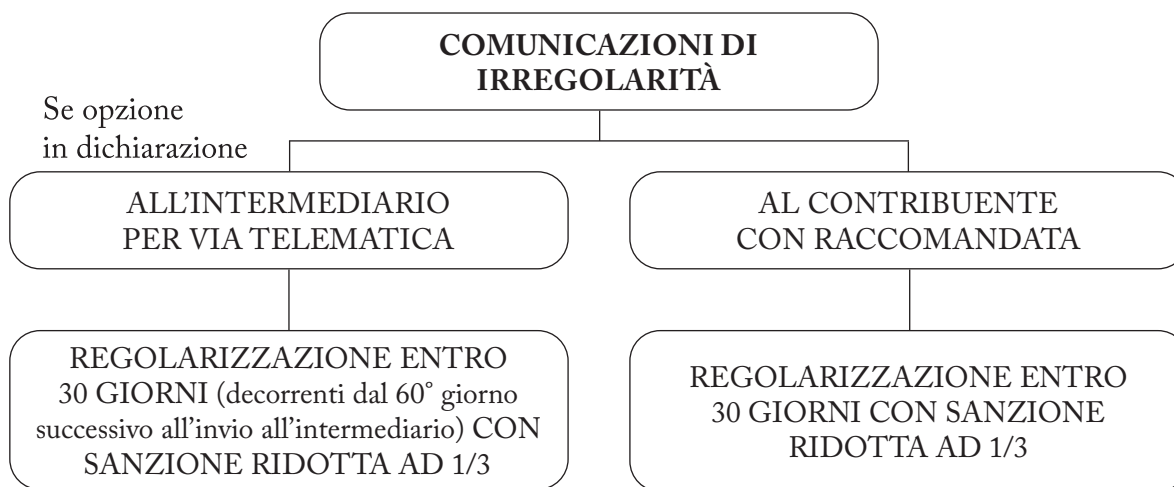
In tal caso l'intermediario ha l'obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti interessati gli esiti della comunicazione d'irregolarità ricevuta tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal ricevimento.

- mediante raccomandata al domicilio fiscale del contribuente, se la dichiarazione è stata da lui direttamente presentata o non ha fatto la scelta per l'invio dell'avviso telematico all'intermediario.

La sanzione sulle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni è pari al 30% delle imposte non versate o versate in ritardo.

La sanzione è ridotta a 1/3 (quindi 10%) nel caso in cui il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'irregolarità.

Tale termine di 30 giorni decorre, nel caso di scelta per l'invio dell'avviso all'intermediario, dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.



- la richiesta del contribuente di inviare all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Il contribuente deve pertanto barrare l'apposita casella e l'intermediario accetterà barrando la casella "*Ricezione altre comunicazioni telematiche*" nel riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*".

Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione sono comunque visualizzabili nel "Cassetto fiscale", l'apposita sezione dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la **relazione di revisione**.

Nel campo “Soggetto” va indicato:

- in caso di revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia > **codice 1**;
- in caso società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia >
 - **codice 2**: per rilevare il responsabile della revisione (socio o amministratore della società);
 - **codice 3**: dove indicare, senza firma, il codice fiscale della società di revisione;
- in caso di Collegio Sindacale > **codice 4** e indicazione di ogni membro.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 574, L. 147/2013, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui (20.000 euro annui nel caso di soggetti ISA che conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) D.Lgs. 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna “Firma per attestazione” in corrispondenza del proprio codice fiscale.

VISTO DI CONFORMITÀ

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

Il riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs. 241/1997, con indicazione del codice fiscale del responsabile del CAF e del CAF stesso o del professionista che rilascia il visto.

CASI IN CUI IL VISTO DI CONFORMITÀ NON SI CONSIDERA VALIDAMENTE RILASCIATO

Le istruzioni per la compilazione del modello Redditi SC 2021 hanno cura di precisare che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

1. *il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;*
2. *il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);*
3. *il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;*

4. *il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1), ma non risulta "collegato" con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;*
5. *in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;*
6. *in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta "collegato" con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l'associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;*
7. *in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.*

In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

1. *l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettera a) e b), del D.P.R. 322/1998 (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);*
2. *la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 322/1998 (articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999);*
3. *la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall'articolo 10 della L. 183/2011, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.*

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.P.R. 322/1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 322/1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 322/1998 (articolo 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

1. *la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), b), c) del D.Lgs. 241/1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);*
2. *la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);*
3. *il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 241/1997 e soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999);*
4. *le associazioni di cui all'articolo 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 241/1997, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. 241/1997 (articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 18 febbraio 1999).*

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E/2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato"

con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c) del D.Lgs. 241/1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
3. il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 241/1997 e soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista	
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili	
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997	
	FIRMA DEL PROFESSIONISTA	

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria di cui all'articolo 36 D.Lgs. 241/1997, possibile nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Il professionista incaricato deve quindi, negli spazi appositi:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita Iva della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'articolo 24, comma 2, D.M. 164/1999, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	
	Ricezione altre comunicazioni telematiche	
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO

Il riquadro dedicato all'**impegno alla presentazione telematica** è riservato all'intermediario che la effettua, il quale dovrà riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione;
- la propria firma.

Nel momento in cui riceve la dichiarazione predisposta dal contribuente o assume l'incarico di predisporla, l'intermediario deve rilasciare al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, impegno da redigersi senza particolari formalità (in carta libera, datato e sottoscritto).

Nell'apposita casella "*soggetto che ha predisposto la dichiarazione*" andrà indicato:

- il **codice 1** > se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente e l'intermediario pertanto si occupa solo della sua trasmissione;
- il **codice 2** > se la dichiarazione è stata predisposta dall'intermediario.

La casella relativa a "*Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione*" va barrata nel caso in cui l'intermediario accetti di ricevere l'avviso telematico relativo agli esiti del controllo effettuato.

La casella "*Ricezione altre comunicazioni telematiche*" va barrata se l'intermediario accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione circa possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati.

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Struttura e composizione del quadro

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)												,00		
RF30 Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015		Rimanenze Opere, forniture e servizi												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						,00		,00						,00
RF31 Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
						,00		,00						,00
RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO												,00		
Variazioni in diminuzione	RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1										,00		
	RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))											,00		
	RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE											,00		
	RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente											,00		
	RF38 Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza											,00		
	RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10											,00		
	RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)											,00		
	RF41 Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti											,00		
RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita		Quote deducibili riserva sinistri												
		Presente periodo		Periodi precedenti		Riserve tecniche								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(	,00	2	,00	3	,00	)	4				,00	
RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico		1		2		3								
		,00		,00		,00								
RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))												,00		
RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)												,00		
RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)		Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (										2		
												,00		
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (										2		
												,00		
RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata												,00		
RF50 Reddito esente e detassato (di cui		Patent box Ruling Documentazione Imprese sociali												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015		Rimanenze IFRS9												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						,00		,00					,00	
RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)		1										,00		
RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
						,00		,00					,00	
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE												,00		
Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E											,00		
	RF58 Redditi da partecipazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		,00	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	
	RF59 Perdite da partecipazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		,00	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	
	RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	perdite non compensate										1	,00	
RF61 Erogazioni liberali											2	,00		
RF63 REDDITO (o PERDITA)											3	,00		
RF65 Agevolazione ACE											4	,00		
Reddito del trust misto	RF66 Reddito imponibile o perdita	da riportare nel quadro PN										2	,00	
	RF67 Perdite di periodi d'imposta precedenti	da riportare nel quadro PN										2	,00	

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Struttura e composizione del quadro

Importi ricevuti	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)	Situazione 1	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento 2	Crediti per imposte pagate all'estero 3	Altri crediti 4	Ritenute 5
RF68			,00	,00	,00	,00
			Eccedenze di imposta 6	Acconti versati 7	Imposte delle controllate estere 8	Recupero imposte sostitutive 9
			,00	,00	,00	,00
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70	Proventi e altri componenti positivi			1	2
	RF71	Plusvalenze patrimoniali				,00
	RF72	Perdite scomputabili				,00
	RF73	Reddito imponibile		perdite non compensate 1	,00	2
					,00	,00
Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ	RF96	Utile				,00
	RF97	Perdita				,00
	RF98	Componenti positivi extracontabili	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
	RF99	Variazioni in aumento	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
		5	6	7	8	9
			,00	,00	,00	,00
	RF100	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
		5	6	7	8	9
			,00	,00	,00	,00
	RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO				,00
						,00
	RF102	Variazioni in diminuzione	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
		5	6	7	8	9
			,00	,00	,00	,00
	RF103	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
		5	6	7	8	9
			,00	,00	,00	,00
	RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				,00
						,00
	RF105	REDDITO O PERDITA				,00
						,00
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2	Interessi attivi 3	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta 4	
		,00	,00	,00	,00	
		Interessi passivi direttamente deducibili 5	Eccedenza interessi passivi 6			
		,00	,00			
	RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente 1	4° Periodo imposta precedente 2	3° Periodo imposta precedente 3	2° Periodo imposta precedente 4
		,00	,00	,00	,00	
		Precedente periodo d'imposta 5	Presente periodo d'imposta 6	Interessi passivi deducibili 7		
		,00	,00	,00		
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile 1	Consolidato 2	Presente periodo d'imposta 3	
			,00	,00	,00	
		4° Periodo imposta precedente 4	3° Periodo imposta precedente 5	2° Periodo imposta precedente 6	Precedente periodo d'imposta 7	
		,00	,00	,00	,00	
	RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili non trasferibili al consolidato (di cui 1	trasferiti al consolidato 2	3	
			,00	,00	,00	
		Interessi attivi non trasferibili al consolidato (di cui 4	trasferiti al consolidato 5	6		
		,00	,00	,00	,00	
	RF122	Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo 1	Interessi passivi 2	Interessi passivi deducibili 3	Eccedenza 4
			,00	,00	,00	,00
Intermediari finanziari (art.113 del TUIR)	RF123	Interpello 1	Componenti dedotti 2	Credito convertito in azioni 3	Credito convertito in strumenti partecipativi 4	
			,00	,00	,00	
	RF124	1	2	3	4	
			,00	,00	,00	
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RF130	Codice identificativo estero 1	Codice Stato estero 2	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente 3	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente 4	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente 5
				,00	,00	,00
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente 6	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente 7	Perdita netta 8	Perdita netta ricevuta 9	Reddito imponibile 10
		,00	,00	,00	,00	,00
		Perdita netta residua 11	Perdita netta residua trasferita 12	Codice fiscale cedente 13		
		,00	,00			

Art. 167, comma 5

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Ambito soggettivo

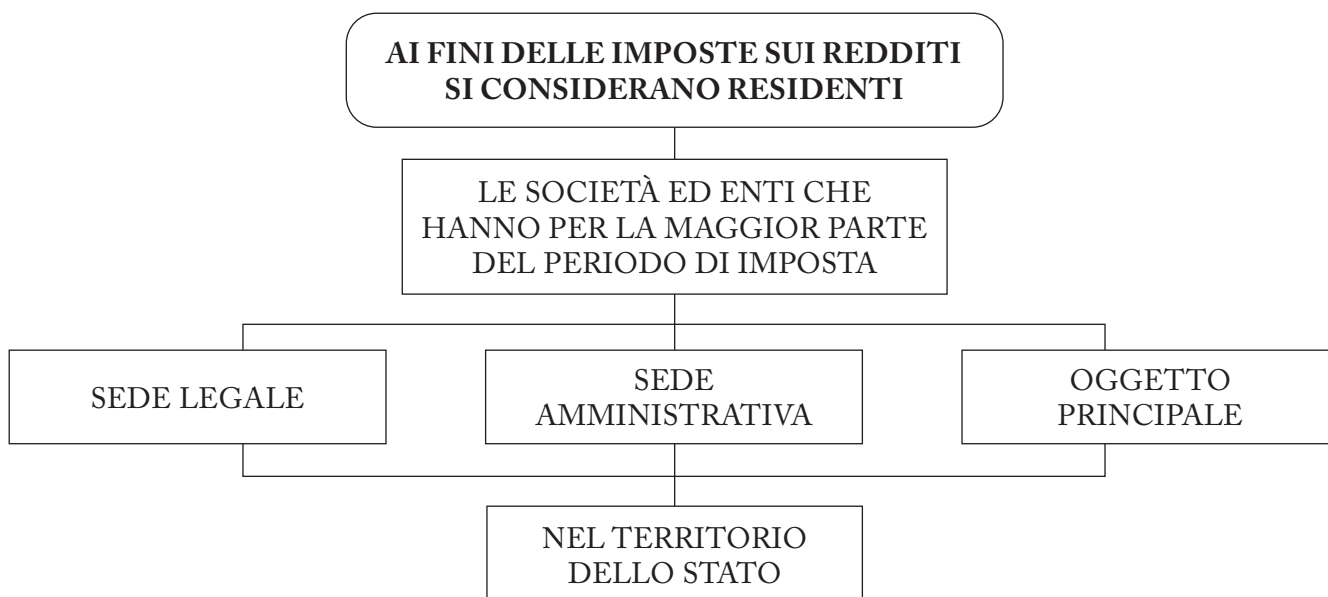
Strumenti finanziari convertibili	RF140	Anno		Valore		Anno		Valore	
		1	2		,00	3	4		,00
		5	6		,00	7	8		,00
		9	10		,00	11	12		,00
		13	14		,00	15	16		,00

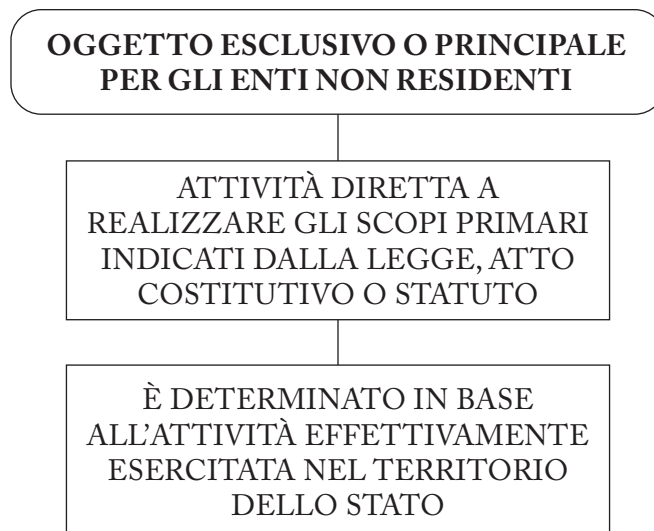
Oltre al riquadro di determinazione del reddito, nel quale, partendo dal risultato del conto economico, si arriva alla determinazione del reddito d'impresa, apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla disciplina Ires, il quadro RF contiene altri riquadri funzionali alla determinazione del reddito per tipologie "speciali" di contribuenti (trust misto, società sportive dilettantistiche, SIIQ e SIINQ, etc.).

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti a compilare il quadro RF per la determinazione del reddito d'impresa da assoggettare ad imposizione:

- residenti nel territorio dello Stato
 - società per azioni
 - società in accomandita per azioni
 - società a responsabilità limitata
 - società cooperative
 - società di mutua assicurazione
 - enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust con oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- non residenti nel territorio dello Stato:
 - società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust aventi ivi stabile organizzazione.





**SI CONSIDERA ESISTENTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO**

LA SEDE AMMINISTRATIVA DI SOCIETÀ/ENTI NON
RESIDENTI CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI DI
CONTROLLO IN:

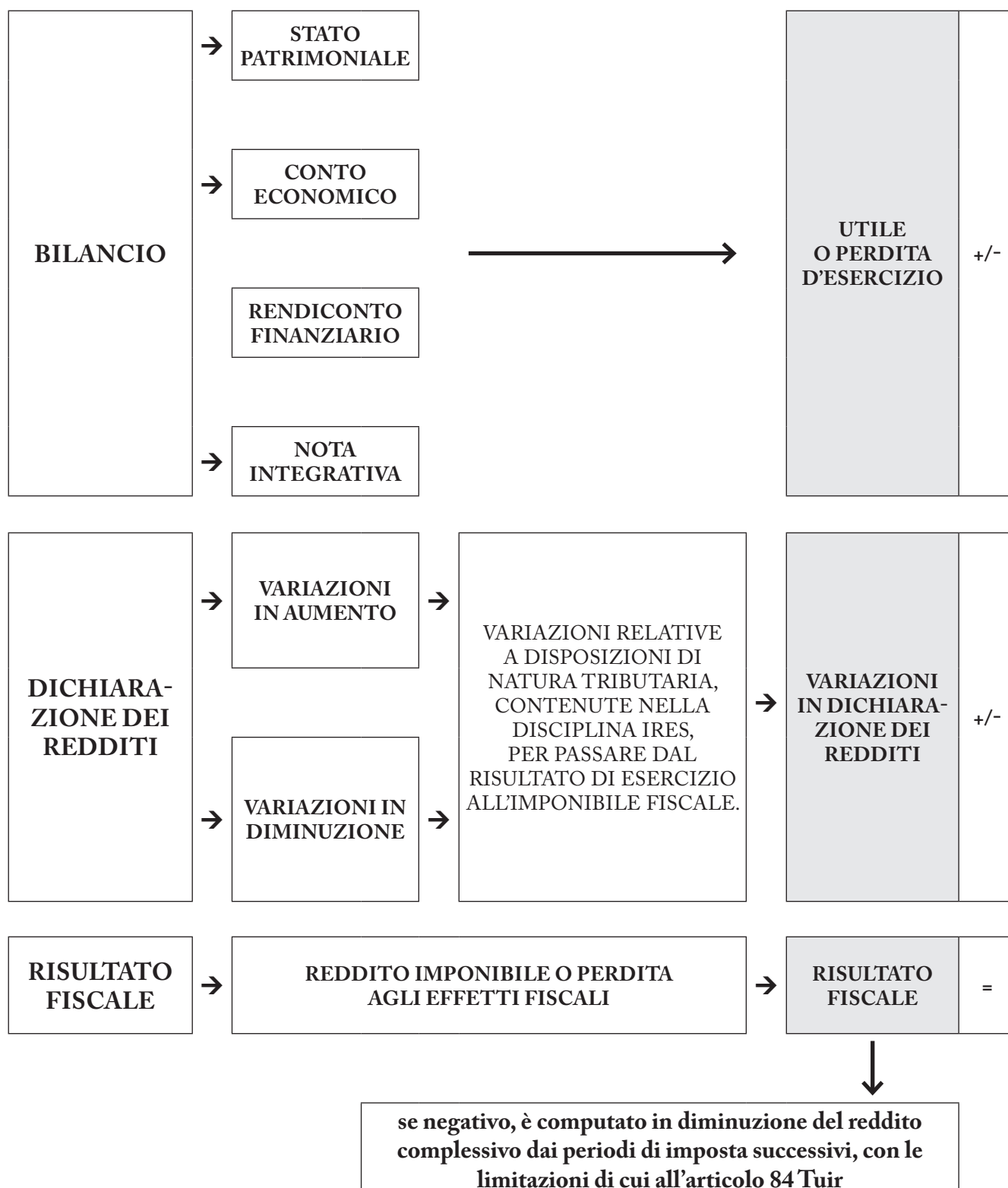
- SOCIETÀ PER AZIONI
- SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- SOCIETÀ COOPERATIVE
- SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE
- ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NON HANNO PER
OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI
ATTIVITÀ COMMERCIALI RESIDENTI NEL TERRITORIO
DELLO STATO

SE

- SONO CONTROLLATI ANCHE INDIRETTAMENTE DA
SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
- O ALTERNATIVAMENTE
- SONO AMMINISTRATI DA UN CDA O ORGANO
EQUIVALENTE, COMPOSTO IN PREVALENZA DI
CONSIGLIERI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Sulla base di quanto previsto dall'**articolo 83**, Tuir, il reddito d'impresa prodotto dai soggetti Ires è determinato apportando al risultato economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla disciplina Ires.



Rigo RF1 – Codice attività, Isa cause di esclusione

RF1	Codice attività ¹	ISA cause di esclusione ²	
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)		,00

CODICE ATTIVITÀ: va indicato il **codice dell'attività prevalente** desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche **ATECO 2007** (colonna 1).



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente svolge le seguenti attività:
 riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli (codice 45.20.40)
 lavaggio auto (45.20.91)
 per le quali ha conseguito il seguente volume d'affari:

- codice 45.20.40 → 32.500 euro
- codice 45.20.91 → 38.700 euro

La colonna 1 del rigo RF1 andrà così compilata:

RF1	Codice attività ¹	45.20.91	ISA cause di esclusione ²	
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)			,00

ISA CAUSE DI ESCLUSIONE

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, indicando il relativo codice:

1. inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a € 5.164.569 (i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito)
4. periodo di non normale svolgimento dell'attività;

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a. il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b. il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché: – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore; – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività; – è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c. il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e. il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f. la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad

aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20, compreso nell'ISA BM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA BG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;

- g. per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h. nel caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.
5. determinazione del reddito con criteri "forfetari";
6. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata;
7. esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
8. enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 117/2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
9. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 D.Lgs. 117/2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
10. imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
11. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
12. imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" – codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
13. corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U;



NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

- 14.** soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
- 15.** diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
- 16.** soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
- 17.** soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 allegata alle "Istruzioni parte generale ISA" (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).

I codici ATECO, indicati in *Tabella 2 – elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020, esclusi dall'applicazione degli ISA*, sono:

- 47.19.10 - Grandi magazzini
- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
- 47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
- 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
- 47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti
- 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
- 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
- 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
- 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
- 47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- 47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
- 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
- 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
- 47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori
- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
- 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
- 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
- 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
- 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

- 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
- 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere
- 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
- 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
- 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
- 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
- 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
- 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
- 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
- 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
- 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
- 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
- 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
- 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura attrezzature per il giardinaggio
- 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
- 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico
- 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
- 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
- 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 - Ristorazione ambulante
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
- 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica
- 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere
- 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.01 - Corsi di danza
- 90.00.04 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93.11.10 - Gestione di stadi
- 93.11.20 - Gestione di piscine

- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
 - 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
 - 93.12.00 - Attività di club sportivi
 - 93.13.00 - Gestione di palestre
 - 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
 - 93.19.99 - Altre attività sportive nca
 - 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici
 - 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night club e simili
 - 93.29.30 - Sale giochi e biliardi
 - 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
 - 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
 - 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca
 - 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
 - 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
 - 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
 - 96.04.20 - Stabilimenti termali
 - 96.09.01 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage
 - 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing
 - 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
 - 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
 - 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca
- 18.** altro. Si vedano le "Istruzioni parte generale ISA" (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi Modelli "Isa".

Indici Sintetici di affidabilità fiscale

Gli Isa sono uno strumento di *compliance* finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli Isa rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.

Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini Irap ed, in termini di maggior volume di affari, ai fini Iva.

È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli Isa i seguenti benefici premiali:

1. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non

- superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
2. esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
 3. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, L. 148/2011;
 4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
 5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del "comparto" delle imposte dirette e per l'Iva;
 6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Rigo RF2 – Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (Isa)

RF2 Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA) ,00

Nel rigo RF2 devono essere indicati i **componenti positivi** rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, per la cui determinazione si veda il decreto di approvazione dello specifico Isa e le istruzioni generali Isa.

Rigo RF3 - Opzioni

RF3 Opzioni IAS ¹ Rimanenze ² Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³



Principi contabili internazionali

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifirs, ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 38/2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, Tuir, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all'articolo abrogato 93, comma 5, Tuir, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni nella dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del comma 60, articolo 1 L. 244/2004, il decreto MEF 1° aprile 2009 n. 48 ha stabilito le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto articolo 1. In particolare i criteri di neutralità previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 rilevano anche in sede di prima applicazione degli Ias/Ifirs effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto articolo 13, le disposizioni dell'articolo 83 del Tuir nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli Ias/Ifirs già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60

e 62, della L. 244/2007, al regime impositivo ai fini dell'Ires, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.



Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011** sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap, previste dall'articolo 4, comma 7-*quater*, del D.Lgs. 38/2005.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2018 sono state dettate le disposizioni di revisione del predetto decreto, emanate ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 11, D.L. 244/2016, convertito, con modificazioni, L. 19/2017.

Nel rigo RF3, la **casella 1** va barrata dai soggetti che dirigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili internazionali.

La **casella 2** serve invece ad indicare che il soggetto Ias, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 38/2005, ha deciso di mantenere, ai soli fini fiscali non essendo ammesso il suo utilizzo a livello di bilancio sulla base di quanto previsto dal principio contabile Ias 2, il **criterio LIFO** per la valutazione delle rimanenze. L'opzione è irrevocabile ed il suo esercizio è condizionato al fatto che la metodologia valutativa in questione sia stata utilizzata per i tre periodi d'imposta precedente a quello di prima applicazione degli Ias (o per il minor periodo che intercorre dalla costituzione).

La **casella 3** va barrata da parte dei soggetti che, sempre sulla base del disposto del comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. 38/2005, intendono esercitare l'opzione, anche in questo caso irrevocabile, per la valutazione, ai soli fini fiscali, delle **opere, forniture e servizi di durata ultrannuale**, purché in corso di esecuzione nell'esercizio di prima applicazione degli Ias, in base al **criterio del costo**.

Le opzioni di cui alle caselle 2 e 3 non sono revocabili.

Ai sensi dell'articolo 92-*bis* Tuir la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs e anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, D.Lgs. 38/2005.

L'esercizio delle opzioni comporta un **disallineamento fra valori civili e fiscali** che viene evidenziato nel **quadro RV**. Nel caso in cui il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, si genera una variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF54, mentre, se la situazione è quella di un maggior valore fiscale, vi è una variazione in aumento da riportare nel rigo RF13.

Righi RF4-RF5

Risultato del	RF4 A) UTILE	,00
conto economico	RF5 B) PERDITA	,00

Nei **righi RF4/RF5** va indicato l'**utile** o la **perdita** (non preceduta dal segno "meno") risultante dal conto economico.



Adozione principi contabili internazionali

L'articolo 83 Tuir prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della sezione I, capo II, Titolo II, Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Branch Exemption

In caso di opzione per il regime di cui all'articolo 168-ter Tuir, per ogni singola stabile organizzazione ("*branch*") vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall'articolo 152 Tuir, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della *branch* esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del presente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della *branch* va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. La perdita della *branch* va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso.

Pertanto, la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole *branch* risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei **righi RF31** (codice 45) e **RF55** (codice 41) del primo modulo.

Rigo RF6

RF6 C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti
1	,00	2	,00
		3	,00
		4	,00

Nel **rigo RF6** vanno indicati i componenti positivi che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), quarto periodo, del Tuir.

Nonostante a decorrere dall'esercizio 2008 non sia più possibile effettuare deduzioni di natura extracontabile, il quadro EC viene utilizzato per monitorare i disallineamenti creati fino a tutto il 2007: l'eccedenza pregressa viene via via riassorbita nel corso dei periodi di imposta in cui vi è il riassorbimento naturale.

Nel rigo RF6 vanno indicati:

Variazioni in aumento

Colonna 1 “Ammortamenti”	la quota riferita ai beni materiali ed immateriali ammortizzabili.
Colonna 2 “Altre rettifiche”	la parte relativa alle altre rettifiche di valore.
Colonna 3 “Accantonamenti”	la quota riferita agli accantonamenti.
Colonna 4	il decremento dell'eccedenza pregressa (importo complessivo).

VARIAZIONI IN AUMENTO

Variazioni in aumento																						
RF7		Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					1	,00	2		,00											
RF8		Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)										,00										
RF9		Reddito determinato con criteri non analitici										,00										
RF10		Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività										,00										
RF11		Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10										,00										
RF12		Ricavi non annotati										ISA										
							1	,00	2		,00											
RF13		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)										,00										
RF14		Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)										,00										
RF15		Interessi passivi indeducibili					1	,00	2		,00											
RF16		Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)										,00										
RF17		Oneri di utilità sociale					Erogazioni liberali		1	,00	2		,00									
RF18		Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR										,00										
RF19		Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					1	,00	2		,00											
RF20		Minusvalenze relative a partecipazioni esenti										,00										
RF21		Ammortamenti non deducibili					ex artt. 102, 102-bis e 103		1	,00	ex art. 104		2	,00	3		,00					
RF22		Variazioni ex artt. 118 e 123					1	,00	2	,00	3		,00	4		,00						
RF23		Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					1	,00	2	,00	3		,00			,00						
RF24		Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)										,00										
RF25		Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte					art. 105		art. 106		1	,00	2	,00	3		,00					
RF26		Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					1	,00	2	,00	3		,00			,00						
RF27		Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5										,00										
RF28		Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00										
RF30		Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015										Rimanenze		Opere, forniture e servizi		1	,00	2	,00	3		,00
RF31	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00												
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00												
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00												
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00												
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00												
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00												
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00												
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00												
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00						55		,00				
RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO																						

Rigo RF7

RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	¹	,00	²	,00
------------	--	--------------	-----	--------------	-----

L'articolo 86, comma 4, Tuir prevede che le **plusvalenze** patrimoniali e le **sopravvenienze** attive concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono incassate;
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per le società sportive professionistiche).

Le fattispecie rateizzabili sono:

Possibilità di rateizzazione	Possesso triennale
• plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali;	durata del possesso del bene (si fa riferimento a tre anni e non a tre periodi di imposta) dall'acquisto alla vendita.
• sopravvenienze attive costituite da risarcimenti assicurativi relativi alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali;	durata del possesso del bene (si fa riferimento a tre anni e non a tre periodi di imposta) dall'acquisto al momento del sinistro.
• plusvalenze derivanti da immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'articolo 87 (Pex);	iscrizione come immobilizzazione finanziarie negli ultimi tre bilanci.
• plusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda	durata del possesso dell'azienda, a nulla rilevando che i beni che la compongono abbiano meno di tre anni. Si veda articolo 176, comma 4, Tuir che sancisce il principio di cumulo del possesso delle aziende ricevute in seguito a conferimento neutrale tra società di capitali.

Contratto di *lease back*

Con il contratto di *lease back*, un'impresa cede ad una società di leasing un bene di sua proprietà, per poi riacquisirlo attraverso un contratto di locazione finanziaria.

L'operazione, che dal punto di vista della forma contrattuale si articola in due fasi distinte – vale a dire la stipula di un contratto di vendita del bene dall'impresa alla società di leasing e la sua acquisizione attraverso un contestuale contratto di locazione finanziaria – dal punto di vista della sostanza rappresenta un'operazione di finanziamento: compravendita e contratto di leasing sono fattispecie inscindibili ed il bene di fatto esplica la funzione di “garanzia” del finanziamento cui è finalizzata l'operazione.

A livello di disciplina civilistica, l'articolo 2425 *bis* cod. civ. stabilisce al quarto comma che “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”: l'operazione di vendita è strettamente correlata a quella di locazione e conseguentemente il prezzo pattuito per la cessione riflette, più che il valore del bene, quelle che sono le esigenze finanziarie della società.

Partendo dalla considerazione che la compravendita va inquadrata unitariamente nell'ambito dell'operazione di *lease back*, il plusvalore ottenuto dalla cessione non può essere interamente imputato al periodo in cui essa si realizza – non riflettendo da un punto di vista economico l'effettivo realizzo di un plusvalore –, ma va ripartito sulla durata del contratto di leasing, essendo ad esso funzionale.



La plusvalenza deve essere quindi iscritta tra i risconti passivi e gradualmente imputata a conto economico in base alla durata del contratto di leasing.

Gli articoli 2425-*bis* cod. civ. e 86 del Tuir qualificano diversamente l'operazione e il relativo trattamento fiscale differisce da quello civilistico.

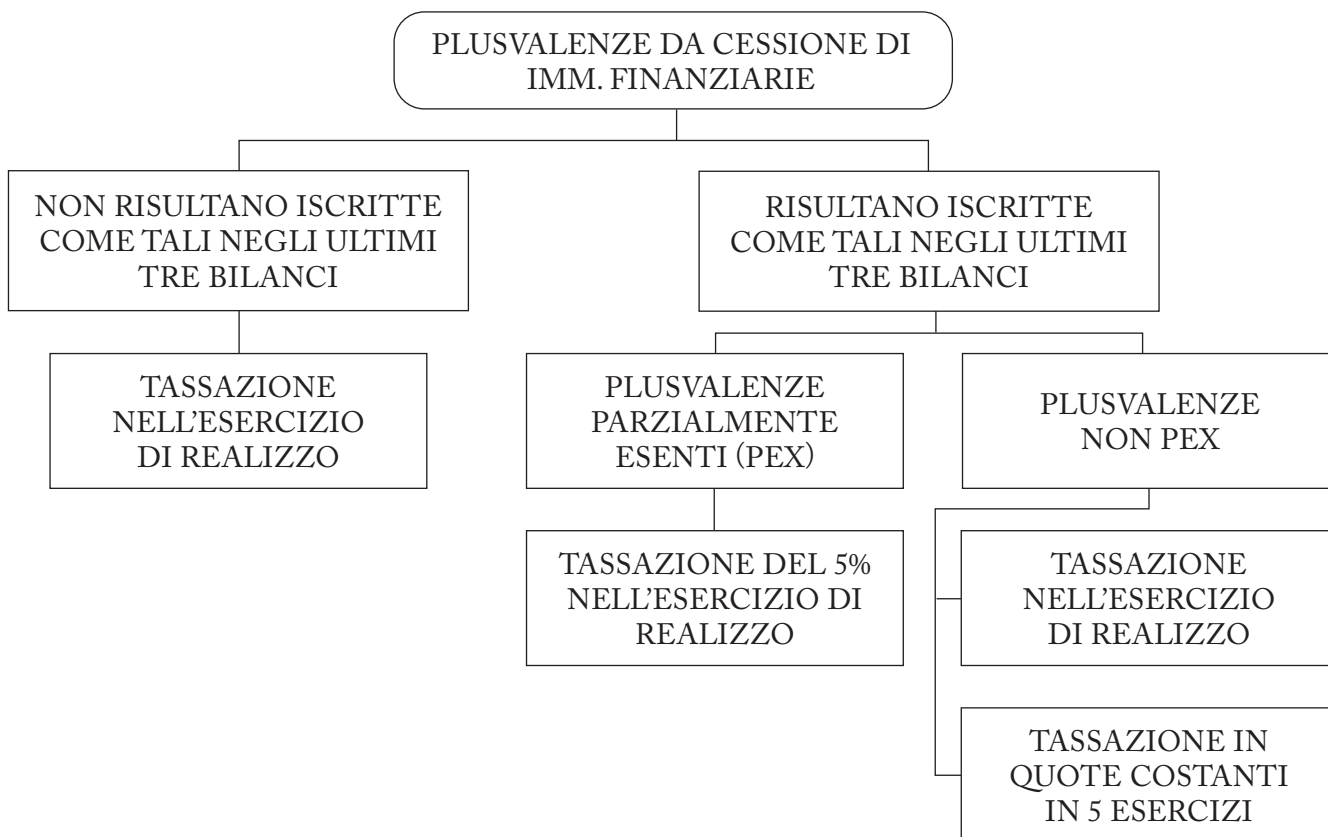
Sotto il profilo fiscale, è possibile fare riferimento ai principi illustrati dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 218/2000, secondo cui la cessione del bene alla società di leasing può comportare il conseguimento, in capo al venditore, di una plusvalenza imponibile (articolo 86 del Tuir) o di una minusvalenza deducibile dal reddito d'impresa, a norma dell'articolo 101 del Tuir.

In altri termini, sebbene l'operazione di *lease back* dal punto di vista contabile prevede la ripartizione dell'eventuale plusvalenza, che si realizza sede di cessione del bene strumentale, in funzione della durata del contratto di locazione stipulato, tale previsione non comporta alcuna conseguenza in ordine alle modalità di tassazione della plusvalenza conseguita:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata, ovvero
- a scelta e su opzione del contribuente, in quote costanti nell'esercizio in cui è realizzata e nei successivi ma non oltre il quarto, se il bene è stato posseduto dal contribuente per almeno tre anni.

Di conseguenza l'eventuale maggiore durata del contratto di leasing non potrà, in ogni caso, avere rilevanza sotto il profilo tributario nel senso di rateizzare, con maggiore dilazione, la plusvalenza conseguita.

Plusvalenze da cessione immobilizzazioni finanziarie



Nel **rigo RF7** va indicato:

Colonna 1	la quota parte di competenza dell'esercizio relativa alle plusvalenze per le quali il contribuente ha optato per la rateizzazione;
Colonna 2	l'importo di colonna 1 aumentato della quota delle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 Tuir, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

L'opzione per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.

In fase dichiarativa, in caso di esercizio dell'opzione per la rateizzazione, è necessario:

- apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF34**, colonna 1 e/o colonna 2, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare;
- una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF7**, per l'ammontare della quota costante riferibile al periodo di imposta in questione. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite e oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta;
- nell'apposito "*Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive*" dovrà essere indicata la plusvalenza da rateizzare nel **rigo RS126** e la quota costante nel **rigo RS127**.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Alfa Srl ha ceduto il 31.10.2020 un impianto acquistato il 20.09.2015 per € 440.000 e ammortizzato per € 240.000, al prezzo di € 600.000, decidendo per la rateizzazione della plusvalenza in 5 esercizi.

RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	¹	80.000 ,00	²	80.000 ,00
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	¹	400.000 ,00	²	400.000 ,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	¹	400.000 ,00	e 88, comma 2	² ,00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	¹	80.000 ,00	²	,00
	RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)				,00
	RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128				,00

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Ai sensi dei commi 126 e 130 dell'articolo 1 l. 296/2006, successivamente all'ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIINQ) – l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicata anche la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze, degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle predette società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta della società, non assoggettato a imposta sosti-

tutiva dell'Ires, e nel rigo RF34, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, anche l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze.

SOCIETÀ AGRICOLE IN REGIME SPECIALE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 213/2007, le plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 1, del Tuir, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 1093, della L. 296/2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione.

Per effetto dell'articolo 15, comma 1, D.L. 18/2016, convertito dalla L. 49/2016, non costituisce realizzo di plusvalenze la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), D.Lgs. 180/2015.

Rigo RF8

RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) ,00

L'articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir, prevede che i **proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità**, esclusi i contributi in conto esercizio, quelli spettanti in base a contratto (in denaro o in natura) e quelli destinati all'acquisto di beni ammortizzabili (contributi in c/impianti), concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente:

- nell'esercizio in cui sono incassati
- in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i contributi in conto capitale sono stati incassati.

Nel **rigo RF8** va quindi indicata la quota costante del contributo da imputare a reddito nell'esercizio, mentre nel **rigo RF35** la variazione in diminuzione per l'intero ammontare dei contributi incassati per i quali si è scelta la rateizzazione; nell'apposito "*Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive*" dovrà essere indicato l'importo da rateizzare nel **rigo RS128** e la quota costante nel **rigo RS129**.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Beta Srl ha ottenuto nel 2017 a titolo di contributo da un ente pubblico l'importo di € 500.000 che ha deciso di rateizzare in 5 esercizi; nel 2020 un altro contributo di € 200.000 che ha deciso di rateizzare in 4 esercizi.

RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) 150.000 ,00

RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) 200.000 ,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹	,00	e 88, comma 2 ²	,00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	,00		,00
	RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)		200.000	,00
	RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128		50.000	,00



LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (articolo 85 Tuir)

Si tratta di contributi o di sovvenzioni erogate dallo Stato o da altri Enti Pubblici, finalizzati ad integrare i ricavi di esercizio o a coprire determinati costi.

Sono considerati contributi in conto esercizio:

- gli sgravi di oneri sociali che determinano una riduzione dei relativi costi
- le sovvenzioni a favore dei concessionari di servizi pubblici di trasporto
- i contributi corrisposti per corsi di formazione, aggiornamento e riqualifica del personale

TRATTAMENTO FISCALE

Ires



Secondo l'art 85, comma 1, lettera g) ed h) Tuir, i contributi in conto esercizio sono considerati ricavi ed imputati a conto economico secondo il principio della competenza (articolo 109 comma 1).

Ritenuta d'acconto



Secondo l'articolo 28 comma 2 D.P.R. 600/1973, i contributi in conto esercizio sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 4% da applicare al momento dell'effettivo incasso.

Iva



Secondo l'articolo 13 D.P.R. 633/1972, i contributi in conto esercizio non sono assoggettati ad imposta se erogati da enti pubblici. Peraltro, diventano imponibili Iva se erogati da altri soggetti in base ad un contratto e quindi direttamente connessi ai corrispettivi di beni e servizi.

TRATTAMENTO CONTABILE

Tipologia

Descrizione

Voce di bilancio

Contributi in conto esercizio



integrano ricavi o riducono costi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie (esclusa quella finanziaria)

A5
(rilevanti ai fini Irap)

Contributi in conto interessi



se riducono costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti

C16 d
(non rilevanti ai fini Irap)



se riducono costi di natura finanziaria di competenza dell'esercizio

C17
(con segno negativo)
(non rilevanti ai fini Irap)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (articolo 88)

Si tratta di contributi erogati dallo Stato o da altri enti, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento di immobilizzazioni materiali, nonché i contributi erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione, per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

TRATTAMENTO FISCALE

Si distinguono in:

Contributi in Conto impianti

concorrono alla formazione del reddito in relazione al processo di ammortamento del cespite cui è riferito, come maggior ricavo dell'esercizio.

Contributi in Conto capitale

concorrono alla formazione del reddito in quote costanti su un numero massimo di cinque esercizi, a decorrere dalla data di incasso

CONTRIBUTI MISTI

Nel caso in cui il contributo concesso riguardi piani d'investimento complessi che comprendono sia costi d'acquisto per beni strumentali sia spese per consulenze, studi di fattibilità ed altro, purché questi ultimi non siano considerati contributi in conto esercizio, l'intero contributo va considerato quale contributo in conto capitale, a meno che esista l'oggettiva possibilità di ripartizione delle due componenti.

Rigo RF9
RF9 Reddito determinato con criteri non analitici

,00

Il **rigo RF9** deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare.

A titolo esemplificativo, tale rigo va compilato:

- dalle **imprese marittime**, ovvero dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 155 del Tuir (c.d. *tonnage tax*), qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime;

RJ15 Reddito o perdita

,00

Se reddito:

RF9 Reddito determinato con criteri non analitici

,00

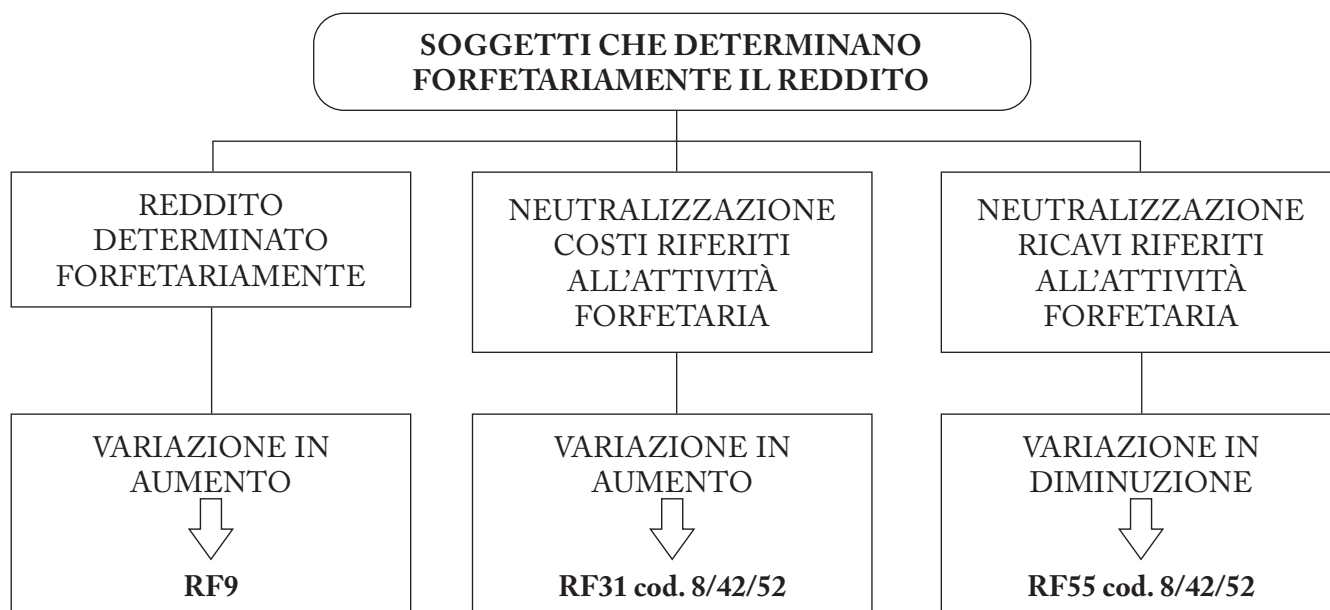
Se perdita:

RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente

,00

In presenza di opzione per la “*tonnage tax*” è necessario depurare l'utile d'esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel **rigo RF31**, indicando il codice 52 nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo RJ18, colonna 3. Inoltre, nel **rigo RF55**, indicando il codice 52 nell'apposito campo, va riportato l'ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente.

- dalle **società agricole** di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 che adottano il regime di cui all'articolo 1, comma 1093, della L. 296/2006 per indicare il reddito determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF31 e RF55**;
- dalle **società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli**, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all'articolo 1, comma 1094, della L. 296/2006, per indicare il 25% dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF31 e RF55**.
- dai soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, D.L. 266/2005. Nel presente rigo va indicato il 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a regimentazione degli effetti Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I costi e i ricavi dell'attività vanno indicati con il codice 42, nei righe RF31 e RF55.



Rigo RF10

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività

,00

Nel **rigo RF10** vanno indicati i redditi dei terreni e fabbricati che non sono né strumentali, né beni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa, che concorrono alla formazione del reddito secondo le **risultanze catastali** (articolo 90 Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'articolo 70, comma 2, Tuir, per quelli situati all'estero.

Immobili patrimonio locati

Nel caso di immobile concesso in locazione, il reddito è individuato nel maggiore ammontare tra:

- la rendita catastale rivalutata del 5%;
- il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria sostenute nei limiti del 15% del canone stesso (le spese eccedenti non sono quindi deducibili), documentate ed effettivamente rimaste a carico del locatore.

Deduzione spese manutenzione ordinaria

La riduzione dal canone di locazione è riconosciuta esclusivamente in via analitica per le sole spese di manutenzione ordinaria definite dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001, quali *“interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”*, mentre non possono essere portati in riduzione del canone di locazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. Una esemplificazione degli interventi edilizi che rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria è contenuta nel paragrafo 3.4 della circolare n. 57/1998, avente ad oggetto la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio:

- sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione;
- riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Le spese di manutenzione ordinaria così individuate possono essere portate in riduzione del canone di locazione fino ad un massimo del 15% del canone medesimo solo se “documentate”: il sostenimento di tali spese deve quindi essere adeguatamente comprovato per mezzo di contratti, attestazioni di pagamento, fatture e ricevute fiscali.

La norma richiede, inoltre, che le spese di manutenzione ordinaria siano “effettivamente rimaste a carico” dell'impresa locatrice. Se pertanto le parti stabiliscono nel contratto di locazione che le spese di manutenzione ordinaria siano addebitate al conduttore anziché al locatore, quest'ultimo non potrà dedurre gli importi delle spese in argomento e il canone rileverà per l'intero ammontare contrattualmente previsto. Se le spese di manutenzione ordinaria sostenute da un'impresa risultano, in un determinato periodo d'imposta, superiori al limite del 15%, l'eccedenza non rileva nei periodi d'imposta successivi, anche se l'importo delle spese sostenute nel corso di essi sia inferiore al predetto limite.

La principale conseguenza della determinazione del reddito degli immobili patrimonio secondo le regole dei redditi fondiari consiste nell'impossibilità di dedurre dal reddito d'impresa i costi relativi agli stessi immobili, nella considerazione che tali costi sono già considerati ai fini delle tariffe d'estimo assunte a base per la determinazione della rendita catastale. Unica eccezione riguarda gli interessi passivi maturati su finanziamenti contratti per l'acquisto degli immobili patrimonio: la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 35, L. 244/2007) ha infatti emanato una norma di interpretazione autentica in base alla quale per tali interessi non si applica l'indeducibilità assoluta di cui all'articolo 90 Tuir, ma rientrano nel regime “ordinario” di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 Tuir.

A livello di dichiarazione bisogna andare a sterilizzare i componenti positivi e negativi imputati a conto economico, rispettivamente con una variazione in diminuzione nel **rigo RF39** ed una in aumento nel **rigo RF11**, determinando l'importo da assoggettare ad imposizione attraverso una variazione in aumento da riportare nel rigo **RF10**.

Immobili di interesse storico e artistico

Per gli immobili patrimonio di interesse storico e artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non trova applicazione la maggiorazione di 1/3.

Se dati in locazione il reddito è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone ridotto del 35% e il reddito medio ordinario ridotto del 50%.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Gamma Srl ha concesso in locazione un immobile da cui ha riscosso un canone di € 20.000 imputato a conto economico, ha sostenuto spese di manutenzione ordinaria, rimaste a proprio carico, per € 3.900 e altre spese di gestione per € 800.

La rendita rivalutata dell'immobile è pari a € 2.500.

Il reddito dell'immobile sarà dato dal maggiore dei seguenti due importi:

- rendita rivalutata: € 2.500
- canone di locazione (€ 20.000) ridotto delle spese di manutenzione nei limiti del 15% del canone (€ 3.000) = € 17.000

RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	17.000	,00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	4.700	,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	20.000	,00

Locazione alloggi sociali

In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40%, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice 29. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014).

Ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 8 D.L. 47/2014 (introdotto dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 133/2014), la medesima agevolazione è riconosciuta anche ai **contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà**, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-*bis*. In tal caso, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa (40%) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.

Fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici

I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2021 (articolo 48, comma 16, D.L. 189/2016).

I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1 D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, purché relativi a immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Variazioni in aumento

comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno d'imposta 2019 (articolo 20, comma 1, D.L. 32/2019).



I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo di un tratto del **viadotto Polcevera** dell'autostrada 10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data del 29 settembre 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino al 31 dicembre 2020 (articolo 3, comma 1, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, L. 130/2018).

Rigo RF11

RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10		,00
---	--	-----

Nel rigo RF11 vanno indicati costi e spese (manutenzione, pulizia, amministrazione, ...), relativi agli immobili di cui al rigo RF10.

Nel caso di immobili locati vanno indicate anche le spese di manutenzione ordinaria dedotte dal canone di affitto nei limiti del 15%.

Rigo RF12

RF12 Ricavi non annotati	ISA	
	1	2
	,00	,00

Nel **rigo RF12** va indicato:

Colonna 1	L'ammontare degli ulteriori componenti positivi ai fini Isa rilevanti per la determinazione della base imponibile per migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale di cui all'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.
Colonna 2	L'ammontare dei ricavi che non sono stati annotati nelle scritture contabili, compreso l'importo di colonna 1.

L'importo degli ulteriori componenti positivi ai fini Iva va indicato nell'apposita sezione contenuta nel quadro RQ *"Ulteriori componenti positivi ai fini Iva - Isa"*.

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	RQ80	Maggiori corrispettivi		Imposta	
		1	2		
		,00	,00		

Rigo RF13

RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)	,00
--	-----

Nel rigo RF13 va indicato l'ammontare delle rimanenze finali di:

- materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 Tuir);
- materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non ultrannuale, impiegate nell'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale (articolo 92-bis Tuir);
- opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 Tuir);
- obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa, azioni o quote di partecipazione in società di capitali e società cooperative e di mutua assicurazione residenti, enti pubblici e privati residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, società ed enti di ogni tipo non residenti;

se **non imputate** a conto economico o la **differenza** nel caso di **imputazione per importi inferiori** a quelli determinati in base agli articoli sopra indicati.

PROSPETTO DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

Per le rimanenze di cui all'articolo 93 Tuir è necessario predisporre distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un **prospetto recante l'indicazione**:

- **degli estremi del contratto**
- **delle generalità e della residenza del committente**
- **della scadenza prevista**
- **degli elementi tenuti a base per la valutazione**
- **della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.**

Siamo nell'ambito della valutazione fiscale delle opere in corso di esecuzione ultrannuali per le quali l'articolo 93, comma 2, Tuir prevede come unico criterio quello dei **corrispettivi pattuiti**, che spalma il ricarico previsto in modo graduale sulla durata dell'opera.

La valutazione va pertanto effettuata imputando alle **rimanenze dei lavori in corso** i corrispettivi pattuiti anziché i costi, in relazione all'avanzamento dell'opera. Le rimanenze, oltre a rettificare i costi sostenuti nell'esercizio e in quelli precedenti (indicati in bilancio come rimanenze iniziali), comprendono pertanto anche il margine di utile riferibile alla parte di prestazioni già eseguita ed imputabile all'esercizio medesimo.

Qualsiasi metodologia di imputazione pro quota del corrispettivo pattuito è valida purché rispondente a corretti **principi contabili** (OIC 23: metodo cost to cost, ore lavorate, unità consegnate, ...). Al fine di "spiegare" il valore attribuito alle rimanenze è prevista la necessità di compilare un prospetto con i dati atti allo scopo. La **Circolare 22.9.1986 n. 36/9/1918** all'Allegato A contiene un *fac-simile* del prospetto che deve riportare:

- i dati dei corrispettivi nominali pattuiti in contratto e delle eventuali variazioni pattuite con contratti aggiuntivi;
- le maggiorazioni di prezzo già definite;
- gli importi liquidati in via definitiva, i quali, essendo accettati senza riserve dal committente, cui si trasferisce il relativo rischio proprietà (anche solo di singoli lotti), si devono comprendere tra i ricavi d'esercizio;
- i criteri e le procedure di determinazione dei valori attribuiti alle commesse in esecuzione a fine esercizio.

Al fine di adempiere l'obbligo previsto dall'articolo 93, comma 6, Tuir si riporta di seguito il *fac-simile* del prospetto.

PROSPETTO DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

VALUTAZIONI ESEGUITE AL _____
N. _____ DEL RIEPILOGO ALLEGATO B

Contratto del _____ registrato a _____
 il _____ al n. _____

Oggetto: _____

Contratti aggiuntivi:

- data di stipula _____ registrato a _____
 il _____ al n. _____
- committente: generalità o ragione sociale, residenza o sede legale, C.F.
- data prevista ultimazione lavori: _____

A. Corrispettivi nominali complessivamente pattuiti:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Corrispettivi inizialmente pattuiti | € _____ | |
| 2. Maggiori o minori corrispettivi pattuiti con contratti aggiuntivi | € _____ | |
| Totale A. | € _____ | € _____ |

B. Maggiorazioni di prezzo già definite

- | | | |
|--|---------|---------|
| - richiesta del _____ € _____ definiti | € _____ | |
| - richiesta del _____ € _____ definiti | € _____ | |
| Totale B. | € _____ | € _____ |

C. Importi già liquidati in via definitiva

- | | | |
|--------------------------|---------|---------|
| - liquidazione del _____ | € _____ | |
| - liquidazione del _____ | € _____ | |
| Totale C. | € _____ | € _____ |

D. Ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti non ancora liquidato in via definitiva (A + B - C)

€ _____

E. Valutazione delle prestazioni eseguite non ancora liquidate in via definitiva (periodo dal _____ al _____)

1. Stato avanzamento lavori presentati al committente e non ancora liquidati a titolo definitivo

- SAL n. ____ lavori del ____ al ____ inviato il ____ € _____
- SAL n. ____ lavori del ____ al ____ inviato il ____ € _____
- SAL n. ____ lavori del ____ al ____ inviato il ____ € _____

Totale E/1 € _____

2. Valutazione delle prestazioni eseguite dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori presentati al committente, alla data di fine periodo di imposta (dal _____ al _____)

Presentazione	Quantità	Riferimento contabile		Corrispettivo pattuito	
		Costo	Conto	Unitario	Totale
<i>Esempio:</i>					
Manodopera	ore n. _____	€ _____	c/A	€ _____	€ _____
Calcestruzzo	mc. _____	_____	c/B	€ _____	€ _____
Ferro	q.li _____	€ _____	c/C	€ _____	€ _____
_____	_____	€ _____	_____	€ _____	€ _____
Materiali vari	_____	€ _____	c/E-F-G	€ _____	€ _____

Totale E/2 € _____

3. Maggiorazioni di prezzo da definire

- Richiesta del _____ € _____ valutata € _____
- Richiesta del _____ € _____ valutata € _____
- Richiesta del _____ € _____ valutata € _____

Totale E/3 € _____

F. Valore contabilizzato

- Valutazione totale eseguita (E/1 + E/2 + E/3) € _____
- Meno: rischio contrattuale _____ % * (abrogato comma 3 articolo 93 Tuir) € _____
- Valutazione contabilizzata € _____



Ai sensi dell'articolo 94 Tuir, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali**, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, **assume rilievo anche ai fini fiscali**.

Rigo RF14

RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

_____,00

L'articolo 95, comma 5, Tuir, prevede che i **compensi agli amministratori** siano **deducibili per cassa**. Nel rigo **RF15** vanno pertanto indicati i compensi agli amministratori imputati a conto economico nel bilancio 2020 e non corrisposti, da riprendere a tassazione con una variazione in aumento. Al momento del pagamento, verrà effettuata una variazione in diminuzione per il relativo importo, da indicarsi a rigo RF40.



Ai compensi degli amministratori che rientrano nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si applica il principio di cassa allargata, e quindi sono deducibili nel periodo di imposta 2020 le somme corrisposte entro il giorno 12 gennaio 2021.

Il principio di cassa allargata non si applica al professionista che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività (es. commercialista, ingegnere che amministra società di ingegneria,...).

Rigo RF15

RF15 Interessi passivi indeducibili	¹	,00	²	,00
--	--------------	-----	--------------	-----

Nel **rigo RF15** va indicato l'ammontare degli interessi passivi indeducibili; in particolare:

Colonna 1	l'ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'articolo 96 Tuir, così come determinato nel "Prospetto interessi passivi non deducibili" di cui ai righi da RF118 a RF122.
Colonna 2	• l'ammontare di cui a colonna 1; • gli altri interessi passivi indeducibili (interessi di mora non corrisposti, interessi dell'1% relativi all'Iva liquidata trimestralmente, ...); • gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998), che sono deducibili nel limite del 96% del loro ammontare.

Rigo RF16

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	,00
--	-----

Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili che non state ancora pagate. L'articolo 99 Tuir prevede che:

- le imposte sui redditi e quelle per le quali non è prevista la rivalsa (Iva, ...) anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione;
- le altre imposte sono deducibili secondo il principio di cassa, e quindi nell'esercizio in cui avviene il pagamento e non in quello di competenza.

Per quanto riguarda la deducibilità forfetaria del 10% dell'Irap e quella analitica dell'Irap legata alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, nel rigo RF16 va indicato l'intero ammontare dell'Irap imputato a conto economico, mentre nel rigo RF55 (al cui commento si rinvia per approfondimenti), utilizzando rispettivamente il codice 12 e 33, vanno indicate le relative deduzioni dell'imposta pagata nell'esercizio.



L'Imu, l'Imi e l'Imis relative agli **immobili strumentali**, per natura e per destinazione, sono deducibili dal reddito di impresa nella misura del **60%** (dal 2020) mentre restano totalmente indeducibili ai fini Irap.

A tal fine nel rigo RF16 va indicata l'intera Imu, Imi e Imis risultante dal conto economico, mentre il 60% dell'Imu, Imi e Imis versata nel periodo d'imposta, va indicata tra le altre variazioni in diminuzione: rigo RF55 codice 38.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl ha versato nel corso del 2020 a titolo d'imposta municipale propria sull'immobile strumentale di proprietà l'importo di € 12.000, imputato a conto economico.

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)												12.000,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	38		7.200,00		,00				,00			,00
	13	14		15	16		17	18		19	20	
			,00		,00				,00			,00
	21	22		23	24		25	26		27	28	
			,00		,00				,00			,00
	29	30		31	32		33	34		35	36	
			,00		,00				,00			,00
	37	38		39	40		41	42		43	44	
			,00		,00				,00			,00
	45	46		47	48		49	50		51	52	
			,00		,00				,00			,00
												55
												,00

Rigo RF17

RF17 Oneri di utilità sociale				Erogazioni liberali			
				1		2	
					,00		,00

Nel **rigo RF17** va indicato:

Colonna 1

- l'ammontare delle erogazioni liberali imputate a conto economico, ad eccezione di quelle deducibili di cui all'articolo 100, comma 2, lettera h), se di importo non superiore a € 30.000, lettere m), m-bis), n) o) e o-ter);
- l'ammontare delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettera f) che danno diritto al credito d'imposta "Art-Bonus" di cui all'articolo 1, D.L. 83/2014.

Colonna 2

- l'ammontare di cui a colonna 1;
- le spese relative ad opere e servizi, forniti direttamente o indirettamente, utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'articolo 100, comma 1, Tuir. Tali spese sono deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;

- le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera i), Tuir, ovvero il 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Rigo RF18

RF18 Spese per mezzi di trasporto ineducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR

,00

L'articolo 164 Tuir regola la deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto (spese di manutenzione e riparazione, leasing e noleggio, carburanti e lubrificanti, assicurazione, ...), prevedendo le seguenti fattispecie:

- **autoveicoli non strumentali**

Per questa tipologia è prevista la deducibilità dei costi limitata al **20%** (80% per agenti e rappresentanti di commercio) entro un tetto di spesa fiscalmente riconosciuto di:

- in caso di acquisto: €18.075,99 (€25.822,85 per agenti e rappresentanti di commercio) per autovetture e autocaravan; €4.131,66 per motocicli; €2.065,83 per ciclomotori;
- in caso di leasing: il canone va proporzionato al costo fiscalmente riconosciuto (i relativi canoni possono essere dedotti indipendentemente dalla durata del contratto stesso, ma è previsto che la deducibilità fiscale debba avvenire in un periodo non inferiore all'intero periodo di ammortamento fiscale - 4 anni);
- in caso di noleggio: €3.615,20 per autovetture e autocaravan; €774,09 per motocicli; €413,17 per ciclomotori;

- **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, sulla base di idonea documentazione che ne accerti l'utilizzo, i costi sono deducibili nella misura del 70%.

Per "maggior parte del periodo d'imposta" si intende l'utilizzo per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro; non viene richiesto né l'utilizzo continuativo né l'utilizzo del veicolo da parte di un unico dipendente.

Se quindi, ad esempio, un'autovettura è stata utilizzata dal 1° gennaio al 20 giugno dal dipendente A e dal 1° novembre al 31 dicembre dal dipendente B, il requisito della maggior parte del periodo d'imposta deve ritenersi rispettato. Se il veicolo è stato acquistato in corso d'anno, la prevalenza dell'assegnazione promiscua deve essere valutata in relazione al periodo di possesso del bene.

Per vincere eventuali contestazioni, l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad esempio contratto di lavoro).

L'uso del veicolo per finalità promiscue origina una retribuzione in natura (fringe benefit) da tassare in capo al dipendente in base a quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

La nuova disciplina è applicabile unicamente alle auto immatricolate a partire dal 1° luglio 2020 (Risoluzione n. 46/E/2020) per contratti di *fringe benefit* siglati a partire dal 1° luglio 2020.

• **veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori**

Nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all'amministratore, non dipendente (altrimenti si applica la normativa per essi prevista) e non professionista:

- l'impresa committente può dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo che costituisce reddito per il collaboratore (*fringe benefit*) (articolo 95 Tuir);
- l'eccedenza delle spese rispetto al *fringe benefit*, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, cioè tenendo conto del limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell'importo massimo di € 18.075,99 (€ 25.822,85).



ESEMPIO

Nel bilancio di una Srl risultano i seguenti costi relativi ad un veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore (il cui *fringe benefit* ammonta a € 3.500):

- quota ammortamento € 7.500,00 (25% di 30.000,00)
- carburante € 2.500,00
- totale spese € 10.000,00

L'ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è il seguente: € 4.519,00 (25% di € 18.075,99) + € 2.500,00 = € 7.019,00.

Per l'autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a € 4.203,80, su € 10.000 di costi imputati a bilancio, dato da:

- € 3.500, come spese per compenso in natura dell'amministratore;
- € 703,80, come spese relative al veicolo eccedenti il *fringe benefit*, ovvero 20% x (7.019-3.500).

Nel caso in cui il reddito dell'amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo (amministratore "professionista"), il trattamento previsto per la deducibilità dei costi in capo all'impresa è analogo a quello dell'amministratore collaboratore, solo che anziché parlare di *fringe benefit ex* articolo 95 Tuir da dedurre integralmente fino a concorrenza delle spese del veicolo, bisognerà far riferimento al compenso in natura per l'uso dell'autovettura, che è determinato sulla base del valore normale (articolo 9 Tuir) (ad esempio, valore di mercato per il noleggio di una vettura analoga).

L'impresa committente potrà pertanto dedurre integralmente le spese relative al veicolo fino a concorrenza dell'ammontare del compenso in natura, l'eccedenza incontra le ordinarie limitazioni previste dall'articolo 164, comma 1, lettera b) Tuir.



Non vanno ricomprese in questo rigo le quote indeducibili di ammortamento relative a tali beni, che vanno invece indicate a rigo RF21.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020 la società Alfa Srl ha sostenuto le seguenti spese relative all'auto-veicolo non strumentale:

- spese di manutenzione: € 10.000
- carburanti: € 6.500
- assicurazione: € 1.400
- taxa di proprietà: € 420

RF18 Spese per mezzi di trasporto in deducibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir

14.656 ,00



Sulla base delle indicazioni date dall'Agenzia delle entrate, gli **interessi passivi** su finanziamenti contratti per l'acquisto di autoveicoli non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 96 del Tuir, ma seguono il regime di deducibilità previsto dall'articolo 164 che prevale in quanto norma "speciale".



Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, L. 208/2015

Ai soggetti Ires è riconosciuta una **maggiorazione del 40%** del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'agevolazione, con riferimento agli autoveicoli non strumentali, riguarda gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, perfezionati a titolo di acquisto in **proprietà** o in **leasing**, effettuati nel periodo **15.10.2015 – 31.12.2016** (l'agevolazione sugli autoveicoli non è stata prorogata come per le altre tipologie di beni strumentali).

Solo per i veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) Tuir *sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir.*

Si veda l'approfondimento a commento del rigo RF55 codice 50.

Rigo RF19

RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili ¹ ,00 ² ,00

Nel **rigo RF19 colonna 2** vanno indicate:

- le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli articoli 94 e 101 Tuir;
- le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'articolo 101 Tuir.

Ai sensi dell'articolo 101 Tuir, le minusvalenze sono deducibili se derivanti:

- da cessione a titolo oneroso di beni strumentali;
- da risarcimento, anche in forma assicurativa, per il danneggiamento o la perdita di beni diversi da quelli che danno ricavo;
- da cessione a titolo oneroso di azienda.

Sono invece in deducibili le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite derivanti:

- dalla destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa;

- Le minusvalenze e le suddette differenze negative vanno indicate anche in **colonna 1**.

RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti	00
-------------	---	----

- delle minusvalenze realizzate relative a partecipazioni esenti di cui all'articolo 87, comma 1, Tuir;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'articolo 44 Tuir e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, sempreché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuto a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui sopra.



La società Beta Srl ha ceduto in data 15 settembre 2020 una partecipazione detenuta nella società Delta Srl, realizzando una minusvalenza di € 210.000. La partecipazione aveva tutti i requisiti previsti dall'articolo 87 e di conseguenza Beta nella propria dichiarazione rileva una variazione in aumento pari all'ammontare della minusvalenza realizzata:

RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti	210.000	,00
-------------	---	---------	-----

RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹	.00	ex art. 104 ²	.00	³	.00
-------------	------------------------------------	--	-----	--------------------------	-----	--------------	-----

È il caso di beni il cui valore civilistico è diverso da quello fiscale, o di beni per i quali è prevista una deducibilità limitata, quali ad esempio:

- **Autoveicoli**

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli non strumentali sono deducibili nel limite del 20% (80% per gli agenti di commercio) con un costo fiscalmente riconosciuto del mezzo pari a €18.075,99 (€25.822,84 per gli agenti di commercio).

- **Telefonia**

Le spese e gli altri componenti negativi relativi alla telefonia mobile e fissa sono deducibili nel limite dell'80%.

L'articolo 102 comma 9 del Tuir stabilisce, infatti, che *“Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico ... , sono deducibili nella misura dell’80%. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo”*.

Deve essere quindi ripreso in dichiarazione un ammontare pari al 20% degli ammortamenti relativi alle apparecchiature utilizzate nell'ambito dei servizi di telefonia fissa e mobile che va indicato nel rigo RF21: mentre gli altri componenti negativi vanno ripresi a tassazione, sempre nella misura del 20%, con una variazione in aumento nel rigo RF 32 (*Altre variazioni in aumento*).

- **Fabbricati strumentali**

Il valore ammortizzabile fiscalmente dei fabbricati strumentali è quindi pari al costo del fabbricato al netto di quello del relativo terreno sottostante, in considerazione del principio che i terreni non dovrebbero essere assoggettati ad ammortamento poiché di utilizzo illimitato.

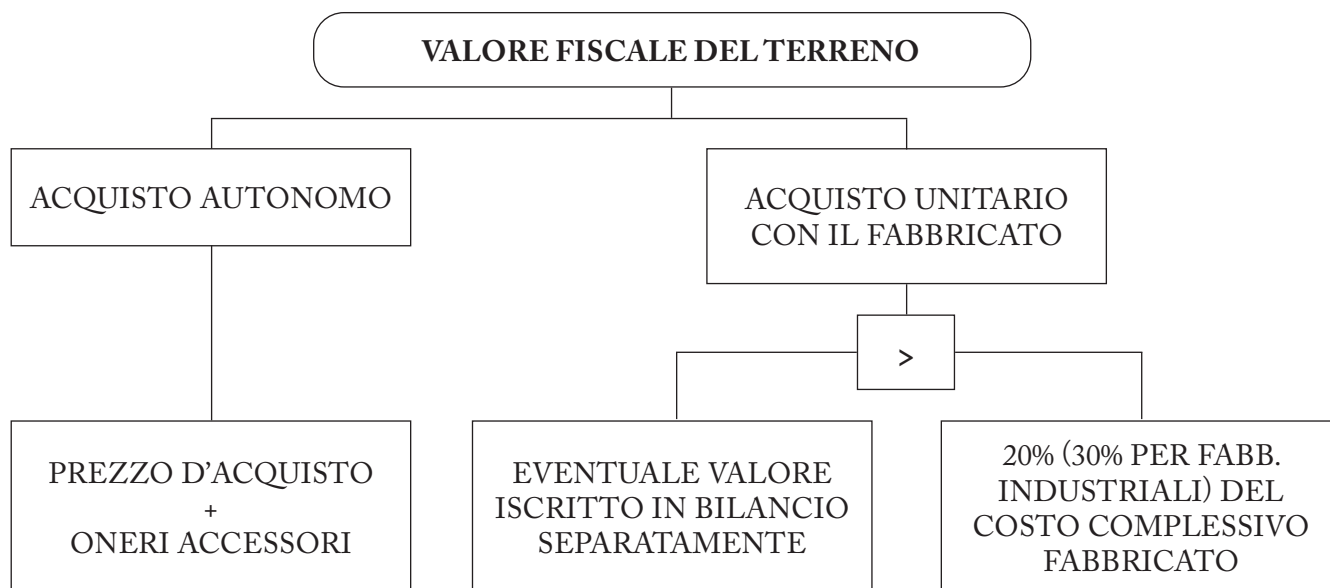
Oggetto della norma sono esclusivamente i fabbricati strumentali, siano essi industriali o non, e non i c.d. immobili impianto, cioè quegli impianti fissati al suolo ma classificabili quali impianti autonomi soggetti a specifica aliquota di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 distinta da quella del fabbricato (ad esempio centrali idroelettriche, impianti di distribuzione dei carburanti, ...).

Come precisato dalla circolare n. 1/E/2007, le disposizioni si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti “cielo-terra” (ovvero immobili che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale).

Per determinare il valore fiscale da attribuire al terreno, per rendere indeducibile la relativa quota di ammortamento, è necessario distinguere tra:

- **acquisto autonomo dell'area**, e successiva realizzazione del fabbricato: il valore dell'area è costituito dal relativo costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione;
- **acquisto dell'area unitamente al fabbricato** (anche se nell'atto di acquisto è stato evidenziato il prezzo attribuibile all'area): il valore del terreno è determinato in via forfetaria dal maggior importo tra l'eventuale valore iscritto in bilancio ed il 20% (30% per i fabbricati industriali – cioè quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni) del costo complessivo dell'immobile.

Nella determinazione del valore del fabbricato non rilevano gli eventuali costi incrementativi capitalizzati e le eventuali rivalutazioni effettuate, ma il valore rilevante è costituito dal costo iniziale iscritto nell'anno di acquisto del fabbricato.



Determinato il valore fiscale dell'area, quello del fabbricato emerge quale differenza tra valore complessivo dell'immobile (comprensivo di costi capitalizzati, rivalutazioni, ...) e valore del terreno.

La quota di ammortamento deducibile dal punto di vista fiscale sarà quella determinata applicando l'aliquota prevista al solo valore fiscale del fabbricato, con la necessità di riprendere a tassazione l'eventuale differenza rispetto l'ammortamento imputato a bilancio.

- **Avviamento e marchi d'impresa**

Poiché la quota deducibile annualmente a titolo di ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa è pari a **1/18 del costo**, nel rigo RF21 deve essere indicata la quota fiscalmente indeducibile che eccede tale importo.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3-*bis* Tuir, anche i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali** possono dedurre fiscalmente le quote di ammortamento del costo dell'avviamento e dei marchi di impresa (disciplina estesa anche agli altri beni immateriali a vita utile indefinita) in misura non superiore ad 1/18 del costo a prescindere dall'imputazione a conto economico.

- **Beni gratuitamente devolvibili**

Ai sensi dell'articolo 104 Tuir, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103 Tuir, è possibile operare la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario su beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione.

La quota di ammortamento deducibile è determinata dividendo il costo dei beni per il numero di anni di durata della concessione.

Nel caso quindi di quote di ammortamento superiori imputata a conto economico, l'eccedenza vi riportata in colonna 2 del rigo RF21.

Rigo RF22

RF22 Variazioni ex artt. 118 e 123	¹	²	³	⁴
		,00	,00	,00

Il **rigo RF22** è relativo alle variazioni in aumento da effettuare in relazione all'istituto del **consolidato fiscale**.

Il rigo deve essere così compilato:

- per i beni trasferiti nei precedenti periodi d'imposta in regime di neutralità di cui all'abrogato articolo 123 Tuir alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l'importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni che sono stati trasferiti (**colonna 1**); nel caso contrario la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF55, e alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti nell'abrogato regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (**colonna 2**);
- alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'esercizio dell'opzione per il consolidato ai sensi dell'articolo 118, comma 4, Tuir (**colonna 3**); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell'opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55.

In caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di cui agli articoli 124 e 126, comma 2, Tuir e dell'articolo 13 del D.M. 1° marzo 2018, la società o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione del proprio reddito secondo quanto previsto dall'articolo 124, comma 1, Tuir.

In tale ipotesi, nel rigo RF22, **colonna 4**, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF55. Negli stessi righe vanno indicate le somme percepite o versate di cui all'articolo 124, comma 6, Tuir.

Rigo RF23

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo RF23** vanno indicate:

Colonna 1	Le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui all'articolo 95, comma 3, Tuir (spese sostenute per dipendenti e collaboratori per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale).
Colonna 2	L'ammontare delle spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui a colonna 1, imputate a conto economico.
Colonna 3	Oltre agli importi di colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'articolo 109, comma 4, Tuir. Le quote deducibili nell'esercizio delle spese sopra elencate, vanno indicate al rigo RF43, colonna 3.



Spese alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande

Per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, è prevista una deducibilità limitata al 75% (D.L. 112/2008).

L'articolo 109 stabilisce infatti che *“fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3, dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75% ...”*

Restano escluse da questa disciplina le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte dei dipendenti al di fuori del territorio comunale, le quali restano pertanto deducibili al 100%, nel rispetto dei limiti giornalieri di cui all'articolo 95, comma 3, Tuir.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020 la società Sigma Srl ha sostenuto spese per alberghi e ristoranti per € 2.000; di queste, € 1.500 si riferiscono a trasferte di dipendenti. Va ripresata a tassazione una quota pari al 25% dell'importo di 500, cioè € 125.

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	500	,00	2	,00	3	500	,00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00		2	,00	3	375	,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))								,00



Le spese di rappresentanza

La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza, è contenuta nel secondo comma dell'articolo 108 del Tuir, che prevede una deduzione totale nell'esercizio di sostenimento delle spese di rappresentanza "inerenti e congrue" rispetto a determinati parametri.

Il comma 2 dell'articolo 108 prevede, infatti, che *"Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50"*.

Il decreto attuativo emanato il 19/11/2008, individua quelli che sono gli elementi caratterizzanti le spese di rappresentanza, proponendo alcune esemplificazioni, determinando l'ammontare deducibile rapportandolo a quello dei ricavi caratteristici e definendo alcune tipologie di spesa che non si devono considerare di rappresentanza e che quindi non hanno limitazioni nella deducibilità.

Si considerano innanzitutto **inerenti**, e quindi deducibili, a condizione che siano effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

L'elemento essenziale che connota la spesa di rappresentanza, rispetto ad una che si qualifica invece come di pubblicità, è innanzitutto quello della gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo in capo alla controparte e di un correlato obbligo di dare o fare. Per essere considerata deducibile la spesa deve essere sostenuta con logiche "imprenditoriali", ossia perseguendo finalità promozionali o di pubbliche relazioni, e deve essere "ragionevole", nel senso di essere idonea a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa o di essere coerente con pratiche commerciali di settore.

Sono considerate spese di rappresentanza inerenti:

- spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

- spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose (esempio: assemblea annuale della società, anniversario della società, ...);
- spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa ovvero ancora di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra indicati.

Soddisfatto il requisito d'inerenza e appurata quindi la potenziale deducibilità delle spese di rappresentanza, ne va stabilita la **"congruità"** che non si verifica sulla singola voce ma "per massa", ovvero sia rapportando il totale delle spese qualificabili come di rappresentanza con i ricavi della gestione caratteristica dell'impresa.

Le percentuali di deducibilità sono le seguenti:

- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il bilancio 2020 della società Alfa presenta ricavi pari a 60.000.000 di euro e spese di rappresentanza per 460.000 euro. La società deve determinare l'ammontare deducibile sulla base delle regole contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto:

- | | | |
|---|---|---------|
| • 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro | ⇒ | 150.000 |
| • 0,6% dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro | ⇒ | 240.000 |
| • 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro | ⇒ | 40.000 |

spese di rappresentanza deducibili	430.000
spese di rappresentanza sostenute	460.000
ripresa in aumento Modello Redditi	30.000

Regole particolari vengono dettate per le imprese di nuova costituzione, per le quali le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo di imposta e di quello successivo, a condizione che vi sia "spazio" nel relativo *plafond* di quegli anni.

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Poiché le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo, in tal caso è necessario riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta a rigo RS101.

Spese di
rappresentanza
(D.M. del 19/11/2008
art. 1 comma 3)

RS101

Spese non deducibili

,00

Non costituiscono spese di rappresentanza e quindi sono deducibili senza rientrare nella verifica dei parametri di congruità:

- le spese di ospitalità, ovvero le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione a visite a sedi, stabilimenti o unità produttive;
- per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

In considerazione del diverso regime fiscale cui sono soggette, non solo a livello di imposte dirette ma anche di Iva, queste spese devono essere tenute distinte contabilmente rispetto a quelle qualificabili come spese di rappresentanza. Di conseguenza conti diversi dovranno essere utilizzati per rilevare, ad esempio, la spesa di vitto sostenuta in occasione della visita di un cliente allo stabilimento (che non è spesa di rappresentanza), da quella del tutto analoga affrontata in altra circostanza non rinvenibile nell'elencazione fatta dal quinto comma (che è invece di rappresentanza).



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020 la società Delta Spa ha sostenuto spese per inaugurare una nuova sede per € 4.800. I ricavi conseguiti nel medesimo esercizio ammontano a € 300.000. Il limite massimo di deducibilità è pari all'1,5% di 300.000, cioè € 4.500.

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	4.800,00	3	4.800,00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	4.500,00	3	4.500,00

Rigo RF24

RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)	,00
-------------	---	-----

Nel **rigo RF24** va indicato l'ammontare delle **spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione** che eccede la quota deducibile ai sensi dell'**articolo 102, comma 6, Tuir**.

Tale norma stabilisce che le spese in questione, sostenute su beni propri e non capitalizzate, sono deducibili nel limite del **5%** del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili quale risulta ad inizio esercizio dal libro dei cespiti ammortizzabili (per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento al valore dei beni che risultano alla fine dell'esercizio).

L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi: sarà pertanto necessario operare una variazione in diminuzione da inserire nel **rigo RF55 codice 6** (in bilancio saranno stanziati le relative imposte differite attive).

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Variazioni in aumento

Non rientrano nel computo i canoni corrisposti per la manutenzione periodica (ad esempio per fotocopiatrici, registratori di cassa, ...) che sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza; i relativi beni non vanno però inseriti nel calcolo del *plafond* del 5%.

Per i beni in leasing, gli stessi non rientrano nel computo complessivo, in quanto beni non di proprietà dell'impresa.

Quanto ai beni utilizzati promiscuamente (cellulari, autovetture, etc.), nel computo va tenuto in considerazione il limite di deducibilità (es. autovettura non strumentale: max 20% di 18.075,99 €).



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020 Sigma Spa ha sostenuto spese di manutenzione ordinaria su beni propri per € 95.000. Il costo dei beni ad inizio esercizio (1.1.2020) risulta pari a € 750.000.

La società ha inoltre una quota di eccedenza di spese di manutenzione sostenute nel 2016 pari a € 5.000.

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)												57.500
RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	6	2	5.000,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8		,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14		,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20		,00	21	22	,00	23	24	,00		
	25	26		,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32		,00	33	34	,00	35	36	,00		
	37	38		,00	39	40	,00	41	42	,00		
	43	44		,00	45	46	,00	47	48	,00		
	49	50		,00	51	52	,00	53	54	,00	55	
											,00	

Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto, diversi criteri e modalità di deduzione: ad esempio per il settore estrattivo è stato fissato il limite del 15% (D.M. 9.5.1989) e per alcune lavorazioni siderurgiche l'11% (D.M. 13.10.1994).

Ai fini della determinazione del costo complessivo dei beni risultanti all'inizio dell'esercizio nel registro cespiti ammortizzabili, non ha rilevanza la disciplina del super e iper ammortamento.

Inoltre nel caso di beni rivalutati per effetto delle varie Leggi di rivalutazione, i relativi valori rivalutati rilevano a partire dall'esercizio in cui le relative disposizioni ne stabiliscono la rilevanza fiscale.

Rigo RF25

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105		art. 106	
	1	,00	2	,00
			3	,00

Colonna 1

va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato a conto economico eccedente la quota deducibile (articolo 105 Tuir).

Colonna 2

va indicato l'ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al comma 3 dell'articolo 106 Tuir.

Colonna 3

va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati a conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 107 Tuir, compresa la somma degli importi di cui a colonna 1 e 2.

L'articolo 107 Tuir stabilisce che sono deducibili esclusivamente:

- gli accantonamenti per lavori ciclici di navi e aeromobili, fino al limite del 5% del costo di ogni nave e aeromobili risultante ad inizio esercizio; l'eccedenza costituisce reddito nell'esercizio in cui, terminando il ciclo, si procede alla manutenzione;
- gli accantonamenti per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili, fino al limite del 5% (1% per le imprese concessionarie di costruzione e gestione autostrade e trafori) del costo per ciascun bene e fino a quando il fondo è pari alle spese complessivamente sostenute per ciascun bene nell'esercizio ed in quello precedente;
- gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio, nel limite rispettivamente del 30% e del 70% degli impegni assunti in ogni esercizio.

Rigo RF26

RF26 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	¹	,00	²	,00	³	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel **rigo RF26** va indicato:

Colonna 1

l'importo della **variazione della riserva sinistri** relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo eccedente quella deducibile nel periodo d'imposta, sulla base del disposto dell'articolo 111, comma 3, Tuir.

La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.

Colonna 2

l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che eccede la parte deducibile, ai sensi dell'articolo 111, comma 1-*bis*, del Tuir.

La variazione di tali riserve concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95% e non superiore al 98,5%

Colonna 3

oltre all'ammontare delle colonne 1 e 2, l'importo delle provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel 2020 deducibili in quote costanti (articolo 111, comma 4, Tuir)

Rigo RF27

RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5

,00



L'articolo 109, comma 5, Tuir, stabilisce che:

“...Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art 87 non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente...”

In tale rigo vanno pertanto indicate le spese e gli altri componenti negativi che eccedono la quota deducibile, determinata sulla base del rapporto fra ricavi e proventi che concorrono/non concorrono a formare il reddito d'impresa ed i ricavi e proventi complessivi.

Rigo RF28

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

,00

Nel **rigo RF28** vanno indicate le **perdite su cambi**, imputate a conto economico, derivanti dalla valutazione di crediti e debiti in valuta estera al cambio di chiusura dell'esercizio, eccetto il caso in cui il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura, anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. Dal punto di vista fiscale, infatti, le attività e le passività in valuta vanno mantenute al cambio originario d'iscrizione e quindi la valutazione civilistica al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio non ha rilevanza ai fini fiscali: gli utili e le perdite rileveranno solo al momento del loro effettivo realizzo. Il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valute va evidenziato nel quadro RV sezione I.

In tale rigo va inoltre indicato, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minore perdita derivate dalla divergenza tra valore civile e valore fiscale.

Rigo RF30

RF30 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015

Rimanenze

Opere, forniture e servizi

1

2

3

,00

,00

,00

Nel **rigo RF30** va indicato:

Colonna 1

i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili.

Colonna 2	i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Colonna 3	l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente in applicazione dei principi contabili internazionali, sulla base di quanto previsto dal D.M. 1° aprile 2009 n. 48 e D.M. 8 giugno 2011, inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8.6.2011 e compresi quelli di colonna 1 e 2.

Rigo RF31

RF31	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	
		25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	
		37	38	39	40	41	42	
		43	44	45	46	47	48	
		49	50	51	52	53	54	55

Nel **rigo RF31** vanno riportate le **variazioni in aumento diverse** da quelle sopra descritte: ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare vanno indicati:

- **codice 1:** il 5% dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;



A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, Tuir, dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (articolo 32-*quater* D.L. 124/2019).

I predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 5% del loro ammontare, avendo cura di riportare nel **rigo RF58** il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo).

Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir.

In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'Ires, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, L. 205/2017.

- **codice 3:** le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'articolo 95, comma 3, Tuir;



Spese vitto e alloggio per trasferte

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a €180,76 (€ 258,23, per le trasferte all'estero).

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza (come da Tabelle Aci) o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

- **codice 4:** l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (articolo 95, comma 2, Tuir);
- **codice 5:** il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;



Non si considerano **destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei Prefetti.

- **codice 6:** l'ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
- **codice 7:** i redditi imputati da trust trasparenti o misti;
- **codice 8:** l'ammontare dei costi dell'attività propria delle società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 e delle società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'articolo 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006;
- **codice 10:** l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della Finanziaria 2008, dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 3 marzo 2008;

- **codice 11:** l'ammontare dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 176 in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo;
- **codice 12:** l'ammontare negativo risultante dalla determinazione del reddito esente secondo le disposizioni relative alla disciplina delle SIIQ e delle SIINQ (RF105);
- **codice 13:** le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli articoli 86 e 88 Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- **codice 14:** la remunerazione corrisposta in dipendenza dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
- **codice 15:** la differenza tra il valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, Tuir dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, Tuir dei beni e/o dei servizi ricevuti). Tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'articolo 160, comma 2, Tuir;
- **codice 16:** l'80% delle spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della L. 289/2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- **codice 17:** l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato;



L'articolo 8, commi 1 e 3, D.L. 16/2012 ha introdotto una serie di disposizioni in materia di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto. In particolare, il comma 1 introduce una nuova previsione che sostituisce, restringendone l'ambito di applicazione, il previgente comma 4-bis dell'articolo 14 L. 537/1993, con la finalità di determinare e circoscrivere l'ambito dell'indeducibilità ai costi e alle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, ovvero il giudice dell'udienza preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o, ancora, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. E' necessario quindi che in relazione alla fattispecie delittuosa non colposa cui il costo è direttamente connesso, sia stata formalmente esercitata l'azione penale ovvero il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. Il comma 3 del citato articolo 8 ha dettato alcune disposizioni relative al regime transitorio, in base alle quali le nuove previsioni si applicano, se più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 L. 537/1993, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente si siano resi definitivi.

Per approfondimenti si veda la Circolare 32/E/2012.

- **codice 18:** l'ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d'imposta soggetta della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi dell'articolo 99, comma 3 Tuir;

- **codice 24:** per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100% degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 25:** l'ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 38/2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l'ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del Tuir. Si precisa che resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che, la suddetta irrilevanza può riguardare anche l'ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espressamente menzionati nel citato articolo 13, comma 6;
- **codice 29:** l'ammontare dei costi e delle spese sostenute relativa all'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva *ex* articolo 43-*bis* D.Lgs. 171/2005;
- **codice 30:** gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-*quater*, del D.L. 78/2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
- **codice 31:** l'ammontare delle riserve iscritte in bilancio, nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e i soggetti di cui all'articolo 83, comma 1-*bis*, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 giugno 2011 e dell'articolo 2, comma 1, Decreto 3 agosto 2017;
- **codice 32:** l'intero importo imputato a conto economico della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con l'apposito codice identificativo. Come indicato dalla Circolare n. 47/2011 il costo della perizia:
 - è deducibile dal reddito di impresa della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, se la perizia è stata predisposta per conto della società;
 - incrementa il conto rivalutato della partecipazione, se predisposto per conto dei soci;
- **codice 33:** i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 32 del D.L. 78/2010 e dalle SICAF che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni di cui all'articolo 9 D.Lgs. 44/2014 qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 34:** i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 36-*quaterdecies*, D.L. 138/2011;
- **codice 35:** l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, Tuir (si veda anche rigo RF55 codice 34);



BENI MOBILI

- Per i contratti di leasing stipulati **fino al 28 aprile 2012**, la deducibilità dei canoni è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- per i contratti stipulati dal **29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013**, invece, la deduzione è ammessa senza alcun vincolo di durata minima del contratto, per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di cui al decreto citato. Di conseguenza, in caso di contratto di leasing con durata pari o superiore a quella minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico).
In caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell'importo massimo deducibile annualmente.
- per i contratti stipulati dal **1° gennaio 2014** la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di cui al citato decreto, fatta eccezione per le autovetture per le quali la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a quello di ammortamento.

BENI IMMOBILI

Per gli immobili la deduzione è ammessa:

- per un periodo non inferiore a 11 anni, ovvero pari almeno a 18, qualora la regola sopra commentata determini un risultato inferiore, rispettivamente a 11 anni ovvero superiore a 18, per i contratti stipulati a decorrere dal 29.4.12 e fino al 31.12.2013;
- per un periodo non inferiore a 12 anni per i contratti stipulati dal 11.1.2014.

- **codice 39:** i redditi di cui al comma 3 dell'articolo 166 del Tuir determinati a seguito del trasferimento all'estero;
- **codice 40:** i minori valori che derivano, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche del citato articolo 9, comma 2;
- **codice 41:** l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto all'importo di cui all'articolo 106 comma 1 Tuir;
- **codice 42:** l'ammontare dei costi dell'attività propria dei soggetti che esercitano l'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'articolo 1 comma 423 L. 266/2005, che determinano il reddito secondo i criteri di cui al citato comma 423;
- **codice 43:** l'ammontare degli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) Tuir residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'articolo 167 Tuir. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 Tuir in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;

- **codice 44:** la quota pari al 5% degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1 Tuir, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lettera b), del citato articolo 47-*bis* ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, sempre che gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'articolo 167 Tuir;
- **codice 45:** in caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 168-*ter* del Tuir, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 167, comma 4, Tuir in assenza di esimente di cui al comma 5 dell'articolo 167;
- **codice 46:** l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'articolo 168-*ter* del Tuir, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;



(codice 45 e 46)

BRANCH EXEMPTION

Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha introdotto l'articolo 168-*ter* Tuir che prevede la possibilità per un'impresa residente nel territorio dello Stato di optare per **l'irrilevanza fiscale dei redditi e delle perdite realizzate dalle sue stabili organizzazioni all'estero** (c.d. *branch exemption*), la cui tassazione avverrà pertanto solo nello Stato dove è localizzata la S.O.

Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'opzione deve riguardare contestualmente tutte le stabili organizzazioni estere del soggetto residente ed è irrevocabile (commi 1 e 2 dell'**articolo 168-*ter***);
- l'opzione va esercitata al momento della costituzione della stabile organizzazione, con effetto immediato (comma 2 dell'**articolo 168-*ter***).

- **codice 47:** la variazioni fiscali conseguente all'applicazione del comma 7 dell'articolo 110 del Tuir alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'articolo 168-*ter* del Tuir, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell'articolo 152 del medesimo testo unico;
- **codice 48:** l'ammontare degli interessi passivi derivanti da finanziamenti concessi dalla società o ente commerciale non residente alla propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indeducibile dal reddito della stessa in caso di non congruità del fondo di dotazione;



(codice 47 e 48)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI CON STABILE ORGANIZZAZIONE

Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato l'articolo 152 Tuir (che riguarda le società ed enti non residenti con stabile organizzazione) prevedendo in particolare che:

- la **S.O.** si considera ai fini fiscali **entità separata e indipendente dalla casa madre**: il reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione è quindi determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla S.O. e secondo la disciplina Ires;
- **ogni transazione con la casa madre deve seguire le regole del transfer pricing**: i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la S.O. e la casa madre sono determinati ai sensi dell'articolo 110 comma 7 Tuir (*transfer pricing*) ovvero devono essere valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. Se ne deriva una diminuzione, la disposizione si applica solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;
- il fondo di dotazione è determinato secondo criteri OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Si può pertanto determinare l'indeducibilità di parte degli interessi passivi relativi ai prestiti erogati dalla casa madre, se il fondo di dotazione non è sufficiente rispetto a quello virtuale previsto in sede OCSE.

- **codice 49**: i minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del D.Lgs. 180/2015, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto;
- **codice 50**: i minori valori, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'articolo 84 del Tuir, che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), D.Lgs. 180/2015 (misura bail-in), i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, D.Lgs. 180/2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 D.Lgs. 180/2015;



D.LGS. 180/2015 (ISTITUTIVO DI UN QUADRO DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Il D.Lgs. 180/2015 reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Tra le principali novità vi è l'introduzione del c.d. "**bail-in**", che prevede che le risorse per il salvataggio di una banca in difficoltà siano trovate fra gli azionisti e poi tra i creditori della banca.

Non sarà più lo Stato a farsi carico delle perdite degli istituti creditizi, ma le banche potranno attingere direttamente dalle risorse interne, ricorrendo in primis agli azionisti e agli obbligazionisti, ed in ultimo ai clienti, facendo leva però soltanto su quelli che hanno giacenze superiori a 100.000 euro (e solo per la parte eccedente).

- **codice 52:** la somma dei costi specificamente inerenti alla attività in regime di “*tonnage tax*” (si veda quadro RJ);
- **codice 56:** l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, Tuir delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punto 6.1

Se nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, l'impresa ha trasferito, a qualsiasi titolo, alla stabile organizzazione attività o passività, compresi i beni di cui all'articolo 85 del Tuir, nonché funzioni e rischi che al momento del trasferimento non sono stati valorizzati in capo alla medesima branch in base al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la branch esente, ai fini del paragrafo 7, un costo fiscale pari a detto valore, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti da casa madre al momento del trasferimento.

L'adeguamento del costo fiscale al valore di cui al periodo precedente delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch avviene mediante apposite variazioni in aumento e diminuzione da effettuare nella sezione della dichiarazione dei redditi relativa alla determinazione del reddito dell'impresa nel complesso e della stabile organizzazione esente.

- **codice 57:** l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, Tuir delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punto 6.2

Se nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la stabile organizzazione ha trasferito, a qualsiasi titolo, attività e/o passività, compresi i beni di cui all'articolo 85 del Tuir, nonché funzioni e rischi, alla propria casa madre, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la casa madre, ai fini del paragrafo 7, un costo fiscale pari al valore determinato in base all'articolo 110, comma 7, del Tuir, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla branch al momento del trasferimento.

L'impresa nel complesso adegua le attività, passività, funzioni e rischi acquisiti al predetto valore, mediante apposite variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, sia ai fini della determinazione del reddito dell'impresa nel complesso, che della determinazione del reddito della branch esente.

- **codice 58:** nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punto 7.5

I componenti di reddito attribuibili alla stabile organizzazione esente derivanti dalle transazioni e dalle operazioni intercorse tra detta branch e casa madre oppure tra tale branch e le altre stabili organizzazioni, in esenzione e non, della casa madre sono rilevati nel rendiconto di cui all'articolo 152 del Tuir al valore di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir. Nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, anche l'impresa nel complesso adegua tali attività, passività, funzioni e rischi acquisiti al predetto valore, mediante apposite variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione del reddito dell'impresa nel complesso.

- **codice 59:** gli utili provenienti dalla *branch* esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir prelevati all'atto del pagamento o del prelevamento;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punti 9.3 e 9.4

Gli utili provenienti dalla branch esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir, concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa secondo le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Tuir, al momento della distribuzione degli stessi ai soci di casa madre. Nell'eventualità in cui la stabile organizzazione esente integri l'esimente di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 167 del Tuir, viene concesso il credito d'imposta indiretto previsto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Tuir. Ai fini della dimostrazione dell'esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), dell'articolo 167 del Tuir, come richiamata dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Tuir, occorre dimostrare che con la stabile organizzazione non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato a partire dall'esercizio di efficacia dell'opzione per il regime di branch exemption.

Le disposizioni del punto precedente si applicano alle società di persone e agli imprenditori individuali rispettivamente all'atto del pagamento o del prelevamento degli utili dalla società o dall'impresa individuale.

- **codice 60:** l'ammontare delle somme versate tra le società di cui al comma 76 dell'articolo 1 L. 232/2016, in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti (articolo 1, comma 79, L. 232/2016);

Cessione delle perdite fiscali a società quotate

Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20% è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali (solo quelle realizzate nei primi tre esercizi) di cui all'articolo 84 Tuir, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis D.P.R. 602/1973 a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota Ires relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società cedente e cessionaria in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

- **codice 62:** l'importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento (per iper-ammortamento) complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018 - **Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti**);
- **codice 63:** l'importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "*Patent box*", qualora almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione,

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Variazioni in diminuzione

in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (articolo 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);

- **codice 65:** nel caso di decadenza prevista all'articolo 11, comma 6, D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, L. 58/2019 (Aggregazione di imprese), l'ammontare corrispondente al maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti a quello del presente modello Redditi, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente (come previsto ai commi 1 e 2 del citato articolo 11 D.L. 34/2019);
- **codice 66:** l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, da assoggettare a tassazione nell'ipotesi di cui all'articolo 166, comma 5, Tuir (si vedano le istruzioni al quadro TR);
- **codice 68,** il componente positivo di reddito in applicazione dell'articolo 8, commi 1 e 2, lettere a) e b), e comma 3, e articolo 10, commi 1 e 2, D.Lgs. 142/2018;
- **codice 99:** le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro.

Nel rigo **RF31 colonna 55** va indicato il totale degli importo di cui ai campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54 del medesimo rigo.

**ESEMPIO DI COMPILAZIONE**

Nel corso del 2020 Delta Srl incassa dividendi dalla società Alfa Srl, che ha contabilizzato a conto economico per competenza nel 2019, per un importo di € 100.000.

RF31	Altre variazioni in aumento	1	2	5.000	3	4	5	6		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
								55		

Rigo RF32**RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**

,00

Nel **rigo RF32** va riportato il totale delle variazioni in aumento, pari alla somma degli importi di cui ai rigi da **RF7 a RF31**.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1	,00	2	,00
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE				,00
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente				,00
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza				,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10				,00
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)				,00

Variazioni in diminuzione

Rigo RF34

Nel **rigo RF34** va riportato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali (da specificare in colonna 1) e delle sopravvenienze attive realizzate nell'esercizio, che il contribuente, ai sensi rispettivamente degli articoli 86, comma 4, e 88, comma 2, Tuir, ha scelto di rateizzare in quote costanti.

Rigo RF35

Nel **rigo RF35** va riportato l'ammontare dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive incas-

sati nell'esercizio, che il contribuente, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, Tuir, ha scelto di rateizzare in quote costanti.

Per approfondimenti si rinvia al commento del rigo RF8.

Rigo RF36

RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE	,00
---	-----

Nel rigo RF36 va indicato l'importo degli utili distribuiti imputati a conto economico e delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE (*Gruppo europeo di interesse economico*) residenti nel territorio dello Stato e ai sensi dell'articolo 5 del Tuir.

Rigo RF37

RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente	,00
---	-----

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la *tonnage tax*, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave. Nel caso in cui il risultato determinato nel quadro RJ della dichiarazione sia negativo (rigo RJ15), la perdita andrà appunto indicata nel **rigo RF37**. Si rinvia al commento del quadro RJ e del rigo RF9.

Rigo RF38

RF38 Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza	,00
---	-----

Nel **rigo RF38** va riportato l'ammontare dei dividendi ricevuti, imputati a conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza di cui all'articolo 115 del Tuir.

L'irrilevanza fiscale dei dividendi si applica anche se:

- la distribuzione avviene in periodi successivi a quelli di efficacia dell'opzione;
- i soci verso cui avviene la distribuzione sono diversi da quelli a cui sono stati imputati i redditi per trasparenza (sempreché rientrino tra i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, D.M. 23.4.2004).

Rigo RF39

RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	,00
---	-----

Nel **rigo RF39** va riportato l'ammontare dei proventi relativi agli immobili, *in primis* i canoni di locazione, che non costituiscono né beni strumentali, né beni-merce, e che concorrono alla formazione del reddito secondo i criteri catastali.

Per approfondimenti si rinvia al commento del rigo RF10.

Rigo RF40

RF40

Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)

,00

Nel **rigo RF40** vanno riportate le quote di utili di competenza 2020 spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, componenti che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico.

In questo rigo vanno rilevati anche i compensi spettanti agli amministratori, di competenza di esercizi precedenti, che divengono deducibili nel periodo 2020 al momento della loro corresponsione (sulla base del principio di cassa previsto dal comma 5 dell'articolo 95) (se collaboratori si veda commento al rigo RF14).



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel bilancio 2019 della società Tau Srl è stato imputato il compenso dell'amministratore unico per un importo di € 30.000, importo che è stato ripreso a tassazione per l'ammontare non corrisposto (€ 10.000) con una variazione in aumento apportata in Redditi 2020.

Il pagamento avviene a febbraio 2020.

Nel bilancio 2019 erano state stanziato le relative imposte differite attive (€ 2.400 corrispondenti all'aliquota Ires del 24%), che devono essere rigirate nel bilancio 2020.

RF40

Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)

10.000 ,00

Rigo RF41

RF41

Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti

,00

Nel **rigo RF41**, va indicata l'eccedenza deducibile delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (pari al 25% dell'ammontare iscritto in bilancio) e le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 Tuir, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 dell'articolo 16 D.L. 83/2015, convertito dalla L. 132/2015 (articolo 16, commi 2 e 3, D.L. 83/2015). Tali importi sono deducibili:

- per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.



FINANZIARIA 2019

L'articolo 1, comma 1056, L. 145/2018, ha previsto che la deduzione della predetta quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2026**. L'articolo 1, comma 712, L. 160/2019, ha disposto il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi della deduzione della quota del 12% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Rigo RF42

RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita	Quote deducibili riserva sinistri			
	Presente periodo	Periodi precedenti	Riserve tecniche	
	(1) ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Nel **rigo RF42** vanno indicate:

Colonna 1

la quota costante (1/5) della variazione della riserva sinistri, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (75% della riserva stessa) iscritta nel bilancio dell'esercizio delle imprese di assicurazione iscritte nel bilancio, deducibile *ex* articolo 111, comma 3, Tuir.

Colonna 2

l'ammortare complessivo delle quote costanti della variazione della **riserva sinistri**, iscritta nel bilancio degli esercizi precedenti, imputabile al reddito dell'esercizio ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del Tuir.

Si precisa che vanno indicate:

- la quota costante (pari a un quinto) della variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (75% della medesima riserva sinistri);
- le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri, formate negli esercizi precedenti a quello in corso al 25 giugno 2008, che eccede per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (50% della medesima riserva sinistri) il 60% dell'importo iscritto in bilancio, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione (articolo 82, comma 7, D.L. 112/2008);
- le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri, formate a decorrere dall'esercizio in corso al 25 giugno 2008 e fino all'esercizio precedente quello in corso al 31 dicembre 2013, che eccede per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (75% della medesima riserva sinistri) il 30% dell'importo iscritto in bilancio, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione (articolo 111, comma 3, del Tuir, nel testo previgente le modifiche di cui all'articolo 1, comma 160, lettera d), L. 147/2013);

Colonna 3	l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito (articolo 111, comma 1-bis, Tuir);
Colonna 4	l'ammontare delle colonne 1, 2 e 3, l'importo della quota costante dell'ammontare delle provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale imputabile al periodo d'imposta (articolo 111, comma 4, Tuir).

Rigo RF43

RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	,00	3	,00
-------------	---	---	-----	---	-----	---	-----

Nel **rigo RF43** va indicato:

Colonna 1	il 75% delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir. Per approfondimenti si rinvia al commento del rigo RF23.
Colonna 2	l'ammontare delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 108, comma 2, primo periodo Tuir, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2. Tali spese non sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19/11/2008. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto in commento, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS101 del modello Redditi SC 2020), qualora deducibili nel presente periodo d'imposta nei limiti stabiliti dall'articolo 108, comma 2, Tuir. Per approfondimenti si rinvia al commento del rigo RF23.

Colonna 3

- l'importo di colonna 2;
- l'importo delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;
- l'importo di spese e oneri afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio (se risultano da elementi certi e precisi – articolo 109, comma 4, Tuir);
- l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, non di rappresentanza, esclusivamente deducibili ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir.


ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl ha sostenuto le seguenti spese nel corso del 2020:

• Spese ristoranti (spese di rappresentanza)	2.500
• Spese di albergo per trasferte soci	3.000
• Altre spese di rappresentanza	7.000
• Omaggi (valore unitario > 50€)	700
• Ricavi caratteristici	600.000

RF23 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	5.500,00	2	7.700,00	3	13.200,00
--	---	----------	---	----------	---	-----------

RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	1.875,00	2	9.000,00	3	11.250,00
---	---	----------	---	----------	---	-----------

Rigo RF44

RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))	,00
---	-----

Nel **rigo RF44** vanno indicati i proventi che non concorrono alla formazione del reddito, sulla base di quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e b); si tratta dei proventi:

- dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- interessi attivi e altri proventi esenti da imposta (BOT, CCT esenti,...)

Rigo RF45

RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
---	-----

Nel **rigo RF45** vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

Il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. Va indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Rigo RF46

RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
	(¹ ,00)	(² ,00)

Nel **rigo RF46, colonna 2**, va indicata la quota esente, pari al 95%, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che abbiano i requisiti individuati dall'articolo 87 Tuir (c.d. *participation exemption*). Si deve trattare di partecipazioni:

- in società di persone (escluse società semplici e società e associazioni ad esse equiparate) e società di capitali;
- ininterrottamente possedute dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione;
- classificate come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dopo l'acquisto;
- in società aventi sede in Stati o territori non inseriti nella *black list*;
- con esercizio da parte della partecipata di un'impresa commerciale si sensi dell'articolo 55 Tuir.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl ha ceduto in data 18 giugno 2020 una partecipazione detenuta nella società Sigma Srl, realizzando una plusvalenza di € 300.000. La partecipazione aveva tutti i requisiti previsti dall'articolo 87 e di conseguenza Alfa nella propria dichiarazione rileva una variazione in diminuzione pari al 95% dell'ammontare della plusvalenza realizzata:

RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
	(¹ ,00)	(² 285.000,00)

Sono assimilate, e quindi fruiscono della stessa misura di esenzione:

- le plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'articolo 44 Tuir e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, anche se sia previsto un apporto di capitale o misto, se sussistono i requisiti di cui all'articolo 87 Tuir;
- la differenza positiva imputata a conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all'articolo 87, comma 6, Tuir;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati/territori con regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), Tuir, ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**.



In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir, la quota esente è pari al 41,86% per le plusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018.

Rigo RF47

		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	(¹	,00 ²	,00) ³

Nel **rigo RF47, colonna 3**, va indicato il **95%** degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, lettere a), b), c) e d) del Tuir percepiti nel 2020. In particolare va indicato il 95%:

- degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) Tuir, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7 (recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti);
- delle remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
- delle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109 (comma 3-*bis*, lettera a), dell'articolo 89, Tuir;
- delle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-*ter* dell'articolo 89 Tuir, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante (articolo 89, comma 3-*bis*, del Tuir, lettera b); tale disposizione si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
 - risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
 - è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate (comma 3-*ter* dell'articolo 89, Tuir);
- degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir e delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato a seguito di istanza di interpello di cui al medesimo articolo 47-*bis*, comma 3, del Tuir, che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 Tuir, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), Tuir;
- degli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata

nel comma 2 lettera b) dell'articolo 47-*bis* Tuir ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va indicato anche in **colonna 1**;

- il 50% dell'importo percepito nel periodo d'imposta degli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, stipulati con tali soggetti, che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'interpello di cui all'articolo 47-*bis*, comma 3, Tuir, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (comma 3 dell'articolo 89 Tuir). Tale importo va indicato anche in **colonna 2**.



In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir, la misura dell'esclusione degli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al **50,28%** dell'importo percepito nel periodo d'imposta relativamente a quelli formati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2016. La medesima esclusione è pari al **41,86%** per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.

Rigo RF48

RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata

,00

Nel **rigo RF48** vanno riportati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 167, comma 10, del Tuir e dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 429/2001, nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 268/2006, gli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti finì a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla *branch* derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzate in regimi fiscali privilegiati relativi a redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle richiamate disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 - punto 8.6

Qualora alla stabile organizzazione esente sia imputata una partecipazione che soddisfa i criteri di applicazione di cui all'articolo 167 del Tuir, il regime CFC trova applicazione in capo a casa madre.

Rigo RF50

RF50	Reddito esente e detassato (di cui	Patent box	Ruling	Documentazione	Imprese sociali	
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
			Navi registro internazionale/Plusvalenza	Navi/Pesca	Finanza etica e sostenibile	
		6	7	8	9	10
		,00	,00	,00	,00	,00

Nel **rigo RF50** va indicato:

Colonna 1	la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa (esclusi dall'agevolazione per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 e per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016), da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 " <i>Patent box</i> "), pari al 50%.
Colonna 2	al fine di consentire l'accesso al beneficio " <i>Patent box</i> " fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di <i>ruling</i> , la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione della stessa e la data di sottoscrizione dell'accordo o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, se il contribuente si è avvalso di tale facoltà.
Colonna 3	la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio " <i>Patent box</i> " qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di <i>ruling</i> , per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 ai sensi dell'articolo 4 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, L. 58/2019 (si veda Sezione IV del quadro OP);
Colonna 4	gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta ai sensi dell'articolo 18, comma 1, D.Lgs. 112/2017;



L'efficacia delle disposizioni di colonna 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Colonna 5

l'importo delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83, Tuir;



L'efficacia delle disposizioni di colonna 5 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Colonne 6/7	l'80% del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 457/1997, convertito dalla L. 30/1998. Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predetti navi, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 145, comma 66, L. 388/2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'articolo 86 Tuir, l'80% della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d'imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 7. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d'imposta di realizzo della plusvalenza e, pertanto, l'80% della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 6. In caso di plusvalenze realizzate nel presente periodo d'imposta mediante la cessione di navi iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. 457/1997, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 145, comma 66, L. 388/2000, per le quali ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'articolo 86 del Tuir, il risparmio d'imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione;
Colonna 8	- l'80% del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56%, pari al 70% dell'80%, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea; - l'80% del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (articolo 13, comma 3, L. 488/1999); - il 64%, pari all'80% dell'80%, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
Colonna 9	la quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio dagli operatori bancari di finanza etica e sostenibile che non concorre a formare il reddito imponibile (articolo 111-<i>bis</i> del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993, introdotto dall'articolo 1, comma 51, L. 232/2016). L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Colonna 10	- l'importo di colonna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; - l'ammontare del reddito esente ai fini Ires, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS. - l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, D.L. 83/2012.

Rigo RF53

RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015	Rimanenze		IFRS9	
	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Nel **rigo RF53, colonna 3**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali.

In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3.

In **colonna 2**, va indicata, per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, Tuir, la quota deducibile del 10% nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'Ifrs 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo Ifrs, relativi ai crediti verso la clientela (articolo 1, comma 1067, L. 145/2018); la predetta quota va ricompresa in **colonna 3**.



La deduzione della quota per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 (articolo 1, comma 713, L. 160/2019).

Rigo RF54

RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)	1	,00
--	---	-----

Nel rigo RF54 la differenza tra valore civile della variazione delle rimanenze (maggiore) e quella fiscale, qualora siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 13, comma 4, D.Lgs. 38/2005 - valutazione delle rimanenze per il soggetti Ias (e quindi per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati di cui al quadro RV, sezione I).

Rigo RF55

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7
	7	8	9	10	11	12	13
	13	14	15	16	17	18	19
	19	20	21	22	23	24	25
	25	26	27	28	29	30	31
	31	32	33	34	35	36	37
	37	38	39	40	41	42	43
	43	44	45	46	47	48	49
	49	50	51	52	53	54	55
		,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nel **rigo RF55** vanno riportate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra descritte.

In particolare vanno indicati:

- **codice 1:** i dividendi imputati per competenza nel conto economico 2020, ma non ancora percepiti (tassazione secondo il principio di cassa);
- **codice 2:** le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del Tuir, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione;
- **codice 3:** l'importo forfetario di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale (articolo 95, comma 4, Tuir). Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci;
- **codice 4:** l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al Tfr destinate a forme pensionistiche complementare (articolo 105, comma 3, Tuir). In particolare è deducibile un importo non superiore al 4% delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori di pendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 cod. civ.; per le imprese con meno di 50 addetti, tale importo è elevato al 6%. Vanno indicate anche le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- **codice 5:** le somme distribuite dal trust;
- **codice 6:** le quote di eccedenze pregresse delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputabili al reddito dell'esercizio. Per approfondimenti si rinvia al commento del rigo RF24.
- **codice 7:** per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- **codice 8:** l'ammontare dei ricavi dell'attività propria delle società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'articolo 1, commi 1093 e 1094, della L. 296/2006;
- **codice 11:** la quota dell'ammontare deducibile del saldo negativo riportato nell'apposito prospetto del quadro RQ del modello Unico SC dell'anno di competenza relativo per i soggetti che, redigendo il bilancio in base ai principi contabili internazionali, hanno applicato le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, e di cui ai decreti ministeriali del 30 luglio 2009 e dell'8 giugno 2011 per il riallineamento, ai fini dell'Ires e dell'Irap, delle divergenze esistenti;
- **codice 12:** l'importo pari al 10% dell'Irap versata nel periodo, sia a titolo di saldo di periodi precedenti che di acconto (si veda approfondimento a fine paragrafo);
- **codice 13:** l'importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'articolo 96 del Tuir (si veda commento righe RF118-RF122);
- **codice 14:** l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;

- **codice 15:** le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'articolo 86 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV, Sezione I;
- **codice 16:** le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'articolo 101 del Tuir, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza. Si precisa che, ai sensi del comma 2-*bis* del predetto articolo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-*bis*, del Tuir;
- **codice 17:** l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi e all'avviamento per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- **codice 18:** gli avanzzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzzi e riserve;
- **codice 19:** per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 601/1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l'avanzo derivante dall'attività con i soci senza transitare a conto economico;
- **codice 20:** le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca;
- **codice 21:** la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, Tuir dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, Tuir dei beni e/o dei servizi ricevuti). Tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'articolo 160, comma 2, Tuir;
- **codice 22:** l'ammontare che in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali aggiornati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, D.Lgs. 139/2015, deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
- **codice 24:** l'ammontare delle imposte anticipate imputate a conto economico;
- **codice 25:** il credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento immobiliare chiusi se imputati a conto economico;
- **codice 27:** l'ammontare del reddito esenti di cui al rigo RF105 ai sensi dell'articolo 1, commi da 119 a 141, L. 296/2006, come determinato nello specifico prospetto del quadro RF (righe da RF96 a RF104);
- **codice 28:** la deduzione forfetaria prevista dall'articolo 34 L. 183/2011, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali ai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del Tuir, costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi):
 - 1,1% dei ricavi fino a € 1.032;
 - 0,6% dei ricavi oltre € 1.032 fino a € 2.064;
 - 0,4% dei ricavi oltre € 2.064;
- **codice 29:** In caso di locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente, il cui reddito non concorre nella misura del 40%, nel rigo RF10 va indicato l'intero reddito mentre la quota esclusa va

indicata a rigo RF55 codice 29. Si fa notare che l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea (articolo 6, commi 1 e 2, D.L. 47/2014).

- **codice 30:** la quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, di cui all'articolo 2 comma 2, del D.L. 282/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2003, e successive modificazioni. In quest'ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta (si veda commento RF31, codice 32);
- **codice 31:** le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 32 D.L. 78/2010, e dalle SICAF che investono in immobili nelle misure di cui all'articolo 9, D.Lgs. 44/2014, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo della società;
- **codice 32:** i proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 32 D.L. 78/2010 e dalle SICAF che investono in immobili nelle misure di cui all'articolo 9, D.Lgs. 44/2014, già imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 32;
- **codice 33:** l'importo dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 e 4-octies del D.Lgs. 446/1997, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (articolo 2 del D.L. 201/2011). Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'Irap versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (Circolare n. 16/2009);



DEDUZIONE DELL'IRAP

L'articolo 2, comma 1, D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 214/2011, ha previsto la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e relative addizionali) dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera a), commi 1-bis, 4-bis, 4-bis-1 e 4-octies D.Lgs. 446/1997.

Questa deduzione analitica si aggiunge a quella relativa al 10% dell'Irap corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (al netto di quelli attivi e proventi assimilati). Le due deduzioni sono quindi fra loro cumulabili nelle ipotesi in cui nel periodo d'imposta di riferimento siano stati sostenuti contestualmente sia interessi passivi che spese per il personale dipendente e assimilato.

La deduzione analitica è riconosciuta a condizione che, nei periodi d'imposta cui si riferisce il versamento a saldo o acconto, abbiano concorso alla formazione della base imponibile Irap, spese per lavoro dipendente e assimilato (amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, ...). Per quanto riguarda gli acconti, essi rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.

Per calcolare la deduzione bisogna determinare la parte dell'Irap pagata nell'esercizio riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, sia con riferimento all'anno relativo al saldo che a quello relativo all'acconto.

Esempio

	2019	2020
Valore della produzione	1.000.000	1.200.000
Costo lavoro	400.000	500.000
Costo lavoro assimilato	250.000	150.000
Deduzioni articolo 11	(150.000)	(170.000)
Quota %	58,82%	46,60%

Ipotizzando una situazione come sopra, con saldo Irap 2019 versato nel 2020 per 5.000 € e acconti 2020 per 17.000 € (con Irap di competenza pari a 18.000 €), la quota Irap deducibile dalle imposte sui redditi è così determinata:

$$5.000 \text{ €} * 58,82\% + 17.000 \text{ €} * 46,60\% = 10.863 \text{ €}.$$

Nell'ipotesi di Irap di competenza pari a 15.000 €, l'Irap deducibile risulterebbe pari a:

$$5.000 \text{ €} * 58,82\% + 15.000 \text{ €} * 46,60\% = 9.931 \text{ €}.$$

Nell'ipotesi in cui nel 2020 siano stati sostenuti anche interessi passivi, l'ulteriore deduzione forfetaria del 10% va determinata su 22.000 € (20.000 € nella seconda ipotesi), per un importo complessivamente deducibile dalle imposte sui redditi pari a:

$$10\% * 22.000 \text{ €} + 10.863 \text{ €} = 13.063 \text{ €} (11.931 \text{ €} \text{ nella seconda ipotesi}).$$

- **codice 34:** l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta;

LEASING BENI MOBILI

- Per i contratti di leasing stipulati **fino al 28 aprile 2012**, la deducibilità dei canoni è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento (pari al periodo di ammortamento per gli autoveicoli articolo 164 comma 1 lettera b) Tuir) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- per i contratti stipulati **dal 29 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2013**, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento (pari al periodo di ammortamento per gli autoveicoli articolo 164 comma 1 lettera b) Tuir) corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale. Di conseguenza, in caso di contratto di leasing con durata pari o superiore a quella minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico). In caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell'importo massimo deducibile annualmente;
- per i contratti stipulati **dal 1 gennaio 2014**, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (pari al periodo di ammortamento per gli autoveicoli articolo 164 comma 1 lettera b) Tuir).

LEASING BENI IMMOBILI

- Per i contratti stipulati **fino al 28 aprile 2012**: la durata del contratto non deve essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento in base al coefficiente fiscale. Se i 2/3 sono inferiori a 11 anni, il contratto deve comunque durare almeno 11 anni, se sono superiori a 18, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni;
- per i contratti stipulati **dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013**: canoni deducibili a prescindere dalla durata del contratto nel periodo minimo di 2/3 del periodo di ammortamento in base al coefficiente fiscale, con un minimo di 11 anni ed un massimo di 18 anni;
- per i contratti stipulati **dal 1° gennaio 2014**: deduzione nel periodo minimo di 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale.

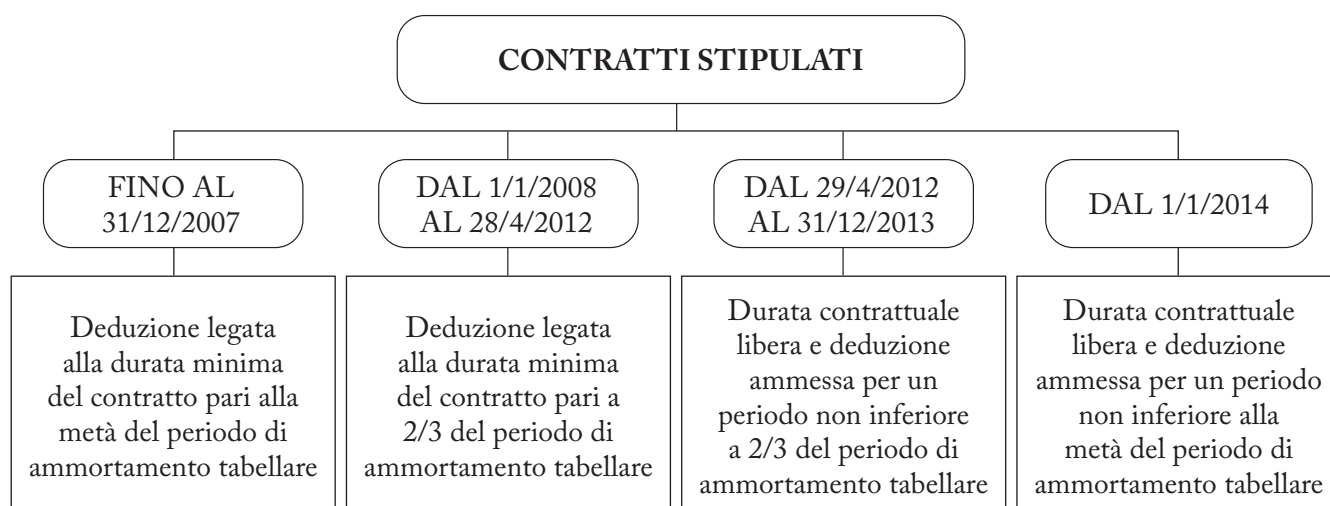


ESEMPIO

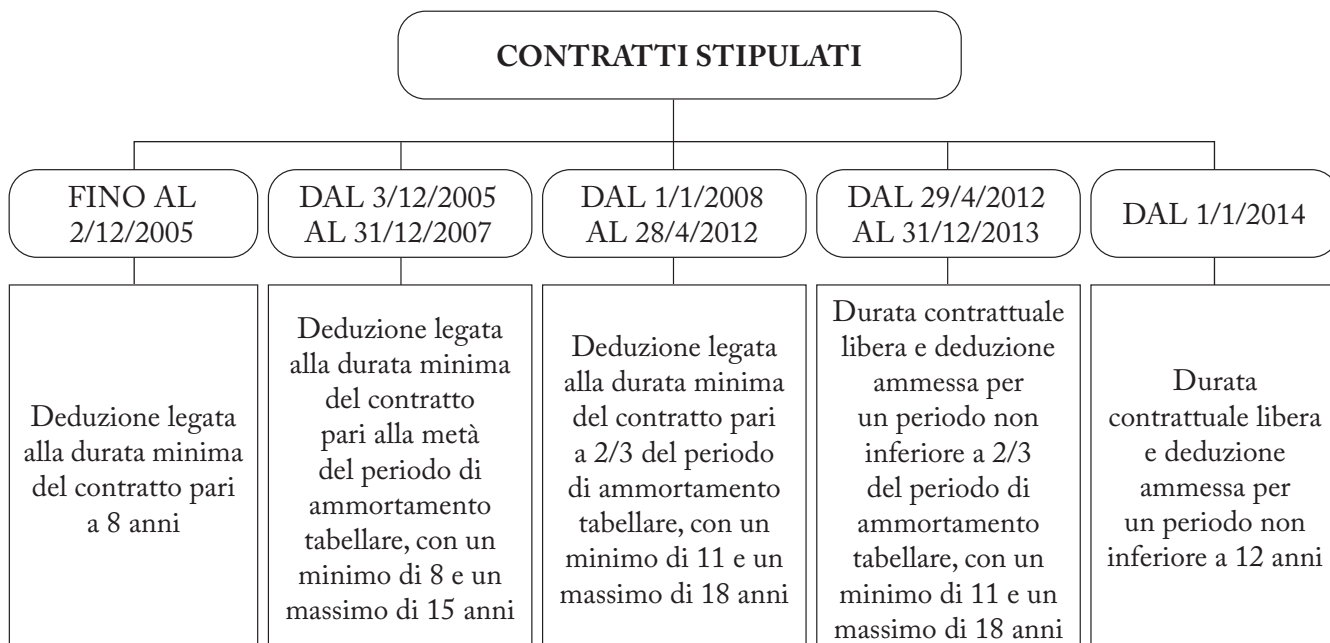
Valore del bene	80.000,00
Interessi	4.500,00
Prezzo riscatto	8.000,00
Ammortamento fiscale	8 anni
Durata contratto	3 anni
Canone di competenza annuale	25.500,00
Importo deducibile annualmente	19.125,00

anno	canoni di competenza	importo deducibile	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
2017	25.500,00	19.125,00	6.375,00	
2018	25.500,00	19.125,00	6.375,00	
2019	25.500,00	19.125,00	6.375,00	
2020		19.125,00		19.125,00
	76.500,00	76.500,00	19.125,00	19.125,00

Deducibilità leasing beni mobili per imprese



Deducibilità leasing beni immobili per imprese



- **codice 37:** maggiori valori che derivano, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 34/2019, dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti, diversi da azioni e titoli simili, con le caratteristiche indicate al comma 2 del predetto articolo 9;
- **codice 38:** il 60% dell'imposta municipale propria (Imu), dell'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia autonoma di Bolzano, dell'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia autonoma di Trento, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo di imposta;
- **codice 40:** l'ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di oggetto dell'agevolazione *Patent box*, che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39 dell'articolo 1 L. 190/2014;
- **codice 41:** in caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 168-ter del Tuir, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 167, comma 4, del Tuir in assenza delle esimenti di cui al comma 5 del citato articolo 167.
- **codice 42:** l'ammontare dei ricavi dell'attività dei soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, L. 266/2005 che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- **codice 46:** l'ammontare dei versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione all'ente-ponte di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 180/2015, se imputati a conto economico; tali versamenti non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 853, L. 208/2015;
- **codice 47:** la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'articolo 110 del Tuir alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'articolo 168-ter del Tuir, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell'articolo 152 del medesimo testo unico;

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI CON STABILE ORGANIZZAZIONE

Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato l'articolo 152 Tuir (che riguarda le società ed enti non residenti con stabile organizzazione) prevedendo in particolare che:

- la S.O. si considera ai fini fiscali entità separata e indipendente dalla casa madre: il reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione è quindi determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla S.O. e secondo la disciplina Ires;
- ogni transazione con la casa madre deve seguire le regole del *transfer pricing*: i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la S.O. e la casa madre sono determinati ai sensi dell'articolo 110 comma 7 Tuir (*transfer pricing*) ovvero devono essere valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. Se ne deriva una diminuzione, la disposizione si applica solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;
- il fondo di dotazione è determinato secondo criteri OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Si può pertanto determinare l'indeducibilità di parte degli interessi passivi relativi ai prestiti erogati dalla casa madre, se il fondo di dotazione non è sufficiente rispetto a quello virtuale previsto in sede OCSE.

- **codice 48:** i maggiori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del D.Lgs. 180/2015, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto, che non concorrono alla formazione del reddito;
- **codice 49:** i maggiori valori, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'articolo 84 del Tuir, che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), D.Lgs. 180/2015 (misura bail-in), i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, D.Lgs. 180/2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 D.Lgs. 180/2015;

D.LGS. 180/2015 (ISTITUTIVO DI UN QUADRO DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Il D.Lgs. 180/2015 reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di internazionali, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Tra le principali novità vi è l'introduzione del c.d. "**bail-in**", che prevede che le risorse per il salvataggio di una banca in difficoltà siano trovate fra gli azionisti e poi tra i creditori della banca.

Non sarà più lo Stato a farsi carico delle perdite degli istituti creditizi, ma le banche potranno attingere direttamente dalle risorse interne, ricorrendo in primis agli azionisti e agli obbligazionisti, ed in ultimo ai clienti, facendo leva però soltanto su quelli che hanno giacenze superiori a 100.000 euro (e solo per la parte eccedente).

- **codice 50:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (articolo 1, comma 91, L. 208/2015).
La maggiorazione del 40% si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi,

esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), Tuir, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 8, L. 232/2016).



SUPER AMMORTAMENTI PER ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI NUOVI

Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, L. 208/2015

Articolo 1, commi da 8 a 13, L. 232/2016

Si veda il commento al codice 57 per la proroga 2018 e al codice 79 per la proroga 2019.

Ai titolari di reddito di impresa (ma anche i lavoratori autonomi) è riconosciuta una **maggiorazione del 40%** del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non rileva pertanto in sede di cessione del bene, ai fini del calcolo del limite di deducibilità delle spese di manutenzione (5% del valore dei beni materiali ammortizzabili), al fine del test di operatività e dell'applicazione degli studi di settore.

L'agevolazione vale ai soli fini Irpef/Ires e non ai fini Irap.

Beni agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, perfezionati a titolo di acquisto in **proprietà** o in **leasing** o **realizzati in economia**, effettuati nel periodo **15.10.2015 – 31.12.2017** nonché fino al 30.06.2018 a patto che entro il 31.12.2017 il relativo ordine sia accettato dal venditore e siano corrisposti acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per il 2017 sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) Tuir e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla lettera b-bis).

L'agevolazione interessa i beni materiali strumentali nuovi; restano esclusi i beni immateriali, quelli destinati alla vendita e i materiali di consumo.

Circolare n. 23/E/2016

Con riferimento alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, si ricorda che, secondo corretti principi contabili, le stesse sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce "Immobilizzazioni materiali" se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d'utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono. Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40 per cento in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali".

Deve inoltre trattarsi di investimenti in beni materiali strumentali "nuovi": l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

...si segnala che può essere oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circolare n. 4/E/2002, circolare n.

44/E/2009 e circolare n. 5/E/2015). Al riguardo si precisa che non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio l'autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia nell'ipotesi di bene realizzato in economia che nell'ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore allo 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12%

Momento di effettuazione dell'investimento

Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell'investimento è necessario far riferimento al principio di competenza di cui all'articolo 109 Tuir : *“le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”*.

Nel caso di **leasing** rileva la data di consegna del bene o la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo, se il contratto prevede una clausola di prova a favore del locatario; non rileva la data dell'eventuale riscatto.

Per i **beni realizzati in economia**, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti:

- la progettazione dell'investimento;
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
- i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

La maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2017 ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale periodo, avuto riguardo ai criteri di competenza di cui al citato articolo 109 Tuir, anche se i lavori risultano ultimati in data successiva al 31 dicembre 2017.

Nell'ipotesi in cui l'investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un **contratto di appalto** a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all'articolo 109 Tuir, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2017 in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

La maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice Civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione.

Entrata in funzione del bene

Dal momento di effettuazione degli investimenti - rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione - deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Al fine di fruire dell'agevolazione è infatti necessaria **l'entrata in funzione del bene**, come richiesto ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento dall'articolo 102 Tuir.

Circolare n. 23/E/2016

Una impresa acquista un macchinario che viene consegnato il 30 dicembre 2016 ed entra in funzione il 2 gennaio 2017.

Pertanto:

- *il diritto al beneficio matura, in quanto l'investimento nel bene materiale strumentale nuovo viene "effettuato" all'interno del periodo previsto dalla norma (15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016);*
- *la maggiorazione può essere fruita solo dal periodo d'imposta 2017, in quanto, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Tuir, è in tale anno che il bene "entra in funzione".*

Modalità di fruizione del beneficio

Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40% che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di *leasing*) fiscalmente deducibile.

La maggiorazione si concretizza in una **deduzione che opera in via extracontabile** e che va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 Tuir, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Tuir;
- per quanto riguarda il *leasing*, in un periodo "*non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito*" dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.

Il costo rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quello determinato ai sensi dell'articolo 110 Tuir ed è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40% rileverà non in misura piena, ma nella misura del 50%.

Nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione:

- nell'esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di *recapture*.

Esempio: coefficiente amm.to civilistico = coefficiente amm.to fiscale

Il 1° gennaio 2017 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.

Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale del 20%.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una quota di ammortamento “aggiuntiva” annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).

Si avrà la seguente situazione:

<i>Anno</i>	<i>Amm.to imputato al conto economico</i>	<i>Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli articoli 102 c. 2 e 109 c. 4 Tuir</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2017	2.000	*2.000	*800
2018	2.000	2.000	800
2019	2.000	2.000	800
2020	2.000	2.000	800
2021	2.000	2.000	800
Totale	10.000	10.000	4.000

** Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Tuir.*

L'ammontare complessivo dedotto civilisticamente sarà pari ad euro 10.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 14.000, di cui:

- euro 10.000 dedotti per derivazione attraverso l'imputazione al conto economico;
- euro 4.000 dedotti extracontabilmente attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, nel 2019 l'impresa decida di dedurre un “surplus” di euro 600 (anziché 800), l'ammontare complessivamente dedotto in via extracontabile sarà pari ad euro 3.800 (anziché 4.000) in quanto il differenziale tra l'importo massimo deducibile (800) e l'importo dedotto (600), pari a 200, non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.



Esempio: coefficiente amm.to civilistico < coefficiente amm.to fiscale

Il 1° gennaio 2017 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.

Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico del 16% e un coefficiente fiscale del 20%.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una quota di ammortamento “aggiuntiva” annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).

Si avrà la seguente situazione:

Anno	Amm.to imputato al conto economico	Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli articoli 102 c. 2 e 109 c. 4 Tuir	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2017	1.600	*1.600	*800
2018	1.600	1.600	800
2019	1.600	1.600	800
2020	1.600	1.600	800
2021	1.600	1.600	800
2022	1.600	1.600	0
2023	400	400	0
Totale	10.000	10.000	4.000

**Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Tuir.*

Pertanto, l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente è pari ad euro 10.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari ad euro 14.000.



Esempio: coefficiente amm.to civilistico > coefficiente amm.to fiscale

Il 1° gennaio 2017 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.

Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico del 25% e un coefficiente fiscale del 20%.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una quota di ammortamento "aggiuntiva" annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).

Si avrà la seguente situazione:

Anno	Amm.to imputato al conto economico	Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli articoli 102 c. 2 e 109 c. 4 Tuir	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2017	2.500	*2.000	*800
2018	2.500	2.000	800
2019	2.500	2.000	800
2020	2.500	2.000	800
2021	0	2.000	800
Totale	10.000	10.000	4.000

**Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Tuir.*

Pertanto, l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente è pari ad euro 10.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari ad euro 14.000.

Beni acquisiti tramite *leasing*

Anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di *leasing*, la deduzione della maggiorazione deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'articolo 102, comma 7, Tuir, che prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria *“per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”* dal D.M. 31 dicembre 1988.

La durata del contratto di locazione finanziaria - e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di *leasing* - può pertanto essere uguale, superiore o inferiore alla durata minima fiscale calcolata in base al predetto comma 7 dell'articolo 102.

A tal proposito la circolare n. 17/E/2013 ha fornito istruzioni sul comportamento da adottare nei vari casi:

- a) la durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, Tuir: in questo caso, i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
- b) la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, Tuir: in tale ipotesi, i canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del Tuir;
- c) la durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, Tuir: in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40% spetta non per l'intero canone di *leasing*, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il *“costo di acquisizione”* del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi, da determinarsi sulla base del criterio forfetario di cui al D.M. 24.04.1998.



Esempio: durata contrattuale = durata minima fiscale

Una impresa stipula un contratto di *leasing* avente le seguenti caratteristiche:

- decorrenza: 1° gennaio 2017;
- durata: 2 anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni);
- canone di *leasing* complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi euro 2.000;
- prezzo di riscatto (1° gennaio 2019): euro 1.000,23

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000), corrispondente ad un canone *“aggiuntivo”* annuo pari ad euro 1.800 (3.600 / 2).

Si avrà la seguente situazione:

Anno	Canone di leasing imputato al conto economico (quota capitale)	Canone di leasing dedotto per derivazione nei limiti degli articoli 102 c. 7 e 109 c. 4 Tuir (quota capitale)	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2017	4.500	4.500	1.800
2018	4.500	4.500	1.800
Totale	9.000	9.000	3.600

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 2 esercizi) sarà pari ad euro 9.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui:

- euro 9.000 dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l'imputazione al conto economico;
- euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000).



Esempio: durata contrattuale > durata minima fiscale

Una impresa stipula un contratto di *leasing* avente le seguenti caratteristiche:

- decorrenza: 1° gennaio 2017;
- durata: 3 anni, superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni);
- canone di leasing complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi euro 2.000;
- prezzo di riscatto (1° gennaio 2020): euro 1.000.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000), corrispondente ad un canone "aggiuntivo" annuo pari ad euro 1.800 (3.600 / 2).

Anno	Canone di leasing imputato al conto economico (quota capitale)	Canone di leasing dedotto per derivazione nei limiti degli articoli 102 c. 7 e 109 c. 4 Tuir (quota capitale)	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2017	3.000	3.000	1.800
2018	3.000	3.000	1.800
2019	3.000	3.000	0
Totale	9.000	9.000	3.600

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 3 esercizi) sarà pari ad euro 9.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui:

- euro 9.000 dedotti per derivazione (in 3 esercizi) attraverso l'imputazione al conto economico;
- euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000).


Esempio: durata contrattuale < durata minima fiscale

Una impresa stipula un contratto di *leasing* avente le seguenti caratteristiche:

- decorrenza: 1° gennaio 2017;
- durata: 1 anno, inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni);
- canone di leasing complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi euro 2.000;
- prezzo di riscatto (1° gennaio 2018): euro 1.000.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000).

Anno	Canone di leasing imputato al conto economico (quota capitale)	Canone di leasing dedotto per derivazione nei limiti degli articoli 102 c. 7 e 109 c. 4 Tuir (quota capitale)	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2017	9.000	4.500	1.800
2018	0	4.500	1.800
Totale	9.000	9.000	3.600

Autoveicoli a deducibilità limitata

Solo per i veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) Tuir *sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir*. Pertanto, per i veicoli acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione sono incrementati fino a:

- euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 36.151,98 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
- euro 5.784,32 per i motocicli;
- euro 2.892,16 per i ciclomotori.

Le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi dei veicoli in questione (20 e 80%) previste dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, rimangono invariate.

- **codice 52:** l'ammontare dei ricavi specificamente inerenti alle attività in regime di “*tonnage tax*” si veda quadro RJ);
- **codice 53:** l'ammontare delle sopravvenienze attive, riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure elencate al comma 3-bis dell'articolo 88 Tuir ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure;
- **codice 54:** l'ammontare della quota (pari a un quinto) delle sopravvenienze attive esclusa ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 88 Tuir relativa ai contributi indicati nel codice 53 percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2016. L'esclusione è riconosciuta sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati (articolo 14, comma 2, D.L. 18/2016, convertito, con modificazioni, L. 49/2016);
- **codice 55:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 150% (articolo 1, comma 9, L. 232/2016);
- **codice 56:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla citata L. 232/2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 40% (articolo 1, comma 10, L. 232/2016);

IPERAMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTI PER I BENI IMMATERIALI

L'articolo 1, comma 9 L. 232/2016 ha introdotto l'agevolazione cd. “iperammortamento” che consiste nella possibilità (analoga al cd. “super ammortamento”) di aumentare il costo di acquisizione:

A) del 150% nel caso di investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale (cd. “Industria 4.0”) **inclusi nell'Allegato A** della suddetta legge e che siano interconnessi;

B) del 40% in presenza di investimenti in **beni immateriali strumentali**

- ricompresi **nell'Allegato B** alla medesima legge
- che risultino **connessi ai beni materiali strumentali** di cui al punto precedente
- a condizione che l'impresa fruisca dell'iper ammortamento del 150%.

ALLEGATO A L. 232/2016

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
 - macchine utensili per asportazione;
 - macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
 - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
 - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
 - macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
 - macchine per il confezionamento e l'imballaggio;

- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
 - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
 - altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
 - dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
 - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
 - sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
 - strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
 - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
 - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0"
 - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
 - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
 - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
 - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

L'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati (per competenza, *ex* articolo 109 Tuir):

- tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017, ovvero entro il 30/09/2018 a condizione che entro la data del 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (CODICE 55-56);
- entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione che entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% (CODICE 58-59);
- entro il 31/12/2019, ovvero entro il 31/12/2020, a condizione che entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% (CODICE 75-76).

Dal momento di effettuazione degli investimenti – rilevante al fine della spettanza dell'agevolazione – deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio: per fruire dell'agevolazione è necessario infatti che il bene sia interconnesso, che sia quindi entrato a far parte della catena del valore.

Il requisito dell'interconnessione attiene alla possibilità di **“interlocazione” attiva del bene materiale** (*ex* All. A) o **immateriale** (*ex* All. B) con:

- il sistema aziendale di gestione della produzione
- e/o con la rete di fornitura dell'azienda.

Ipotizzando pertanto la società Alfa srl che acquista un macchinario consegnato il 29.12.2017 che entra immediatamente in funzione, ma viene interconnesso il 3.01.2018. La società matura il beneficio poiché l'investimento è effettuato entro il 31.12.2017, ma la maggiorazione può essere fruita solo dal 2018, in quanto è in tale anno che il bene è interconnesso (ed è già in funzione). Per il 2017 potrà fruire del superammortamento.

Consegna ante 2017	Consegna 2017 + entrata in funzione senza interconnessione	Consegna 2017 (o settembre 2018) + entrata in funzione + interconnessione
• no iperammortamento • superammortamento dal periodo di entrata in funzione	• superammortamento • iperammortamento dell'interconnessione	• iperammortamento

Ulteriore condizione al fine di fruire per l'agevolazione iper e maxi su beni immateriali, riguarda l'acquisizione di una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali (che devono attestare la loro terzietà rispetto ai produttori/fornitori dei beni oggetto di perizia) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



Esempio

Costo del bene rientrante All. A acquistato 1/7/2017, entrato in funzione ed interconnesso nel 2017 : €100.000

Coeff.amm.civ.: 20%

Coeff.amm.fiscale: 20%

Anno	Ammortamento civilistico	Ammortamento dedotto	Variazione in diminuzione iperammortamento
2017	10.000,00	10.000,00	15.000,00
2018	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2019	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2020	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2021	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2022	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	100.000,00	100.000,00	150.000,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione	56	2	30.000	3	4	5	6	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12
	13	14	,00	15	16	,00	17	18
	19	20	,00	21	22	,00	23	24
	25	26	,00	27	28	,00	29	30
	31	32	,00	33	34	,00	35	36
	37	38	,00	39	40	,00	41	42
	43	44	,00	45	46	,00	47	48
	49	50	,00	51	52	,00	53	54
			,00			,00	55	,00

- **codice 57:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 30%;

Nella versione 2018 dell'agevolazione, la maggiorazione è del 30% (e non più del 40%) e sono esclusi tutti i veicoli di cui all'articolo 164 Tuir

- **codice 58:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 150%;

La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 30, L. 205/2017) ha prorogato l'iperammortamento agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

- **codice 59:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 40%;

La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 31, L. 205/2017) ha prorogato la maggiorazione (40%) del costo di acquisizione dei beni immateriali, con riferimento ai relativi investimenti effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

- **codice 60:** l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, Tuir delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punto 6.2

Se nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la stabile organizzazione ha trasferito, a qualsiasi titolo, attività e/o passività, compresi i beni di cui all'articolo 85 del Tuir, nonché funzioni e rischi, alla propria casa madre, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la casa madre, ai fini del paragrafo 7, un costo fiscale pari al valore determinato in base all'articolo 110, comma 7, del Tuir, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla branch al momento del trasferimento. L'impresa nel complesso adegua le attività, passività, funzioni e rischi acquisiti al predetto valore, mediante apposite variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, sia ai fini della determinazione del reddito dell'impresa nel complesso

- **codice 61:** nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punto 7.5

I componenti di reddito attribuibili alla stabile organizzazione esente derivanti dalle transazioni e dalle operazioni intercorse tra detta branch e casa madre oppure tra tale branch e le altre stabili organizzazioni, in esenzione e non, della casa madre sono rilevati nel rendiconto di cui all'articolo 152 del Tuir al valore di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir. Nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, anche l'impresa nel complesso adegua tali attività, passività, funzioni e rischi acquisiti al predetto valore, mediante apposite variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione

- **codice 62:** l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti, nell'ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'articolo 168-ter del Tuir;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punto 8.7

La cessazione dell'efficacia dell'opzione nelle ipotesi di cui al punto 3.1 comporta cessazione del regime di cui all'articolo 167 del Tuir per le stabili organizzazioni che ne presentino i requisiti. All'inizio del periodo di imposta successivo, i valori fiscalmente riconosciuti in capo alla stabile organizzazione delle proprie attività e passività si assumono pari a quelli esistenti in capo alla stessa al termine del periodo di imposta precedente e le residue perdite della stabile organizzazione rimangono utilizzabili ai soli fini dell'abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti.

- **codice 63:** l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla *branch*;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 – punto 6.1

Se nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, l'impresa ha trasferito, a qualsiasi titolo, alla stabile organizzazione attività o passività, compresi i beni di cui all'articolo 85 del Tuir, nonché funzioni e rischi che al momento del trasferimento non sono stati valorizzati in capo alla medesima branch in base al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la branch esente, ai fini del paragrafo 7, un costo fiscale pari a detto valore, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti da casa madre al momento del trasferimento. L'adeguamento del costo fiscale al valore di cui al periodo precedente delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch avviene mediante apposite variazioni in aumento e diminuzione da effettuare nella sezione della dichiarazione dei redditi relativa alla determinazione del reddito dell'impresa nel complesso e della stabile organizzazione esente.

- **codice 64:** l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale (articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011);
- **codice 65:** l'ammontare delle somme percepite tra le società di cui al comma 76 dell'articolo 1 L. 232/2016, in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti (articolo 1, comma 79, L. 232/2016);

Cessione delle perdite fiscali a società quotate

Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20% e' ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali (solo quelle realizzate nei primi tre esercizi) di cui all'articolo 84 Tuir, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis D.P.R. 602/1973 a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota Ires relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società cedente e cessionaria in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

- **codice 66:** i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui al medesimo articolo 1 (articolo 47 D.L. 189/2016). L'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
- **codice 67:** l'ammontare dei proventi non soggetti a imposizione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 Tuir derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (articolo 31 D.L. 98/2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **codice 70:** l'agevolazione prevista dall'articolo 16 D.Lgs. 112/2017. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea;

Articolo 16 D.Lgs. 112/2017

Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

- **codice 71:** i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (articolo 3, comma 2, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, L. 130/2018);
- **codice 73:** le riduzioni di debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure equivalenti e l'eccedenza di perdite, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE (articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (articolo 96, comma 5, Tuir) in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione ovvero piano attestato di cui all'articolo 88, comma 4-ter, Tuir;
- **codice 75:** proroga iperammortamento Legge Finanziaria 2019
il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica:
 - nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro (articolo 1, commi 60 e 61, L. 145/2018);

- **codice 76:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 40% (articolo 1, comma 62, L. 145/2018);
- **codice 77:** il 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L'efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del TFUE (articolo 8, comma 5-*bis*, del D.L. 47/2014);
- **codice 78:** la quota di utili di esercizio destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dalle società cooperative di consumo e loro consorzi che non concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 1, del D.L. 91/2014 (l'agevolazione è fruibile entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013);
- **codice 79:** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, L. 208/2015 (articolo 1, D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 – proroga superammortamento);
- **codice 80:** la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “*Patent box*” qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 4 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019;



- **codice 81:** la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico, per i soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 60 D.L. 104/2020;

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2020

L'articolo 60, commi da 7-*bis* a 7-*quinqies*, del D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito dalla L. 126/2020, consente eccezionalmente ai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali, in deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2 cod. civ, di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l'intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Queste ultime possono pertanto mantenere il valore di iscrizione del precedente esercizio.

La norma non vincola la facoltà al fatto che la mancata imputazione riguardi una o più categorie omogenee, ma l'impresa è libera di decidere per quali immobilizzazioni, materiali e/o immateriali, avvalersene, così come può non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo e quindi può anche solo ridurre la quota contabilizzata.

Di fatto si verifica quindi un allungamento del pian originario di ammortamento: la quota di ammortamento non effettuata deve essere infatti imputata al conto economico dell'esercizio successivo e, con lo stesso criterio, sono differite le quote successive.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di non effettuare l'ammortamento devono destinare ad una riserva di utili indisponibile un ammontare "corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata". Nel caso in cui gli utili dell'esercizio 2020 non fossero sufficienti per vincolare tale riserva, si dovranno utilizzare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio.

Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il vincolo di indisponibilità dovrà essere rinviato agli esercizi seguenti i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente riserva indisponibile, fino alla sua copertura.

L'utilizzo della facoltà comporta che la Nota integrativa debba rendere un'informativa completa in merito a:

- le ragioni della deroga;
- l'iscrizione e l'importo della corrispondente riserva indisponibile;
- l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

La sospensione civilistica degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito ai fini Ires /valore della produzione ai fini Irap: la mancata imputazione dell'ammortamento non ne preclude infatti la relativa deduzione fiscale Ires ed Irap.

In deroga al principio di preventiva imputazione (ai fini Ires) del componente negativo, ed al principio della presa diretta dal bilancio (ai fini Irap), è pertanto consentito che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir – possa essere sottratta dall'imponibile.

Nel modello redditi 2021 andrà pertanto operata una variazione in diminuzione (**rigo RF55 codice 81**) per l'intera quota non contabilizzata o per la differenza tra quota ordinaria e quota effettivamente contabilizzata e il disallineamento tra valore civilistico e quello fiscale che così si genera andrà gestito nel quadro RV del modello redditi.

Lo stesso richiederà lo stanziamento delle imposte differite passive da utilizzare nell'ultimo periodo di ammortamento civilistico.



Impianto acquistato 1/7/2019:

- costo storico 500.000€
- aliquota ammortamento: 20%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ammortamento civilistico	50.000	sospeso	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
ammortamento fisicamente deducibile	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
variazione in aumento						50.000	50.000
variazione in diminuzione		100.000					
imposte differite		27.900				-13.950	-13.950

RF55	Altre variazioni in diminuzione	81	2	100.000,00	3	4	0,00	5	6	0,00	55	00
		7	8	0,00	9	10	0,00	11	12	0,00		
		13	14	0,00	15	16	0,00	17	18	0,00		
		19	20	0,00	21	22	0,00	23	24	0,00		
		25	26	0,00	27	28	0,00	29	30	0,00		
		31	32	0,00	33	34	0,00	35	36	0,00		
		37	38	0,00	39	40	0,00	41	42	0,00		
		43	44	0,00	45	46	0,00	47	48	0,00		
		49	50	00	51	52	00	53	54	00		



- **codice 82:** la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'articolo 108, comma 1, Tuir; sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- **codice 83:** l'ammontare dei **contributi a fondo perduto** indicati a conto economico che **non concorrono alla formazione del reddito**, previsti dalle seguenti disposizioni:
 - **articolo 25 del D.L. 34/2020** – Contributo a fondo perduto - Decreto Rilancio;
 - **articolo 59 del D.L. 104/2020** - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;
 - **articolo 1 del D.L. 137/2020** - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – Decreto Ristori;
 - **articolo 2 del D.L. 149/2020** - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 – Decreto Ristori-bis;
 - **articolo 2 del D.L. 172/2020** - Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione.

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Determinazione del reddito

In tale rigo va indicato il risultato derivante dalla seguente somma algebrica:

UTILE / PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO	+	COMPONENTI INDICATI EXTRACONTABILI	+	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO	-	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
↓						
A / B	+	C	+	D	-	E
RF4/RF5	+	RF6 col.4	+	RF32	-	RF56

Se il risultato è negativo l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Rigo RF58

RF58 Redditi da partecipazione	¹	,00	²	,00	reddito minimo	³	,00	⁴	,00
---------------------------------------	--------------	-----	--------------	-----	----------------	--------------	-----	--------------	-----

In tale rigo vanno dichiarati i redditi da partecipazione. In particolare:

Colonna 1 va indicata la quota di reddito spettante al dichiarante derivante da partecipazioni in **società semplici** o in **Geie** residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione. Il reddito va imputato per trasparenza e va dichiarato a prescindere dalla sua effettiva percezione. Vanno inoltre indicati i redditi imputati da società in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati a rigo RS100 colonna 2, aumentato dell'eventuale reddito minimo di cui al rigo RF58, colonna 3.

Si evidenzia che le perdite attribuite dalle Snc e Sas possono essere utilizzate solo in compensazione con gli utili attribuiti dalla stessa società che ha realizzato la perdita (si veda il prospetto nel quadro RS - righe da RS91 a RS100). Dal punto di vista operativo, gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone imputati a conto economico e le riprese di valore delle partecipazioni, vanno neutralizzate con una variazione in diminuzione a rigo RF36, mentre le svalutazioni di partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate nel rigo RF31 tra le altre variazioni in aumento.

**ESEMPIO DI COMPILAZIONE**

La società Alfa Snc distribuisce nel 2020 un utile di € 15.000 a Beta Srl che lo imputa a conto economico. La quota imputata per trasparenza a Beta ammonta invece ad € 25.000.

RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE										15.000 ,00	
RF58 Redditi da partecipazione ¹ 25.000 ,00 ² ,00 reddito minimo ³ ,00 ⁴										25.000 ,00	

Colonna 2 va indicata la quota di reddito imputata per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione in società di capitali aderente al regime di cui all'articolo 115 Tuir, come risulta dall'apposito prospetto del presente quadro

Colonna 3 va indicata la quota di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società non operative di cui all'articolo 30 L. 724/1994, come da prospetto rilasciato dalle società stesse

Colonna 4 va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo

Rigo RF59

RF59 Perdite da partecipazione	¹	,00	²	,00	³	,00
---------------------------------------	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

In tale rigo vanno dichiarate le perdite da partecipazione in società.

Colonna 1	va indicata la quota di perdita spettante al dichiarante derivante da partecipazioni in società di persone o in Geie residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione.
Colonna 2	va indicata la quota di perdita imputata per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione in società di capitali aderente al regime di cui all'articolo 116 Tuir, come risulta dall'apposito prospetto del quadro RS
Colonna 3	va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

Rigo RF60

RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	perdite non compensate	¹	,00	²	,00
--	------------------------	--------------	-----	--------------	-----

Colonna 1	va indicata l'eventuale eccedenza di perdite di impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30, comma 3, lettera c), ultimo periodo, L. 724/1994. Tale eccedenza si determina con la seguente formula: $\text{RF59 col. 3} - (\text{RF57} + \text{RF58 col. 4} - \text{RF60 col. 2})$ Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi di impresa. L'eccedenza non utilizzata per compensare altre redditi di impresa, va riportata nel quadro RS
Colonna 2	va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica: $\text{RF57} + \text{RF58 col. 4} - \text{RF59 col. 3}$ Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno meno. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF58, l'importo da indicare in colonna 2 del rigo RF60 non può essere inferiore al reddito minimo

Rigo RF61

RF61 Erogazioni liberali					,00
---------------------------------	--	--	--	--	-----

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Reddito del trust misto

In tale rigo va indicato l'importo deducibile delle **erogazioni liberali** commisurato al reddito di impresa dichiarato e determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse.

La medesima modalità deve essere seguita per le erogazioni di cui alla lettera h) dell'articolo 100, comma 2, Tuir, se effettuate per un importo superiore a € 30.000: se dall'applicazione delle percentuali al reddito dichiarato si determina un importo inferiore ai limiti di cui alla lettera h), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti stessi.

L'ammontare delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettera g) che danno diritto al credito d'imposta "Art-Bonus" non va indicato in quanto indeducibili.

Rigo RF63

RF63 REDDITO (o PERDITA)	,00
---------------------------------	-----

$$\text{RF63} = \text{RF 60 col. 2} - \text{RF 61}$$

Se nel rigo RF60 è indicata una perdita, essa va riportata a rigo RF63 senza essere preceduta dal segno meno.

Rigo RF65

RF65 Agevolazione ACE	,00
------------------------------	-----

Nel **rigo RF65** va indicato, per la singola stabile organizzazione in caso di opzione per la "*branch exemption*", l'ammontare dell'agevolazione esposta nel rigo RS113, colonna 12, del prospetto "ACE" della singola *branch* fino a concorrenza dell'importo di rigo RF63 se positivo (calcolato al netto dell'importo del presente rigo).

REDDITO DEL TRUST MISTO

Reddito del trust misto	RF66 Reddito imponibile o perdita	da riportare nel quadro PN 1	da riportare nel quadro RN 2	Totale 3
		,00	,00	,00
	RF67 Perdite di periodi d'imposta precedenti	da riportare nel quadro PN 1	da riportare nel quadro RN 2	Totale 3
		,00	,00	,00

	RF66	RF67
Colonna 1	Va indicata, in caso di trust misto, la quota di reddito/perdita da riportare nel quadro PN.	Va indicata, in caso di trust misto, la quota delle perdite di periodi d'imposta precedenti da riportare nel quadro PN.

Colonna 2	Va indicata, in caso di trust misto, la quota di reddito/perdita da riportare nel quadro RN.	Va indicata, in caso di trust misto, la quota delle perdite di periodi d'imposta precedenti da riportare nel quadro RN.
Colonna 3	Va indicato il reddito o la perdita di cui al rigo RF63.	Va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal trust.

IMPORTI RICEVUTI

Importi ricevuti	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti	Ritenute
RF68 Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
		Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere	Recupero imposte sostitutive
		6	7	8	9
		,00	,00	,00	,00

Tale sezione va compilata nel caso in cui il dichiarante riceva **importi trasferiti da società di persone (articolo 5 Tuir) o trasparenti (articolo 115 Tuir)**, di cui è socio, nonché da **trust trasparenti o misti** di cui il dichiarante è beneficiario (articolo 73, comma 2, Tuir).

Tali importi vanno poi riportati nei corrispondenti righe del **quadro RN, ovvero GN, GC o TN o PN**.

Colonna 1	va indicato uno dei seguenti codici: 1. se gli importi sono ricevuti da società trasparenti; 2. se gli importi sono ricevuti da trust trasparente o misto; 3. se gli importi sono ricevuti da entrambi i soggetti
Colonna 2	va indicato l'ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento
Colonna 3	va indicato l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero e di cui all'articolo 3, D.Lgs. 127/2015
Colonna 4	va indicato l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta
Colonna 5	va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto
Colonna 6	va indicata l'eccedenza Ires trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal trust
Colonna 7	va indicato l'ammontare degli acconti Ires versati dalla società trasparente o dal trust per la parte trasferita al dichiarante
Colonna 8	va indicato, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 3 D.Lgs. 147/2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolute dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Reddito delle società sportive dilettantistiche

Colonna 9

va indicato l'ammontare relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 79 del Tuir(rigo RS462).

REDDITO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70 Proventi e altri componenti positivi	1	,00	2	,00
	RF71 Plusvalenze patrimoniali				,00
	RF72 Perdite scomputabili				,00
	RF73 Reddito imponibile	perdite non compensate 1	,00	2	,00

La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che abbiano optato, per effetto dell'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, per l'applicazione dell'Ires secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 L. 398/1991.



Il regime agevolato si applica a condizione che le società presumano di conseguire proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a € 400.000. Nel caso di superamento del limite in corso d'anno, il reddito va determinato analiticamente con effetto dal mese successivo a quello in cui è stato superato: in tal caso nel quadro RF vanno effettuate le opportune variazioni in aumento e in diminuzione per sterilizzare i componenti positivi e negativi conseguiti nella frazione di esercizio antecedente al mese di superamento del suddetto limite.

Rigo RF70

RF70 Proventi e altri componenti positivi	1	,00	2	,00
--	---	-----	---	-----

Nel **rigo RF70** va indicato:

Colonna 1

l'ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 81 Tuir, eccetto le plusvalenze patrimoniali.

Non concorrono a formare il reddito:

- i proventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e b), L. 133/1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69;

Colonna 2

- i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all'articolo 6 L. 91/1981;
- i corrispettivi specifici di cui all'articolo 148, comma 3, Tuir.

RF70 col. 1 x 3%

Rigo RF71

RF71 Plusvalenze patrimoniali

,00

Nel **rigo RF71** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Rigo RF72

RF72 Perdite scomputabili

,00

In tale rigo va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al rigo RF60 colonna 1, fino a concorrenza della somma degli importi di cui al rigo RF70 e RF71.

Rigo RF73

RF73 Reddito imponibile

perdite non compensate

¹

,00

²

,00

Nel **rigo RF73** va indicato:

Colonna 1

la quota residua delle perdite non compensate: RF60 col. 1 – RF72

Colonna 2

RF70 col. 2 + RF71 – RF72

L'importo va poi riportato nei quadri RN, TN o GN.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO ESENTE DELLE SIIQ E SIINQ

Determinazione
del reddito esente
delle SIIQ
e delle SIINQ

RF96	Utile								,00
RF97	Perdita								,00
RF98	Componenti positivi extracontabili	1	2	,00	3	,00	4	,00	,00
RF99	Variazioni in aumento	1	2	,00	3	,00	4	,00	,00
RF100	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	,00	4	,00	,00
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO	1	2	,00	3	,00	4	,00	,00
RF102	Variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	,00	4	,00	,00

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e SIINQ

RF103 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			,00		,00		,00		,00
RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE									,00
RF105 REDDITO O PERDITA									,00

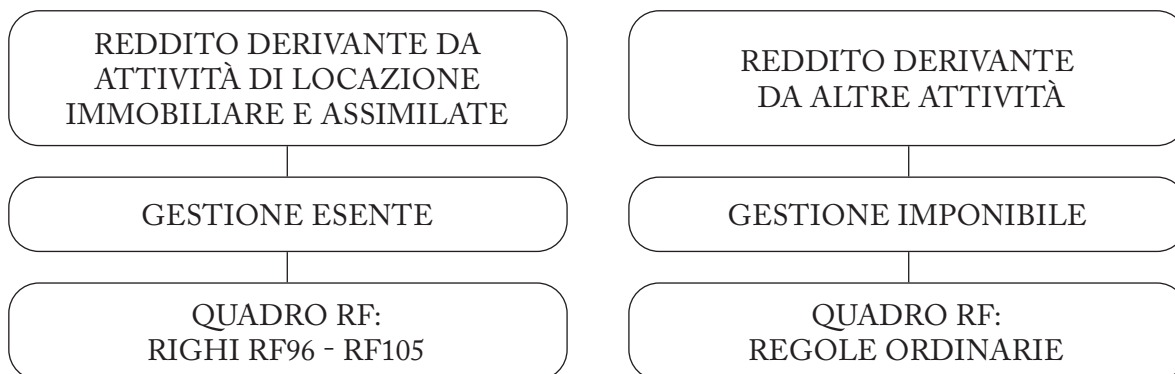
Il presente prospetto deve essere compilato:

- dalle società che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate) previsto dall'articolo 1, commi da 119 a 141-*bis*, L. 296/2006, come modificato dall'articolo 20 D.L. 133/2014, convertito, dalla L. 164/2014, per le quali si siano verificati i requisiti partecipativi di cui al comma 119 dell'articolo 1 L. 296/2006;
- dalle società di cui al comma 1 dell'articolo 33-*bis* del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, promosse per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, che applicano le disposizioni di cui al citato articolo 1 L. 296/2006, commi 131, 134, 137, 138 e 139.

La predetta disciplina si applica anche alle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare (comma 141-*bis* all'articolo 1 della legge finanziaria 2007).

Tale regime fiscale agevolato prevede l'esenzione dall'Ires:

- del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare a decorrere dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa;
- del reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni finanziarie) in altre SIIQ e SIINQ, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di locazione immobiliare.



Le società che hanno optato per il regime speciale sono tenute a distribuire ai soci, in ciascun esercizio, almeno il 70% dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Nel caso in cui tale obbligo non venga osservato, l'opzione per il regime speciale cessa di avere effetto a partire dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

La società ha l'obbligo di tenuta della contabilità separata e di fornire distinta indicazione degli utili derivanti dalle diverse gestioni.

L'articolo 11 del D.M. 174/2007 stabilisce che, nel prospetto del capitale e delle riserve, alle cui istruzioni si rinvia nel presente quadro RS, gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente devono essere annotati separatamente dagli utili e riserve di utili derivanti dalla gestione imponibile, indicando anche le relative movimentazioni.

Nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici dell'attività di locazione immobiliare e gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamente riferibili alla medesima attività.

È esente dall'Ires il reddito d'impresa derivante dalla valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, delle società di cui al comma 1 del citato articolo 33-*bis* del D.L. 98/2011.

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e SIINQ

Nel **rigo RF98** vanno indicati i componenti positivi che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), quarto periodo, del Tuir, in particolare:

Colonna 1 “Ammortamenti”	la quota riferita ai beni materiali ed immateriali ammortizzabili.
Colonna 2 “Altre rettifiche”	la parte relativa alle altre rettifiche di valore.
Colonna 3 “Accantonamenti”	la quota riferita agli accantonamenti.
Colonna 4	il decremento dell'eccedenza pregressa.

Rigo RF99

RF99 Variazioni in aumento	1	2	3	4	
	5	6	7	8	9
		,00		,00	
		,00		,00	,00

Nel **rigo RF99** vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righe da RF7 a RF30.

In particolare:

- nelle colonne 1, 3, 5, e 7 va indicato il numero del rigo corrispondente alle variazioni del reddito della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una quota di plusvalenza patrimoniale non imponibile va indicato il codice “RF7”);
- nelle colonne 2, 4, 6 e 8 l'importo delle variazioni;
- nella colonna 9 va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Le residue quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d'imposta anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata rispettivamente ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 88 Tuir, continuano ad essere imputate alla gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'Ires, si applicano le regole ordinarie. Il reddito della gestione esente non comprende le plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili e diritti reali immobiliari, i quali rilevano ai fini della determinazione del reddito di impresa assoggettato ad imposizione ordinaria.

Rigo RF100

RF100 Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	
	5	6	7	8	9
		,00		,00	
		,00		,00	,00

Nel **rigo RF100** vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nel rigo RF31.

In particolare:

- nelle colonne 1, 3, 5, e 7 va indicato il codice della variazione (vedi rigo RF31);
- nelle colonne 2, 4, 6 e 8 l'importo delle variazioni;
- nella colonna 9 va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO

RF102	Variazioni in diminuzione	1	2	3	4	
		5	6	7	8	9
			,00		,00	
			,00		,00	,00

RF103 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	
	5	6	,00	7	8	,00	9 ,00

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Prospetto interessi passivi non deducibili

Rigo RF104**RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

,00

Nel **rigo RF104** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione: RF102 col. 9 + RF103 col. 9.

Rigo RF105**RF105 REDDITO O PERDITA**

,00

In tale rigo va indicato il reddito o la perdita della gestione esente risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF96/RF97 + RF98 \text{ col. 4} + RF101 - RF104$$

Se il risultato:

- è un reddito → costituisce una variazione in diminuzione nella determinazione del reddito della gestione imponibile, e va quindi indicato in RF55 codice 27;
- è una perdita → costituisce una variazione in aumento nella determinazione del reddito della gestione imponibile da indicare nel rigo RF31 e la perdita deve essere indicata nell'apposito prospetto del quadro RS, la quale può essere virtualmente compensata con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti temporali previsti dall'articolo 84 del Tuir.

PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI

Prospetto interessi passivi non deducibili		Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
RF118		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
RF119	Risultato operativo lordo	5 ,00	6 ,00		
		5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
RF121	Interessi riportabili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
				Consolidato	Presente periodo d'imposta
RF122	Prestiti ante 17/06/2016			1 ,00	2 ,00
				(di cui non trasferibile)	3 ,00
RF123				4 ,00	5 ,00
				4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente
RF124				6 ,00	7 ,00
				2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
RF125					
				Interessi passivi non deducibili	
RF126				non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato
				(di cui 1 ,00)	2 ,00
RF127					
				Interessi attivi	
RF128				non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato
				(di cui 4 ,00)	5 ,00
RF129					
				6 ,00	7 ,00
RF130					
				Interessi passivi deducibili	Eccedenza
RF131				3 ,00	4 ,00
				Interessi passivi deducibili	Eccedenza
RF132					
				4 ,00	5 ,00
RF133					
				6 ,00	7 ,00
RF134					
				8 ,00	9 ,00
RF135					
				10 ,00	11 ,00
RF136					
				12 ,00	13 ,00
RF137					
				14 ,00	15 ,00
RF138					
				16 ,00	17 ,00
RF139					
				18 ,00	19 ,00
RF140					
				20 ,00	21 ,00
RF141					
				22 ,00	23 ,00
RF142					
				24 ,00	25 ,00
RF143					
				26 ,00	27 ,00
RF144					
				28 ,00	29 ,00
RF145					
				30 ,00	31 ,00
RF146					
				32 ,00	33 ,00
RF147					
				34 ,00	35 ,00
RF148					
				36 ,00	37 ,00
RF149					
				38 ,00	39 ,00
RF150					
				40 ,00	41 ,00
RF151					
				42 ,00	43 ,00
RF152					
				44 ,00	45 ,00
RF153					
				46 ,00	47 ,00
RF154					
				48 ,00	49 ,00
RF155					
				50 ,00	51 ,00
RF156					
				52 ,00	53 ,00
RF157					
				54 ,00	55 ,00
RF158					
				56 ,00	57 ,00
RF159					
				58 ,00	59 ,00
RF160					
				60 ,00	61 ,00
RF161					
				62 ,00	63 ,00
RF162					
				64 ,00	65 ,00
RF163					
				66 ,00	67 ,00
RF164					
				68 ,00	69 ,00
RF165					
				70 ,00	71 ,00
RF166					
				72 ,00	73 ,00
RF167					
				74 ,00	75 ,00
RF168					
				76 ,00	77 ,00
RF169					
				78 ,00	79 ,00
RF170					
				80 ,00	81 ,00
RF171					
				82 ,00	83 ,00
RF172					
				84 ,00	85 ,00
RF173					
				86 ,00	87 ,00
RF174					
				88 ,00	89 ,00
RF175					
				90 ,00	91 ,00
RF176					
				92 ,00	93 ,00
RF177					
				94 ,00	95 ,00
RF178					
				96 ,00	97 ,00
RF179					
				98 ,00	99 ,00
RF180					
				100 ,00	101 ,00

Come abbiamo visto in precedenza, gli interessi passivi non deducibili vanno indicati nel **rigo RF15**, come desunti dal seguente prospetto.

Nel **campo 1 del rigo RF15** va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili di cui all'articolo 96 Tuir, per determinare il quale va compilato l'**apposito prospetto (righe da RF118 a RF122)** che è stato collocato alla fine del quadro RF.



LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI

Il D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva 2016/1164/Ue (direttiva ATAD) ha riscritto completamente l'articolo 96 Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi, con applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari), prevedendo delle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.

Dal punto di vista soggettivo non applicano la normativa in commento, e quindi sono esonerati dalla compilazione del prospetto, gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi. Le società di partecipazioni non finanziaria (cd holding industriali), individuate dall'articolo 162-bis Tuir, sono pertanto soggette alla disciplina.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, Tuir gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
- b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle precedenti lettere a) e b) è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol) del periodo d'imposta e il 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti; a tal fine si utilizza prioritariamente il 30% del Rol del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente (comma 2 dell'articolo 96 del Tuir).

Interessi attivi e passivi rilevanti

La disciplina si applica innanzitutto agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa.

Per quanto riguarda gli **interessi attivi**, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, Tuir **assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili**; inoltre assumono rilevanza anche i proventi che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono integralmente imponibili in capo al percettore. Inoltre per i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione bisogna far riferimento, non più agli interessi virtuali, ma agli interessi legali di mora. Il comma 6 dell'articolo 96 Tuir consente infine il **riporto degli interessi attivi eccedenti** a periodi di imposta successivi.

Gli **interessi passivi e assimilati** sono individuati dall'articolo 96, comma 3, Tuir:

- **devono essere qualificati come tali dai principi contabili** adottati dall'impresa (nazionali o in-

ternazionali), e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, L. 244/2007 dell'articolo 4, commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, D.Lgs. 38/2015, e dell'articolo 13-*bis*, comma 11, D.L. 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. 19/2017, ovvero devono produrre effetti fiscali secondo quanto previsto dal principio di derivazione rafforzata.

Poiché per le **micro imprese** di cui all'articolo 2435-*ter* cod. civ. il criterio del costo ammortizzato non assume rilevanza fiscale, in quanto alle stesse non si applica il principio di derivazione rafforzata, gli eventuali interessi passivi imputati a bilancio che derivano dall'applicazione del citato criterio, non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 96 Tuir.

Inoltre, poiché l'articolo 5, comma 4-*bis*, D.M. 8.6.2011 non riconosce gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato in caso di **finanziamenti infruttiferi infragruppo** la cui finalità sia il rafforzamento patrimoniale della controllata, non assumono rilevanza ai fini dell'articolo 96 Tuir i relativi interessi passivi o attivi rilevati a conto economico.

- **derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria** o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa;
- **rilevano anche gli interessi passivi capitalizzati**, inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b) Tuir.

Non soggiacciono alla disciplina gli interessi passivi che sono indeducibili o parzialmente deducibili secondo norme specifiche, quali:

- gli interessi passivi relativi a finanziamento per l'acquisto di autoveicoli di cui all'articolo 164 Tuir (generalmente deducibili al 20%);
- gli interessi passivi relativi ad immobili patrimonio di cui all'articolo 90, comma 2, Tuir (con esclusione degli interessi di finanziamento);
- gli interessi passivi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti che sono valutati ad un valore superiore al valore normale (articolo 110, comma 7, Tuir);
- gli interessi di mora, che rilevano secondo il principio di cassa (articolo 109, comma 7, Tuir);
- gli interessi passivi sulle liquidazioni Iva trimestrali, indeducibili ai sensi dell'articolo 66, comma 11, D.L. 331/1993.

Il Rol

Le voci da considerare ai fini della determinazione del Rol non devono essere assunte **a valore contabile** ma **a valore fiscale**, cioè nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla **determinazione del reddito di impresa**.

Il Rol quindi è calcolato come differenziale tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell'articolo 2425 cod. civ., assunti a valore fiscale, con esclusione delle voci relative:

- agli **ammortamenti** delle immobilizzazioni **immateriali**;
- agli **ammortamenti** delle immobilizzazioni **materiali**;
- ai **canoni di locazione finanziaria** dei beni strumentali.

Non è quindi sufficiente, nel **calcolo del Rol**, basarsi sui dati di bilancio, ma **tali valori dovranno essere rettificati tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base delle disposizioni concernenti il reddito d'impresa**.

Solo per citare alcuni esempi, il Rol sarà influenzato:

- **dai costi per telefonia nella misura dell'80%** (nella previgente disciplina venivano considerati in misura integrale);
- **dai costi per compensi amministratori solo se corrisposti** (principio di cassa in luogo del principio di competenza);
- dalle **spese di rappresentanza deducibili in base ai limiti dell'articolo 108 Tuir**.

Poichè nei primi anni di applicazione della nuova disciplina si potrebbero verificare dei fenomeni, per alcuni componenti reddituali, di doppia partecipazione al calcolo del Rol, è previsto un regime transitorio. Si consideri l'esempio di un compenso amministratori stanziato nel 2018 e corrisposto nel 2020. In tale ipotesi tale compenso potrebbe partecipare al calcolo del Rol in maniera duplice:

- nel 2018, in base al principio di competenza, secondo la previgente regola del Rol assunto a valori contabili;
- nel 2020, secondo il principio di cassa, in base alla nuova regola del Rol assunto a valori fiscali.

Per ovviare a tali problematiche il legislatore ha previsto delle disposizioni di diritto transitorio al fine di evitare duplicazioni o salti di componenti rilevanti ai fini del calcolo del Rol. Infatti l'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 142/2018 prevede che:

- non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente in base alla previgente disciplina;
 - al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
- le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

L'eventuale eccedenza di Rol può essere portata ad incremento del Rol dei successivi cinque periodi di imposta.

Riporto interessi passivi indeducibili

L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto:

- all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo;
- all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi di imposta precedenti;
- al 30% del Rol del periodo d'imposta;
- al 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti

è deducibile senza limiti temporali nei successivi periodi di imposta.

A tal fine si utilizza prioritariamente il 30% del ROL del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente (criterio Fifo).

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Prospetto interessi passivi non deducibili

Rigo RF118

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
	1 Interessi passivi direttamente deducibili	2 Eccedenza interessi passivi	3	4
	5	6		

Nel **rigo RF 118** va indicato:

Colonna 1	l'ammontare degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati rilevanti. In caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, etc.) può riportare nella presente colonna gli interessi passivi già al netto degli importi evidenziati nei righi RV31, colonna 2, e RV62, colonna 2
Colonna 2	l'ammontare degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta. In caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, etc.) può riportare nella presente colonna anche le eccedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, etc.), evidenziate rispettivamente nei righi RV33, colonna 2, e RV64, colonna 2
Colonna 3	l'ammontare degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta 2020
Colonna 4	l'ammontare degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da precedenti periodi di imposta
Colonna 5	il minor importo tra quelli indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l'importo relativo agli interessi passivi in deducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4 può essere dedotto nel presente periodo indicando l'ammontare del rigo RF55, utilizzando il codice 13
Colonna 6	l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondenti alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4

Rigo RF119

RF119	5° Periodo, imposta precedente	4° Periodo, imposta precedente	3° Periodo, imposta precedente	2° Periodo, imposta precedente
	1 Risultato operativo lordo	2	3	4
	5	6	7	

Nel **rigo RF119** vanno indicati nelle **colonne da 1 a 5** gli importi corrispondenti alle eccedenze di Rol riportati dai precedenti periodi d'imposta; in **colonna 6** va indicato l'importo corrispondente al Rol del presente periodo d'imposta.

Se il Rol è negativo non va indicato alcun importo.

In **colonna 7** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del Rol sia pregresso (colonne da 1 a 5) che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 6 del rigo RF118, va riportato il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma degli importi delle colonne da 1 a 5 e del 30% di colonna 6 del presente rigo che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30% del Rol può essere dedotto indicando l'ammontare nel rigo RF55 col codice 13.

Rigo RF120

		Consolidato				Presente periodo d'imposta		
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile	1	,00	2	,00	3	,00
		4° Periodo imposta precedente			3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
		4	,00	5	,00	6	,00	7

Nel **rigo RF120** va indicato:

Colonna 1	l'eccedenza di Rol non trasferibile al consolidato (ad esempio perché generata in periodo di imposta antecedenti alla tassazione di gruppo – Circolare 19/2009)
Colonna 2	l'eccedenza di Rol trasferita al consolidato nel caso in cui la società partecipi alla tassazione di gruppo. Le colonne 3 e 4 vanno compilate al netto dell'importo di colonna 2
Colonna 3	l'ammontare relativo al Rol eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30% dell'importo di colonna 6 del rigo RF119 e l'importo di colonna 7 del rigo RF119. Il mancato utilizzo dell'eccedenza di Rol nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il Rol eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili
Colonne da 4 a 7	va indicato il Rol dei periodi d'imposta precedenti eccedente la quota utilizzata nella presente dichiarazione.
Colonna 4	l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 2 – il maggiore tra (RF119, col. 7 – 30% * RF119, col. 6 - RF119, col. 1) e 0;
Colonna 5	l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: maggiore tra (RF119, col. 7 – 30% * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2) e 0;
Colonna 6	l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 4 – il maggiore tra (RF119, col. 7 – 30% * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2 – RF119, col. 3) e 0;

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Prospetto interessi passivi non deducibili

Colonna 7

l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 5 – il maggiore tra (RF119, col. 7 – 30% * RF119, col. 6 – RF119, col. 1 – RF119, col. 2 – RF119, col. 3 – RF119, col. 4) e 0.

Rigo RF121

		Interessi passivi non deducibili		
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
RF121 Interessi riportabili	(di cui ¹	0,00	² 0,00	³ 0,00
		Interessi attivi		
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
	(di cui ⁴	0,00	⁵ 0,00	⁶ 0,00

Nel **rigo RF121** va indicato in **colonna 3** l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del Rol, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo RF118 e in colonna 7 del rigo RF119. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella presente colonna 3, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF15 (variazione in aumento).

Nel **rigo RF121, colonna 6**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla differenza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo RF118, non preceduto dal segno "meno".



Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del **consolidato nazionale**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:

- una quota eccedente di ROL, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
- una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di periodo e dei precedenti periodi d'imposta, purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.

Le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili riportate in avanti da esercizi precedenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 96 del Tuir, che si sono generate anteriormente all'ingresso nel regime di consolidato nazionale, non possono essere portate in abbattimento del reddito complessivo di gruppo.

Di conseguenza l'importo di interessi passivi riportabili, indicati in colonna 3 del rigo RF121, che sono trasferiti al consolidato va indicato anche nel **rigo RF121, colonna 2**. Si precisa che l'eccedenza di Rol e di interessi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato devono essere indicate in **colonna 1**, rispettivamente, dei predetti righe RF120 e RF121.

L'importo delle eccedenze di interessi attivi indicato in colonna 6 del rigo RF121, che è trasferito al consolidato, va indicato anche nella **colonna 5** del predetto rigo. L'eccedenza di interessi attivi riportabili non trasferibili al consolidato (ad esempio, in quanto generati in periodi d'imposta antecedenti alla tassazione di gruppo) devono essere indicate in **colonna 4** del rigo RF121.



Gli importi trasferiti al consolidato devono essere indicati nel quadro GN (o GC).

Rigo RF122

RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00



Il comma 4 dell'articolo 13 D.Lgs. 142/2018 dispone che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a **prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016**, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

- il 30% del Rol prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 Tuir nella formulazione previgente;
- l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 Tuir come modificato dall'articolo 1 D.Lgs. 142/2018.

Pertanto solo con riferimento ai prestiti stipulati fino al 17.6.2016 è possibile il riporto delle eccedenze di Rol contabile inutilizzato formatesi fino all'esercizio 2018, che altrimenti non sono riportabili in avanti.

A tal fine, il successivo comma 5 prevede che il contribuente possa scegliere se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b), indicandolo nella dichiarazione dei redditi.

Pertanto, nel **rigo RF122** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del Rol di cui alla lettera a);
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, di cui alla colonna 2, per i quali si intende utilizzare prioritariamente l'ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo RF118;
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel periodo d'imposta successivo.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Interessi passivi di importo inferiore a quelli attivi

Interessi attivi e proventi assimilati	9.000
Interessi passivi e oneri assimilati	7.000
Risultato operativo lordo "fiscale"	10.000

RF118	Interessi passivi	1	7.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	9.000,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili	5	7.000,00	Eccedenza interessi passivi	6	,00							
RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00
		Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	10.000,00	Interessi passivi deducibili	7	,00			
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile						Consolidato		Presente periodo d'imposta			
								1	,00	2	,00	3	3.000,00
		4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	,00	Precedente periodo d'imposta	7	,00
RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili											
		non trasferibili al consolidato (di cui						trasferiti al consolidato					
		1						2					
		,00						,00					
		3						,00					
		Interessi attivi											
	non trasferibili al consolidato (di cui						trasferiti al consolidato						
		4						5					
		,00						,00					
		6						2.000,00					
RF122	Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza					
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Interessi passivi di importo superiore a quelli attivi nel limite del 30% del Rol

Interessi attivi e proventi assimilati	9.000
Interessi passivi e oneri assimilati	11.000
Risultato operativo lordo	10.000

RF118	Interessi passivi	1	11.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	9.000,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili	5	9.000,00	Eccedenza interessi passivi	6	2.000,00							
RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00
		Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	10.000,00	Interessi passivi deducibili	7	2.000,00			
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile				Consolidato			Presente periodo d'imposta				
						1	,00	2	,00	3	1.000,00		
		4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	,00	Precedente periodo d'imposta	7	,00
RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili											
		non trasferibili al consolidato				trasferiti al consolidato							
		(di cui	1	,00	2	,00	3	,00					
		Interessi attivi											
	non trasferibili al consolidato				trasferiti al consolidato								
		(di cui	4	,00	5	,00	6	,00					
RF122	Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza					
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Interessi passivi di importo superiore a quelli attivi ed eccedenti il 30% del RoI

Interessi attivi e proventi assimilati	12.000
Interessi passivi e oneri assimilati	18.000
Risultato operativo lordo	10.000

RF118	Interessi passivi	1	18.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	12.000,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00
	Interessi passivi, direttamente deducibili	5	12.000,00	Eccedenza interessi passivi	6	6.000,00						
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00
	Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	10.000,00	Interessi passivi deducibili	7	3.000,00			
RF120 Eccedenza di RoI riportabile	Consolidato						Presente periodo d'imposta					
	(di cui non trasferibile	1	,00	2	,00	3	,00					
	4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	,00	Precedente periodo d'imposta	7	,00
RF121 Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili						Interessi attivi					
	non trasferibili al consolidato	1	,00	trasferiti al consolidato	2	,00	3	3.000,00				
	(di cui	4	,00	5	,00	6	,00					
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo						Interessi passivi deducibili					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				

In questo esempio l'ammontare degli interessi passivi, pari a 18.000, non è totalmente deducibile: 12.000 sono deducibili in quanto "pareggiano" l'ammontare degli interessi attivi, 3.000 sulla base del confronto con il 30% del RoI e i restanti 3.000 sono indeducibili.

RF15 Interessi passivi indeducibili	1	3.000,00	2	3.000,00
-------------------------------------	---	----------	---	----------



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Interessi passivi di precedenti periodi di imposta

Interessi attivi e proventi assimilati	14.000
Interessi passivi e oneri assimilati	12.000
Interessi passivi e oneri assimilati indeducibili di precedenti periodi di imposta	3.000
Risultato operativo lordo	10.000

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Intermediari finanziari

RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	12.000,00	2	3.000,00	3	14.000,00	4	,00
RF119	Interessi passivi, direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	14.000,00	6	1.000,00				
RF119	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RF119	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	5	,00	6	10.000,00	7	1.000,00		
RF120	Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile Consolidato)		1		2	
					,00		,00	
RF120			4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
			4		5		6	
RF121	Interessi riportabili						7	
			,00		,00		,00	
RF121							8	
							,00	
RF121							9	
							,00	
RF122	Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili	
			1		2		3	
RF122			,00		,00		,00	
							4	
RF122							,00	
							,00	

L'importo degli interessi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi viene dedotto nel rigo RF55 codice 13.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	13	2	2.000,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55
										,00

INTERMEDIARI FINANZIARI

Intermediari finanziari (art.113 del TUIR)	RF123 Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi
	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RF124	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 Tuir alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 113 Tuir).

Nei **righe RF123 e RF124**, l'intermediario che non intende applicare il regime di cui al citato articolo 87 deve compilare la **casella "Interpello"** indicando:

- il **codice 1** se non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 dell'articolo 113 Tuir;
- il **codice 2** se, avendola presentata, ha ricevuto risposta negativa.

L'opzione comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione

che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

A tal fine, dal primo periodo di accesso al regime fino a quello di fuoriuscita, vanno indicati i seguenti elementi conoscitivi:

- in **colonna 2**, l'ammontare dei componenti negativi dedotti nell'esercizio e in quelli precedenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 113, Tuir;
- l'ammontare dei crediti convertiti, corrispondente al valore di prima iscrizione delle azioni o degli strumenti partecipanti specificando se trattasi di azioni, in **colonna 3**, e/o strumenti partecipativi, in **colonna 4**.

ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti Art. 167, comma 5 ☐	Codice identificativo estero		Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente
	1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	
RF130	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile	
	6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente			
	11	12	13			
	,00	,00				

BRANCH EXEMPTION

Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione)- articolo 14 - ha introdotto l'articolo 168-ter Tuir che prevede la possibilità per un'impresa residente nel territorio dello Stato di optare per l'**irrilevanza fiscale dei redditi e delle perdite realizzate dalle sue stabili organizzazioni all'estero** (c.d. *branch exemption*), la cui tassazione avverrà pertanto solo nello Stato dove è localizzata la S.O.

Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'**opzione** deve riguardare contestualmente **tutte le stabili organizzazioni estere** del soggetto residente ed è **irrevocabile** (commi 1 e 2 dell'articolo 168-ter);
- l'opzione va esercitata al momento della costituzione della stabile organizzazione, con effetto immediato (comma 2 dell'articolo 168-ter).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per il regime c.d. *branch exemption* nel presenta quadro RF riferito al periodo d'imposta di costituzione della *branch*, a partire dal quale è efficace il regime di *branch exemption*, devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 152 Tuir.

Le modalità applicative del regime di *branch exemption* sono contenute nel **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017**.

Per ciascuna stabile organizzazione all'estero va quindi compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Per le **stabili organizzazioni già esistenti**, l'articolo 168-ter, comma 7, Tuir prevede che il soggetto residente debba indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di eser-

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

cizio dell'opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. La perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l'ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali dell'impresa residente riportabili da quest'ultima (nell'apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari importo.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l'esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.

Art. 167 comma 5 Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167

☐ Tuir, e ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167 occorre compilare la casella "**Articolo 167, comma 5**" indicando uno dei seguenti codici:

- "1", in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc;
- "2", in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc.

Nel **rigo RF130**, che non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

colonna 1

Codice identificativo estero

1

il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa

colonna 2

Codice

Stato estero

2

il codice dello Stato o territorio estero

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD.....	084	LIBERIA.....	044	SAINT BARTHELEMY.....	293
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	UECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199
AIAND ISOLE.....	292	CROAZIA.....	261	UTUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AIBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ALGERIA.....	003	CURACAO.....	296	MACAO.....	059	SALOMONE ISOLE.....	191
AMERICAN SAMOA.....	148	DANIMARCA.....	021	MACEONIA.....	278	SALVADOR.....	064
ANDORRA.....	004	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAMOA.....	131
ANGOLA.....	133	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE.....	180	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EGITTO.....	023	MAIDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ESTRITA.....	277	MAI.....	149	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MAITA.....	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	029	MANI ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FAERDER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FAUKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SAINT MAARTEN (DUTHC PART).....	294
AUSTRIA.....	007	FII, ISOLE.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FIUPRINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	267
AZZORRE ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FUJAYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MEILLIA.....	231	SUD SUDAN.....	297
BANGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	SPAGNA.....	067
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GHANA.....	112	MOLDOVA.....	265	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BERMUDA.....	207	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA.....	102	MONTERRAT.....	208	SUDAN.....	070
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SURINAM.....	124
BOIVIA.....	010	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SVEZIA.....	068
BOSNIAERZEGOVINA.....	274	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	SVAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TAIWAN.....	022
BIRUNE DARUSSALAM.....	125	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	205	NILIE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CAVBOGIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OWAN.....	163	TOKEIAU.....	236
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HONDURAS.....	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKMENISTAN.....	273

QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	IRLANDA	040	PERU	053	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POINISIA FRANCESE	225	UNGERIA	077
CILE	015	ISRAELE	182	POLONIA	054	URUGUAY	080
CINA	016	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO	055	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VANUATU	121
CITTÀ DEL VATICANO	093	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KOSOVO	291	REGNO UNITO	031	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KUWAIT	126	REUNION	247	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	LAOS	136	ROMANIA	061	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LESOTHO	089	RUANDA	151	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	LETONIA	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	ZAMBIA	058
COREA DEL NORD	074	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166	ZIMBABWE	073

colonne da 3 a 7

Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente
3 ,00

colonna 8 - 9

Perdita netta
8 ,00

Perdita netta ricevuta
9 ,00

nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione

la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione; in tal caso, l'impresa cessionaria riporta nella **colonna 9**

l'eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell'atto di trasferimento della stessa, e in **colonna 13** il codice fiscale dell'impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l'opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione in capo all'avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato assorbito in capo al dante causa. Nella medesima **colonna 8**, contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello Redditi SC 2020, riportano l'ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello Redditi SC 2020; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate

colonna 10

Reddito imponibile
10 ,00

colonna 11

Perdita netta residua
11 ,00

il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF63, se positivo) e la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9

la perdita netta residua, pari alla seguente somma algebrica:

$$\text{col. 8} + \text{col. 9} - \text{col. 10}$$

colonna 12

Perdita netta residua trasferita
12 ,00

l'ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all'impresa cessionaria a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione

Le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF63.

STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI

Strumenti finanziari convertibili	Anno	Valore	Anno	Valore
	1	2	3	4
RF140		,00		,00
	5	,00	7	,00
	9	,00	11	,00
	13	,00	15	,00

I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli simili, aventi specifiche caratteristiche espressamente individuate al comma 2 dell'articolo 9 D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'imposta sul reddito delle attività produttive (Irap).

Il comma 3 dell'articolo 9 D.L. 34/2019 prevede che le disposizioni si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari richiamati dal predetto comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'Ires e dell'Irap al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-*bis* L. 212/2000.

Per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS e diversi da azioni e titoli simili (di cui al comma 22 dell'articolo 2 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011) emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019 gli obblighi di indicazione di cui al citato comma 3 dell'articolo 9 si considerano assolti nella presente dichiarazione dei redditi avendo cura di compilare il presente prospetto, pertanto, nelle predette ipotesi, nel **rigo RF140** va indicato:

- nelle colonne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, l'anno di emissione degli strumenti finanziari;
- nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, il maggiore o minore valore degli strumenti finanziari relativi al singolo anno di riferimento; in caso di minor valore indicare l'importo preceduto dal segno "meno".

QUADRO RJ IMPRESE MARITTIME



REDDITI QUADRO RJ

Regime di determinazione della base imponibile delle
imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I Determinazione del reddito imponibile

RJ1 Codice fiscale della controllante

Nome nave

1

Numero di Registrazione

2

Porto di iscrizione - CAP

3

Numero IMO

4

Bandiera

5

Categoria - Tipo

6

Nominativo Internazionale

7

Numero codetti

8

Numero giorni

9

RJ2

Codice fiscale del fondo

10

Importo

11

Codice

12

Codice fiscale

13

Stazza lorda

14

Stazza netta

15

Reddito giornaliero

16

Numero giorni

17

Reddito

18

Operazioni straordinarie

19

Codice fiscale

20

RJ3

RJ4

Quadro RJ

1																							
2					3					4					5			6					
7											8			9									
10											11												
12			13											14					15				
16			17					18					19			20							

RJ6	1																						
	2				3				4				5				6						
	7								8				9										
	10								11														
12				13								14				15							
16				17				18				19				20							

RJ7	1																									
	2					3					4					5					6					
	7													8					9							
	10											11														
	12			13													14					15				
	16					17					18					19					20					

RJ8	Totale reddito determinato forfaitariamente			,00
RJ9	Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende (di cui	Redditi trasferimento all'estero 1	Plusvalenze art. 4 D.L. n. 457/97 2	3 ,00) ,00
RJ10	Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti			,00
RJ11	Recupero incentivi fiscali (di cui	Reti di impresa 1	2	,00) ,00
RJ12	Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti			,00
RJ15	Reddito o perdita			,00

SEZIONE II

Determinazione del pro rata di deducibilità

RJ16	Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I		,00	
RJ17	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi		,00	
RJ18	Spese ed altri componenti negativi generici	Costi generici totali 1	Pro rata di indeducibilità 2	Costi generici indeducibili 3
		.00	%	.00

SEZIONE III

Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo

		1	2	3	4
RJ19	Beni ammortizzabili	Valore civile iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore civile finale
		,00	,00	,00	,00
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale
		00	00	00	00

RJ20	Altri elementi dell'attivo		,00		,00		,00		,00
			,00		,00		,00		,00
RJ21	Elementi del passivo		,00		,00		,00		,00
			,00		,00		,00		,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RJ**, è dedicato alle “**Regole di determinazione del reddito della base imponibile per alcune imprese marittime**”, e si compone di tre sezioni:

- **sezione I** – dedicata alla determinazione del reddito imponibile;
- **sezione II** – dedicata alla determinazione del pro-rata di deducibilità;
- **sezione III** – dedicata ai valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo.

Le imprese marittime, che esercitano determinate attività con l'utilizzo di navi che soddisfano certi requisiti, possono optare, ai sensi degli articoli da 155 a 161 del Tuir, per un **regime opzionale** di determinazione forfetaria della base imponibile (c.d. *tonnage tax*).

Le disposizioni attuative di tale regime sono state dettate dal D.M. 23 giugno 2005.

Ambito soggettivo e oggettivo

Possono fruire del regime speciale:

- le società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia;

che esercitano un'attività di impresa derivante dall'utilizzo in traffico internazionale di navi:

- iscritte nel Registro Internazionale di cui al D.L. 457/1997;
- con un tonnello superiore a 100 tonnellate di stazza netta;
- utilizzate per le seguenti attività: trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti off-shore ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare (rilevano anche le attività accessorie di cui all'articolo 6, comma 2, D.M. 23.6.2005, se direttamente connesse, strumentali e complementari alle medesime attività);
- armate direttamente oppure prese a noleggio (in tal caso il tonnello non deve essere superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato).

Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 10 L. 167/2017 (legge europea 2017), le disposizioni dell'articolo 155, comma 1, Tuir si applicano anche ai **soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo**.

Opzione

L'opzione per il regime di *tonnage tax* è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata e va esercitata per tutte le navi aventi i requisiti elencati sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.

L'opzione viene esercitata tramite la sezione I del quadro OP del presente Modello Redditi, cui si rimanda per il commento.

Determinazione del reddito

Il reddito viene determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, il quale è calcolato applicando i seguenti importi fissi per scaglioni di tonnellaggio netto:

Tonnellate di stazza netta	Reddito giornaliero:€ per tonnellata
fino a 1.000	0,009
da 1.001 a 10.000	0,007
da 10.001 a 25.000	0,004
da 25.001	0,002

Non devono essere computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di manutenzione, riparazione ordinaria e straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo.

Dall'imponibile determinato come sopra non è ammessa alcuna deduzione; tuttavia i componenti positivi e negativi relativi alle attività rientranti nel reddito forfetario riferiti ad esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in esercizi successivi (es. rateizzazione plusvalenze, ...) sono sommati algebricamente all'imponibile forfetario.

Per approfondimenti sulla disciplina della *tonnage tax* si rinvia ai chiarimenti di cui alla circolare n. 72/E/2007 e alla circolare n. 4/E/2017.

Rigo RJ1

RJ1 Codice fiscale della controllante

Nel **rigo RJ1** va indicato il codice fiscale della controllante che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D.M. 23.6.2005, è tenuta a trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per il regime di *tonnage tax*.

Laddove tale adempimento sia stato perfezionato dal soggetto dichiarante, va indicato il codice fiscale di quest'ultimo, mentre in caso di variazione della società controllante, va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato.

SEZIONE I – DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

SEZIONE I Determinazione del reddito imponibile		Nome nave									
		Numero di Registrazione		Porto di iscrizione - CAP		Numero IMO		Bandiera		Categoria - Tipo	
		Nominativo Internazionale		Numero cadetti		Numero giorni					
RJ2		Codice fiscale del fondo		Importo							
		Codice	Codice fiscale					Stazza lorda		Stazza netta	
		Reddito giornaliero	Numero giorni	Reddito		Operazioni straordinarie		Codice fiscale			

QUADRO RJ – IMPRESE MARITTIME**Sezione I – Determinazione del reddito imponibile**

BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CAMBODGIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND McDONALD ISLAND.....	284	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CARQUINE ISOLE.....	256	HONDURAS.....	035	PALAU.....	216	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UWM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	KAZAKISTAN.....	269	PORRORICO.....	220	VANUATU.....	121
CITTA' DEL VATICANO.....	093	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KOSOVO.....	291	REGNO UNITO.....	031	VIETNAM.....	062
COMORE, ISOLE.....	176	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	LETTONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA.....	058
COREA DEL NORD.....	074	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	ZIMBABWE.....	073

Colonna 6 Va indicata la categoria o il tipo.

Colonna 7 Va indicato il nominativo internazionale.

Colonne 8/9 Va indicato il numero dei cadetti imbarcati e il numero di giorni di imbarco (con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusivamente la posizione di un solo cadetto). L'articolo 157, comma 3, Tuir prevede infatti che l'opzione venga meno nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti.

L'articolo 7, comma 3, D.M. 23.6.2005, stabilisce che tale obbligo assolto se è rispettata una delle seguenti condizioni:

- la società provvede ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi rientranti nell'opzione;
- la società provvede a versare, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, al Fondo nazionale marittimi o ai poli formativi accreditati un importo annuo da determinarsi con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione a ciascuna unità navale agevolata, all'obbligo di formazione e/o versamento al Fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore.

L'articolo 157, comma 3, Tuir non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo sia inferiore al 10% di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50%. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20%.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 24, commi da 6 a 8, L. 122/2016). Le predette disposizioni si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dal 23 luglio 2016 (data di entrata in vigore L. 122/2016).

- Colonna 10** Va indicato il codice fiscale del Fondo nazionale marittimi ovvero istituzioni aventi analoghe finalità di cui al punto precedente.
- Colonna 11** Va indicato l'importo annuo determinato secondo le disposizioni sopra indicate.
- Colonna 12** Va indicato il codice:
 1. in caso di nave data a noleggio
 2. in caso di nave presa a noleggio
- Colonna 13** Va indicato il codice fiscale:
 • del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1;
 • del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2. In tale ultimo caso le colonne 8, 9, 10 e 11 non vanno compilate. Qualora il noleggiatore italiano utilizzi una nave con bandiera estera, l'obbligo di formazione e/o versamento deve essere adempiuto dal predetto noleggiatore
- Colonne 14/15** Vanno indicati rispettivamente in termini di tonnellaggio, per ogni nave, la stazza lorda e la stazza netta
- Colonna 16** Va determinato il reddito giornaliero di ogni nave applicando i seguenti coefficienti per scaglioni di tonnellaggio netto:

Tonnellate di stazza netta	Reddito giornaliero: € per tonnellata
fino a 1.000	0,009
da 1.001 a 10.000	0,007
da 10.001 a 25.000	0,004
da 25.001	0,002

- Colonna 17** Va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave, determinato sottraendo dal numero dei giorni dell'esercizio i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo.
- Colonna 18** Va indicato il reddito riferibile alla nave, pari al prodotto tra reddito giornaliero e giorni di operatività della nave.
- Colonna 19** Va indicato il codice relativo all'operazione straordinaria che, ai sensi dell'articolo 11 D.M. 23.6.2005, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione, e, in particolare:
 1. in caso di fusione;
 2. in caso di scissione;
 3. in caso di conferimento d'azienda.
- Colonna 20** Con riferimento alle ipotesi di cui a colonna 19 va indicato il codice fiscale della società/ente che ha esercitato l'opzione.

Rigo RJ8

RJ8 Totale reddito determinato forfetariamente

,00

Nel **rigo RJ8** va riportato il totale degli importi di cui alla colonna 18 dei rigi da RJ2 a RJ7.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RJ, sezione I, gli importi del rigo RJ8 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

Rigo RJ9

RJ9 Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende

(di cui 1 Redditi trasferimento all'estero ,00

2 Plusvalenze art. 4 D.L. n. 457/97 ,00)

3 ,00

Il presente rigo va compilato nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate, già di proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del regime. In colonna 3 dovrà esservi indicato l'importo della seguente differenza:

corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione

–

costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della *tonnage tax*.

Con riferimento alle **opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 23 luglio 2016** (non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data), nella **colonna 3** del rigo RJ9 va indicato un ammontare pari al minore importo tra:

- la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e
- la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86 Tuir, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente regime in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86 Tuir, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155 del Tuir.

Per i **rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 23 luglio 2016**, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del presente regime, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 Tuir deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo, del medesimo testo unico (articolo 24, comma 4, L. 122/2016).

Nel caso in cui, nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, L. 388/200, la differenza sopra determinata dovrà essere riportata nel rigo RJ9 colonna 2, limitatamente al 20% del suo ammontare.

Nel rigo RJ9, **colonna 1**, vanno indicati i redditi di cui al comma 3 dell'articolo 166 Tuir, , ricompresi in colonna 3, determinati a seguito del trasferimento all'estero dei beni di cui all'articolo 158 Tuir, qualora già in proprietà della società in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 155 Tuir,

Qualora le navi cedute costituiscano un **complesso aziendale**, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo RJ9 devono essere applicate se tali navi rappresentano almeno l'80% del valore dell'azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della *tonnage tax*, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 Tuir è aggiunta la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell'ultimo esercizio antecedente a quello di applicazione del medesimo regime ferma restando l'applicazione dell'articolo 158, comma 2, Tuir.

In caso di **cessione di più navi** nel periodo d'imposta deve essere riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte.

In caso di valore negativo, va indicato l'importo preceduto dal segno meno.

Rigo RJ10

RJ10 Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti

,00

Nel **rigo RJ10** deve essere riportata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, riferite ad esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui tassazione è stata rinviata in esercizi successivi (es. rateizzazione plusvalenze, ...).

La somma di tali componenti dovrà essere riportata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.

Rigo RJ11

RJ11 Recupero incentivi fiscali

Reti di impresa

2

(di cui 1 ,00)

,00

Nel **rigo RJ11, colonna 1**, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-*quater*, del D.L. 78/2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete.

In **colonna 2, va indicato** il recupero dell'incentivo fiscale Tremonti-*ter* (articolo 5, D.L. 78/2009) per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.

Rigo RJ12

RJ12 Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti

,00

Nel **rigo RJ12** deve essere riportata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad

QUADRO RJ – IMPRESE MARITTIME

Sezione II – Determinazione del pro-rata di deducibilità

attività incluse nella base imponibile forfetaria, riferite ad esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui deduzione è stata rinviata in esercizi successivi.

La somma di tali componenti dovrà essere riportata a decremento del reddito determinato in via forfetaria.

Rigo RJ15

RJ16 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I

,00

Nel **rigo RJ15** deve essere riportato il risultato della seguente somma algebrica (preceduto dal segno meno se negativa):

REDDITO DETERMINATO FORFETARIA- MENTE	+	PLUS/MINUS DA CESSIONE NAVI/ AZIENDE	+	COMPONENTI POSITIVI DA ES. PRECEDENTI	+	RECUPERO INCENTIVO FISCALE ARTICOLO 5, D.L. 78/2009	-	COMPONENTI NEGATIVI DA ES. PRECEDENTI
RJ8	+	RJ9 COL. 3	+	RJ10	+	RJ11 COL. 2	-	RJ12



Il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l'importo di rigo RJ15 va riportato nel rigo RF9, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF37. In mancanza di dette attività, invece, tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN (o nel rigo RN2 in caso di perdita), ovvero, qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 Tuir, nel rigo TN1 del quadro TN (o nel rigo TN2 in caso di perdita).

SEZIONE II – DETERMINAZIONE DEL PRO-RATA DI DEDUCIBILITÀ**SEZIONE II**
Determinazione
del pro rata
di deducibilità

RJ16 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I

,00

RJ17 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

,00

RJ18 Spese ed altri componenti negativi generici

Costi generici totali

1

Pro rata di indeducibilità

2

Costi generici indeducibili

3

,00

%

,00

In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario, il reddito complessivamente prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra:

- il reddito derivante dalla gestione delle navi forfetariamente determinato;

- ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF, determinato secondo le regole ordinarie. In particolare, le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell'imponibile.

Il soggetto in *tonnage tax*, che produce anche redditi diversi da quelli di cui all'articolo 155 Tuir, deve quindi compilare sia il quadro RJ che quello RF.

La presente sezione serve per determinare la percentuale di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 Tuir.

Essi non sono infatti deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 Tuir e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Rigo RJ16

RJ16 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I

,00

Nel **rigo RJ16** va indicato l'ammontare dei ricavi risultante dalle attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime di *tonnage tax*.

Rigo RJ17

RJ17 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

,00

Nel **rigo RJ17** va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi risultanti dal bilancio d'esercizio.

Rigo RJ18

RJ18 Spese ed altri componenti negativi generici

Costi generici totali

1

Pro rata di indeducibilità

2

Costi generici indeducibili

3

,00

%

,00

Nel **rigo RJ18** deve essere riportato:

Colonna 1	l'importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate.
Colonna 2	la % derivante dal seguente rapporto: RJ16/RJ17
Colonna 3	la quota dei costi indeducibili da riportare tra le altre variazioni in aumento a rigo RF31.

SEZIONE III – VALORI CIVILI E FISCALI DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E PASSIVO

SEZIONE III Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo		Valore civile iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore civile finale	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Valore fiscale iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale	
		5	6	7	8	9	10	11	12
RJ19 Beni ammortizzabili									
RJ20 Altri elementi dell'attivo									
RJ21 Elementi del passivo									

Durante la permanenza nel regime speciale, i **valori civili e fiscali** degli elementi dell'attivo e del passivo, se divergenti, devono risultare dal presente prospetto.

I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione.

La sezione è suddivisa in tre righe corrispondenti alle categorie omogenee in cui i dati devono essere raggruppati:

- **RJ19:** beni ammortizzabili
- **RJ20:** altri elementi dell'attivo
- **RJ21:** elementi del passivo

Colonne 1 - 5

Va indicato rispettivamente il valore civile e quello fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante alla data di inizio esercizio in cui è esercitata l'opzione.

Colonne 2 - 3

Vanno riportati gli incrementi e i decrementi del valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo.

Colonna 4

Va indicato il valore civile finale degli elementi dell'attivo e del passivo, come risulta dal bilancio relativo al periodo di imposta oggetto della dichiarazione.

$$\text{Col. 4} = \text{col. 1} + \text{col. 2} - \text{col. 3}$$

Colonne 6 - 7

Vanno riportati gli incrementi e i decrementi del valore fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo, determinato secondo le disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la *tonnage tax*.

Colonna 8

Va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell'attivo e del passivo, derivante dalla seguente somma algebrica:

$$\text{Col. 8} = \text{col. 5} + \text{col. 6} - \text{col. 7}$$

QUADRO RN

DETERMINAZIONE DELL'IRES



REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IRES

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità			
		1	,00	2	,00	3	,00
RN2	Perdita						
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
		1	,00	2	,00	3	,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata	in misura piena	Ricevuta			
	(di cui di anni precedenti	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti			
		1	,00	2	,00	3	,00
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi	
		4	,00	5	,00	6	,00
RN6		Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE	
		1	,00	2	,00	4	,00
		Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile	
		7	,00	8	,00	9	,00
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2	%
RN8	b) di cui	1	,00	24 %		2	,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						
RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151			
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)						
	(di cui	1	,00	2	,00		
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						
RN13	Credito per imposte pagate all'estero						
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus			
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00
		Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali	Altri crediti		
		4	,00	5	,00	6	,00
RN15	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate					
	(di cui	1	,00	2	,00		
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)						
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese						
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN						
RN22		Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero		Totale	
		1	,00	2	,00		
		Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva				
		3	,00	4	,00	5	,00
				6	,00		

QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL'IRES

Quadro RN

		Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate	
		1	2	3	
RN23	Imposta a debito		,00	,00	,00
RN24	Imposta a credito				,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				,00

Il **quadro RN** deve essere compilato per la **determinazione dell'imposta dovuta o dell'imposta a credito**. L'Ires a debito per un importo inferiore ad € 12 non deve essere versata, l'Ires a credito per un importo inferiore ad € 12 non può essere rimborsata, né utilizzata in compensazione.



I soggetti che fruiscono dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il quadro RN tenendo conto anche delle istruzioni per la compilazione del quadro RS.

Rigo RN1: Reddito

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità	
		1	2	3	
		(,00)	,00		,00

Nel **rigo RN1**, va indicato:

- **colonna 1**, l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trust, ovvero dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 3, L. 112/2016; l'importo indicato nella colonna 1 va riportato anche nella colonna 2;



Tali agevolazioni sono deducibili nella misura del 20% del reddito dichiarato nella misura massima di 100.000 euro annui.

- **colonna 2**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, D.L. 35/2005, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo.
- **colonna 3**, il reddito di rigo **RF63** (e/o **RF73, col. 2**, se società sportiva dilettantistica), al netto dell'importo indicato in colonna 2.



Liberalità (D.L. 35/2005)

L'articolo 14, D.L. 35/2005 dispone che le **liberalità in denaro o in natura** erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires in favore di:

- Onlus,
- associazioni di promozione sociale,
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nei seguenti limiti:

- 10% del reddito complessivo dichiarato;
- nella misura massima di € 70.000 annui.

Il contribuente può scegliere, in quanto alternativo, il regime di deducibilità previsto dall'articolo 100, comma 2, Tuir (in tal caso la deduzione viene riconosciuta nel quadro RF, in sede di determinazione del reddito d'impresa).

La deducibilità di tali erogazioni liberali non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione d'imposta da altre disposizioni di legge.

Rigo RN2: Perdita

RN2	Perdita	,00
------------	---------	-----

Nel caso in cui la società consegua una **perdita**, l'importo indicato nel **rigo RF63**, va riportato nel **rigo RN2**, non preceduta dal segno meno, e al netto di quanto indicato nel rigo RF73, col. 2.

Se l'importo del rigo RF63 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, col. 2 (reddito imponibile per le società sportive dilettantistiche), la differenza tra RF63 e RF73, col. 2, va riportata nel rigo RN1, col. 3.

Rigo RN3: Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento

RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere	
		1	2	3
		.00	.00	.00

Nel **rigo RN3**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Rigo RN4: Perdite scomputabili

RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	in misura limitata	in misura piena	Ricevuta	
			1	2	3	4
			.00	.00	.00	.00

Nel **rigo RN4**, **colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF. In particolare deve essere riportato:

- l'importo di cui al **rigo RF60**, **colonna 1** (eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30, comma 3, lettera c), ultimo periodo, L. 724/1994);

- l'importo di cui al **rigo RF73, colonna 1** (qualora sia compilata la sezione delle società sportive dilettantistiche);
- l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche in **colonna 1**.
- a **colonna 2 va indicato l'ammontare delle perdite ricevute** di cui al comma 76, articolo 1, L. 232/2016, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir. Tale importo deve essere indicato anche in **colonna 3**.

In particolare va indicato nella **colonna 1** l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all'80% del reddito, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir; nella **colonna 2** vanno indicate le perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir.

L'ammontare delle perdite indicate in colonna 4 non può eccedere la somma algebrica dei **righe da RN1, colonna 3 a RN3**.



Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RS125. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.



Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115, Tuir, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (articolo 115, comma 3, Tuir). Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo RN3.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, L. 724/1994, le perdite possono essere computate soltanto in **diminuzione della parte di reddito eccedente** quello minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative di cui al comma citato.

Rigo RN5: Perdite

RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti	
		1	2	3	4
	Reddito (Netto)				
		4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00
	Quadro RH				
	Altri redditi				
	Rimborso oneri dedotti				
		,00	,00	,00	,00

Nel **rigo RN5**, devono essere riportate:

- **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF, al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4.

In tale colonna deve essere indicato il risultato della seguente operazione:

$$\text{Rigo RN1, col. 3} + \text{rigo RN3 col. 3} - \text{rigo RN6, col. 1}$$

- **colonna 2** vanno indicati i proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'articolo 87, Tuir, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, commi 5, Tuir;
- **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 3 a RN4, colonna 4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Tali perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'articolo 87, Tuir, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, comma 5, Tuir. Le perdite residue devono essere riportate nell'apposito prospetto del quadro RS "perdite d'impresa non compensate".

Ai sensi dell'articolo 2, comma 56-bis, D.L.225/2010 la perdita conseguita nel presente periodo d'imposta è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla suddetta perdita ridotto dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del citato comma 56-bis.

Rigo RN6: Reddito imponibile

RN6	Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE
	1 ,00	2 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Nel **rigo RN6**, va indicato:

- **colonna 1** il reddito minimo di cui al **rigo RS125** o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, col. 3;
- **colonna 2**, il reddito imponibile risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da RN1 colonna 3 a RN4 colonna 4; qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RN6 va indicato il maggiore tra l'importo di colonna 1 e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1 colonna 3 a RN4 colonna 4.
- **colonna 5** va riportato l'ammontare pari alla somma del rigo RS164 e RS165 fino a concorrenza dell'importo indicato nella colonna 2;
- **colonna 6** va riportato l'ammontare indicato nel rigo RS113 colonna 12 fino a concorrenza della differenza tra l'importo indicato nella colonna 2 e nella colonna 5;
- **colonna 10**, l'ammontare deducibile di cui al **rigo RS290**, colonna 1, nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni;
- **colonna 11**, il reddito imponibile pari alla seguente somma algebrica:

$$\text{colonna 2} - \text{colonna 5} - \text{colonna 6} - \text{colonna 10}$$

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.M. 25 febbraio 2016, di cui al rigo RS174, colonna 4 (recupero per decadenza start up).

Rigo RN7: Reddito imponibile

RN7	a) di cui	1 ,00	soggetto ad aliquota del	2 , , , %	3 ,00
-----	-----------	-------	--------------------------	-----------	-------

QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL'IRES

Quadro RN

Nel **rigo RN7** va indicato il reddito da assoggettare a tassazione sulla base delle aliquote d'imposta previste. In particolare:

- **colonna 1** va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta in base a specifici provvedimenti agevolativi;
- **colonna 2** l'aliquota agevolata applicabile;
- **colonna 3** la relativa imposta.

Rigo RN8: Reddito imponibile

RN8	b) di cui	¹	,00	24 %	²	,00
------------	-----------	--------------	-----	------	--------------	-----

Nel **rigo RN8** va indicato il reddito da assoggettare a tassazione sulla base dell'aliquota ordinaria prevista del 24%.



I **soggetti** che hanno optato per la **tassazione di gruppo** di cui all'articolo 117, Tuir e coloro che, in qualità di partecipanti, hanno optato per il **regime della trasparenza fiscale** di cui all'articolo 115, Tuir **assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale Ires**. I soggetti che hanno optato, in qualità di partecipanti, per il regime della trasparenza fiscale assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale predetta senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

In particolare:

- **colonna 1**, va indicato il reddito assoggettato ad Ires (24%);
- **colonna 2**, la relativa imposta.

Rigo RN9: Imposta

RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile		,00
------------	--	--	-----

Nel **rigo RN9**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai righe **RN7** e **RN8**.

Rigo RN10: Detrazioni

RN10	Detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151	
		¹	,00	²	,00	³	,00
	(di cui			Ospedale Galliera		Ricarica veicoli elettrici	)
		⁴	,00	⁵	,00	⁶	,00

Nel **rigo RN10**, va riportato l'ammontare complessivo delle detrazioni di imposta fino a concorrenza dell'importo di rigo RN9 al netto degli utilizzi del quadro RQ. Vanno indicate in questo rigo:

- il **19% delle erogazioni liberali in denaro**, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 1.500, effettuate in favore delle **società e delle associazioni sportive dilettantistiche**, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;



Circolare n. 207/E/2000: i versamenti possono essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili.

- il 19% delle erogazioni liberali in denaro al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, effettuate mediante le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-*novies*, Tuir.
- l'importo corrispondente **alla rata indicata** nel quadro RS, **rigo RS88** relativamente alle **spese di riqualificazione energetica** del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, L. 296/2006;
- l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova per un importo non superiore al **30%** dell'imposta lorda dovuta ai sensi dell'articolo 8, L. 52/2001 (che vanno indicate anche in colonna 4).
- **l'importo corrispondente alla rata indicata** nel quadro RS, rigo RS152, relativamente alle **spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche** e per le spese relative ad interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**;
- la **detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati**, a decorrere dal **1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020**, dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro (articolo 1, commi da 291 a 293, L. 145/2018);
- **l'ammontare della detrazione** spettante per **investimenti in start-up** di cui alla **colonna 2 del rigo RS171 e RS172** (che vanno indicati in colonna 1);
- l'ammontare **della detrazione per erogazioni liberali** in denaro in favore di partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3 (che vanno indicati in colonna 2);
- l'ammontare della detrazione per le spese relative **all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**, indicata nel quadro RS, rigo RS422; tale importo va evidenziato anche in colonna 5.

Rigo RN11: Imposta netta

RN11 Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	Rimborso oneri (di cui ¹ _____,00) ² _____,00
--	---

Nel rigo **RN11 colonna 2** va indicata l'imposta netta pari alla differenza tra:

$$\text{RN11 col. 2} = \text{RN9} - \text{RN10 col. 6}$$

Rigo RN12: Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento

RN12 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	,00
---	-----

Nel **rigo RN12**, va indicato l'importo di rigo RN3 col. 1 (credito d'imposta spettante per la partecipazione a fondi comuni di investimento).

Rigo RN13: Credito per imposte pagate all'estero

RN13 Credito per imposte pagate all'estero ,00

Nel **rigo RN13**, va indicata la somma dei crediti per imposte pagate all'estero risultanti da:

- quadro CE rigo CE26;
- quadro RF, rigo RF68, colonna 3;
- quadro RS, righe RS75 e RS76 colonne 8 e 9

Il credito per imposte pagate all'estero deve essere determinato:

$$\frac{\text{Reddito estero}}{\text{Reddito complessivo}} * \text{Imposta italiana}$$

Rigo RN14: Altri crediti d'imposta

RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus		School bonus	
		1	2	3	4	5	6
	(di cui						
	Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali	Altri crediti			
	4	5	6	7	8		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nel **rigo RN14, colonna 7**, vanno indicati, tra gli altri:

- nei limiti dell'imposta netta, i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, indicati nel rigo **RS102**; tale importo va indicato anche in **colonna 1**;
- il credito d'imposta determinato sulla base delle seguenti norme:
 - articolo 4, comma 5, L. 408/1990;
 - articolo 26, comma 5, L. 413/1991;
 - articolo 3, comma 142, L. 662/1996;
 - articolo 13, comma 5, L. 342/2000;
 - articolo 4, comma 2, D.M. 86/2002

ovvero il credito d'imposta proporzionale all'imposta sostitutiva sostenuta nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;

- il credito d'imposta previsto dall'articolo 26, comma 1, Tuir per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Il credito d'imposta riconosciuto è pari alla differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta ricalcolata sul reddito imponibile senza tenere conto dei canoni non percepiti;
- il credito d'imposta spettante in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali immobiliari anteriormente al quarto esercizio successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale previsto dai commi 119 e ss., articolo 1, L. 296/2006, pari all'imposta sostitutiva assolta dalle SIIQ proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali immobiliari alienati;
- il credito d'imposta spettante ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174/2007, in caso di realizzo degli immobili e dei diritti reali immobiliari ricevuti in conferimento prima della scadenza del termine triennale previsto dal comma 137, articolo 1, L. 296/2006;

- le eventuali riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio, ai sensi dell'abrogato articolo 107, Tuir;
- il credito d'imposta indicato nella **colonna 1 del rigo RS470** fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta; tale importo va indicato anche in colonna 6.

Rigo RN15: Ritenute d'acconto

RN15	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate (di cui ¹ ,00) ² ,00
-------------	--------------------	---

Al rigo **RN15 colonna 2**, vanno riportate le ritenute a titolo d'acconto subite dal contribuente nel corso del 2020 (ad esempio le ritenute subite su contributi erogati da enti pubblici, le ritenute subite su interessi attivi su depositi bancari).

La **colonna 1** va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'articolo 5, Tuir, eccedenti il debito Ires.

In questo caso alla colonna 1 va indicato l'ammontare delle ritenute non utilizzate.

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali (circolare n. 56/E/2009).

La colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN23 compilato): l'importo indicato in questa colonna non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'articolo 5, Tuir. L'importo di colonna 1 va riportato anche in colonna 2.

Rigo RN16: Totale crediti e ritenute

RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)	,00
-------------	---	-----

Va riportato il risultato della seguente somma:

$$RN16 = RN12 + RN13 + RN14 + RN15$$

Rigo RN17: Ires dovuta o differenza a favore del contribuente

RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	,00
-------------	--	-----

Nel **rigo RN17**, va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RN11, colonna 2 (imposta netta) al netto dell'importo di colonna 1 e RN16 (totale dei crediti e delle ritenute).

$$RN17 = RN11 \text{ col.2} - RN16$$

Rigo RN18: Crediti d'imposta concessi alle imprese

RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese	,00
-------------	--	-----

Nel **rigo RN18**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN17, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU nonché di cui al rigo 450.

Rigo RN19: Eccedenza d'imposta dalla precedente dichiarazione

RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
--	-----

Nel **rigo RN19**, deve essere riportato l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, risultante dalla precedente dichiarazione, per le quali il contribuente ha chiesto l'utilizzo in compensazione compresa:

- l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex articolo 115, di cui al rigo RF68, colonna 6;
- l'eccedenza Ires risultante dal modello CNM 2021 con riferimento alla società consolidante nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Rigo RN20: Eccedenza d'imposta dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

RN20 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
--	-----

Nel **rigo RN20**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN19 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24.

Rigo RN21: Eccedenza d'imposta da utilizzare nel quadro PN

RN21 Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN	,00
--	-----

Nel caso di *Trust misto*, nel **rigo RN21**, va indicata, la quota dell'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non utilizzata in compensazione (rigo RN19, al netto dell'importo indicato al rigo RN20), attribuita ai beneficiari del *Trust* e riportata nel quadro PN, rigo PN12.

Rigo RN22: Eccedenze e acconti

RN22	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero	Totale
	1		2			
		,00		,00		
	Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva			
	3	,00	4	,00	5	6
				,00	,00	,00

Nel **rigo RN22** devono essere indicati:

- **colonna 1**, l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento prima e la seconda rata di acconto dell'Ires;
- **colonna 2**, l'importo degli acconti versati aumentato:
dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 (acconti Ires versati dalla società trasparente o dal *Trust*); nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19 (acconti ricevuti dal consolidato o dai soggetti partecipanti);
- **colonna 3** va compilato dai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115, Tuir che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato (importo di cui ai righe RK10 e RK11).

- **colonna 4** deve essere indicato l'importo relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 79, Tuir).
- **colonna 5** va indicato l'ammontare corrispondente al **credito riversato**, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state **versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito** utilizzo in **compensazione di crediti Ires esistenti ma non disponibili** (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall'articolo 34, L. 388/2000 e dall'articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.
- **colonna 6** il risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{RN22 col. 6} = \text{RN22, col. 1} + \text{RN22, col. 2} - \text{RN22, col. 3} + \text{RN22, col. 4} + \text{RN22, col. 5}.$$

Rigo RN23: Imposta a debito

RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo RN23**:

- **colonna 1** va indicato l'ammontare dell'imposta la cui tassazione è rateizzata per effetto della disciplina di cui all'articolo 166, Tuir, riportato nel rigo TR2, colonna 3;
- **colonna 2** vanno indicate le eccedenze Ires cedute al dichiarante da società ed enti appartenenti al gruppo e che il dichiarante utilizza per il saldo Ires.
- **colonna 3** va indicato l'importo dell'Ires dovuta, corrispondente al risultato positivo della seguente somma algebrica:

$$\text{RN23 col. 3} = \text{RN17} - \text{RN18} - \text{RN19} + \text{RN20} + \text{RN21} - \text{RN22, col. 6}.$$

L'importo del rigo RN23, colonna 3 va riportato nel rigo RX1, a colonna 1.

Rigo RN24: Imposta a credito

RN24	Imposta a credito	,00
------	-------------------	-----

Nel **rigo RN24**, va indicato l'importo dell'Ires a credito, pari al risultato negativo della seguente somma algebrica:

$$\text{RN24} = \text{RN17} - \text{RN18} - \text{RN19} + \text{RN20} + \text{RN21} - \text{RN22, col. 6}.$$



Se è stato compilato almeno un rigo del **quadro DI** con il codice tributo 2003 (Ires), l'importo da riportare nella **colonna 1 del quadro RX1** deve essere preventivamente **diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI**. Nel caso in cui detto credito **risulti maggiore dell'imposta a debito la differenza**, in valore assoluto, **va riportata nella colonna 2 del rigo RX1**.

L'importo di rigo **RN24**, al netto dell'importo indicato nel rigo **RN25**, va riportato nel **rigo RX1, colonna 2**, del quadro **RX**. Se è stato compilato almeno un rigo del quadro **DI** con il codice tributo 2003 (Ires), l'importo da riportare **nella colonna 2 del rigo RX1** deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro **DI**.

Rigo RN25: Credito ceduto a società o enti del gruppo

RN25 Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)

,00

L'importo di rigo **RN24**, per la parte dell'Ires che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, va indicato nel **rigo RN25**.



L'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o non è rimborsabile né compensabile, se il relativo importo non supera 12,00 euro.



Il quadro **RN** non deve essere compilato:

- dalle società che hanno optato per il consolidato mondiale e nazionale (ciascuna società infatti compila il quadro **GN** (o il quadro **GC**);
- dalla società trasparente (deve essere compilato il quadro **TN** per l'attribuzione dei redditi ai soci).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (7 ottobre 2015), il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d), comma 1, articolo 73, Tuir, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Tali redditi sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, Tuir ad eccezione dei redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), Tuir, ai quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 152, Tuir.

A tal fine le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono tenuti alla compilazione del presente quadro **RN**.

In particolare:

- nel **rigo RN1, colonna 3**, va indicato il maggiore tra il reddito di rigo **RF63** (e/o **RF73**, col. 2) e il reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo **RS184**; tale reddito va considerato al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria determinate nel quadro **RH** (tali perdite non possono comunque ridurre il reddito al di sotto del reddito esente e/o del reddito minimo). Il rigo **RN1, colonna 2**, non va compilato.



Se è stata compilata la colonna 1 del rigo RS184 (reddito esente da ZFU) il rigo RN2 non deve essere compilato.

La colonna 3 del rigo RN3 non va compilata.

- Nel **rigo RN5**, va indicato:
 - in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF, al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:
rigo RN1, col. 3 – (maggiore importo tra rigo RS125 e rigo RF58, col. 3)
 - in **colonna 4**, il reddito d'impresa al netto delle perdite scomputabili, comunque non inferiore al reddito minimo di cui al rigo RS125;
 - in **colonna 5**, il maggior importo tra il reddito (o la perdita) di partecipazione di cui al rigo RH16 e il reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS184;
 - in **colonna 6**, la somma degli altri redditi derivanti dai quadri RA, RB, RT e RL;
 - in **colonna 7**, l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nel quadro RF.
- Nel **rigo RN6**, va indicato:
 - in **colonna 1**, l'ammontare del reddito minimo derivante dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo (articolo 30, L. 724/1994) come risulta dal quadro RH, rigo RH7 colonna 1, e dal maggiore importo che risulta nel quadro RS, rigo RS125 o quadro RF, rigo RF58, colonna 3;
 - in **colonna 4**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, D.L. 35/2005, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo, nonché l'importo delle erogazioni liberali delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 3, L. 112/2016;
 - in **colonna 5**, l'ammontare della deduzione per investimenti in start-up innovative di cui ai righe RS164 e RS165;
 - in **colonna 6**, fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RF e RH, al netto dell'importo indicato in colonna 5, l'ammontare della deduzione "ACE", di cui al rigo RS113, colonna 12;
 - in **colonna 7**, l'ammontare del reddito complessivo, risultante dalla somma delle colonne 4, 5, 6 e 7 del rigo RN5 al netto delle perdite non compensate in colonna 3 e diminuito degli importi indicati nelle colonne 4, 5 e 6;
 - in **colonna 8**, i crediti d'imposta pari alla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN3;
 - in **colonna 9**, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma delle colonne 7 e 8, l'importo degli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo d'imposta (articolo 10, comma 1, lettere a) e g), Tuir). Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.M. 7 maggio 2019, di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza Start-up");

- in **colonna 11**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:

$$\text{colonna 7} + \text{colonna 8} - \text{colonna 9} - \text{colonna 10} + \text{rigo RS174, colonna 4.}$$

- Nel **rigo RN10**, colonna 6, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN9, tra le quali il 19% degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater), comma 1, articolo 15, indicato in colonna 3.
- Nel **rigo RN11**, colonna 1, va indicato, l'importo pari al 19% di oneri rimborsati per i quali si è fruito della detrazione.
- Nel **rigo RN14** vanno indicati:
 - in **colonna 2**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art bonus"), di cui all'articolo 1, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2014, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS251, colonna 1 e a un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo, fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta;
 - in **colonna 3**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola ("school bonus") di cui all'articolo 1, commi da 145 a 150, L. 107/2015, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS252, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo, fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta;
 - in **colonna 4**, gli altri crediti d'imposta, tra i quali il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ("Sport bonus") di cui al rigo RS253, colonna 2 fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta;
 - in **colonna 4**, il credito d'imposta per le **erogazioni liberali** in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus), pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS253, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta;
 - in **colonna 5**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (Bonus bonifica ambientale), di cui al rigo RS254, colonna 2, fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta;
 - in **colonna 6**, gli altri crediti d'imposta fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta.



L'importo indicato in **colonna 1** del **rigo RN15** non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'articolo 5, Tuir, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righe da RH1 a RH4).

Mod. N.

CODICE FISCALE

[illegible]205

QUADRO PN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

Quadro PN

SEZIONE VII Redditi o perdite imputati ai beneficiari	
PN27	Codice fiscale 1 Codice dello Stato estero 2 Partecipazione 3 % Importo imputato 4 ,00
PN28	Codice fiscale 1 Codice dello Stato estero 2 Partecipazione 3 % Importo imputato 4 ,00
PN29	Codice fiscale 1 Codice dello Stato estero 2 Partecipazione 3 % Importo imputato 4 ,00
PN30	Codice fiscale 1 Codice dello Stato estero 2 Partecipazione 3 % Importo imputato 4 ,00
SEZIONE VIII Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti	
PN31	Reddito 1 ,00 Imposte sul reddito dell'anno 2 ,00 Imposte sul reddito degli anni precedenti 3 ,00 Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti 4 ,00

Il **quadro PN** è dedicato all'imputazione del reddito dei c.d. **Trust trasparenti**.

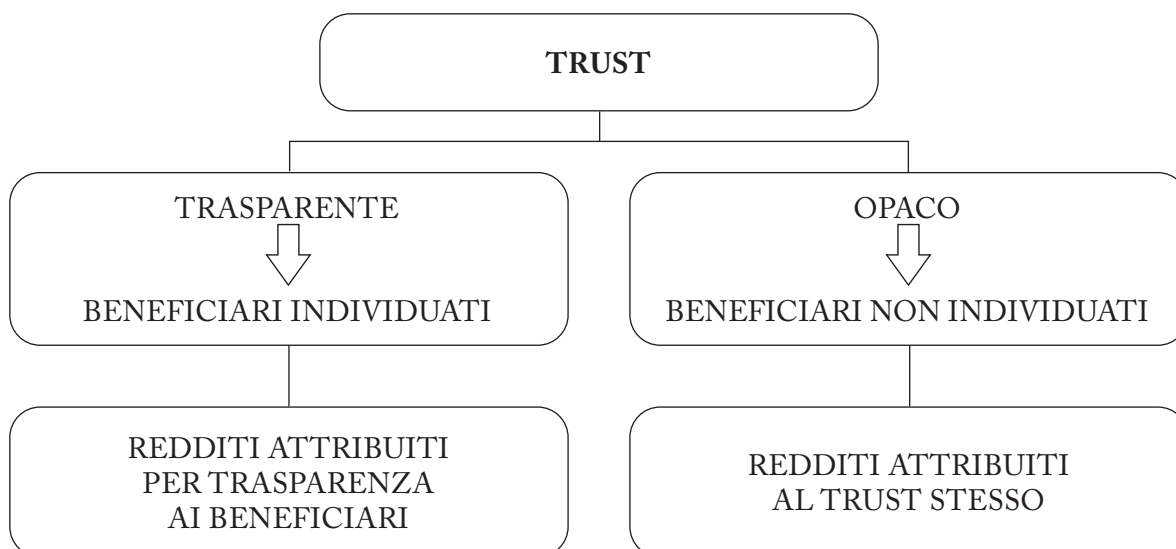
Il Trust è un istituto giuridico conosciuto ed utilizzato in Italia da quando il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja (articolo 2, L. 364/1989), la quale stabilisce che con tale termine debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust realizza quindi una netta separazione tra il patrimonio del disponente (di colui, cioè, che dà vita al trust stesso) e quello dell'effettivo beneficiario e del *trustee*.

L'articolo 73, Tuir individua ai fini della tassazione due principali tipologie di trust:

- i c.d. **trust trasparenti**, che hanno beneficiari di reddito individuati;
- i c.d. **trust opachi**, che invece non hanno beneficiari individuati.

I primi devono imputare i redditi conseguiti per trasparenza, ovvero imputarli ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto i trust trasparenti determinano il reddito complessivo ma non liquidano l'imposta e devono compilare quindi il quadro PN.



Nel secondo caso i redditi vengono direttamente attribuiti allo stesso trust, che deve anche provvedere alla liquidazione dell'imposta mediante compilazione del quadro RN

Esiste anche un'altra tipologia di trust: il **trust misto**, contemporaneamente opaco e trasparente, quando l'atto costitutivo prevede che una parte del reddito resti della disponibilità del trust e una parte sia attribuita ai beneficiari individuati.

In tal caso il trust è soggetto ad Ires per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, e per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il quadro PN.

Il quadro PN si compone di otto sezioni:

- **sezione I:** Reddito o perdita da imputare;
- **sezione II:** Importi da attribuire ai beneficiari;
- **sezione III:** Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione;
- **sezione IV:** Crediti di imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari;
- **sezione V:** Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte;
- **sezione VI:** Eccedenze d'imposta di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir;
- **sezione VII:** Redditi o perdite imputate ai beneficiari;
- **sezione VIII:** Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti.

SEZIONE I – REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE

SEZIONE I Reddito o perdita da imputare	PN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità	
			1	2	3	4
	PN2	Perdita	(1 ,00)	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena	
			1	2	3	4
	PN4		Start-up		ACE	
			1	2	3	4
			(o Perdita al netto di 4 ,00 per proventi esenti)		5 ,00	

In tale sezione viene determinato il reddito conseguito dal trust senza liquidazione dell'imposta: esso è imputato ai beneficiari nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del trust, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari possono essere utilizzate solo se questi ultimi partecipano al trust in regime di impresa.



Trust misto

Nel quadro PN vanno indicati solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari.

La parte che rimane nella disponibilità del trust va riportata nel quadro RN.

QUADRO PN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

Sezione I – Reddito o perdita da imputare

Rigo PN1

PN1	Reddito	Legge n. 112/2016	Liberalità	
		1	2	3
		(,00)	,00	,00

Colonna 2

Va indicato l'ammontare delle liberalità in denaro o natura erogate a favore dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, D.L. 35/2005 (Onlus, associazioni di promozione sociale, ...), qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 (applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, Tuir), nonché l'importo delle erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust o di fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 3, L. 112/2016. Quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1**.

Colonna 3

RF 63 – PN1 col. 2

In caso di trust misto: RF66 col. 1 – PN col. 2

Rigo PN2

PN2	Perdita	,00
-----	---------	-----

Nel presente rigo va indicata la perdita, non preceduta dal segno “meno”, di cui al rigo RF63 o, in caso di trust misto, RF66 col. 1.

Rigo PN3

PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata	in misura piena	
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel presente rigo va indicato:

- in **colonna 1**: l'ammontare delle perdite dei precedenti periodi di imposta computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (articolo 84, comma 1, Tuir);
- in **colonna 2**: l'ammontare delle perdite dei precedenti periodi di imposta computabili in diminuzione del reddito in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir);
- in **colonna 3**: l'ammontare delle perdite dei precedenti periodi di imposta (colonna 1 + colonna 2) per l'importo che trova capienza nell'ammontare di cui al rigo PN1, colonna 3.

In caso di trust misto l'importo da indicare è quello di cui al rigo RF67, col. 1.

Rigo PN4

PN4	Start-up	ACE	Terzo Settore	
	1	2	3	
	,00	,00	,00	
	(o Perdita al netto di			Reddito da imputare
	4	per proventi esenti)	5	,00

Nel rigo PN4 va indicato:

- in **colonna 1** va indicato l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo PN1 col. 3 e PN3 col. 3.
- in **colonna 2** va indicato l'ammontare di cui al rigo RS113 col. 12, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo PN1 col. 3 e la somma di rigo PN3 col. 3 e PN4 col. 1.
- in **colonna 3**, l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290, nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni;
- in **colonna 5**, il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla seguente operazione:

$$\text{PN1, colonna 3} - \text{PN3, colonna 3} - \text{PN4, colonna 1} - \text{PN4, colonna 2} - \text{PN4, colonna 3}$$

oppure la perdita di rigo PN2 diminuita dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'articolo 87, Tuir, per la parte del loro ammontare - da indicare in **colonna 4** - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, comma 5, Tuir. In **colonna 5**, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.M. 25 febbraio 2016, di cui al rigo RS174, colonna 4 (*"Recupero per decadenza"* Start-up).

SEZIONE II – IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI BENEFICIARI

SEZIONE II										Quote da attribuire	
Importi da attribuire ai beneficiari											
PN5	Credito per imposte pagate all'estero										
										,00	
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolate da controllate estere									Totale	
	1									Quota da attribuire	
	,00									2	
										,00	
										3	
										,00	
										4	
										,00	
PN7	Altri crediti di imposta									1	
										,00	
										2	
										,00	
PN8	Ritenute										
										,00	
PN9	Totale									Credito riversato da atti di recupero	
	1									Acconti	
	,00									2	
										,00	
										3	
										,00	
										4	
										,00	
PN10	Altri dati									ACE	
	1									Start-up	
	,00									2	
										,00	
										3	
										,00	
										4	
										,00	
										5	
										,00	

In tale sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari.

In particolare:

- **rigo PN5:** vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti, ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (credito articolo 3, D.Lgs. 147/2015) in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente (determinati nel quadro CE);
- **rigo PN6:**
 - in **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
 - in **colonna 1**, da compilare solo in caso di "Trust misto", l'importo totale del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
 - in **colonna 4**, riservata ai trust che attribuiscono ai beneficiari il credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolate dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base

ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;

- in **colonna 3**, da compilare solo in caso di “Trust misto”, l'importo totale delle imposte assolte dalle società di cui a colonna 4;
- **rigo PN7**: in **colonna 2** vanno indicati gli altri crediti di imposta (si veda RN14). La **colonna 1** va compilata solo nel caso di trust misto per indicare l'importo totale;
- **rigo PN8**: vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari;
- **rigo PN9**: in **colonna 3** va indicato l'ammontare degli acconti versati dal trust attribuiti ai beneficiari. In col. 2 va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti Ires esistenti ma non disponibili. Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. In **colonna 4** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 79, Tuir (si veda rigo RS462). La **colonna 1** va compilata solo nel caso di trust misto per indicare l'importo totale;
- **Rigo PN10** va indicato:
 - in **colonna 1**, l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12 e quello di cui al rigo PN4, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 6 del rigo RN6.
 - in **colonna 2**, l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo della somma di rigo RS164 e RS165 e quello di cui al rigo PN4, colonna 1, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 5 del rigo RN6;
 - in **colonna 3**, l'importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di all'articolo 166 del Tuir, indicata nel quadro TR, rigo TR2;
 - in **colonna 4**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 5, Tuir, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del beneficiario. In caso di trust misto, ai fini del calcolo dell'agevolazione, il valore RCI, che ha concorso al reddito nel quadro RN, deve essere determinato al netto dell'importo qui indicato;
 - in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nel rigo RS491, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del beneficiario. In caso di trust misto, ai fini del calcolo dell'agevolazione, il valore RTZ, che ha concorso al reddito nel quadro RN, deve essere determinato al netto dell'importo qui indicato.

SEZIONE III – UTILIZZO ECCEDENZA IRES

SEZIONE III Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione	PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
	PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
	PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari	,00
	PN14	Eccedenza da utilizzare	,00

In tale sezione vanno indicati:

- **rigo PN11**: l'eccedenza d'imposta di cui alla precedente dichiarazione;
- **rigo PN12**: l'importo di PN11 utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione;

- **rigo PN13:** l'importo di PN11 non utilizzato in compensazione, attribuito ai beneficiari individuati;
- **rigo PN14:** PN11 – (PN12 + P13), pari cioè all'eccedenza che il trust può riportare e che può utilizzare in compensazione.



Trust misto

Al fine di determinare la parte di eccedenza Ires da attribuire ai beneficiari e la parte che resta nella disponibilità del Trust, devono essere compilati i righe da RN19 a RN21, del quadro RN. L'importo da attribuire ai beneficiari, indicato nel rigo RN21, deve essere riportato nel rigo PN13, e gli altri righe della presente sezione non vanno compilati.

SEZIONE IV – CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari	Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto
	1	2	3
PN15			,00
PN16			,00
PN17			,00
PN18			,00

Nella presente sezione vanno indicati i crediti imposta indicati nel quadro RU che il trust attribuisce ai beneficiari.

Colonna 1	Va indicato il codice credito, come risultante dal quadro RU.
Colonna 2	Va indicato l'anno di insorgenza del diritto al credito.
Colonna 3	Va indicato l'importo del credito attribuito ai beneficiari.

SEZIONE V – REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PN19					,00		,00		,00			
PN20					,00		,00		,00			
PN21					,00		,00		,00			

Nella presente sezione vanno indicati:

- i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive;

QUADRO PN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

Sezione V – Redditi prodotti all'estero e/o conseguiti e plusvalenze realizzate da partecipazioni in controllate...

- relativamente al credito di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015 (credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive (solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6).

Nei righe da PN19 a PN21 vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero;

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD	084	LIBERIA	044	SAINT BARTHELEMY.....	293
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO	146	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN	239	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199
ALAND ISOLE.....	292	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ALGERIA.....	003	CURACAO.....	296	MACAO.....	059	SALOMONE ISOLE.....	191
AMERICAN SAMOA.....	148	DANIMARCA.....	021	MACEDONIA.....	278	SAVADOR.....	064
ANDORRA.....	004	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAMOA.....	131
ANGOLA.....	133	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE.....	180	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ERITREA.....	277	MALI.....	149	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FALKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SAINT MAARTEN (DUTHC PART).....	294
AUSTRALIA.....	007	FJI, ISOLE.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FUJJAYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MELILLA.....	231	SUD SUDAN.....	297
BAHGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	SPAGNA.....	067
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. HELENA.....	254
BEIJE.....	198	GHANA.....	112	MOLDOVIA.....	265	ST. VINCENT E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BERMUDA.....	207	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA.....	102	MONTERRAT.....	208	SUDAN.....	070
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SURINAM.....	124
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CABOGGIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND McDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HONDURAS.....	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UWM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VANUATU.....	121
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KOSOVO.....	291	REGNO UNITO.....	031	VIETNAM.....	062
COMORE, ISOLE.....	176	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	LETONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA.....	058
COREA DEL NORD.....	074	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	ZIMBABWE.....	073

- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio.



La quota di reddito estero o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun beneficiario a cui è imputata, rileverà nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust.

- in **colonna 3**, il reddito estero conseguito dal Trust o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui all'articolo 165, comma 5, Tuir;
- in **colonna 5**, l'imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dal Trust o l'ammontare delle imposte resesi definitive assolute dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti delle partecipazioni cedute.
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari di entrambi i crediti (credito d'imposta ex articolo 165, comma 1, Tuir e credito d'imposta indiretto).

Tale colonna non va compilata da parte dei beneficiari del solo credito d'imposta ex articolo 165, comma 1, Tuir.

SEZIONE VI – ECCEDENZE DI IMPOSTA

SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir					
PN22	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Nazionale 3	Estera 4	Art.168-ter TUIR 5
PN23			,00	,00	
PN24			,00	,00	

Nella presente sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir, con riferimento ai redditi conseguiti all'estero in esercizi precedenti a quello in cui il Trust risulta trasparente, come determinate nell'apposito quadro CE.

Deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

SEZIONE VII – REDDITO IMPUTATO AI BENEFICIARI

SEZIONE VII Redditi o perdite imputati ai beneficiari		Codice fiscale 1	Codice dello Stato estero 2
PN27	Partecipazione 3 %	Importo imputato 4 ,00	
PN28	3 %	4 ,00	
PN29	3 %	4 ,00	
PN30	3 %	4 ,00	

Nella sezione VII va indicato il reddito o la perdita da imputare ai beneficiari nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del trust, indipendentemente dall'effettiva percezione.

Colonna 1	Va indicato il codice fiscale del beneficiario.
Colonna 2	Va indicato il codice dello Stato estero (vedi Sezione V).
Colonna 3	Va indicata la rispettiva quota di partecipazione.
Colonna 4	Va indicato l'importo del reddito o della perdita di cui al rigo PN4 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3.

SEZIONE VIII – REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI

SEZIONE VIII Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti		PN31	Reddito	Imposte sul reddito dell'anno	Imposte sul reddito degli anni precedenti	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti	
1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Colonna 1	Va indicato il totale dei redditi derivanti da partecipazione in soggetti controllati non residenti (articolo 167, commi 2 e 3, Tuir), da imputare ai beneficiari.
Colonna 2	Vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato.
Colonna 3	Vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.
Colonna 4	Vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente.



REDDITI

QUADRO TN

Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

Mod. N.

11

SEZIONE I				Legge n. 112/2016		Liberalità					
Reddito o perdita da imputare		TN1	Reddito			1	2	3			
						(	)				
Tipo trasparenza ☐		TN2	Perdita	Proventi esenti		Perdita dell'esercizio		Patrimonio netto			
				1	2	3	4				
		TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta			
				1	2	3	4				
		TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Terzo settore			
			1	2	3	4	5	6			
SEZIONE II		TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)								
Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione		TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24								
		TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci								
		TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo								
		TN9	Eccedenza da utilizzare								
SEZIONE III		TN10	Oneri detraibili/detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri			
Importi da attribuire ai soci				1	2	3					
		TN11	Spese agevolate	Tipologia di spesa		Anno di riferimento	Tipo		Totale spesa		
				1	2	3	4	5			
				Interventi in zone sismiche e su facciata esterna							
				6	7	8	9				
				Ricarica veicoli elettrici							
				10	Codice fiscale			12	13		
		TN12	Credito per imposte pagate all'estero								
		TN13	Credito di imposta					Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere		
								1	2		
		TN14	Altri crediti di imposta					1	2		
		TN15	Ritenute								
		TN16	Acconti	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti			
				1	2	3					
				Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero					
				4	5	6					
		TN17	Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES			
			1	2	3	4	5				
SEZIONE IV		TN18	Credito credito				Anno di riferimento	Importo ceduto			
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci			1			2	3				
		TN19									
		TN20									
		TN21									

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

Quadro TN

SEZIONE V								
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte								
TN22	Codice Stato estero 1	Anno 2	Reddito estero 3	Art. 165, c. 5 4	Imposta estera 5	Credito indiretto 6		
			,00	,00	,00			
TN23			,00	,00	,00			
TN24			,00	,00	,00			
SEZIONE VI								
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir								
TN25	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Nazionale 3	Estera 4	Art. 168-ter TUIR 5			
			,00	,00				
TN26			,00	,00				
TN27			,00	,00				
TN28			,00	,00				
TN29			,00	,00				
SEZIONE VII								
Reddito (o perdita) imputato ai soci								
TN30	Codice fiscale 1		Partecipazione utili 2	Partecipazione perdite 3	Reddito o perdita 4	Reddito minimo 5	Perdite non compensate 6	Società fiduciaria 7
			%	%	,00	,00	,00	
TN31			%	%	,00	,00	,00	
TN32			%	%	,00	,00	,00	
TN33			%	%	,00	,00	,00	
SEZIONE VIII								
Redditi derivanti da imprese estere partecipate								
TN34	REDDITO 1	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO 2	IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI 3	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI 4				
	,00	,00	,00	,00				

Il **quadro TN** deve essere compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116, Tuir e che determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta.

Con il regime di trasparenza fiscale il **reddito della società partecipata è imputato ai soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Trasparenza ex articolo 115, Tuir

A tale regime possono accedere le società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sia interamente posseduto da società ed enti rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea **non inferiore al 10% e non superiore al 50%**.

Tali requisiti devono essere rispettati ininterrottamente dal primo giorno dell'esercizio della partecipata per cui si esercita l'opzione fino al termine di validità della stessa.

Trasparenza ex articolo 116, Tuir

A tale regime possono accedere le società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata, residenti, con volume di ricavi dichiarati nell'anno precedente non superiore al limite previsto per gli Isa, e, quindi, a **5.164.569 euro**, il cui capitale sia interamente posseduto da **soci persone fisiche** di numero **non superiore a 10** (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata).

I requisiti dei soci devono sussistere a decorrere dal primo giorno dell'esercizio per cui si effettua l'opzione e il venire meno comporta in venire meno dell'opzione con effetto dallo stesso esercizio.

Opzione per il regime

L'opzione per il regime di trasparenza è irrevocabile per tre esercizi della società partecipata, e va esercitata:

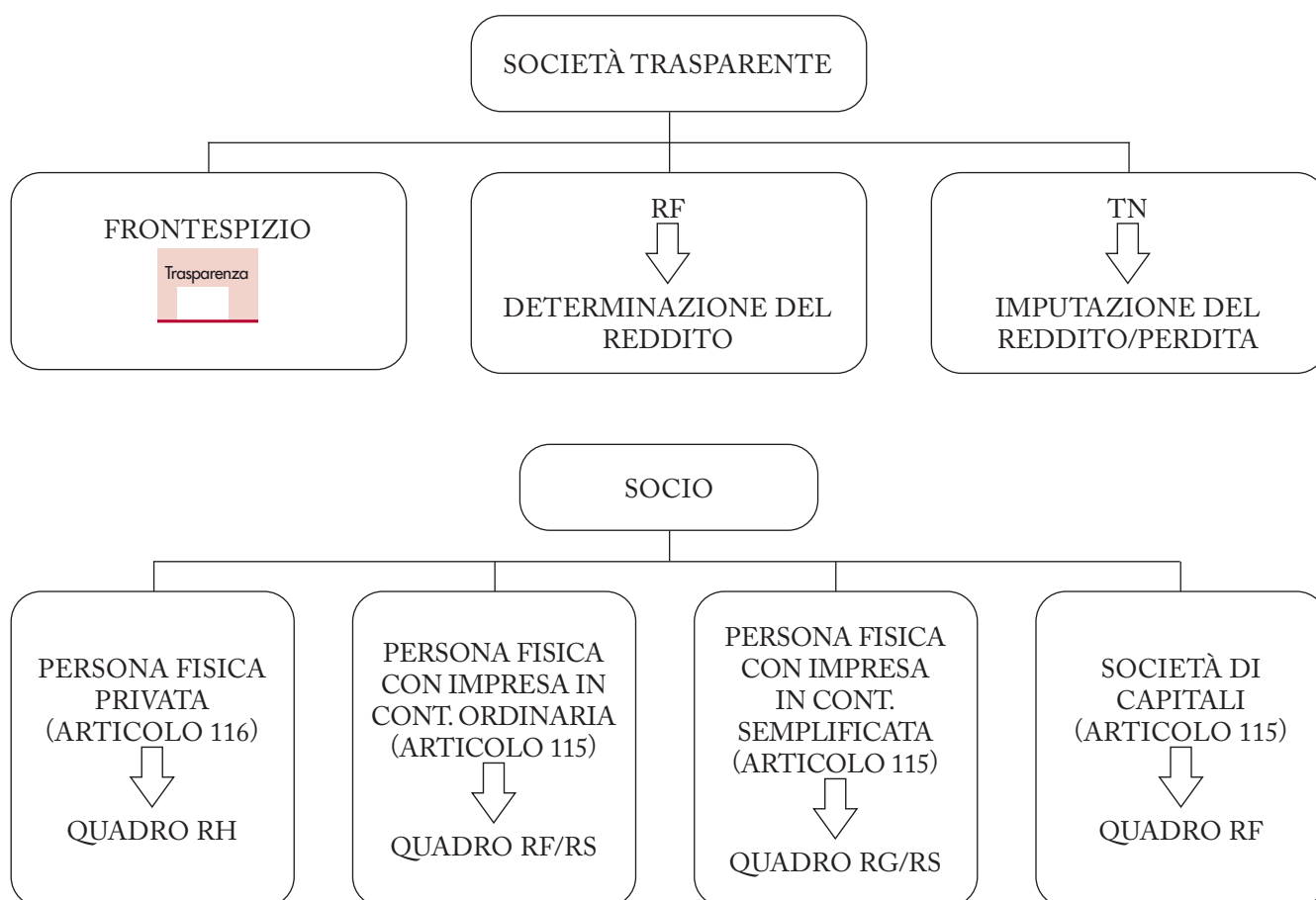
- da parte dei soci, persone fisiche (articolo 116, Tuir) o giuridiche (articolo 115, Tuir), mediante comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- da parte della partecipata, utilizzando la sezione III del quadro OP - Opzione per la trasparenza fiscale, del presente Modello Redditi SC, al cui commento si rinvia.

L'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui:

- i soci fruiscono di riduzioni dell'aliquota Ires;
- la partecipata abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale;
- la partecipata sia assoggettata a procedure concorsuali.

Imputazione del reddito ai soci

Il reddito della società trasparente è attribuito ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, nell'esercizio in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata.



Di conseguenza:

- la partecipata non subirà tassazione ai fini Ires;
- i soci dovranno dichiarare il reddito imputato anche se non percepito.

Ritenute d'acconto, crediti di imposta, acconti della partecipata, si attribuiscono ai soci secondo le rispettive quota di partecipazione agli utili.

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI

La società trasparente deve rilasciare a ciascun socio un **prospetto** da cui risultino:

1. i dati identificativi del socio;
2. il reddito complessivo e/o la perdita da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio, specificando se trattasi di reddito prodotto in relazione ad uno esercizio che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006. In caso di opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell'articolo 116, Tuir, va comunicato se la perdita sia riportabile ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir;
3. la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
4. la quota di partecipazione alla perdita;
5. qualora la società sia "non operativa", o abbia ricevuto redditi da partecipazione in società non operative, la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
6. le ritenute d'acconto;
7. le imposte pagate all'estero. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: lo Stato di produzione del reddito, l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. I crediti per imposte pagate all'estero e le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinati dalla società trasparente relativamente a redditi esteri prodotti anteriormente al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione;
8. la quota dell'importo degli oneri detraibili;
9. la quota degli acconti attribuita;
10. la quota dell'eccedenza Ires attribuita;
11. le quote dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d'imposta;
12. distintamente per ciascun soggetto di cui all'articolo 167, Tuir cui la società trasparente partecipa:
 - i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del prospetto del quadro RS della presente dichiarazione relativa agli "utili distribuiti da imprese estere partecipate", nonché quelli indicati nelle colonne 10 dei righe RS75 e RS76 del Modello Redditi SC;
 - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righe da RM1 a RM4;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all'applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata;
 - le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nella colonna 5 dei righe RS75 e RS76);
13. l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 5, articolo 49-bis, D.Lgs. 171/2005. Di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del calcolo dell'acconto relativo all'imposta sul reddito;

14. l'ammontare dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate evidenziati nell'apposito prospetto del quadro RS, nonché l'ammontare delle eventuali perdite indicate nella colonna 5 del rigo RS184;
15. l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, è necessario indicare: lo Stato di residenza, la denominazione e il codice di identificazione fiscale della società estera controllata, l'anno di conseguimento e l'ammontare degli utili o delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere, nonché la relativa imposta assolta dalla società estera controllata, con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio.

Trasparenza e dichiarazione dei redditi

La società partecipata che ha optato per il regime di trasparenza, dopo aver **determinato il proprio reddito nel quadro RF**, deve compilare il **quadro TN** per determinare il reddito o la perdita da attribuire ai soci.

Il suddetto quadro TN si compone di otto sezioni:

- sezione I – Reddito o perdita da imputare
- sezione II – Utilizzo eccedenza delle precedente dichiarazione
- sezione III – Importi da attribuire ai soci
- sezione IV – Crediti di imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci
- sezione V – Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte
- sezione VI – Eccedenze d'imposta di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir
- sezione VII – Reddito (o perdita) imputato ai soci
- sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere



I soggetti che fruiscono dell'agevolazione per le **Zone Franche Urbane** devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni di cui all'apposito prospetto del quadro RS.

SEZIONE I – REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE

SEZIONE I Reddito o perdita da imputare		Tipo trasparenza ☐		Legge n. 112/2016		Liberalità	
				1	2	3	4
TN1	Reddito			(1 ,00)	2 ,00	3 ,00	4 ,00
TN2	Perdita	Proventi esenti		Perdita dell'esercizio		Patrimonio netto	
		1 ,00		2 ,00		3 ,00	
TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta	
		1 ,00		2 ,00		3 ,00	
TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo		Start-up		ACE	
		1 00		3 00		5 00	
		2 00		4 00		6 00	

Nella sezione I la **società trasparente indica il reddito o la perdita conseguiti nell'esercizio**, che poi sarà imputato ai soci nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della stessa in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Dal reddito vanno dedotte:

- le perdite di cui all'articolo 84, Tuir relative ad esercizi anteriori a quello in cui è stata esercitata l'opzione per la trasparenza;
Le perdite realizzate ante opzione non possono essere imputate ai soci, ma solo utilizzate dalla partecipata in compensazione del reddito conseguito nel periodo di imposta trasparente.
- a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, le eventuali eccedenze di perdite di cui all'articolo 7, comma 2, D.M. 23 aprile 2004.

Le perdite fiscali della partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Tipo trasparenza ☐

Codice 1 in caso di opzione articolo 115, Tuir

Codice 2 in caso di opzione articolo 116, Tuir

Rigo TN1

TN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità	
		1	2	3	
		(,00)	,00	,00	,00

Nel **rigo TN1**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, D.L. 35/2005, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo; ovvero le erogazioni liberali, donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust o di fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 3, L. 112/2016 (da indicare in **colonna 1**);
- in **colonna 3**, il reddito di rigo **RF63** (e/o **RF73, col. 2**, se società sportiva dilettantistica), al netto dell'importo indicato in colonna 2.

LIBERALITÀ (D.L. 35/2005)

L'articolo 14, D.L. 35/2005 dispone che le **liberalità in denaro o in natura** erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires in favore di:

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- **sono deducibili dal reddito complessivo** del soggetto erogante nei seguenti limiti:
 - **10% del reddito complessivo dichiarato;**
 - **nella misura massima di 70.000 euro annui.**

Il contribuente può scegliere, in quanto alternativo, il regime di deducibilità previsto dall'articolo 100, comma 2, Tuir (in tal caso la deduzione viene riconosciuta nel quadro RF, in sede di determinazione del reddito d'impresa).

Rigo TN2

TN2	Perdita	Proventi esenti	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto	Perdita da attribuire
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Nel **rigo TN2** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, Tuir, per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, commi 5, Tuir;
- in **colonna 2**, la perdita dell'esercizio di cui al rigo **RF63** (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2); se l'importo del rigo RF63 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra RF63 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo TN1, colonna 3, nonché l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60, colonna 1 o RF73, colonna 1. L'ammontare delle perdite indicate nella presente colonna va diminuito dei proventi esenti di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'importo del patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d'imposta determinato senza tener conto della perdita dell'esercizio e aumentato dei conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio.

Ai fini della compilazione della **colonna 4**, per ogni socio va determinato l'importo inferiore tra:

- la quota di patrimonio netto come specificato nelle istruzioni alla colonna 3,
- e la quota di perdita spettante.

Nella colonna 4 pertanto va indicata la somma degli importi determinati per ciascun socio.

Se la quota di partecipazione al patrimonio è per tutti i soci uguale alla quota di partecipazione alle perdite, nella colonna 4 va riportato il minore tra l'importo di colonna 2 e colonna 3.

L'eventuale differenza tra colonna 2 e colonna 4 va riportata nel prospetto relativo alle perdite non compensate del quadro RS.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Società trasparente Beta che presenta una perdita d'esercizio 2020 pari a 20.000 euro e un patrimonio netto contabile di 24.000 euro.

Di seguito le quote di partecipazioni alle perdite dei soci che si suppongono uguali alle quote di partecipazione al patrimonio netto:

Socio	% partecipazione	Quota partecipazione perdita	Quota partecipazione patrimonio netto
X	25%	5.000	6.000
Y	35%	7.000	8.400
Z	40%	8.000	9.600

TN2	Perdita	Proventi esenti	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto	Perdita da attribuire
		1	2	3	4
		,00	20.000 ,00	24.000 ,00	20.000 ,00

Rigo TN3

TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta	
		1		2		3	4
			,00		,00		,00

Nel **rigo TN3** va indicato:

- in **colonna 1**: l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (articolo 84, comma 1, Tuir);
- in **colonna 2**: l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, computabili in diminuzione del reddito in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir);
- in **colonna 3**: l'ammontare delle perdite ricevute di cui all'articolo 1, comma 76, L. 232/2016 computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili ad una nuova attività produttiva *ex* articolo 84, comma 2, Tuir;
- in **colonna 4**: l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (colonna 1 + colonna 2 + colonna 3), per l'importo che trova capienza nell'ammontare di cui al rigo TN1, colonna 3.

Se la società dichiarante ha optato per la trasparenza fiscale *ex* articolo 115, Tuir, quale partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (articolo 115, comma 3, Tuir).

Rigo TN4

TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Terzo settore	
		1		2		3		4		5	6
			,00		,00		,00		,00		,00

Nel **rigo TN4** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito minimo di cui a rigo RS125 o, se maggiore, il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo di cui a rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**: TN1 col. 3 – TN3 col. 4; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo, indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la differenza tra gli importi dei righe TN1, col. 3 e TN3, col. 4;
- in **colonna 3**: l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza dell'importo indicato in colonna 2;
- in **colonna 4**: l'ammontare indicato nel rigo RS113, col. 12, fino a concorrenza dell'importo indicato in colonna 2;
- in **colonna 5**: l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290 nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni;
- in **colonna 6**: il reddito imponibile pari alla seguente differenza: **col. 2 – col. 3 – col. 4 – col. 5**.

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti (Recupero per decadenza start-up - articolo 6, comma 4, D.M. 7.05.2019 cui al rigo RS174, col. 4).

SEZIONE II – UTILIZZO ECCEDENZA DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

SEZIONE II Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione	TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)	,00
	TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
	TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci	,00
	TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
	TN9	Eccedenza da utilizzare	,00

Rigo TN5

TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)	,00
------------	--	-----

Nel presente rigo deve essere riportato il **credito Ires** relativo all'esercizio precedente, da utilizzarsi a riduzione delle imposte dovute, di cui a rigo RX1, colonna 5.

Nel caso di società che nel precedente periodo di imposta si trovava in regime di consolidato, deve essere indicata l'eccedenza Ires di cui al modello CNM 2020 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Rigo TN6

TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
------------	--	-----

Nel **rigo TN6** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo TN5 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione in compensazione tramite mod. F24.

Rigo TN7

TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci	,00
------------	---	-----

Nel **rigo TN7** va indicata l'eccedenza di cui a rigo TN5 non utilizzata in compensazione che la società intende attribuire ai soci.

Rigo TN8

TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
------------	--	-----

Nel **rigo TN8** va indicata l'eccedenza di cui a rigo TN5 non utilizzata in compensazione che la società non intende attribuire ai soci, ma cedere ad altre società del gruppo cui essa partecipa ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.

Rigo TN9

TN9	Eccedenza da utilizzare	,00
------------	-------------------------	-----

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

Sezione III – Importi da attribuire ai soci

Nel rigo **TN9**, va indicato il risultato della seguente somma algebrica, che costituisce l'eccedenza che la società trasparente intende utilizzare in proprio:

$$TN9 = TN5 - (TN6 + TN7 + TN8)$$

SEZIONE III – IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI SOCI

SEZIONE III Importi da attribuire ai soci		Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri			
TN10	Oneri detraibili/detrazioni	1	,00	2	,00	3	,00		
Risparmio energetico									
TN11	Spese agevolate	Tipologia di spesa	Anno di riferimento	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta			
		1	2	3	4	5	,00		
		Interventi in zone sismiche e su facciata esterna							
		6	7	8	,00	9	,00		
Ricarica veicoli elettrici									
		10	11	12	,00	13			
TN12	Credito per imposte pagate all'estero						,00		
TN13	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento				Imposte delle controllate estere			
		1	,00	2	,00				
TN14	Altri crediti di imposta	1				,00	2	,00	
TN15	Ritenute							,00	
TN16	Acconti	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti			
		1	,00	2	,00	3	,00		
		Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero					
		4	,00	5	,00	6	,00		
TN17	Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Oltre al reddito/perdita prodotta, la società trasparente deve imputare ai soci anche:

- le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi della società stessa;
- i crediti di imposta;
- gli acconti versati.

RISOLUZIONE N. 99/2011

I soci di società di capitali trasparenti, non possono trasferire alla società le ritenute d'acconto dalla stessa subite per l'ammontare che residua dopo lo scomputo del proprio debito d'imposta.

Rigo TN10

TN10 Oneri detraibili/detrazioni		Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Altri oneri	
1	,00	2	,00	3	,00

Nel presente rigo vanno indicati gli oneri detraibili spettanti alla società, che vengono imputati pro quota ai soci.

In particolare, vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS171, colonna 2 per investimenti in start up innovative e a vocazione sociale;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013;
- in **colonna 3**, l'ammontare degli altri oneri detraibili.

Rigo TN11

		Risparmio energetico						
TN11	Spese agevolate	Tipologia di spesa 1	Anno di riferimento 2	Tipo 3	Totale spesa 4	Spesa sostenuta 5		
						,00		,00
				Interventi in zone sismiche e su facciata esterna				
			6	7	8	,00	9	,00
			Ricarica veicoli elettrici					
			Codice fiscale					
			10	11		12	,00	13

Nel rigo **TN11** va indicato in **colonna 1** uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:

1	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (articolo 1, comma 344, L. 296/2006)
2	Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (articolo 1, comma 345, L. 296/2006)
3	Installazione di pannelli solari per produzione acqua calda (articolo 1, comma 346, L. 296/2006)
4	Interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 347, L. 296/2006); per le spese sostenute nel 2018 la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, comma 1, D.L. 63/2013)
5	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (articolo 1, comma 48, D.L. 220/2010)
6	Per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; per le spese sostenute nel 2018, 2019 e 2020 la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, D.L. 63/2013)
7	Per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; per le spese sostenute negli anni 2018, 2019 e 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a), n. 3, L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 2, L. 178/2021) la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, D.L. 63/2013)
8	Per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (articolo 1, comma 88, L. 208/2015)

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

Sezione III – Importi da attribuire ai soci

9	Per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nell'anno 2018, 2019 e 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a), n. 2, L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 1, L. 178/2021), per le quali la detrazione spetta nella misura del 65% (articolo 14, comma 2, lettera b- <i>bis</i> , D.L. 63/2013)
10	Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50.000 euro (articolo 119, comma 1, lettera a), D.L. 34/2020)
11	Per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
12	Per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
13	Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5, articolo 119, D.L. 34/2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari (articolo 119, comma 1, lettera b), D.L. 34/2020)
14	Per gli interventi di cui al codice 13 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
15	Per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici

	di cui al comma 5, D.L. 34/2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di tele riscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014 (articolo 119, comma 1, lettera c), D.L. 34/2020)
16	Per gli interventi di cui l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020);
17	Per gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020.

Nella **colonna 2** va rilevato l'anno in cui le spese sono state sostenute e va compilata la **colonna 3** indicando:

- il **codice 1**, nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;
- il **codice 2**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70%;
- il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75%;
- il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65%;
- il **codice 5**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% (articolo 119, D.L. 34/2020);
- il **codice 6**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (articolo 119, comma 4-ter, D.L. 34/2020).

Nella **colonna 4** va indicato l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1.

Nella **colonna 5** va indicato l'importo della spesa sostenuta per ogni agevolazione di cui a colonna 4; mentre nella **colonna 6**, l'anno di sostenimento delle spese di cui a colonna 8.

Nella **colonna 7 (Tipo)** va indicato:

- il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70%;
- il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75% (articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. 63/2013);

- il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 80%;
- il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 85% (articolo 16, comma 1-*quinqies*, D.L. 63/2013);
- il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75% (articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013);
- il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85% (articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013);
- il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80% (articolo 16, comma 2-*quater*, D.L. 63/2013);
- il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85% (articolo 16, comma 2-*quater*, D.L. 63/2013);
- il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% (articolo 119, commi 4 e 4-*bis*, D.L. 34/2020);
- il **codice 10**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (articolo 119, comma 4-*ter*, D.L. 34/2020);
- il **codice 11**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dell'imposta nella misura del 90% (articolo 1, comma 2019-223, L. 160/2019).

In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, nella **colonna 8** va indicato l'importo totale della spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (articolo 16, comma 1-*bis*, D.L. 63/2013); nella **colonna 9**, l'importo della spesa sostenuta per il singolo intervento di cui a colonna 8.

Va inoltre indicato:

- nella **colonna 10**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa di cui a colonna 12;
- nella **colonna 11**, il codice fiscale della società trasparente che ha sostenuto la spesa;
- nella **colonna 12**, l'importo della spesa sostenuta per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 16-*ter*, D.L. 63/2013);
- nella **colonna 13**, va indicato:
 - il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 50% nel limite massimo di 3.000 euro;
 - il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% nel limite massimo di 3.000 euro;
 - il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

La singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (Circolare n. 36/2007); in tal caso, qualora i rigi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del presente quadro.

Per quanto riguarda invece le spese di cui al citato articolo 16-ter deve essere compilato un unico rigo, relativamente alla medesima percentuale di detrazione, a prescindere dal numero di interventi realizzati.

Rigo TN12

TN12	Credito per imposte pagate all'estero		,00
-------------	---------------------------------------	--	-----

Nel **rigo TN12** vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti, ovvero utili conseguiti o plusvalenze realizzate (articolo 3, D.Lgs. 147/2015) in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, come determinati nell'apposito quadro CE.

Rigo TN13

TN13	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere
		1	2
		,00	,00

Nel **rigo TN13**, va indicato in **colonna 1** l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento; in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015 relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolte dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

Rigo TN14

TN14	Altri crediti di imposta	1	2
		,00	,00

Nel **rigo TN14**, **colonna 2**, vanno indicati gli altri crediti di imposta (si veda rigo RN14); in **colonna 1**, va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell'apposita sezione del quadro RS); detto ammontare va ricompreso anche nella colonna 2.

Rigo TN15

TN15	Ritenute		,00
-------------	----------	--	-----

Nel rigo **TN15** vanno riportate le ritenute a titolo d'acconto subite dalla società trasparente nel corso del 2020.

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

Sezione III – Importi da attribuire ai soci

Rigo TN16

TN16	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti
		1	2	3
		,00	,00	,00
		Recupero imposta sostitutiva	Credito riversato da atti di recupero	
		4	5	6
		,00	,00	,00

In tale rigo devono essere riportati gli acconti effettuati dalla società.

In particolare:

Colonna 1	Va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'Ires.
Colonna 2	Va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19).
Colonna 3	I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115, Tuir che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in colonna 3, l'importo di cui ai righe RK10 e RK11.
Colonna 4	Va indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 79, Tuir (RS462).
Colonna 5	Va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti Ires esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.
Colonna 6	$TN16 \text{ col. 1} + TN16 \text{ col. 2} - TN16 \text{ col. 3} + TN16 \text{ col. 5}$

Rigo TN17

TN17	Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

In tale rigo va indicato:

Colonna 1	L'ammontare dell'agevolazione c.d. ACE attribuita ai soci, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di colonna 11 del medesimo rigo, diminuita della quota utilizzata nel rigo TN4, colonna 4.
------------------	---

Colonna 2	L'ammontare dell'agevolazione c.d. Start up attribuita ai soci, pari all'importo di rigo RS164 e diminuito della quota di cui al rigo TN4, colonna 3.
Colonna 3	L'importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all'articolo 166, Tuir. Tali importi sono indicati nel quadro TR.
Colonna 4	La somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'articolo 188- <i>bis</i> , Tuir, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio.
Colonna 5	La somma degli importi indicati nel rigo RS491, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio.

SEZIONE IV – CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE IV		Codice credito		Anno di riferimento	Importo ceduto
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci		1		2	3
TN18					,00
TN19					,00
TN20					,00
TN21					,00

Nella presente sezione vanno indicati i **crediti di imposta** derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società attribuisce ai soci.

Nei **righi da TN18 a TN21** va indicato:

Colonna 1	Il codice credito desunto dalla tabella di cui al quadro RU.
Colonna 2	L'anno in cui è sorto il diritto al credito.
Colonna 3	L'ammontare del credito attribuito ai soci.

Nel caso di utilizzo di più righe rispetto alla disponibilità, vanno compilati più quadri numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

SEZIONE V – REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

SEZIONE V		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte		1	2	3	4	5	6
TN22				,00	,00	,00	
TN23				,00	,00	,00	
TN24				,00	,00	,00	

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

Sezione V – Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate da partecipazioni in controllate...

In tale sezione vanno indicati:

- i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive;
- relativamente al credito di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015 (credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la **colonna 6**.

Colonna 1**Il codice dello Stato estero.**

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI			
ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD	084
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146
AJMAN	239	COSTA RICA	019
ALAND ISOLE	292	CROAZIA	261
ALBANIA	087	CUBA	020
ALGERIA	003	CURACAO	296
AMERICAN SAMOA	148	DANIMARCA	021
ANDORRA	004	DOMINICA	192
ANGOLA	133	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
ANGUILLA	209	DUBAI	240
ANTARTIDE	180	ECUADOR	024
ANTIGUA E BARBUDA	197	EGITTO	023
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277
ARGENTINA	006	ESTONIA	257
ARMENIA	266	ETIOPIA	026
ARUBA	212	FAEROER (ISOLE)	204
ASCENSION	227	FAKLAND (ISOLE)	190
AUSTRALIA	007	FILIPPINE	161
AUSTRIA	008	FINLANDIA	027
AZERBAIGIAN	268	FRANCIA	028
AZZORRE ISOLE	234	GABON	029
BAHAMAS	160	GUAYANA FRANCESE	241
BAHRAIN	169	GUINEEA	157
BANGLADESH	130	GUINEEA BISSAU	164
BARBADOS	118	GUINEEA EQUATORIALE	267
BELGIO	009	GUINEEA	094
BELIZE	198	GUINEEA	112
BENIN	158	GUINEEA	082
BERMUDA	207	GUINEEA	088
BHUTAN	097	GUINEEA	102
BIELORUSSIA	264	GUINEEA	113
BOLIVIA	010	GUINEEA	122
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	GUINEEA	228
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GUINEEA	032
BOTSWANA	098	GUINEEA	156
BOUVET ISLAND	280	GUINEEA	200
BRASILE	011	GUINEEA	214
BRUNEI DARUSSALAM	125	GUINEEA	154
BULGARIA	012	GUINEEA	033
BURKINA FASO	142	GUINEEA	123
BURUNDI	025	GUINEEA	201
CAMBODIA	135	GUINEEA	137
CAMERUN	119	GUINEEA	185
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEEA	167
CANADA	013	GUINEEA	159
CANARIE ISOLE	100	GUINEEA	034
CAPO VERDE	188	GUINEEA	284
CAROLINE ISOLE	256	GUINEEA	035
CAYMAN (ISOLE)	211	GUINEEA	103
CECA (REPUBBLICA)	275	GUINEEA	114
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUINEEA	129
CEUTA	246	GUINEEA	039
CHAFARINAS	230	GUINEEA	038
CHAGOS ISOLE	255	GUINEEA	040
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEEA	041
CIAD	144	GUINEEA	252
CILE	015	GUINEEA	182
CINA	016	GUINEEA	202
CIPRO	101	GUINEEA	269
CITTÀ DEL VATICANO	093	GUINEEA	116
CLIPPERTON	223	GUINEEA	270
COCOS (KEELING) ISLAND	281	GUINEEA	194
COLOMBIA	017	GUINEEA	291
COMORE, ISOLE	176	GUINEEA	126
CONGO	145	GUINEEA	136
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	GUINEEA	089
COOK ISOLE	237	GUINEEA	258
COREA DEL NORD	074	GUINEEA	095
COREA DEL SUD	084	GUINEEA	044
COSTA D'AVORIO	146	GUINEEA	045
COSTA RICA	019	GUINEEA	090
CROAZIA	261	GUINEEA	259
CUBA	020	GUINEEA	092
CURACAO	296	GUINEEA	059
DANIMARCA	021	GUINEEA	278
DOMINICA	192	GUINEEA	104
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	GUINEEA	235
DUBAI	240	GUINEEA	056
ECUADOR	024	GUINEEA	106
EGITTO	023	GUINEEA	127
ERITREA	277	GUINEEA	149
ESTONIA	257	GUINEEA	105
ETIOPIA	026	GUINEEA	203
FAEROER (ISOLE)	204	GUINEEA	219
FAKLAND (ISOLE)	190	GUINEEA	107
FILIPPINE	161	GUINEEA	217
FINLANDIA	027	GUINEEA	213
FRANCIA	028	GUINEEA	141
GABON	029	GUINEEA	128
GUAYANA FRANCESE	241	GUINEEA	226
GUINEEA	157	GUINEEA	231
GUINEEA BISSAU	164	GUINEEA	046
GUINEEA EQUATORIALE	267	GUINEEA	215
GUINEEA	094	GUINEEA	177
GUINEEA	112	GUINEEA	265
GUINEEA	082	GUINEEA	110
GUINEEA	088	GUINEEA	290
GUINEEA	102	GUINEEA	208
GUINEEA	113	GUINEEA	134
GUINEEA	122	GUINEEA	083
GUINEEA	228	GUINEEA	206
GUINEEA	032	GUINEEA	109
GUINEEA	156	GUINEEA	115
GUINEEA	200	GUINEEA	047
GUINEEA	214	GUINEEA	150
GUINEEA	154	GUINEEA	117
GUINEEA	033	GUINEEA	205
GUINEEA	123	GUINEEA	285
GUINEEA	201	GUINEEA	048
GUINEEA	137	GUINEEA	253
GUINEEA	185	GUINEEA	049
GUINEEA	167	GUINEEA	163
GUINEEA	159	GUINEEA	050
GUINEEA	034	GUINEEA	036
GUINEEA	284	GUINEEA	216
GUINEEA	035	GUINEEA	279
GUINEEA	103	GUINEEA	051
GUINEEA	114	GUINEEA	186
GUINEEA	129	GUINEEA	052
GUINEEA	039	GUINEEA	193
GUINEEA	038	GUINEEA	233
GUINEEA	040	GUINEEA	053
GUINEEA	041	GUINEEA	175
GUINEEA	252	GUINEEA	225
GUINEEA	182	GUINEEA	055
GUINEEA	202	GUINEEA	220
GUINEEA	269	GUINEEA	091
GUINEEA	116	GUINEEA	168
GUINEEA	270	GUINEEA	242
GUINEEA	194	GUINEEA	031
GUINEEA	291	GUINEEA	247
GUINEEA	126	GUINEEA	061
GUINEEA	136	GUINEEA	151
GUINEEA	089	GUINEEA	262
GUINEEA	258	GUINEEA	166
GUINEEA	095	GUINEEA	293
GUINEEA	044	GUINEEA	195
GUINEEA	045	GUINEEA	199
GUINEEA	090	GUINEEA	222
GUINEEA	092	GUINEEA	248
GUINEEA	059	GUINEEA	191
GUINEEA	278	GUINEEA	064
GUINEEA	104	GUINEEA	131
GUINEEA	235	GUINEEA	037
GUINEEA	056	GUINEEA	187
GUINEEA	106	GUINEEA	152
GUINEEA	127	GUINEEA	189
GUINEEA	149	GUINEEA	289
GUINEEA	105	GUINEEA	243
GUINEEA	203	GUINEEA	153
GUINEEA	219	GUINEEA	147
GUINEEA	107	GUINEEA	294
GUINEEA	217	GUINEEA	065
GUINEEA	213	GUINEEA	276
GUINEEA	141	GUINEEA	260
GUINEEA	128	GUINEEA	066
GUINEEA	226	GUINEEA	283
GUINEEA	231	GUINEEA	297
GUINEEA	046	GUINEEA	067
GUINEEA	215	GUINEEA	085
GUINEEA	177	GUINEEA	234
GUINEEA	265	GUINEEA	196
GUINEEA	110	GUINEEA	069
GUINEEA	290	GUINEEA	078
GUINEEA	208	GUINEEA	070
GUINEEA	134	GUINEEA	124
GUINEEA	083	GUINEEA	286
GUINEEA	206	GUINEEA	068
GUINEEA	109	GUINEEA	071
GUINEEA	115	GUINEEA	138
GUINEEA	047	GUINEEA	272
GUINEEA	150	GUINEEA	022
GUINEEA	117	GUINEEA	057
GUINEEA	205	GUINEEA	183
GUINEEA	285	GUINEEA	245
GUINEEA	048	GUINEEA	072
GUINEEA	253	GUINEEA	287
GUINEEA	049	GUINEEA	155
GUINEEA	163	GUINEEA	236
GUINEEA	050	GUINEEA	162
GUINEEA	036	GUINEEA	120
GUINEEA	216	GUINEEA	229
GUINEEA	279	GUINEEA	075
GUINEEA	051	GUINEEA	076
GUINEEA	186	GUINEEA	273
GUINEEA	052	GUINEEA	210
GUINEEA	193	GUINEEA	193
GUINEEA	233	GUINEEA	263
GUINEEA	053	GUINEEA	132
GUINEEA	175	GUINEEA	244
GUINEEA	225	GUINEEA	077
GUINEEA	055	GUINEEA	080
GUINEEA	220	GUINEEA	121
GUINEEA	091	GUINEEA	081
GUINEEA	168	GUINEEA	221
GUINEEA	242	GUINEEA	249
GUINEEA	031	GUINEEA	062
GUINEEA	247	GUINEEA	178
GUINEEA	061	GUINEEA	218
GUINEEA	151	GUINEEA	042
GUINEEA	262	GUINEEA	058
GUINEEA	166	GUINEEA	073

Colonna 2

Il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio.

Si precisa comunque che la quota di reddito estero o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun soggetto a cui è imputata, rileverà nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente.

Colonna 3	Il reddito estero prodotto dalla società o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere.
Colonna 4	L'importo, già compreso in colonna 5 , corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 165, comma 5, Tuir.
Colonna 5	L'imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dalla società trasparente o l'ammontare delle imposte resesi definitive assolute dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47- <i>bis</i> , comma 1, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.
Colonna 6	Uno dei seguenti codici: • codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del credito d'imposta indiretto; • codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari di entrambi i crediti (credito d'imposta <i>ex</i> articolo 165, comma 1, Tuir e credito d'imposta indiretto). Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte dei soci del solo credito d'imposta <i>ex</i> articolo 165, comma 1, Tuir, la presente colonna non va compilata.

SEZIONE VI – ECCEDENZE D'IMPOSTA

SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	TN25	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Nazionale 3	Estera 4	Art.168-ter TUIR 5
	TN25			,00	,00	
	TN26			,00	,00	
	TN27			,00	,00	
	TN28			,00	,00	
	TN29			,00	,00	

In tale sezione vanno indicate le **eccedenze d'imposta nazionale e/o estera** di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'opzione per il regime di trasparenza, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

In particolare va indicato:

Colonna 1	Il periodo di imposta di produzione del reddito.
Colonna 2	Il codice dello Stato estero.

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

Sezione VII – Reddito (o perdita) imputato ai soci

Colonna 3 L'importo dell'eccedenza di imposta nazionale.**Colonna 4** L'importo dell'eccedenza di imposta estera.**SEZIONE VII – REDDITO (O PERDITA) IMPUTATO AI SOCI**

SEZIONE VII Reddito (o perdita) imputato ai soci		Codice fiscale						
Perdite art. 84, c. 2, TUIR (da barrare solo in caso di opzione art. 116) ☐	TN30	1	2	3	4	5	6	7
		Partecipazione utili	Partecipazione perdite	Reddito o perdita	Reddito minimo	Perdite non compensate	Società fiduciaria	
		%	%	,00	,00	,00		
		1	2	3	4	5	6	7
		%	%	,00	,00	,00		
	TN31	1	2	3	4	5	6	7
		%	%	,00	,00	,00		
	TN32	1	2	3	4	5	6	7
		%	%	,00	,00	,00		
	TN33	1	2	3	4	5	6	7
		%	%	,00	,00	,00		

In tale sezione va indicato il **reddito o la perdita da imputare ai soci** rispettivamente in base alla quota di partecipazione agli utili o in base a quella di partecipazione alle perdite, rispettando il limite delle quote di patrimonio netto contabile della società attribuibile a ciascun socio, senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Perdite art. 84, c. 2, TUIR
(da barrare solo in caso di opzione art. 116) ☐

La casella “**Perdite articolo 84, comma 2, Tuir**” va barrata, in presenza di società che abbia optato per il regime di trasparenza *ex* articolo 116, Tuir, che attribuisca perdite illimitatamente riportabili *ex* articolo 84, comma 2, Tuir.

Nei **righi da TN30 a TN33** vanno indicati:

Colonna 1 Il codice fiscale del socio.**Colonna 2** La quota di partecipazione agli utili.**Colonna 3** La quota di partecipazione alle perdite.

Colonna 4 L'importo del reddito di cui al rigo TN4, colonna 6, spettante. In caso di perdita, indicare l'importo (preceduto dal segno meno) esposto in colonna 4 del rigo TN2 spettante al socio; qualora risulti compilata la colonna 5 del presente rigo e/o la colonna 5 del rigo RS184, detta perdita non va esposta nella colonna 4 ma nella **colonna 6** del presente rigo.

Colonna 5 La quota di reddito minimo relativa al reddito di cui a colonna 4.

La **casella 7** va barrata nel caso in cui i soci partecipino per il tramite di società fiduciarie, compilando un rigo per ciascun socio rappresentato tramite la suddetta società fiduciaria.

SEZIONE VIII – REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

SEZIONE VIII Redditi derivanti da imprese estere partecipate

TN34	REDDITO	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO	IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI
1	,00	2	3	4
	,00	,00	,00	,00

Nel rigo TN34 vanno indicati:

Colonna 1	L'ammontare dei redditi derivanti da partecipazione in soggetti controllati non residenti ai sensi dell'articolo 167, commi 2 e 3, Tuir, da imputare ai soci.
Colonna 2	Le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato.
Colonna 3	Le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero partecipato.
Colonna 4	Le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl con la seguente compagine sociale:

- 30% sig. X in regime di impresa in contabilità ordinaria
- 40% sig. Y in regime di impresa in contabilità semplificata
- 30% sig. Z non in regime di impresa

ha optato per il regime di trasparenza ex articolo 116, Tuir, ed ha conseguito il seguente reddito nel corso del 2020 da imputare ai soci:

SEZIONE I Reddito o perdita da imputare Tipo trasparenza ☐	TN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità			
			1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00			150.000,00
	TN2	Perdita	Proventi esenti		Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto	Perdita da attribuire	
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
	TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena	Ricevuta		
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
	TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Terzo settore	
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	150.000,00
SEZIONE II Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione	TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)						,00
	TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00
	TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci						,00
	TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo						,00
	TN9	Eccedenza da utilizzare						,00
SEZIONE III Importi da attribuire ai soci	TN10	Oneri detraibili/detractions	Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Altri oneri		
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
			Risparmio energetico					
	TN11	Spese agevolate	Tipologia di spesa	Anno di riferimento	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
			Interventi in zone sismiche e su facciata esterna					
			6	7	8	9	10	
		,00	,00	,00	,00	,00		
		Ricarica veicoli elettrici						
		Codice fiscale						
		10	11	12	13	14		
		,00	,00	,00	,00	,00		
	TN12	Credito per imposte pagate all'estero						,00
	TN13	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
	TN14	Altri crediti di imposta						,00
	TN15	Ritenute						10.000,00

Sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate

Quadro RF sig. X

236



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl con la seguente compagine sociale:

- 30% sig. X in regime di impresa in contabilità ordinaria
- 40% sig. Y in regime di impresa in contabilità semplificata
- 30% sig. Z non in regime di impresa

ha optato per il regime di trasparenza *ex* articolo 116, Tuir, ed ha conseguito la seguente perdita nel corso del 2020 da imputare ai soci:

SEZIONE I Reddito o perdita da imputare		Legge n. 112/2016		Liberalità	
TN1	Reddito	(1)	2	3	4
TN2	Perdita	Proventi esenti	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto	Perdita da attribuire
TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata	in misura piena	Ricevuta	
TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE
SEZIONE II Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione					
TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)				
TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci				
TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo				
TN9	Eccedenza da utilizzare				
SEZIONE III Importi da attribuire ai soci					
TN10	Oneri detraibili/detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Altri oneri	
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci					
TN11	Spese agevolate	Tipologia di spesa	Anno di riferimento	Tipologia	Totale spesa
SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte					
TN12	Credito per imposte pagate all'estero				
TN13	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere		
TN14	Altri crediti di imposta				
TN15	Ritenute	4.000,00			
TN16	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti	
TN17	Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir					
TN18		Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto	
TN19					
TN20					
TN21					
TN22		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5
TN23					Imposta estera
TN24					Credito indiretto
TN25		Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera
TN26					Art. 168-ter TUIR
TN27					

QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

Sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate

Quadro RH sig. Z

Sezione II Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena
1 CODICE FISCALE Alfa Srl		3 30 %	4 -2.700 ,00	5
RH5	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota oneri detraibili
	8 ,00	9 1.200 ,00	10 ,00	11 ,00
	Quota eccedenza	Quota acconti		
	13 ,00	14 ,00		
RH6	1	3 %	4 ,00	5
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	13 ,00	14 ,00		

Sezione III Determinazione del reddito Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

Partecipazione
in soggetti ISA



RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1 ,00	2 ,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità semplificata	1 ,00	2 2.700 ,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata	1 ,00	2 ,00
RH10	Perdite d'impresa			,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10			,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 60%	1 ,00	2 ,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite in misura limitata 80%	2 ,00	3 ,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti	Perdite in misura piena		,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti			,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)			,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile	1 ,00	2 Non imponibile
RH19	Totale ritenute d'acconto			1.200 ,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1 ,00	2
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione			,00
RH22	Totale oneri detraibili			,00
RH23	Totale eccedenza			,00
RH24	Totale acconti			,00
RH25	Imposte delle controllate estere			,00

Sezione IV Riepilogo



REDDITI

QUADRO GN

Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

Mod N

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

11

	Codice fiscale della società consolidante																Interpello					
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo Operazioni straordinarie ☐	GN1	Reddito	Legge n. 112/2016										Liberalità									
			(	1										,00	)	2		,00	3		,00	
	GN2	Perdita																			,00	
	GN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento										Imposte delle controllate estere									
			1											,00	2		,00	3		,00		
	GN4	Perdite scomputabili	in misura limitata					in misura piena					Ricevuta									
		(di cui dei anni precedenti)	1											,00	2		,00	3		,00	4	
GN5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate										Proventi esenti										
		1											,00	2		,00	3		,00			
GN6	Reddito minimo	1											,00	2		,00	3		,00	4		,00
	Reddito	2											,00	3		,00	4		,00	5		,00
	Start-up	3											,00	4		,00	5		,00	6		,00
	ACE	4											,00	5		,00	6		,00	7		,00
	Terzo settore	5											,00	6		,00	7		,00	8		,00
	Reddito complessivo netto	6											,00	7		,00	8		,00	9		,00
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione(rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)																			,00	
	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24																			,00	
	GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo																			,00	
	GN11	Eccedenza da utilizzare																			,00	
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12		Codice tributo										Eccedenza									
			1										2			,00						
	GN13															,00						
	GN14															,00						
SEZIONE IV Dati	GN15	Oneri detraibili/detrazioni	Start-up										Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri							
			1										2		3			,00				
	GN16	Spese agevolate	Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta											
			1		2		3		4		5			,00								
			Interventi in zone sismiche e su facciata esterna													,00						
			6		7		8		9					,00								
			Ricarica veicoli elettrici													,00						
			10		11		12		13					,00								
	GN17	Creditii d'imposta per redditi prodotti all'estero																			,00	
	GN18	Altri crediti di imposta	Alloggi sociali													,00						
			1										2		3			,00				
	GN19	Ritenute																			,00	
	GN21	Acconti	Eccedenze utilizzate					Acconti versati					Acconti ceduti									
			1					2					3						,00			
			Recupero imposta sostitutiva					Credito riversato da atti di recupero											,00			
			4					5					6						,00			
GN22	Altri dati	ACE	1										,00	2		,00	3		,00	4		,00
		Start-up	2										,00	3		,00	4		,00	5		,00
		Redditi rateizzabili	3										,00	4		,00	5		,00	6		,00
		Campione d'Italia	4										,00	5		,00	6		,00	7		,00
		ZES	5										,00	6		,00	7		,00	8		,00

QUADRO GN – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

Quadro GN

SEZIONE V				Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito	
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23			1	2	3	
	GN24					,00	
	GN25					,00	
	GN26					,00	
SEZIONE VI							
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GN27	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
		1	2	3	4	5	6
	GN28			,00	,00	,00	
	GN29			,00	,00	,00	
SEZIONE VII							
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GN30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR	
		1	2	3	4	5	
	GN31			,00	,00		
	GN32			,00	,00		
	GN33			,00	,00		
	GN34			,00	,00		
SEZIONE VIII							
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		Verso partecipanti		Verso esterni	
				1	2		
	GN36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR		Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di interessi attivi	
				1	2	3	
	GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità		Civile		Fiscale	
				1	2		

Il **quadro GN** deve essere compilato per la **determinazione del reddito complessivo da parte delle società partecipanti al consolidato fiscale**.

Le società che hanno esercitato l'opzione per aderire all'istituto della tassazione di gruppo, disciplinato dagli articoli da 117 a 129, Tuir, determinano il proprio reddito complessivo **senza procedere alla liquidazione dell'imposta**, ma trasferendolo, per la tassazione, alla società consolidante che a tal fine deve predisporre la dichiarazione del gruppo, utilizzando l'apposito **modello CNM**.

Per quanto riguarda l'opzione si veda la sezione II del quadro OP - Opzione per il consolidato nazionale, del presente Modello Redditi SC 2021.

Oltre che dalle consolidate, il quadro GN deve essere compilato anche da parte della **consolidante** per la determinazione del proprio reddito complessivo, che viene anch'esso considerato nell'ambito della tassazione di gruppo.

In caso di designazione, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-*bis*, articolo 117, Tuir).

In caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime (comma 5, articolo 124, Tuir come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a), D.Lgs. 156/2015).

Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma che non ha presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve compilare la casella **Interpello** **"Interpello"** (comma 5-*bis*, articolo 124, Tuir introdotto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), D.Lgs. 156/2015) indicando rispettivamente il **codice 1** o il **codice 2**.

Operazioni straordinarie ☐

La casella “Operazioni straordinarie” deve essere barrata laddove nel periodo d’imposta sia stata posta in essere una delle operazioni per le quali si rende necessario la compilazione del quadro GC.

Codice fiscale della società consolidante

Va indicato il codice fiscale della società consolidante (anche nel quadro GN da questa predisposto).

SEZIONE I – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Nella **sezione I** viene determinato il **reddito complessivo netto** della società partecipante al consolidato.

SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	Operazioni straordinarie ☐	Legge n. 112/2016			Liberalità	
		1	2	3	4	5
GN1	Reddito	(1 ,00)	2 ,00	3 ,00		
GN2	Perdita					,00
GN3	Credito di imposta	Fondi comuni d’investimento		Imposte delle controllate estere		
		1	2	3	4	5
GN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti 1	in misura limitata ,00	in misura piena ,00	Ricevuta ,00	4	,00
GN5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate		Proventi esenti		
		1	2	3	4	5
GN6	Reddito minimo	1	2	3	4	5
	Reddito	1	2	3	4	5
	Start-up	1	2	3	4	5
	ACE	1	2	3	4	5
	Terzo settore	1	2	3	4	5
	Reddito complessivo netto	1	2	3	4	5

Rigo GN1: Reddito

GN1	Reddito	Legge n. 112/2016			Liberalità	
		1	2	3	4	5
		(1 ,00)	2 ,00	3 ,00		

Nel **rigo GN1**, va indicato :

- in **colonna 2**, l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1, D.L. 35/2005, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo, nonché l’importo delle erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust o di fondi speciali di cui all’articolo 1, comma 3, L. 112/2016; quest’ultimo va indicato in **colonna 1**;
- in **colonna 3**, il reddito di rigo **RF63** (e/o **RF73**, **colonna 2**, se società sportiva dilettantistica), al netto dell’importo indicato in **colonna 2**.

LIBERALITÀ (D.L. 35/2005)

L’articolo 14, D.L. 35/2005 dispone che le **liberalità in denaro o in natura** erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’Ires in favore di:

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nei seguenti limiti:

- 10% del reddito complessivo dichiarato;
- nella misura massima di 70.000 euro annui.

Il contribuente può scegliere, in quanto alternativo, il regime di deducibilità previsto dall'articolo 100, comma 2, Tuir (in tal caso la deduzione viene riconosciuta nel quadro RF, in sede di determinazione del reddito d'impresa).

Rigo GN2: Perdita

GN2 Perdita		,00
--------------------	--	-----

Nel caso in cui la società consegua una **perdita**, l'importo indicato nel **rigo RF63**, va riportato nel **rigo GN2**, non preceduta dal segno meno, e al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2.

Se l'importo del rigo RF63 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra RF63 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo GN1, colonna 3.

Rigo GN3: Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento

GN3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere	
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00

Nel **rigo GN3** va indicato:

- in **colonna 1** l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Rigo GN4: Perdite scomputabili

GN4 Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta	
	(di cui di anni precedenti)	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

Nel **rigo GN4, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60 col. 1 o RF73 col. 1, nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche in colonna 1 e 2, e l'ammontare delle perdite ricevute di cui all'articolo 1, comma 76, L. 232/2016, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili ad una nuova attività produttiva ex articolo 84, comma 2, Tuir, da indicare anche il colonna 3.

In particolare deve essere riportato:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (articolo 84, comma 1, Tuir);

- in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir);
- in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite ricevute di cui all'articolo 1, comma 76, L. 232/2016, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili ad una nuova attività produttiva *ex* articolo 84, comma 2, Tuir.

L'ammontare delle perdite indicate in colonna 4 non può eccedere la **somma algebrica dei righi da GN1, colonna 3 a GN3**.

Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RS125. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Se la società dichiarante in qualità di consolidante del gruppo abbia incorporato un'altra società consolidante, la perdita prodotta da quest'ultima nel periodo d'imposta ante incorporazione non può considerarsi perdita di periodo ma perdita pregressa ai sensi dell'articolo 118, comma 2, Tuir. Pertanto, tale perdita non può essere trasferita al consolidato ma può essere utilizzata dalla società dichiarante già nel presente periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir.

Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115, Tuir, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (articolo 115, comma 3, Tuir).

È possibile l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo GN3.

Le perdite del rigo GN4 non possono essere utilizzate per abbattere il reddito minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative da indicare nel rigo GN6, colonna 1.

Rigo GN5: Perdite

GN5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate	Proventi esenti	
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo GN5** devono essere riportate:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF, al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo GN4.
In tale colonna vanno riportate le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto della seguente somma algebrica (se positiva):

rigo GN1, col. 3 + rigo GN3 col. 3 – rigo GN6, col. 1

- in **colonna 2** vanno indicati i proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'articolo 87, Tuir, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, commi 5, Tuir;
- in **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 3, a GN4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, Tuir, per la parte del loro ammontare da indicare in colonna 2 che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir.

Rigo GN6: Reddito imponibile

GN6	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Terzo settore	Reddito complessivo netto
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nel **rigo GN6**, va indicato :

- in **colonna 1**: il reddito minimo di cui al **rigo RS125** o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**: l'ammontare risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 3 a GN4, colonna 4; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 3, a GN4, colonna 4;
- in **colonna 3**: l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165 fino a concorrenza dell'importo indicato in colonna 2;
- in **colonna 4**: l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra colonna 2 e colonna 3;
- in **colonna 5**: l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290 nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni;
- in **colonna 6**: il reddito imponibile pari alla seguente differenza:

$$\text{col. 2} - \text{col. 3} - \text{col. 4} - \text{col. 5}$$

Il reddito complessivo è aumentato dell'importo corrispondente all'aumentare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti (articolo 6, comma 4, D.M. 7.05.2019) di cui al rigo RS174 colonna 4 (Recupero per decadenza start-up).

SEZIONE II – UTILIZZO ECCEDENZA IRES

SEZIONE II	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione(rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)	,00
Utilizzo eccedenza IRES	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
precedente dichiarazione	GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
	GN11	Eccedenza da utilizzare	,00

Nella **sezione II** viene indicato l'utilizzo dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Rigo GN7: Eccedenza di imposta da precedente dichiarazione

GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione(rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)	,00
--	-----

Nel **rigo GN7** va indicata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo RX1, colonna 5, del modello Redditi SC 2020, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza Ires risultante dal modello CNM 2020 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo e successiva adesione, per il presente periodo d'imposta, ad un nuovo consolidato.

Rigo GN8: Eccedenza di imposta compensata

GN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
---	-----

Nel **rigo GN8** va indicato l'importo dell'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, di cui al rigo GN7, utilizzato in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro la data di presentazione della dichiarazione.

Rigo GN10: Eccedenza di imposta attribuita a società del gruppo

GN10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
--	-----

Nel **rigo GN10** va indicato l'importo dell'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, di cui al rigo GN7, che il contribuente cede a società del gruppo (anche nell'ipotesi di cessione di eccedenza a società che abbiano aderito alla tassazione di gruppo) da riportare nel quadro RK (rigo RK1) della dichiarazione.

Rigo GN11: Eccedenza da utilizzare

GN11 Eccedenza da utilizzare	,00
-------------------------------------	-----

Nel **rigo GN11** va indicata la somma algebrica dei rigi da GN7 a GN10, corrispondente all'eccedenza da riportare nel quadro RX (rigo RX1) della dichiarazione.

SEZIONE III – ECCEDENZE D'IMPOSTA TRASFERITE AL CONSOLIDATO

SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato		Codice tributo		Eccedenza
		1	2	
	GN12			,00
	GN13			,00
	GN14			,00

Nella **sezione III** vanno indicate le **eccedenze di imposta diverse dall'Ires** delle società che partecipano alla tassazione di gruppo.

Nei **rigi da GN12 a GN14** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'imposta che si intende trasferire;

QUADRO GN – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

Sezione IV – Dati

- in **colonna 2**, l'ammontare dell'eccedenza derivante dalla presente dichiarazione trasferita al gruppo. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, numerando ciascuno di essi e riportando la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

SEZIONE IV – DATI

SEZIONE IV Dati		Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri	
GN15 Oneri detraibili/detrazioni	1		,00	2	,00	3	,00
Risparmio energetico							
GN16 Spese agevolate	Tipologia di spesa	Anno di riferimento	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta		
	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
Interventi in zone sismiche e su facciata esterna							
	6	7	8	9			
			,00	,00			
Ricarica veicoli elettrici							
	10	11	12	13			
			,00	,00			
GN17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero							
GN18 Altri crediti di imposta	1	2	3				
	,00	,00	,00				
GN19 Ritenute							
GN21 Acconti	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti		
	1	2	3				
	,00	,00	,00				
	Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero				
	4	5	6				
	,00	,00	,00				
GN22 Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES		
	1	2	3	4	5		
	,00	,00	,00	,00	,00		

Nella **sezione IV** vanno comunicati i dati che le partecipanti al consolidato devono comunicare sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, D.M. 1 marzo 2018.

Rigo GN15: Oneri detraibili

GN15 Oneri detraibili/detrazioni		Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Altri oneri
1		,00	,00	,00

Nel **rigo GN15** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS171, colonna 2; e dell'eccedenza residua delle precedenti dichiarazioni per investimenti in start-up innovative o a locazione sociale;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013;
- in **colonna 3**, l'ammontare degli altri oneri detraibili.

Rigo GN16: Spese agevolate

Risparmio energetico					
GN16 Spese agevolate	Tipologia di spesa 1	Anno di riferimento 2	Tipo 3	Totale spesa 4	Spesa sostenuta 5
				,00	,00
			Interventi in zone sismiche e su facciata esterna		
		6	7	8	9
				,00	,00
			Ricarica veicoli elettrici		
		Codice fiscale			
	10	11		12	13
				,00	

Nel rigo **GN16** va indicato in **colonna 1** uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:

1	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (articolo 1, comma 344, L. 296/2006)
2	Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (articolo 1, comma 345, L. 296/2006)
3	Installazione di pannelli solari per produzione acqua calda (articolo 1, comma 346, L. 296/2006)
4	Interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione in-vernale (articolo 1, comma 347, L. 296/2006); per le spese sostenute nel 2018 la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, D.L. 63/2013)
5	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (articolo 1, comma 8, L. 220/2010)
6	Per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; per le spese sostenute nel 2018, 2019 e 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a) n. 1 L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 1, L. 178/2020) la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, D.L. 63/2013)
7	Per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; per le spese sostenute negli anni 2018, 2019 e 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a), n. 3, L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 2, L. 178/2020) la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, D.L. 63/2013)
8	Per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (articolo 1, comma 88, L. 208/2015)
9	Per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nell'anno 2018, 2019 e 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a), n. 2, L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 1, L. 178/2020), per le quali la detrazione spetta nella misura del 65% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, D.L. 63/2013)

10	Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 (articolo 119, comma 1, lettera a), D.L. 34/2020)
11	Per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
12	Per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
13	Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5, articolo 119, D.L. 34/2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari (articolo 119, comma 1, lettera b), D.L. 34/2020)
14	Per gli interventi di cui al codice 13 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
15	Per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5, D.L. 34/2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di

	infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di tele-riscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014 (articolo 119, comma 1, lettera c), D.L. 34/2020)
16	Per gli interventi di cui l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020)
17	Per gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020

Nella **colonna 2** va rilevato l'anno in cui le spese sono state sostenute e va compilata la **colonna 3**, indicando:

- il **codice 1**, nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;
- il **codice 2**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70%;
- il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75%;
- il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostituite per interventi cui spetta la detrazione del 65%;
- il **codice 5**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% (articolo 119, D.L. 34/2020);
- il **codice 6**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (articolo 119, comma 4-ter, D.L. 34/2020).

Nella **colonna 4** va indicato l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1.

Nella **colonna 5** va indicato l'importo della spesa sostenuta per ogni agevolazione di cui a colonna 4; mentre nella **colonna 6**, l'anno di sostenimento delle spese di cui a colonna 8.

Nella **colonna 7 (Tipo)**, va indicato:

- il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70%;
- il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75% (articolo 16, comma 1-*quiquies*, D.L. 63/2013);
- il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 80%;
- il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 85% (articolo 16, comma 1-*quiquies*, D.L. 63/2013);
- il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75% (articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013);
- il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85% (articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013);
- il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80% (articolo 16, comma 2-*quater*.1, D.L. 63/2013);

- il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85% (articolo 16, comma 2-*quater*.1, D.L. 63/2013);
- il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% (articolo 119, commi 4 e 4-*bis*, D.L. 34/2020);
- il **codice 10**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (articolo 119, comma 4-*ter*, D.L. 34/2020);
- il **codice 11**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dell'imposta nella misura del 90% (articolo 1, commi 2019-223, L. 160/2019).

In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, nella **colonna 8** va indicato l'importo totale della spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (articolo 16, comma 1-*bis*, D.L. 63/2013). Nella **colonna 9**, l'importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a colonna 8.

Va inoltre indicato:

- nella **colonna 10**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa di cui a colonna 12;
- nella **colonna 11**, il codice fiscale della società trasparente che ha sostenuto la spesa;
- nella **colonna 12**, l'importo della spesa sostenuta per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 16-*ter* D.L. 63/2013);
- nella **colonna 13**, va indicato:
 - il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 50% nel limite massimo di 3.000 euro;
 - il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% nel limite massimo di 3.000 euro;
 - il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

La singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (Circolare n. 36/2007); in tal caso, qualora i rigi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del presente quadro.

Per quanto riguarda invece le spese di cui al citato articolo 16-*ter* deve essere compilato un unico rigo, relativamente alla medesima percentuale di detrazione, a prescindere dal numero di interventi realizzati.

Rigo GN17: Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

GN17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

,00

Nel **rigo GN17** vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, ovvero utili conseguiti o plusvalenze realizzate (articolo 3, D.Lgs. 147/2015) relativi ad esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell'apposito prospetto del quadro CE.

Rigo GN18: Altri crediti d'imposta

				Alloggi sociali	
GN18 Altri crediti di imposta	1	,00	2	,00	3
				,00	,00

Nel **rigo GN18**, **colonna 1**, va indicato l'importo del credito di imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta indicato a rigo RS470 colonna 1 fino a concorrenza dell'imposta netta di gruppo diminuita degli altri crediti d'imposta. In **colonna 3** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (si veda rigo RN14).

Rigo GN19: Ritenute

GN19 Ritenute	,00
----------------------	-----

Nel **rigo GN19** vanno indicate le ritenute subite.

Rigo GN21: Acconti

		Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti
GN21 Acconti	1	,00	2	,00
	Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero	
	4	,00	5	,00
				6
				,00

Nel **rigo GN21** va indicato:

- **colonna 1**, l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'Ires;
- **colonna 2**, l'importo degli acconti versati aumentato:
 - dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 (acconti Ires versati dalla società trasparente o dal *Trust*);
 - degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19 (acconti ricevuti dal consolidato o dai soggetti partecipanti);
- **colonna 3**, per la quota dell'acconto versato (importo di cui ai righe RK10 e RK11) ceduto alla società già trasparente da parte dei soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115, Tuir;
- **colonna 4**, l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 79, Tuir (RS462).
- **colonna 5**, l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti Ires esistenti ma non disponibili. Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.
- **colonna 6**, il risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{GN21 col. 5} = (\text{GN21, col. 1} + \text{GN21, col. 2} - \text{GN21, col. 3} + \text{GN21, col. 5})$$

Rigo GN22: Altri dati

GN22 Altri dati						
	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES	
1	,00	2	,00	3	,00	
			4	,00	5	,00

In tale rigo va indicato:

Colonna 1	l'ammontare dell'agevolazione c.d. ACE attribuita ai soci, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di cui al rigo GN6, colonna 4. L'eventuale importo che non trova capienza nel suddetto reddito va indicato nel rigo RS113 colonna 14
Colonna 2	l'ammontare utilizzabile e scomputo del reddito complessivo netto di gruppo non superiore alla differenza tra la somma di rigo RS164 e RS165 e quello di cui al rigo GN6, colonna 3
Colonna 3	l'importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all'articolo 166 del Tuir. Tali importi sono indicati nel quadro TR.
Colonna 4	la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5, articolo 188-bis, Tuir, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio.
Colonna 5	la somma degli importi indicati nel rigo RS491, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio.

SEZIONE V – CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE V		Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23	1	2	3
	GN24			,00
	GN25			,00
	GN26			,00

Nella **sezione V** vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società o ente aderente al consolidato trasferisce alla tassazione di gruppo.

Nei **righe da GN23 a GN26** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

SEZIONE VI – REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GN27						
	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto	
	1	2	3	4	5	6	
			,00	,00	,00		
	GN28		,00	,00	,00		
	GN29		,00	,00	,00		

Nella **sezione VI** vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta di applicazione del consolidato e le relative imposte resesi definitive.

In tale sezione vanno inoltre indicati relativamente al credito di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015 (credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi di imposta interessati dall'opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive.

Nei **righi da GN27 a GN29** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero;

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD.....	084	LIBERIA.....	044	SAINT BARTHELEMY.....	293
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199
ALAND ISOLE.....	292	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ALGERIA.....	003	CURACAO.....	296	MACAO.....	059	SALOMONE ISOLE.....	191
AMERICAN SAMOA.....	148	DANIMARCA.....	021	MACEDONIA.....	278	SALVADOR.....	064
ANDORRA.....	004	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAMOA.....	131
ANGOLA.....	133	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	DUBAI.....	240	MALAVI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE.....	180	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ERITREA.....	277	MALI.....	149	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SAINT MAARTEN (DUTHC PART).....	294
AUSTRALIA.....	007	FIJI, ISOLE.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FUJIYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MELILLA.....	231	SUD SUDAN.....	297
BANGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	SPAGNA.....	067
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GHANA.....	112	MOLDOVIA.....	265	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BERMUDA.....	207	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA.....	102	MONTSERRAT.....	208	SUDAN.....	070
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SURINAM.....	124
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZGOVINA.....	274	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CAMBODIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TOKELAU.....	236

QUADRO GN – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

Sezione VII – Eccedenza d'imposta

CANADA	013	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	HAITI	034	PAKISTAN	036	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	HEARD AND McDONALD ISLAND	284	PALAU	216	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HONDURAS	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA)	275	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	IRLANDA	040	PERÙ	053	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	UNGHERIA	077
CILE	015	ISRAELE	182	POLONIA	054	URUGUAY	080
CINA	016	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO	055	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VANUATU	121
CITTÀ DEL VATICANO	093	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KOSOVO	291	REGNO UNITO	031	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KUWAIT	126	REUNION	247	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	LAOS	136	ROMANIA	061	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LESOTHO	089	RUANDA	151	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	LETONIA	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	ZAMBIA	058
COREA DEL NORD	074	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166	ZIMBABWE	073

- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in **colonna 5**, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 165, comma 5, Tuir;
- in **colonna 5**, l'imposta estera resasi definitiva;
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari di entrambi i crediti (credito d'imposta *ex* articolo 165, comma 1, Tuir e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte della controllante del solo credito d'imposta *ex* articolo 165, comma 1, Tuir, la presente colonna non va compilata.

SEZIONE VII – ECCEDENZA D'IMPOSTA

SEZIONE VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GN30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale		Estera		Art. 168-ter TUIR	
		1	2	3		4		5	
	GN31				,00		,00		
	GN32				,00		,00		
	GN33				,00		,00		
	GN34				,00		,00		

Nella **sezione VII** vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo, determinate nella sezione II del quadro CE della dichiarazione.

Va compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

SEZIONE VIII

Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

GN35 Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		Verso partecipanti	Verso esterni
		1	2
		0,00	0,00
GN36 Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL	Eccedenza di interessi attivi
	1	2	3
	0,00	0,00	0,00
GN37 Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità		Civile	Fiscale
		1	2
		0,00	0,00

Rigo GN35: Interessi passivi soggetti “finanziari”

	Verso partecipanti	Verso esterni
GN35 Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	1 00	2 00

- in **colonna 1**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti estranei al consolidato.

Rigo GN36: Interessi passivi

	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL	Eccedenza di interessi attivi
GN36 Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	1 00	2 00	3 00

- in **colonna 1**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi da trasferire al consolidato ai sensi del comma 14, articolo 96, Tuir (rigo RF121, colonna 2);
- in **colonna 2**, l'eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (ROL) da trasferire al consolidato ai sensi del comma 14, articolo 96, Tuir (rigo RF120, colonna 2);
- in **colonna 3**, l'eventuale eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati da trasferire al consolidato ai sensi del comma 14, articolo 96, Tuir (rigo RF121, colonna 5).

L'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi e oneri assimilati trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL e di interessi attivi e di proventi finanziari assimilati trasferite al consolidato da parte delle medesime società: eventuali eccedenze di interessi passivi o di ROL non trasferibili non devono essere indicate.



Nel caso in cui il reddito “ordinariamente” determinato sia inferiore a quello risultante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito derivante dall'applicazione di quest'ultima disposizione e pertanto, non potendo la consolidante effettuare alcuna variazione in diminuzione per rettificare tale importo, i righi GN35 e GN36 non devono essere compilati. Se invece è maggiore, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito determinato ordinariamente e la consolidante ha diritto ad operare la rettifica in diminuzione solo fino a concorrenza dell'eccedenza del reddito ordinariamente determinato rispetto a quello “minimo”.

Rigo GN37: Trasferimenti neutrali infragruppo

GN37 Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile		Fiscale	
	1		2	
		,00		,00

L'articolo 123, Tuir, prima di essere abrogato dalla Finanziaria 2008, prevedeva un regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società che partecipano al consolidato fiscale.

Il regime in questione era un regime opzionale, da attivare attraverso un'opzione congiunta da parte delle società interessate all'operazione, che doveva risultare da un contratto redatto in forma scritta.

Da un punto di vista fiscale i trasferimenti venivano considerati effettuati al valore fiscale originario del bene, con la necessità di effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione della plusvalenza contabile, la cui tassazione risulta così sospesa.

La differenza fra valori civilistici e fiscali va evidenziata nella dichiarazione di gruppo; la controllante doveva effettuare la variazione in diminuzione per neutralizzare la plusvalenza e nelle dichiarazioni successive variazioni in aumento relative al minor ammortamento fiscale rispetto a quello civilistico.

In caso di uscita dal consolidamento fiscale di una delle società coinvolte, bisogna procedere al riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con il recupero a tassazione delle plusvalenze fino a quel momento rimaste sospese.

La norma, come è detto, è stata soppressa, ma vanno gestiti eventuali trasferimenti in neutralità effettuati fino al periodo 2007.

A tal fine, nel **rigo GN37** va indicato:

- in **colonna 1**, il valore di libro dei beni acquisiti in regime di neutralità ai sensi dell'articolo 123, Tuir rilevato al termine di ogni esercizio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale degli stessi beni.



PARTECIPANTE CON PERDITE ANTERIORI AL CONSOLIDATO

Consolidato tra Alfa (controllante) e Beta attivato nel 2010, imponibile 2020 di 165.000 euro e perdite precedenti l'opzione di 200.000 euro.

Compilazione quadro GN - Beta

SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo Operazioni straordinarie ☐	GN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità		
			1	(,00)	2	,00	3 165.000 ,00
	GN2	Perdita					,00
	GN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere		
			1	,00	2	,00	3 ,00
	GN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta
			1	,00	2 165.000 ,00	3 ,00	4 165.000 ,00
	GN5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate		Proventi esenti		
			1	,00	2	,00	3 ,00
	GN6	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Terzo settore	Reddito complessivo netto
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00



COMPENSAZIONE INTERESSI PASSIVI NEL CONSOLIDATO

Nell'ambito del consolidato la società Alfa ha interessi passivi eccedenti per 14.100 euro, mentre la società Beta ha un ROL eccedente per il medesimo importo.

Compilazione prospetto interessi passivi (quadro RF) – Alfa

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	1 40.100 ,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2 ,00	Interessi attivi	3 8.000 ,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4 ,00
		Interessi passivi direttamente deducibili	5 8.000 ,00	Eccedenza interessi passivi	6 32.100 ,00				
	RF119	Risultato operativo lordo	1 ,00	4° Periodo imposta precedente	2 ,00	3° Periodo imposta precedente	3 ,00	2° Periodo imposta precedente	4 ,00
			5 ,00	Presente periodo d'imposta	6 60.000 ,00	Interessi passivi deducibili	7 18.000 ,00		
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile)	1 ,00	2 ,00	3 ,00	Presente periodo d'imposta	4 ,00
				4° Periodo imposta precedente	4 ,00	3° Periodo imposta precedente	5 ,00	2° Periodo imposta precedente	6 ,00
								Precedente periodo d'imposta	7 ,00
	RF121	Interessi riportabili		Interessi passivi non deducibili					
				non trasferibili al consolidato	1 ,00	trasferiti al consolidato	2 14.100 ,00	3 14.100 ,00	
				(di cui)	4 ,00	Interessi attivi			
				non trasferibili al consolidato	4 ,00	trasferiti al consolidato	5 ,00	6 ,00	

Compilazione quadro GN - Alfa

SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	Verso partecipanti		Verso esterni	
			1 ,00	2 ,00		
	GN36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di ROL	
			1 14.100 ,00	2 ,00	Eccedenza di interessi attivi	
					3 ,00	
	GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile		Fiscale	
			1 ,00	2 ,00		

QUADRO GN – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

Sezione VIII – Rettifiche di consolidamento

Compilazione prospetto interessi passivi (quadro RF) - Beta

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118		Interessi passivi	1	7.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	7.000,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00	
			Interessi passivi direttamente deducibili	5	7.000,00	Eccedenza interessi passivi	6	,00							
			5° Periodo imposta precedente			4° Periodo imposta precedente			3° Periodo imposta precedente			2° Periodo imposta precedente			
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00					
			5	,00	6	47.000,00	7	,00							
			Precedente periodo d'imposta			Presente periodo d'imposta			Interessi passivi deducibili						
	RF119	Risultato operativo lordo		5	,00	6	47.000,00	7	,00						
			Consolidato												Presente periodo d'imposta
				(di cui non trasferibile)	1	,00	2	14.100,00	3	14.100,00					
				4° Periodo imposta precedente	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00			
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile													
			Interessi passivi non deducibili												
				non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato										
			(di cui	1	,00	2	,00	3	,00						
	RF121	Interessi riportabili	Interessi attivi												
			non trasferibili al consolidato												trasferiti al consolidato
(di cui			4	,00	5	,00	6	,00							

Compilazione quadro GN - Beta

SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	Verso partecipanti				Verso esterni			
	GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	1	,00	2	,00		
	GN36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi	1	,00	Eccedenza di ROL	2	14.100,00
	GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità				Civile	1	,00
						Fiscale	2	,00



REDDITI

QUADRO GC

**Determinazione del reddito complessivo
in presenza di operazioni straordinarie**

Mod. N.

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

[illegible]

QUADRO GC – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Quadro GC

SEZIONE V				Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito	
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GC23			1	2	3	
	GC24					,00	
	GC25					,00	
	GC26					,00	
SEZIONE VI							
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GC27	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
		1	2	3	4	5	6
	GC28			,00	,00	,00	
	GC29			,00	,00	,00	
SEZIONE VII							
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GC30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR	
		1	2	3	4	5	
	GC31			,00	,00		
	GC32			,00	,00		
	GC33			,00	,00		
SEZIONE VIII							
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR			Verso partecipanti	Verso esterni	
					1	2	
	GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR			Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL	Eccedenza di interessi attivi
					1	2	3
GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità			Civile	Fiscale		
				1	2		
SEZIONE IX							
Operazioni straordinarie	GC38	Codice fiscale	Data operazione straordinaria				
		1	2				
	GC39						
	GC40						

Il **quadro GC** deve essere compilato nel caso in cui nel corso del 2020 abbiano avuto luogo **operazioni straordinarie** (fusione, scissione e liquidazione volontaria) che **non interrompono la tassazione di gruppo** (di cui agli articoli da 117 a 129, Tuir), intervenute tra soggetti aderenti al consolidato, secondo quanto previsto dal D.M. 1 marzo 2018 - *Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale* - articoli da 117 a 128, Tuir.


ARTICOLO 11, D.M. 1 MARZO 2018
Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo

1. La fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.
2. La fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'articolo 124, testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.
3. La fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'articolo 117, testo unico.
4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'articolo 117, comma 1, testo unico; in tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione di cui all'articolo 117, comma 1, testo unico.

5. Se la consolidata è beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'articolo 117, testo unico.
6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'articolo 117, comma 1, testo unico.
7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.
8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'articolo 117, testo unico, non interrompono la medesima tassazione di gruppo.

La società risultante dall'operazione straordinaria è quindi tenuta a compilare il quadro GC per aggregare, sommando algebricamente, i dati:

- esposti nel proprio quadro GN;
- esposti nel quadro GN delle dichiarazioni delle società fuse o scisse relative al periodo di imposta antecedente l'operazione straordinaria.

Vale quindi la regola generale secondo cui, in caso di operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, per reddito complessivo deve intendersi il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria, nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Scissione

Nel caso di scissione, il quadro GC deve essere compilato dalla società beneficiaria designata ai sensi dell'articolo 173, comma 12, Tuir.

Liquidazione volontaria

La società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo di imposta del consolidato.

In particolare nella sezione I dedicata alla *“Determinazione del reddito complessivo”* va indicato il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica:

- dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria
- del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Poiché il quadro GC, sezioni da I a VIII, è costituito dalla somma dei corrispondenti righe del quadro GN, sezioni da I a VIII, nel presente capitolo si commenta esclusivamente la sezione IX.

SEZIONE IX – OPERAZIONI STRAORDINARIE

SEZIONE IX Operazioni straordinarie	Codice fiscale										Data operazione straordinaria			
	GC38	1										2		
	GC39													
	GC40													

Colonna 1	Va indicato il codice fiscale della società fusa (in caso di fusione), scissa (in caso di scissione), del soggetto dichiarante (nel caso di liquidazione volontaria)
Colonna 2	Va indicata la data di effetto dell'operazione straordinaria.



REDDITI QUADRO RI

Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

Mod. N.

11

SEZIONE I
Fondi pensione

R11	Data di costituzione del fondo			Numero iscrizione all'Albo	
	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5
R12	Denominazione della linea di investimento				
	Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta		Imposta sostitutiva redditi non esenti ex L. 232/16	Erogazioni e somme trasferite	
	,00		,00	,00	
	Contributi versati e somme ricevute		Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta	Redditi esenti o soggetti a ritenuta	
	,00		,00	,00	
	Redditi esenti ex L. 232/16		Titoli del debito pubblico	Credito d'imposta su OICR	
	,00		,00	,00	
	Risultato della gestione positivo		Risultato della gestione negativo	Imposta sostitutiva (20%)	
	,00		,00	,00	
	Imposte sostitutive		Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia	Risparmio derivante da esercizio precedente	
	,00		,00	,00	
	Imposta sostitutiva suali immobili (0,50%)		Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%)	Importo accreditato ad altre linee	
,00		,00	,00		
Credito d'imposta periodo d'imposta precedente		Imposte a credito trasferite da altre linee	Saldo versato o imposte a credito		
,00		,00	,00		
Imposte a credito trasferite ad altre linee		Imposte a credito residue	Residuo risparmio derivante da esercizio precedente		
,00		,00	,00		
Risparmio d'imposta		Importo accreditato ad altre linee	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio		
,00		,00	,00		
R13	1				
	2		3	4	
	,00		,00	,00	
	5		6	7	
	,00		,00	,00	
	8		9	10	
	,00		,00	,00	
	11		12	13	
	,00		,00	,00	
	14		15	16	
	,00		,00	,00	
	17		18	19	
,00		,00	,00		
20		21	22		
,00		,00	,00		
23		24	25		
,00		,00	,00		
26		27	28		
,00		,00	,00		

SEZIONE II			
Contratti di assicurazione di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005 e all'art. 13, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000	RI10	Risultati positivi maturati nell'anno 1	Risultati negativi maturati nell'anno 2
		,00	,00
		Risultati negativi non compensati 4	
		,00	
	RI11	1	2
		,00	,00
		3	
		,00	,00
		4	
		,00	

A decorrere dall'anno 2007 la disciplina delle **forme pensionistiche complementari** è stata riformata dal D.Lgs. 252/2005.

L'articolo 17 (modificato dall'articolo 1, comma 621, L. 190/2014) di tale decreto mantiene sostanzialmente invariato il sistema di tassazione per maturazione dei rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari, introdotto dal D.Lgs. 47/2000, con applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 20% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

La determinazione del risultato di gestione segue tuttavia criteri diversi, in funzione:

- del meccanismo di capitalizzazione adottato (a contribuzione definita o a prestazioni differite);
- della tipologia di forma pensionistica complementare.

A decorrere dal **periodo d'imposta 2015**, alle forme di previdenza complementare è riconosciuto **un credito d'imposta** pari al **9% del risultato netto maturato**, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, D.Lgs. 252/2005 applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015).



Le forme di previdenza complementare, a **decorrere dal periodo d'imposta 2017**, possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89, articolo 1, L. 232/2016 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del citato articolo 1, legge di bilancio 2017.

I redditi derivanti dai suddetti investimenti sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, D.Lgs. 252/2005.

Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17, D.Lgs. 252/2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.

In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al citato comma 89 entro novanta giorni dal rimborso.

La **sezione I** del quadro RI del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva applicata nell'anno 2020 da parte:

- dei **soggetti istitutori di fondi pensione aperti** di cui all'articolo 12, D.Lgs. 252/2005 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
- dei **soggetti, società ed enti**, al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'articolo 2117, cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La dichiarazione dei fondi pensione aperti, e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri dei soggetti istitutori di tali fondi e dei soggetti al cui interno sono costituiti i fondi ai sensi dell'articolo 2117, cod. civ.

La **sezione II** va utilizzata dalle imprese di assicurazione relativamente ai contratti di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b), D.Lgs. 252/2005 e all'articolo 13, comma 2-*bis*, D.Lgs. 47/2000 e successive modificazioni.



I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RI, del modello Unico *"Enti non commerciali ed equiparati"*.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. 252/2005 e all'articolo 13, comma 2-*bis*, D.Lgs. 47/2000 e successive modificazioni la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.



L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio di ciascun anno secondo le disposizioni contenute nel capo III, D.Lgs. 241/1997.

SEZIONE I – FONDI PENSIONE

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva nella sezione I del quadro RI possono assumere la seguente configurazione:

- fondi pensione aperti di cui all'articolo 12, D.Lgs. 252/2005;
- forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della L. 421/1992 ("vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;

- f) “vecchi fondi”, in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali.

Determinazione dell'imposta sostitutiva

Per le tipologie di fondi pensione di cui alle lettere **A), B) e C)** l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura del **20%** sul risultato netto della gestione determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 252/2005, costituito dalla differenza tra:

- il **valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare**, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- il **valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno**.

Per i fondi pensione di cui alla lettera **B)** gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il **valore della riserva matematica**.

I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15% (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti “lussemburghesi storici” e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

In base alle disposizioni dell'articolo 2, D.L. 225/2010, (convertito dalla L. 10/2011) sui proventi derivanti da quote o azioni dei predetti OICR, possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati alla lettera **D)** sono soggetti, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui al D.Lgs. 252/2005 ad **un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50%** del valore corrente degli immobili determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 14 aprile 2005 ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi.

Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/1998, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'**1,50%**.

Tali fondi sono soggetti ad **imposta sostitutiva** sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dalla parte di patrimonio diverso da quello investito in immobili.

Per i fondi indicati alla lettera **E**), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, **nella misura del 20%**.

Tale risultato si determina ai sensi dell'articolo 17, comma 5, D.Lgs. 252/2005, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al **termine dell'anno solare** siano noti tutti gli elementi utili per determinare il **valore effettivo della polizza**, il **valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data** con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati alla lettera **F**), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'articolo 17, comma 7, D.Lgs. 252/2005, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato, nel limite massimo dell'imposta sostitutiva applicata sull'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato negativo, il risparmio d'imposta così conseguito - evidenziato nel campo 16 e/o 26 - non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi.

Rigo RI1

RI1	Data di costituzione del fondo			Numero iscrizione all'Albo	
	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5

Nel **rigo RI1** va indicato:

- **colonna 1**, la data di costituzione del fondo;
- **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Righi RI2 e RI3

- Nei **righi** da RI2 a RI3, va indicato:

- **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data (al netto di quella dovuta di cui al campo 3);
- **campo 3**, l'imposta sostitutiva versata e quella accantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli già considerati esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e 100, articolo 1, legge di bilancio 2017, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall'inizio della detenzione;
- **campo 4**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- **campo 5**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- **campo 6**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- **campo 7**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, D.Lgs. 252/2005 tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote della ritenuta o dell'imposta sostitutiva;
- **campo 8**, i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92, articolo 1, L. 232/2016, **esenti ai fini dell'imposta sul reddito**, che non concorrono alla formazione della **base imponibile** dell'imposta di cui all'articolo 17, D.Lgs. 252/2005, già ricompresi nel campo 7;
- **campo 9**, l'importo pari al **37,50%** del reddito (o della perdita) dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), D.L. 66/2014. In caso di perdita da titoli pubblici, l'importo va indicato con il segno "meno" (circolare n. 2/E/2015);
- **campo 10**, l'ammontare del credito d'imposta pari al **15% dei proventi**, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
- **campo 11**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3, 4 e 10 quelli riportati nei campi 5, 6 e 7. Tale importo va diminuito dall'ammontare di campo 9 (se positivo) o dall'ammontare di campo 9 (se negativo). I fondi pensione indicati nelle lettere E) ed F), per i quali non devono essere compilati i campi da 2 a 10, riportano nel campo 10, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 5, D.Lgs. 252/2005 e le differenze positive determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7, D.Lgs. 252/2005. Ogni risultato va assunto al netto del 37,5% della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo invertito in titoli pubblici;
- **campo 12**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 5, 6 e 7 quelli riportati nei campi 3, 4 e 10; tale importo va aumentato dell'ammontare di campo 9 (se positivo) o diminuito dell'ammontare di campo 9 (se negativo). I fondi pensione indicati nella lettera E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 5, D.Lgs. 252/2005. Ogni risultato positivo va assunto al netto del 37,5% della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo invertito in titoli pubblici;
- **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 20% dell'importo di campo 11. Per i fondi di cui alla lettera E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto del campo 12, per la quota riassorbita nell'anno;
- **campo 14**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 7 (con i codici tributo previsti per i singoli redditi);

- **campo 15**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singolo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi prestati) prestata allo stesso;
- **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente, con riferimento ai risultati negativi relativi a periodi d'imposta 2014 e precedenti, non ancora utilizzati in compensazione, il risparmio dell'imposta è stabilito nella misura dell'11,50% di tali risultati negativi;
- **campo 17**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50% applicata dai fondi pensione indicati nella lettera D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- **campo 18**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50% applicata dai fondi pensione indicati nella lettera D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- **campo 19**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l'importo di campo 13 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 10) e quello di campo 16 (risparmio d'imposta del periodo precedente), che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati negativi;
- **campo 20**, l'ammontare del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, indicato nel rigo RX4 del quadro RX del modello Redditi 2020 non utilizzato in compensazione;
- **campo 21**, l'ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione delle imposte sostitutive dovute fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 13), 19 e 20;
- **campo 22**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 13, per la quota riassorbita nell'anno), 19, 20 e 21. Se la differenza tra i predetti importi è negativa la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo successivo;
- **campo 23**, l'ammontare delle imposte eventualmente a credito (indicato nel campo 22) utilizzato in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento;
- **campo 24**, la differenza tra l'importo eventualmente a credito di campo 22 e quello di campo 23; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX;
- **campo 25**, la differenza tra l'importo di campo 16 e quello di campo 13, qualora l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente;
- **campo 26**, l'ammontare del risparmio d'imposta del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 12;
- **campo 27**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato ad altre linee di investimento che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati positivi, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 25 e 26;
- **campo 28**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi, dato dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 25 e 26 e l'importo indicato nel campo 27.

SEZIONE II – CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II			
Contratti di assicurazione di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005 e all'art. 13, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000		Risultati positivi maturati nell'anno 1	Risultati negativi maturati nell'anno 2
	RI10	,00	,00
		Risultati negativi non compensati 4	
		,00	
		1	2
	RI11	,00	,00
		4	
		,00	

La **sezione II** del quadro RI va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare per l'anno 2020 l'imposta sostitutiva relativa:

- ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. 252/2005;
- ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'articolo 13, comma 2-bis, D.Lgs. 47/2000.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva è dovuta sul risultato netto maturato nel periodo d'imposta.

Tale risultato si determina, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, D.Lgs. 252/2005 dalla differenza tra:

- **il valore attuale della rendita in via di costituzione**, alla data della ricorrenza annuale della polizza (ovvero alla data di accesso alla prestazione) determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza,
- l'ammontare dei premi versati nel medesimo periodo, **il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale** (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, sull'intero importo che trova in esso capienza.



Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. 252/2005, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).



Ogni risultato positivo o negativo va assunto al netto aumentato del 37,50% della quota di tale risultato riferibile a titoli pubblici, determinato in base all'attivo investito in titoli pubblici (circolare n. 2/E/2015).

Righi RI10 – RI11

Nel **rigo RI10** vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. 252/2005 e, nel **rigo RI11**, quelli relativi ai contratti di cui all'articolo 13, comma 2-bis, D.Lgs. 47/2000.

In particolare, indicare:

- **campo 1**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2020, relativo allo stesso assicurato;
- **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
- **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta;
- **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione.

CODICE FISCALE

Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (Art. 167 del TUIR)
Rivalutazione del valore dei terreni

Mod. N.

11

Redditi
assoggettati
a tassazione
separata

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz.
	1	2	3	4	5	6	7
RM1		,00	%	,00	,00	,00	
RM2		,00	%	,00	,00	,00	
RM3		,00	%	,00	,00	,00	
RM4		,00	%	,00	,00	,00	
RM5	Imposta da versare Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito	
	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

**Rivalutazione del
valore dei terreni
ai sensi dell'art. 2,
D.L. n. 282/2002
e successive
modificazioni**

	Valore rivalutato	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RM11	1	2	3	4	5	6	7
	,00		,00	,00	,00		
RM12			,00	,00	,00		

Il **quadro RM** va quindi compilato:

- 275

QUADRO RM – REDDITI DERIVANTI DA SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (ART. 167 TUIR)...

Sezione I – Redditi assoggettati a tassazione separata

2. nel caso di cui all'articolo 168-ter, comma 4, Tuir, in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 168-ter ("*branch exemption*") e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 167, comma 4, Tuir, per la quale non sussista l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo con il termine "Cfc" si fa riferimento anche alla stabili organizzazioni di cui al presente punto);
3. nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente *ex* articolo 115, Tuir, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una Cfc o di un'impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
4. nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'articolo 5, Tuir al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una Cfc o di un'impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
5. nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, *ex* articoli 115 e 116, Tuir, sia stato imputato il reddito di una Cfc o di un'impresa estera collegata in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili del soggetto estero. In tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei righi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell'imposta (rigo RM5).

Tali redditi sono imputati al soggetto residente **in proporzione alla partecipazione detenuta**, e sono soggetti a tassazione separata nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione della Cfc, secondo l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque **non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società**.

Nel caso in cui al dichiarante siano imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Righi da RM 1 a RM4

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz
RM1	1	2	3	4	5	6	7
			,00	%	,00	,00	,00

col. 2 x col. 3

col. 4 - col. 5

Colonna 1	Va indicato il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della Cfc nella sezione II-A del quadro FC. Se vi è coincidenza tra il soggetto che determina i redditi della Cfc ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione, la presente colonna va compilata unicamente nelle ipotesi sub 3) e sub 4), riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipi in qualità di socio o associato e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili.
Colonna 2	Va indicato il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta indiretta, nel soggetto estero, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del modello Redditi 2021. Nei casi 3) e 4) sopra commentati, va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'articolo 115, Tuir o dal soggetto di cui all'articolo 5, Tuir, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili.
Colonna 3	Va indicata l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al seguente rapporto: $\frac{\text{RN9: imposta lorda}}{\text{RN6, col. 11 reddito imponibile}}$ e tenendo conto dell'aliquota delle imposte di cui alla sezione XVIII (Maggiorazione Ires per società di comodo) e XI-A (Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie) del quadro RQ e comunque non deve essere inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.
Colonna 4	Va indicata l'imposta determinata moltiplicando il reddito di cui a colonna 2 per l'aliquota di cui a colonna 3.
Colonna 5	Vanno indicate le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla Cfc sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito della Cfc è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'articolo 115, Tuir o ad un soggetto di cui all'articolo 5, Tuir, al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante.
Colonna 6	Va indicata l'imposta dovuta, derivante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
Colonna 7	La casella di colonna 7 deve essere barrata nei casi in cui il reddito di casella 2 sia stato prodotto da una S.O. all'estero (articolo 168-ter, Tuir).

Rigo RM 5

QUADRO RM – REDDITI DERIVANTI DA SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (ART. 167 TUIR)...

Sezione II – Rivalutazione valore terreni

RM5	Imposta da versare					Imposta a credito
	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nel caso di utilizzo di più moduli il rigo RM5 deve essere compilato esclusivamente nel primo.

Colonna 1	Va indicato l'importo la somma degli importi di colonna 6 dei righi da RM1 a RM4.
Colonna 2	Va indicato il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione.
Colonna 3	Va indicato l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2 utilizzato in compensazione.
Colonna 4	Va indicato l'importo degli acconti versati con modello F24.
Colonna 5	Va indicato l'importo da versare, pari alla somma algebrica (se positiva) degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4, per il quale sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 2114 per l'Ires a saldo e 2115 per l'Ires primo acconto. Il versamento deve essere effettuato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi che risultano dal modello Redditi.
Colonna 6	Va indicato l'importo a credito, pari alla somma algebrica (se negativa) degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 (non va preceduto dal segno "meno"). Tale importo deve essere successivamente riportato nel rigo RX5 del quadro RX.

Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui agli articoli da 117 a 129, Tuir (c.d. *consolidato fiscale*), l'importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 8 e 9 dei righi RS75 e RS76 del quadro RS (articolo 167, commi 9 e 10, Tuir) può essere utilizzato a scomputo dell'imposta da versare di cui a colonna 5 e/o ad incremento dell'imposta a credito di cui a colonna 6.

SEZIONE II – RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI

SEZIONE II Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni							
	Valore rivalutato	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RM11	1	2	3	4	5	6	7
	,00		,00	,00	,00		
RM12	,00		,00	,00	,00		

Nella Sezione II vanno indicati i valori dei terreni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), Tuir rideterminati ai sensi dell'articolo 2, D.L. 282/2002, convertito con modificazioni dalla L. 27/2003 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, L. 448/2001.

Nei **rigli RM11 e RM12** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

Possono essere oggetto di rivalutazione i **terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020**, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2020 e l'imposta sostitutiva, nella misura dell'11%, o la prima rata, è stata versata entro il 30 giugno 2020 (articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, come modificato dall'articolo 1, commi 693 e 694, L. 160/2019).

Possono essere oggetto di rivalutazione, inoltre, i terreni, posseduti alla data del **1° luglio 2020**, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 15 novembre 2020 e l'imposta sostitutiva, nella misura dell'11%, o la prima rata, è stata versata entro il 15 novembre 2020 (articolo 137, commi 1 e 2, D.L. 34/2020).

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare nei predetti righi i dati relativi alla rideterminazione del valore dei medesimi terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2021** per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 giugno 2021 e l'imposta sostitutiva, nella misura dell'11%, o la prima rata, deve essere versata entro il 30 giugno 2021 (articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, come modificato dall'articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020).

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni, possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di proprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun proprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione dei righi, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicata;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 5**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 3 e quella di colonna 4 qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato;
- nella **colonna 7**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicato nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

QUADRO RQ ALTRE IMPOSTE



**REDDITI
QUADRO RQ**
Altre imposte

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2020

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Conferimenti o
cessioni di beni
o di aziende
in favore di CAF
(art. 8 della
L. n. 342/2000)

RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF		,00
RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF		,00
RQ3	Totale delle plusvalenze		,00
RQ4	Imposta sostitutiva		,00
RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese		,00
RQ6	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK)		,00
RQ7	Eccedenza IRES		,00
RQ8	Imposta sostitutiva		,00

SEZIONE II
Imposta d'ingresso
nel regime
SIQ e SIINQ (art. 1,
commi 119 e ss.
della L. n. 296/2006)

RQ9	Plusvalenze		Minusvalenze		Imponibile		Perdite pregresse			
	1		2		3		4		5	
		,00		,00		,00	In misura limitata	,00	In misura piena	,00
					Imponibile netto	,00	Imposta	,00	Rata annuale	,00
						,00	20%			

SEZIONE III
Imposta sostitutiva
per SIQ e SIINQ
(art. 1, commi 119 e ss.
della L. n. 296/2006)

RQ10	Stabile organizzazione di società residenti in Stati UE o SEE	1	Imponibile	,00	20%	2	Imposta	,00
RQ11	1		2	Plusvalenze				,00
RQ12	1		2					,00
RQ13	Totale	1	Imponibile	,00	20%	2	Imposta	,00
RQ14	Prima rata							,00

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Quadro RQ

SEZIONE IV-A Imposte sostitutive per deduzioni extracontabili (art. 1, c. 48 della L. n. 244/2007) e riallineamento IAS/IFRS (art. 15, c. 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008)		Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento	Totale
	RQ15	1	2	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				Opere e servizi ultrannuali	Titoli obbligazionari e similari	Partecipazioni immobilizzate	Partecipazioni del circolante	Totale
	RQ16			3	4	5	6	7
				,00	,00	,00	,00	,00
		Fondo rischi e svalutazione crediti	Fondo spese lavori ciclici	Fondo spese ripristino e sostituzione	Fondo operazioni e concorsi a premio	Fondo per imposte deducibili	Fondi di quiescenza	Totale
RQ17	1	2	3	4	5	6	7	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RQ18	Totale			Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile periodi d'imposta precedenti	Imposta	Imposta riallineamento IAS/IFRS	Imposta riallineamento
				1	2	3	4	5
				,00	,00	,00	,00	,00
RQ19	Prima rata							,00
SEZIONE IV-B (art. 15, comma 3, D.L. 185/2008)	RQ20	Divergenze applicazione IAS/IFRS			Imponibile		16%	Imposta
					1			2
					,00			,00
SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)	RQ21	Maggiori valori dei beni 2019	Materiali	Immateriali	Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile del periodo d'imposta precedente		Imposta
			1	2	3	4		5
			,00	,00	,00	,00		,00
RQ22	Maggiori valori dei beni 2020	1	2	3				5
		,00	,00	,00				,00
RQ23	Totale imposte							,00
RQ24	Prima rata dovuta							,00
SEZIONE VI-B Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 15, commi 10, D.L. n. 185/2008)	RQ25	Maggiori valori	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali		16%	Imposta
			1	2	3			4
			,00	,00	,00			,00
					Crediti			Imposta
					5			6
					,00			,00
RQ26	Componenti reddituali e patrimoniali	1			Importo IRES			Importo IRAP
					2			3
					,00			,00
RQ27								,00
					Saldo IRES			Imposta
					1			2
					,00			,00
					24%			
RQ28	Altre attività				3			4
								,00
					Saldo IRAP			
					5			6
					,00			,00
					8			9
					,00			,00
								Totale imposta
								10
								,00
SEZIONE VIII Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare (art. 15, c. 8, D.L. 29/11/08 n. 185)	RQ33	Svalutazioni rimanenze			Svalutazione		Aliquota 16%	Imposta recuperabile
					1			2
					,00			,00
RQ34	Maggior valore rimanenze vendute				Maggior valore		Aliquota 16%	Imposta recuperabile
					1			2
					,00			,00
RQ35	Totale imposta recuperabile							,00
RQ36	Codice fiscale conferitaria							
SEZIONE IX Rimanenze finali (D.L. 29/11/08 n. 185)	RQ37	Maggior valore rimanenze cedute			Imponibile		Aliquota 11,5%	Imposta
					1			2
					,00			,00

Conferimento
☐

SEZIONE X		Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso		Divergenza		Imposta	
RQ38	Riallineamento IAS/IFRS (D.L. n. 185/2008 e D.M. 30/07/2009) Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)	1		2	,00	3	
		5		6	,00	7	,00
		8		9	,00		
		Totale		10	,00		
RQ39	Componenti reddituali e patrimoniali	1				Saldo	
		2		3	,00		
RQ40		1					
		2		3	,00		
RQ41		1					
		2		3	,00		
RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	1	,00	16%	2	,00	

SEZIONE XI-A		Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie		Perdite pregresse			
RQ43		Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	In misura limitata	In misura piena	
		1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00		
		Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta	
		6	,00	7	,00	8	,00
		9	,00	10	,00		
		Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute	
		11	,00	12	,00	13	,00
		14	,00	15	,00		
		16	,00	17	,00	18	,00
19	,00	20	,00				
RQ44		Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta		
		1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00				
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi				
5	,00	6	,00				
RQ45	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente		
		1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00				
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili			
5	,00	6	,00	7	,00		
RQ46	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta	
		1	,00	2	,00	3	,00
RQ47	Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	Interessi attivi		
				1	,00	2	,00
RQ47A	Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza		
		1	,00	2	,00	3	,00

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Quadro RQ

SEZIONE XI-B Imposta addizionale per il settore idrocarburi (L. 6/2/2009 n. 7)		Onere per imposte	Utile ante imposte	95% dividendi comunitari	Incidenza									
		1	2	3	4	5								
	Determinazione dell'imposta	,00	,00	,00		Imposta								
		6	P/N rilevante	7		8								
		,00	,00	,00		,00								
RQ48	Eccedenza precedente dichiarazione	9	Eccedenza compensata nel mod. F24	10	Acconto	11								
	,00	,00	,00	Imposta a debito	12	Imposta a credito								
				13										
				14	Imponibile rideterminato	15								
				,00	Imposta rideterminata	,00								
SEZIONE XII Tassaetica (art. 1, c. 466, L. 23/12/05, n. 266)	RQ49	Reddito	1	Imposta	2	Eccedenza periodo d'imposta precedente	3	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24	4	Acconto	5			
		,00	,00	,00	,00	Imposta a debito	6	Imposta a credito	7					
						,00	,00							
						,00	,00							
						,00	,00							
SEZIONE XIII Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	RQ50	Fondo rischi su crediti	1	,00	2	,00	3	,00						
	RQ51	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)				,00		,00						
	RQ52	Totale					,00	4	,00					
SEZIONE XIV Riserve matematiche dei rami vita	RQ53	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e DI dello stato patrimoniale	1	Valore delle riserve	,00	0,45%	2	Imposta dovuta	,00	3	Imposta versata			
								,00		,00				
SEZIONE XVII Imposte sostitutive sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (art. 7, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011)	RQ58	Valore del terreno	1	,00	2	Imposta	,00	3	Rateizzazione	4	Versamento cumulativo			
	RQ59		1	,00	2	,00	3	,00	4					
	RQ60	Valore della partecipazione qualificata	1	,00	2	Imposta	,00	3	Rateizzazione	4	Versamento cumulativo			
	RQ61	Valore della partecipazione non qualificata	1	,00	2	Imposta	,00	3		4				
			1	,00	2	,00	3		4					
SEZIONE XVIII Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148)	RQ62	Reddito	1	,00	Imposte delle controllate estere	2	,00	Totale	3	,00	Perdite pregresse			
								In misura limitata	4	In misura piena	5			
								,00	,00	,00				
		Start-up	6	,00	ACE	7	,00	Terzo settore	8	,00	Imponibile	9	Imposta	10
								,00	,00	,00	,00			
	RQ63	Interessi passivi	1	,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00	
Interessi passivi direttamente deducibili		5	,00	Eccedenza interessi passivi	6	,00								
RQ64	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00		
	Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	,00	Interessi passivi deducibili	7	,00					
RQ65	Eccedenza di ROL riportabile	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00		
	Presente periodo d'imposta	5	,00	Precedente periodo d'imposta	6	,00								

285

SEZIONE I – CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O DI AZIENDE IN FAVORE DI CAF

SEZIONE I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF		,00
	RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF		,00
	RQ3	Totale delle plusvalenze		,00
	RQ4	Imposta sostitutiva		,00
	RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese		,00
	RQ6	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK)		,00
	RQ7	Eccedenza IRES		,00
	RQ8	Imposta sostitutiva		,00

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'articolo 32, D.Lgs. 241/1997. Si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), D.Lgs. 241/1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **rigo RQ3** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei rigi RQ1 e RQ2.

Nel **rigo RQ4** va indicata **l'imposta sostitutiva**, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19% sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, da indicare al **rigo RQ6**;
- l'eccedenza dell'Ires, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei rigi da RQ5 a RQ7.

Per il **versamento dell'imposta sostitutiva** va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Articolo 8, L. 342/2000".

SEZIONE II – IMPOSTA D'INGRESSO NEL REGIME SIIQ E SIINQ

SEZIONE II Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ9	Plusvalenze	Minusvalenze	Imponibile	Perdite pregresse	
		1	2	3	In misura limitata	In misura piena
		,00	,00	,00	,00	,00
				Imponibile netto	Imposta	Rata annuale
				,00	20% ,00	,00

La presente sezione va compilata:

- dalle società per azioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare (SIIQ), i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1, articolo 168-*bis*, Tuir, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 119, articolo, 1 L. 296/2006 (legge Finanziaria 2007 come modificata dall'articolo 20, D.L. 133/2014) e che abbiano esercitato l'opzione ivi prevista attraverso l'apposita comunicazione. Poiché l'articolo 168-*bis*, Tuir è stato abrogato (D.Lgs. 147/2015), il riferimento al c.d. *white list* si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c, D.Lgs. 239/1996;
- dalle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125, articolo 1, L. 296/2006 e che abbiano esercitato l'opzione congiunta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione;
- le società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1, articolo 168-*bis*, Tuir, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria del 2007. Poiché l'articolo 168-*bis*, Tuir è stato abrogato (D.Lgs. 147/2015), il riferimento al c.d. *white list* si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c, D.Lgs. 239/1996.

Ingresso nel regime e realizzo dei beni a valori normali

L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.

Ai sensi del comma 129, articolo 1, L. 296/2006 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione.

In ambedue i casi il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza tra valore normale assoggettato ad imposte e costo fiscalmente riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.

Per effetto dell'articolo 4 del decreto citato, tra gli immobili vi rientrano anche quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria.

Assoggettamento ad imposta sostitutiva

L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap con l'aliquota del **20%**.



La presente sezione non deve essere compilata qualora la società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, abbia incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al suddetto valore normale.

L'imposta di ingresso è applicata dalla società che ha presentato l'opzione in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se poi l'accesso al regime speciale non si realizza, l'imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione e l'imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d'imposta.

SEZIONE II Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ9	Plusvalenze		Minusvalenze		Imponibile		Perdite pregresse	
		1		2		3		4 In misura limitata	5 In misura piena
			,00		,00		,00		,00
						6 Imponibile netto		7 Imposta	8 Rata annuale
							,00	20%	,00
									,00

A tal fine nel **rigo RQ9** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle plusvalenze realizzate su immobili nonché sui diritti reali su immobili destinati alla locazione;
- in **colonna 2**, l'importo delle minusvalenze sui medesimi beni e diritti;
- in **colonna 3**, l'importo imponibile delle plusvalenze residue dato dalla differenza delle due precedenti colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso, in misura non superiore all'80% dell'importo di colonna 3 (articolo 84, comma 1, Tuir);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso, in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir). La somma degli importi di colonna 4 e di colonna 5 non può eccedere la base imponibile di colonna 3;
- in **colonna 6**, l'ammontare imponibile netto risultante dallo scomputo delle predette perdite delle colonne 4 e 5 dall'importo di colonna 3;
- in **colonna 7**, l'imposta sostitutiva d'ingresso al regime speciale pari al 20% dell'importo di colonna 6 da versare.

Versamento imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'Ires relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ o SIINQ;
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'Ires relativa ai periodi d'imposta successivi.

In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Nel **rigo RQ9, colonna 8**, va indicato l'importo relativo alla rata annuale.

SEZIONE III – IMPOSTA SOSTITUTIVA PER SIIQ E SIINQ

La sezione va compilata dalle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis*, Tuir (c.d. "*white list*"), **svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare**, anche mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, articolo 1, L. 296/2006.

A seguito della abrogazione dell'articolo 168-*bis* Tuir (D.Lgs. 147/2015) il riferimento alla c.d. "*white list*" si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/1996.

Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20% da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

La presente sezione va inoltre compilata dalle società conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137, articolo 1, L. 196/2006, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in caso di plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-*bis*, articolo 1 della citata legge.

Tra i **soggetti conferitari vanno incluse anche:**

- le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, articolo 1, L. 296/2006;
- le stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, incluse nella lista di cui al D.M. 4/9/1996.

Le **disposizioni si applicano**, inoltre:

- agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998;
- ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 140, legge Finanziaria 2007 si applicano anche alle SICAF che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche.

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione IV – Imposta sostitutiva sulle deduzioni extracontabili e riallineamento Ias/Ifrs

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.

Si ricorda che, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se poi l'accesso al regime speciale mai si realizza, l'imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione e l'imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d'imposta.

SEZIONE III Imposta sostitutiva per SIIQ e SIIHQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ10		Imponibile		Imposta	
	Stabile organizzazione di società residenti in Stati UE o SEE		1		20%	2
				,00		,00
	RQ11		Plusvalenze			
	1		2			
				,00		
	RQ12					
	1		2			
				,00		
	RQ13		Imponibile		Imposta	
	Totale		1		20%	2
				,00		,00
RQ14		Prima rata				,00

Nel **rigo RQ10** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 141-bis, L. 296/2006 (importo di rigo RF105, se positivo);
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20% dell'importo di colonna 1.

A tal fine nei **rigi da RQ11 a RQ12** va indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;
- in **colonna 2**, l'importo delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel **rigo RQ13, colonna 1**, va indicato l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del **20%** sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei rigi da RQ11 a RQ12; l'imposta da versare va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo utilizzando il codice tributo "1121", la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento. In tal caso nel **rigo RQ14**, va indicato l'importo della rata annuale.

Si precisa che in caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti ai fini dell'indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

SEZIONE IV – IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE DEDUZIONI EXTRA-CONTABILI E RIALLINEAMENTO IAS/IFRS

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 48, L. 244/2007 (finanziaria 2008) **optano** nella presente dichiarazione per il **riallineamento** delle **differenze** tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi la cui deduzione (avvenuta **nel quadro EC** - deduzioni extracontabili) non è più consentita a seguito

della soppressione della facoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge finanziaria 2008 ha modificato l'articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir;

- optano, nella sezione IV-A e IV-B, per il riallineamento, ai fini dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, delle divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifirs (di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002), con effetto a partire da tale inizio.

Il riallineamento riguarda le divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009 sono state adottate le disposizioni per l'esercizio dell'opzione anche per riallineare le divergenze che derivano da variazioni che intervengono nei principi contabili Ias/Ifirs adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale e che derivano da variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009).

Qualora le variazioni decorrano dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni, con effetto a partire da tale inizio.

L'opzione è esercitata nella presente dichiarazione dei redditi se di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Tale opzione, si applica anche in caso di diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'Ifirs 9 (articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018).

Il regime della imposta sostitutiva

Le predette divergenze possono essere recuperate a tassazione, con conseguente **cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto**, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, con aliquota:

- del 12% sulla parte dei maggiori valori nel limite di 5 milioni di euro,
- del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva **può essere anche parziale** e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righe RQ15, RQ16 e RQ17.

L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del citato decreto l'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'Irap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta.

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione IV – Imposta sostitutiva sulle deduzioni extracontabili e riallineamento Ias/Ifrs

SEZIONE IV-A Imposte sostitutive per deduzioni extracontabili (art. 1, c. 48 della L. n. 244/2007) e riallineamento IAS/IFRS (art. 15, c. 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008)	Beni materiali		Impianti e macchinari		Fabbricati strumentali		Beni immateriali		Spese di ricerca e sviluppo		Avviamento		Totale
	RQ15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RQ16	Opere e servizi ultrannuali		Titoli obbligazionari e similari		Partecipazioni immobilizzate		Partecipazioni del circolante		Totale			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Fondo rischi e svalutazione crediti		Fondo spese lavori ciclici		Fondo spese ripristino e sostituzione		Fondo operazioni e concorsi a premio		Fondo per imposte deducibili		Fondi di quiescenza		Totale
	RQ17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RQ18	Totale		Imponibile del periodo d'imposta		Imponibile periodi d'imposta precedenti		Imposta		Imposta riallineamento IAS/IFRS		Imposta riallineamento	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RQ19	Prima rata												,00

Il presente prospetto va compilato, quindi, per effettuare il recupero a tassazione delle differenze originate:

- dalle deduzioni extracontabili pregresse
- e dalla prima applicazione dei principi Ias/Ifrs e successiva variazione degli stessi principi.

A tal fine nei righi vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili ricompresi nelle colonne da 1 a 3 del rigo RF6 (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa) e precisamente gli importi relativi:

- nel **rigo RQ15 colonna 1**, ai beni materiali, **colonna 2**, a impianti e macchinari, **colonna 3**, ai fabbricati strumentali, **colonna 4**, ai beni immateriali, **colonna 5**, alle spese di ricerca e sviluppo e, **colonna 6**, all'avviamento. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi Ias/Ifrs possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi;
- nel **rigo RQ16 colonna 3**, alle opere e servizi ultrannuali, **colonna 4**, ai titoli obbligazionari e similari, **colonna 5**, alle partecipazioni immobilizzate e, **colonna 6**, alle partecipazioni del circolante;
- nel **rigo RQ17 colonna 1**, al fondo rischi e svalutazione crediti, **colonna 2**, al fondo spese lavori ciclici, **colonna 3**, al fondo spese ripristino e sostituzione, **colonna 4**, al fondo operazioni e concorsi a premio, **colonna 5**, al fondo per imposte deducibili e, **colonna 6**, ai fondi di quiescenza.

Nelle medesime colonne vanno indicate gli importi relativi alle divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi Ias/Ifrs (FTA) o alle divergenze derivanti dalle variazioni che intervengono nei principi Ias/Ifrs adottati.

Nella **colonna 7** dei righi da **RQ15 a RQ17** va indicato l'importo corrispondente alla somma delle **colonne da 1 a 6** dei predetti singoli righi.

L'importo dell'imposta sostitutiva va determinato complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16% agli scaglioni previsti al comma 48, articolo 1, L. 244/2007 e va indicato nel **rigo RQ18, colonna 3**; si precisa che tali scaglioni vanno applicati al totale, indicato in **colonna 1** del predetto rigo RQ18, risultate dalla somma degli importi indicati alla colonna 7 dei predetti righi da RQ15 a RQ17.

Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva e indicate in **colonna 2** del citato **rigo RQ18**.

Si precisa che se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

SOSTITUTIVA PER RIALLINEAMENTI DA EC

L'imposta sostitutiva sulle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi deve essere versata obbligatoriamente in **tre rate annuali** utilizzando il **codice tributo 1123**:

- la prima, pari al **30%**, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione;
- la seconda, pari al **40%**;
- e la terza, pari al **30%**, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali.

Nella **colonna 4**, va indicata la quota dell'imposta di cui alla colonna 3 (relativa al riallineamento da Ias/Ifrs) e nella **colonna 5** la quota relativa al riallineamento dei valori dedotti extracontabilmente.

Nel **rigo RQ19** va indicata la prima rata annuale pari al 30% dell'importo di colonna 5 del rigo RQ18.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I RIALLINEAMENTI IAS

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 30 luglio 2009, per il riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi Ias/Ifrs e di successiva variazione degli stessi, l'imposta sostitutiva è **versata in unica soluzione** entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali utilizzando il **codice tributo 1819**.

A tal fine nel **rigo RQ18**, colonna 4, va indicata la quota d'imposta per il riallineamento dei valori Ias/Ifrs.

SEZIONE IV-B – ARTICOLO 1, COMMA 3, D.L. 185/2008

SEZIONE IV-B (art. 15, comma 3, D.L. 185/2008)	RQ20 Divergenze applicazione IAS/IFRS	Imponibile		Imposta	
		1		2	
			,00	16%	,00

Per il riallineamento della divergenza derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, D.Lgs. 38/2015, nel **rigo RQ20, colonna 1**, va indicato l'importo della predetta divergenza e in **colonna 2** la relativa imposta con aliquota del 16%. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo dell'Ires utilizzando il codice tributo 1820.

SEZIONE VI – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO

La presente sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui, all'articolo 176, comma 2-ter, Tuir.

Sezione VI-A

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di cui agli articoli 172, 173 e 176, Tuir è previsto dall'articolo 176, comma 2-ter, Tuir, che, in alternativa

al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota:

- del 12% sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro,
- del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro,
- del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Tale opzione deve essere effettuata:

- in caso di operazione di fusione (articolo 172, Tuir) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione,
- in caso di operazione di scissione (articolo 173, Tuir) dalla società beneficiaria della medesima.
- in caso di operazione di conferimento di aziende (articolo 176, Tuir) da parte del soggetto conferitario.

L'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione ovvero in quella del periodo d'imposta successivo.



È possibile ottenere, quindi, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, entro il periodo d'imposta successivo nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dei predetti periodi.

Con **decreto** di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del **25 luglio 2008** sono state adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatisi presso il soggetto conferente, incorporato, fuso o scisso per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC e trasferita al soggetto beneficiario dell'operazione deve essere prioritariamente applicato il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'articolo 1, comma 48, L. 244/2007, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze.



Qualora si benefici dell'agevolazione di cui all'articolo 11, D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, L. 58/2019, in materia di **aggregazioni aziendali**, in relazione alla medesima operazione straordinaria, si può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui alla presente sezione sui residui maggiori valori eventualmente esistenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente in quanto eccedenti il limite di 5 milioni di euro.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

L'opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni.

In tal caso, in relazione alla medesima operazione, per il soggetto conferitario, incorporato, fuso o scisso, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta (Circolare n. 57/2008).

SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)		Materiali	Immateriali	Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile del periodo d'imposta precedente	Imposta
RQ21	Maggiori valori dei beni 2019	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00
RQ22	Maggiori valori dei beni 2020	1 0,00	2 0,00	3 0,00		5 0,00
RQ23	Totale imposte					0,00
RQ24	Prima rata dovuta					0,00

A tal fine nella presente sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell'imposta complessiva relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria, indicando nel **rigo RQ21** e nel **rigo RQ22**:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
- in **colonna 3**, l'importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base imponibile dell'imposta sostitutiva.



Sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6, articolo 1, decreto 25 luglio 2008, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta.

Se in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvale del presente regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, nel secondo periodo - ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile - assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo.

A tal fine in **colonna 4** va indicato l'imponibile del precedente periodo d'imposta cui si riferisce l'operazione.

In **colonna 5**, l'importo dell'imposta sostitutiva determinato applicando le aliquote del 12, 14 e 16% in relazione agli scaglioni previsti dal comma 2-ter, articolo 176. Tuir pari alla somma della colonna 3 e, eventualmente, della colonna 4. L'aliquota così determinata deve essere applicata sull'importo di colonna 3.

**IL REGIME DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo "1126"; la prima, pari al 30% dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relative al periodo d'imposta dell'operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40%, e la terza, pari al 30%, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell'operazione.

L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

A tal fine nel **rigo RQ23**, va indicato l'importo complessivo dell'imposta sostitutiva dovuta pari alla somma degli importi della colonna 5 dei rigi da RQ21 a RQ22 e nel **rigo RQ24** l'importo della prima rata annuale pari al 30% dell'imposta dovuta.

Sezione VI-B

In deroga alle disposizioni del comma 2-ter, articolo 176, Tuir e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria che eserciti l'opzione prevista dall'articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008, è tenuto a compilare la presente **Sezione VI-B**.

L'opzione consiste nell'assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, articolo 176, con l'aliquota del 16%, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali. Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione, ai fini Ires e Irap, del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'articolo 103, Tuir e agli articoli 5, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

Le predette disposizioni sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, Tuir. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'Ires e dell'Irap, separatamente dall'imponibile complessivo.

La presente opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5, articolo 15, D.L. 185/2008. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

SEZIONE VIII – RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DA RECUPERARE

L'articolo 81, comma 23, D.L. 112/2008 prevede la riliquidazione, in determinate ipotesi, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 21 del citato articolo 81, calcolata sul maggior valore delle rimanenze finali che si sono determinate per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-*bis* Tuir. Le ipotesi che comportano detta riliquidazione sono elencate nelle lettere a), a-*bis*) e b), comma 23 e riguardano, in particolare:

1. le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, Tuir le quali, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorrono alla formazione del reddito ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente al 16% di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare, l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
2. la riduzione della quantità delle rimanenze finali, qualora detta quantità all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali o esistente all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni che intervengono nei principi contabili Ias/Ifrs adottati; in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva e l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito.

SEZIONE VIII Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare (art. 15, c. 8, D.L. 29/11/08 n. 185)		Svalutazione	Aliquota	Imposta recuperabile
RQ33	Svalutazioni rimanenze	1	16%	2
RQ34	Maggior valore rimanenze vendute	1	16%	2
RQ35	Totale imposta recuperabile			
RQ36	Codice fiscale conferitaria			

Conferimento ☐

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare:

- nel **rigo RQ33, colonna 1**, l'ammontare delle svalutazioni rilevanti (vedi punto 1). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16% di colonna 1;
- nel **rigo RQ34, colonna 1**, il maggior valore delle quantità vendute assoggettato ad imposta sostitutiva (vedi punto 2). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16% di colonna 1;
- nel **rigo RQ35**, il totale degli importi indicati in colonna 2 dei rigi RQ33 e RQ34, compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito.

In caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-*bis*, Tuir, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario. In tale ipotesi, nel **rigo RQ36** occorre indicare il codice fiscale del soggetto conferitario. In presenza di più conferimenti è necessario compilare tante sezioni quanti sono i soggetti conferitari, riportando in ciascuna sezione il relativo codice fiscale.

Qualora a seguito del conferimento siano trasferite tutte le rimanenze di cui al citato articolo 92-*bis*, occorre anche barrare l'apposita **casella "Conferimento"** posta a margine della presente sezione.

In caso di compilazione di più moduli, detta casella va barrata solo nel primo modulo.

La presente sezione va compilata dai seguenti contribuenti che hanno esercitato (articolo 15, comma 8, D.L. 185/2008), l'opzione per il riallineamento ai fini Ires ed Irap e eventuali addizionali, delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, D.Lgs. 38/2005, che nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione hanno ceduto l'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze. In tali ipotesi, il comma 24 dell'articolo 81 D.L. 112/2008, dispone che l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute, così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente, si ridetermina con l'aliquota del 27,5%.

SEZIONE IX		Imponibile		Aliquota	Imposta	
Rimanenze finali		1			2	
(D.L. 29/11/08 n. 185) RQ37						
Maggior valore rimanenze cedute			.00	11,5%		.00

A tal fine nel **rigo RQ37, colonna 1**, va indicato l'importo corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute con l'azienda, assoggettato alla predetta imposta sostitutiva; in **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'11,5% all'importo di colonna 1 (tale aliquota è pari dalla differenza tra l'aliquota del 27,5%, prevista dal citato comma 24, e quella originariamente assolta del 16%).

La presente sezione va compilata dai soggetti che optano per il riallineamento ai fini dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, delle divergenze derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs (di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002) e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli del Tuir, dall'articolo 1, comma 58, L. 244/2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali (articolo 15, commi 4 e 5, D.L. 185/2008).

L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli Ias/Ifrs.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera a), D.L. 185/2008 possono essere riallineate le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi Ias/Ifrs, con effetto a partire da tale inizio.

Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 1 si precisa che per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio Ias/Ifrs sostituito, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le suddette variazioni, con effetto a partire da tale inizio.

Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento per effetto dei commi 2, 5 e 6, articolo 13, D.Lgs. 38/2005, nonché quelli che

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione X – Imposte sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili Ias/Ifrs

sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b), articolo 109, comma 4, Tuir e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso Tuir, così come modificate dalla legge finanziaria per il 2008.

Il riallineamento delle predette divergenze può essere attuato, a scelta del contribuente:

- sulla totalità delle differenze positive e negative;
- con riguardo a singole fattispecie.

Si precisa che per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Soltanto in ipotesi di operazioni straordinarie (di cui agli articoli 172, 173 e 176, Tuir), come previsto dal comma 6, articolo 15, D.L. 185/2008, deve essere compilata la **colonna 1** del **rigo RQ38, RQ39, RQ40 e RQ41**, avendo cura di indicare il codice fiscale del soggetto fuso o incorporato, conferente o scisso.

SEZIONE X		Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso		Divergenza		Imposta	
RQ38	Riallineamento IAS/IFRS (D.L. n. 185/2008 e D.M. 30/07/2009)	1	2	3	4		
			,00				,00
		5	6	7			
		,00		,00			
	Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)	8	9				,00
			Totale	10			,00
RQ39	Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso	1					
	Componenti reddituali e patrimoniali	2		3			,00
RQ40		1					
		2		3			,00
RQ41		1					
		2		3			,00
RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	1		16%	2		,00
			,00				,00

Nel **rigo RQ38** va indicata in **colonna 2** e in **colonna 5** la somma algebrica delle differenze da riallineare. Se l'importo di colonna 2 è positivo, in **colonna 3** va indicata l'aliquota Ires eventualmente aumentata delle maggiorazioni e in colonna 4 l'importo dovuto.

Se l'importo di colonna 5 è positivo, in **colonna 6** va indicata l'aliquota Irap ordinaria, in **colonna 8** l'eventuale maggiorazione e in **colonna 7** e in **colonna 9** gli importi dovuti.

L'imposta risultante dalla somma degli importi delle colonne 4, 7 e 9 deve essere indicata in **colonna 10** e versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio utilizzando il codice tributo 1817.

Qualora il saldo da indicare nelle colonne 2 e/o 5 sia negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile sia Ires che Irap dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione per il riallineamento e nei successivi, fino ad un numero di periodo d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazione oggetto di riallineamento.

Nei **righi da RQ39 a RQ41** devono essere indicati i dati relativi alle medesime divergenze qualora il soggetto opti per il riallineamento con riguardo a singole fattispecie.

Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% del relativo importo.

Si precisa che qualora emerga un saldo negativo non è comunque ammessa alcuna deduzione dall'imponibile degli esercizi successivi.

A tal fine nei predetti righi, in **colonna 2** va indicata la denominazione delle componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura, in **colonna 3** l'ammontare relativo al disallineamenti esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 in caso di prima applicazione dei principi Ias/Ifrs ovvero del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni dei predetti principi Ias/Ifrs.

Nel **rigo RQ42, colonna 1**, va indicato il totale dei saldi positivi oggetto di riallineamento derivante dalla somma della colonna 3 dei righi da RQ39 a RQ41. Tale saldo è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% del relativo importo; l'imposta dovuta va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio utilizzando il codice tributo 1818.

SEZIONE XI – ADDIZIONALI IRES

Sezione XI-A – Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie

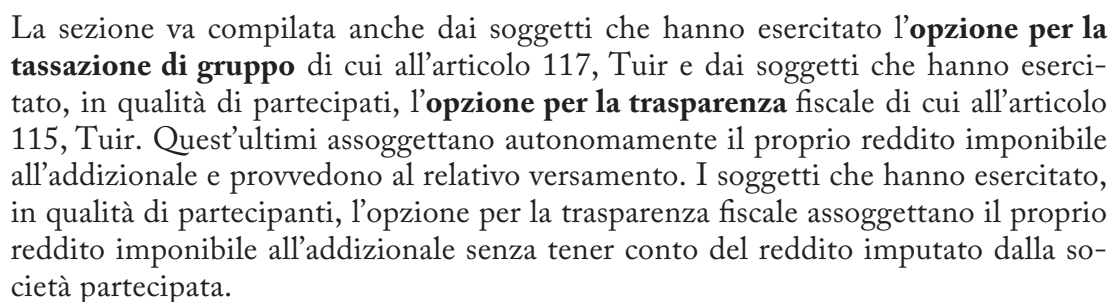
SEZIONE XI-A Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie

			Perdite pregresse	
			In misura limitata	In misura piena
	Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
	Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile
	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00
RQ43	Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta
	11	12	13	14
	,00	,00	,00	,00
	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti
	16	17	18	19
	,00	,00	,00	,00
	Imposta a debito	Imposta a credito		
	21	22		
	,00	,00		
RQ44	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
	5	6		
	,00	,00		
RQ45	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
	5	6	7	
	,00	,00	,00	
RQ46	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
				2° Periodo imposta precedente
				5
				,00

La nuova **sezione XI-A** va compilata:

- dagli intermediari finanziari escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 58/1998, e dalla Banca d'Italia (articolo 1, comma 65, L. 208/2015)
- dai soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 L. 84/1994, e concessioni ferroviarie (articolo 1, comma 716, L. 160/2019).

Tali soggetti applicano un'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota di cui all'articolo 77, Tuir.



Nel **rigo RQ43** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa da assoggettare all'addizionale del 3,5%; in tale importo, inoltre, va considerato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Il reddito da indicare nella presente colonna non tiene conto delle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate nel quadro RF e relative all'applicazione dell'articolo 96 Tuir in quanto valgono, a tali fini, le variazioni fiscali determinate nei righi da RQ44 a RQ47A;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, l'ammontare delle imposte assolte dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura non superiore all'80% del reddito di cui in colonna 3 (articolo 84, comma 1, Tuir);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir); si precisa che la somma degli importi di colonna 4 e di colonna 5 non può eccedere la quota di reddito di colonna 3 che è possibile ridurre tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3, ultimo periodo, L. 724/1994;
- in **colonna 6**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS168, colonne 1, 2 e 3, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}]$$

- in **colonna 7**, l'ammontare dell'eventuale deduzione ACE di cui al rigo RS114, colonna 5, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}]$$
- in **colonna 8**, l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290, colonna 5, e di cui al rigo RS294, colonne da 1 a 4, nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}]$$
- in **colonna 9**, l'imponibile pari al risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}] - [\text{colonna 8}]$$

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti (articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019) di cui al rigo RS176, colonna 1 ("Recupero per decadenza" Start-up).

- in **colonna 10**, l'imposta corrispondente al reddito imponibile, pari al 3,5% dell'importo della colonna 8. L'imposta è aumentata dell'importo degli interessi di cui al rigo RS176, colonna 2 ("Recupero per decadenza" Start-up);
- in **colonna 11**, la detrazione per investimenti in start up pari alla somma degli importi di cui al rigo RS171, colonna 2, di tutti i moduli compilati e di cui al rigo RS172, colonne 2, 3 e 4, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o della maggiorazione Ires "soggetti di comodo";
- in **colonna 12**, la detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o della maggiorazione Ires "soggetti di comodo";
- in **colonna 13**, l'importo delle detrazioni d'imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN) al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" comprese la detrazione per investimenti in start up di colonna 11 e la detrazione per erogazioni liberali in favore dei partiti politici di colonna 12, fino a concorrenza dell'importo di colonna 10;
- in **colonna 14**, l'ammontare dell'imposta netta pari alla differenza tra la colonna 10 e la colonna 13;
- in **colonna 15**, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento, ai crediti per imposte estere e alle ritenute subite (si vedano le istruzioni al quadro RN), al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o della maggiorazione Ires "soggetti di comodo";
- in **colonna 16**, fino a concorrenza della colonna 14, al netto dell'importo della colonna 15, l'ammontare utilizzabile di crediti d'imposta di cui al quadro RU, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o della maggiorazione Ires "soggetti di comodo";
- in **colonna 17**, l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella recedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 18**, l'importo dell'eccedenza di cui alla colonna 18 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24;
- in **colonna 19**, l'importo degli acconti versati;
- in **colonna 20**, l'ammontare dell'imposta rateizzata a seguito del trasferimento della residenza all'estero indicata nel quadro TR;
- in **colonna 21**, l'importo della maggiorazione Ires, se dovuta, corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora positiva:

$$\text{colonna 15} - \text{colonna 14} - \text{colonna 16} - \text{colonna 17} + \text{colonna 18} - \text{colonna 19} - \text{colonna 20}$$

L'eventuale credito, corrispondente alla predetta somma algebrica, qualora negativa, va riportato nella **colonna 22**, senza essere preceduto dal segno meno.

I successivi righe da RQ44 a RQ47A devono essere compilati ai fini del **calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi** (articolo 96, Tuir). Si rimanda all'apposita Sezione del quadro RF.

L'**imposta addizionale per gli intermediari finanziari** deve essere versata con i seguenti codici tributo:

- “2041” per l’acconto prima rata,
- “2042” per l’acconto seconda rata o unica soluzione,
- “2025” per il saldo.

L'**imposta addizionale sui redditi derivanti da attività in concessione** deve essere versata con i seguenti codici tributo:

- “2045” per l’acconto prima rata,
- “2046” per l’acconto seconda rata o unica soluzione,
- “2047” per il saldo.

SEZIONE XI-B – IMPOSTA ADDIZIONALE PER IL SETTORE IDRO-CARBURI

La Sezione XI-B va compilata dalle società e enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ai sensi della L. 7/2009:

- a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
- b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

I predetti soggetti sono tenuti al versamento di un’addizionale all’imposta sul reddito delle società (Ires) pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%.

Per gli esercizi in perdita l’addizionale non è dovuta.

L’importo dell’addizionale non può eccedere il minore tra:

- a) l’importo determinato applicando all’utile prima delle imposte la differenza tra il 19% e l’aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
- b) l’importo corrispondente al 4,65 per mille del patrimonio netto.

Al fine di calcolare l’imposta dovuta è necessario indicare nel **rigo RQ48** l’importo dell’onere netto per l’Ires corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive, come risultante dal medesimo conto economico. Non rileva ai fini della determinazione dell’onere netto per l’Ires l’addizionale che qui si sta determinando.

Dall’importo dell’onere netto per l’Ires sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l’onere netto per l’Ires deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione.

In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5% cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

SEZIONE XI-B Imposta addizionale per il settore idrocarburi (L. 6/2/2009 n. 7)	Onere per imposte		Utile ante imposte		95% dividendi comunitari		Incidenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RQ48	Determinazione dell'imposta	,00	,00	,00	,00		Imposta	,00
		P/N rilevante						
		6	,00			7	,00	,00
	Eccedenza precedente dichiarazione	9	,00	Eccedenza compensata nel mod. F24	10	,00	Acconto	11
							Imposta a debito	12
							Imposta a credito	13
							Imponibile rideterminato	14
							Imposta rideterminata	15
								,00

Nel **rigo RQ48**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente all'onere netto per l'Ires che deve essere rapportato all'utile prima delle imposte;
- in **colonna 2**, l'importo corrispondente all'utile prima delle imposte come rilevato dal conto economico;
- in **colonna 3**, l'importo dei dividendi distribuiti da controllate residenti nell'UE per le quali ricorrono le condizioni previste dalla c.d. direttive "madre-figlio". Se col. 2 - col. 3 è positivo > vanno compilate le successive colonne;
- in **colonna 4**, la percentuale che risulta dalla differenza tra il 19% e il rapporto degli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del presente rigo;
- in **colonna 5**, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale indicata in colonna 4 sull'ammontare indicato in colonna 2 al netto dell'importo indicato in colonna 3;
- in **colonna 6**, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati;
- in **colonna 7**, l'importo corrispondente al 4,65 per mille dell'importo di colonna 6;
- in **colonna 8** va indicato l'importo dell'imposta addizionale dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 4% all'utile prima delle imposte riportato in colonna 2 al netto dell'importo di colonna 3. Si precisa che qualora tale importo calcolato eccede il minore degli importi indicati rispettivamente in colonna 5 e in colonna 7, nella predetta colonna 8 deve essere indicato tale minore valore;
- in **colonna 11** va indicato l'ammontare degli acconti versati e nelle **colonne 12 e 13** gli importi rispettivamente a debito e a credito pari a: colonna 8 – colonna 9 + colonna 10 – colonna 11;
- in **colonna 14** va indicato l'imponibile relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato e in **colonna 15** l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata, al fine della corretta determinazione degli acconti versati.

L'imposta addizionale così determinata deve essere versata con i seguenti codici tributo:

- "2013" per l'acconto prima rata,
- "2014" per l'acconto seconda rata o unica soluzione,
- "2015" per il saldo.

SEZIONE XII – TASSA ETICA

La presente sezione va compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466, articolo 1, L. 266/2005.

Per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali esplici-

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione XIII – Fondi per rischi su crediti trasferiti al “fondo rischi bancari generali”

citi e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

SEZIONE XII Tassa unica (art. 1, c. 466, L. 23/12/05, n. 266)				Eccedenza periodo d'imposta precedente	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24	Acconto
	Reddito	Imposta				
	1	2	3	4	5	6
RQ49	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				Imposta a debito	Imposta a credito	
				,00	,00	,00

A tal fine alla **colonna 1** del **rigo RQ49** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività.

Ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25% dell'importo di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3**, va indicata l'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso ma riportata in compensazione; in **colonna 4** l'eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione.

Nella **colonna 5** va indicata la somma degli acconti versati.

La **colonna 6** e la **colonna 7**, vanno compilate per indicare l'imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica: RQ49 col. 2 – RQ49 col. 3 + RQ49 col. 4 – RQ49 col. 5. Se il risultato è:

- positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito).
- negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, pertanto deve essere riportata nel quadro RX, RX22 colonna 2.

I versamenti vanno effettuati coi seguenti codici tributo:

- “2004” per l'acconto prima rata;
- “2005” per l'acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- “2006” per il saldo.

SEZIONE XIII – FONDI PER RISCHI SU CREDITI TRASFERITI AL “FONDO RISCHI BANCARI GENERALI”

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'articolo 22, L. 342/2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 87/1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap nella misura del 19%. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuato il trasferimento. Le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

SEZIONE XIII Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	RQ50	Fondo rischi su crediti	1	2	3	
			,00	,00	,00	
	RQ51	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)		,00	,00	
	RQ52	Totale			4	,00

Nel **rigo RQ50**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, pari al 19% dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ51**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, pari al 19% dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ52**, va indicato:

- in **colonna 3**, la somma dei rigi RQ50 e RQ51;
- in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 – "Imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali – Articolo 22, L.342/2000".

SEZIONE XIV – RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA

La presente sezione va compilata dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, D.L. 209/2002, convertito dalla L. 265/2005 e successive modificazioni, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Detta imposta è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 1682.

Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della L. 421/1992, di cui all'articolo 14-*quater*, D.Lgs. 124/1992), ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-*ter*, D.Lgs. 124/1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'articolo 13, comma 2-*bis*, D.Lgs. 47/2000.

L'aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,45%.

Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 6 L. 482/1985, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 26-*ter*, D.P.R. 600/1973, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*) e g-*quinqies*), Tuir. Se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, anche oltre

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione XVII – Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, L. 388/2000, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.



Se nel 2020 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede l'1,90% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta.

SEZIONE XIV Riserve matematiche dei rami vita	RQ53	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e DI dello stato patrimoniale	Valore delle riserve		Imposta dovuta		Imposta versata	
			1		2		3	
				,00 0,45%		,00		,00

Nel **rigo RQ53**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.Lgs. 173/1997, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive;
- in **colonna 2**, l'imposta dovuta pari allo 0,45% dell'importo di colonna 1. Se l'ammontare del credito di imposta derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche, non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'importo di colonna 2, eccede il limite del 1,90% delle predette riserve, l'imposta da versare, da indicare in **colonna 3**, è pari all'importo di colonna 2 ridotto di tale eccedenza.

SEZIONE XVII – RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, L. 448/2001 e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

La procedura di rivalutazione è consentita con riferimento a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 (articolo 1, commi 693 e 694, L. 160/2019), del 1° luglio 2020 (articolo 137, commi 1 e 2, D.L. 34/2020) e del 1° gennaio 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020).

Ai fini dell'applicazione della rideterminazione, il valore delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un'apposita **perizia giurata** di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del **30 giugno 2020/15 novembre 2020/30 giugno 2021**.

L'efficacia della procedura è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi che va effettuata il **30 giugno 2020/15 novembre 2020/30 giugno 2021**, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

L'imposta sostitutiva è versata nella misura dell'**11%**.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata (circolare n. 47/2011).

SEZIONE XVII Imposte sostitutive sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (art. 7, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011)	Valore del terreno		Imposta		Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RQ58	1	2	3	4	
		,00	,00			
	RQ59	1	2	3	4	
		,00	,00			
	Valore della partecipazione qualificata		Imposta		Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RQ60	1	2	3	4	
		,00	,00			
Valore della partecipazione non qualificata						
RQ61	1	2	3	4		
	00	00				

Nei **righi RQ58 e RQ59** devono essere distintamente indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

In particolare va indicato:

- in **colonna 1**, il valore del terreno rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta pari all'11% dell'importo di colonna 1.

La **colonna 3** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato e la **colonna 4** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Nei **righi RQ60 e RQ61** devono essere indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

In particolare, va indicato **nel rigo RQ60**:

- in **colonna 1**, il valore della partecipazione qualificata rivalutato al 1° gennaio 2020, al 1° luglio 2020 e al 30 giugno 2021 risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta pari all'11%.

Nel **rigo RQ61** va indicato:

- in **colonna 1**, il valore della partecipazione non qualificata rivalutato al 1° gennaio 2020, al 1° luglio 2020 e al 30 giugno 2021 risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta è rispettivamente pari all'11%.

Nei rispettivi rigi RQ60 e RQ61, la **colonna 3** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato e la **colonna 4** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE XVIII – MAGGIORAZIONE IRES PER I SOGGETTI DI COMODO

L'articolo 2, comma 36-*quinquies*, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, ha previsto una maggiorazione di 10,5 punti percentuali all'aliquota dell'Ires di cui all'articolo 75, Tuir.

La maggiorazione è dovuta dai soggetti:

- indicati nell'articolo 30, comma 1, L. 724/1994;
- che, pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, L. 724/1994 hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi;
- che, nell'arco temporale di cui al punto precedente, siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata L. 724/1994;
- che, pur non ricorrendo i presupposti di cui ai punti precedenti, devono dichiarare una quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, Tuir dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della citata L. 724/1994; su detta quota di reddito, infatti, trova comunque applicazione la maggiorazione.

Consolidato fiscale

I soggetti non operativi, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117, Tuir, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-*quinquies* e provvedono al relativo versamento.

Il suddetto comma trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, Tuir, da un soggetto non operativo, qualora il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117, Tuir.

Trasparenza fiscale

Il soggetti non operativi, che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o 116, Tuir, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-*quinquies* e provvedono al relativo versamento.

I soggetti non operativi che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115, Tuir, assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-*quinquies* senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

SEZIONE XVIII
Maggiorazione IRES
per i soggetti
di comodo
(D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito,
con modificazioni,
dalla L. 14 settembre
2011, n. 148)

1	Reddito	2	Imposte delle controllate estere	3	Totale	Perdite pregresse		4	In misura limitata	5	In misura piena
	,00		,00		,00				,00		,00
6	Start-up	7	ACE	8	Terzo settore	9	Imponibile	10	Imposta		,00
	,00		,00		,00		,00		,00		
11	Start-up	12	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	13	Detrazioni	14	Imposta netta	15	Crediti d'imposta e ritenute		,00
	,00		,00		,00		,00		,00		
16	Crediti d'imposta concessi alle imprese	17	Eccedenza precedente dichiarazione	18	Eccedenza compensata nel mod. F24	19	Acconti	20	Imposta rateizzata		,00
	,00		,00		,00		,00		,00		

		Imposta a debito		Imposta a credito		
		21	,00	22	,00	
RQ63	Interessi passivi	1	,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00
	Interessi attivi	3	,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili	5	,00	Eccedenza interessi passivi	6	,00
RQ64	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00
	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00
	Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	,00
	Interessi passivi deducibili	7	,00			
RQ65	Eccedenza di ROL riportabile	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00
	Presente periodo d'imposta	3	,00	3° Periodo imposta precedente	4	,00
	Precedente periodo d'imposta	5	,00			
RQ66	Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	1	,00
	Interessi attivi			2	,00	
RQ66A	Prestiti ante 17/06/2016			ROL residuo	1	,00
	Interessi passivi			Interessi passivi deducibili	3	,00
				Eccedenza	4	,00

Nel **rigo RQ62** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa da assoggettare alla maggiorazione del 10,5%, compreso il reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, Tuir dai soggetti non operativi. In tale importo, inoltre, va considerato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Il reddito da indicare nella presente colonna non tiene conto delle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate nel quadro RF e relative all'applicazione dell'articolo 96, Tuir; a tali fini valgono infatti le variazioni fiscali effettuate da rigo RQ63 a rigo RQ66A;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'articolo 3 D.Lgs. 147/2015, l'ammontare delle imposte assolte dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 1, in misura non superiore all'80% del reddito di cui in colonna 1 (articolo 84, comma 1, Tuir);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir). La somma degli importi di colonna 4 e colonna 5 non può eccedere la quota di reddito di colonna 3;
- in **colonna 6**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS167 colonne 2 e 3, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione: [colonna 3] – [colonna 4] – [colonna 5];
- in **colonna 7** l'ammontare dell'eventuale deduzione ACE di cui al rigo RS114, colonna 2, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}];$$
- in **colonna 8**, l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290, colonna 5, e di cui al rigo RS292, colonne da 1 a 4, nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}]$$

- in **colonna 9**, l'imponibile pari al risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}] - [\text{colonna 8}]$$

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.M. 7 maggio 2019 di cui al rigo RS175, colonna 1 ("Recupero per decadenza" Start-up);
- in **colonna 10**, $10,5\% \times$ colonna 9. L'imposta è aumentata dell'importo degli interessi di cui al rigo RS175 col. 2;
- in **colonna 11**, la detrazione per investimenti in start up pari alla somma degli importi di rigo RS171, colonna 2, di tutti i moduli compilati, e di rigo RS172, colonne 2, 3 e 4, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o delle addizionali Ires;
- in **colonna 12**, la detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o delle addizionali Ires;
- in **colonna 13**, l'importo delle detrazioni d'imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN) al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o delle addizionali Ires, comprese la detrazione per investimenti in start up di colonna 11 e la detrazione per erogazioni liberali in favore dei partiti politici di colonna 12, fino a concorrenza dell'importo di colonna 10;
- in **colonna 14**, l'ammontare dell'imposta netta pari alla differenza tra colonna 10 e 13;
- in **colonna 15**, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento, ai crediti per le imposte pagate all'estero e alle ritenute subite al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o delle addizionali Ires;
- in **colonna 16**, fino a concorrenza della colonna 14, al netto dell'importo di colonna 15, l'ammontare utilizzabile di crediti d'imposta di cui al quadro RU al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'Ires "ordinaria" e/o delle addizionali Ires;
- in **colonna 17**, l'ammontare delle eccedenze dell'imposta delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 18**, l'importo dell'eccedenza di cui alla colonna 17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24;
- in **colonna 19**, l'importo degli acconti versati;
- in **colonna 20**, l'ammontare dell'imposta rateizzata a seguito del trasferimento della residenza all'estero indicata nel quadro TR;
- in **colonna 21**, l'importo della maggiorazione Ires, se dovuta, corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora positiva:

$$\text{col. 14} - \text{col. 15} - \text{col. 16} - \text{col. 17} + \text{col. 18} - \text{col. 19} - \text{col. 20}$$

L'eventuale credito, corrispondente alla predetta somma algebrica, qualora negativa, va riportato nella **colonna 22**, senza essere preceduto dal segno meno.

I **rigli da RQ63 a RQ66** vanno compilati ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi (articolo 96, Tuir). Per approfondimenti si rinvia alla specifica sezione del quadro RF (rigli RF118-RF122).

SEZIONE XIX – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DELLE PARTECIPAZIONI

La presente sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, articolo 15, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, per le operazioni straordinarie o traslative effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 150, L. 147/2013).

Ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo (da intendersi come quelle incluse nel consolidamento) iscritti nel bilancio individuale a seguito dell'operazione straordinaria o traslativa e attribuiti, nel bilancio consolidato, alle voci avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali si applica, in tutto o in parte, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota del 16%.

Le previsioni dei commi 10-*bis* e 10-*ter*, articolo 15, D.L. 185/2008 si applicano anche alle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia (articolo 1, comma 81, L. 205/2017) e con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 205/2017, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo (articolo 1, comma 82, L. 205/2017).

Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in riferimento al quale l'operazione ha avuto efficacia giuridica. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell'esercizio dell'opzione s'intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d'impresa, le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2014 ha stabilito le modalità di attuazione dei commi 150 e 151, articolo 1, L. 147/2013.

L'esercizio dell'opzione per qualunque regime di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsto dalle norme tributarie, nonché l'esercizio dell'opzione per i regimi di cui all'articolo 23, commi da 12 a 15, D.L. 98/2011, e di cui all'articolo 20, D.L. 201/2011, precludono la possibilità - con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali - di optare per il regime dell'imposta sostitutiva e l'esercizio dell'opzione per quest'ultimo regime preclude - con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali - l'esercizio dell'opzione per i predetti regimi. Il medesimo valore di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già affrancato - in tutto o in parte - con il regime dell'imposta sostitutiva non può essere assoggettato - per la quota già affrancata da un altro soggetto - al medesimo regime, in relazione alla stessa operazione ovvero ad una delle altre operazioni straordinarie o traslative ammesse al regime dell'imposta sostitutiva (articolo 4, comma 3, del provvedimento).

SEZIONE XIX Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)	RQ67	Tipo operazione 1	Soggetto subentrato 2	Differenza contabile 3	Avviamento 4	Marchi 5	Altre attività immateriali 6
				,00	,00	,00	,00
				Determinazione imponibile		Imposta	
				7	8	16%	9
				,00	,00		,00

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione XIX – Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni

	1	2	3	4	5	6
RQ68				,00	,00	,00
				7	8	16% 9
				,00	,00	,00
RQ69 Totale imposta						,00

I **rigli da RQ67 a RQ68** devono essere utilizzati per indicare i dati relativi ad ogni singola partecipazione, avendo cura di compilare più moduli in caso di più partecipazioni.

Nei predetti rigli va indicato:

- nella **colonna 1**, casella “**Tipo operazione**”, il codice identificativo dell’operazione straordinaria o traslativa, prevista dal provvedimento (articolo 2, comma 2), a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio individuale la partecipazione per cui si esercita l’opzione, relativamente ai soggetti di seguito elencati:
 - 1 - ipotesi di cui alla lettera a): incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
 - 2 - ipotesi di cui alla lettera b): beneficiari in operazioni di scissione;
 - 3 - ipotesi di cui alla lettera c): conferitari in operazioni di conferimento d’azienda;
 - 4 - ipotesi di cui alla lettera d): conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 175, Tuir;
 - 5 - ipotesi di cui alla lettera e): conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177, Tuir;
 - 6 - ipotesi di cui alla lettera f): cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
 - 7 - ipotesi di cui alla lettera g): cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa partecipazioni di controllo;
 - 8 - ipotesi di cui alla lettera h): scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell’articolo 177, Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
 - 9 - ipotesi di cui alla lettera i): soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un’operazione di fusione o scissione;
 - 10 - ipotesi di cui alla lettera j): conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
 - 11 - ipotesi di cui alla lettera k): conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 175, Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
 - 12 - ipotesi di cui alla lettera l): conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177, Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- nella **colonna 2**, la casella “Soggetto subentrato” va barrata qualora l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è esercitata dal soggetto dichiarante subentrato, a seguito di fusione o scissione, ad uno dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2 del provvedimento che, se ancora esistente, avrebbe potuto esercitare tale opzione;
- nella **colonna 3**, la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito dell’operazione di cui alla colonna 1 e, a seconda dei casi indicati nell’articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento:

- a) il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell'operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2, articolo 2 del provvedimento);
 - b) la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata risultante dal bilancio riferibile all'esercizio chiuso prima dell'operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da f) ad h) del comma 2, articolo 2);
 - c) il valore del patrimonio netto o della partecipazione oggetto di conferimento, fusione o scissione così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla società conferente, fusa, incorporata o scissa alla data di efficacia giuridica dell'operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da i) ad l) del comma 2 dell'articolo 2).
- nelle **colonne 4, 5 e 6**, rispettivamente, il corrispondente valore di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle operazioni sopra richiamate, iscritto nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio nel corso del quale le operazioni hanno avuto efficacia giuridica;
 - nella **colonna 7**, il minore tra l'importo indicato nella colonna 3 e la somma degli importi indicati nelle colonne 4, 5 e 6;
 - nella **colonna 8**, la base imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva, anche in misura parziale, che non deve essere superiore all'importo di colonna 7;
 - nella **colonna 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% dell'importo indicato nella colonna 8.

Nel **rigo RQ69**, va indicata la somma degli importi di cui alla colonna 9 dei rigi da RQ67 a RQ68 di tutti i moduli compilati.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo "1843".

SEZIONE XX – IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

La sezione va compilata dalle società, titolari, non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità e che esercitano l'opzione prevista dal comma 5, articolo 49-*bis*, D.Lgs. 171/2005 (come modificato dall'articolo 23, D.L. 69/2013).

Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva dell'Ires e delle relative addizionali, nella misura del 20%:

- i proventi derivanti dall'attività di noleggio
- di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni
- con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'Ires con il codice tributo "1847".

SEZIONE XX

Imposta sostitutiva
per attività di noleggio RQ70
(art. 49-*bis*, D.Lgs.
n. 171/2005)

Proventi

1

,00

Imposta

2

,00

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione XXI – Ulteriori componenti ai fini Iva – Isa

In particolare, nel **rigo RQ70** indicare:

- in colonna 1, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;
- in colonna 2, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20% dell'importo indicato in colonna 1.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa compilando il quadro RF devono depurare dall'utile d'esercizio i proventi assoggettati ad imposta sostitutiva e i relativi costi. A tal fine, nel **rigo RF31**, indicando il codice 29 nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio e nel **rigo RF44** va riportato l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio.



Ricalcolo acconto

L'acconto relativo all'Ires e alle relative addizionali o maggiorazioni è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5, articolo 49-*bis*.

SEZIONE XXI – ULTERIORI COMPONENTI AI FINI IVA – ISA

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA - ISA

RQ80

Maggiori corrispettivi

1

,00

Imposta

2

,00

I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA, compilano la presente sezione. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione degli importi in argomento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RQ80** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella **colonna 2** la relativa imposta.

I dati relativi all'adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nel quadro RF.

SEZIONE XXIII – RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta	
			1		2	
			,00	12%	,00	
	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		10%		
			,00		,00	
	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni		10%		
			,00		,00	
SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta	
			1		2	
			,00	12%	,00	
	RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		10%		
			,00		,00	
	RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni		10%		
			,00		,00	
	RQ92	Totale imposte	Totale imposte		Prima rata	
			1		2	
			,00		,00	
SEZIONE XXIII-C Affrancamento	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
			1		2	3
			,00	10%	,00	,00

L'articolo 12-ter, D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2020, ha previsto che la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** di cui all'articolo 1, commi 696 e ss., L. 160/2019, alle condizioni ivi stabilite, possa essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14, L. 342/2000, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

L'articolo 1, comma 702, L. 160/2019 fa rinvio alle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000, a quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 162 del 13 aprile 2001, nonché alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 19 aprile 2002, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 L. 311/2004.

SEZIONE XXIII-A

SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta
			1	12%	2
			,00		,00
	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		10%	
			,00		,00
	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni		10%	
			,00		,00

La **sezione XXIII-A** va compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge, si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II, capo I, L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.**

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap **a decorrere dal terzo esercizio** successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del **12% per i beni ammortizzabili** e del **10% per i beni non ammortizzabili**.

Nel **rigo RQ86** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 12% dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RQ87** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RQ88** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'ammontare di colonna 1.

SEZIONE XXIII-B

SEZIONE XXIII-B		Importo	Aliquota	Imposta
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	RQ89 Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1	12%	2
	RQ90 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		10%	
	RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni		10%	
	RQ92 Totale imposte	Totale imposte		Prima rata
		1		2

La **sezione XXIII-B** va compilata dai soggetti che, ai sensi del comma 702, articolo 1, L. 160/2019, si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14, L. 342/2000 di **affrancare ai fini fiscali i maggiori valori** che risultano iscritti **nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021**, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 10, L. 342/2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699, articolo 1, L. 160/2019, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.

Nel **rigo RQ89** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 12% dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RQ90** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RQ91** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RQ92, colonna 1**, va indicato il totale delle imposte versate, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei rigi da RQ86 a RQ91.

L'imposta sostitutiva è versata:

- per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

In tal caso, nel **rigo RQ92, colonna 2**, va indicato l'importo della prima rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il **codice tributo 1811**.

SEZIONE XXIII-C

SEZIONE XXIII-C		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
Affrancamento					
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		,00		,00	,00

La **sezione XXIII-C** è riservata:

- ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
- ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali.

L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva è versata:

- per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto

In caso di versamento rateale, in **colonna 3** va indicato l'importo della prima rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il **codice tributo 1813**.

NEW

SEZIONE XXIV – RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	Importo	Aliquota	Imposta
			1		2
			,00	3%	,00
	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni			
			,00	3%	,00
	RQ102	Totale imposte	Prima rata		
		1	2		
		,00		,00	
RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
		1		2	3
		,00	10%	,00	,00

Dal punto di vista oggettivo la rivalutazione può riguardare:

- **immobilizzazioni materiali**, ammortizzabili e non, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- **immobilizzazioni immateriali**, (anche l'avviamento e le altre attività immateriali – articolo 110, comma 8-*bis*, D.L. 104/2020);
- **partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento**.

Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing, salvo siano stati riscattati entro il 31.12.2019.

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione XXIV – Rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020

A tal fine va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e alle partecipazioni;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 3% dell'ammontare di colonna 1.

RQ102	Totale imposte		Prima rata	
	1		2	
		,00		,00

Nel **rigo RQ102**, colonna 1, va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei rigi RQ100 e RQ101.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un **massimo di tre rate** di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

In tal caso, in **colonna 2**, va indicato l'importo della prima rata.

RQ103 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo		Aliquota	Imposta		Prima rata	
	1			2		3	
		,00	10%		,00		,00

Il **rigo RQ103** è riservato:

- ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
- ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali.

L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RQ103** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'importo di colonna 1.

In caso di versamento rateale, in colonna 3 va indicato l'importo della prima rata.



SEZIONE XXV – RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE

SEZIONE XXV

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ110 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
	,00		,00	,00

Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2020, i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426, cod. civ. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II, capo I, L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**.

La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, **deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio **non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta**.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini dell'Ires e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite:

- deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione;
- può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10% da versarsi:
 - per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
 - per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, L. 342/200, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali** di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolato in una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del citato articolo 6-*bis*.

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Sezione XXV – Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

Nel **rigo RQ110**:

- in **colonna 1**, va indicato l'importo del saldo attivo della rivalutazione o della riserva in sospensione d'imposta da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'importo di colonna 1.

In caso di versamento rateale, in **colonna 3** va indicato l'importo della prima rata.

325

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Quadro RU

"R, S e I 2020 -2022"		Totale spese per design e ideazione estetica		Attività commissionata (lett. c) 1° periodo)		Totale spese di personale (lett.a)		Numero neo assunti <=35 anni	
RU102 Design e ideazione estetica (Comma 202)		1		2		3		4	
		,00		,00		,00			
RU110 "Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"						Numero ore di formazione		Numero lavoratori	
						1		2	
RU120 Investimenti beni strumentali 2020				Investimenti c.188		Investimenti c.189		Investimenti c.200	
				1		1		1	
				,00		,00		,00	
Investimenti c.1054									
RU130 Investimenti beni strumentali 2021				Beni materiali		Beni immateriali		Strumenti tecnologici sw	
				1		2		3	
				,00		,00		,00	
						Investimenti c.1056		Soggetti con ricavi < 5 mln	
						5		4	
						,00		,00	
						Investimenti c.1058		6	
						,00		,00	
SEZIONE V									
Altri crediti d'imposta									
RU401 Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione									
RU402 Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)									
RU403 Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi									
RU404 Crediti utilizzati ai fini									
Ritenute IVA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva Comp. con il mod. F24									
1 2 3 4 5 6 7									
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00									
RU405 Crediti d'imposta riversati									
RU406 Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)									
RU407 Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)									
SEZIONE VI									
Sezione VI-A									
Crediti d'imposta ricevuti									
RU501									
Codice credito Natura cessione Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cedente Importo ricevuto									
1 2 3 4 5									
RU502									
RU503									
RU504									
RU505									
Sezione VI-B									
Crediti d'imposta trasferiti									
RU506									
Codice credito Natura cessione Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cessionario Importo ceduto									
1 2 3 4 5									
RU507									
RU508									
RU509									
RU510									
Sezione VI-C									
Limite di utilizzo									
RU512 Totale crediti da quadro RU anno 2020									
Credito residuo al 1/1/2020 Credito spettante nel 2020 Totale di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2019 Differenza									
1 2 3 4 5									
,00 ,00 ,00 ,00 ,00									
RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2020									
RU514 Limite di utilizzo [250.000,00 + (1.000.000,00 – RU513)]									
RU515 Eccedenza 2020 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)									
Parte II									
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna									
RU516 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione									
RU517 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)									
RU518 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)									
RU519 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)									
RU520 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)									
RU521 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione									
RU522 Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva									
di cui ai fini IRES di cui per imposta sostitutiva Totale									
1 2 3									
,00 ,00 ,00									
Parte III									
Eccedenze dal 2008 al 2018									
RU523									
Anno di formazione dell'eccedenza Codice credito Anno di riferimento Residuo al 31/12/2019 Credito utilizzato nel 2020 Residuo al 31/12/2020									
1 2 3 4 5 6									
RU524									
RU525									
RU526									
Parte IV									
Eccedenza 2019									
RU527									
Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente Credito utilizzato nel 2020 Residuo al 31/12/2020									
1 2 3 4 5									
,00 ,00 ,00 ,00 ,00									
RU528									
RU529									
RU530									

Parte V Eccedenza 2020		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	
	RU531	1	2	3	,00
	RU532				,00
	RU533				,00
	RU534				,00

Nel quadro RU devono essere esposti i dati relativi ai crediti d’imposta concessi in favore delle imprese.

STRUTTURA DEL QUADRO

Il nuovo quadro **RU del modello Redditi 2021** è composto da **sei** sezioni:

- **Sezione I:** è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella presente dichiarazione dei redditi **ad esclusione**:
 - del credito d’imposta del “Caro Petrolio” da indicare nella sezione II;
 - del credito d’imposta “Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche” da indicare nella sezione III.

La **sezione I** è multi modulo in quanto deve essere compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita dovranno essere indicati nella sezione I:

- il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro);
- i relativi dati.

Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato.



La sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righe e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta.

- **la sezione II** è riservata all’indicazione del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (**Caro petrolio**);
- **la sezione III** è riservata al credito d’imposta a favore delle Banche per il recupero del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo;
- **la sezione IV** destinata all’indicazione dei dati relativi al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e al credito d’imposta per le attività di formazione del personale dipendente, nonché per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato;
- **la sezione V** è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel quadro RU (Altri crediti d’imposta);
- **la sezione VI** è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene:
 - le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A);
 - le informazioni relative ai crediti d’imposta trasferiti (VI-B);
 - le informazioni relative ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).

Limite di utilizzo dei crediti d'imposta del quadro RU

Per effetto del disposto dall'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a 250.000 euro annui.

L'ammontare eccedente il limite massimo utilizzabile (250.000 euro) può essere portato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Con la **risoluzione n. 9/DF/2008**, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale delle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, D.Lgs. 241/1997. Pertanto, fermo restando il limite di 250.000 euro, possono essere effettuate compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 700.000 euro.

Viene inoltre specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate **compensazioni per un importo inferiore al limite generale di 700.000 euro**, i crediti da quadro RU **possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro**, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

A decorrere dal **1° gennaio 2014**, il limite dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 è di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013).



Per il 2020 il limite massimo è stato elevato da 700.000 euro a 1 milione di euro (articolo 147, D.L. 34/2020).



Il limite di 250.000 euro non deve essere applicato ai crediti d'imposta per i quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, D.L. 5/2009, il tetto previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di **rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio**. Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell'ammontare eccedente relativo all'anno 2020 deve essere compilata la sezione VI-C.

Regole generali

In linea generale, salvo diversa disposizione di norme specifiche, i crediti d'imposta:

- **non danno diritto a rimborso** anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- **possono essere utilizzati**, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, **in compensazione** ai sensi del D.Lgs. 241/1997 e/o in **compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive**;



Per la **compensazione del credito d'imposta** ai sensi del D.Lgs. 241/1997 i **soggetti titolari di partita Iva devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

- **non concorrono alla formazione del reddito imponibile;**
- l'importo del **credito indebitamente** utilizzato può essere versato unitamente ai **relativi interessi**, beneficiando della **riduzione della sanzione**. Sarà possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso *ex* articolo 13, D.Lgs 472/1997, come modificato dall'articolo 1 comma 637, L. 190/2014.

In particolare si prevede che:

- in caso di utilizzo in compensazione di **crediti inesistenti** si applica **la sanzione dal 100% al 200%** della misura dei crediti stessi. Il credito si considera inesistente quando manca, in tutto o in parte il presupposto costitutivo e la sua inesistenza non è riscontrabile mediante il controllo automatizzato;
- nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in **misura superiore a quella spettante**, pari a **700.000 euro** (o a 1.000.000 euro per i subappaltatori edili con un volume d'affari derivante per almeno l'80% da operazioni in *reverse charge*) **si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato.**

Casi particolari di compilazione del quadro RU

Soggetti aderenti al consolidato

I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 142, Tuir devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V.

L'importo ceduto al consolidato non può superare l'importo dell'Ires dovuta dal gruppo consolidato.

Soggetti aderenti alla tassazione per trasparenza

I soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'articolo 115, Tuir devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV.

Trust

I Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai beneficiari ed indicata nel quadro PN, sezione IV.

Il credito residuo deve essere determinato nel modo seguente:

(residuo precedente dichiarazione + concesso + riversato – utilizzato – ceduto = residuo da riportare)

I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza e i soggetti beneficiari di Trust devono indicare nella sezione XXIII i crediti d'imposta imputati, rispettivamente, dalla società partecipata e dal Trust, altre che nell'apposito rigo della sezione, anche nella sezione VI-A.

SEZIONE I – CREDITI D'IMPOSTA

Nella **sezione I del quadro RU** devono essere indicati i crediti d'imposta sotto riportati. Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito), nonché i dati previsti nei rigi da RU2 a RU12 secondo le modalità di compilazione specifiche per ciascuna agevolazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU1	casella 1, il codice identificativo del credito d’imposta, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata sopra. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta (il dato non va trasmesso all’Agenzia delle entrate);
RU2	ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dalla precedente dichiarazione Mod. Redditi 2020 (rigo RU12)
RU3	l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Il rigo va compilato esclusivamente dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci di società trasparenti, beneficiari di Trust o cessionari il credito d’imposta indicato nel rigo RU1. Il rigo in esame deve essere compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito d’imposta ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A.
RU5	colonne 1, 2, B2, C2 e D2, che devono essere compilate con riferimento ai crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, “80” Imposte anticipate (DTA), “C4” Investimenti beni strumentali <i>ex</i> L. 208/2015, “E3” Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia e “E5” Investimenti beni strumentali/ZES e “L1” ricerca, sviluppo e innovazione, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti. In particolare: - la colonna 1 può essere compilata in presenza dei crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, “80” Imposte anticipate (DTA); “C4” Investimenti beni strumentali <i>ex</i> L. 208/2015 e “L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022; - la colonna 2 può essere compilata unicamente in presenza dei crediti d’imposta “80” Imposte anticipate (DTA), “C4” Investimenti beni strumentali <i>ex</i> L. 208/2015 e “L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022; - la colonna B2 in relazione ai crediti “80” imposte anticipate, “C4” Investimenti beni strumentali <i>ex</i> L. 208/2015, “E3” Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia, e “E5” Investimenti beni strumentali/ZES; - la colonna C2 in relazione ai crediti d’imposta “C4” Investimenti beni strumentali <i>ex</i> L. 208/2015, “E3” Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia e “E5” Investimenti beni strumentali/ZES; “80” Imposte anticipate (DTA); - la colonna D2 in relazione al credito “80” Imposte anticipate (DTA); colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l’importo di colonna 1, 2, B2, C2 e D2.
RU6	l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1. Con particolare riferimento al credito d’imposta per “Giovani

	Calciatori” va riportato l’ammontare del credito utilizzato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della presente dichiarazione, mentre relativamente al credito d’imposta per Imposte anticipate (DTA, codice del credito “80”) va riportato l’ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, e per il credito d’imposta “16” Spese per adeguamento ambienti di lavoro entro il termine di scadenza previsto dalla relativa normativa. Relativamente al credito d’imposta per Imposte anticipate (DTA, codice del credito “80”) va riportato l’ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione
RU7	• colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne.  Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” Esercenti sale cinematografiche, “17” Incentivi per la ricerca scientifica e “20” Veicoli elettrici, a metano o a GPL, “62” Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate <i>ex</i> articolo 1, comma 271, L. 296/2006, “85” Incentivi sostituzione veicoli <i>ex</i> D.L. 83/2012, “90” Nuove infrastrutture, “94” misure fiscali per nuove infrastrutture <i>ex</i> articolo 18, L. 183/2011, e “B1” Reti a banda ultralarga, “H1” Monitoraggio immobili, “H8” Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, “H9” Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e “I2” Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni-investitori. In particolare va indicato: – nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l’anno 2020. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “20” e “85”; – nelle colonne 2 e 3, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell’acconto e del versamento del saldo dell’Iva dovuta per l’anno 2020. Le colonne non possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02”, “17”, “20”, “85” e “94”; – nelle colonne 4 e 5, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell’Ires relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le colonne non possono essere compilate con riferimento al credito contraddistinto dal codice “17”, “20”, “62”, “85”, “90”, “94”, “B1”, “H1”, “H8”, “H9” e “I2”; – nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla L. 342/2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “17” e “20”; – nella colonna 7, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’Irap relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “90”, “94” e “B1”

RU8	l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni
RU9	colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.; colonna 2, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973. L'indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell'importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d'imposta. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta per i quali le relative norme istitutive ne prevedono la cessione a terzi
RU10	l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 142, Tuir devono indicare nel presente rigo, con riferimento al credito esposto nel rigo RU1, la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'articolo 115, Tuir devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari, da riportare nel quadro PN, sezione IV
RU11	l'importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta "01" teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "05" Esercizio di servizio di taxi, "80" Imposte anticipate DTA e "90" Nuove infrastrutture. Per quanto riguarda il credito d'imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l'importo dei buoni d'imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale
RU12	l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9, colonne 1 e 2, RU10 e RU11. La casella 1 va barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d'imposta (ad esempio in caso di revoca o di decadenza), l'importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo inferiore all'ammontare residuo. Il rigo non può essere compilato con riferimento al credito contraddistinto dal codice "06" Giovani calciatori e "I6" Spese per adeguamento ambienti di lavoro.

Nella **sezione I del quadro RU** devono essere indicati tutti i seguenti crediti d’imposta con i rispettivi codici:

Denominazione	TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA
Rif. normativo	articolo 8, comma 10, L. 448/1998; articolo 4, D.L. 268/2000; articolo 60, L. 342/2000; articolo 29, L. 388/2000; articolo 6, D.L. 356/2001; articolo 1, comma 394, lettera d), L. 296/2006; articolo 1, comma 240, L.244/2007; articolo 2, comma 12, L. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014
Codice credito	01
Descrizione	Con il codice “01” va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai gestori delle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica. In particolare va indicato il credito maturato ai sensi: • dell’articolo 8, L. 448/1998 per la gestione della rete; • dell’articolo 29, L. 388/2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento. Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 268/2000 previa presentazione di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate. L’eventuale credito d’imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per l’utilizzo del credito d’imposta mediante modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6737”.
Modalità di compilazione	Nel rigo RU5 a colonna 1 va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 29, L. 388/2000, già compreso nell’importo di colonna 3, mentre a colonna 3 l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione già compreso nell’importo di colonna 1. Nel rigo RU11 va indicato l’importo del credito d’imposta richiesto a rimborso.

Denominazione	ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE
Rif. normativo	Articolo 20, D.Lgs. 60/1999; D.I. 310/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014; L. 220/2016
Codice credito	02

Descrizione	Con il codice 02 va indicato l'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli esercenti delle sale cinematografiche. Tale credito viene concesso nel rispetto di alcune condizioni quali: • effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico; • certificazione dei corrispettivi con titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste; • annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi. Il credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'Iva, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento in diminuzione dell'Iva dovuta in sede di liquidazione mediante compensazione (codice tributo "6604"). Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, D.P.C.M. del 20 febbraio 2014, a decorrere dal 2014 l'importo agevolato, calcolato secondo le disposizioni istitutive ed attuative del credito, è ridotto del 15%. La L. 220/2016, nel ridefinire gli incentivi fiscali a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, ha previsto all'articolo 18 a favore delle imprese di esercizio cinematografico il credito d'imposta commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione e ha abrogato l'articolo 20, D.Lgs. 60/1999. Nel rigo RU7, colonne 2 e 3 va indicato l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell'acconto e del versamento del saldo Iva dovuta per l'anno 2020. Il rigo RU5, RU7 colonne 1,4,5,6 e 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.
	Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 18, L. 220/2016 alle imprese di esercizio cinematografico, commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione, va indicato con il codice "D7".

Denominazione	INCENTIVI OCCUPAZIONALI
Rif. normativo	articolo 7, L. 388/2000; articolo 2, D.L. 209/2002; articolo 63, L. 289/2002; articolo 1, comma 412, lettera b), L. 266/2005
Codice credito	03
Descrizione	Con il codice 03 deve essere indicato il credito d'imposta residuo concesso a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato (full-time e part-time): In particolare va tenuto distinto: • il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, L. 388/2000 e dall'articolo 63, comma 1, lettera a), primo periodo, L. 289/2002, fruibile in forma automatica; • il credito d'imposta di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), L. 289/2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis". Il credito d'imposta "automatico" è utilizzabile in F24 mediante i codici tributo 6732" – "6733" – "6744" – "6745" – "6751" – "6758"; il credito fruibile ad istanza è utilizzabile tramite i codici tributo "6752" – "6753" – "6754" – "6755" – "6756" – "6757".

	Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12 ed, in particolare, nel rigo RU6, va indicato l'ammontare complessivo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i codici tributo sopra indicati.
--	---

Denominazione	ESERCIZIO DI SERVIZIO TAXI
Rif. normativo	articolo 20, D.L. 331/1993; D.Lgs. 504/1995; articolo 1, D.L. 265/2000; articolo 23, L. 388/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014
Codice credito	05
Descrizione	Con il codice 05 va indicato il credito d'imposta concesso a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'agevolazione è concessa sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza per veicoli alimentati a benzina o GPL; dal 1° gennaio 2001, tale agevolazione è stata estesa anche ai veicoli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2020 deve essere indicato, a pena di decadenza, nel modello Redditi 2021. Per quanto riguarda il credito concesso dal 1° gennaio 2001, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, salvo che non venga recuperato tramite il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.
Modalità di compilazione	- Nel rigo RU6 va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, con utilizzo del codice tributo "6715". - Nel rigo RU11 va indicato l'ammontare del credito d'imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta.

Denominazione	GIOVANI CALCIATORI
Rif. normativo	articolo 145, comma 13, L. 388/2000; articolo 52, comma 86, L. 448/2001; D.M. 98/2003; articolo 4, comma 196, L. 350/2003
Codice credito	06
Descrizione	Con il codice "6" va indicato il credito d'imposta riconosciuto a favore delle società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2001, per l'assunzione di giovani calciatori di età compresa tra i 14 e i 19 anni (22 anni se al primo contratto professionistico). Le modalità di applicazione dell'agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2003, n. 98.

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

	Il credito spetta nella misura pari al 30% del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di 5.164,57 euro per dipendente. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta di riferimento. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8 e RU10 ed, in particolare, nel rigo RU6, va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tramite il codice tributo "6767".
--	--

Denominazione	INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
Rif. normativo	articolo 11, D.L. 138/2002; articolo 69, L. 289/2002.
Codice credito	09
Descrizione	Con il codice 9 deve essere indicato il credito d'imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura, realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Il credito d'imposta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere indicato con il codice credito "VS". Il credito d'imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo "6743". Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	INVESTIMENTI
Rif. normativo	articolo 8, L. 388/2000; articolo 10, D.L. 138/2002; articolo 62, L. 289/2002; articolo 1, comma 412, L. 266/2005.
Codice credito	VS
Descrizione	Con il codice credito "VS" deve essere indicato l'importo residuo del credito d'imposta previsto dall'articolo 8, L. 388/2000, relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. Tale credito è fruibile, in via automatica, nei limiti e nelle misure determinate con i D.M. 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, (codice tributo "6734"). Il codice credito "VS" identifica anche il credito residuo relativo agli investimenti in agricoltura, limitatamente a quelli avviati prima dell'8 luglio 2002 (il credito residuo relativo agli investimenti in agricoltura indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 deve essere riportato nella presente sezione utilizzando il codice credito "09"). Con il codice "VS" possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	INVESTIMENTI
Rif. normativo	articolo 10, D.L. 138/2002; articolo 62, L. 289/2002; articolo 1, comma 412, L. 266/2005.
Codice credito	TS
Descrizione	Investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10, D.L. 138/2002 (in relazione all'istanza presentata nel 2002). Il codice TS deve essere utilizzato per l'indicazione del credito residuo relativo agli investimenti avviati a decorrere dall'8 luglio 2002 ed indicati nell'istanza presentata nel 2002 (codice tributo "6742"). Nella sezione con il codice credito "TS" possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Rif. normativo	articolo 5, L. 449/1997; D.Lgs 297/1999; articolo 14 D.M. 593/2000; articolo 1, comma 583, lettera d), L. 147/2013.
Codice credito	17
Descrizione	Con il codice 17 deve essere indicato il credito di imposta per la ricerca scientifica : tale credito viene concesso alle PMI al fine di potenziare l'attività di ricerca, mediante avvio di nuovi progetti. Viene concesso un credito d'imposta per ogni assunzione a tempo pieno di titolari di dottorato di ricerca, persone in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, laureati con esperienza nel settore della ricerca; viene agevolato ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concessi per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso. L'agevolazione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 583, lettera d), L. 147/2013, a partire dall'anno d'imposta 2014. Il codice tributo utilizzabile per la compensazione in modello F24 è il "6701" . I righi RU5, colonne 1, 2, B2, C2 e D2, RU7, colonne 1 e 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.

Denominazione	VEICOLI ELETTRICI A METANO O A GPL
Rif. normativo	articolo 1, comma 2, D.L. 324/97; D.M. 256/1998; articolo 6, comma 4, L. 140/1999; articolo 145, comma 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; articolo 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003;

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

	articolo 1, comma 53 e 54, L. 239/2004; articolo 5 <i>sexies</i>, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; articolo 2, comma 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall'articolo 1, comma 238, L. 296/2006; D.P.C.M. 20 febbraio 2014
Codice credito	20
Descrizione	Con il codice 20, va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 2, D.L. 324/1997 a favore delle imprese costruttrici o importatrici e degli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di impianti alimentati a metano o GPL. L'articolo 1, comma 54, L. 239/2004, ha esteso l'erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l'installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quanto previsto dall'articolo 5-<i>sexies</i>, D.L. 203/2005, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006. Il codice tributo utilizzabile per la compensazione in modello F24 è il "6709". Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.. I righi RU5, RU7 colonna 7, RU9 colonna 2 e RU11 non possono essere compilati.

Denominazione	ASSUNZIONE LAVORATORI DETENUTI
Rif. normativo	articolo 4, L. 193/2000; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L. 146/2013; D.I. 87/2002; D.I. 148/2014.
Codice credito	24
Descrizione	La L. 193/2000, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo superiore a 30 giorni. Il credito spetta per un importo mensile pari a 516,46 euro per ciascun lavoratore assunto e in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate ovvero in misura proporzionale alle ore se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Il credito spetta anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Il credito d'imposta è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 definisce le modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta. A decorrere dal 2016, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento con codice "6858".

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo **RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta, nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero della giustizia.

Denominazione	MEZZI ANTINCEDIO E AUTOAMBULANZE
Rif. normativo	Articolo 20, D.L. 269/2003
Codice credito	28
Descrizione	L'articolo 20, D.L. 269/2003, ha previsto a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, può recuperare le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, utilizzando il codice tributo "6769". L'articolo 102 del D.Lgs. 117/2017 ha abrogato l'articolo 96, comma 1, L. 342/2000 con decorrenza dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 103, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	SOFTWARE PER FARMACIE
Rif. normativo	Articolo 50, comma 6, D.L. 269/2003; Articolo 9, D.L. 282/2004
Codice credito	34
Descrizione	L'articolo 50, comma 6, D.L. 269/2003, ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a 250 euro, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il codice tributo "6779". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO
Rif. normativo	articolo 1, comma 224, L. 296/2006; articolo 13, D.L. 7/2007
Codice credito	41

Descrizione	La L. 296/2006 ha previsto per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1» consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione utilizzando il codice tributo "6794". Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.
--------------------	---

Denominazione	ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI
Rif. normativo	articolo 1, comma 226, L. 296/2006
Codice credito	42
Descrizione	La L. 296/2006 ha previsto la concessione di un contributo di 800 euro per la sostituzione, attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli "euro 0" e "euro 1" con autovetture immatricolate "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro. L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione utilizzando il codice tributo "6795". Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI
Rif. normativo	articolo 1, comma 227, L. 296/2006
Codice credito	43
Descrizione	La L. 296/2006, all'articolo 1, comma 227, ha previsto la concessione di un contributo di € 2.000 sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione utilizzando il codice tributo "6796".

	Nella sezione deve essere indicato l’importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.
--	--

Denominazione	ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI
Rif. normativo	articolo 1, comma 228, L. 296/2006
Codice credito	44
Descrizione	La L. 296/2006, all’articolo 1, comma 228, ha previsto, per l’acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la concessione di un contributo pari a 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2010. Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il codice tributo “6797”. Nella sezione deve essere indicato l’importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	ACQUISTO E ROTTAMAZIONE DI MOTOCICLI
Rif. normativo	articolo 1, comma 236, L. 296/2006
Codice credito	45
Descrizione	La L. 296/2006 , articolo 1, comma 236, ha previsto la concessione di un contributo pari al costo di rottamazione e comunque nel limite di 80 euro per la sostituzione, attraverso la demolizione, di un motociclo “euro 0” con un motociclo nuovo “euro 3”. Il contratto deve essere stipulato dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 relativamente motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione utilizzando il codice tributo “6798”. Nella sezione deve essere indicato l’importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE
Rif. normativo	articolo 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006; articolo 42, D.L. 159/2007; articolo 1, D.L. 171/2008.
Codice credito	48
Descrizione	L'articolo 1, commi da 1088 a 1090, L.296/2006 e successive modifiche ed integrazioni riconosce per gli anni 2008 e 2009 alle imprese agricole ed agro-alimentari un credito d'imposta per la promozione all'estero dei prodotti di qualità. Il credito compete nella misura del 50% del valore degli investimenti, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del regolamento CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis". Il D.M. del 24 luglio 2009 ha disciplinato le modalità di accesso dell'agevolazione. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta è utilizzabile, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante il codice tributo "6825". Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	RICERCA E SVILUPPO
Rif. normativo	articolo 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006; articolo 1, comma 66, L. 244/2007; D.L. 185/2008; D.I. 4 marzo 2011
Codice credito	49
Descrizione	Con il codice 49 vanno indicati i dati relativi all'attribuzione alle imprese di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Il credito concesso spetta: • nella misura del 10% dei costi sostenuti, • nella misura del 40% se i costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, i costi non possono superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

	Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 mediante il codice tributo "6808". Il credito di imposta fruibile ai sensi del decreto interministeriale 4 marzo 2011 va esposto nel modello F24 indicando, quale anno di riferimento, sempre l'anno 2011. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e che lo stesso non è assoggettato al limite di utilizzo annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	--

Denominazione	AGRICOLTURA 2007
Rif. normativo	articolo 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6 luglio 2007
Codice credito	50
Descrizione	Con il codice credito 50 vanno indicati i dati per usufruire del credito d'imposta previsto a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, D.Lgs. 228/2001, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise). Il D.M. 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l'anno 2007 stabilendo un limite massimo di accesso al credito d'imposta, pari a 200.000 euro per ciascun imprenditore. Il D.M. ha poi previsto l'obbligo della presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate; possono pertanto beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate l'accoglimento dell'istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA). Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo. I righi RU5, RU7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.

Denominazione	IMPRESE DI AUTOTRASPORTO E MERCI
Rif. normativo	articolo 12, D.L. 81/2007; D.P.R. 227/2007
Codice credito	51
Descrizione	Con il codice "51" va indicato il credito d'imposta residuo concesso alle imprese di autotrasporto merci. In particolare: • il regolamento approvato con D.P.R. 227/2007, ha individuato le risorse finanziarie da assegnare mediante credito d'imposta e la tipologia di spese ammissibili; • il decreto del Ministro dei trasporti 206/2007 ha definito le modalità di accesso al beneficio, prevedendo l'obbligo della presentazione di apposita istanza al Ministero dei trasporti;

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

	• il decreto Interministeriale del 5 marzo 2008 ha disciplinato le modalità di fruizione del credito d'imposta; • il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 marzo 2010 ha disposto l'assegnazione delle risorse aggiuntive stanziare dall'articolo 2, L. 201/2008 (di conversione al D.L. 162/2008) al completamento della graduatoria relativa all'assegnazione del contributo di cui al D.P.R. 227/2007. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite il codice tributo "6810". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	---

Denominazione	MISURE SICUREZZA PMI
Rif. normativo	articolo 1, commi da 228 a 232, L. 244/ 2007
Codice credito	53
Descrizione	L'articolo 1, commi da 228 a 232, L. 244/2007, ha previsto per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010 l'attribuzione di un credito d'imposta per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza. L'agevolazione è riconosciuta a favore delle PMI commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella misura dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate l'assenso in relazione all'istanza presentata, utilizzando il modello "IMS". Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con utilizzo del codice tributo "6804". Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI DI MONOPOLIO
Rif. normativo	articolo 1, commi da 233 a 237, L. 244/ 2007
Codice credito	54
Descrizione	L'articolo 1, commi da 233 a 237, L. 244/2007, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Il D.M. 6/02/2008 ha disciplinato le modalità di riconoscimento del credito.

	Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario a ciascun periodo d'imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate l'assenso in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "IMS". Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione utilizzando il codice tributo "6805". Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	--

Denominazione	INCREMENTO OCCUPAZIONE
Rif. normativo	articolo 1, commi da 539 a 547, L. 244/ 2007
Codice credito	55
Descrizione	L'articolo 1, commi da 539 a 547, L. 244/2007, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise). Il credito spettante, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ammonta: • a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese; • a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, per ciascun mese. Beneficiano dell'agevolazione i datori di lavoro che hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate l'istanza di attribuzione del credito, utilizzando i modelli "IAL" e "R/IAL", e ne hanno ottenuto l'accoglimento. La fruizione del credito d'imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione utilizzando il codice tributo "6807". Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008
Rif. normativo	articolo 29, comma 1 D.L. 248/ 2007
Codice credito	57

Descrizione	Il D.L. 248/2007 all'articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2008 l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 224, L. 296/2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. L'agevolazione ammonta a 150 euro; il contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione, tramite il codice tributo "6800". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.
--------------------	---

Denominazione	ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008
Rif. normativo	articolo 29, comma 2, D.L. 248/ 2007
Codice credito	58
Descrizione	Il D.L. 248/2007, articolo 29, comma 2 ha disposto: • la proroga fino al 31 marzo 2008 dell'agevolazione relativa alla concessione del contributo, pari a 80 euro per l'acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro3», con contestuale sostituzione (e demolizione) di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0». • la concessione di un contributo di 300 euro per l'acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0». Tale contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione, tramite il codice tributo "6801". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI 2008
Rif. normativo	articolo 29, comma 3, D.L. 248/ 2007
Codice credito	59
Descrizione	Il D.L.248/2007 ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione (con demolizione), di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel. Il contributo ammontava a: • 700 euro, se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0»; • 800 euro in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro;

	• 1.200 euro nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi. Il contributo spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009. Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite il codice tributo "6802". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.
--	--

Denominazione	ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008
Rif. normativo	articolo 29, comma 4, D.L. 248/ 2007
Codice credito	60
Descrizione	Il D.L. 31 dicembre 2007, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), D.Lgs. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa. Il contributo concesso ammontava: • 1.500 euro, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi, • 2.500 euro, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione, tramite il codice tributo "6803". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE
Rif. normativo	articolo 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014
Codice credito	62
Descrizione	Con il codice "62" deve essere indicato l'importo residuo del credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).

	L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimento iniziale, realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono agevolabili i beni strumentali nuovi, appartenenti alle seguenti categorie: • macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie; • brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, • programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese. Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti agevolabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito; tali soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d’imposta, a decorrere dall’anno per il quale il credito è concesso. Il credito d’imposta: • è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; • l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione orizzontale a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato; • non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile Irap; • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili. Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6817”. A partire dal 1° gennaio 2010, al credito d’imposta non si applica il limite di utilizzo previsto dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU7 colonne 4 e 5, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU7, colonne 4 e 5, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti degli acconti e del saldo Ires dovuti per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
--	---

Denominazione	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI
Rif. normativo	articolo 83- <i>bis</i> , comma 26, D.L. 112/2008
Codice credito	63
Descrizione	L’articolo 83-<i>bis</i>, comma 26, D.L. 112/2008, ha riconosciuto alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Il credito d’imposta ammontava: • al 35% dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;

	al 70% dell'importo pagato come tassa automobilistica per il 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta competeva nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, entro il limite complessivo di € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari ed è utilizzabile in compensazione mediante il codice tributo "6809". Con il codice credito 63 va riportato nella sezione l'ammontare residuo del credito maturato nel 2008. Il credito d'imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2009 e 2010 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito 74 e 77, relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2009 e al credito maturato nel 2010. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	---

Denominazione	SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCOO 2009
Rif. normativo	articolo 1, comma 1, D.L. 5/2009
Codice credito	69
Descrizione	Il D.L. 5/2009, ha previsto un contributo pari a 1.500 euro, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio. L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante il codice tributo "6812". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009
Rif. normativo	articolo 1, comma 2, D.L. 5/2009
Codice credito	70
Descrizione	Il D.L. 5/2009, ha previsto un contributo di 2.500 euro, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), D.Lgs. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), e m), D.Lgs. 285/1992, di categoria euro 4 o euro 5.

	L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsavano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante il codice tributo “6813”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.
--	--

Denominazione	ACQUISTO AUTOVETTURE A GAS METANO AD IDROGENO OVVERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA NEL 2009
Rif. normativo	articolo 1, comma 3, D.L. 5/2009
Codice credito	71
Descrizione	Il D.L. 5/2009 ha previsto, per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, commi 228 e 229, L. 296/2006, un aumento del contributo di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante il codice tributo “6814”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009
Rif. normativo	articolo 1, comma 4, D.L. 5/2009
Codice credito	72
Descrizione	Il D.L. 5/2009, ha previsto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, commi 228 e 229, L. 296/2006, un incremento del contributo fino a 4.000 euro, per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), D.Lgs. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano. L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il codice tributo “6815”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Rif. normativo	articolo 1, comma 5, D.L. 5/2009
Codice credito	73
Descrizione	Il D.L. 5/2009 ha previsto la concessione di un contributo di 500 euro per l'acquisto di un motociclo fino a 400, cod. civ. di cilindrata nuovo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0" o "euro 1". L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il venditore recupera l'importo riconosciuto al compratore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione con il codice tributo "6816". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

Denominazione	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009
Rif. normativo	articolo 15, comma 8- <i>septies</i> , D.L. 78/2009
Codice credito	74
Descrizione	L'articolo 15, comma 8-<i>septies</i>, D.L. 78/2009, riconosce alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. Il credito d'imposta è pari al: • 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate; • 77% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. La misura del credito d'imposta è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante il codice tributo "6819". Il credito d'imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2010 va, invece, riportato nella presente sezione utilizzando i codici credito "63" e "77" relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2010. Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI
Rif. normativo	articolo 17, commi 35- <i>undecies</i> e 35- <i>duodecies</i> , D.L. 78/2009
Codice credito	75

Descrizione	L’articolo 17, commi 35-<i>undecies</i> e 35-<i>duodecies</i>, D.L. 78/2009, dispone che i contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 273/2007, siano fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni, salvo che i destinatari non dichiarino espressamente di voler ottenere il contributo diretto. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il codice tributo “6822”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--------------------	--

Denominazione	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010
Rif. normativo	articolo 2, comma 250, L. 191/2009
Codice credito	77
Descrizione	Con il codice “77” deve essere indicato l’ammontare residuo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica pagata per l’anno 2010. La misura del credito d’imposta spettante in relazione alle tasse automobilistiche versate per l’anno 2010 è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 121369/E/2010. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante il codice tributo “6829”. Il credito d’imposta relativo alle tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2009 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito 63 e 74, relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2009. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Rif. normativo	articolo 60, L. 69/2009; articolo 20, D.Lgs. 28/2010; articolo 84, D.L. 69/2013
Codice credito	78
Descrizione	L’articolo 20, D.Lgs. 28/2010 emanato in attuazione dell’articolo 60, L. 69/2009, riconosce alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi un credito d’imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di 500,00 euro (la misura del credito d’imposta è ridotta della metà in caso di insuccesso della mediazione). A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia è determinato, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente spettante per ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziare.

	Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l’importo del credito d’imposta spettante. Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Per la compensazione mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate. La sezione va compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia, entro la fine del predetto periodo d’imposta, la comunicazione di riconoscimento del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	---

Denominazione	TRASFORMAZIONE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE
Rif. normativo	articolo 2, comma 55, D.L. 225/2010; articolo 9, D.L. 201/2011; L. 147/2013; articolo 17, D.L. 83/2015; articolo 55, D.L. 18/2020; articolo 169, D.L. 34/2020
Codice credito	80
Descrizione	Con il codice “80” va indicato il credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, previsto dall’articolo 2, commi da 55 a 58, D.L. 225/2010. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 17, D.L. 83/2015, la trasformazione in crediti di imposta non si applica alle attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Il credito d’imposta, secondo quanto disposto dal citato D.L. 201/2011, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero può essere ceduto al valore nominale ai sensi dell’articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 (cessione alle società del gruppo). L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile. Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, ed è fruibile tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6834”.



Con il **codice credito "80"** va indicato anche il **credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate** nelle seguenti ipotesi:

- **cessione a titolo oneroso**, entro il **31 dicembre 2020**, dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, previsto dall'articolo 44-*bis*, D.L. 34/2019, come sostituito dall'articolo 55, D.L. 18/2020;
- **operazioni di aggregazione aziendale** realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**, previsto dall'articolo 1, comma 233, L. 178/2020.
- **liquidazione coatta amministrativa delle banche**, previsto dall'articolo 169, D.L. 34/2020.

Il **sostegno pubblico** può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei **dodici mesi** successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea. Il credito è fruibile tramite modello F24, utilizzando il codice tributo **"6834"**.

Modalità di compilazione

RIGO	DESCRIZIONE
RU5	• a colonna 1, l'importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita alle perdite fiscali. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è rilevata la perdita (articolo 56-<i>bis</i>, D.L. 225/2010); • a colonna 2, l'importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita ai componenti negativi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione Irap in cui è rilevato il valore della produzione netta negativo (articolo 56-<i>bis</i>.1, D.L. 225/2010);
	• colonna B2, l'importo del credito derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate in caso di cessione dei crediti insoluti. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti. La colonna non va compilata qualora il credito d'imposta sia stato già indicato nel modello Redditi 2020; • colonna C2, l'importo del credito derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate in caso di operazioni di aggregazione aziendale. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle predette operazioni. La colonna può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021; • colonna D2, l'importo del credito derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate in caso di liquidazione coatta amministrativa delle banche;

	a colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta spettante per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2. La quota del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate relative alle ipotesi diverse da quelle indicate nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2. È utilizzabile dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio.
RU6	l’importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima.
RU9	a colonna 2 va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui ai righi RU2 e RU5, colonna 3, ceduto entro la data di presentazione della presente dichiarazione. L’importo del credito ceduto nonché i dati identificativi dei soggetti cessionari devono essere indicati nella sezione V-B del presente quadro. Si ricorda che a norma del comma 2, articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 l’indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell’importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d’imposta. Nel caso di cessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, il cessionario e il cedente non devono compilare il quadro RK ma devono esporre i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro.
RU10	l’importo del credito d’imposta trasferito al consolidato nei limiti del minor importo tra l’imposta dovuta dalla consolidata e quella dovuta dalla <i>fiscal unit</i>.
RU11	l’importo del credito di cui si chiede il rimborso.
 I crediti indicati nelle colonne B2, C2 e D2 del rigo RU5 possono essere ceduti a norma dell’articolo 43-bis, D.P.R. 602/1973. I rigi RU7 e RU9, colonna 1, non possono essere compilati.	

Denominazione	RICERCA SCIENTIFICA
Rif. normativo	D.L. 201/2011; D.P.C.M. 20 febbraio 2014
Codice credito	81
Descrizione	Con il codice credito “81” va indicato l’importo residuo del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, D.L. 70/2011, convertito, dalla L. 106/2011, che istituisce per gli anni 2011 e 2012 un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Le modalità applicative dell’agevolazione sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo 17 (per l’individuazione delle fattispecie escluse, si veda il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011). Il credito non è soggetto al limite annuale di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6835”. Nella sezione i rigi RU5, RU7, RU9, RU11 non possono essere compilati.

Denominazione	INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI
Rif. normativo	articolo 17- <i>decies</i> , D.L. 83/2012; articolo 1, comma 422, L. 228/2013; articolo 39, comma 1, lettera b), n. 8, D.L. 133/2014; articolo 1, comma 222, L. 190/2014
Codice credito	85
Descrizione	L'articolo 17-<i>decies</i>, D.L. 83/2012 ha previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 un contributo a favore dei soggetti che acquistano un veicolo nuovo e consegnano per la rottamazione un veicolo usato. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 8), D.L. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014, il beneficio spetta per i veicoli acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, e fino al 31 dicembre 2015. Successivamente, la legge di stabilità per il 2015 ha limitato la concessione dell'incentivo all'anno 2014. Il contributo veniva corrisposto all'acquirente del veicolo dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nonché in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (risoluzione n. 32/E/2013). Nel rigo RU6 va indicato l'ammontare complessivo del credito utilizzato in compensazione con il modello F24 mediante i codici tributo "6832", "6838" e "6839" nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. L'importo compensato con il modello F24 va riportato unicamente nel rigo RU6 e non deve essere esposto anche nel rigo RU7. In quest'ultimo rigo, va indicato l'importo del credito che si intende utilizzare in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute risultanti dalle dichiarazioni medesime e non compensato con il modello F24. I righi RU5, RU7, colonne 6 e 7, RU9 colonna 2 e RU11 non possono essere compilati. Va indicato l'importo residuo del credito.

Denominazione	NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
Rif. normativo	articolo 24, D.L.83/2012; D.I. 23/10/2013 articolo 1, comma 35, L. 190/2014
Codice credito	86

Descrizione	L'articolo 24, D.L. 83/2012 ha istituito, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, un credito d'imposta a favore delle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori dipendenti altamente qualificati. Il credito d'imposta è cessato alla data del 31 dicembre 2014. Le modalità applicative dell'agevolazione sono definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 ottobre 2013. Potevano beneficiare del credito, per un ammontare massimo per ciascun anno pari a 200 mila euro, i soggetti che presentano apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. Il credito d'impresa è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Il credito è compensabile presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, codice "6847". Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--------------------	--

Denominazione	INCENTIVI RICOSTRUZIONE / SISMA MAGGIO 2012 / LAVORATORI AUTONOMI
Rif. normativo	articolo 67- <i>octies</i> , D.L.83/2012; articolo 1, comma 9- <i>septies</i> , D.L. 74/2014
Codice credito	87
Descrizione	L'articolo 67-<i>octies</i>, D.L. 83/2012 e modificato dal D.L. 74/2014, ha previsto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la concessione di contributi, sotto forma di credito d'imposta, per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni utilizzati nella attività d'impresa o di lavoro autonomo distrutti, inagibili o danneggiati dal sisma. Con i decreti del 23 dicembre 2013 e 3 ottobre 2014 sono disciplinate le modalità di accesso al contributo. Beneficiano del credito d'impresa i soggetti che hanno validamente presentato l'istanza all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello approvato con il Provvedimento dell'Agenzia dell'11 aprile 2014. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito è utilizzato ed è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito è compensabile con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo "6843" per il credito relativo alle istanze presentate nel 2014 e "6844" per il credito relativo alle istanze del 2015. Va indicato l'importo residuo del credito. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE / SISMA MAGGIO 2012 / BANCHE
Rif. normativo	articolo 3- <i>bis</i> , D.L.95/2012; articolo 1, comma 374, L. 228/2012
Codice credito	88
Descrizione	L'articolo 3-<i>bis</i>, D.L. 95/2012 ha previsto che i contributi ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, siano concessi, su domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli gli interessi dovuti nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dai soggetti finanziatori attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero mediante la cessione del credito ai sensi dall'articolo 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973 (si veda al riguardo il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013 con il quale sono state definite le modalità di fruizione del credito di imposta). Il credito è compensabile con il modello F24 mediante il codice tributo "6840". Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-<i>ter</i>, D.L. 74/2014, il credito è riconosciuto anche per i maggiori interessi maturati e per le spese strettamente necessarie alla gestione, relativi alla sospensione dei mutui richiesta dai soggetti danneggiati dal sisma. Le modalità e i criteri attuativi sono definiti con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con l'Associazione bancaria italiana. Nella sezione i righe RU5, colonne 1 e 2, RU7 e RU11 non possono essere compilati. In particolare, nel rigo RU9 indicare: • nella colonna 1, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.; • nella colonna 2, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973.

Denominazione	FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / SISMA MAGGIO 2012 / BANCHE
Rif. normativo	articolo 11, D.L.174/2012; D.L. 194/2012; D.L. 43/2013
Codice credito	89

Descrizione	Con il codice credito “89”, va indicato l'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito per i finanziamenti agevolati erogati ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, previsto: - dall'articolo 11, commi da 7 a 13, D.L. 174/2012; - dall'articolo 1, commi da 365 a 373, L. 228/2012. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante credito d'imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, agli interessi e alle spese dovute. Il credito è recuperato dai soggetti finanziatori in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, nonché mediante cessione sia ai sensi dall'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 sia ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.. Si vedano i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 maggio e 12 luglio 2013. Il credito è compensabile con il modello F24 mediante il codice tributo “6841”.
Modalità di compilazione	I righe RU5, RU7 e RU11 non possono essere compilati. In particolare, va indicato: - nel riga RU9, nella colonna 1, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile; - nel riga RU9, nella colonna 2, il credito ceduto ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973. Il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

Denominazione	NUOVE INFRASTRUTTURE
Rif. normativo	articolo 33, D.L.179/2012; D.L. 69/2013; articolo 11, D.L. 133/2014
Codice credito	90
Descrizione	Con il codice credito “90” va indicato nella sezione I il credito d'imposta istituito dall'articolo 33, D.L. 179/2012 e modificato dal D.L. 69/2013 per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato. Il credito è utilizzato a valere sull'Ires e sull'Irap generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito d'imposta è alternativo alle misure previste dall'articolo 18, L. 183/2011. Al credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con la delibera n. 1 del 2013 del 18 febbraio 2013, con la quale sono state approvate le linee guida per l'applicazione dell'articolo 18, L. 183/2011. Il credito d'imposta per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga (previsto dai commi da 7-ter a 7-octies, articolo 33, D.L. 179/2012, aggiunti dall'articolo 6, comma 1, D.L. 133/2014) va indicato nella presente sezione con il codice credito “B1”.

	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU7, colonne 4, 5 e 7, RU10, RU11 e RU12.
--	---

Denominazione	PROMOZIONE OPERE MUSICALI
Rif. normativo	articolo 7, D.L. 91/2013; articolo 6, comma 1, D.L. 83/2014; D.M. 2/12/2014; provvedimento AdE 23 dicembre 2015; articolo 5, comma 3, L.175/2017; articolo 80, D.L. 104/2020
Codice credito	93
Descrizione	Con il codice credito “93” deve essere indicato il credito d’imposta istituito dall’articolo 7, D.L. 91/2013, a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti dal 1 gennaio 2012. Il credito d’imposta è riconosciuto per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta. L’agevolazione compete nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore “de minimis”. A decorrere dal 2018, l’agevolazione è resa permanente (articolo 5, comma 3, L. 175/2017). La medesima legge ha esteso il credito d’imposta, dapprima previsto per le opere prime e seconde, anche alle opere terze. Le modalità di attuazione dell’agevolazione sono definite con decreto del Ministro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2014. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che presentano domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei termini definiti dal credito (dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera).
	Con il codice credito 93, va indicato anche il credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 80, commi 6-bis e 6-ter, D.L. 104/2020 per le spese sostenute, a decorrere dal 2021, per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
	Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante l’apposito codice tributo “6849”, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.

Denominazione	MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE
Rif. normativo	articolo 18, L. 183/2011; delibera CIPE 1/2013
Codice credito	94
Descrizione	Con il codice credito “94”, vanno indicate nella presente sezione le misure di compensazione fiscale previste dall'articolo 18, lettere a) e b), L. 183/2011, e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento di nuove opere infrastrutturali da realizzare, già affidate o in corso di affidamento, con contratti di partenariato pubblico privato. Ai sensi del citato articolo 18: a) le imposte sui redditi e l'Irap generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il contributo a fondo perduto; b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27, D.P.R.633/1972 può essere assolto mediante compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. La delibera del CIPE n. 1/2013 ha definito le linee guida per l'applicazione delle misure agevolative.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU5, colonna 3, RU7, colonne 2, 3, 4, 5, e 7, e RU12. In particolare, i beneficiari delle anzidette misure di compensazione indicano in questa sezione: • nel rigo RU5, colonna 3, l'ammontare delle misure agevolative riconosciute dal CIPE con apposita delibera; • nel rigo RU7, colonne 2, 3, 4, 5, e 7 gli importi relativi all'Iva all'Ires e all'Irap compensati con il contributo di cui al rigo RU5, colonna 3.

Denominazione	BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE
Rif. normativo	articolo 4, D.L. 145/2013; D.M. 7 agosto 2014
Codice credito	96
Descrizione	Con il codice credito “96” deve essere indicato nella presente sezione il credito d'imposta istituito dall'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, D.L. 145/2013, a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis, D.Lgs. 152/2006, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale. Il credito spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

	Le modalità di attuazione dell’agevolazione sono definite dal D.M. del 7 agosto 2014. La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita istanza telematica al Ministero dello sviluppo economico da trasmettere dal 2 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2015. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità che saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta concesso dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del citato decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015. I righi RU6 e RU8 possono essere compilati solo dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021.
--	--

Denominazione	FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI ALLUVIONE SARDEGNA 2013
Rif. normativo	articolo 7, comma 1, D.L. 151/2013
Codice credito	A1
Descrizione	L’articolo 7, commi da 1 a 11, D.L. 151/2013, ha disposto a favore dei soggetti danneggiati dall’alluvione verificatasi in Sardegna nel mese di novembre 2013 la concessione di un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato e della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi sospesi in seguito dell’alluvione. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto sia ai sensi dall’articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 sia ai sensi dell’articolo 1260, cod. civ. (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 gennaio 2014). Il cessionario che utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario. Il credito è compensabile con il modello F24 mediante l’apposito codice tributo.
Modalità di compilazione	Nella sezione va indicato: • nel rigo RU9, nella colonna 1, l’importo del credito ceduto ai sensi dell’articolo 1260, cod. civ.; • nel rigo RU9, nella colonna 2, il credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.

Denominazione	ART – BONUS
Rif. normativo	articolo 1, D.L. 83/2014; articolo 1, comma 11, L. 190/2014; articolo 1, comma 318, L. 208/2015; articolo 17, D.L. 189/2016; articolo 5, comma 1, L. 175/2017; articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020
Codice credito	A3
Descrizione	Con il codice credito “A3”, va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore dei seguenti interventi: • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione; • realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1, D.L. 83/2014). Ai sensi dell'articolo 17, D.L. 189/2016 il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate dal 19 ottobre 2016: • a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004; • per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
	Per effetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, L. 175/2017 il credito d'imposta è riconosciuto anche per le agevolazioni liberali a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevanze interne culturali, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
	L'articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020 ha esteso l'agevolazione anche alle erogazioni liberali per il sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
	Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non spettano le deduzioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g), Tuir. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

	Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui è maturato, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e dall'articolo 34, L. 388/2000. Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il codice tributo "6842". Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5,colonna 3, va indicato l'ammontare del credito maturato corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi.
--	---



Il credito d'imposta spettante per le **erogazioni liberali** effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la **stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente** di cui alla lettera d), comma 1, articolo 73, Tuir va esposto nel **quadro RS**, rigo RS251, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN14, colonna 2.

Denominazione	RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE
Rif. normativo	Articolo 6, D.L. 83/2014; D.I. 12.2.2015; articolo 1, comma 333, L. 208/2015
Codice credito	A4
Descrizione	Con il codice credito "A4" va indicato l'importo residuo del credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico previsto per gli anni 2015 e 2016 per il restauro delle sale cinematografiche (articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, D.L. 83/2014). Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di 100.000 euro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
	 La Legge di stabilità 2016 ha abrogato tali disposizioni.

	Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ. a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito è fruibile con il modello di pagamento F24 mediante l'apposito codice tributo "6871". Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12
--	--

Denominazione	DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RECETTIVI
Rif. normativo	articolo 9, D.L. 83/2014; D.I. 12/02/2015
Codice credito	A5
Descrizione	Con il codice credito "A5", va indicato il credito d'imposta residuo a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator previsto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, per la digitalizzazione del settore (articolo 9, D.L. 83/2014). Il credito di imposta spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta agevolati. Il D.M. 12.2.2015 definisce le modalità attuative dell'agevolazione: beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali ed hanno ottenuto il riconoscimento dell'agevolazione. Il credito d'imposta, da ripartire in 3 quote annuali, è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti "de minimis" ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, con codice tributo "6855". Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RECETTIVE TURISTICO - ALBERGHIERE
Rif. normativo	articolo 10, D.L. 83/2014; D.I. 07.05.2015; articolo 1, comma 320, L. 208/2015; L. 232/2016; articolo 12- <i>bis</i> , D.L. 50/2017; articolo 1, comma 18, L. 205/2017; articolo 1, comma 1, D.L. 86/2018; articolo 79, D.L. 104/2020
Codice credito	A6
Descrizione	Con il codice credito "A6", nella sezione va indicato il credito d'imposta residuo per interventi di riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 dall'articolo 10, D.L. 83/2014 e per i periodi d'imposta 2017 e 2018 dalla L. 232/2016. Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta relativo ai periodi d'imposta 2017 e 2018 spetta nella misura del 65% e va ripartito in due quote annuali di pari importo ed è utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti "de minimis". Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 maggio 2015 definisce le modalità attuative dell'agevolazione per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 mentre il D.M. 20 dicembre 2017 definisce modalità attuative dell'agevolazione per i periodi d'imposta 2017 e 2018. Il credito d'imposta, originariamente previsto a favore delle imprese alberghiere, è stato esteso dalla legge di bilancio 2017 agli agriturismi e dalla legge di bilancio 2018 agli stabilimenti termali, questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
	Con il codice credito A6 va indicato anche il credito d'imposta previsto dall'articolo 79, D.L. 104/2020 per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 senza l'applicazione della ripartizione in quote annuali.
	Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo "6850".

	Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, Irap e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	---

Denominazione	COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO
Rif. normativo	articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014; D.I. 273/2015
Codice credito	A7
Descrizione	Con il codice credito “A7”, va indicato il credito d'imposta residuo a favore delle imprese del settore agricolo, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014). Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a 50.000 euro, sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 273/2015 disciplina le modalità di applicazione dell'agevolazione. Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione (circolare MIPAAF dell'8 ottobre 2015 prot. n. 67351). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6863”. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO
Rif. normativo	articolo 3, comma 3, D.L. 91/2014; D.I. 272/2015
Codice credito	A8
Descrizione	Con il codice credito “A8”, va indicato il credito d'imposta residuo a favore delle imprese del settore agricolo nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2014 e nei due successivi per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, (articolo 3, comma 3, D.L. 91/2014). Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a 400.000 euro, sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

	Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 272/2015, disciplina le modalità di applicazione dell’agevolazione. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell’agevolazione (circolare MIPAAF dell’8 ottobre 2015 prot. n. 67340). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6864”. Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Nella sezione possono essere compilati i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	--

Denominazione	INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
Rif. normativo	articolo 18, D.L. 91/2014
Codice credito	A9
Descrizione	Con il codice credito “A9”, va indicato il credito d’imposta residuo a favore delle imprese per incrementare la realizzazione di investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 18, D.L. 91/2014). Il credito d’imposta è attribuito, a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. Il credito d’imposta va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito non è assoggettato al limite annuale di utilizzo di cui al comma 53, dell’articolo 1, L. 244/2007. Il credito è fruibile in F24 con l’apposito codice tributo “6856”. Nella sezione possono essere compilati i rigli RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	RETI A BANDA ULTRALARGA
Rif. normativo	articolo 6, D.L. 133/2014
Codice credito	B1
Descrizione	Con il codice credito “B1”, va indicato il credito d'imposta per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga (commi da 7-<i>ter</i> a 7-<i>octies</i>, articolo 33, D.L. 179/2012 aggiunti dall'articolo 6, comma 1, D.L. 133/2014). Il credito d'imposta è utilizzabile a valere sull'Ires e sull'Irap complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'Irap. Al fini dell'accesso all'agevolazione, i soggetti interessati devono dare evidenza pubblica all'impegno che intendono assumere, attraverso l'apposito formulario pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di applicazione dell'agevolazione. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU7 colonne 4, 5 e 7, RU10 e RU12.

Denominazione	BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI
Rif. normativo	articolo 32- <i>bis</i> , D.L. 133/2014
Codice credito	B2
Descrizione	Con il codice credito “B2”, va indicato l'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dall'articolo 1, comma 89, L. 147/2013, per l'esercizio finanziario 2014 (articolo 32-<i>bis</i>, D.L. 133/2014). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, con codice tributo “6848”. Al credito d'imposta non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI
Rif. normativo	articolo 32- <i>bis</i> , D.L. 133/2014
Codice credito	B3
Descrizione	Con il codice credito “B3”, va indicato il credito d'imposta per le iniziative relative alla formazione del personale concesso alle imprese di autotrasporto, nel caso in cui presentino espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

	Il credito è utilizzabile in compensazione mediante il codice tributo “6862”. Al credito d'imposta non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
--	---

Denominazione	RICERCA E SVILUPPO
Rif. normativo	articolo 3, D.L. 145/2013; articolo 1, comma 35, L. 190/2014; articolo 1, commi 15 e 16, L. 232/2016; articolo 1, commi 70 e 71, L. 145/2018; articolo 1, comma 209, L. 160/2019
Codice credito	B9
Descrizione	Con il codice credito “B9”, va indicato l'importo residuo del credito per le spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che la spesa complessiva effettuata in ciascun periodo d'imposta agevolato ammonti almeno a 30.000 euro ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito è fruibile in forma “automatica”, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 ha disciplinato le modalità applicative dell'agevolazione. La L. 232/2016 ha modificato la disciplina del credito d'impresa, prevedendone la proroga di un anno (fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020) e, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, l'innalzamento della misura del credito nonché l'astensione dell'ambito oggettivo e soggettivo. La medesima disciplina è stata, successivamente, modificata escludendo dall'ambito oggettivo del credito i costi sostenuti per l'acquisto dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. La L.145/2018 ha ulteriormente modificato la disciplina del credito d'imposta, prevedendo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018: • l'utilizzo del credito d'imposta, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione; • la certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa da parte di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • la redazione e conservazione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

	L’articolo 1, comma 209, L. 160/2019, ha anticipato il termine di scadenza dell’agevolazione, fissandolo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è commisurato alle spese sostenute nel periodo d’imposta agevolato eccedenti la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito è fruibile in forma “automatica”, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. Per la compensazione del credito tramite modello F24 è utilizzabile il codice tributo “6857”. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e dall’articolo 34, L. 388/2000, e successive modificazioni.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	CASSE E FONDI DI PREVIDENZA
Rif. normativo	articolo 1, commi da 91 a 94, L. 190/2014; L. 232/2016
Codice credito	C1
Descrizione	Con il codice credito “C1”, va indicato il credito d’imposta residuo in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, istituito dall’articolo 1, commi da 91 a 94, L. 190/2014, a decorrere dal periodo d’imposta 2015. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015 disciplina le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta e individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita istanza, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 settembre 2015.
 La L. 232/2016 ha disposto l’abrogazione della misura agevolativa.	
	Il credito di imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6867”. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dall’articolo 34, L. 388/2000.

QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTA

Sezione I – Crediti d’imposta

Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
---------------------------------	--

Denominazione	NEGOZIAZIONE E ARBITRATO
Rif. normativo	articolo 21- <i>bis</i> , D.L. 83/2015; articolo 1, comma 618, L. 208/2015; D.M. 23.12.2015; D.M. 30.03.2017
Codice credito	C2
Descrizione	Con il codice credito “C2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 83/2015, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. La L. 232/2016 ha reso permanente l’agevolazione. Con il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23.12.2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8.01.2016) e del 30.03.2017 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d’imposta. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, e va indicato, per espressa previsione normativa, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri (articolo 6, comma 1, D.M. 23 dicembre 2015). Per la compensazione del credito mediante il modello di pagamento F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6866”. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal Ministero nel 2021.

Denominazione	SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN
Rif. normativo	articolo 1, commi 85 e 86, L. 208/2015
Codice credito	C3
Descrizione	Con il codice credito “C3” , nella presente sezione va indicato l’importo residuo del credito d’imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m),

	del codice della strada, di cui al D.L. 285/1992, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il contributo è riconosciuto per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017. Il D.M. 13.9.2016 (come modificato del D.M. 16.11.2016) definisce le modalità di attuazione del credito. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6875".
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Rif. normativo	articolo 1, comma 98-108, L. 208/2015; articolo 7-<i>quater</i>, D.L. 243/2016; articolo 1, comma 319, L. 160/2019; articolo 1, comma 171, L. 178/2020
Codice credito	C4
Descrizione	Con il codice credito "C4" va indicato il credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisizione, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014. L'articolo 1, comma 319, L. 160/2019, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito di imposta.
	L'agevolazione è stata altresì prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 171, L. 178/2020.
	La misura agevolativa ha trovato attuazione con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 24 marzo 2016, 14 aprile 2017, 29 dicembre 2017 e 9 agosto 2019. Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

	Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6869”. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2, B2, C2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato: • nelle colonne 1, 2, B2 e C2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019 qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; • nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2 e C2.

Denominazione	STRUMENTI MUSICALI
Rif. normativo	articolo 1, comma 984, L. 208/2015; articolo 1, comma 626, L. 232/2016; articolo 1, comma 643, L.205/2017
Codice credito	C5
Descrizione	Con il codice credito “C5”, nella presente sezione va indicato l’importo residuo del credito per l’acquisto di strumenti musicali nuovi da parte degli studenti di musica previsto per l’anno 2016 dall’articolo 1, comma 984, L. 208/2015, per l’anno 2017 dall’articolo 1, comma 626, L. 232/2016, per l’anno 2018 dall’articolo 1, comma 645, L. 205/2017. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 marzo 2016, 14 marzo 2017 e 19 marzo 2018 disciplina le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’anno 2016, 2017 e 2018 prevedono, tra l’altro, per l’accesso al contributo la presentazione di un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate da parte del rivenditore dello strumento musicale.

	Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando il codice tributo "6865".
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	SCHOOL-BONUS
Rif. normativo	articolo 8, commi 145-150, L. 107/2015; L. 208/2015; L. 232/2016
Codice credito	C7
Descrizione	Con il codice credito "C7", va indicato nella sezione l'importo residuo del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 aprile 2016. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo "6873".
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.



Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lettera d), comma 1, articolo 73, Tuir va esposto nel quadro RS, rigo RS252, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN14, colonna 3.

Denominazione	INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO
Rif. normativo	articolo 56, L. 221/2015
Codice credito	C8
Descrizione	Con il codice credito "C8", va indicato l'importo residuo del credito d'imposta previsto dall'articolo 56, L. 221/2015, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per i costi relativi agli interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sostenuti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016 definisce le modalità di attuazione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti "de minimis". Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato dal 16.11.2016 al 31.03.2017 apposita istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed hanno ricevuto dal Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la comunicazione di riconoscimento dell'agevolazione. Il credito d'imposta è ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 Per la compensazione del credito mediante il modello di pagamento F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6877". Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE
Rif. normativo	articolo 5, comma 5, D.L. 189/2016
Codice credito	C9
Descrizione	L'articolo 5, comma 5, D.L. 189/2016, ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia dal 24 agosto 2016, la concessione di finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, per far fronte agli interventi e ai danni, conseguenti agli eventi sismici, individuati dal medesimo decreto-legge. Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli gli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti.

	Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dal soggetto finanziatore in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, oppure mediante cessione del credito d'imposta sia ai sensi dall'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 sia ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ. (si vada il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 186585 del 4 novembre 2016 con il quale sono state definite le modalità di fruizione del credito di imposta). Il credito è compensabile con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo "6878". Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 224/2007.
Modalità di compilazione	Nella sezione i righe RU5, colonne 1, 2, B2, C2 e D2, RU7 e RU11 non possono essere compilati. In particolare, l'importo del credito d'imposta ricevuto va indicato dal cessionario nel rigo RU3 mentre il credito d'imposta ceduto va riportato dal cedente nel rigo RU9, specificando: • nella colonna 1, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.; • nella colonna 2, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.
	Il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

Denominazione	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA
Rif. normativo	articolo 8, comma 2, D.L. 193/2016
Codice credito	D1
Descrizione	Con il codice credito "D1" va indicato l'importo residuo del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni Iva periodiche, istituito dall'articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016. Il credito è riconosciuto anche ai soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, effettuata pure attraverso il Sistema di Interscambio. Il credito spettava una sola volta in misura pari a 100 euro ai soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro realizzato nell'anno precedente a quello di sostenimento dei costi per l'adeguamento tecnologico. Ai soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è riconosciuto un ulteriore credito di 50 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti "de minimis".

QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTA

Sezione I – Crediti d’imposta

	Per la compensazione del credito mediante il modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: • “6881” relativo al contributo di 100 euro; • “6882” relativo al contributo di 50 euro.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE
Rif. normativo	articolo 15, L. 220/2016; articolo 12, D.M. 15.03.2018
Codice credito	D2
Descrizione	Con il codice credito “D2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 15, L. 220/2016, a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva commisurato al costo per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Il D.M. 15.03.2018 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante l’apposito codice tributo “6883”. Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e ss., cod. civ.. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.

Denominazione	TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI
Rif. normativo	articolo 19, L. 220/2016
Codice credito	D3
Descrizione	Con il codice credito “D3” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 19, L. 220/2016, a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere. Il D.M. 15.03.2018 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante l’apposito codice tributo “6888”. Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell’articolo 1260, cod. civ..

	I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1 , va indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e ss., cod. civ.. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.

Denominazione	TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI
Rif. normativo	articolo 20, L. 220/2016
Codice credito	D4
Descrizione	Con il codice credito "D4" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 20, L. 220/2016, a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo in relazione all'apporto in denaro per la produzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive . Il D.M. 15.03.2018 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante l'apposito codice tributo "6889" . Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1 , va indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e ss., cod. civ.. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.

Denominazione	TAX CREDIT DISTRIBUZIONE
Rif. normativo	articolo 16 L. 220/2016
Codice credito	D5
Descrizione	Con il codice credito "D5" va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 16, L. 220/2016, a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive . Il D.M. 15.03.2018 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante l'apposito codice tributo "6885" . Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1 , va indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e ss., cod. civ.. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
---------------------------------	--

Denominazione	TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE
Rif. normativo	articolo 17, comma 1, L. 220/2016
Codice credito	D6
Descrizione	Con il codice credito "D6" va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 17, comma 1, L. 220/2016, a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. Il D.M. 15.03.2018 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante l'apposito codice tributo "6886". Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1 , va indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e ss., cod. civ.. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.

Denominazione	TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA
Rif. normativo	articolo 18, L. 220/2016
Codice credito	D7
Descrizione	Con il codice credito "D7" va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 18, L. 220/2016, a favore degli esercenti sale cinematografiche commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche. Il D.M. 15.03.2018 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante l'apposito codice tributo. "6887" Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ..

	I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1 , va indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e ss., cod. civ.. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.

Denominazione	TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB
Rif. normativo	articolo 15, L. 220/2016; articolo 15, D.M. 15.03.2018
Codice credito	D8
Descrizione	Con il codice credito "D8" va indicato il credito d'imposta a favore dei produttori originari indipendenti per le spese sostenute per la produzione di opere televisive o web , previsto dall'articolo 15, L. 220/2016. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 15 marzo 2018 sono disciplinate le modalità applicative del contributo. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante il codice tributo "6884" . Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1 , va indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e ss., cod. civ.. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.

Denominazione	FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE
Rif. normativo	articolo 1, comma 422, L. 208/2015
Codice credito	E2
Descrizione	L'articolo 1, comma 422, L. 208/2015, prevede la concessione di contributi , con la modalità del finanziamento agevolato, a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive per fare fronte ai danni verificatisi a seguito di eventi calamitosi . Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli gli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti.

	Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dal soggetto finanziatore in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, oppure mediante cessione del credito d'imposta sia ai sensi dall'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 sia ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ. (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2017). Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Il credito è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo "6879".
Modalità di compilazione	Nella sezione i rigli RU5, colonne 1, 2, B2, C2 e D2, RU7 e RU11 non possono essere compilati. In particolare, l'importo del credito d'imposta ricevuto va indicato dal cessionario nel rigo RU3 mentre il credito d'imposta ceduto va riportato dal cedente nel rigo RU9, specificando: • nella colonna 1, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1260, cod. civ.; • nella colonna 2, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.
	Il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

Denominazione	INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO ITALIA
Rif. normativo	articolo 18- <i>quater</i> , D.L. 8/2017; articolo 44, comma 1, D.L. 50/2017; articolo 1, comma 128, L. 160/2019
Codice credito	E3
Descrizione	Con il codice credito "E3", va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall'articolo 18-<i>quater</i>, D.L. 8/2017, come modificato dall'articolo 44, comma 1, D.L. 50/2017, che ha esteso alle imprese operanti nei predetti territori il credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015. La legge di bilancio 2020 ha prorogato la durata dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2020. La misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea e con decisione C (2018) 1661 fino al 6 aprile 2018. Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 agosto 2019, ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, tramite il codice tributo "6905".

Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato: - nelle colonne B2 e C2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della relativa dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione; - nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l'importo indicato nelle colonne B2 e C2.
---------------------------------	--

Denominazione	INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Rif. normativo	articolo 57-<i>bis</i>, D.L. 50/2017; D.L. 148/2017; articolo 1, comma 762, L. 145/2018; articolo 1, comma 608, L. 178/2018); articolo 98, comma 1, D.L. 18/2020; articolo 186, comma 1, D.L. 34/2020; articolo 96, comma 1, D.L. 104/2020
Codice credito	E4
Descrizione	Con il codice credito "E4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 57-<i>bis</i>, D.L. 50/2017 a favore delle imprese, dei lavoratori autonomie degli enti non commerciali che, a decorrere dall'anno 2018, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 90/2018 ha definito le modalità e i criteri di attuazione della misura agevolativa. La legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". L'articolo 3-<i>bis</i>, D.L. 59/2019, ha modificato la disciplina del credito d'imposta e ha stabilizzato la misura a decorrere dal 2019.
	La disciplina del credito d'imposta riconosciuto per l'anno 2020 è stata modificata dall'articolo 98, comma 1, D.L. 18/2020, come sostituito dall'articolo 186, comma 1, D.L. 34/2020, modificato dall'articolo 96, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.L. 104/2020. L'articolo 1, comma 608, L. 178/2020 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d'imposta per gli anni 2021 e 2022.

	Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, l’apposita comunicazione. Il credito d’imposta spetta nella misura percentuale indicata nel provvedimento che sarà adottato dal citato Dipartimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, utilizzando il codice tributo “6900”.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, va riportato l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell’anno 2020. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare il credito maturato con riferimento agli investimenti effettuati nell’anno solare 2020 (articolo 5, comma 4, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).

Denominazione	INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES
Rif. normativo	articolo 5 D.L. 91/2017
Codice credito	E5
Descrizione	Con il codice credito “E5” va indicato il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall’articolo 5, D.L. 91/2017. La norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. La legge di bilancio 2020 ha prorogato la durata dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 316, L. 160/2019). Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, tramite il codice tributo “6906”.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato: • nella colonna B2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione; • nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l’importo indicato nelle colonne B2 e C2.

Denominazione	IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE
Rif. normativo	articolo 1, comma 57, L. 205/2017
Codice credito	E6
Descrizione	Con il codice credito “E6” va indicato il credito d'imposta riconosciuto per gli anni dal 2018 al 2020 alle imprese culturali e ricreative per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, previsto dall'articolo 1, commi da 57 a 60, L. 205/2017. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « de minimis » ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.
Modalità di compilazione	La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	PMI QUOTATE
Rif. normativo	articolo 1, comma 89, L. 205/2017; articolo 1, comma 230, L. 178/2020
Codice credito	E7
Descrizione	Con il codice credito “E7” va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, per i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 in relazione alla procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, in caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, previsto dall'articolo 1, commi da 89 a 92, L. 205/2017.



La **durata dell'agevolazione è stata prorogata al 2021** dall'articolo 1, comma 230, L. 178/2020.

	Il credito è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Con il D.M. 23 aprile 2018 sono state stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero dello sviluppo economico nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.
--	---

	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione, nella misura massima riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo (ad esempio, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare indicano nella presente dichiarazione il credito d'imposta che sarà riconosciuto nell'anno 2021 in relazione ai costi sostenuti per la quotazione ottenuta nel 2020). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo "6901". Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE IMBALLAGGI
Rif. normativo	articolo 1, comma 73, L. 145/2018
Codice credito	E8
Descrizione	Con il codice credito "E8" va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano: • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, previsto dall'articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018. Il credito è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute per i predetti acquisti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
Modalità di compilazione	La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito d'imposta riconosciuto al beneficiario nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Denominazione	ESERCENTI LIBRERIE
Rif. normativo	articolo 1, comma 319, L. 205/2017; articolo 10, L. 15/2020
Codice credito	E9
Descrizione	Con il codice credito “E9” va indicato il credito d’imposta riconosciuto a decorrere dal 2018 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, previsto dall’articolo 1, commi da 319 a 321, L. 205/2017. Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2018, con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2018 definisce le modalità di utilizzo del credito d’imposta. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 settembre di ciascun anno e hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, utilizzando l’apposito codice tributo “6894”.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 . Nel rigo RU5, colonna 3 , va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Denominazione	AMMODERNAMENTO STADI
Rif. normativo	articolo 1, comma 352, L. 205/2017
Codice credito	F1
Descrizione	Con il codice credito “F1” va indicato il credito d’imposta riconosciuto, a decorrere dal 2018, alle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità per gli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, previsto dall’articolo 1, comma 352, L. 205/2017. Con il D.M. 28 marzo 2018 state sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, presentano apposita domanda all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ottengono dal predetto Ufficio il riconoscimento del contributo.

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, utilizzando il codice tributo "6907". Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis».
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Denominazione	SPORT-BONUS
Rif. normativo	articolo 1, comma 363, L. 205/2017; articolo 1, comma 621, L. 145/2018; articolo 1, comma 177, L. 160/2019
Codice credito	F2
Descrizione	Con il codice credito "F2" va indicato: - l'importo residuo del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa nell'anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, previsto dall'articolo 1, commi da 363 a 366, L. 205/2017. Con il D.M. 23 aprile 2018 sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. - il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa nell'anno 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, previsto dall'articolo 1, comma 621, L. 145/2018. Il credito spetta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali, nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2019 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'anno 2019. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo. Al credito d'imposta di cui al citato comma 621, L. 145/2018 non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e dall'articolo 34, L. 388/2000. L'articolo 1, comma 177, L. 160/2019, prevede il riconoscimento del credito d'imposta anche per l'anno 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6892".
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.



Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lettera d), comma 1, articolo 73, Tuir va esposto nel quadro RS, rigo RS253, colonna 1, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN14, colonna 4.

Denominazione	ESERCENTE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Rif. normativo	articolo 1, comma 924, L. 205/2017
Codice credito	F3
Descrizione	Con il codice credito "F3" va indicato il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante in misura pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, previsto dall'articolo 1, commi 924 e 925, L. 205/2017. Ai sensi dell'articolo 16, D.L. 34/2019, il credito d'imposta spetta per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo "6896".
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	FINANZA SOCIALE/BANCHE
Rif. normativo	articolo 77, commi 5 e 10, D.Lgs. 117/2017
Codice credito	F5
Descrizione	Con il codice credito "F5" va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 77, commi 5 e 10, D.Lgs. 117/2017, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dagli istituti di credito, emittenti titoli di solidarietà, in favore delle: • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); • delle organizzazioni di volontariato (ODV); • delle associazioni di promozione sociale (APS), per il sostegno di attività ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità.

QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTA

Sezione I – Crediti d’imposta

	Il credito d’imposta, commisurato all’ammontare nominale collocato dei titoli, spetta qualora la somma erogata sia almeno pari allo 0,60% del predetto ammontare. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle erogazioni effettuate. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante il codice tributo che sarà appositamente istituito. Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dall’articolo 34, L. 388/2000.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	SOCIAL BONUS
Rif. normativo	articolo 81, D.Lgs. 117/2017
Codice credito	F6
Descrizione	Con il codice credito “F6”, va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 81, D.Lgs. 117/2017, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle: • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); • organizzazioni di volontariato (ODV); • associazioni di promozione sociale (APS), che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e con modalità non commerciali, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle erogazioni effettuate e spetta nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, mediante il codice tributo che sarà appositamente istituito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, saranno individuate le modalità di attuazione delle disposizioni relative al credito d’imposta, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Modalità di compilazione	La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d’imposta. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	FORMAZIONE 4.0
Rif. normativo	articolo 1, comma 46, L. 205/2017; articolo 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018 articolo 1, commi da 210 a 217, L. 160/2019; articolo 1, comma 1064 lettere i) e l), L. 178/2020

Codice credito	F7
Descrizione	Con il codice credito “F7” va indicato il credito d'imposta in favore delle imprese che sostengono spese in attività di formazione del personale dipendente .
	L'agevolazione, originariamente prevista per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è stata più volte prorogata e, da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 ha esteso il riconoscimento dell'agevolazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 .
	Il credito d'imposta è commisurato alle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. ammesse a beneficiare del credito d'imposta. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 4 maggio 2018 disciplina le modalità applicative del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Il credito d'imposta è utilizzabile mediante il modello F24 indicando il codice tributo “6897”. Il credito d'imposta maturato ai sensi della L. 160/2019 non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .
	Per effetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del citato D.M. 4 maggio 2018, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione . A tal fine, nella sezione IV va compilato il rigo RU110 , nel quale va riportato:
	• nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti; • nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

	Sono altresì ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente (articolo 4, D.M. 4 maggio 2018).
--	---

Denominazione	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI
Rif. normativo	articolo 2, comma 6- <i>quinquies</i> , D.Lgs. 127/2015
Codice credito	F9
Descrizione	Con il codice credito “F9” va indicato il credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, istituito dall'articolo 2, comma 6-<i>quinquies</i>, D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018 e dall'articolo 1, comma 55, L. 145/2018. Il credito è riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta negli anni 2019 e 2020, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019 disciplina le modalità attuative del credito d'imposta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione con modello F24 va utilizzato il codice tributo “6899”. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE)
Rif. normativo	articolo 1, comma 806, L. 145/2018 articolo 1, comma 393, L. 160/2019; articolo 98, comma 2, D.L. 18/2020; articolo 1, comma 609, L. 178/2020
Codice credito	G1
Descrizione	Con il codice credito “G1” , nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto dall'articolo 1, commi da 806 a 809, L. 145/2018.



La misura agevolativa è stata prorogata per gli anni 2021 e 2022 dall'articolo 1, comma 609 della L. 178/2020.

	Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Co-sap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e spetta nella misura massima di 2.000 euro. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2019, sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.
	Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
	Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno anno agevolato, e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo (per l'anno 2020 l'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Capo di Dipartimento del 23.11.2020). Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, utilizzando il codice tributo "6913". Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dell'anno di concessione (articolo 6, D.C.P.M. 31 maggio 2019).
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 espongono il credito d'imposta riconosciuto entro il 31.12.2020 e le compensazioni esercitate nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Denominazione	ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI
Rif. normativo	articolo 1, comma 1031, L. 145/2018; articolo 12, comma 2, D.L. 124/2019; articolo 44, commi da 1-bis a 1-quinquies, D.L. 44/2020; articolo 1, commi da 652 a 658, L. 178/2020.
Codice credito	G2
Descrizione	Con il codice credito "G2", va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1031, L. 145/2018, come modificato dall'articolo 12, comma 2, D.L. 34/2019 per l'acquisto, anche in locazione finanziaria: • dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021; • di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/KM;

	con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro Iva esclusa. Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, L. 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione del credito d’imposta.
	Con il codice credito “G2”, va indicato nella sezione anche il credito d’imposta relativo ai contributi previsti dalle seguenti disposizioni: - dall’articolo 44, commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>quinq</i>ues, D.L. 34/2020 per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020; - dall’articolo 1, commi da 652 a 658, L. 178/2020, per gli acquisti effettuati nel 2021.
	Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24, mediante il codice tributo “6903” .
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI
Rif. normativo	articolo 1, comma 1057, L. 145/2018 articolo 10- <i>bis</i> , D.L. 34/2019; articolo 12, comma 1, D.L. 162/2019; articolo 44- <i>bis</i> , comma 1, D.L. 34/2020; articolo 1, comma 691, L. 178/2020.
Codice credito	G3
Descrizione	Con il codice credito “G3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1057, L. 145/2018, per l’acquisto nell’anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati nell’anno 2020 ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.L. 124/2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione del credito d’imposta.



L'articolo 44-*bis*, D.L. 34/2020 ha modificato la disciplina dell'incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche per l'acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell'usato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 691, L. 178/2020, il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

Il contributo è corrisposto all'acquirente del veicolo dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, l'articolo 4, comma 4, del citato decreto prevede che il credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Per l'utilizzo mediante il modello F24 è stato istituito il **codice tributo "6904"**.

Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .
---------------------------------	--

Denominazione	FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE
Rif. normativo	articolo 1, commi da 3 a 9, D.L. 8/2017
Codice credito	G4
Descrizione	Con il codice credito "G4", va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato concesso, a seguito del sisma del Centro Italia, ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4, D.P.R. 633/1972, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48, D.L. 189/2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dall'1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 (articolo 11, commi da 3 a 9, D.L. 8/2017). Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto sia ai sensi dall'articolo 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973 sia ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2017). Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario. Il credito d'imposta è utilizzabile con il modello F24 mediante il codice tributo "6895".

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. In particolare, va indicato: • nel riga RU9, colonna 1, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile; • nel riga RU9, colonna 2, il credito ceduto ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.
	Il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

Denominazione	BONUS BONIFICA AMBIENTALE
Rif. normativo	articolo 1, comma 156, L. 145/2018
Codice credito	G5
Descrizione	Con il codice credito “G5”, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, previsto dall'articolo 1, commi da 156 a 161, L. 145/2018. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate. Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dall'articolo 34, L. 388/2000.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

	Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 73, Tuir va esposto nel quadro RS, riga RS254, colonna 1, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, riga RN14, colonna 5.
---	--

Denominazione	BONUS TV/RIVENDITORI
Rif. normativo	articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017; D.M. 18 ottobre 2019; articolo 1, comma 614, L. 178/2020
Codice credito	G6
Descrizione	Con il codice credito “G6”, va indicato il credito d'imposta a favore dei rivenditori di apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2 , ai fini del recupero del contributo riconosciuto all'utente finale, di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017.
	L'articolo 1, comma 614, L. 178/2020 ha esteso il riconoscimento del predetto contributo all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.
	Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2019 prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore all'acquirente sotto forma di sconto praticato sul prezzo di vendita dell'apparecchio e che il venditore recuperi il contributo come credito d'imposta. Il contributo è riconosciuto per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6912”.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	BONUS IMBALLAGGI RESTITUITI
Rif. normativo	articolo 26- <i>bis</i> , D.L. 34/2019
Codice credito	G7
Descrizione	Con il codice credito “G7” va indicato il credito d'imposta previsto per l'anno 2020 a favore delle imprese venditrici che: • riutilizzano gli imballaggi usati resi dalle imprese acquirenti delle merci contenute negli imballaggi medesimi; • effettuano la raccolta differenziata dei predetti imballaggi usati ai fini del successivo avvio al riciclo, istituito dall'articolo 26-<i>bis</i>, D.L. 34/2019. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate.

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

	Il credito d'imposta non è soggetto al limite di cui al comma 53, articolo 1, L. 244/2007. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 , sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5 colonna 3, RU 6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO / IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
Rif. normativo	articolo 26-ter, D.L. 34/2019
Codice credito	G8
Descrizione	Con il codice credito “G8” va indicato il credito d'imposta previsto per l'anno 2020 dall'articolo 26-ter, D.L. 34/2019, per l'acquisto dei seguenti prodotti: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che effettuano l'acquisto dei beni sopra indicati, a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, L. 145/2018 (identificato nel presente quadro con il codice credito E8). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta non è soggetto al limite di cui al comma 53, articolo 1, L. 244/2007. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO / IMPRENDITORI
Rif. normativo	articolo 26-ter, D.L. 34/2019
Codice credito	G9

Descrizione	Con il codice credito “G9” va indicato il credito d'imposta previsto per l'anno 2020 dall'articolo 26-ter, D.L. 34/2019, a favore dei rivenditori dei seguenti prodotti: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il credito d'imposta è riconosciuto ai rivenditori dei beni sopra indicati, per il recupero, mediante credito d'imposta, del contributo anticipato come sconto sul prezzo di vendita agli acquirenti dei beni anzidetti, non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta non è soggetto al limite di cui al comma 53, articolo 1, L. 244/2007. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	MONITORAGGIO IMMOBILI
Rif. normativo	articolo 1, comma 118, L. 160/2019
Codice credito	H1
Descrizione	Con il codice credito “H1”, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili, istituito dall'articolo 49, D.L. 34/2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio. Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 ed è utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU7 colonne 4 e 5, RU10 e RU12. La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Denominazione	PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE
Rif. normativo	articolo 49, D.L. 34/2019; articolo 1, comma 300, L. 160/2019; articolo 12- <i>bis</i> , D.L. 23/2020; articolo 46- <i>bis</i> , D.L. 34/2020
Codice credito	H2
Descrizione	Con il codice credito “H2”, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle PMI italiane, esistenti alla data del 1° gennaio 2019 , per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione , connesse alla partecipazione, istituito dall'articolo 49, D.L. 34/2019. Il credito d'imposta è previsto per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.
	L'articolo 12- <i>bis</i> , D.L. 23/2020 e l'articolo 46- <i>bis</i> , D.L. 34/2020 prevedono il riconoscimento del credito d'imposta per l'anno 2020 anche per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica.
	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate. La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
Rif. normativo	articolo 22, D.L. 124/2019
Codice credito	H3
Descrizione	Con il codice credito “H3” va indicato il credito d'imposta istituito dall'articolo 22, D.L. 124/2019, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante: • carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, D.P.R. 605/1973; • altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d'imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 , a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro , ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.

	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6916". Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel riga RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Denominazione	INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020
Rif. normativo	articolo 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019
Codice credito	H4 - 2H - 3H
Descrizione	Con il codice credito "H4" va indicato il credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019, a favore delle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, secondo la ripartizione in rate annuali e la decorrenza degli utilizzi stabilite dal comma 191 della citata L. 160/2019. I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito: • "H4", per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B, L. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6932"; • "2H" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all'allegato A, L. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6933";

	• “3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all'allegato B, L. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6934”. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, dall'articolo 34, L. 388/2000 e dall'articolo 31, D.L. 78/2010. Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190 della citata legge effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 191). Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. I righe RU2, RU6 e RU8 vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel rigo RU2 i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono riportare il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il/i codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d'imposta. SEZIONE IV Nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando: • la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188; • la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189; • la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200.

Denominazione	INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS
Rif. normativo	articolo 1, comma 313, L. 160/2019
Codice credito	H5
Descrizione	Con il codice credito “H5” va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS) , previsto dall'articolo 1, comma 313, L. 160/2019. La citata norma ha disposto l'estensione alle imprese operanti nelle ZLS dei medesimi benefici previsti dall'articolo 5, D.L. 91/2017 a favore delle imprese attive nelle zone economiche speciali (ZES).

	Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate. La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonne 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel riga RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

Denominazione	PRODUZIONE MANUFATTI COMPOSTABILI
Rif. normativo	articolo 1 comma 653, L. 160/2019
Codice credito	H6
Descrizione	Con il codice credito "H6" va indicato il credito d'imposta istituito dall'articolo 1, comma 653, L. 160/2019, a favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dall'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel riga RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

Denominazione	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRODUZIONE MANUFATTI COMPOSTABILI
Rif. normativo	articolo 1, comma 656, L. 160/2019
Codice credito	H7
Descrizione	Con il codice credito “H7” va indicato il credito d'imposta istituito dall'articolo 1, comma 656, L. 160/2019, per le spese in attività di formazione, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili di cui al comma 653 della medesima L. 160/2019. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”. Al credito d'imposta si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018 (identificato con il codice credito F7). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dall'articolo 34, L. 388/2000. La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. SEZIONE IV Va compilato il rigo RU110. Per la compilazione del rigo RU110, si rinvia alle istruzioni del credito d'imposta denominato FORMAZIONE 4.0 (codice credito F7), la cui disciplina si applica al credito d'imposta della presente sezione.

Denominazione	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA
Rif. normativo	articolo 28, D.L. 34/2020; articolo 77, comma 1, lettera b) e b-bis), D.L. 104/2020; articolo 8, D.L. 137/2020; articolo 4, D.L. 149/2020; articolo 1, comma 602, L. 178/2020)
Codice credito	H8

Descrizione	Con il codice credito “H8” va indicato il credito d'imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio. Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione alle medesime spese sostenute. Il credito d'imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020. Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6920”. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d'imposta solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”. Pertanto, il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Denominazione	SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Rif. normativo	articolo 125, D.L. 34/2020; articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020
Codice credito	H9

Descrizione	Con il codice credito “H9”, va indicato il credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dall'articolo 125, D.L. 34/2020. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda all'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta spetta nella misura percentuale stabilita con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2020 ed è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020. Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6917”. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

Denominazione	BOTTEGHE E NEGOZI
Rif. normativo	articolo 65, D.L. 18/2020
Codice credito	I1
Descrizione	Con il codice credito “I1”, va indicato il credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, previsto dall'articolo 65, D.L. 18/2020. Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020. Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6914”.

	La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio , anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12 . In particolare, nel rigo RU5, colonna 3 , va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare il credito d’imposta, anche se lo stesso è maturato nel precedente periodo d’imposta. Il rigo RU9, colonna 1 , va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

Denominazione	RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI
Rif. normativo	articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020
Codice credito	I2
Descrizione	Con il codice credito “I2” , va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli investitori che effettuano conferimenti in denaro , in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020 . Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 agosto 2020 sono stati individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita istanza all’Agenzia delle entrate ed hanno ottenuto il riconoscimento del credito. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34, L.388/2000.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU7, colonne 4 e 5, RU10 e RU12 . In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate nel 2021. L’efficacia della misura agevolativa è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Pertanto, il credito d’imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Denominazione	RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-SOCIETÀ CONFERITARIE
Rif. normativo	articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020; articolo 1, commi 263 e 264, L. 178/2020
Codice credito	I3
Descrizione	Con il codice credito “I3”, va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle società che hanno deliberato ed eseguito, entro il 30 giugno 2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, istituito dall'articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020. Beneficiano del credito d'imposta le società che hanno presentato apposita istanza all'Agenzia delle entrate ed hanno ottenuto il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate nel 2021. Nei righe RU6 e RU8 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione e riversato con il modello F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. L'efficacia della misura agevolativa è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Pertanto, il credito d'imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Denominazione	SOCIETÀ BENEFIT
Rif. normativo	articolo 38-ter D.L. 34/2020
Codice credito	I4
Descrizione	Con il codice credito “I4” va indicato il credito d'imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e ss., L. 208/2015, sostenuti entro il 31 dicembre 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, per l'anno 2021. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 relativi agli aiuti “de minimis”. La sezione può essere compilata solo se la misura agevolativa avrà avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione..

Denominazione	RIMANENZE MAGAZZINO
Rif. normativo	articolo 48- <i>bis</i> , comma 4, D.L. 34/2020
Codice credito	I5
Descrizione	Con il codice credito “I5”, va indicato il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. La misura agevolativa è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche. La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

Denominazione	SPESE PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Rif. normativo	articolo 120, D.L. 34/2020; articolo 1, commi 1098 e 1099, L. 178/2020
Codice credito	I6
Descrizione	Con il codice credito “I6” va indicato il credito d'imposta, previsto dall'articolo 120, D.L. 34/2020, per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta è utilizzabile, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020. Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6918”.

QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTA

Sezione I – Crediti d’imposta

	Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigli RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e RU10. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell’anno 2020 ricadente nel precedente periodo d’imposta. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Nel rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Denominazione	TAX CREDIT VACANZE
Rif. normativo	articolo 176, D.L. 34/2020; articolo 5, commi 6 e 7, D.L. 137/2020
Codice credito	I7
Descrizione	Con il codice credito “I7” va indicato il credito d’imposta spettante alle imprese turistico ricettive, agli agriturismo e ai bed & breakfast per il recupero dello sconto sui servizi offerti ai soggetti che hanno utilizzato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 il buono vacanza, istituito dall’articolo 176, D.L. 34/2020. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono definite le modalità applicative della misura agevolativa. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, con facoltà di successive cessioni a terzi, inclusi istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6915”.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12 .

Denominazione	IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI
Rif. normativo	articolo 190, D.L. 34/2020; articolo 1, comma 610, L. 178/2020
Codice credito	I8
Descrizione	Con il codice credito “ I8 ”, va indicato il credito d'imposta istituito dall'articolo 190, D.L. 34/2020 a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate editate in formato digitale e per information technology di gestione della connettività . L'articolo 1, comma 610, L. 178/2020 ha prorogato il credito d'imposta per gli anni 2021 e 2022. Il DPCM del 4 agosto 2020 definisce le disposizioni applicative del credito d'imposta. Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto dal predetto Dipartimento il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “ 6919 ”.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 . In particolare, nel riga RU5, colonna 3 , va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto con il decreto del Capo del Dipartimento 22 dicembre 2020 con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari. La sezione va compilata anche dai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i quali, ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 4 agosto 2020, indicano il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione.

Denominazione	CAMPAGNE PUBBLICATARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE
Rif. normativo	articolo 81, D.L. 104/2020
Codice credito	I9
Descrizione	Con il codice credito “ I9 ”, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'articolo 81, D.L. 104/2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati , tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 , dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.

QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I – Crediti d'imposta

	Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 relativi agli aiuti "de minimis". La sezione può essere compilata solo a seguito dell'adozione del decreto attuativo.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022
Rif. normativo	articolo 81, D.L. 104/2020
Codice credito	L1
Descrizione	Con il codice credito "L1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. La misura agevolativa, originariamente prevista per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata prorogata fino al periodo d'imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 1064, lettera a), L. 178/2020. Il credito d'imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie agevolativa, dal comma 203, L. 160/2019, come modificato dall'articolo 1, comma 1064, lettera f), nn. 1), 2), 3) e 4), L. 178/2020. Il credito d'imposta è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205, L. 160/2019. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo che sarà appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate. L'articolo 244, D.L. 34/2020, ha previsto per l'anno 2020 una maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La L. 77/2020 di conversione del citato decreto-legge ha esteso la maggiorazione anche agli investimenti nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. L'articolo 1, commi 185 e 186, L. 178/2020 ha prorogato la maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al citato comma 200, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La maggiorazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014. Per la compensazione delle predette misure incrementalmente del credito d'imposta tramite il modello F24 vanno utilizzati i codici tributo che saranno appositamente istituiti. I predetti aiuti vanno riportati anche nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato: • nella colonna 1, la maggiorazione del credito d'imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall'articolo 244, D.L. 34/2020 e dall'articolo 1, commi 185 e 186, L. 178/2020; • nella colonna 2, la maggiorazione del credito d'imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, prevista dall'articolo 244, D.L. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020; • nella colonna 3, l'ammontare complessivo del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, inclusi gli importi delle colonne 1 e 2. SEZIONE IV Vanno compilati nella sezione IV i righi RU100, RU101 e RU102 nei quali vanno indicati, distintamente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui ai commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, i costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Nel rigo RU100 vanno indicate le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, riportando: • nella colonna 1, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 200. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante. • nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca extra muros di cui alla lettera c), primo e secondo periodo, del comma 200 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 200. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell'importo di colonna 1, vanno indicati al lordo delle maggiorazioni di cui alla citate lettere a) e c); • nella colonna 4, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo; • nella colonna 5, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, già comprese nell'importo di colonna 1, sulle quali va calcolata la maggiorazione del credito d'imposta indicata nella colonna 1 del rigo RU5. • nella colonna 6, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del sisma, già comprese nell'importo di colonna 1, sulle quali va calcolata la maggiorazione del credito d'imposta indicata nella colonna 2 del rigo RU5. Nel rigo RU101 vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, riportando: • nella colonna 1, l'ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica incluse le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 201, diverse da quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
--	---

	Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, secondo periodo; • nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lettera c), primo periodo, del comma 201 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell'importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata lettera a); • nella colonna 4, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo; • nelle colonne 5 e 6, l'ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, da indicare nella colonna 5, o di innovazione digitale 4.0, da indicare nella colonna 6. Gli importi delle colonne 5 e 6 costituiscono la base di calcolo del credito d'imposta su cui applicare la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, quarto periodo; • nelle colonne 7 e 8, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lettera c), primo periodo, comma 201 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 7 e 8, già compresi nell'importo delle colonne 5 e/o 6, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata lettera a); • nella colonna 9, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo, impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica di cui alle colonne 5 e 6. Nel rigo RU102 vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, riportando: • nella colonna 1, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 202. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante; • nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca di cui alla lettera c), primo periodo, del comma 202 commissionata a soggetti non appartenenti al medesimo gruppo del committente e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 202. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell'importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata lettera a); • nella colonna 4, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo.
--	---

Denominazione	INVESTIMENTI CAMPIONE D'ITALIA
Rif. normativo	articolo 1, commi da 577 a 579, L. 160/2019; articolo 129-bis, D.L. 34/2020
Codice credito	L2

Descrizione	Con il codice credito “L2”, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle imprese per gli investimenti realizzati nel comune di Campione d'Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, previsto dall'articolo 1, commi da 577 a 579, L. 160/2019. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, la Commissione europea ha adottato la decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' (decisione C(2020) 5839 final del 21 agosto 2020).
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5, colonne 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Denominazione	INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021
Rif. normativo	articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020
Codice credito	L3 – 2L – 3L
Descrizione	Con i codici credito “L3 – 2L – 3L” va indicato il credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020, a favore delle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059, L. 178/2020. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

	• “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 (<i>beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B, L. 232/2016</i>). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6935”; • “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020 (<i>beni di cui all’allegato A, L. 232/2016</i>). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”; • “3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (<i>beni di cui all’allegato B, L. 232/2016</i>). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, dall’articolo 34, L. 388/2000 e dall’articolo 31, D.L. 78/2010. Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058 della citata legge effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 1059).
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione. I rigli RU6 e RU8 vanno compilati dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021. SEZIONE IV Nella sezione IV, rigo RU130, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando: • le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, L. 81/2017. La casella 3 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro; • la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056; • la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

Denominazione	VUOTO A RENDERE
Rif. normativo	articolo 1, commi da 760 a 766, L. 178/2020
Codice credito	L4

Descrizione	Con il codice credito “L4” va indicato il credito d'imposta riconosciuto agli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi. Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio stesso, esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e non è soggetto al limite di cui al comma 53, articolo 1, L. 244/2007. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei regolamenti (UE) relativi agli aiuti de minimis. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 .

Denominazione	BONUS ACQUA POTABILE
Rif. normativo	articolo 1, comma 1087, L. 178/2020
Codice credito	L5
Descrizione	Con il codice credito “L5”, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU10 e RU12 .

Denominazione	FORMAZIONE MANAGERIALE
Rif. normativo	articolo 1, comma 1087, L. 178/2020
Codice credito	L6
Descrizione	Con il codice credito “L6”, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di

	studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dell'agevolazione. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5, colonna 3, RU10 e RU12 .

Denominazione	CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020
Rif. normativo	articolo 188, D.L. 34/2020
Codice credito	L7
Descrizione	Con il codice credito "L7", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto, per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione nella misura del 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione. Il credito non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento può essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo in caso di mancato utilizzo nel predetto periodo. La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 . I rigli RU6 e RU8 possono essere compilati solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021.

Denominazione	FARMACIE/ PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA
Rif. normativo	articolo 19- <i>septies</i> , D.L. 137/2020
Codice credito	L8
Descrizione	Con il codice credito "L8", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti per le spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa. Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli aiuti "de minimis".

	Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. La sezione può essere compilata dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Denominazione	CARGO BIKE
Rif. normativo	articolo 1, commi 698 e 699, L. 178/2020
Codice credito	L9
Descrizione	Con il codice credito “L9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021, nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. La sezione può essere compilata dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021, sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Modalità di compilazione	Nella sezione possono essere compilati i rigli RU3, RU5, colonna 3, RU10 e RU12.

SEZIONE II – CARO PETROLIO

Rif. normativo	articolo 1, D.L. 265/2000; articolo 25, L. 388/2000; articolo 8, D.L. 356/2001; articolo 5, D.L. 452/2001; articolo 1, D.L. 138/2002; articolo 16, comma 1, D.L. 269/2003; articolo 1, commi 515, 516 e 517, L. 311/2004; articolo 1, comma 10, D.L. 16/2005; articolo 7, comma 14, D.L. 262/2006; articolo 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012; D.L. 16/2012
-----------------------	--

Codice credito	23
Quadro RU	righe RU21 – RU28

Nella **sezione II** deve essere indicato **il credito d’imposta** previsto dal D.L. 265/2000, a **favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune con riferimento ai consumi di gasolio**.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione oppure richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 277/2000:

L’articolo 61, comma 1, D.L. 1/2012 ha modificato il termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’apposita dichiarazione e ha ampliato il periodo di utilizzo in compensazione del credito d’imposta. In particolare, ha previsto che:

- l’istanza debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare;
- il credito possa essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.

Eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione.

A titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2020 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2021 ed il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2022; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2020 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2022 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2023. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 61 ha stabilito che a partire dal 2012 il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui al comma 53, articolo 1, L. 244/2007.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo: “6740”**.

Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all’indicazione dei dati relativi all’importo residuo del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2019; la colonna 2 va, invece, utilizzata per l’esposizione dei dati del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2020.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU21	• a colonna 1, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della precedente dichiarazione, modello Redditi 2020.
RU22	• alla colonna 2 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’articolo 5, Tuir e i beneficiari di “Trust trasparenti” e “Trust misti” devono indicare nella presente colonna l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezione VI-A.
RU23	• alla colonna 2, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2020 relativo ai consumi effettuati nel quarto trimestre 2019 e nei primi tre trimestri del 2020; va inoltre indicato il credito riconosciuto nel 2020 a seguito della presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti.

RU24	alle colonne 1 e 2 rispettivamente l’ammontare del credito di cui ai righi RU21, RU22 e RU23 della medesima colonna utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nell’anno 2020.
RU25	alle colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
RU26	- alla colonna 1, l’ammontare del credito trasferito alla consolidante in caso di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss., Tuir; - nella colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 142, Tuir devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell’articolo 115, Tuir devono indicare nella colonna 2 la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati (“Trust trasparenti” e “Trust misti”) devono indicare nella colonna 2 la quota imputata ai beneficiari e indicata nel quadro PN, sezione IV.
RU27	alla colonna 1 l’ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30 giugno 2021.
RU28	alla colonna 2 l’ammontare del credito residuo costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e la somma dei rigi RU24 e RU26 della medesima colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2021.

SEZIONE III – FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO / BANCHE

Rif. normativo	OPCM n. 3779/2009 e n. 3790/2009
Codice credito	76
Quadro RU	rigi RU31 – RU37

L’articolo 3, D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009, ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, di finanziamenti agevolati, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, n. 3790/2009 e n. 3803/2009 disciplinano le modalità di accesso al contributo.

I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2009 e 3 agosto 2009 hanno stabilito le modalità di fruizione del credito d’imposta, prevedendo che il pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d’imposta e che il credito venga recuperato dalle banche attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante i **codici tributo “6820” per la quota capitale e “6821” per la quota interessi**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU31	colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione indicato nel rigo RU37 del modello Redditi 2020. In particolare deve essere riportato nella colonna 1 l’importo residuo del credito relativo alla quota interessi e nella colonna 2 l’importo residuo riferito alla quota capitale.
RU32	colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’articolo 5, Tuir, i soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’articolo 115, Tuir e i beneficiari di “Trust trasparenti” e “Trust misti” devono indicare nel presente rigo l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezione VI-A.
RU33	ammontare del credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione riportando nella colonna 1 l’importo del credito relativo alla quota interessi e nella colonna 2 l’importo del credito riferito alla quota capitale.
RU34	nelle colonne 1 e 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, esponendo nella colonna 1 le compensazioni esercitate tramite il codice tributo 6821” e nella colonna 2 quelle esercitate con il codice tributo “6820”.
RU35	nelle colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU34 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
RU36	colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 142, Tuir devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell’articolo 115, Tuir devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV.
RU37	colonne 1 e 2, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righe RU31, RU32, RU33 e RU35 e la somma degli importi indicati nei righe RU34 e RU36 della medesima colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE IV – DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, FORMAZIONE, INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Questa sezione va compilata dai **beneficiari dei crediti d'imposta**:

- **Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022;**
- **Formazione 4.0;**
- **Attività di formazione produzione manufatti compostabili;**
- **Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020;**
- **Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2021,**

contraddistinti dai **codici credito L1, F7 e H7, H4 2H e 3H, L3 2L e 3L**, per l'indicazione dei dati relativi ai **costi agevolabili** sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.

In particolare:

- i **righe RU100, RU101 e RU102** vanno compilati con riferimento al credito d'imposta "*Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022*" istituito dall'articolo 1, commi da 198 a 200, L. 160/2019, da **indicare nella sezione I con il codice credito "L1"**;
- il **rigo RU110** va compilato per l'esposizione dei dati dei crediti d'imposta **per le attività di formazione**, previsti dall'articolo 1, comma 46, L. 205/2017 e dall'articolo 1, comma 656, L. 160/2019, da indicare nella sezione I **con i codici credito F7 e H7**;
- il **rigo RU120** va compilato per l'esposizione dei dati del credito d'imposta "*Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020*", da indicare nella sezione I **con i codici credito "H4"; "2H" e "3H"**;
- il **rigo RU130** va compilato per l'esposizione dei dati del credito d'imposta "*Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2021*", da indicare nella sezione I **con i codici credito "L3"; "2L" e "3L"**.



Per la compilazione dei **righe RU100, RU101, RU102, RU110, RU120 e RU130**, si rinvia alle istruzioni della Sezione I relative ai corrispondenti crediti d'imposta.

SEZIONE V – ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

La **sezione V** è riservata all'indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati specificatamente nel quadro in esame (**codice credito "99"**).

- credito relativo ai compensi in natura (**codice tributo "6606"**);
- credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357/1994 (**codice tributo "6716"**);
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'articolo 29, L. 669/1996, (**codici tributo "6710" e "6712"**);
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall'articolo 17, comma 34, L. 449/1997, (**codice tributo "6711"**);

- credito d’imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’articolo 6, L. 73/1998 (**codice tributo “6708”**);
- credito d’imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’articolo 4, L. 449/1997, (**codice tributo “6700”**);
- credito d’imposta per incentivi occupazionali, previsto dall’articolo 4, L. 448/1998, (**codice tributo “6705”**);
- credito d’imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’articolo 14, comma 6, L. 289/2002, come sostituito dall’articolo 5-*bis*, D.L. 282/2002, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell’Irpef e dell’Ires;
- credito a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 per le assunzioni di giovani sportivi, previsto dall’articolo 4, commi da 200 a 203, L. 350/2003, utilizzabile tramite i **codici tributo “6777” e “6778”**;
- credito per il settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali (articolo 11, L. 449/1997), fruibile in F24 con i **codici tributo “3887”**;
- credito d’imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese (articolo 9 D.L. 35/2005), utilizzabile tramite i **codici tributo “6786”, “6792” e “6799”**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU401	• ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU407 del modello Redditi 2020.
RU402	• l’ammontare dei crediti d’imposta ricevuti. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’articolo 5, Tuir e i beneficiari di “Trust trasparenti” e “Trust misti” devono indicare nella presente colonna l’importo complessivo dei crediti residui ricevuti. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione dei crediti residui della società incorporata, fusa o scissa. I dati dei crediti ricevuti vanno esposti nella sezione VI-A.
RU403	• ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ricorsi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
RU404	• colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righe RU401, RU402 e RU403 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto dell’Iva, del versamento a saldo dell’Iva, dei versamenti in acconto dell’Ires, del versamento a saldo dell’Ires e dell’imposta sostitutiva <i>ex</i> L. 342/2000 dovute per l’anno 2020 nonché l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
RU405	• ammontare del credito di cui al rigo RU 404 , colonna 7, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

RU406	• l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 142, Tuir devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell’articolo 115, Tuir devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati (“Trust trasparenti” e “Trust misti”) devono indicare la quota imputata ai beneficiari e indicata nel quadro PN, sezione IV.
RU407	• importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU401, RU402 e RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nel rigo RU404, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e RU406 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d’imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.

SEZIONE VI-A – CREDITI D’IMPOSTA RICEVUTI

La **sezione VI-A** va utilizzata dai **soggetti** che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’articolo 5, Tuir, **hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d’imposta.**



Risoluzione n. 163/E/2003: i soci possono utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione.

La sezione **VI-A** può essere utilizzata anche:

- dai **soci di società trasparenti** che hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d’imposta;
- dai **soggetti beneficiari di Trust** per l’indicazione dei crediti d’imposta imputati dai Trust medesimi;
- dai **cessionari dei crediti d’imposta** oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 1260, cod. civ. oppure ai sensi dell’articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973;
- dall’**incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione** o dal **beneficiario della scissione** per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU501 RU505	• colonna 1: codice del credito ricevuto • colonna 3: anno di insorgenza del credito • colonna 4: codice fiscale del soggetto cedente • colonna 5: ammontare del credito ricevuto

	Nella colonna 2, va riportato: • il codice “1”, in caso di cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260, cod. civ.; • il codice “2”, in caso di cessione del credito ai sensi dell’articolo 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973. Tale codice può essere indicato solo in caso di unione dei crediti d’impresa contraddistinti dai codici credito “80”, “88”, “89”, “A1”, “C9”, “E2” e “G4”; • il codice “3”, in caso di operazione straordinaria; • il codice “4”, in caso di attribuzione del credito dalla società trasparente o dal trust.
--	---

L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa al credito ricevuto, nel rigo “Credito d’imposta ricevuto”. Nella sezione III l’importo ricevuto va indicato nella colonna cui si riferisce il credito. Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al credito d’imposta ricevuto oppure non ne è consentita la compilazione, l’importo ricevuto va indicato nella sezione V “Altri crediti d’imposta”, nel rigo RU402.

Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

SEZIONE VI-B – CREDITI D’IMPOSTA TRASFERITI

La sezione **VI-B** va compilata in caso di **cessione del credito d’imposta** ai sensi dell’articolo 1260, cod. civ., o ai sensi dell’articolo 43, D.P.R. 602/1973.

Nei righi da RU506 a RU510 il soggetto cedente deve riportare, per ogni credito d’imposta e per ogni anno di maturazione del credito ceduto nonché per ogni cessionario, i seguenti dati:

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU506 RU510	• colonna 1: codice del credito ceduto; • colonna 3: anno di insorgenza del credito in capo all’avente diritto; • colonna 4: codice fiscale del soggetto cessionario; • colonna 5: ammontare del credito ceduto dal dichiarante al cessionario indicato nella colonna 4. Nella colonna 2, che deve essere compilata solo dai cessionari dei crediti d’imposta contraddistinti dai codici credito “88”, “89”, “A1”, “C9”, “E2” e “G4” va riportato: • il codice “1”, in caso di cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260, cod. civ.; • il codice “2”, in caso di cessione del credito ai sensi dell’articolo 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973.

L’importo del credito esposto in questa sezione deve essere indicato nella sezione I, relativa al credito ceduto, nel rigo RU9 “Credito d’imposta ceduto”.

Qualora il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti ceduti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

SEZIONE VI-C – LIMITE DI UTILIZZO

La **sezione VI-C** deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti d'imposta (250.000 euro), previsto dall'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007, nonché ai fini della determinazione dell'ammontare eccedente il predetto limite.

La sezione VI-C è suddivisa in cinque parti:

- la **parte I** contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
- la **parte II** deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro;
- le **parti III e IV** devono essere compilate dai contribuenti che hanno indicato nel Modello Redditi 2020, righe da RU523 a RU534 importi residui relativi alle eccedenze che si sono generate negli anni dal 2008 al 2019;
- la **parte V** deve essere compilata dai contribuenti che hanno indicato nel presente quadro RU un ammontare complessivo, relativo all'anno 2020, dei crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo superiore al limite stesso.

Parte I - Dati generali

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU512	Il rigo 512 deve essere compilato da tutti i soggetti, diversi da quelli esonerati ai dal rispetto del limite di 250.000 euro, che vantano crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo. • colonna 1: ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2020. Tale valore è determinato dalla somma: – degli importi indicati nei righe o nelle colonne “credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro RU 2021; – degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2020, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello Redditi 2020, – degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III colonna 6 e parte IV colonna 5 e parte V colonna 3 della sezione VI-C del quadro RU del modello Redditi 2020). I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono calcolare il valore da indicare in questa colonna sulla base della documentazione in loro possesso. • colonna 2: ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2020 pari alla somma degli importi indicati nei righe o nelle colonne “credito d'imposta spettante” del presente quadro. I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono calcolare il valore da indicare in questa colonna sulla base della documentazione in loro possesso.

	• colonna 3: ammontare complessivo dei crediti relativi all'anno 2020, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore a 250.000 euro devono essere compilati le colonne 4 e 5 del presente rigo • colonna 4, l'ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal 2008 al 2019 non fruiti alla data del 1° gennaio 2020. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nel modello Redditi 2020 nei righi da RU523 a RU526, colonna 6, nei righi da RU527 a RU530, colonna 5 e nei righi RU531-RU534, colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l'esclusione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, L. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla L. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo; • colonna 5: differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella colonna 4. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore a 250.000 euro devono essere compilati i righi da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534.
RU513	• indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2020.
RU514	• indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta del quadro RU utilizzabile nel 2020, calcolato nel seguente modo: 250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 1.000.000 e l'importo indicato nel rigo RU513.
RU515	• indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta eccedenti il limite di utilizzo per l'anno 2020. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel rigo RU512, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU514. L'ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte V.

Parte II - Verifica del limite ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione interna

La **parte II della sezione VI-C** deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare i crediti d'imposta indicati nel quadro RU in diminuzione dei versamenti dovuti a saldo dell'Ires, dell'Iva, in caso di dichiarazione annuale Iva compresa nel modello Redditi 2020, e dell'imposta sostitutiva di cui alla L. 342/2000, sempre che le suddette modalità di utilizzo siano previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.

Si precisa che nei righi da RU516 a RU519 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d'imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme emanate successivamente all'approvazione del modello Redditi 2021 oppure concessi per periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2020. Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d'imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo la premessa al presente quadro).



Ai fini della compilazione dei righi da RU516 a RU519 e del rigo RU521, è necessario distinguere se il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione coincide con l'anno solare oppure non è coincidente con l'anno solare e comprende due distinti anni; potrebbe infatti risultare diverso l'anno solare con riferimento al quale verificare il limite di utilizzo dei crediti.

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE**

RIGO	DESCRIZIONE
RU516	ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
RU517	ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta effettuato dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770).
RU518	ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini Iva effettuati dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello Iva).
RU519	va compilato dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021.

Per i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 è necessario distinguere l'anno in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta sui redditi dovuta a saldo.

- Se il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2021:
 - se la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 2021, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2021 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
 - se la dichiarazione è presentata nel corso del 2022, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
- Se, invece, il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2022, il periodo cui fare riferimento per gli utilizzi dei crediti è quello compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione.

Per la compilazione dei righi da RU516 a RU518 si deve, pertanto, fare riferimento al periodo di utilizzo dei crediti come sopra precisato.

Nel rigo **RU519** deve essere indicato l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento della seconda rata di acconto dovuto ai fini Ires qualora il termine per il versamento della seconda rata di acconto cada nello stesso anno solare nel quale cade il termine per il versamento del saldo (ad esempio soggetto con periodo d'imposta 1/7/2020 – 30/6/2021).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU520	somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517 e RU518 e RU519.
RU521	ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione della presente dichiarazione.
RU522	ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento del saldo Irpef, del saldo Iva, e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla L. 342/2000. Tale importo, da riportare nella colonna 3 del presente rigo, non può essere superiore alla differenza tra 950.000 euro e la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 e la somma degli importi indicati nei rigi RU520 e RU521. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nel rigo RU521 sia superiore a € 700.000, l’ammontare da utilizzare in compensazione interna non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra 250.000,00 euro aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 e l’importo di rigo RU520. In particolare va riportato: - nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo Ires. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Ires (Saldo)” di tutte le sezioni compilate, esclusi i crediti d’imposta “62” Nuovi Investimenti nelle aree svantaggiate <i>ex</i> articolo 1, comma 271, L. 296/2006 e “85” Incentivi sostituzione veicoli <i>ex</i> D.L. 83/2012, “H8” Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, “H9” Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e “I2” Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni/Investitori; - nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla L. 342/2000. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le sezioni compilate; - nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Parte III - Eccedenze dal 2008 al 2018

La **parte III della sezione VI-C** del quadro RU deve essere compilata dai soggetti che dal 2008 al 2018 vantavano crediti d’imposta da quadro RU per un ammontare superiore al limite di utilizzo (250.000 euro) e che, pertanto hanno esposto importi residui nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei rigi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello Redditi 2020.

Tali contribuenti devono riportare nei rigi da RU523 a RU526 della presente sezione i dati dei crediti residui esposti nei rigi da RU523 a RU530 del modello Redditi 2020, unitamente agli utilizzi effettuati nel 2020, con l’esclusione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, L. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla L. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo.

In particolare, indicare:

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU523 RU526	- nella colonna 1, l'anno in cui si è generata l'eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei righi da RU523 a RU526 del modello Redditi 2020, per le eccedenze dal 2008 al 2017. Relativamente ai crediti esposti nei righi da RU523 a RU530 del modello Redditi 2020 va indicato l'anno 2018; - nella colonna 2, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei righi da RU523 a RU526, per le eccedenze dal 2008 al 2017 e dalla colonna 1 dei righi RU527 a RU530 del modello Redditi 2020 per le eccedenze 2018; - nella colonna 3, l'anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei righi da RU523 a RU526, per le eccedenze dal 2008 al 2017 e dalla colonna 2 dei righi da RU527 a RU530 del modello Redditi 2020 per le eccedenze 2018; - nella colonna 4, l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 2019, risultante dalla colonna 6 dei righi da RU523 a RU526, per le eccedenze dal 2008 al 2017 e dalla colonna 5 dei righi RU527 a RU530 del modello Redditi 2020 per le eccedenze 2018; - nella colonna 5, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell'anno 2020 sia in compensazione interna sia tramite modello F24; - nella colonna 6, l'ammontare residuo al 31 dicembre 2020, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e quello della colonna 5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l'eccedenza.

Parte IV - Eccedenza 2019

La **parte IV** deve essere compilata dai soggetti che nel 2019 vantavano crediti d'imposta da quadro RU per un ammontare superiore al limite di utilizzo nei righi da RU531 a RU534 e che, pertanto, hanno compilato la parte IV (Eccedenza 2019) del modello Redditi 2020.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU527 RU530	colonna 1, 2, 3: riportare i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU531 a RU534 del modello Redditi 2020. colonna 4: ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell'anno 2020 sia in compensazione interna sia tramite modello F24. colonna 5: ammontare del credito d'imposta residuo al 31.12.2020, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 3 e quello della colonna 4.

Parte V - Eccedenza 2020

La **parte V** deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta spettanti nell’anno 2020 sia superiore al limite di utilizzo e risulti compilato il rigo RU515.

L’ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d’imposta che hanno generato l’eccedenza.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RU531 RU534	• colonna 1, il codice relativo al credito d’imposta cui si riferisce l’eccedenza; • colonna 2 l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta; • colonna 3: l’ammontare eccedente.

CODICE FISCALE

Mod. N.

11

		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa		IAS/D.lgs. 139/2015		Valore precedente	
		1		2		3		4	
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale
			,00		,00		,00		,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale
			,00		,00		,00		,00
RV2	Valore contabile	5		6		7		8	
			,00		,00		,00		,00
	Valore fiscale	10		11		12		13	
			,00		,00		,00		,00
RV3	Valore contabile	5		6		7		8	
			,00		,00		,00		,00
	Valore fiscale	10		11		12		13	
			,00		,00		,00		,00
RV4	Valore contabile	5		6		7		8	
			,00		,00		,00		,00
	Valore fiscale	10		11		12		13	
			,00		,00		,00		,00
RV5	Valore contabile	5		6		7		8	
			,00		,00		,00		,00
	Valore fiscale	10		11		12		13	
			,00		,00		,00		,00
RV6	Valore contabile	5		6		7		8	
			,00		,00		,00		,00
	Valore fiscale	10		11		12		13	
			,00		,00		,00		,00

QUADRO RV – RICONCILIAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E FISCALI E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Quadro RV

		1		2	3	4		,00			
RV7	Valore contabile	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
	Valore fiscale	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00		
		1		2	3	4		,00			
RV8	Valore contabile	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
	Valore fiscale	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00		
		1		2	3	4		,00			
RV9	Valore contabile	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
	Valore fiscale	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00		

SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE PARTE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	RV10	Utilizzo 1	Codice fiscale 2	Denominazione o ragione sociale 3							
	RV12	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2				Anno di inizio attività 3				
	Dati relativi alla operazione	Tipo di operazione 1		Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati 2		Data atto di scissione o fusione giorno mese anno 3					
	RV13										
	RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria									
	RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa									
Beni acquisiti	RV16	Aziende o complessi aziendali 1		Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2		Altri beni 3					
Soci concambianti	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione									
Patrimonio netto	RV18	Data	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	RV19	Patrimonio netto			,00			,00			,00
Altri dati	RV20	Aumento di capitale sociale per concambio									
	RV21	Nuovo capitale sociale									
	RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante									
Perdite fiscali	RV27	In misura limitata	Importo 1		Importo riportabile 2						
	RV28	In misura piena									
	RV29	TOTALE									
Retrodatazione	RV30	Perdita fiscale	Importo 1		Importo non riportabile 2						
	RV31	Eccedenze di interessi passivi									
	RV32	ACE									
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile	RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo 1		Importo riportabile 2						
	RV34	ACE									
PARTE II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA	RV35	Codice fiscale 1	Denominazione o ragione sociale 2								
	RV36	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2		Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4	giorno	mese	anno		
	RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita									
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	Importo 2		Fiscalmente riconosciuto 3						
	RV39	Imputato al conto economico									
	RV40	Imputato	1		2		3		4		
	RV41	alle voci									
	RV42	dell'attivo									
	RV43										

QUADRO RV – RICONCILIAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E FISCALI E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Generalità

Avanzo da annullamento e da concambio	RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	2	da annullamento	3	da concambio	
	RV45	Imputato	1				
	RV46	alle voci					
	RV47	del patrimonio					
	RV48	netto					
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	RV49	Ricostituite pro-quota					
	RV50	Ricostituite per intero					
	RV51	Non ricostituite					
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RV52	Ricostituite pro-quota					
	RV53	Ricostituite per intero					
	RV54	Non ricostituite					
Altri dati	RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	Quota	2	Costo	
	RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1		2		
Perdite fiscali	RV58	In misura limitata	1	Importo	2	Importo riportabile	
	RV59	In misura piena					
	RV60	TOTALE					
Retrodatazione	RV61	Perdita fiscale	1	Importo	2	Importo non riportabile	
	RV62	Eccedenze di interessi passivi					
	RV63	ACE					
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile	RV64	Eccedenze di interessi passivi	1	Importo	2	Importo riportabile	
	RV65	ACE					
Eccedenze d'imposta	RV66	IRES	1	Eccedenze art.43-ter DPR 602/73	2	Eccedenza CFC	
		Libyan Tax	4	Tassa Etica	5	Maggiorazione società di comodo	
						7	Addizionali IRES
Agevolazioni	RV67	Deduzioni Start up					
		Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
		1	2	3	4	5	6
	RV68	Detrazioni Start up					
		Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
		1	2	3	4	5	6
PARTE III ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE	RV70	Codice fiscale	1	Denominazione o ragione sociale	2		
	RV72	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3
	RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa					%
	RV74	Codice fiscale	1	Denominazione o ragione sociale	2		
	RV76	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3
	RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa					%

GENERALITÀ

Il presente quadro si compone di 2 sezioni.

La prima sezione ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civilistici e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza delle operazioni ivi elencate, ovvero conseguenti all'adozione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo del Consiglio del 19 luglio 2002 e di quelli nazionali derivanti dalle modifiche apportate al codice civile dal D.Lgs. 136/2015 e 139/2015.

QUADRO RV – RICONCILIAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E FISCALI E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Sezione I – Riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali

La seconda sezione, invece, ha lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Tale seconda sezione è, a sua volta, suddivisa in tre parti:

- parte I: dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione;
- parte II: dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa;
- parte III: altre società beneficiarie.

SEZIONE I – RICONCILIAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E FISCALI

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
RV1	Valore contabile	1			2	3	4
		5	6	7	8	9	10
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	Valore fiscale	10	11	12	13		

La presente Sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella **"Causa"**.

L'INDICAZIONE DELLA CAUSA DEL DISALLINEAMENTO	
CODICE	DESCRIZIONE
1	Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni.
2	Rivalutazione di beni.
3	Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell'articolo 110, comma 3, Tuir.
4	Operazioni di conferimento agevolato ai sensi della L. 218/1990.
5	Altre operazioni. Tale codice va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni.

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
RV1	Valore contabile	1			2	3	4
		5	6	7	8	9	10
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	Valore fiscale	10	11	12	13		

COMPILARE UN RIGO PER OGNI CATEGORIA DI BENI E/O ELEMENTI PATRIMONIALI

Principi contabili internazionali

La Sezione va compilata anche dai soggetti per i quali l'adozione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifirs) ha **generato disallineamenti** tra i valori civilistici e fiscali delle voci di bilancio.

**SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI**

		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1		2	3	4
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9
	Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00
	Valore finale					,00
	Valore di realizzo					,00
	Valore fiscale	10	11	12	13	
	Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00
	Valore finale					,00

Per tali soggetti infatti valgono, anche in deroga alle disposizioni della sezione I capo II del titolo II del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili (c.d. principio di derivazione rafforzata).

In tale caso, va indicato il **codice 1** nell'apposita casella denominata "Ias/D.Lgs. 139/2015" (**colonna 3**). Sono inoltre tenuti alla compilazione i soggetti che abbiano optato, nel quadro RQ del presente modello Redditi per effetto dell'articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 185/2008, per il riallineamento, ai fini dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, delle divergenze che derivano:

- dalle variazioni che intervengono nei principi contabili Ias/Ifirs adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
- dalle variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L'ipotesi del doppio disallineamento

Se i valori civilistici e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni che generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione, sia per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifirs, ai fini della determinazione del valore civilistico, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall'adozione dei suddetti principi. In tal caso, va indicato il **codice 2** nell'apposita casella posta nel rigo di esposizione dei dati (**colonna 3**).

Principi contabili nazionali

Nel caso si evidenzino differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell'adozione dei principi contabili nazionali, è necessario procedere alla compilazione della presente sezione del quadro RV, indicando il **codice 3** nell'apposita casella denominata "Ias/D.Lgs. 139/2015" (**colonna 3**).

**SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI**

		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1		2	3	4
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9
	Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00
	Valore finale					,00
	Valore di realizzo					,00
	Valore fiscale	10	11	12	13	
	Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00
	Valore finale					,00

L'ipotesi del doppio disallineamento

Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni che generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione che per effetto dell'adozione dei principi contabili nazionali, ai fini della determinazione del valore civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall'adozione dei suddetti principi. In tal caso, va indicato il **codice 4** nell'apposita casella denominata "Ias/D.Lgs. 139/2016" (**colonna 3**).

Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali, il valore civilistico del bene risulti variato rispetto a quello finale risultante dal quadro RV Redditi 2020 nella **colonna 5** deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai nuovi principi contabili.

Periodo d'imposta di compilazione del quadro

Si precisa che la sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi:

- relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione;
- nonché in quelle relative agli esercizi successivi,

al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio. In essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

Le voci della presente sezione non dovranno più essere indicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio, anche per effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento o a seguito di assoggettamento a imposizione sostitutiva della differenza dei valori, avendo compilato il quadro RQ del modello Redditi SC 2020.

Righi da RV1 a RV9

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa		IAS/D.Lgs. 139/2015	Valore precedente	
		1		2		3	4	,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8		9	,00
	Valore fiscale	10	11	12	13			,00

- **colonna 1**, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati (esempio, per le banche, la voce 100 per le "Partecipazioni", la voce 50 per le "Passività finanziarie valutate al *fair value*", ecc.).
- **colonne 2 e 3** indicare i codici come sopra specificato.
- **colonna 4**, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili nazionali o internazionali.
- **colonna 5**, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
- **colonne 6 e 7**, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio.
- **colonna 8**, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7.
- **colonna 10**, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.
- **colonne 11 e 12**, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.
- **colonna 13**, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.

Compilazione del quadro nel caso di utili e perdite su cambi

Si ipotizzi che la società ALFA abbia iscritto in contabilità, nel 2020, un credito in valuta straniera originariamente quotato euro 10.000,00 (senza variazioni al 31.12.2019).

A fine esercizio 2020, il detto credito, per effetto della variazione del cambio, è pari a 9.000 euro.

Fiscalmente, l'aggiustamento non rileva non essendo realizzato.

SEZIONE I RICONCiliaZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio					Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente		
RV1		1 CREDITI IN VALUTA ESTERA					2 3	3	4 Valore precedente		
	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
			10.000 ,00		,00		1.000 ,00		9.000 ,00		,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
			10.000 ,00		,00		,00		10.000 ,00		

Passaggio agli Ias ed eliminazione di voci dall'attivo e passivo patrimoniale

Anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, resta ferma l'applicazione dell'articolo 13, comma 5, D.Lgs. 38/2005 (si veda, articolo 1, comma 59, L. 244/2007).

L'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili genera un disallineamento tra il valore civilistico (non più esistente a seguito dell'eliminazione) e quello fiscale.

In tale caso (**eliminazione dall'attivo**):

- in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili internazionali;
- in colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili internazionali;
- le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate;
- nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali della voce di bilancio eliminata;
- nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile;
- nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Le medesime istruzioni si rendono applicabili all'**eliminazione nel passivo** patrimoniale:

- di fondi di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, D.Lgs. 38/2005;
- di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli "considerati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, comma 11, 128 e 141, Tuir", per effetto dell'adozione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali.

Ad esempio, tale sezione va utilizzata per evidenziare il disallineamento tra valore civile e fiscale scaturente dall'eliminazione del fondo TFR per effetto dell'adozione dei criteri previsti dallo Ias 19.

SEZIONE II – OPERAZIONI STRAORDINARIE

La sezione II va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In particolare:

- se, nello stesso periodo d'imposta, la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più sezioni II;
- se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La sezione è suddivisa in tre parti:

- la **parte I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione;
- la **parte II** ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa;
- la **parte III** ai dati relativi alle altre società beneficiarie.

PARTE I: SOCIETÀ BENEFICIARIA, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

Al fine di identificare l'utilizzo della presente sezione è necessario indicare nell'apposito **campo denominato "Utilizzo"**:

- il codice **"1"** qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di **scissione**;
- il codice **"2"** qualora sia relativo ad operazioni di **fusione**.

SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE PARTE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	RV10	Utilizzo ¹	Codice fiscale ²	Denominazione o ragione sociale ³
	RV12	Codice attività ¹	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio ²	Anno di inizio attività ³

Se nel medesimo periodo sono state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente.

Società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RV13, campo "Tipo di operazione"**, va indicato, in caso di scissione, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che la scissione sia totale o parziale, e in caso di fusione il codice "1" o "2", a seconda che la fusione sia propria o per incorporazione.

IL TIPO DI OPERAZIONE		
SCISSIONE	1	SCISSIONE TOTALE
	2	SCISSIONE PARZIALE
FUSIONE	1	FUSIONE PROPRIA
	2	FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Dati relativi alla operazione	Tipo di operazione ¹	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati ²	Data atto di scissione o fusione		
			giorno ³	mese	anno
RV13					
RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria				
RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa				

Nei **campi 2 e 3** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la data dell'atto di scissione o di fusione.

Nel **rigo RV14**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla beneficiaria.

Nel **rigo RV15**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società beneficiaria in concambio ai soci della società scissa.

Beni acquisiti	RV16	Aziende o complessi aziendali 1			Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2			Altri beni 3		
Soci concambianti	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione								
Patrimonio netto		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	RV18	Data	1			2			3	
	RV19	Patrimonio netto								

Nel **rigo RV16**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RV17**, va indicato, rispettivamente:

- il codice **"1"** se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società;
- il codice **"2"** se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni.

Nel **rigo RV18**, **colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente:

- la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali;
- la data di tale unificazione;
- la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RV19**, **colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18.

Altri dati	RV20	Aumento di capitale sociale per concambio		,00
	RV21	Nuovo capitale sociale		,00
	RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante		%

Nei **righe RV20 e RV21**, va indicato, rispettivamente:

- l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio;
- l'importo del nuovo capitale sociale.

Nel **rigo RV22** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Perdite fiscali		Importo		Importo riportabile	
	RV27	In misura limitata	1	2	
	RV28	In misura piena			
	RV29	TOTALE			

Nel **rigo RV27**, colonna 1, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria o incorporante, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir, e nel **rigo RV28**, colonna 1, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir. In colonna 2 vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, o dall'articolo 173, comma 10, Tuir (**Indici di vitalità**).



Test di vitalità e riporto delle perdite

Le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater*, cod. civ., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

Con la risoluzione n. 54/2011, l'Agenzia ha precisato che la locuzione "ultimo bilancio" deve essere intesa nel senso di "*bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione*", ancorché non ancora approvato a questa data.

È inoltre richiesto che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile	
		1		2	
RV30	Perdita fiscale		,00		,00
RV31	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00
RV32	ACE		,00		,00

Nel rigo **RV30**:

- **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione;
- **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir.



Retrodatazione degli effetti fiscali

In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni di cui all'articolo 172, Tuir si applicano anche al risultato negativo che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

L'importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione, previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99.

Nel rigo **RV31**:

- **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili (articolo 96, Tuir), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione;
- **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir. Si precisa che l'importo di

cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare degli interessi passivi eventualmente esposti nel rigo RF118, del quadro RF che, pertanto, vanno indicati già al netto di detto importo.

Nel rigo RV32:

- **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 (conv. L. 2014/2011), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione;
- **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir. Tale importo deve andare a diminuire l'ammontare dell'ACE eventualmente esposti nel rigo **RS113**, del quadro RS che, pertanto, va indicato già al netto di detto importo.

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile	RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo		Importo riportabile	
			1		2	
				,00		,00
	RV34	ACE		,00		,00

Nel rigo RV33:

- **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 5, articolo 96, Tuir, della società beneficiaria o incorporante e relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione;
- **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir

Circolare n. 12/E/2008

Non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7, articolo 172, Tuir.

L'importo di cui a colonna 2 va indicato nel rigo RF118, colonna 2.

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile	RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo		Importo riportabile	
			1		2	
				,00		,00
	RV34	ACE		,00		,00

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1		2		3		4	
		,00		,00		,00		,00
RF119	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5		6					
		,00		,00				
RF119	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	1		2		3		4	
		,00		,00		,00		,00
RF119	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	5		6		7			
		,00		,00		,00		
RF120					Consolidato		Presente periodo d'imposta	
					1		2	
						,00		,00
RF120	(di cui non trasferibile)							
RF120	4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta	
	4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00

Sezione II – Operazioni straordinarie

444

Il rigo RV38 richiede l'indicazione dell'importo del disavanzo di scissione o fusione, specificandone la natura (annullamento o concambio) e la parte imputata a conto economico (RV39) o all'attivo dello stato patrimoniale (RV40-RV43), con evidenza in quest'ultimo caso delle voci dell'attivo alle quali è stato imputato il disavanzo e la natura dei relativi beni (ammortizzabili e non ammortizzabili).

In particolare nel **rigo RV38**, va indicato:

- in **colonna 2**, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di disavanzo da concambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione;
- in **colonna 4**, l'importo di colonna 3 fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 11, D.L. 34/2019, relativamente alle operazioni di **aggregazione aziendale** realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (1° maggio 2019) fino al 31 dicembre 2022.



Articolo 11, D.L. 34/2019 – BONUS AGGREGAZIONI

Tale disposizione stabilisce che, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir (tra gli altri, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione) che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a partire dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Il beneficio, quindi, in deroga al principio di neutralità fiscale che tipicamente caratterizza le operazioni straordinarie (articoli 172-173, Tuir), consiste, nell'ipotesi di aggregazione realizzata attraverso fusione o scissione, nel riconoscimento fiscale gratuito del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da concambio, che consiste nella differenza tra l'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria e il patrimonio netto della scissa o incorporata.

Il maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali è riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'aggregazione aziendale.

Per espressa previsione normativa, per l'operatività del "bonus aggregazioni" è necessario che alle operazioni di aggregazione partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. L'agevolazione, invece, non si applica qualora le imprese coinvolte dalle operazioni in esame facciano parte dello stesso gruppo: sono esclusi dal campo di applicazione del bonus i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto (*ex* articolo 2359, primo comma, n. 1, cod. civ.).

Nel **rigo RV39**, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **rigi da RV40 a RV43**, va indicato:

- in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
- in **colonna 2**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili;

- in **colonna 3**, i relativi importi;
- in **colonna 4**, l'importo fiscalmente rilevante.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Società Alfa incorporata: patrimonio netto 4.000.000 euro costituito da attività per 6.000.000 euro e passività per 2.000.000 euro.

Società Beta incorporante: valore contabile partecipazione Alfa: 5.000.000 euro.

Disavanzo di fusione = 5.000.000 € - 4.000.000 € = 1.000.000 €

			Importo	Fiscalmente riconosciuto
RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	² 1	3 1.000.000,00	4 ,00
RV39	Imputato al conto economico			,00
RV40	1 AVVIAMENTO	² 1	3 1.000.000,00	4 ,00
RV41	Imputato alle voci			,00
RV42	del patrimonio			,00
RV43	dell'attivo			,00

Avanzo da annullamento e da concambio			da annullamento	da concambio
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	²	,00	3 ,00
RV45	Imputato	1	,00	,00
RV46	alle voci		,00	,00
RV47	del patrimonio		,00	,00
RV48	netto		,00	,00

Nel **rigo RV44**, **colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio. Nei **righe** da **RV45** a **RV48** vanno indicati:

- in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento e/o da concambio;
- in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.



Il regime di utilizzo dell'avanzo di fusione

Ai sensi dell'articolo 172, comma 5, Tuir, l'avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione).

L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata. Ai sensi dell'articolo 172, comma 6, Tuir, all'eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6, articolo 172, Tuir per la società incorporante o risultante dalla fusione (comma 9, articolo 173, Tuir).

Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	RV49	Ricostituite pro-quota	,00
	RV50	Ricostituite per intero	,00
	RV51	Non ricostituite	,00

Nei **rigli RV49 e RV50**, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RV51**, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite.

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RV52	Ricostituite pro-quota	,00
	RV53	Ricostituite per intero	,00
	RV54	Non ricostituite	,00

Nei **rigli RV52, RV53 e RV54** vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione d'imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione.

Altri dati		Quota		Costo	
		1	%	2	
RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante				,00
RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre				,00

Nei **rigli RV55 e RV56**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV55) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV56).

Perdite fiscali		Importo		Importo riportabile	
		1		2	
RV58	In misura limitata		,00		,00
RV59	In misura piena		,00		,00
RV60	TOTALE		,00		,00

Nel **rigo RV58, colonna 1**, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria, o parimenti, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società incorporante o risultante dalla fusione e utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir e nel **rigo RV59, colonna 1**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir. In **colonna 2** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir.

Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile	
		1		2	
RV61	Perdita fiscale		,00		,00
RV62	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00
RV63	ACE		,00		,00

Nel **rigo RV61**:

- in **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione;
- in **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99.

Nel rigo **RV62**:

- in **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili (articolo 96, Tuir), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla società scissa, incorporata o fusa, in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione;
- in **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare degli interessi passivi eventualmente esposti nel rigo RF118 del quadro RF che, pertanto, vanno indicati già al netto di detto importo.

Nel rigo **RV63**:

- **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 (conv. L. 2014/2011), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione;
- **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir. Tale importo deve andare a diminuire l'ammontare dell'ACE eventualmente esposti nel rigo **RS113**, del quadro RS che, pertanto, va indicato già al netto di detto importo.

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile		Importo		Importo riportabile	
		1		2	
RV64	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00
RV65	ACE		,00		,00

Nel rigo **RV64**:

- **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 5, articolo 96, Tuir, trasferibili alla società beneficiaria o incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione;
- **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir

Circolare n. 12/E/ 2008

Non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7, articolo 172, Tuir.

L'importo di cui a colonna 2 va indicato nel rigo RF118, colonna 2.

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile		Importo		Importo riportabile	
		1		2	
RV64	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00
RV65	ACE		,00		,00

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
		5	6		
		,00	,00		

		5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
RF119	Risultato operativo lordo	1	2	3	4
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
		5	6	7	
RF120	Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile	Consolidato	Presente periodo d'imposta
			4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
			4	5	6
					Precedente periodo d'imposta
					7
RF121	Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	
				non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato
				(di cui	3
				1	2
				Interessi attivi	
				non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato
				(di cui	6
				4	5
RF122	Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili
			1	2	3
					Eccedenza
					4

Nel rigo RV65:

- **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo dell'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 (conv. L. 2014/2011), trasferibili alla società beneficiaria o incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione;
- **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza riportabile secondo il criterio previsto dall'articolo 172, comma 7, Tuir o dall'articolo 173, comma 10, Tuir. Tale importo va indicato nel rigo RS113, colonna 10.

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile		Importo	Importo riportabile
RV64	Eccedenze di interessi passivi	1	2
RV65	ACE		

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
		1	2	3	4	5
RS113			Minor importo	Rendimento	Codice fiscale	
			6	7	8	
				Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile
				9	10	(di cui
						11
				Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
				12	13	14
						Codice Stato estero
						15
RS114	Maggiorazione società di comodo			Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
				1	2	3
	Addizionali		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
			4	5	5A	6
RS115	Interpello			Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017		
				Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)
				2	3	4
						Corrispettivi col. 4 sterilizzati
				Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)
				6	7	8
						Incrementi col. 8 sterilizzati
				Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati	
				10	11	

Eccedenze d'imposta		IRES	Eccedenze art.43-ter DPR 602/73	Eccedenza CFC
RV66		1	2	3
	Libyan Tax	Tassa Etica	Maggiorazione società di comodo	Addizionali IRES
	4	5	6	7

Nel **rigo RV66** va indicato:

- **colonna 1**, l'importo dell'eccedenza Ires maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RN19 o GN7 o TN5;
- **colonna 2**, l'importo delle eccedenze ricevute, ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, dalla società fusa, incorporata o scissa (rigo RK27) trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RK21;
- **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza relativa al reddito assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'articolo 167 (rigo RM5, colonna 6) maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RM5, colonna 2;
- **colonna 4**, l'importo dell'eccedenza dell'addizionale di cui all'articolo 3, L. 7/2009 (c.d. "Libyan Tax") maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ48, colonna 9;
- **colonna 5**, l'importo dell'eccedenza dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, L. 266/2005 (c.d. "Tassa etica") maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ49, colonna 3;
- **colonna 6**, l'importo dell'eccedenza della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, D.L. 138/2011, maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ62, colonna 17;
- **colonna 7**, l'importo dell'eccedenza delle addizionali Ires (articolo 1, comma 65, L. 208/2015 e articolo 1, comma 716, L. 160/2019) maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ43, colonna 17.

Si fa presente che gli importi di cui alle colonne da 2 a 7 del rigo RV66 vanno riportati nella sezione II del quadro RX qualora il soggetto avente causa dell'operazione straordinaria a cui sono stati trasferiti non è assoggettato alle relative imposte e, pertanto, non è tenuto a compilare i corrispondenti prospetti della presente dichiarazione.

Agevolazioni	Deduzioni Start up					
	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
RV67	1	2	3	4	5	6
		,00		,00		,00
	Detrazioni Start up					
	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
RV68	1	2	3	4	5	6
		,00		,00		,00

I **righe RV67 e RV68** riguardano gli incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative previsti dall'articolo 29, D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, L. 221/2012 (si veda quadro RS).

In particolare, nel **rigo RV67** vanno indicate, secondo il periodo di formazione riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di chiusura del periodo d'imposta di formazione, le eccedenze di deduzione trasferite alla società beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, e riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel **rigo RS165**.

Nel **rigo RV68** vanno indicate, secondo il periodo di formazione riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di

chiusura del periodo d'imposta di formazione, le eccedenze di detrazione trasferite alla società beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, e riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel **rigo RS172**.

PARTE III: ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE

Nella parte III vanno indicate i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione.

PARTE III ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE	RV70	Codice fiscale 1	Denominazione o ragione sociale 2			
	RV72	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4	
	RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa				
	RV74	Codice fiscale 1	Denominazione o ragione sociale 2			
	RV76	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4	
	RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa				
					giorno	mese

QUADRO RK

CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO



REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze
dell'IRES nell'ambito del gruppo

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

Sezione I Credito ceduto

RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo			Importo
				,00
RK2	1	Codice fiscale	2	Importo
				,00
RK3				,00
RK4				,00
RK5				,00
RK6				,00
RK7				,00
RK8				,00
RK9				,00

Sezione II Acconto ceduto

RK10	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo
								,00
RK11								,00

Sezione III Crediti ricevuti

RK12	1	Codice fiscale	2	Consolidato	3	Data	4	Importo
								,00
RK13								,00
RK14								,00
RK15								,00
RK16								,00

Sezione IV Acconto ricevuto dal consolidato

RK17	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo
								,00

QUADRO RK – CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Generalità

Sezione V Acconti ricevuti da soggetti partecipanti	Codice fiscale		Tipo trasparenza		Data		Importo
	1	2	3	4	5	6	7
RK18							,00
RK19							,00
Sezione VI Utilizzo delle eccedenze	RK20 Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)						,00
	RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione						,00
	RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24						,00
	RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES						,00
	RK24 Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)						,00
	RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES						,00
	RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva						,00
	RK27 Eccedenza a credito						,00

GENERALITÀ

L'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 prevede che le eccedenze dell'Ires risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute alle altre società consorelle. A tali effetti, appartengono al gruppo:

- l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;
- le società controllate.

Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

- direttamente dall'ente o società controllante,
- o per il tramite di altra società controllata,

per una percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'Ires; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. 241/1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

Obblighi dichiarativi del cedente

La società o l'ente cedente deve, **a pena d'inefficacia della cessione**, indicare nella dichiarazione dei redditi (proprio nel quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

- i dati dei soggetti cessionari;
- gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Obblighi dichiarativi del cessionario

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti d'imposte a decorrere dall'inizio del

periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, **nella prima dichiarazione** dei redditi (proprio nel quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata:

- i soggetti cedenti,
- le date di effettuazione delle cessioni
- distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

Il cessionario stesso deve, altresì, indicare **nelle successive dichiarazioni** la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'Ires, anche in acconto e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere richieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. 241/1997.



ESTRATTO CIRCOLARE N. 38/E/2012

ARTICOLO 2, COMMI 3 E 3-BIS. CONSOLIDATO: CESSIONE DELLE ECCEDENZE

3.1 Premessa

L'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 prevede, al comma 1, che "le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440/1923". Mentre, infatti, in base al regime ordinario previsto dalla legge sulla contabilità di Stato (di cui al citato regio decreto n. 2440/1923) le cessioni relative a somme dovute dallo Stato devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e, ai fini della loro opponibilità, devono essere notificate all'amministrazione cui spetta di ordinare il pagamento, il citato comma 1 dell'articolo 43-ter consente alle società o enti appartenenti al gruppo di effettuare la predetta cessione mediante l'indicazione nella dichiarazione dei redditi. Nondimeno, ragioni di tutela dell'amministrazione finanziaria rendono necessaria l'osservanza di specifici adempimenti anche in tale forma "semplificata" di cessione del credito. In particolare, ai sensi del medesimo articolo 43-ter, comma 2, la cessione delle eccedenze "è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione [...] gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi". Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, D.M. 384/1997 – con cui è stato approvato il regolamento relativo alla cessione dei crediti d'imposta – anche il cessionario è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi "l'ammontare delle eccedenze ricevute, i soggetti cedenti e le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce". Con specifico riferimento all'ipotesi di cessione delle eccedenze Ires nell'ambito del consolidato, prima delle novità introdotte dal decreto n. 16/2012, con la circolare n. 35/E/2005 era stato chiarito che "il meccanismo di cui all'articolo 43-ter (per le particolari garanzie che fornisce) è [...] l'unico strumento offerto al soggetto consolidante non solo per attribuire a soggetti terzi [...] le eccedenze Ires emergenti dalla dichiarazione consolidata, ma anche per compensare tali eccedenze con i propri debiti tributari e previdenziali".

Sulla base di quanto espresso nella richiamata circolare, ogni qualvolta, pertanto, la consolidante intendeva utilizzare tali eccedenze emergenti dal consolidato per la compensazione con propri debiti tributari e/o previdenziali, avrebbe dovuto indicare in dichiarazione i propri dati sia in qualità di soggetto cedente che in qualità di soggetto cessionario. L'omessa indicazione in dichiarazione degli estremi della cessione avrebbe comportato il mancato perfezionamento della stessa – sostanzziandosi in capo alla consolidante l'utilizzo di una eccedenza Ires non disponibile – e il conseguente disconoscimento della compensazione eseguita.

3.2 Le nuove disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 3-bis

Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto n. 16/2012, "al fine di attenuare gli effetti della mancata indicazione in dichiarazione dell'attribuzione dell'eccedenze d'imposta nel caso in cui questa venga ceduta dal consolidato al soggetto consolidante per il pagamento di propri debiti tributari, l'articolo 2, comma 3, del decreto, ha modificato l'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, aggiungendo il comma 2-bis. Ai sensi di tale ultima disposizione, "in caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, nella misura massima stabilita".

Prima della conversione del decreto ad opera della L. 44/2012, lo stesso prevedeva che la cessione dell'eccedenza fosse efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche in assenza degli adempimenti formali di cui al comma 2 dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973 solo quando il soggetto cessionario dell'eccedenza fosse anche la società consolidante. Per effetto della conversione tale previsione è venuta meno, con la conseguenza che la cessione dell'eccedenza è efficace anche quando la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto riguardi un soggetto diverso dalla consolidante.

Pertanto, la società capogruppo, che ha optato per il regime del consolidato fiscale, può validamente utilizzare l'eccedenza Ires emergente dal modello CNM (eccedenza Ires di gruppo) per compensarla con i propri debiti tributari, anche ove tale cessione non sia stata correttamente indicata negli appositi quadri delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società consolidante (modello CNM e modello Unico SC). Analoghe considerazioni valgono nell'ipotesi in cui la cessione dell'eccedenza avvenga nei confronti di società diversa dalla consolidante. La mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto, sebbene non infici la validità del trasferimento del credito ed il suo utilizzo in compensazione, comporta l'applicazione della sanzione di 2.065 euro (ossia la sanzione prevista dal citato articolo 8, comma 1, D.P.R. 471/1997 in misura massima), utilizzando il codice tributo "8116" (cfr. citata risoluzione n. 46/E/2012).

In sede di conversione del decreto è stato aggiunto, all'articolo 2 del decreto, il comma 3-bis, ai sensi del quale "in caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione.

In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, D.P.R. 471/1997, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita".

L'adesione al consolidato comporta oltre che una particolare modalità di determinazione del reddito da assoggettare ad Ires e di utilizzo delle perdite, anche una particolare disciplina della cessione delle eccedenze e dei crediti d'imposta individuali, a favore del gruppo. Ai sensi, infatti, dell'articolo 7, comma 1, lettera b, decreto ministeriale 9 giugno 2004 "ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 241/1997, nel limite previsto dall'articolo 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973".

In altri termini, le società consolidate che intendono trasferire alla consolidante i propri crediti d'imposta debbono rispettare i seguenti limiti:

- *i crediti possono essere trasferiti da ciascuna consolidata alla consolidante per un ammontare non superiore all'Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta Ires;*
- *non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 di importo superiore al limite di 516.456,90 euro (cfr. circolare n. 53/E/2004).*

Per effetto della previsione di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto è fatta salva l'efficacia giuridica dell'eventuale cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo anche quando la stessa sia stata realizzata in assenza dei richiesti adempimenti di carattere formale (indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione). Resta ferma anche in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 nella misura massima stabilita dalla norma, ossia 2.065,00 euro utilizzando il codice tributo 8116 (cfr. citata risoluzione n. 46/E/2012).

Soggetti obbligati alla compilazione del quadro

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4, articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973, in caso di cessione dell'eccedenza dell'Ires, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente;
- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell'Ires, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo;
- dal soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, Tuir, cede le eccedenze d'imposta maturate prima dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117, Tuir a una società o a un ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4, articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.

Il presente quadro va altresì utilizzato nei seguenti casi:

- dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115, Tuir che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, D.M. 23 aprile 2004:
 - cede alla società già trasparente l'acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973;
 - integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza;

- dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, D.M. 1 marzo 2018:
 - riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973;
 - versa l'acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato;
- dalla società partecipata fuoriuscita dal regime di cui all'articolo 115 o 116, Tuir che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, D.M. 23 aprile 2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all'adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.

Utilizzo di più quadri

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei rigi RK1, RK17 e da RK20 a RK27 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

SEZIONE I – CREDITO CEDUTO

Sezione I Credito ceduto	RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo	
			,00
	RK2	1 Codice fiscale	2 Importo
			,00
	RK3		,00
	RK4		,00
	RK5		,00
	RK6		,00
	RK7		,00
	RK8		,00
	RK9		,00

La società o l'ente cedente deve indicare nel rigo **RK1** l'ammontare dell'eccedenza dell'Ires, indicata:

- nel **rigo RN25** del quadro RN, oggetto di cessione; ovvero
- nel caso di adesione al consolidato, nel **rigo GN10**; ovvero
- nel caso di opzione per la trasparenza, nel **rigo TN8**.

In ciascuno dei rigi da RK2 a RK9, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario
- in **colonna 2**, gli importi ceduti a ciascun soggetto.

SEZIONE II – ACCONTO CEDUTO

Sezione II Acconto ceduto	RK10	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo
	RK10								,00
	RK11								,00

Nei **rigli RK10 e RK11**, il soggetto partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice 2, l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 3 (ovvero TN16, col. 3 o GN21, col. 3) del presente modello.

SEZIONE III – CREDITI RICEVUTI

Sezione III Crediti ricevuti	RK12	1	Codice fiscale	2	Consolidato	3	Data	4	Importo
	RK12								,00
	RK13								,00
	RK14								,00
	RK15								,00
	RK16								,00

La società o l'ente cessionario delle eccedenze Ires, deve indicare nei **rigli** da **RK12 a RK16**, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate e gli importi ricevuti (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente).

La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del gruppo consolidato.

In particolare, va indicato:

- il **codice 1** se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, non ha aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss., Tuir;
- il **codice 2** se il dichiarante nel periodo d'imposta del presente modello aderisce alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss., Tuir;
- il **codice 3** se il dichiarante è fuoriuscito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss., Tuir.

SEZIONE IV – ACCONTO RICEVUTO DAL CONSOLIDATO

Sezione IV Acconto ricevuto dal consolidato	Codice fiscale				Codice		Data		Importo	
	RK17	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										,00

Il **rigo RK17**, va compilato dalla società precedentemente consolidata per dare evidenza dei dati relativi all'acconto, nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Pertanto nel rigo RK17 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidante;
- in **colonna 2**, il **codice 1** se il dichiarante riceve il maggior acconto versato dalla consolidante per l'importo eccedente il proprio obbligo, il **codice 2** nel caso il dichiarante deve procedere al versamento dell'acconto;
- in **colonna 3**, la data in cui il dichiarante è fuoriuscito dal consolidato;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ricevuto, in caso di codice 2, l'importo dell'acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (acconto ricevuto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

SEZIONE V – ACCONTI RICEVUTI DA SOGGETTI PARTECIPANTI DAL CONSOLIDATO

Sezione V Acconti ricevuti da soggetti partecipanti	Codice fiscale				Tipo trasparenza		Data		Importo	
	RK18	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										,00
	RK19									,00

Nei **righe RK18 e RK19** la società partecipata fuoriuscita dalla trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, il codice 1 se l'opzione afferiva il regime di cui all'articolo 115, Tuir, il codice 2, se l'opzione afferiva il regime di cui all'articolo 116, Tuir;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, l'importo dell'acconto ricevuto. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

SEZIONE VI – UTILIZZO DELLE ECCEDENZE

Sezione VI Utilizzo delle eccedenze	RK20 Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)		,00
	RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		,00
	RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24		,00
	RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES		,00
	RK24 Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)		,00
	RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES		,00
	RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva		,00
	RK27 Eccedenza a credito		,00

Nella presente sezione deve essere indicato:

- nel rigo **RK20**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righe da RK12 a RK16;
- nel rigo **RK21**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX2, colonna 5, del Mod. Redditi 2020);
- nel rigo **RK22**, l'importo di rigo RK21 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel rigo **RK23**, l'importo di rigo RK21 utilizzato in diminuzione dei versamenti Ires relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti Ires relativi alla presente dichiarazione);
- nel rigo **RK24**, la somma degli importi dei righe RK20 e RK21 al netto degli utilizzi indicati nei righe RK22 e RK23;
- nel rigo **RK25**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dei versamenti Ires relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione del saldo Ires relativo alla presente dichiarazione).



Cessione avvenuta tra un soggetto cedente avente periodo d'imposta 1/4/2019 - 31/3/2020 e un soggetto cessionario avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2020. Il cessionario (dichiarante) può utilizzare l'eccedenza ricevuta a partire dal 1/4/2020 (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche in occasione del versamento degli acconti Ires relativi alla presente dichiarazione. In tal caso, l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti Ires deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK23.

QUADRO RK – CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Sezione VI – Utilizzo delle eccedenze

- nel **rigo RK26**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8, L. 342/2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
- nel **rigo RK27**, l'importo di rigo RK24 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi RK25 e RK26, da riportare nel rigo RX2, colonna 2, del quadro RX.

QUADRO RO

ELENCO RAPPRESENTANTI



REDDITI
QUADRO RO
Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell'organo di controllo

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2020

Mod. N.

--	--

Dati relativi agli
amministratori, ai
rappresentanti e ai
componenti del
collegio sindacale o
di altro organo di
controllo ⁽¹⁾

	Codice fiscale		Cognome e nome					Data di nascita	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO1	Sesso		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia	Qualifica	Carica	Data carica
	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO2	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO3	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO4	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO5	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO6	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO7	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO8	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO9	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO10	4	5	6	7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

QUADRO RO – ELENCO RAPPRESENTANTI

Quadro RO

RO11	1	2	3		
	4	5	6	7	8
RO12	1	2	3		
	4	5	6	7	8
RO13	1	2	3		
	4	5	6	7	8

Nel **quadro RO** devono essere indicati i dati:

- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Rigo RO1 – RO13

RO1	Codice fiscale 1	Cognome e nome 2	Data di nascita 3		
	Sesso 4	Comune (o Stato estero) di nascita 5	Provincia 6	Qualifica 7	Carica 8

Nei rigli da **RO1 a RO13** devono essere indicati i dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo e i rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione. In particolare devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A) e trattasi di socio amministratore;

B) se trattasi di amministratore non socio;

C) se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.



La **Risoluzione n. 146/E/2005** fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alla sottoscrizione delle dichiarazioni delle società da parte dell'organo di controllo. La risoluzione specifica che la locuzione “*collegio sindacale o altro organo di controllo*”, contenuta nel quadro RO, deve intendersi riferita esclusivamente **all'organo sociale deputato istituzionalmente alla funzione di controllo**, comunque denominato all'interno della compagine associativa, le cui prerogative, pur mutate dopo la riforma del diritto societario, non sono affatto venute meno. In altri termini, nel quadro RO dovranno essere indicate le **generalità dei componenti del collegio sindacale** (o dell'organo, comunque denominato, investito delle medesime competenze del collegio sindacale, come, ad esempio, il consiglio di sorveglianza, di cui all'articolo 2409-*duodecies*, cod. civ. o il comitato per il controllo sulla gestione, di cui all'articolo 2409-*octiesdecies*, cod. civ.) oltre che dei soci delle Srl e degli amministratori, anche nell'ipotesi in cui il controllo contabile della società sia di competenza di un revisore persona fisica o di una società di revisione.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice:

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3. Curatore fallimentare;
4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8. Liquidatore (liquidazione volontaria);
9. Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Quadro RS

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	Spese amministrative	2	,00																																													
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati		,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		,00																																													
	RS37	Margine di interesse		,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali		,00																																													
	RS38	Commissioni attive		,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali		,00																																													
	RS39	Commissioni passive		,00	Altri oneri/proventi di gestione		,00																																													
	RS40	Commissioni nette		,00	Costi operativi		,00																																													
	RS41	Dividendi e proventi simili		,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni		,00																																													
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione		,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.		,00																																													
	RS43	Risultato netto attività di copertura		,00	Rettifiche di valore dell'avviamento		,00																																													
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto		,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti		,00																																													
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE		,00	Utile (Perdita) ante imposte		,00																																													
	RS43C	Margine di intermediazione		,00	Imposte sul reddito dell'esercizio		,00																																													
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito		,00	Utile (Perdita) post imposte		,00																																													
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte		,00																																													
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria		,00	Utile (Perdita) d'esercizio		,00																																													
	Perdite di impresa non compensate	RS44	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SIIQ</th> <th colspan="2">IRES</th> <th colspan="2">Maggiorazione IRES</th> <th colspan="2">Addizionali IRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In misura (del presente periodo d'imposta</td> <td>1</td> <td>,00</td> <td>2</td> <td>,00</td> <td>3</td> <td>,00</td> <td>4</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>limitata</td> <td>5</td> <td>,00</td> <td>6</td> <td>,00</td> <td>7</td> <td>,00</td> <td>8</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>(del presente periodo d'imposta</td> <td>1</td> <td>,00</td> <td>2</td> <td>,00</td> <td>3</td> <td>,00</td> <td>4</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>In misura piena</td> <td>5</td> <td>,00</td> <td>6</td> <td>,00</td> <td>7</td> <td>,00</td> <td>8</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>						SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES		In misura (del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	limitata	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	In misura piena	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
		SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES																																												
In misura (del presente periodo d'imposta		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00																																											
limitata		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00																																											
(del presente periodo d'imposta		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00																																											
In misura piena		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cessione</th> <th colspan="2">Codice fiscale</th> <th colspan="2">Codice fiscale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Codice fiscale</td> <td colspan="2">Codice fiscale</td> <td colspan="2">Codice fiscale</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale		9	10	11				Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		12	13	14																								
Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale																																																
9		10	11																																																	
Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale																																																
12		13	14																																																	
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		1	,00	2	,00																																												
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti						,00																																												
	RS53	Perdite dell'esercizio	1			,00	2	,00																																												
	RS54	Differenza						,00																																												
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1			,00	2	,00																																												
	RS65	Perdite dell'esercizio	1			,00	2	,00																																												
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS66	Differenza						,00																																												
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1			,00	2	,00																																												
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1			,00	2	,00																																												
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1			,00	2	,00																																												
								,00																																												
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente																																													
	RS71	1	2	3	4	5	6	,00																																												
	RS72							,00																																												
								,00																																												
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni																																																		
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1	2	3																																															
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																																																			
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente	Utili distribuiti																																													
	1	2	3			4	5	,00																																												
	RS75																																																			
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																																																			
	Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale																																														
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00																																												
	10							,00																																												
	1	2	3	4	5																																															
	RS76	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00																																											
10							,00																																													

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero		Importo		Numero		Importo		
			1	2			3	4			
	RS78	Altri fabbricati strumentali				,00				,00	
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato				
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Spese di riqualificazione energetica	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	RS80A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori									
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari									
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua									
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale									
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali									
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari									
	RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili									
	RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
	RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))									
	RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))									
	RS87C	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))									
	RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)									
	RS88	Totale detraibile									
	Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio								
				1	2	3	4	5	6	7	8
				2	3	4	5	6	7	8	9
		RS90		1	2	3	4	5	6	7	8
	Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH		Perdita pregressa		Perdita del presente periodo d'imposta			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo		1	2	3	4	5	6
		RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito					
		RS94		1	2	3	4	5	6	7	8
		RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo		1	2	3	4	5	6
RS96		Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito						
RS97			1	2	3	4	5	6	7	8	
RS98		Reddito attribuito	(di cui reddito minimo		1	2	3	4	5	6	
RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito							
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo		1	2	3	4	5	6		

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Quadro RS

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101	Spese non deducibili										
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale										
		1	2	3	4	5	6					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104											
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi					
		A	B	C	4	5	6					
Ricavi	RS107	1					2					
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale					Ritenute					
		1					2					
		Codice fiscale					Ritenute					
	RS109	1					2					
		3					4					
		5					6					
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero								
		1		2								
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto				
Canone Rai		Intestazione abbonamento					Numero abbonamento					
		1					2					
		Comune					Provincia (sigla)					
		3					4					
	RS111	Frazione, via e numero civico					C.a.p.					
		6					7					
		Categoria	Data versamento									
		8	9 giorno	mese	anno							
		1					2					
		3					4					
RS112	6					7						
		8					9 giorno					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto		
		1		2		3		4		5		
				Minor importo		Rendimento		Codice fiscale				
				6		7		8				
	RS113			1,3%		Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		
						9		10		(di cui 11)		
						Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
						12		13		14		
										Codice Stato estero		
										15		
	RS114					Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		
						1		2		3		
						Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		
					4		5		6			
RS115	Interpello		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017									
	1		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
			2		3		4		5			
			Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati			
			6		7		8		9			
			Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati							
			10		11							

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Prospetto del capitale e delle riserve

Minusvalenze e differenze negative

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

Altri dati

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari									
	1	2	3	4	5	6	7	8									
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale										
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%									
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%									
RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%									
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%									
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%									
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%									
	Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto												
RS123	Totale	2	,00	3	,00	5	,00										
	Agevolazioni		Variazioni in aumento														
RS124		1	,00	2	,00	3	,00										
RS125	Reddito imponibile minimo							,00									
RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00											
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00		2	,00											
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)							,00									
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128							,00									
	Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale										
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
	di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00								
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00								
RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			,00	,00	4	,00								
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
RS134	Riserve di utili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00			3	,00	4	,00								
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	,00			3	,00	4	,00								
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	,00			3	,00	4	,00								
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1	,00			3	,00	4	,00								
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00								
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
	Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite										
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
RS143	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze													
				,00													
RS144	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	3	4	Minusvalenze/Altri titoli	5	Dividendi							
				,00				,00		,00							
	Anno	1	Tipo	2	Codice fiscale	3	Totale spesa										
RS150																	
	Spesa sostenuta	5	Detrazione	6	Rata	7	8	Importo rata	9	N. d'ordine immobile							
				,00				,00									
RS151		1	2	3				4									
								,00									
		5	6	7	8			,00	9								
				,00				,00									
RS152	Totale detraibile									,00							
	N. d'ordine immobile	1	Cond.	2	Codice comune	3	T/U	4	Sez. Urb./Comune catast.	5	Foglio	6	Particella	7	Subalterno		
RS153																	
RS154																	
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)										DOMANDA ACCATASTAMENTO						
RS155	N. d'ordine immobile	1	Condominio	2	Data	3	Serie	4	Numero e sottonumero	5	Cod. Ufficio Ag. Entrate	6	Data	7	Numero	8	Provincia Uff. Agenzia Entrate
									/								
	Codice fiscale										Erogazioni		Detrazione				
RS156		1										2	,00	3		,00	

Quadro RS

472

Zone franche urbane (ZFU)	Codice ZFU N. periodo d'imposta N. dipendenti assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito 1 2 3 4 5 ,00 ,00
	Codice fiscale Ammontare agevolazione Agevolazione utilizzata per versamento acconti Differenza (col. 8 - col. 7) 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00
	Codice ZFU N. periodo d'imposta N. dipendenti assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito 1 2 3 4 5 ,00 ,00
	Codice fiscale Ammontare agevolazione Agevolazione utilizzata per versamento acconti Differenza (col. 8 - col. 7) 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00
	Codice ZFU N. periodo d'imposta N. dipendenti assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito 1 2 3 4 5 ,00 ,00
	Codice fiscale Ammontare agevolazione Agevolazione utilizzata per versamento acconti Differenza (col. 8 - col. 7) 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00
RS184	Reddito esente / Quadro RF Reddito esente / Quadro RH Totale reddito esente fruito Totale agevolazione Perdite / Quadro RF 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria Perdite / Quadro RH contabilità semplificata 6 7 ,00 ,00
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	Residuo precedente dichiarazione Credito maturato periodo d'imposta 2018 Credito maturato periodo d'imposta 2019 Credito maturato periodo d'imposta 2020 Credito residuo 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
	Residuo precedente dichiarazione Credito maturato periodo d'imposta 2018 Credito residuo 1 2 3 ,00 ,00 ,00
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	Residuo precedente dichiarazione Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente Credito maturato periodo d'imposta precedente Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione Credito residuo 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
	Credito maturato Credito utilizzato 1 2 ,00 ,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	Residuo precedente dichiarazione Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente Credito maturato periodo d'imposta precedente Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione Credito residuo 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
	Credito maturato Credito utilizzato 1 2 ,00 ,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)	Credito maturato Credito utilizzato 1 2 ,00 ,00
	Credito maturato Credito utilizzato 1 2 ,00 ,00
Perdite di impresa non compensate da quadro RH	Perdite utilizzabili in misura limitata Perdite presente periodo d'imposta 1 2 ,00 ,00
	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) Perdite presente periodo d'imposta 1 2 ,00 ,00
Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)	L'entità dichiara di essere:
	a. Controllante capogruppo
	b. Entità appartenente al gruppo
	c. Supplente della controllante capogruppo
	d. Entità designata
	e. Entità diversa dalle precedenti
	La controllante capogruppo è residente in un Paese che:
	a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione
	b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione
	RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione
Denominazione Codice identificativo 1 2	
Sede legale Codice Stato estero 3 4	
Controllante capogruppo Codice identificativo 5 6	
Sede legale Codice Stato estero 7 8	
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione	
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Quadro RS

Grandfathering (Patent box)	Numero marchi		Reddito agevolabile								
	1		2								
			,00								
Variazione dei criteri di valutazione	RS270		Codice Stato estero								
	A) Società che esercita il controllo diretto		3								
	B) Società che esercita il controllo indiretto		4								
	C) Società correlate		5		6	7	8	9			
Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali	RS280										
	Deduzione IRES										
	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta						
	1	2	3	4	5						
		,00	,00	,00	,00						
	Deduzione residua IRES										
	RS291	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta						
	2	3	4	5							
		,00	,00	,00	,00						
	Deduzione maggiorazione società di comodo										
	RS292	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente						
	1	2	3	4							
	,00	,00	,00								
Deduzione residua maggiorazione società di comodo											
RS293	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta							
2	3	4	5								
	,00	,00	,00	,00							
Deduzione maggiorazione addizionali IRES											
RS294	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente							
1	2	3	4								
	,00	,00	,00								
Deduzione residua addizionali IRES											
RS295	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta							
2	3	4	5								
	,00	,00	,00	,00							
Aiuti di Stato	BASE GIURIDICA										
	Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		Lettera	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
	11-A	12	13	14		15	16	17			
								,00			
	DATI DEL PROGETTO										
	Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
	18 giorno	19 mese	20 anno	19 giorno	20 mese	21 anno	20	21	22		
	Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico		
	23			24					25		
	Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
	26			27			28		29		
				,00					,00		
	IMPRESA UNICA										
Codice fiscale					Codice fiscale						
1					2						
3					4						
Codice fiscale					Codice fiscale						
5					6						
Codice fiscale					Codice fiscale						
7					8						
Redditi Campione d'Italia	RS410		Redditi prodotti in euro		Importo						
Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	RS411		Redditi		Prodotti in euro		Prodotti in franchi svizzeri		Attribuiti		
	Anno		Tipo		Spesa sostenuta		Detrazione		Numero rata		
	1		2		3		4		5		
	Anno		Tipo		Spesa sostenuta		Codice fiscale				
	1		2		3		4				
	Detrazione		Numero rata		Importo rata						
5		6		7							
RS422		Totale detraibile									

Acconti soggetti ISA	RS430			
Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)	
		1	2	
				,00
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	RS461	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	RS462	Totale imposte sostitutive versate		
				,00
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare	
		1	2	
				,00
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice	Importo	
		1	2	
				,00
Numero di riferimento del meccanismo frontaliere	RS490			
Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Reddito	Reddito attribuito	
		1	2	
				,00

Il **quadro RS**, si compone dei seguenti prospetti:

QUADRO RS
• Dati di bilancio soggetti Ias/Ifrs e intermediari Ifrs
• Perdite d'impresa non compensate
• Crediti
• Agevolazioni territoriali e settoriali
• Azioni assegnate ai dipendenti
• Garanzie prestate da soggetti non residenti
• Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero
• Ammortamento dei terreni
• Rideterminazione dell'acconto dovuto
• Spese di riqualificazione energetica
• Valori fiscali di bilancio delle società agricole
• Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice
• Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione
• Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
• Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari
• Prezzi di trasferimento
• Ricavi
• Consorzi di imprese

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Quadro RS

• Estremi identificativi rapporti finanziari
• Canone RAI
• Deduzione per capitale investito (ACE)
• Verifica dell'operatività per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo
• Plusvalenze e sopravvenienze attive
• Prospetto del capitale e delle riserve
• Minusvalenze e differenze negative
• Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
• Erogazioni liberali a favore dei partiti politici
• Investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili
• Zone franche Urbane
• Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art Bonus)
• Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno delle scuole (<i>School bonus</i>)
• Credito d'imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport Bonus)
• Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (Bonus bonifica ambientale)
• Perdite d'impresa non compensate da quadro RH
• Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese
• Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016)
• Grandfathering. Opzione marchi d'impresa (<i>"Patent box"</i>)
• Variazione dei criteri di valutazione
• Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali
• Aiuti di Stato
• Redditi prodotti in euro Campione d'Italia
• Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
• Acconti soggetti ISA
 • Crediti d'imposta Covid-19 ricevuti
 • Imposte sostitutive da recuperare

	• Riscatto alloggi sociali
	• Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19
	• Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero
	• Zone Economiche Speciali (ZES)

DATI DI BILANCIO

Il prospetto è riservato all'indicazione dei dati di bilancio della società dichiarante e deve essere compilato solo dai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dai principi contabili internazionali Ias/Ifrs (Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606) e dagli "Intermediari Ifrs" (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 136/2015), diversi da quelli tenuti a redigere il bilancio ai sensi del Provvedimento "Il bilancio degli intermediari Ifrs diversi dagli intermediari bancari" emanato dalla Banca d'Italia.

Come è noto, i principi contabili internazionali non prevedono "rigidi" schemi di bilancio, né per lo stato patrimoniale, né per il conto economico: le istruzioni precisano che tale sezione riporta un contenuto minimale e deve essere compilata indipendentemente dalla struttura di bilancio adottata.

STATO PATRIMONIALE

Le categorie minimali relative allo stato patrimoniale sono disciplinate dallo Ias 1 il quale prevede che, di norma, lo stato patrimoniale sia presentato distinguendo tra quota corrente e quota non corrente di attività e passività.

CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il conto economico, la classificazione delle voci può essere effettuata per natura o per destinazione: lo schema proposto non è rigido e la compilazione dei righi da RS26 a RS43 non è vincolata ai criteri utilizzati dalla società nella redazione del bilancio Ias.

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE

		SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES		
RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00)
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	
RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00)
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	
		Cessione	Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
		9	10			11				
		Codice fiscale	Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
		12	13			14				



Articolo 84 Tuir – Riporto delle perdite

1. La **perdita di un periodo d'imposta**, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le **perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta** dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il regime fiscale delle perdite d'impresa in ambito Ires è sancito dai commi 1 e 2 dell'articolo 84 Tuir, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di riporto a nuovo delle perdite:

- di periodo;
- dei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione.

In particolare, le perdite fiscali possono essere impiegate in misura non superiore all'80% del reddito imponibile, senza limiti temporali di riportabilità.

Per quanto riguarda le perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d'imposta, il comma 2 dell'articolo 84 stabilisce il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il limite di utilizzo delle perdite previsto dal comma 1 dell'articolo 84 non si applica, quindi, alle perdite generate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo e quindi per l'intero importo.

La disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'80% del reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010.



Colonne 2 e 6

Nel rigo **RS44, colonna 6**, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84 comma 1 Tuir, compresa la perdita conseguita nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinata:

- nel quadro RN, al rigo RN5, colonna 3;
- nel quadro TN, al rigo TN2, per la parte non attribuibile ai soci;

da evidenziare in **colonna 2**.

Dette perdite vanno, invece, riportate nelle colonne 2 e 6 del rigo RS45 se utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir.

Colonne 1 e 5

Le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime SIIQ possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133, articolo 1, L. 296/2006 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente. L'articolo 9, comma 1, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, precisa che le perdite della gestione esente si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti previsti dall'articolo 84, Tuir. A tal fine, nel presente prospetto, nella colonna 1 e 5 del rigo RS44 e nella colonna 1 e 5 del rigo RS45 (per le perdite utilizzabili in misura piena), ciascuna SIIQ o SIINQ è tenuta ad indicare l'utilizzo "virtuale", operato nei periodi d'imposta successivi, delle relative perdite generatesi durante il regime speciale per l'importo che trova capienza nei redditi della medesima gestione. Il riporto delle perdite residue della gestione esente al di fuori del regime speciale è subordinato al rispetto dei limiti fissati dal citato articolo 84, Tuir. L'articolo 9, decreto n. 174 prevede che le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i redditi della stessa gestione esente sono utilizzabili, nei suddetti limiti, in compensazione dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale.

Colonne 3 e 7

La colonna 3 e la colonna 7 dei rigi RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato alla maggiorazione Ires del 10,5% di cui all'articolo 2, comma 36-*quinquies*, D.L. 138/2011, al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta maggiorazione. Le predette

colonne devono essere compilate anche con riferimento ai periodi d'imposta in cui il contribuente non risulti tenuto ad applicare il citato articolo 2, comma 36-*quinquies*, D.L. 138/2011.

In particolare, nella colonna 7 (e colonna 3, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d'imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 7 e nella colonna 3 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir.

Colonne 4 e 8

La **colonna 4** e la **colonna 8** dei rigi RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato ad addizionali Ires (articolo 1, comma 65, L. 208/2015 e articolo 1, comma 716, L. 160/2019). In particolare, nella colonna 8 (e colonna 4, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d'imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 8 e nella colonna 4 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir.

CESSIONE PERDITE FISCALI (ARTICOLO 1, COMMA 76, L. 232/2016)

Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20% è ammessa la possibilità di **cedere le perdite fiscali** (con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-*bis* D.P.R. 602/1973), a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

- sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;
- sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cedere le perdite;
- perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal caso:

- il cedente barra la **casella "Cessione"** in **colonna 9** posta nel rigo RS45 e indica il codice fiscale delle società cessionarie nelle **colonne da 10 a 14**;

Perdite di impresa non compensate		RS44		SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES	
In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00		
In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00		
		Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale	
		9 ☒		10		11		12		13	
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale	
		12		13		14		15		16	

- il cessionario indica nel rigo RS45 le perdite trasferite eccedenti quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del base imponibile.



Articolo 1, commi 233 e ss, L. 178/2020 – Incentivo alle aggregazioni aziendali

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di **aggregazione aziendale** realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**, per il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

CREDITI

CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale	
			1		2	
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti		,00		,00
	RS53	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS54	Differenza				,00
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

Il prospetto dei crediti è suddiviso in **due sezioni** che devono essere compilate a seconda del soggetto che opera le svalutazioni ed è funzionale al raccordo tra i crediti iscritti a bilancio e i crediti sui quali vanno calcolate le svalutazioni e gli accantonamenti deducibili.

L'articolo 106, Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti, nonché delle perdite sui crediti stessi:

- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
- ai commi 3 e 4 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

SEZIONE I – ENTI CREDITIZI E FINANZIARI

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108, articolo 3, L. 549/1995.

CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale	
			1		2	
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti		,00		,00
	RS53	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS54	Differenza				,00

Rigo RS51

Nel **rigo RS51, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

A **colonna 2** va indicato il valore nominale o di acquisizione dei crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'articolo 106, comma 3, Tuir.

Rigo RS52

Nel **rigo RS52, colonna 2 (valore fiscale)**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Rigo RS53

Nel **rigo RS53** va indicato:

- a **colonna 1 (valore di bilancio)**, l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS51, colonna 1;
- a **colonna 2 (valore fiscale)**, l'ammontare delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS51, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'articolo 101, comma 5, Tuir.

Rigo RS54

Nel **rigo RS54, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS52 e RS53. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF55 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

SEZIONE II – SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI E DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	¹	,00	²	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	¹	,00	²	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	¹	,00	²	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	¹	,00	²	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	¹	,00	²	,00

Per i **soggetti diversi** dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, la compilazione di questo prospetto permette di conciliare la svalutazione dei crediti e gli accantonamenti effettuati contabilmente rispetto alla loro deducibilità fiscale, regolata dall'**articolo 106, commi 1 e 2, Tuir**.

Da un punto di vista fiscale, infatti, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nei **limiti dello 0,50% del valore nominale** dei crediti risultanti dal bilancio, di natura commerciale e non coperti da garanzia assicurativa.

La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il **5% del valore nominale** dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.

Le perdite su crediti iscritti nell'attivo circolante sono invece deducibili, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, Tuir, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.



Deducibilità fiscale delle perdite su crediti

La norma di riferimento in tema di deducibilità delle perdite su crediti, indipendentemente dalla causa che l'ha generata, è il comma 5, articolo 101, Tuir, che prevede in primis che le perdite su crediti sono deducibili:

- **se risultano da elementi certi e precisi**

Si deve pertanto trattare di perdite definitive e non temporanee, quando cioè non risulta più possibile in futuro riscuotere in tutto o in parte il credito (Circolare n. 26/E/2013). Ciò si verifica ad esempio quando il debitore si trova in una situazione oggettiva di non temporanea insolvenza: in presenza di un decreto che accerta lo stato di fuga, latitanza o irreperibilità del debitore, quando eventuali azioni esecutive esperite hanno dato esito negativo o vi sono stati ripetuti e inutili tentativi di riscossione del credito non andati a buon fine a causa della comprovata oggettiva situazione di illiquidità o incapienza patrimoniale.

L'articolo 101, comma 5, Tuir stabilisce inoltre che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito:

- sia di modesta entità, ovvero di ammontare non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione *ex* articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008 (volume d'affari/ricavi non inferiore a 100.000 euro) e 2.500 euro per le altre imprese, e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Il termine di prescrizione (articolo 2946, cod. civ.) è di 10 anni, ma sono previsti termini più brevi per particolari rapporti, come ad esempio per i crediti relativi ai canoni di locazione (5 anni) o per quelli concernenti le provvigioni spettanti al mediatore (1 anno);
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (OIC 15)

- **in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (articolo 182-*bis*, Legge fallimentare) **o un piano attestato** (articolo 67, comma 3, Legge fallimentare) **o è assoggettato a procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Ai fini dell'esercizio di deducibilità della perdita, la norma precisa che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Al fine di dare maggiore certezza al periodo di deducibilità della perdita su crediti, il comma 5-*bis*, articolo 101, Tuir ha previsto che per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori

che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili (OIC 15), si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Il limite temporale entro il quale è consentita la deducibilità delle perdite è pertanto rappresentato dal periodo di imposta nel quale il credito avrebbe dovuto essere cancellato secondo corretti principi contabili (OIC 15).

Ai fini della compilazione del prospetto, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Rigo	Valore di bilancio Colonna 1	Valore fiscale Colonna 2
RS64	Ammontare complessivo svalutazioni dirette e accantonamenti per rischi su crediti come da bilancio di chiusura dell'esercizio precedente (RS68, colonna 1 modello Redditi 2020)	Ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondo copertura per rischi su crediti complessivamente dedotto nell'esercizio precedente (rigo RS68, colonna 2, modello Redditi 2020)
RS65	Ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio	Ammontare delle perdite dedotte ai sensi dell'articolo 101, comma 5, Tuir, che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 101.
RS66		RS64 – RS65 Se RS64 > RS65 ➡ 0 Se la differenza è negativa, va indicato 0.
RS67	Ammontare delle svalutazioni dirette e accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio	Ammontare complessivo fiscalmente dedotto, che non può eccedere lo 0,5% di RS69 col. 2
RS68	Ammontare complessivo svalutazioni dirette e accantonamenti per rischi su crediti risultanti al 31.12.2020	Ammontare complessivo fiscalmente dedotto al 31.12.2020, che non può eccedere il 5% di RS69 col. 2

Rigo	Valore di bilancio Colonna 1	Valore fiscale Colonna 2
RS69	Valore dei crediti iscritti in bilancio	Valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa (articolo 106, comma 1, Tuir) la deducibilità di svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti.



IL CASO PRATICO

La società ALFA Srl al primo anno di attività presenta la seguente situazione:

- il valore dei crediti ammonta a € 120.000;
- un credito di importo pari a € 1.700 è stato completamente svalutato nel corso dell'esercizio;
- non sono state rilevate perdite su crediti.

La società dovrà così compilare il suo quadro RS:

RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	¹	,00	²	,00
RS65	Perdite dell'esercizio	¹	,00	²	,00
RS66	Differenza				,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	¹	1.700 ,00	²	600 ,00
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	¹	1.700 ,00	²	600 ,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	¹	118.300 ,00	²	120.000 ,00

Al rigo RS67, colonna 2, deve essere indicato l'ammontare complessivo fiscalmente dedotto, che non può eccedere lo 0,50% di RS69 col. 2 (€ 120.000 * 0,50%)

Deve essere rilevata nel quadro RF – rigo RF31 codice 41 una variazione in aumento pari alla differenza tra la svalutazione civilistica (€ 1.700) e quella massima fiscalmente ammessa (€ 600).

L'anno successivo la società subisce una perdita su crediti per € 50 e al termine dell'esercizio stanZIA una svalutazione civilistica per € 600, mentre l'ammontare dei crediti è pari a € 45.000.

RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	¹	1.700 ,00	²	600 ,00
RS65	Perdite dell'esercizio	¹	50 ,00	²	50 ,00
RS66	Differenza				550 ,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	¹	600 ,00	²	225 ,00
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	¹	2.250 ,00	²	775 ,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	¹	42.750 ,00	²	45.000 ,00

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
RS70	1	2	3	4	5	6
RS71						,00
RS72						,00

In questo prospetto vanno indicati i dati riguardanti le **agevolazioni territoriali e settoriali**, con esclusione delle esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Le società e gli enti che richiedono o che hanno richiesto le agevolazioni territoriali devono indicare:

- **colonna 1**, la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella uno dei seguenti codici:

CODICE	TIPO DI AGEVOLAZIONE	LEGGE AGEVOLATIVA
60	Esenzione Ires (L. 190/1983)	Zone colpite dalla catastrofe del Vajont.
70	Esenzione Ires (articoli 10 e 11, D.P.R. 601/1973).	Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro.

NOTE

L'esenzione dall'Ires, codice 70, è prevista per le **cooperative agricole e della piccola pesca**, e loro consorzi, qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione; tale esenzione è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione (articolo 10, D.P.R. 601/1973).

L'agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui:

- le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall'articolo 32, Tuir;
- i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l'apporto dei soci sia prevalente;
- i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un'operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.

- **colonna 2** lo stato dell'agevolazione, utilizzando i seguenti codici:

CODICE	STATO DELL'AGEVOLAZIONE
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
B	Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
C	Agevolazione richiesta con apposita istanza;
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
E	Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
F	Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

- **colonna 3**, l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
- **colonna 4**, l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2020.

- **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato;
- **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI

Azioni assegnate ai dipendenti **RS73** Assegnazioni

Il **rigo RS73** va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

GARANZIE PRESTATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Garanzie prestate da soggetti non residenti **RS74** Stato estero

1

2

3

Il **rigo RS74** deve essere compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

Nelle apposite caselle deve essere indicato il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante, desumibile dall'elenco dei Paesi e territori esteri in appendice alle istruzioni.

Non sono tenuti alla compilazione del prospetto i soggetti che sono identificati, ai fini dell'Irap, con i codici:

- 03 (banche e altri enti e società finanziari);
- 04 (società d'intermediazione mobiliare);
- 05 (società di gestione di fondi comuni d'investimento);
- 06 (società d'investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso);
- 08 (imprese di assicurazione).

UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
1	2	3	4	5
RS75				,00
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO				
Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale
6	7	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	10
,00	,00	8	9	,00
RS76				,00
,00	,00	8	9	,00

Questo prospetto deve essere compilato dai **soggetti residenti** nelle seguenti situazioni:

- quando a tali soggetti siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 167, Tuir e delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, D.M. 429/2001, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- quando a tali soggetti sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'articolo 5, Tuir;
- dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente *ex* articolo 115, Tuir;
- dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116, Tuir a cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti.

Il **prospetto** è finalizzato a **determinare**:

- **gli utili** distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che **non concorrono** a formare il reddito del soggetto dichiarante;
- **il credito d'imposta** eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Per ciascuna impresa/società/ente residente localizzato in Stati/territori con regime fiscale privilegiato a cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo; nel caso in cui i rigi non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS e dovrà essere numerato progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare:

- nel **campo 1** di ciascun rigo deve essere indicato il relativo codice:
 - **codice 1** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'articolo 5, Tuir. In tal caso devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel *Prospetto da rilasciare ai soci*;
 - **codice 2** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'articolo 115, Tuir. In tal caso devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel *Prospetto da rilasciare ai soci*;
 - **codice 3** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'articolo 115, Tuir. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10;
 - **codice 4** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'articolo 116, Tuir. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10;
- nel **campo 2**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa CFC (nel quadro FC della sua dichiarazione). Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 3** va indicata la denominazione dell'impresa, società o ente residente oppure localizzata in Stati e territori con regime fiscale privilegiato;
- la **casella 4** deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
- nel **campo 5**, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito. Tale importo va poi indicato nel rigo RF48.



Circolare n. 23/E/2011

Gli utili distribuiti dall'impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza.

- nel **campo 6**, va indicato l'importo di campo 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello Redditi 2020; nel caso in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dal campo 10 del modello Redditi 2020 della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel *Prospetto da rilasciare ai soci*;
- nel **campo 7** va indicato l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione;
- nel **campo 8** devono essere riportate le imposte sul reddito, pagate all'estero dalla Cfc, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2020 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell'imposta del campo 6;
- nel **campo 9**, devono essere indicate le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 5, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica:

$$\text{campo 6} + \text{campo 7} - \text{campo 8}$$

Tali imposte costituiscono, infatti, un credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.



La somma dei crediti esposti nei campi 8 e 9 di ciascuno dei rigi RS75 ed RS76, deve essere riportato nel quadro RN rigo RN13.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista dagli articoli da 117 a 129, Tuir, i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM.

- nel **campo 10** deve essere indicata la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 6 e 7 e la somma dei campi 8 e 9.

AMMORTAMENTO DEI TERRENI

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero		Importo		Numero		Importo	
			1	2	3	4	5	6	7	8
	RS77	Fabbricati strumentali industriali								
	RS78	Altri fabbricati strumentali								

L'articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006, così come sostituito dal D.L. 262/2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle **quote di ammortamento** e delle quote dei canoni leasing deducibili, il **costo dei fabbricati strumentali** deve essere assunto **al netto del costo delle aree** su cui i fabbricati insistono. Quindi, qualora il costo delle aree non sia stato già iscritto autonomamente in bilancio, l'importo che deve

essere attribuito è pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e il 20% (30% per i fabbricati industriali), del costo complessivo.

La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore dei terreni incorporato nei predetti fabbricati.

In particolare:

Rigo RS77

- nella **colonna 1** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno.
- nella **colonna 2** va indicato il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1.
- nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali, posseduti in proprietà da cui è stato scorporato il valore del terreno;
- nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Rigo RS78

Sono medesime le regole di compilazione del rigo RS78 che accoglie i valori relativi ai fabbricati diversi da quelli industriali.

- nella **colonna 1** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno;
- nella **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1;
- nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali posseduti in proprietà da cui è stato scorporato il valore del terreno;
- nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl detiene in leasing due fabbricati industriali il cui valore del terreno è pari a € 75.000 per il primo fabbricato e € 150.000 per il secondo.

RS77	Fabbricati strumentali industriali		Numero		Importo		Numero		Importo	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS78	Altri fabbricati strumentali									

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato	
		1	2	3	4	5	6

Nel **rigo RS79** va indicato l'ammontare dell'**acconto rideterminato** relativo al periodo d'imposta 2020, utilizzando il metodo storico, per effetto delle norme che hanno inciso sulla determinazione dell'acconto. In particolare, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2020, si è dovuta assumere, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:

- articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria prevista sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- articolo 49-bis, comma 5, D.Lgs. 171/2005 (noleggio occasionale imbarcazioni e navi da riporto);

- articolo 14, comma 3, D.L. 18/2016 (esclusione dal reddito dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali);
- articolo 1, comma 65, L. 145/2018 (proroga iper-ammortamento).



Coloro che hanno rideterminato l'acconto con il metodo previsionale non sono tenuti a compilare tale rigo.

In particolare nel **rigo RS79**, va indicato:

- **colonna 1** il reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
- **colonna 2** l'imposta del periodo precedente rideterminata. L'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo RN17 Redditi 2020;
- **colonna 3** l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Spese di riqualificazione energetica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti								
	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS80			,00	,00	,00			,00	
RS80A			,00	,00	,00			,00	
RS81			,00	,00	,00			,00	
RS82			,00	,00	,00			,00	
RS83			,00	,00	,00			,00	
RS84			,00	,00	,00			,00	
RS85			,00	,00	,00			,00	
RS86			,00	,00	,00			,00	
RS87	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
				,00	,00	,00			,00
RS87A				,00	,00	,00			,00
RS87B				,00	,00	,00			,00
RS87C				,00	,00	,00			,00
RS87D				,00	,00	,00			,00
RS88	Totale detraibile								,00

L'articolo 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto, in materia di spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, determinate detrazioni d'imposta a favore delle società. Ai sensi dell'articolo 14, D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, L. 220/2010, si applicano nella misura del 65% anche alle spese sostenute

dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 1, L. 178/2020). Le predette disposizioni si applicano nella misura del 65% alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2021 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis, cod. civ. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali**, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (comma 2-*quater*, articolo 14, D.L. 63/2013, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, L. 232/2016).

La detrazione spettante è ripartita in **dieci quote annuali** di pari importo.

In particolare possono usufruire delle agevolazioni i soggetti **titolari di reddito d'impresa** che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5 del D.M. 19.2.2007, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.



Nel caso in cui gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione è prevista per:

- a) le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale

inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 192/2005;

- b) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- c) le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- d) le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- e) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. 311/2006; per le spese sostenute nell'anno 2018, 2019, 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a), n. 1, L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 1, L. 178/2020), la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2 D.L. 63/2013);
- f) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; per le spese sostenute nell'anno 2018, 2019, 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a) n. 3, L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 2, L. 178/2020), la detrazione spetta nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, D.L. 63/2013);
- g) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nell'anno 2018, 2019, 2020 (articolo 1, comma 175, lettera a) n. 2, L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 58, lettera a), n. 1, L. 178/2020), per le quali la detrazione spetta nella misura del 65% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, D.L. 63/2013).

Per le spese per cui spetta la detrazione nella misura del 70% e del 75%, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 per unità immobiliare (comma 2-*quater*, articolo 14, D.L. 63/2013).

L'importo della detrazione non può superare: 100.000,00 euro per le spese di cui alle lettere a) e g), 60.000,00 euro per le spese di cui alle lettere b), c) ed e) e 30.000,00 euro per le spese di cui alla lettera d) e f) e per le spese di cui al citato articolo 4, comma 4, D.L. 201/2011.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto (Circolare n. 36/2007); in tal caso, qualora i righi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo rigo relativo all'intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

Nel caso in cui gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.



Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o al regime della trasparenza *ex* articoli 115 o 116, Tuir tale sezione non deve essere compilata.



DETRAZIONE 110%

Articolo 119, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 e ss. modifiche

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente di cui al comma 9, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al D.L. 63/2016, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 110% nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione a collettori

solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati a), b) o c) ("Interventi trainanti").

Se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, o gli interventi sopra elencati siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica ai predetti interventi, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi a), b) e c) fermi restando i requisiti richiesti.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, Tuir spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra elencati a), b) o c). In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), D.P.R. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. Tale detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Tale ultima detrazione:

- è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 387/2003, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/2020;
- non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis*, D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.

L'efficacia delle proroghe di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la compilazione della sezione, le tipologie di intervento vanno classificate nei seguenti righe:

Quadro RS	INTERVENTO
RS80	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, D.Lgs. 192/2005.
RS80A	SPESE PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MICRO-COGENERATORI in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nell'anno 2018, 2019, 2020 e 2021, per le quali la detrazione spetta nella misura del 65%.
RS81	SPESE DOCUMENTATE RELATIVE AD INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI, PARTI DI EDIFICI ESISTENTI O UNITÀ IMMOBILIARI, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.
RS82	SPESE DOCUMENTATE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
RS83	SPESE DOCUMENTATE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
RS84	SPESE DOCUMENTATE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI con scaldacqua a pompa di calore dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria.
RS85	SPESE DOCUMENTATE PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DELLE SCHERMATURE SOLARI di cui all'allegato M al D.Lgs. 311/2006; per le spese sostenute nel 2018, 2019, 2020 e 2021 la detrazione spetta nella misura del 50%.

RS86	SPESE DOCUMENTATE PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI. Per le spese sostenute nel 2018, 2019, 2020 e 2021 la detrazione spetta nella misura del 50%.
RS87	SPESE DOCUMENTATE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE E LA MESSA IN OPERA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI L'articolo 1, comma 88, L. 208/2015, ha previsto che le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 D.L. 63/2013, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Per tali spese la detrazione del 65% è ammessa nella misura massima di 15.000 euro per singola unità immobiliare.
RS87A	INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI, ORIZZONTALI E INCLINATE che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore: • a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
RS87B	INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari. Per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la detrazione è riconosciuta per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

RS87C	INTERVENTI SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI O SULLE UNITÀ IMMOBILIARI SITUATE ALL'INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI che siano funzionalmente indipendenti e dispongano DI UNO O PIÙ ACCESSI AUTONOMI DALL'ESTERNO PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
RS87D	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione spetta nella misura del 110% fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (articolo 119, commi 1 o 4, D.L. 34/2020).

Nei **righi da RS80 a RS87** in corrispondenza di ciascun intervento devono essere indicati:

- **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- **colonna 2**:
 - il **codice 1** nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;
 - il **codice 2** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70%;
 - il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75%;
 - il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi di cui spetta la detrazione nella misura del 65%;
 - il **codice 5**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%;
 - il **codice 6**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (inter-

venti di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive);



COMPILAZIONE DI COLONNA 2 NEL CASO DI INTERVENTI DI CUI AI RIGHI RS87A, RS87B E RS87C

Nel **rigo RS87A** va indicato:

- il **codice 1**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- il **codice 2**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- il **codice 3**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Nel caso in cui per le predette spese spetti l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti vanno riportati nella presente colonna, rispettivamente, i codici 4, 5 o 6 (interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive).

Nel **rigo RS87B** va indicato:

- il **codice 1**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- il **codice 2**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Nel caso in cui per le predette spese spetti l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti vanno riportati nella presente colonna, rispettivamente, i codici 4 o 5 (interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive).

Nel rigo **RS87C** va indicato il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro. Nel caso in cui per le predette spese spetti l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti va riportato nella presente colonna, il codice 4.

- **colonna 2A**, da barrare, per gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (rigo RS87) a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro;
- **colonna 3**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta;
- **colonna 4**, l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione (i titolari di reddito d'impresa non fanno riferimento al principio di cassa ma a quello di competenza);
- **colonna 5**, la detrazione spettante per una quota pari alle seguenti percentuali degli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 4 (55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013);
- **colonna 6**, il numero di rate prescelto per l'utilizzo della detrazione. La scelta del numero delle rate è operata all'atto della prima detrazione ed è irrevocabile;
- **colonna 7**, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
- **colonna 8**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 6.

Nella colonna 8 dei rigi RS85, RS86 e RS87 va indicato 1/10 dell'ammontare di colonna 5.

Nel **rigo RS88** va indicata la somma degli importi evidenziati nella colonna 8 dei rigi precedenti da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

VALORI FISCALI DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio			
		1			
		2	Valore fiscale iniziale	3	Incrementi
				4	Decrementi
				5	Valore fiscale finale
	RS90	1			
		2		3	
				4	
				5	

L'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) concede alle **società a responsabilità limitata e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola** ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs. 99/2004, la possibilità di optare per l'**imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32, Tuir**.

Le modalità per la determinazione del reddito d'impresa in base all'articolo 32, Tuir sono contenute nel D.M. 213/2007, il quale prevede, all'articolo 4, che in corso di efficacia della stessa opzione, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l'esercizio dell'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32, Tuir.

Nei rigli da **RS88** a **RS90**, per ogni elemento dell'attivo e del passivo, vanno indicati:

- **colonna 1**, la corrispondente voce di bilancio;
- **colonna 2**, il valore fiscale, come risultante alla data d'inizio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in cui è stata esercitata l'opzione per la determinazione del reddito d'impresa con le modalità di cui all'articolo 32, Tuir;
- **colonne 3 e 4**, gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale;
- **colonna 5**, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all'importo indicato in colonna 2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazioni di cui alla colonna 4 (decrementi).

In caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al predetto prospetto.

PERDITE ATTRIBUITE DA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91 Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta
	1	2	3	4
			,00	,00
RS92 Reddito attribuito		(di cui reddito minimo	1	2
			,00)	,00
RS93 Reddito al netto delle perdite			Perdite pregresse	Reddito
			1	2
			,00	,00
RS94	1	2	3	4
			,00	,00
RS95 Reddito attribuito		(di cui reddito minimo	1	2
			,00)	,00
RS96 Reddito al netto delle perdite			Perdite pregresse	Reddito
			1	2
			,00	,00
RS97	1	2	3	4
			,00	,00
RS98 Reddito attribuito		(di cui reddito minimo	1	2
			,00)	,00
RS99 Reddito al netto delle perdite			Perdite pregresse	Reddito
			1	2
			,00	,00
RS100 Totale redditi (da riportare nel quadro RF)		(di cui reddito minimo	1	2
			,00)	,00

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti Ires che partecipano in **società in nome collettivo e in accomandita semplice**. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6, Tuir, le perdite attribuite per trasparenza dal-

le suddette società sono utilizzabili unicamente in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, nei cinque periodi d'imposta successivi, dalla medesima società che ha generato le perdite.



Le perdite attribuite per trasparenza da Snc e Sas possono essere utilizzate nei cinque esercizi successivi in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza dalla stessa società partecipata che ha generato le perdite.

Nel rigo **RS91** devono essere indicate:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società di persone partecipata;
- **colonna 3**, le perdite attribuite dalla società partecipata nei periodi d'imposta precedenti per la parte che, eventualmente, residua dopo il suo utilizzo a scomputo del reddito indicato nel rigo RS92 colonna 2;
- **colonna 4**, la perdita attribuita dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta.



La casella di **colonna 2** va barrata dai soggetti non residenti che, non detenendo la partecipazione nella società di colonna 1 in regime d'impresa, dichiarano il relativo reddito nel quadro RH.

Nel rigo **RS92, colonna 2**, va indicato il reddito attribuito dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta.

In **colonna 1**, va evidenziata l'eventuale quota di reddito "minimo", già ricompresa in colonna 2, attribuita dalla società partecipata in applicazione delle disposizioni in materia di società non operative di cui all'articolo 30, L. 724/1994 e di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, D.L. 138/2011).



Nel caso in cui la società partecipata, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al dichiarante sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati entrambi i rigi RS91 e RS92.

Nel rigo **RS93** va indicato:

- **colonna 1**, le perdite pregresse attribuite dalla medesima società di cui alla **colonna 1** del rigo RS91 (evidenziate nel corrispondente rigo del quadro RS del modello Redditi 2020), fino a concorrenza della differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RS92. L'eventuale eccedenza non utilizzabile può essere riportata nei periodi d'imposta successivi evidenziandola nel rigo RS91. Le predette perdite, infatti, non possono essere utilizzate a scomputo del reddito minimo attribuito dalla società partecipata;
- **colonna 2**, il reddito di cui al rigo RS92, colonna 2, al netto delle perdite pregresse indicate in colonna 1 del presente rigo. Pertanto, l'importo da indicare nella presente colonna non può essere inferiore al reddito minimo di cui a colonna 1 del rigo RS92, qualora compilata.

Se è barrata la casella di colonna 2 del rigo RS91, tale imposta va riportata nella colonna 4 di uno dei rigi da RH1 a RH4 riferito alla società partecipata.

Le istruzioni fornite per rigi da RS91 a RS93 valgono anche per i rigi da RS94 a RS99.

Nel rigo **RS100**:

- **colonna 1** va indicata la somma dei redditi minimi riportati in colonna 1 dei rigi RS92, RS95 e RS98, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei rigi RS91, RS94 e RS97 di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel **rigo RF58, colonna 3**;

- **colonna 2**, va indicata la somma dei redditi al netto delle perdite riportati nella colonna 2 dei righi RS93, RS96 e RS99, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei righi RS91, RS94 e RS97 di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo **RF58 colonna 1**.



Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, il rigo RS100 deve essere compilato solo sul modulo n. 01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che la società Alfa Srl (codice fiscale 03139160984) detenga una partecipazione totalitaria nella società Beta Snc (codice fiscale 00757780325) e che entrambe le società abbiano l'esercizio coincidente con l'anno solare.

Nel corso degli esercizi 2019 e 2020 le società hanno conseguito i seguenti risultati:

SOCIETÀ	2019	2020
ALFA SRL	Utile: € 3.000	Utile: € 5.000
BETA SNC	Perdita € 1.000	Utile: € 3.000

Il quadro **RS** del modello Redditi 2020 della società Alfa Srl dovrà essere così compilato:

RS91 Codice fiscale	0 0 7 5 7 7 8 0 3 2 5	Quadro RH	2	Perdita pregressa	3	Perdita del presente periodo d'imposta	4
					,00	1.000	,00
RS92 Reddito attribuito	(di cui reddito minimo		1	,00	)	2	,00
RS93 Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		1	,00	2	,00	
RS94	1	2	3	,00	4	,00	

Dovrà essere indicata la perdita attribuita dalla società Beta Snc

RS100 Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	,00	)	2	,00
--	------------------------	---	-----	---	---	-----

Il **rigo RS100** non dovrà essere compilato: la perdita conseguita dalla partecipata non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa e non deve essere riportata nel quadro RF della società Alfa Srl.

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Spese di rappresentanza

Il quadro **RS** del modello Redditi 2020 della società Alfa Srl dovrà essere così compilato:

Al **rigo RS92, colonna 2**, va indicato il reddito attribuito dalla società partecipata nel periodo d'imposta 2020

RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta
	0 0 7 5 7 7 8 0 3 2 5	2	3 ,00	4 ,00
RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo 1 ,00)	2 3.000 ,00	
RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse 1 1.000 ,00	2 2.000 ,00	
RS94	1	2	3 ,00	4 ,00

Al **rigo RS93 colonna 1** dovranno essere indicate le perdite pregresse attribuite dalla società partecipata (evidenziate nella colonna 7 del corrispondente rigo del quadro RS del modello Redditi 2020).

Al **rigo RS93 colonna 2** va indicato il reddito di cui al rigo RS92, colonna 2, al netto delle perdite pregresse indicate in colonna 1 dello stesso rigo.

RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo 1 ,00)	2 2.000 ,00	
--------------	---	--------------------------------	-------------	--

Al **rigo RS100 colonna 2** va indicata la somma dei redditi al netto delle perdite riportato nella colonna 2 del rigo RS93 (da riportare al rigo RF58 colonna 1).

Il quadro RF della società Alfa Srl sarà così compilato:

RF57	SOMMA ALGEBRICA	(A o B) + C + D - E	5.000 ,00	
RF58	Redditi da partecipazione 1 2.000 ,00	2 ,00	reddito minimo 3 ,00	4 2.000 ,00
RF59	Perdite da partecipazione 1 ,00	2 ,00	3 ,00	
RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	perdite non compensate 1 ,00	2 7.000 ,00	
RF61	Erogazioni liberali			,00
RF63	REDDITO (o PERDITA)		7.000 ,00	

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Spese di rappresentanza
(D.M. del 19/11/2008
art. 1 comma 3)

RS101

Spese non deducibili

,00

Nel **rigo RS101** vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'articolo 108, comma 2, Tuir, sostenute dalle imprese di nuova costituzione, non deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi.

L'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008 ha previsto che possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Pertanto **nel rigo RS101** vanno indicate:

- le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d'imposta qualora non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi;
- le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti.



Le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande qualificate come spese di rappresentanza vanno indicate per il 75% del loro ammontare.

Nel caso in cui, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi, vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti (indicate nel rigo RS101 del modello Redditi 2020) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2 del predetto rigo).

CREDITO D'IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102											
	Codice fiscale						n.rata	Rateazione	Totale credito		Quota annuale	
	1	2					3	4	5	00	6	00

Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (articolo 3, comma 1, D.L. 39/2009).

Gli interventi riguardano sia immobili ad uso abitativo che immobili ad uso non abitativo, compresi quelli destinati all'esercizio d'impresa o professione.

Il credito d'imposta può essere ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno dei periodi d'imposta, l'imposta netta.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili, deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto del presente modello.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Per la compilazione del rigo RS102:

- la casella di **colonna 1** (Impresa) deve essere barrata se l'immobile, per il quale è stato riconosciuto il credito, è adibito all'esercizio d'impresa o della professione, anche se tale attività è svolta da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile;
- **colonna 2** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Presidente

del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio, mentre per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa;

- **colonna 3** va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- **colonna 4** va indicato il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta;
- **colonna 5** va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto;
- **colonna 6** va indicata la quota del credito d'imposta fruibile nel periodo d'imposta 2020, che si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Conservazione
dei documenti
rilevanti ai fini
tributari

RS104

La Sezione va utilizzata per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d'imposta di riferimento (articolo 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Nel **rigo RS104** va pertanto indicato:

- il **codice 1**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il **codice 2**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (articolo 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Prezzi
di trasferimento

RS106

Tipo controllo

Possesso documentazione

Componenti positivi

Componenti negativi

A

B

C

4

5

,00

6

,00

Il prospetto va compilato dai contribuenti residenti nel territorio dello Stato che si trovano, rispetto a società non residenti, in una o più condizioni indicate nel comma 7, articolo 110, Tuir (*transfer pricing*).

Tipo controllo		
X	B	C



se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente

Tipo controllo		
A	X	C



se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente

Tipo controllo		
A	B	X



se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società

La **colonna 4** del rigo RS109 va barrato nel caso in cui il contribuente abbia aderito al regime degli **oneri documentali** in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni.

Il possesso della documentazione a supporto della determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo (articolo 110 comma 7 del Tuir) consente:

- la non applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione (*ex* articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997);
- la classificazione dell'impresa tra quelle non a maggior rischio di evasione (Prov. Agenzia delle entrate 29.9.2010).

Nelle **colonne 5 e 6** devono essere indicati cumulativamente gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110, comma 7, Tuir.

RICAVI

Ricavi	RS107	1	2	,00
--------	-------	---	---	-----

Nel **rigo RS107 colonna 2**, va indicato il valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del Tuir e deve essere compilato anche dagli enti creditizi, dagli enti finanziari e dalle imprese di assicurazione.

La **colonna 1** va barrata nel caso di mancato conseguimento di ricavi.

CONSORZI DI IMPRESE

Consorti di imprese	RS108	Codice fiscale		Ritenute	
		1	2	3	4
					,00
	RS109	Codice fiscale		Ritenute	
		1	2	3	4
		5	6	7	8
					,00

Il prospetto va compilato dalle imprese facenti parte di un consorzio, con attività esterna e senza finalità lucrative, alle quali lo stesso ha trasferito le ritenute d'acconto del 4% per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica (articolo 25, D.L. 78/2010) che residuano dopo l'azzeramento dell'eventuale debito Ires.

La possibilità di trasferire ai consorziati che hanno eseguito i lavori la residua quota del 4% è ammessa a condizione che la volontà risulti da atto di data certa, quale un verbale Consiglio di Amministrazione o l'atto costitutivo (Risoluzione n. 2/2011).

In tal caso nella **colonna 1** del rigo **RS108** va indicato il codice fiscale del consorzio che trasferisce le ritenute e in **colonna 2** il loro ammontare, che va poi riportato unitamente alle altre eventuali ritenute nel rigo RN15 colonna 2 e/o PN8 o TN15.

Il consorzio che ha attribuito le ritenute residue deve invece compilare il rigo **RS109**, indicando nelle **colonne 1, 3 e 5** il codice fiscale di ciascun consorziato a cui sono attribuite le ritenute e, nelle **colonne 2, 4 e 6** l'ammontare delle ritenute attribuite a ciascun consorziato.

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero
	RS110	
	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto

Il prospetto è riservato all'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui al citato articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973 (banche, società Poste italiane Spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.



Ai sensi dell'articolo 2, comma 36-*vicies ter*, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997.

In particolare, nel **rigo RS110** va indicato:

- il codice fiscale dell'operatore finanziario rilasciato dall'Amministrazione finanziaria italiana (**colonna 1**) o, in mancanza, il codice d'identificazione fiscale estero (**colonna 2**);
- **colonna 3**, la denominazione dell'operatore finanziario;
- **colonna 4**, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente.

VALORI AMMESSI

01 Conto corrente	12 Cassette di sicurezza
02 Conto deposito titoli e/o obbligazioni	13 Depositi chiusi
03 Conto deposito a risparmio libero/vincolato	14 Contratti derivati
04 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	15 Carte di credito/debito
05 Gestione collettiva del risparmio	16 Garanzie
06 Gestione patrimoniale	17 Crediti
07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi	18 Finanziamenti
08 Portafoglio	19 Fondi pensione
09 Conto terzi individuale/globale	20 Patto compensativo
10 Dopo incasso	21 Finanziamento in pool
11 Cessione indisponibile	22 Partecipazione
	98 Operazione extra-conto
	99 Altro rapporto

CANONE RAI

Canone Rai	Intestazione abbonamento 1			Numero abbonamento 2	
	Comune 3			Provincia (sigla) 4	Codice Comune 5
RS111	Frazione, via e numero civico 6			C.a.p. 7	
	Categoria 8	Data versamento 9 giorno mese anno			
RS112	1			2	
	3			4	5
	6			7	
	8	9 giorno mese anno			

La presente sezione deve essere compilata dalle società o imprese che abbiano detenuto nell'anno 2020 o che detengano per la prima volta nell'anno 2021 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l'importo fissato annualmente per l'abbonamento speciale alla Rai (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458).

Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamento speciale alla radio o alla televisione.

A tal fine indicare nei **rigli da RS111 a RS112**:

- **colonna 1**, la denominazione dell'intestatario dell'abbonamento. Si precisa che il predetto campo va compilato laddove l'intestatario dell'abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
- **colonna 2**, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
- **colonne da 3 a 7**, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento. Si precisa che l'indirizzo deve essere quello indicato nel libretto d'iscrizione mentre il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- **colonna 8** ("Categoria"), la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale:
 - "A" CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
 - "B" CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
 - "C" CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
 - "D" CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere

e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);

“E” CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, etc., D.P.C.M. 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della L. 1571/1951, come modificata dalla L. 421/1989.

- **nella colonna 9**, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell'anno 2021.

DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Riduzioni 3	Differenza 4	Patrimonio netto 5
RS113	,00	,00	,00	,00	,00
		Minor importo 6	Rendimento 7	Codice fiscale 8	
		1,3% ,00	,00		
		Rendimento attribuito 9	,00	Eccedenza pregressa 10	Eccedenza non attribuibile 11
		Rendimenti totali 12	,00	Eccedenza trasformata in credito IRAP 13	Eccedenza riportabile 14
RS114	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa 1	Rendimenti totali 2	Eccedenza riportabile 3
	Addizionali		Eccedenza pregressa 4	Eccedenza trasformata in credito IRAP 5A	Eccedenza riportabile 6
			,00	,00	,00
RS115	Interpello 1	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017			
	Conferimenti art. 10, co. 2 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati 3	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4	Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5	
	,00	,00	,00	,00	
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 6	Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 8	Incrementi col. 8 sterilizzati 9	
	,00	,00	,00	,00	
	Conferimenti art. 10, co. 4 10	Conferimenti col. 10 sterilizzati 11			
	,00	,00			



Il prospetto va compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione ACE (aiuto alla crescita economica) di cui all'articolo 1, D.L. 201/2011. Le disposizioni attuative dell'a-gevolazione sono stabilite dal D.M. 3.8.2017.

L'importo ammesso in deduzione è pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, valutato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari), mediante l'applicazione dell'**aliquota dell'1,3%** alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato:

- è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi;
- ovvero è fruibile come credito d'imposta applicando a questa eccedenza l'aliquota di cui all'articolo 77 Tuir. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Per quanto riguarda gli **incrementi**, rilevano come variazioni in aumento:

- i **conferimenti in denaro** (versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento di capitale sociale; versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci; versamenti a titolo di sovrapprezzo emissione azioni o quote; la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale);
- gli **utili accantonati a riserva**, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.



ARTICOLO 5, COMMI 7 E 8, D.M. 3/8/2017

Ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

d) eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;

e) utilizzo del criterio del costo ammortizzato;

mentre non assumono rilevanza le riserve formate con utili:

a) derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;

b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

Gli incrementi derivanti:

- da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;
- dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia;
- quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione;
- dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.

In ogni esercizio la variazione in aumento non può eccedere il patrimonio netto di bilancio. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore all'anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Le **variazioni in diminuzione** sono rappresentate dalle seguenti fattispecie:

- riduzione del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- acquisti di partecipazioni in società controllate;
- acquisti di aziende o rami di aziende.

I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

Per i **soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative** di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (articolo 5, comma 3, del decreto 3 agosto 2017). I "titoli di solidarietà", di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), non rilevano ai fini della previsione precedente.

Per le **società e gli enti commerciali non residenti** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, l'agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.



L'agevolazione "ACE" si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter Tuir ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8); in tal caso per ogni stabile organizzazione in regime di *branch exemption* è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 15 del rigo RS113 va indicato il codice dello Stato o territorio estero in cui è localizzata la stabile organizzazione.

Per usufruire dell'agevolazione nel **rigo RS113** va indicato:

- **colonna 1**, l'importo degli incrementi del capitale proprio pari all'ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili nonché le rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili;
- **colonna 2**, l'importo dei decrementi del capitale proprio pari all'ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti;
- **colonna 3**, l'ammontare delle riduzioni pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusive stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017;
- **colonna 4**, colonna 1 – colonna 2 – colonna 3. Qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, le successive colonne non vanno compilate in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- **colonna 5**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio. L'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- **colonna 6**, il minore tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5;
- **colonna 7**, $1,30\% \times$ colonna 6 (se positivo);
- **colonna 8**, il codice fiscale del soggetto partecipato (articoli 5 e/o 115, Tuir) ovvero del Trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito complessivo netto dichiarato e in **colonna 9** il relativo importo;
- **colonna 10**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo di imposta indicato nel rigo RS113 colonna 14 del modello Redditi SC 2020. In caso di fusione/scissione, la società dichiarante avente causa può portare nella colonna 10 anche le eccedenze proprie e quelle trasferite dalle società danti causa, evidenziate rispettivamente nei rigi RV34, colonna 2 e RV65, colonna 2;
- **colonna 11**, la quota dell'importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale *ex* articoli 115 e 116, Tuir) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente l'opzione per la trasparenza o il consolidato;
- **colonna 12**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 7, quello indicato in colonna 9 e quello indicato in colonna 10, di tutti i moduli compilati. In caso di fusione/scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa deve riportare in colonna 12 il rendimento nozionale già al netto degli importi di cui ai rigi RV32, colonna 2 e RV63, colonna 2. Detto ammontare va riportato, fino a concorrenza del reddito complessivo netto dichiarato, nel rigo RN6, colonna 6, e/o nel rigo PN4, colonna 2,

e/o nel rigo GN6, colonna 4, ovvero nel rigo TN4, colonna 4. Si precisa che qualora il dichiarante sia un soggetto che abbia optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 o 116, Tuir, ovvero sia un Trust trasparente, l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nei suddetti righe a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero ai beneficiari del Trust trasparente (vedi righe TN17 e PN10). In caso di Trust misto la quota non utilizzata nel rigo PN4, colonna 2, non attribuita ai beneficiari, va riportata nel quadro RN. Qualora, invece, il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato fiscale, l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nel rigo GN6 a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso (vedi rigo GN22). L'eccedenza che non trova capienza nel suddetto reddito complessivo globale netto di gruppo è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. In caso di opzione per la *branch exemption* (articolo 168-ter, Tuir), l'ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all'impresa nel complesso; in tal caso l'importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all'impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione che è conseguentemente ridotto;

- **colonna 13**, l'importo del rendimento nazionale maturato (colonna 7 + colonna 9) al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, ovvero del reddito complessivo globale netto dichiarato dal gruppo, che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dall'Irap;



Circolare n. 21/E/2015

In caso di opzione per il consolidato nazionale o per la trasparenza fiscale esercitata per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, le eccedenze di rendimento nozionale generatesi nel periodo d'imposta precedente (ricomprese nella colonna 10), non attribuibili alla *fiscal unit* o ai soci in quanto maturate anteriormente all'esercizio dell'opzione, possono essere oggetto di trasformazione in credito d'imposta utilizzabile esclusivamente a riduzione dell'Irap.

- **colonna 14**, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo al netto dell'importo indicato in colonna 13. Tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.



Le eccedenze ACE non sfruttate per incapacienza del reddito possono essere:

- portate in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi, senza alcuna limitazione di carattere temporale;
- trasformate in crediti d'imposta Irap (da indicare nella Sezione XIII del quadro IS del modello Irap 2021) applicando alla suddetta eccedenza *“le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo”*. L'importo così determinato va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (articolo 3, comma 3, D.M. 3.8.2017).

Sez. XIII Credito ACE		4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85	Credito da eccedenza ACE	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2020	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
IS88	Credito residuo utilizzabile	1	2			
	Credito residuo da riportare					
		,00	,00			

ECCEDENZE ACE

PORTATE IN AUMENTO
DELL'ACE DEI PERIODI
DI IMPOSTA SUCCESSIVI

TRASFORMATE IN
CREDITO DI IMPOSTA IRAP



Articolo 1, commi 233 e ss., L. 178/2020 - Incentivo alle aggregazioni aziendali

Nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, è consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

In tal caso per il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi della predetta disposizione.

Nel rigo **RS114**, ai fini della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-*quinquies*, D.L. 138/2011, va indicato:

- **colonna 1**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS114, colonna 3, del modello Redditi 2020 (o RS113, colonna 14);

- **colonna 2**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 7 e colonna 9 del rigo RS113 e quello indicato in colonna 1 del presente rigo;
- **colonna 3**, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 2 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-*quinquies*, D.L. 138/2011 (rigo RQ62, colonna 7); tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Sempre nel **rigo RS114**, ai fini delle addizionali Ires (articolo 1, comma 65, L. 208/2015 o articolo 1, comma 716, L. 160/2019), va indicato:

- in **colonna 4**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS114, colonna 6, del modello Redditi 2020 (o RS113, colonna 14);
- in **colonna 5**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 7 e colonna 9 del rigo RS113, di tutti i moduli compilati, e quello indicato in colonna 4 del presente rigo;
- in **colonna 5A**, ai fini dell'addizionale Ires di cui all'articolo 1, comma 65, L. 208/2015, l'importo del rendimento nozionale maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione di colonna 5, al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RQ, che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dell'Irap;
- in **colonna 6**, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 5 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alle addizionali all'Ires (rigo RQ43, colonna 7), al netto dell'importo indicato in colonna 5A; tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000 (Statuto del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell'agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell'agevolazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS115 gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, nel **rigo RS115** va indicato:

Interpello 1	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017			
	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
RS115	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati		
	10 ,00	11 ,00		

- in **colonna 1**, il **codice 1**, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello, o il **codice 2**, in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;
- in **colonna 2**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex articolo 10, comma 2, del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;

- in **colonna 4**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni *ex* articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 5**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 6**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami d'aziende *ex* articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 7**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 8**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro *ex* articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 9**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 10**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro *ex* articolo 10, comma 4, del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 11**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio.



ARTICOLO 10 D.M. 3.8.2017

Clausole anti-abuso

1. Ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nell'ambito del quale è presente almeno uno dei soggetti di cui agli articoli 2 e 8, si applicano le disposizioni del presente articolo; si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici. Per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari.

2. La variazione in aumento di cui all'articolo 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. Ai fini del precedente periodo non assume rilevanza l'incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

3. La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:

- h) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;*
- i) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;*
- j) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo.*

4. In deroga al comma 1, la variazione in aumento è ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo. Ai fini del presente comma, l'indagine effettuata dal contribuente sulla provenienza dei conferimenti, in presenza:

- a) di una società quotata nella compagine sociale, in relazione ai soci della predetta società quotata, è operata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- b) di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

5. Qualora l'indagine di cui al comma 4 abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la riduzione della variazione di capitale proprio di cui all'articolo 5 è ripartita proporzionalmente tra le società conferitarie del gruppo che hanno conseguito una base Ace positiva nel periodo d'imposta.



ESEMPIO

La società Alfa Srl che presenta la seguente situazione:

- nel bilancio al 31.12.2010:
 - capitale sociale 100.000 euro;
 - riserva sovrapprezzo 15.000 euro;
 - utile 2010 2.000 euro.
- Accantonamento utile 2012 a riserva nel 2013: 5.000
- Accantonamento utile 2012 a riserva nel 2013: 7.000
- Accantonamento utile 2013 a riserva nel 2014: 10.000
- Accantonamento utile 2014 a riserva nel 2015: 3.000
- Accantonamento utile 2015 a riserva nel 2016: 8.000
- Accantonamento utile 2016 a riserva nel 2017: 20.000
- Accantonamento utile 2017 a riserva nel 2018: 21.000
- Accantonamento utile 2018 a riserva nel 2019: 7.000
- Accantonamento utile 2019 a riserva nel 2020: 8.000
- Aumento in denaro del capitale sociale al 31/03/2018 per 20.000 euro (incremento rilevante ACE $20.000 * 275/365 = 15.068$ euro)
- Distribuzione di dividendi nel 2020 per 10.000 euro
- Conferimento a società controllata nel 2020 per 20.000 euro
- Eccedenza ACE 2019: 500 euro
- Patrimonio netto 31.12.2020: 180.000 euro

La Sezione del quadro RS dedicata all'Ace andrà così compilata:

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

In assenza di reddito 2020 (RN6 col. 2 pari a 0), l'importo di cui a colonna 12 del rigo RS113 andava riportato in colonna 13/14 del medesimo rigo.

	ESCLUSIONE	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS116									
		Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale		
RS117 Titoli e crediti		1	,00	2%		4	,00	1,50%	
RS118 Immobili ed altri beni			,00	6%			,00	4,75%	
RS119 Immobili A/10			,00	5%			,00	4%	
RS120 Immobili abitativi			,00	4%			,00	3%	
RS121 Altre immobilizzazioni			,00	15%			,00	12%	
RS122 Beni piccoli comuni			,00	1%			,00	0,9%	
			Ricavi presunti		Ricavi effettivi			Reddito presunto	
RS123 Totale		2	,00	3	,00		5	,00	
				Agevolazioni		Variazioni in aumento			
RS124				1	,00	2	,00	3	,00
RS125 Reddito imponibile minimo									0,00

Start-up ☐

Impegno allo scioglimento ☐

Va barrata se il soggetto assume nella presente dichiarazione l'impegno di cui alla lettera a punto 1, dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14.2.2008 e 11.6.2012. in tal caso la casella "Disapplicazione società di comodo" non va compilata.



La disciplina delle società di comodo

La disciplina delle società cosiddette “**non operative**”, dettata dalla **L. 724/1994**, è finalizzata a contrastare l'intestazione di beni a veicoli societari, con l'obiettivo di ottenere benefici di carattere fiscale, anziché agli effettivi utilizzatori degli stessi.

I contribuenti potenzialmente interessati dalla disciplina delle società di comodo devono:

- verificare se sussistono eventuali cause di esclusione o disapplicazione automatica;
- se così non è, effettuare il test di operatività per stabilire se la società si debba o meno considerare di “comodo” e, qualora questa condizione si verifichi, va determinato il reddito presunto ed il relativo carico di imposte da stanziare in bilancio;
- valutare, infine, la possibilità di presentare un interpello disapplicativo.



La presenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica

I soggetti interessati dalla disciplina delle società di comodo sono tutte le società di capitali e quelle di persone, mentre restano invece escluse le società cooperative, gli enti commerciali e non commerciali, le società consortili e le società che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Le società che presentano il rischio di rientrare nel campo applicativo della disciplina delle società di comodo devono innanzitutto verificare se non sussistano **cause di esclusione o disapplicazione automatica** che possano risolvere il problema “alla radice”.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 30, comma 1, lettera c), L. 724/1994 sono le seguenti:

1. soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
2. soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
3. società in amministrazione controllata o straordinaria;
4. società e enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5. società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6. società con un numero di soci non inferiore a 50 → la causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d'imposta;
7. società con un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità nei due esercizi precedenti → non si tratta di un dato medio, bensì va verificato in ciascuno dei giorni del biennio precedente;
8. società in stato di fallimento, liquidazione giudiziarica, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
9. società con un valore della produzione maggiore del totale attivo stato patrimoniale → il test va eseguito nell'esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti;

10. società partecipate per almeno il 20% da enti pubblici → la partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta;
- 11. società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2020 e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12, articolo 9-bis, D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lettera c) del citato articolo 9-bis;**
12. società consortili.

Ci sono poi una serie di cause di disapplicazione che sono state individuate dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14.2.2008 e 11.6.2012 (si veda commento alla casella 2 del rigo RS116).

Il test di operatività

Nel caso in cui non sussistano cause di esclusione o disapplicazione della disciplina, bisogna procedere con l'effettuazione del test di operatività.

L'articolo 30, L. 724/1994 stabilisce che si devono considerare non operative le società che hanno rilevato a conto economico un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, inferiore rispetto al dato minimo presunto ottenuto dalla sommatoria dei valori che risultano applicando al valore "medio" triennale dei beni individuati dalla norma specifiche percentuali di produttività:

Tipologia di bene	Test di operatività - percentuali da applicare
Azioni e quote	2%
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria	6% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili A/10	5% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti	4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Altre immobilizzazioni	15%

Se dal calcolo effettuato risulta che i proventi effettivi sono superiori a quelli determinati sulla base del test di operatività, la società non è da considerarsi di comodo e, pertanto, determina le imposte d'esercizio sulla base del reddito effettivo; se invece i proventi effettivi sono inferiori rispetto a quelli convenzionali, la società si considera non operativa e il reddito deve essere determinato effettuando il computo previsto dalla norma.

A tal fine si applicano gli appositi coefficienti di redditività definiti dalla disposizione al valore degli stessi elementi patrimoniali considerati nel test di operatività, tenendo conto, però, soltanto del periodo d'imposta in questione (e non, quindi, su base triennale come nel test di operatività):

Tipologia di bene	Determinazione reddito minimo percentuale da applicare
Azioni e quote	1,5%
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria	4,75% (0,9% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili A/10	4% (0,9% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti	3% (0,9% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Altre immobilizzazioni	12%

Nel caso di beni assoggettati a rivalutazione, il valore rivalutato assume valenza nell'ambito della disciplina delle società di comodo solo a decorrere dal periodo di decorrenza fiscale della rivalutazione stessa.



La rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 *ex* articolo 110, D.L. 104/2020 ha effetto dall'esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d'imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del *plafond* di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, o della **normativa sulle società di comodo**.

La presentazione dell'interpello disapplicativo

Le società non operative, che possono però addurre oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di ricavi "congrui", possono presentare un interpello disapplicativo *ex* articolo 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 per evitare l'applicazione della disciplina antielusiva.

L'Irap per le società di comodo

Per quanto riguarda l'Irap, il comma 3-*bis*, articolo 30, L. 724/1994 prevede che, per le società che non superano il test di operatività, il valore della produzione netta non possa essere inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 *"aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi"*.

Le limitazioni nell'utilizzo del credito Iva

L'articolo 30, comma 4, L. 724/1997 stabilisce che *"Per le società e gli enti operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 154/1988. Qualora per tre periodi d'imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi."*

Per le società non operative, il credito Iva risultante dalla dichiarazione non è ammesso a rimborso, né può essere ceduto; inoltre viene ad essere perso, e non può quindi più

essere riportato in avanti, se per tre periodi consecutivi la società è stata non operativa e non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva in misura non inferiore all'importo dei ricavi presunti. La disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30, L. 724/1994 è stata integrata in modo significativo dall'articolo 2, comma 36-*quinquies* e 36-*duodecies*, D.L. 138/2011 (conv. L. 148/2011).

Modifiche legislative hanno inasprito la normativa mediante due interventi aventi a oggetto:

- la maggiorazione di 10,5% dell'aliquota dell'Ires dovuta dalle dette società (vedi commento quadro RQ);
- l'applicazione della specifica normativa anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d'imposta consecutivi ovvero per 4 periodi se in uno è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.

Rigo RS116

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8

Casella 1 – Cause di esclusione

Esclusione I soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina sulla società di comodo devono indicare nell'apposita casella il codice corrispondente e cioè:

1	Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
2	Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente
5	Società esercenti pubblici servizi di trasporto
6	Società con un numero di soci non inferiore a 50
7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità
8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20%
11	Società ed enti che applicano gli Isa e conseguono il livello di affidabilità fiscale per l'accesso al beneficio premiale

12	Società consortili
----	--------------------

Casella 2 – Cause di disapplicazione

Disapplicazione
società non operative

2

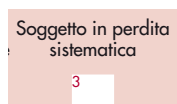
I soggetti che presentano situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina sulla società di comodo devono indicare nell'apposita casella il codice corrispondente e cioè:

2	Società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
4	Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili
5	Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30 della L. 724/1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni
6	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive
7	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto
8	Le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004
9	Le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo
99	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'articolo 1 della L. 244/2007, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.



Nelle ipotesi di disapplicazione parziale (codice 4, 5 e 6), il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Se non si hanno altri beni da indicare nel prospetto, diversi da quelli di cui al predetti codici, è necessario compilare la casella “Casi particolari”.

Casella 3 – Soggetto in perdita sistematica



Il D.L. 138/2011, modificato dall'articolo 18, D.Lgs. 175/2014 ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società non operative, includendovi anche le società che per 5 periodi d'imposta consecutivi dichiarano una perdita fiscale ovvero per 4 anni una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'articolo 30, comma 3, L. 724/1994, a prescindere dal superamento o meno del “test di operatività”, ovvero anche quando i ricavi dichiarati sono superiori a quelli minimi determinati attraverso l'applicazione delle percentuali.

La presunzione di “non operatività” opera, ai sensi del comma 36-*decies*, articolo 2, D.L. 138/2011, a decorrere dal sesto periodo d'imposta successivo.

Nella **colonna 3** va quindi indicato il **codice 1** se il soggetto si trova nella situazione sopra descritta, ovvero in perdita sistematica. In tal caso è necessario compilare le colonne 4 e 5 dei rigli da RS117 a RS123 e i rigli RS124 e RS125 mentre il resto del prospetto non va compilato.

Poiché il Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 11 giugno 2012 ha individuato particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica, nella colonna 3 va indicato, in base alla situazione concreta, uno dei seguenti codici:

2	Società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria
3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
4	Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, commi 36- <i>decies</i> e ss., D.L. 138/2011; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir (abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015)
5	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive
6	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto

7	Società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti
8	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo
9	Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative
10	Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2, D.Lgs. 99/2004
11	Società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale per l'accesso al beneficio premiale
12	Società che si trovano nel primo periodo d'imposta
99	Società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, Tuir.



La **risoluzione n. 68/E/2013** ha chiarito che, nel caso in cui la società dichiarante si sia avvalsa delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 4, Tuir, relativamente alla **rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali**, ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica il **risultato di periodo** va determinato:

- per il periodo d'imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
- per i periodi d'imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.

Colonne 4, 5, 6 e 7 – Interpello disapplicativo

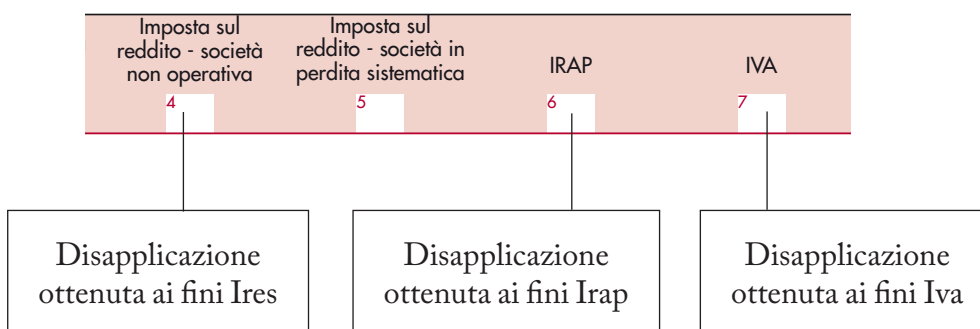
È prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle entrate la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo/perdita sistematica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000.

Articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994

In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui alla norma sopra indicata, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.

In particolare barrando:



In tal caso, va indicato:

- nella casella **“Imposta sul reddito – società non operativa”** uno dei seguenti codici:
 1. accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 2. mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 3. presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
- nella casella **“Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”** uno dei seguenti codici:
 1. accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 2. mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 3. presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle “Imposta sul reddito – società non operativa” e “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, le seguenti caselle, indicando:

- nella casella **“Irap”** uno dei seguenti codici:
 1. accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Irap;
 2. mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Irap;
 3. presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Irap;

- nella casella “Iva” uno dei seguenti codici:
 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Iva;
 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Iva;
 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Iva.

Colonna 7 – Casi particolari

La casella va compilata indicando:

- codice 1:** nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso il resto del prospetto non va compilato;
- codice 2:** nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RS117 a RS123. In tal caso le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS122 non vanno compilate.

Righi da RS117 a RS122

	Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117 Titoli e crediti	¹ ,00	2%	⁴ ,00	1,50%
RS118 Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
RS119 Immobili A/10	,00	5%	,00	4%
RS120 Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
RS121 Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
RS122 Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%

Nella **colonna 1** dei righi da RS117 a RS122 va riportata la media dei valori dei relativi beni dell'esercizio e dei due precedenti; a tal fine il valore dei beni acquistati o ceduti nel corso degli esercizi interessati dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Beni in *leasing*

Il valore è costituito dal costo del concedente o, in assenza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nella **colonna 4** dei righi da RS117 a RS122 va riportato solo il valore dei relativi beni dell'esercizio. In particolare:

Titoli e crediti	- Azioni o quote di partecipazione di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c) Tuir. - Strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettera d) Tuir. - Obbligazioni, altri titoli di serie o di massa di versi da azioni o quote di partecipazione di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e) Tuir. - Quote di partecipazione in società commerciali di cui all'articolo 5 Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie. - Crediti, esclusi quelli di natura commerciale ed i depositi bancari.
-------------------------	---

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Immobili ed altri beni	• Immobili. • Navi di cui all'articolo 8-<i>bis</i>, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 destinate ad esercizio di attività commerciali o pesca, operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, demolizione.
 Circolare n. 36/E/2013 Agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 6% previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 4,75% prevista per tali asset.	
Immobili A/10	Immobili classificati nella categoria catastale A/10.
Immobili abitativi	Immobili a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 a A/10).
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, escluse le immobilizzazioni in corso e gli acconti.
Beni piccoli comuni	Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Rigo RS123

	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RS123 Totale	2 0,00	3 0,00	5 0,00

Nella **colonna 2 “Ricavi presunti”** va indicata la somma degli importi ottenuti moltiplicando i valori di colonna 1 dei righi da RS117 a RS122 per le percentuali indicate.

Nella **colonna 3 “Ricavi effettivi”** vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

RS123 col. 2 > RS123 col. 3 → la società non è operativa

Di conseguenza è necessario determinare il reddito imponibile minimo, applicando ai valori di colonna 4 dei righi da RS117 a RS122 le percentuali ivi indicate e riportando detto valore nella colonna 5.

Rigo RS124

	Agevolazioni	Variazioni in aumento	
RS124	1	2	3
	,00	,00	,00

Le istruzioni precisano che *“ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RS124 col. 1** la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:*

- *proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;*
- *reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 87, Tuir;*

- *dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'articolo 89, Tuir;*
- *l'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 86, comma 4, Tuir*”.

In **colonna 2**, va indicato l'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 86, comma 4, Tuir.

In **colonna 3**, va indicata la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2; se il risultato è negativo l'importo va preceduto dal segno “-”.

Rigo RS125

RS125 Reddito imponibile minimo

,00

$$RS125 = RS123 \text{ col. 5} - RS124 \text{ col. 3}$$

L'ammontare indicato al **rigo RS125** deve essere poi confrontato con quello di cui al rigo RN6 / RN5, colonna 4 per società/ente commerciale non residente.

Se $RS125 > RN6 \rightarrow$ il reddito imponibile va **integrato** per la differenza fra RS125 e RN6. L'importo di RN6 può essere aumentato anche mediante riduzione delle perdite.



Le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl, che ha determinato un reddito imponibile effettivo di € 35.000, presenta i seguenti dati:

	2018	2019	2020	media
Partecipazioni	150.000	130.000	170.000	150.000
Immobili diversi da A/10	300.000	330.000	360.000	330.000
Immobili A/10	100.000	80.000	120.000	100.000
Immobili abitativi	40.000	60.000	50.000	50.000
Altre immobilizzazioni	90.000	85.000	95.000	90.000
Beni situati in piccoli comuni	20.000	10.000	15.000	15.000
Ricavi	42.000	30.000	39.000	37.000
Incrementi rimanenze	5.000	3.000	4.000	4.000
Proventi	1.000	1.000	1.000	1.000
				42.000

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

I ricavi presunti sono così determinati:

	media	%	ricavi presunti
Partecipazioni	150.000	2%	3.000
Immobili diversi da A/10	33.000	6%	19.800
Immobili A/10	100.000	5%	5.000
Immobili abitativi	50.000	4%	2.000
Altre immobilizzazioni	90.000	15%	13.500
Beni situati in piccoli comuni	15.000	1%	150
			43.450

Poiché i ricavi presunti (43.450) sono maggiori di quelli effettivi (42.000), la società si qualifica come non operativa e quindi determina il reddito presunto come segue:

	2020	%	reddito presunto
Partecipazioni	170.000	1,50%	2.550
Immobili diversi da A/10	360.000	4,75%	17.100
Immobili A/10	120.000	4,00%	4.800
Immobili abitativi	50.000	3,00%	1.500
Altre immobilizzazioni	95.000	12,00%	11.400
Beni situati in piccoli comuni	15.000	0,90%	135
			37.485

Di seguito la compilazione del quadro RF dedicato alle società di comodo:

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo Start-up ☐ Impegno allo scioglimento ☐	RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
		1	2	3	4	5	6	7	8
			Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale	
	RS117	Titoli e crediti	1	150.000,00	2%		4	170.000,00	1,50%
	RS118	Immobili ed altri beni		330.000,00	6%			360.000,00	4,75%
	RS119	Immobili A/10		100.000,00	5%			120.000,00	4%
	RS120	Immobili abitativi		50.000,00	4%			50.000,00	3%
	RS121	Altre immobilizzazioni		90.000,00	15%			95.000,00	12%
	RS122	Beni piccoli comuni		15.000,00	1%			15.000,00	0,9%
	RS123	Totale		2	43.450,00	3		5	37.485,00
	RS124								
	RS125	Reddito imponibile minimo							37.485,00

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità		
		1	2	3		
		(1 ,00)	2 ,00	3 25.000,00		
RN2	Perdita					,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere		
		1	2	3		
		,00	,00	,00		,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena	Ricevuta	
	(di cui di anni precedenti	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti		
		1	2	3		
		,00	,00	,00		,00
		Reddito (Netto)		Quadro RH	Altri redditi	Rimborso oneri dedotti
		4	5	6	7	
		,00	,00	,00	,00	,00
RN6		Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE
		1	2	4	5	6
		37.485 ,00	37.485 ,00	,00	,00	,00
		Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile
		7	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	37.485 ,00

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00
	RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00	2	,00	,00
	RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128					,00

Questo prospetto deve essere compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell'anno in cui viene operata la scelta per la rateizzazione.

In particolare vanno indicate:

- le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86, comma 4, Tuir;
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, comma 2, Tuir;
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, comma 3 lettera b), Tuir.

A tal fine, nel **rigo RS126** va indicato l'importo complessivo oggetto di rateizzazione:

- **colonna 1**, deve essere riportato l'importo delle plusvalenze patrimoniali realizzate nel corso del 2013 ai sensi dell'articolo 86, comma 4, Tuir;
- **colonna 2**, deve essere riportato l'importo delle sopravvenienze (risarcimento danni di beni strumentali che eccedono l'ammontare iscritto in precedenti bilanci) di cui all'articolo 88, comma 2, del Tuir.

Nel **rigo RS127**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta, rispettivamente per le plusvalenze in colonna 1 e per le sopravvenienze, in colonna 2.

Nel **rigo RS128**, va indicato l'importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir (contributi in c/capitale) oggetto di rateizzazione.

Nel **rigo RS129**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al **rigo RS128**.

Per approfondimenti si rinvia al commento dei quadri RF.

PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Le istruzioni specificano che il **prospetto dedicato al capitale sociale e alle riserve** risponde all'esigenza di **monitorare la struttura del patrimonio netto**, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

I dati richiesti nel prospetto vanno forniti per "masse": raggruppando cioè le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. Di conseguenza, in caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.

In linea generale nei **righi da RS130 a RS142** vanno indicati:

Saldo iniziale	Importo risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Incrementi	Variazioni delle poste avvenute nel corso dell'esercizio.
Decrementi	
Saldo finale	Importo risultante dalla somma algebrica delle precedenti colonne.

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00

Nel **rigo RS130** va indicato:

Colonna 1	L'importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) risultante dal bilancio dell'esercizio precedente: va riportata la quota sottoscritta anche se non versata.
Colonna 2	Gli incrementi verificatisi nel corso del 2020 per aumenti di capitale derivanti da nuovi conferimenti o da passaggio di riserve a capitale.

Colonna 3	I decrementi verificatisi nel corso del 2020 per delibere di riduzione del capitale sociale.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 + col. 2 – col. 3.
Colonna 5	La quota di capitale sociale di cui a colonna 1 formatasi negli esercizi precedenti a seguito dell'imputazione di riserve di utili.
Colonna 6	Gli incrementi dell'esercizio della quota di cui a colonna 5.
Colonna 7	I decrementi dell'esercizio della quota di cui a colonna 5.
Colonna 8	Col. 8 = col. 5 + col. 6 – col. 7.
Colonna 9	La quota del capitale sociale costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d'imposta emersi a fronte della rivalutazione dell'attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d'imposta, che abbiano mantenuto tale regime.
Colonna 10	Gli eventuali incrementi della parte di capitale in sospensione di imposta verificatisi nell'esercizio.
Colonna 11	I decrementi della parte di capitale in sospensione di imposta verificatisi nell'esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale.
Colonna 12	Col. 12 = col. 9 + col. 10 – col. 11.

Rigo RS131

RS131 Riserve di capitale	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00
----------------------------------	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel **rigo RS131** va indicato:

Colonna 1	L'importo complessivo delle riserve aventi natura di capitale presenti nel bilancio precedente. Ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni, riserva costituita con versamenti dei soci al di fuori del valore nominale, ecc...
Colonna 2	Gli incrementi delle riserve di capitale verificatisi nel corso del 2020.
Colonna 3	I decrementi verificatisi nel corso del 2020 delle riserve di capitale per effetto di distribuzioni, copertura perdite o per consolidamento a capitale di dette riserve. In questo ultimo caso l'importo corrispondente al consolidamento delle riserve deve essere indicato nel rigo RS130 colonna 2.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 + col. 2 – col. 3.

Rigo RS132

RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	¹	,00	³	,00	⁴	,00
---	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel **rigo RS132** vanno indicate:

Colonna 1	Le riserve costituite prima della trasformazione di cui all'articolo 170, comma 3, Tuir, con gli utili imputati ai soci ai sensi dell'articolo 5, Tuir ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa.
------------------	--

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Prospetto del capitale e delle riserve

L'articolo 170, comma 3, Tuir prevede che in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, le riserve costituite con utili già imputati ai soci (escluse quelle in sospensione di imposta) non concorrono a formare il reddito per i soci in caso di distribuzione, di aumento gratuito del capitale e successiva riduzione volontaria per esuberanza, a condizione che nel bilancio della società trasformata tali riserve siano iscritte con indicazione della loro origine in periodi di imposta antecedenti la trasformazione.

Colonna 3 L'importo dei decrementi delle riserve di utili derivanti da:

- distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci;
- imputazione a capitale che non comporta l'applicazione dell'articolo 47, comma 6, Tuir. In questo caso l'importo va anche indicato al rigo RS130 colonna 2.

Colonna 4 Col. 4 = col. 1 – col. 3.

Rigo RS133

RS133 Riserve di utili da trasparenza	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel **rigo RS133** è dedicato alle riserve create con utili prodotti durante l'applicazione del **regime di tassazione per trasparenza** di cui agli articoli 115 e 116, Tuir.

Articolo 8, D.M. 23 aprile 2004

Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell'opzione. L'integrale esclusione degli utili in questione si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, articolo 1, D.M. 23 aprile 2004.

I dati concernenti la destinazione dell'utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono essere indicati nel rigo RS140. Nel rigo RS133 va quindi indicato:

Colonna 1 L'importo complessivo delle riserve di utili formatisi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Colonna 2 L'importo degli incrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020.

Colonna 3 L'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020.

Colonna 4 Col. 4 = col. 1 + col. 2 – col. 3

Rigo RS134

RS134 Riserve di utili	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00
-------------------------------	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel **rigo RS134** va indicato:

Colonna 1 L'importo complessivo delle riserve di utili formatisi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Colonna 2	L'importo degli incrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020.
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020 per: • distribuzione; • copertura perdite; • imputazione a capitale. In tal caso l'importo va indicato anche nel rigo RS130 colonna 6.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 + col. 2 – col. 3

Rigo RS135

RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	¹	,00	³	,00	⁴	,00
---	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel **rigo RS135** va evidenziato l'ammontare delle riserve formate con utili prodotti dalla società/ente partecipata fino all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2007** che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito del percipiente, ai sensi degli articoli 47 e 59 Tuir, nella misura pari al **40%** del loro importo (articolo 1, comma 39, L. 244/2008 e articolo 1, comma 3, D.M. 2 aprile 2008).

A **rigo RS135** vanno quindi indicati:

Colonna 1	L'importo complessivo delle riserve di utili formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare.
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020 per: • distribuzione; • copertura perdite; • imputazione a capitale.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 – col. 3

Rigo RS136

RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	¹	,00	³	,00	⁴	,00
---	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

A **rigo RF136** va indicato:

Colonna 1	La quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare.
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 – col. 3

Rigo RS136A

RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	¹	,00	³	,00	⁴	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Prospetto del capitale e delle riserve

A rigo RF136A va indicato:

Colonna 1	La quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare.
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 – col. 3

Rigo RS136B

RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	¹	,00	³	,00	⁴	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

A rigo RF136A va indicato:

Colonna 1	La quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, che, in caso di distribuzione alle società semplici deliberate entro il 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella di cui all'articolo 1, commi 99-1006, L. 205/2017).
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 – col. 3

Rigo RS137

RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	¹	,00	³	,00	⁴	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Sulla base del regime opzionale di tassazione cui possono optare le SIIQ e SIINQ (vedi commento alla sezione "Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ" del quadro RF), a rigo RS137 va indicata:

Colonna 1	La quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi prima dell'inizio della gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione.
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020 per: • distribuzione; • copertura perdite; • imputazione a capitale.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 – col. 3.

Rigo RS138

RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Sulla base del regime opzionale di tassazione cui possono optare le SIIQ e SIINQ (vedi commento alla sezione “*Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ*” del quadro RF), a **rigo RS138** va indicata:

Colonna 1	La quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione.
Colonna 2	La parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva.
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020 per: • distribuzione; • copertura perdite; • imputazione a capitale.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 + col. 2 – col. 3

Rigo RS139

RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel presente rigo va indicato:

Colonna 1	L'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte riferibile a contratti di locazione di immobili.
Colonna 2	La parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva.
Colonna 3	L'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso del 2020 per: • distribuzione; • copertura perdite; • imputazione a capitale.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 + col. 2 – col. 3.

Rigo RS140

RS140 Riserve in sospensione di imposta	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00
--	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

Nel presente rigo va indicato:

Colonna 1	L'importo complessivo delle riserve in sospensione di imposta risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione.
Colonna 2	Gli incrementi dell'esercizio.

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Prospetto del capitale e delle riserve

Colonna 3	L'importo dei decrementi delle riserve in sospensione verificatisi nel corso del 2020 per: • distribuzione; • copertura perdite; • imputazione a capitale. In tal caso l'importo deve essere indicato nella colonna 2/colonna 10 del rigo RS130.
Colonna 4	Col. 4 = col. 1 + col. 2 – col. 3.

Rigo RS141

	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Nel presente rigo va indicata:

Colonna 1	La quota dell'utile dell'esercizio oggetto di distribuzione;
Colonna 2	La quota dell'utile dell'esercizio accantonata a riserva;
Colonna 3	La quota dell'utile destinata ad eventuali perdite pregresse;
Colonna 4	La perdita dell'esercizio e le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Rigo RS142

RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
--	-------	-------	-------	-------

Nel presente rigo va data indicazione del risultato d'esercizio relativo alla gestione esente di cui al regime speciale delle SIIQ e SIINQ; in particolare va indicata:

Colonna 1	La quota dell'utile dell'esercizio oggetto di distribuzione.
Colonna 2	La quota dell'utile dell'esercizio accantonata a riserva.
Colonna 3	La quota dell'utile destinata ad eventuali perdite pregresse.
Colonna 4	La perdita dell'esercizio e le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Le istruzioni precisano che:

“Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall'articolo 47, comma 1, secondo periodo, Tuir, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualificata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti.

Il comma 2, articolo 11, decreto 174/2007, stabilisce che salva diversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale SIIQ e SIINQ e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile”.



Rivalutazione articolo 1, commi 469 e 473, L. 266/2005

I soggetti che si sono avvalsi della predetta legge di rivalutazione e che hanno imputato a capitale delle riserve in sospensione d'imposta, devono indicarne gli importi nel rigo RS140 colonna 3 e RS130 colonna 10.



Principi contabili internazionali

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RS134, ovvero della colonna 5 del rigo RS130, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo tali principi.

MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE

Minusvalenze e differenze negative	RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2			
	RS144	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5

Con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, il soggetto cedente deve comunicare all'Agenzia delle entrate i relativi dati.

Analogo discorso per le minusvalenze e le differenze negative d'importo superiore a 50 mila euro, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o altri titoli simili negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri (articolo 5-*quiquies*, comma 3, D.L. 203/2005).

Nel **rigo RS143** va quindi indicato, con riferimento alle **minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro**, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione
- **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

Nel **rigo RS144** va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'articolo 109, comma 3-*bis*, Tuir, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
- **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni;
- **colonna 3**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
- **colonna 4**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata...

- **colonna 5**, l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.

SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI RICADENTI NELLE ZONE SISMICHE E PER INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	Anno		Tipo		Codice fiscale				Totale spesa								
	1		2		3				4								
	5		6		7				8								
	Spesa sostenuta		Detrazione		Rata				Importo rata								
RS150	,00		,00		,00				N. d'ordine immobile								
RS151		1		2		3				4							
RS151		5		6		7				8							
RS152 Totale detraibile		,00		,00		,00				9							
Altri dati	N. d'ordine immobile		Cond.		Codice comune		T/U		Sez. Urb./Comune catast.		Foglio		Particella		Subalterno		
	1		2		3		4		5		6		7		8		
	RS153		RS154		RS155		RS156		RS157		RS158		RS159		RS160		
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		
N. d'ordine immobile		Condominio		Data		Serie		Numero e sottnumero		Cod. Ufficio Ag. Entrate		Data		Numero		Provincia Off. Agenzia Entrate	
1		2		3		4		5		6		7		8		9	

Nel presente prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), Tuir, come previsto dall'articolo 16, comma 1-*bis*, D.L. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 90/2013. Sono agevolabili gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzative sono attivate dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.

Le spese sostenute per **gli interventi fino al 31 dicembre 2016** possono fruire di una **detrazione dall'imposta lorda Ires pari al 65%**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare.

In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, etc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.

A decorrere **dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021**, le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 16 si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 (comma 1-*ter*, articolo 16, D.L. 63/2013).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della L. 232/2016, è possibile fruire di una detrazione dall'imposta lorda Ires pari al **50%, ripartita in cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 1-*bis*, articolo 14, D.L. 63/2013).

Qualora dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata...

- ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta o del 75%, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80% della spesa sostenuta o dell'85%, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, articolo 16, D.L. 63/2013).

A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqies*, articolo 16 richiamato rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1-*sexies*, articolo 16, D.L. 63/2013).

L'importo agevolabile della spesa non può superare **96.000 euro** per unità immobiliare. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, etc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.

Qualora gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore di cui al comma 1-*quater*, articolo 16, D.L. 63/2016 (introdotto dall'articolo 46-*quater*, D.L. 50/2017) siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L'articolo 8, D.L. 2019 ha esteso tale ultima detrazione (comma 1-*septies*) agli interventi nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Sono beneficiari della detrazione i soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico e possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La lettera i), comma 1, articolo 16-*bis*, Tuir include gli interventi diretti all'esecuzione di opere:

- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta Documentazione.

La detrazione deve essere ripartita in **dieci quote annuali costanti** di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare n. 29/E/2013.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento;
- la partita Iva del soggetto che effettua il pagamento;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente.

Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Inoltre, qualora gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Articolo 1, comma 3, L. 232/2016

Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqüies* e 1-*sexies*, D.L. 63/2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-*quater*, articolo 14, D.L. 63/2013 e dal comma 1-*quinqüies*, articolo 16 del medesimo decreto, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

**SISMABONUS 100%**

Per le spese sostenute, relative a tali interventi, **dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110%; tale incremento non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020).

La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16, D.L. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma *bonus* sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

L'efficacia delle proroghe di cui all'articolo 119 del decreto resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

**BONUS FACCIATE**

Nel prospetto in commento va anche indicata la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 90% delle spese documentate, **sostenute negli anni 2020 e 2021**, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (articolo 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019).

La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 e nei nove periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, la detrazione spetta per:

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Per gli interventi diversi da quelli sopra menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per usufruire dell'agevolazione, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Nei righi da **RS150 a RS151** vanno indicati:

- **colonna 1**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- **colonna 2**:
 - il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70%;
 - il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75% (articolo 16, comma 1-*quinquies*, D.L. 63/2013);
 - **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 80%;
 - **codice 4** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 85% (articolo 16, comma 1-*quinquies*, D.L. 63/2013);
 - il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75% (articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013);
 - il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85% (articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013);
 - il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80% (articolo 16, comma 2-*quater.1*, D.L. 63/2013);
 - il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85% (articolo 16, comma 2-*quater.1*, D.L. 63/2013);

- il **codice 9** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%;
- il **codice 10** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive);
- il **codice 11** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90% (*Bonus* facciate);
- **colonna 3**, il codice fiscale:
 - del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici e va barrata la casella di colonna 2 “Condominio” dei righi da RS153 a RS154, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile (che saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi);
 - della società qualora gli interventi siano stati realizzati da parte di un soggetto di cui all'articolo 5 o all'articolo 115, Tuir, riportando i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati;
- **colonna 4**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale delle spese sostenute;
- **colonna 5**, l'importo della spesa sostenuta;
- **colonna 6**, l'ammontare della detrazione, pari alla spesa di colonna 5 moltiplicata per una delle aliquote previste;
- **colonna 7**, il numero della rata che la società o ente utilizza per l'anno indicato in colonna 1;
- **colonna 8**, l'importo della rata della detrazione spettante. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della detrazione di colonna 6 per il numero di rate previste;
- **colonna 9**, il numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero progressivo va indicato anche nella colonna 1 dei righi da RS153 a RS154, nei quali vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili.

Nel caso in cui il contribuente sostenga più spese deve essere utilizzato un modulo per ogni intervento ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel **rigo RS152** va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da RS150 a RS151 di tutti i moduli compilati, da riportare nel quadro RN e/o RQ.

Righi da RS153 a RS154

RS153	N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno 9
							/	
RS154							/	

Vanno indicati i dati catastali degli immobili, in particolare:

- **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei righi da RS150 a RS151. Nel caso in

cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più righi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo;

- **colonna 2** va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, quindi, dichiarano che la spesa riportata nei righi da RS150 a RS151 si riferisce a interventi effettuati su parti comuni condominiali, e non devono essere compilate le successive colonne dei predetti righi da RS153 a RS154 (si vedano le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi da RS150 a RS151);
- **colonna 3**, il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
- **colonna 4**, 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- **colonna 6**, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale";
- **colonna 7**, il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- **colonna 8**, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- **colonna 9**, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel caso in cui il contribuente debba indicare più dati catastali deve essere utilizzato un modulo per ogni immobile ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel **rigo RS155** vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto e i dati della domanda di accatastamento.

RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO		
			Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

In particolare, in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei righi da RS150 a RS151; nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più righi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo. Per la compilazione della colonna 2 (Condominio) vanno seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi da RS153 a RS154. Se questa casella è barrata non devono essere compilate le successive colonne. Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile, anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6). Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9).

EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI PARTITI POLITICI

Erogazioni liberali in favore di partiti politici	RS156	Codice fiscale					Erogazioni		Detrazione	
		1					2		3	
								,00		,00

L'articolo 11, comma 6, D.L. 149/2013, dispone una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle so-

Investimenti in start up innovative o PMI innovative ammissibili

La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore.

- **colonna 2**, l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate; In caso di erogazioni liberali effettuate dalla società di capitali trasparente di cui il dichiarante è socio, ha indicato l'importo di tali erogazioni e in **colonna 1** il codice fiscale della partecipata;

Tali importi vanno indicati nel quadro RN ovvero RQ.

Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili		Codice fiscale										Codice identificativo										Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI							
		1										1A										2	3							
RS160	Deduzione	Investimento										Deduzione																		
		4										5																		
RS161	Deduzione	1										1A										2	3							
		4										5																		
RS162	Deduzione	1										1A										2	3							
		4										5																		
RS163	Trasparenza	Codice fiscale società trasparente										Eccedenza Ricevuta																		
		1										2																		
RS164	Totale											Totale deduzione																		
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									Eccedenza non trasteribile al consolidato
		1	2									3									4									5
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									Presente periodo d'imposta
			1									2									3									3
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									
			1									2									3									
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									Presente periodo d'imposta
			1									2									3									3
RS168A	Eccedenze residue addizionali IRES precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									
			1									2									3									
RS168B	Eccedenze residue addizionali IRES da riportare nella successiva dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									Presente periodo d'imposta
			1									2									3									3
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente										Detrazione ricevuta																		
		1										2																		
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									
		1	2									3									4									

RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	1	2	3	4	5
RS174	Recupero per decadenza (IRES)				
	Interessi su detrazione fruita (di cui 1)	Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)		Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3
RS176	Recupero per decadenza (Addizionali IRES)		Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3
RS177	Codice fiscale soggetto investitore		Codice fiscale start-up innovativa	Importo	Importo progressivo
	1A	2	3	4	5
	Codice fiscale soggetto intermediario		Data certificazione	Importo detr./ded.	Periodo d'imposta
	1B	5	6	7	8
RS178	1A	2	3	4	5
	1B	5	6	7	8
RS179	1A	2	3	4	5
	1B	5	6	7	8

Il D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l'investimento in **start-up innovative**.

Le modalità di attuazione sono individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dal 25 febbraio 2016, e, per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.



Start-up innovative

Società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Possono essere considerate tali anche le Srl semplificate ai sensi dell'articolo 2463-bis, cod. civ.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'articolo 29 del citato D.L. 179/2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 4, comma 12-ter, D.L. 3/2015).

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Investimenti in start up innovative o PMI innovative ammissibili

Deduzione Ires

I soggetti passivi dell'Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al **30%** dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi d'investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo, deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma mai oltre il terzo. Ai fini della compilazione dei righi sottostanti per start-up innovative si intendono anche le PMI innovative ammissibili.

	Codice fiscale										Codice identificativo										Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI
	1										1A										2	3
RS160	Deduzione																					
	Investimento										Deduzione											
	4										5											
	,00										,00											
RS161	Deduzione																					
	4										5											
	,00										,00											
RS162	Deduzione																					
	4										5											
	,00										,00											

Nel presente prospetto, nei **righi da RS160 a RS162** va indicato:

- **colonna 1**, il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l'investimento. In caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o di società che investe prevalentemente in start-up innovative e **in colonna 2** (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2. In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);
- **colonna 3**:
 - il **codice 1**, se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa;
 - il **codice 2**, se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all'articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015;
- **colonna 4**, l'ammontare dell'investimento agevolabile;
- **colonna 5**, l'ammontare della deduzione spettante, pari al **30%** dell'importo di colonna 4;

	Codice fiscale società trasparente										Eccedenza Ricevuta
	1										2
RS163	Trasparenza										
											,00

Nel **rigo RS163** va indicato:

- in **colonna 2**, l'eccedenza della deduzione ricevuta in caso di partecipazione in società di cui all'articolo 115, Tuir;
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società trasparente.

	Totale deduzione									
RS164	Totale									
	,00									

Nel **rigo RS164** va indicato l'importo totale dell'agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RS160 a RS162 e nella colonna 2 del rigo RS163, di tutti i moduli compilati, deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC e RQ (si veda "Maggiorazione Ires per i soggetti di comodo").

RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Eccedenza non trasferibile al consolidato
		1	2	3	4	5 (di cui 5)
			,00	,00	,00	,00

Nel **rigo RS165** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini Ires nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi 2020 (colonna 1 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini Ires nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi 2020 (colonna 2 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 4**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini Ires nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi 2020 (colonna 3 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 5**, la deduzione indicata nelle colonne precedenti, non trasferibile al consolidato fiscale, maturata anteriormente all'opzione per la tassazione di gruppo.

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di deduzione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV67, di tutti i moduli compilati.

La **casella di colonna 1** "Casi particolari" va barrata nell'ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di deduzione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all'anno di formazione.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel rigo RS165 vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 6 del rigo RS174.

RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo RS166** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini Ires, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 4 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini Ires, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini Ires, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi. In caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 o 116 del Tuir, la presente colonna non va compilata.

RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente
		1	2	3
		,00	,00	,00

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Investimenti in start up innovative o PMI innovative ammissibili

Nel **rigo RS167** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (colonna 1 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (colonna 2 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (colonna 3 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS175.

È possibile riportare nel rigo RS167 le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini Ires nei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per il quali il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione Ires.

RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo RS168** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi.

RS168A	Eccedenze residue addizionali IRES precedente dichiarazione	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo RS168A** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della addizionale Ires per gli intermediari finanziari nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (colonna 2 del rigo RS168B) deducibile nel rigo RQ43;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della addizionale Ires per gli intermediari finanziari nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (colonna 3 del rigo RS168B) deducibile nel rigo RQ43.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS176.

È possibile riportare nel rigo RS168A le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini Ires nei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per il quali il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione Ires.

RS168B	Eccedenze residue addizionali IRES da riportare nella successiva dichiarazione	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo RS168B** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS168A, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della addizionale Ires per gli intermediari finanziari, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS168A, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della addizionale Ires per gli intermediari finanziari, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della addizionale Ires per gli intermediari finanziari, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi.

I righi RS167, RS168, RS168A e RS168B vanno compilati a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato:

- all'imposta di cui all'articolo 2, comma 36-*quinquies*, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011;
- all'imposta di cui all'articolo 1, comma 65, L. 208/2015;
- all'imposta di cui all'articolo 1, comma 716, L. 160/2016;

al fine di evidenziare la deduzione utilizzabile nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta imposta.

Questi righi devono continuare ad essere compilati anche se successivamente al predetto periodo il contribuente non risulti più tenuto ad applicare le disposizioni sopra indicate.

RS171 Detrazione		Codice fiscale società trasparente	Detrazione ricevuta
1		2	,00

Nel **rigo RS171**, in caso di investimenti effettuati dai soggetti indicati nell'articolo 5 Tuir di cui il dichiarante è socio, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del società partecipata;
- in **colonna 2**, la detrazione ricevuta per trasparenza; la somma degli importi indicati nella presente colonna di tutti i moduli compilati va riportata nel quadro RN e/o RQ (si vedano i prospetti "Maggiorazione Ires per i soggetti di comodo" e "Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie"), a riduzione dell'imposta dovuta. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 o 116, Tuir) o di consolidato l'importo della detrazione, per la quota non utilizzata a scomputo della addizionale e della maggiorazione Ires nel quadro RQ, va riportato nel quadro TN o, per la quota che trova capienza nell'Ires di gruppo, nel quadro GN/GC.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente
		1	2	3	4
			,00	,00	,00

Nel **rigo RS172** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di detrazione maturata nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (rigo RS173, colonna 1);
- in **colonna 3**, l'eccedenza di detrazione maturata nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (rigo RS173, colonna 2);

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Investimenti in start up innovative o PMI innovative ammissibili

- in **colonna 4**, l'eccedenza di detrazione maturata nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello Redditi SC 2020 (rigo RS173, colonna 3).

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di detrazione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV68, di tutti i moduli compilati.

La **casella di colonna 1** "Casi particolari" va barrata nell'ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di detrazione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all'anno di formazione.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le detrazioni da riportare nelle colonne 2, 3 e 4 del presente rigo devono essere diminuite dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo RS174.

L'importo delle eccedenze di detrazione utilizzabile nel presente periodo d'imposta pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del rigo RS172 va riportato nel quadro RN e/o RQ (si vedano i prospetti "Maggiorazione Ires per i soggetti di comodo" e "Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie"), a riduzione dell'imposta dovuta.

RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nel **rigo RS173** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di detrazione indicata nella colonna 3 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d'imposta successivo;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di detrazione indicata nella colonna 4 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d'imposta successivo;
- in **colonna 3**, la detrazione maturata nel presente periodo d'imposta (pari alla somma degli importi di colonna 2 del rigo RS171 di tutti i moduli compilati), per la quota eccedente l'imposta lorda (eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti) relativa, rispettivamente, all'Ires (quadro RN), alla maggiorazione Ires per i soggetti di comodo (quadro RQ), da utilizzare nel periodo d'imposta successivo. In caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 o 116 Tuir) la presente colonna non va compilata. In caso di opzione per il consolidato, va indicato l'importo della detrazione per la quota che non trova capienza nell'Ires di gruppo.

DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

RS174 Recupero per decadenza (IRES)						
Interessi su detrazione fruita (di cui ¹ _____,00)		Detrazione fruita ² _____,00	Eccedenze di detrazione ³ _____,00	Deduzione fruita ⁴ _____,00	Interessi su deduzione fruita ⁵ _____,00	Eccedenze di deduzione ⁶ _____,00
RS175 Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)						
			Deduzione fruita ¹ _____,00	Interessi su deduzione fruita ² _____,00	Eccedenze di deduzione ³ _____,00	
RS176 Recupero per decadenza (Addizionali IRES)						
			Deduzione fruita ¹ _____,00	Interessi su deduzione fruita ² _____,00	Eccedenze di deduzione ³ _____,00	

I **righe da RS174 a RS176** vanno compilati in caso di decadenza dall'agevolazione.

In particolare, nel **rigo RS174**, indicare:

- in **colonna 1**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione di cui a colonna 2, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
- in **colonna 2**, la detrazione effettivamente fruita ai fini Ires e/o ai fini delle addizionali e maggiorazioni Ires nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1.

L'importo della presente colonna va sommato all'imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della detrazione, l'importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante, con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci;

- in **colonna 3**, l'eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante;
- in **colonna 4**, la deduzione effettivamente fruita ai fini Ires nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 11 del rigo RN6 o GN/GC6 o TN4 e/o nella colonna 5 del rigo PN4;
- in **colonna 5**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 4, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all'imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della deduzione, l'importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci;
- in **colonna 6**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini Ires, non più spettante.

RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)		Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita		Eccedenze di deduzione	
	1		2		3			
				,00		,00		,00

Nel **rigo RS175**, indicare:

- in **colonna 1**, la deduzione effettivamente fruita ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 9 del rigo RQ62;
- in **colonna 2**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all'imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ62;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo, non più spettante.

RS176	Recupero per decadenza (Addizionali IRES)		Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita		Eccedenze di deduzione	
	1		2		3			
				,00		,00		,00

Nel **rigo RS176**, indicare:

- in **colonna 1**, la deduzione effettivamente fruita ai fini dell'addizionale Ires banche nei periodi d'imposta precedenti e non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 9 del rigo RQ43;
- in **colonna 2**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Tale importo va sommato all'imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ43;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini della maggiorazione Ires per i soggetti di comodo, non più spettante.

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Investimenti in start up innovative o PMI innovative ammissibili

	Codice fiscale soggetto investitore	Codice fiscale start-up innovativa	Importo	Importo progressivo
RS177	1A	2	3	4
			,00	,00
	Codice fiscale soggetto intermediario	Data certificazione	Importo detr./ded.	Periodo d'imposta
	1B	5	6	7 Inizio 8 Fine
			,00	
RS178	1A	2	3	4
			,00	,00
	1B	5	6	7 8
			,00	
RS179	1A	2	3	4
			,00	,00
	1B	5	6	7 8
			,00	

I righe da **RS177** a **RS179** devono essere compilati:

- dalle “start-up innovative” indicate all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2015;
- dalle “PMI innovative ammissibili” che rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 3/2015;
- agli organismi di investimento collettivo del risparmio e dalle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative di cui all’articolo 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 (c.d. “soggetti intermediari”).

Le agevolazioni di cui al presente prospetto spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 euro per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.



Le agevolazioni spettano a condizione che ciascuna start up innovativa rilasci ai soggetti investitori di cui all’articolo 2, comma 1, o ai soggetti intermediari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto una certificazione che attesti di non avere superato il limite di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto del 7 maggio 2019 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.

Nei righe da RS177 a RS179 va indicato:

- in **colonna 1A** il codice fiscale del soggetto investitore beneficiario dell’agevolazione,
- in **colonna 1B**, il codice fiscale del soggetto intermediario, il dato va indicato dalle sole start-up innovative in alternativa al dato di **colonna 1A** in caso di investimento indiretto,
- in **colonna 2**, il codice fiscale di ciascuna start-up, il dato va indicato dai soli soggetti intermediari,
- in **colonna 3**, l’importo dell’investimento agevolabile ricevuto da ciascuna start-up innovativa ovvero, nel caso di investimento effettuato per il tramite dei soggetti intermediari, l’importo riferibile all’investitore beneficiario dell’agevolazione certificato da ciascuna start-up innovativa,
- in **colonna 4**, l’importo progressivo dell’investimento agevolabile ricevuto, il dato va indicato dalle sole start-up innovative;
- in **colonna 5**, la data della certificazione rilasciata da ciascuna start up innovativa,
- in **colonna 6**, l’importo in relazione al quale spetta la deduzione o la detrazione,
- in **colonna 7**, la data di inizio e
- in **colonna 8**, la data di fine del successivo periodo di imposta, per i soli soggetti intermediari, qualora il periodo di imposta di tali soggetti non coincida con il periodo di imposta dell’investitore e l’investi-

tore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 7.05.2019.

ZONE FRANCHE URBANE

Zone franche urbane (ZFU)	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5					
RS180				,00	,00					
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9		
						,00	,00	,00		
RS181				,00	,00					
						,00	,00	,00		
RS182				,00	,00					
						,00	,00	,00		
RS183				,00	,00					
						,00	,00	,00		
RS184	Reddito esente / Quadro RF 1		Reddito esente / Quadro RH 2		Totale reddito esente fruito 3		Totale agevolazione 4		Perdite / Quadro RF 5	
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria 6		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata 7							

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 341, lettere a), L. 296/2006.

Esse devono essere localizzate:

- nella **Zona franca urbana del comune di L'Aquila**, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1-*bis*, D.L. 39/2009. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012 ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell'agevolazione;
- nelle **Zone franche urbane** elencate nell'allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013, emanato ai sensi del comma 4, articolo 37, D.L. 179/2012;
- nel territorio dei comuni della soppressa **provincia di Carbonia-Iglesias**, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis" (articolo 37, comma 4-*bis*, D.L. 179/2012);
- nella Zona franca urbana del **comune di Lampedusa e Linosa**, così come disposto dall'articolo 1, comma 319, L. 147/2013.

Per la zona franca istituita dall'articolo 46, comma 1, D.L. 50/2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2, D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, L. 229/2016 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia"), l'agevolazione spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati ai commi 2 e 3 del citato articolo 46. La zona franca di cui al comma 1 dell'articolo 46 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, D.L. 189/2016; l'agevolazione, in tal caso, spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati al successivo comma 5, secondo periodo.

Le agevolazioni di cui all'articolo 46, D.L. 50/2017, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2, D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia Bis"), che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno

pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (articolo 1, comma 745, L. 205/2017). Le agevolazioni di cui all'articolo 46, D.L. 50/2017 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia ter"), ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016 (articolo 46, comma 3, D.L. 50/2017, come modificato dall'articolo 57, comma 6, lettera a), D.L. 104/2020).

Per le ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 non comprese nell'*ex* obiettivo Convergenza (trattasi delle ZFU di Cagliari, Campobasso, Iglesias, Massa-Carrara, Matera, Pescara, Quartu Sant'Elena, Sora, Velletri e Ventimiglia), alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 603, L. 208/2015, le risorse finanziarie previste dall'articolo 22-bis, comma 1, D.L. 66/2014, l'agevolazione spetta alle micro e piccole imprese e ai professionisti in possesso dei requisiti elencati nell'articolo 20-bis del decreto (cfr. Circolare n. 172230/2018, del Ministero dello sviluppo economico).

Per l'attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche del Sisma Centro Italia (compresa quella del Sisma Centro Italia bis) e per quelle di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 non comprese nell'*ex* obiettivo Convergenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto. Con il decreto interministeriale 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto. Le disposizioni del decreto, così come modificate e integrate dal predetto D.M. 5 giugno 2017, si applicano ai bandi per la concessione delle agevolazioni nelle ZFU adottati successivamente al 6 ottobre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22-bis del D.L. 66/2014.

Beneficiano dell'agevolazione, nei limiti dell'importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zone franche urbane e per il territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per la compensazione con il mod. F24 dell'agevolazione prevista vanno utilizzati i seguenti codici tributo.

TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE

Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo
1	L'Aquila	6845	21	Giarre	Z126	41	Foggia	Z137
2	Carbonia Iglesias	Z100	22	Messina	Z128	42	Lucera	Z139
3	Catania	Z122	23	Portici (Centro Storico)	Z106	43	Manduria	Z140
4	Crotone	Z112	24	Portici (Zona Costiera)	Z107	44	Manfredonia	Z141
5	Erice	Z124	25	Reggio Calabria	Z114	45	Molfetta	Z142
6	Gela	Z125	26	S. Giuseppe Vesuviano	Z108	46	San Severo	Z143
7	Lamezia Terme	Z113	27	Sciacca	Z131	47	Santeramo in colle	Z144
8	Mondragone	Z104	28	Termini Imerese	Z132	50	Sisma Centro Italia	Z148
9	Napoli	Z105	29	Trapani	Z133	51	Pescara	Z151
10	Rossano	Z115	30	Vibo Valentia	Z116	52	Matera	Z152

11	Torre Annunziata	Z109	31	Bagheria	Z119	53	Velletri	Z153
12	Aci Catena	Z117	32	Enna	Z123	54	Sora	Z154
13	Acireale	Z118	33	Palermo (Brancaccio)	Z129	55	Ventimiglia	Z155
14	Aversa	Z101	34	Palermo (Porto)	Z130	56	Campobasso	Z156
15	Barcellona Pozzo di Gotto	Z120	35	Vittoria	Z134	57	Cagliari	Z157
16	Benevento	Z102	36	Lampedusa - Linosa	Z127	58	Iglesias	Z158
17	Casoria	Z103	37	Andria	Z135	59	Quartu Sant'Elena	Z159
18	Castelvetrano	Z121	38	Lecce	Z138	60	Massa-Carrara	Z160
19	Corigliano calabro	Z110	39	Taranto	Z145	61	Sisma Centro Italia bis	Z149
20	Cosenza	Z111	40	Barletta	Z136	63	Sisma Centro Italia ter	Z162

L'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella ZFU e nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza presentata al Ministero dello sviluppo economico e per i successivi tredici periodi d'imposta (per un totale di quattordici periodi d'imposta), nelle misure sotto riportate.

Per la zona franca del Sisma Centro Italia e del Sisma Centro Italia bis l'esenzione è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, di conversione del D.L. 50/2017 (24 giugno 2017) e per i 5 anni successivi. Ai fini della determinazione dell'importo effettivamente fruibile si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare n. 99473/2017, del Ministero dello Sviluppo Economico.

È consentito beneficiare dell'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall'esercizio dell'attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole dei decreti attuativi.

Il soggetto beneficiario può scegliere, nell'ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell'esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l'apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell'agevolazione con riferimento all'Irap e/o ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all'Imu (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del comune di L'Aquila), ovvero impiegate nei periodi d'imposta successivi.

Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell'agevolazione, l'esenzione si applica sul reddito d'impresa – sempre entro il limite massimo previsto dai decreti attuativi – al lordo delle perdite.

In caso di **società trasparente** (articoli 115 e 116, Tuir) o di società partecipante al **consolidato fiscale** (articoli 117 e ss., Tuir), la società dichiarante determina, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d'impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso a ciascun socio o al consolidato. Pertanto l'agevolazione si determina, di fatto, in capo ai singoli soci o in capo al consolidato cui è trasferito il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l'esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società dichiarante si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza o trasferito al consolidato – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci o dal consolidato, fermo restando che l'agevolazione può essere fruita complessivamente fino al raggiungimento dell'ammontare concesso alla società beneficiaria.

RS180	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione		
	6				7	8	9
					,00	,00	,00
RS181	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione		
	6				7	8	9
					,00	,00	,00

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Zone franche urbane

RS182	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					,00	,00			
RS183	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					,00	,00			

Nei righi da RS180 a RS183 va indicato:

- **colonna 1**, il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente, desunto dalla tabella di cui sopra. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo;
- **colonna 2**, il numero progressivo che identifica il periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione, decorrente da quello di accoglimento dell'istanza (esempio: se il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione è quello nel quale è stata accolta l'istanza, in questa colonna deve essere riportato il valore 2);
- **colonna 3**, il numero di dipendenti rilevanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito esente. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi d'imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della zona agevolata.

Ai fini della maggiorazione rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione, al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto;

- **colonna 4**, l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 86 e 101, Tuir, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU o del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona agevolata, è previsto l'obbligo di tenere un'apposita contabilità separata (tale obbligo non sussiste per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico con il quale è determinato l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario; per tale periodo di imposta, in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU).

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e al di fuori di essi concorrono alla formazione del reddito prodotto nella zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e l'ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi;

- **colonna 5**, l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna 4, tenendo conto del limite di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell'incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione:
 - 100%, per i primi cinque periodi d'imposta;
 - 60%, per i periodi d'imposta dal sesto al decimo;
 - 40%, per i periodi d'imposta undicesimo e dodicesimo;
 - 20%, per i periodi d'imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Se l'agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell'ammontare delle risorse assegnate dal MISE, a seguito della presentazione dell'istanza, il reddito da indicare in questa colonna deve essere ridotto in misura corrispondente all'agevolazione fruibile.

La **società trasparente** (articoli 115 e 116, Tuir), beneficiaria dell'agevolazione, determina l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata (e l'eventuale perdita di cui alla colonna 5 del rigo RS184), da imputare per trasparenza ai soci, compilando i righi da RS180 a RS183, ad esclusione delle colonne da 7 a 9.

Il socio di una società trasparente (articoli 5 e 115, Tuir) indica la quota di reddito esente imputata dalla società partecipata e compila le colonne 1, 5, 7, 8 e 9 secondo le relative istruzioni, riportando nella **colonna 6** il codice fiscale di quest'ultima. Per ciascuna società trasparente occorre compilare un distinto rigo della presente sezione. Inoltre, nell'ipotesi in cui il socio abbia prodotto autonomamente un reddito in una o più delle zone agevolate deve compilare distinti righi per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello ricevuto per trasparenza. La società partecipante al **consolidato fiscale** di cui agli articoli 117 e ss., Tuir, beneficiaria dell'agevolazione, determina l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, da trasferire al consolidato, compilando i righi da RS180 a RS183, ad esclusione delle colonne da 7 a 9. Ovviamente l'agevolazione complessivamente fruita dai soci o dal consolidato, ai fini delle imposte sui redditi, non può essere superiore a quella prenotata tramite l'apposita istanza presentata, rispettivamente, dalla società trasparente o dalle società consolidate;

- **colonna 7**, l'imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata indicata nella colonna 1, che costituisce l'ammontare dell'agevolazione spettante (per la compilazione della presente colonna si rinvia alle istruzioni del rigo RS184, colonna 4);
- **colonna 8**, l'importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna 1 per il versamento degli acconti relativi all'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- **colonna 9**, la differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 8 e quello di colonna 7. Qualora l'importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (colonna 8) risulti di ammontare superiore all'agevolazione spettante (colonna 7), non si tiene conto ai fini delle imposte sui redditi del maggior versamento e tale differenza non genera un'eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o riportata a nuovo. Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro RN (o nei quadri GN, GC o TN) vanno indicati al netto della somma degli importi esposti in questa colonna dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati.

	Reddito esente / Quadro RF	Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite / Quadro RF
RS184	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria	Perdite / Quadro RH contabilità semplificata			
	6 0,00	7 0,00			

Nel **rigo RS184**, va indicato:

- **colonna 1**, l'ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati;

- **colonna 2**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparenza da soggetti partecipati, ricompreso nel quadro RH;
- **colonna 3**, l'ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, pari alla somma degli importi di colonna 5 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati;
- **colonna 4**, l'ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota Ires al reddito di colonna 3. La colonna non va compilata dalle società trasparenti (articoli 115 e 116, Tuir), mentre le società partecipanti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e ss., Tuir compilano la presente colonna indicando l'ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota Ires al reddito di colonna 2. L'ammontare dell'agevolazione indicato in colonna 4 va riportato nel rigo RS180 colonna 7. Nel caso in cui il reddito esente del rigo RS184 sia stato prodotto in più zone agevolate, oppure sia stato imputato al dichiarante da più società trasparenti o sia stato in parte prodotto autonomamente e in parte imputato per trasparenza, l'importo della colonna 4 deve essere ripartito in misura proporzionale all'ammontare dei redditi indicati nella colonna 5 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati. L'importo così suddiviso va indicato nella colonna 7 dei righi da RS180 a RS183.

Per fruire dell'esenzione ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il **modello di pagamento F24** (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate) l'importo della colonna 7 per il versamento dell'imposta sui redditi dovuta in acconto e/o a saldo per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel caso in cui siano stati compilati più rigi da RS180 a RS183, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 gli importi di tutte le colonne 7 compilate, utilizzando per ciascun rigo il codice tributo riferito alla zona agevolata.

In particolare, nel modello di pagamento F24 devono essere riportati nella colonna "importi a credito compensati" gli importi della colonna 7 dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, utilizzando per ciascuna zona agevolata l'apposito codice tributo e nella colonna "importi a debito versati", quale Ires a debito, un importo almeno pari a quello della presente colonna. Se il contribuente ha già utilizzato l'agevolazione per il versamento degli acconti Ires, potrà utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento dell'Ires a saldo solamente l'importo corrispondente, per ciascuno dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, alla differenza (se positiva) tra l'ammontare della colonna 7 e quello di colonna 8;



Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un'imposta a credito oppure un'imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 4 del rigo RS184. In tale ipotesi, infatti, l'utilizzo di un importo pari a quello della colonna 4 a compensazione di un debito Ires (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un'eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel quadro RX.

- **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito di colonna 2 del rigo RN6. Questa differenza costituisce una perdita da riportare negli esercizi successivi; tale perdita va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS. Qualora il dichiarante sia una società trasparente (articoli 115 e 116 Tuir) oppure una società partecipante al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, la perdita di colonna 5 va, rispettivamente, attribuita ai soci o trasferita al consolidato (rigo TN2, colonna 4, o GN5, colonna 3). In caso di soggetti non residenti l'importo di colonna 5 è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 1 del rigo RS184 e quello di rigo RF63;

- **colonna 6**, la perdita da contabilità ordinaria che emerge nell'ipotesi in cui la differenza tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 e l'importo di rigo RH16, risulti positiva. Tale perdita non può essere superiore al minore tra la predetta differenza e il risultato della seguente operazione:

$$\text{RH8 col. 2} - \text{RH9, col. 2}$$

Questa perdita (da contabilità ordinaria) è utilizzabile a scomputo di altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, per l'eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi; in tal caso, va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS;

- **colonna 7**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 e la somma dell'importo di rigo RH16 (da assumere pari a zero se negativo) e di colonna 6 del rigo RS184. Questa differenza costituisce una perdita (da contabilità semplificata) utilizzabile a scomputo di altri redditi prodotti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.



Le perdite riportabili, sia pregresse che di periodo, non possono essere utilizzate a riduzione dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate.

Pertanto, l'ammontare di tali perdite da utilizzare a riduzione del reddito d'impresa (anche quello evidenziato nel quadro RH) non può eccedere la differenza, se positiva, tra il reddito d'impresa determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente indicato nel presente prospetto.

Istruzioni comuni per la compilazione dei quadri RN, TN e GN

I quadri RN, TN e GN devono essere compilati secondo le seguenti indicazioni:

- la deduzione da indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo RN1 (o GN1 o TN1) è fruibile nel limite del reddito complessivo al netto di quello esente indicato nel rigo RS184, colonna 1;
- l'ammontare della deduzione di cui al rigo RS164 e RS165 non può essere dedotta dal reddito esente. Pertanto, l'importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN6 (o GN6, col. 3, o TN4, col. 3) non può essere tale da ridurre il reddito complessivo di cui alla colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 6, o TN4, col. 6) al di sotto del reddito esente;
- l'ammontare della deduzione di cui al rigo RS113, colonna 12, non può essere dedotta dal reddito esente. Pertanto, l'importo da riportare nella colonna 6 del rigo RN6 (o GN6, col. 4, o TN4, col. 4) non può essere tale da ridurre il reddito complessivo della colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 6, o TN4, col. 6) al di sotto del reddito esente;
- nel rigo GN6, col. 6, o TN4, col. 6, va indicato il reddito imponibile, pari al maggiore tra l'importo di colonna 1 del rigo RS184 e la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo GN6 o TN4 e la somma degli importi delle colonne 3 e 4 del medesimo rigo GN6 o TN4;
- se il reddito imponibile da indicare nel rigo RN6, colonna 11, risulta inferiore al maggior importo tra il reddito minimo di cui alla colonna 1 del rigo RN6, diminuito delle deduzioni di cui alle colonne 4, 5 e 6 del medesimo rigo RN6, e il reddito esente di cui alla colonna 3 del rigo RS184, nel rigo RN6, colonna 11, va indicato tale maggiore importo;
- le detrazioni da riportare nel rigo RN10 non possono eccedere l'imposta lorda afferente al reddito non esente. Pertanto, l'importo da indicare nel rigo RN10, colonna 6, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di rigo RN9 e quello di rigo RS184, colonna 4;
- l'importo dei crediti da riportare nel rigo RN14, colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RN11, colonna 2, e quello di rigo RS184, colonna 4;
- l'importo dei crediti da riportare nel rigo RN18 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RN17 e quello di rigo RS184, colonna 4.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si consideri un reddito d'impresa di 9.000, di cui:

- 8.000 prodotto nella zona agevolata determinato secondo le regole ordinarie del Tuir (il reddito determinato secondo le regole del decreto attuativo è pari, invece, a 10.000 in quanto il contribuente ha realizzato una minusvalenza deducibile di 2.000 che però non rileva ai fini della determinazione del reddito esente);
- 1.000 prodotto al di fuori della zona agevolata.

Inoltre, il contribuente vanta crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento di 300, detrazioni di 3.000, crediti da quadro RU di 2.000, eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione di 500 e acconti di 1.000.

RS184	Reddito esente / Quadro RF	Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite / Quadro RF
	1 10.000,00	2 ,00	3 10.000,00	4 2.400,00	5 700,00
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria	Perdite / Quadro RH contabilità semplificata			
	6 ,00	7 ,00			

$$10.000 \text{ (RS184 col.1)} - 9.300 \text{ (RN6 col.2)} = 700$$

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità	
RN1	Reddito	1	,00	2	,00
RN2	Perdita			3	9000,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere	
		1	300,00	2	,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		Ricevuta	
	(di cui di anni precedenti)	1	,00	2	,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti	
		1	,00	2	,00
		Reddito (Netto)		Altri redditi	
		4	,00	5	,00
RN6	Reddito minimo	1	,00	Start-up	
	Reddito	2	9.300,00	Liberalità	
	Reddito complessivo	7	,00	Start-up	
		8	,00	Liberalità	
RN7	a) di cui	1	,00	Start-up	
RN8	b) di cui	1	10.000,00	Liberalità	
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile			Start-up	
				Liberalità	
RN10	Detrazioni	Start-up		Detrazioni art. 151	
	(di cui)	1	,00	Detrazioni art. 151	
		2	,00	Detrazioni art. 151	
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			Detrazioni art. 151	
				Detrazioni art. 151	
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento			Detrazioni art. 151	
RN13	Credito per imposte pagate all'estero			Detrazioni art. 151	
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus	
	(di cui)	1	,00	Art bonus	
		2	,00	Art bonus	
		3	,00	Art bonus	
		4	,00	Art bonus	
RN15	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate		Ritenute art. 5 non utilizzate	
		1	,00	Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)			Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente			Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese			Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN			Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN22	Eccedenze utilizzate	Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero	
	1	2	1000,00	Credito riversato da atti di recupero	
	Acconti ceduti	3	,00	Credito riversato da atti di recupero	
		4	,00	Credito riversato da atti di recupero	
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate	
		1	,00	Eccedenze utilizzate	
RN24	Imposta a credito			Eccedenze utilizzate	
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)			Eccedenze utilizzate	

Le detrazioni non possono eccedere la differenza tra RN9 e RS184 col. 4

I crediti non possono eccedere la differenza tra RN17 e RS184 col. 4

Il contribuente deve compilare il modello F24, sezione "Erario", indicando:

- in un rigo, nella colonna "Codice tributo", il codice tributo della zona agevolata e, nella colonna "Importi a credito", un importo pari a 1.400 (l'ammontare dell'agevolazione al netto dell'importo di 1.000 utilizzato per il versamento degli acconti);
- in un altro rigo, nella colonna "Codice tributo", il codice tributo 2003 e, nella colonna "Importi a debito", un importo pari a 1.400.

L'eccedenza di versamento a saldo di 800 (ovvero la differenza tra l'imposta versata mediante compensazione, pari a 1.400, e quella a debito risultante dal rigo RN23, pari a 600) va riportata nel rigo RX, colonna 1.

La perdita di 700 va riportata nel prospetto "Perdite di impresa non compensate", colonna Ires, del quadro RS.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART BONUS)

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito residuo
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

Nel prospetto va indicato, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1, articolo 73, Tuir, il credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2014).

Il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate:

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (articolo 17, commi 1 e 2, D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016).

ARTICOLO 5, COMMA 1, L. 175/2017

Il credito è riconosciuto, inoltre, per le erogazioni liberali per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione, nonché dei complessi strumentali,

delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti (articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020).



Nel prospetto va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non danno diritto alle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere h) e i) Tuir. Le detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali che non rientrano nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali. Il credito d'imposta spetta, nel limite del **15% del reddito imponibile**, nella misura del **65% delle erogazioni liberali**.

Nel **rigo RS251** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente, risultante dalla colonna 5 del rigo RS251 del modello Redditi SC 2020;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 3 del rigo RS251 del modello Redditi SC 2020;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 4 del rigo RS251 del modello Redditi SC 2020;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta, nel limite del 15% del reddito imponibile;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva: RS251, col. 1 + 1/3 RS251, col. 2 + 1/3 RS251, col. 3 + 1/3 RS251, col. 4 – RN14, col. 2.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA (SCHOOL BONUS)

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) **RS252**

Residuo precedente dichiarazione

1 ,00

Credito maturato periodo d'imposta 2018

2 ,00

Credito residuo

3 ,00

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (articolo 1, commi da 145 a 150, L. 107/2015).

Per istituti del sistema nazionale di istruzione si intende istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali (articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'istruzione-

Credito d'imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (sport bonus)

ne, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2016).

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite all'articolo 3 del citato decreto dell'8 aprile 2016.



Nel rigo va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate nell'ambito della **attività istituzionale** dell'ente. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. Le spese sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'**importo massimo di euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta.

Nel rigo **RS252** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione corrispondente all'importo indicato nella colonna 5 del rigo RS252 del modello Redditi SC 2020;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente corrispondente all'importo indicato nella colonna 4 del rigo RS252 del modello Redditi SC 2020;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione:

$$\text{RS252 col. 1} + 1/3 \text{ RS252 col. 2} - \text{RN14 col. 3}$$

CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER LA MANUTENZIONE E IL RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (SPORT BONUS)

Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	RS253	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi (articolo 1, commi da 621 a 627, L. 145/2018). Con D.P.C.M. 30 aprile 2019 sono state individuate la disposizioni per l'attuazione dell'agevolazione.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.



Nel rigo va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Il credito d'imposta spetta, nel limite del 20% del reddito imponibile, nella misura del **65% delle erogazioni liberali effettuate** ed è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo.

Nel **rigo RS253** va indicato:

- nella **colonna 1**, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente;
- nella **colonna 2**, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 2 del rigo RS253 del modello Redditi SC 2020;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 3 del rigo RS253 del modello Redditi SC 2020;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta della presente dichiarazione corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 20% del reddito imponibile;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$RS253, \text{ col. 1} + 1/3 RS253, \text{ col. 2} + 1/3 RS253, \text{ col. 3} + 1/3 RS253, \text{ col. 4} - RN14, \text{ col. 4}$$

CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA (BONUS BONIFICA AMBIENTALE)

Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)

RS254

Credito maturato

1 ,00

Credito utilizzato

2 ,00

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, previsto dall'articolo 1, commi da 156 a 161, L. 145/2018.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **65% delle erogazioni effettuate** ed è riconosciuto agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione della misura agevolativa.



Nel rigo va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Nel **rigo RS254** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 20% del reddito imponibile;
- nella **colonna 2**, l'ammontare della quota annuale del credito d'imposta utilizzata a scomputo nel quadro RN, rigo RN14, colonna 5.

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DA QUADRO RH

Perdite di impresa non compensate da quadro RH	RS261 Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite presente periodo d'imposta	
	(di cui	1	2
		,00	,00
	RS262 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta	1
		,00	2
		,00	,00

Il prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali che nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno maturato perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all'articolo 115, Tuir (indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.



Tali perdite residue possono essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti negli esercizi successivi in misura non superiore all'80% di detti redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi (articolo 8, comma 3, Tuir come modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera a), n. 2, L. 145/2018).

Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell'80% (articolo 84, comma 2, Tuir, richiamato dal citato articolo 8, comma 3, Tuir).

Pertanto, nel **rigo RS261, colonna 1**, vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali maturate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzabili in misura limitata. In **colonna 2**, vanno indicate le perdite dei periodi di imposta precedenti derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, primo periodo e quelle maturate nel presente periodo d'imposta di cui alla colonna 1.

Nel **rigo RS262, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta, da indicare in **colonna 1**.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE “PAESE PER PAESE” (ARTICOLO 1, COMMI 145 E 146, L. 208/2015)

Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)	L'entità dichiara di essere:	
	a. Controllante capogruppo	
	b. Entità appartenente al gruppo	
	c. Supplente della controllante capogruppo	
	d. Entità designata	
	e. Entità diversa dalle precedenti	
	La controllante capogruppo è residente in un Paese che:	
	a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione	
	b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione	
	RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione	
Denominazione 1	Codice identificativo 2	
Sede legale 3	Codice Stato estero 4	
Controllante capogruppo		
Denominazione 5	Codice identificativo 6	
Sede legale 7	Codice Stato estero 8	
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione		

Il presente prospetto è dedicato alle comunicazioni previste dalla disciplina della rendicontazione paese per paese (“rendicontazione”) in base alla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 (“Direttiva”) che ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L'articolo 1, commi 145 e 146, L. 208/2015 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, deve presentare all'Agenzia delle entrate una **rendicontazione paese per paese**.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/02/2017 sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione.

È tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo:

- avente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato,
- con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e
- che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Il presente prospetto va compilato, in riferimento al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, per comunicare all'Agenzia delle entrate di essere tenuta alla presentazione della rendicontazione oltre che dalla società controllante:

- da qualsiasi entità appartenente al gruppo con le suddette caratteristiche, residente nel territorio dello Stato;
- dalla supplente della controllante capogruppo qualora un'entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato non sia tenuta a presentare la rendicontazione;
- dall'entità designata qualora sussistano più entità appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea.

Inoltre, il prospetto va compilato:

- da qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate in precedenza, per comunicare all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione;
- dall'entità appartenente al gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, nel caso in cui la controllante capogruppo sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione.

Nel **rigo RS268** l'entità appartenente al gruppo, barrando l'apposita casella, comunica all'Agenzia delle entrate se è controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo, se si tratta di entità tenuta alla presentazione della rendicontazione e se diversa da queste ultime comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza ai fini fiscali dell'entità tenuta alla rendicontazione.

Nella medesimo rigo RS268 va indicato, barrando l'apposita casella, se la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione nella propria giurisdizione di residenza fiscale o se, nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo, vige un Accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine di presentazione della rendicontazione non è in vigore uno specifico Accordo qualificante che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese con l'Italia.

Nelle ipotesi in cui l'entità appartenente al gruppo residente nel territorio dello Stato è tenuta alla presentazione della rendicontazione, e pur avendo chiesto alla società controllante capogruppo le informazioni necessarie, non le ottenga, è tenuta a compilare l'apposita casella del rigo RS268. La predetta indicazione certifica che la società controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie richieste dal dichiarante il quale è tenuto a presentare la rendicontazione contenente tutte le informazioni ottenute o acquisite di cui dispone.

COMUNICAZIONE DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA (ARTICOLO 4, D.M. 4 AGOSTO 2016)

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Il prospetto è utilizzato dai contribuenti per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 127/2015 (termini di decadenza ridotti di un anno).

A tal fine occorre barrare l'apposita casella posta nel presente prospetto.

GRANDFATHERING. OPZIONE MARCHI D'IMPRESA ("PATENT BOX")

Grandfathering (Patent box)	Numero marchi		Reddito agevolabile		Codice Stato estero				
	1		2	,00					
	RS270								
	A) Società che esercita il controllo diretto				3				
	B) Società che esercita il controllo indiretto				4				
C) Società correlate				5	6	7	8	9	

I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 avente ad oggetto i marchi d'impresa per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, a partire dal terzo periodo d'imposta successivo alla predetta data e per ciascun periodo d'imposta di efficacia di tale opzione, devono compilare il presente prospetto.

A tal fine, nel **rigo RS270** va indicato:

- in **colonna 1**, il numero dei marchi per i quali è stata esercitata l'opzione;
- in **colonna 2**, l'ammontare del reddito agevolabile.

Nelle **colonne da 3 a 5** vanno indicati i codici dei Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti, rispettivamente:

- A) la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
- B) la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
- C) le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d'impresa oggetto dell'opzione. Qualora si tratti di più società vanno utilizzate le **colonne da 6 a 9** e, qualora non sufficienti, gli ulteriori moduli.

VARIAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NEI PRECEDENTI ESERCIZI

Variazione dei criteri di valutazione	RS280	
--	--------------	--

L'articolo 110, comma 6, Tuir, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente debba darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

Il presente prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi.

A tal fine, occorre barrare la casella del rigo RS280.

DEDUZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALI

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali	Deduzione IRES					
	RS290	4° periodo d'imposta precedente 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
		,00	,00	,00	,00	,00
	Deduzione residua IRES					
	RS291		3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
			,00	,00	,00	,00
	Deduzione maggiorazione società di comodo					
	RS292	4° periodo d'imposta precedente 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	
		,00	,00	,00	,00	
	Deduzione residua maggiorazione società di comodo					
	RS293		3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
			,00	,00	,00	,00
	Deduzione maggiorazione addizionali IRES					
	RS294	4° periodo d'imposta precedente 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	
		,00	,00	,00	,00	
	Deduzione residua addizionali IRES					
	RS295		3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
			,00	,00	,00	,00

Nel prospetto vanno indicate le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (articoli 83, comma 2 e 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

La presente agevolazione non è cumulabile con la detrazione di cui al comma 1 del citato articolo 83 né con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (articolo 83, comma 4, D.Lgs. 117/2017).

Nel rigo **RS290** vanno indicati:

- nelle **colonne da 1 a 4**, gli importi corrispondenti alle eccedenze di deduzione riportate dai precedenti periodi d'imposta, che residuano dal rigo RS290 del modello Redditi SC 2020;
- in **colonna 5**, va indicato l'ammontare deducibile delle liberalità erogate nel presente periodo d'imposta.

Nel rigo **RS291**, vanno indicate:

- nelle **colonne da 2 a 4**, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da 2 a 4 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto;
- in **colonna 5**, va indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

Nel rigo **RS292**, ai fini della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-*quiquies*, D.L. 138/2011, vanno indicati, nelle **colonne da 1 a 4**, gli importi corrispondenti alle eccedenze di deduzione riportate dai precedenti periodi d'imposta, che residuano dal rigo RS291, colonna 1, del modello Redditi SC 2020.

- nelle **colonne da 2 a 4**, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da 2 a 4 del rigo RS292, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto ai fini della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-*quinqies*, D.L. 138/2001;
- in **colonna 5**, va indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del predetto reddito. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RS295**, vanno indicate:

- nelle **colonne da 2 a 4**, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da 2 a 4 del rigo RS294, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto ai fini delle addizionali Ires;
- in **colonna 5**, va indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del predetto reddito o di quello relativo all'addizionale di cui all'articolo 1, comma 716, L. 160/2019. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

Aiuti di Stato			BASE GIURIDICA								
Codice aiuto		Quadro	Tipologia norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAR		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore		Tipologia SIEG	Importo totale aiuto spettante		
11-A	12	13	14		15	16	17	18			
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP			
19 giorno	20 mese	21 anno	22 giorno	23 mese	24 anno	25	26	27			
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico			
28			29					30			
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
31			32			33		34			
IMPRESA UNICA											
Codice fiscale					Codice fiscale						
35					36						
Codice fiscale					Codice fiscale						
37					38						
Codice fiscale					Codice fiscale						
39					40						

L'articolo 52, L. 234/2012, integralmente sostituito L. 115/2015, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il “**Registro nazionale degli aiuti di Stato**” (RNA), e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.

L'articolo 52 prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dal 12 agosto 2017 e distingue tra due tipi di aiuti a cui corrispondono differenti modalità di registrazione:

- gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, o di autorizzazione alla fruizione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, per i quali è prevista un'attività preventiva sia da parte dell'Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro;
- gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10, per i quali gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione. Tali aiuti automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.



Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti "*de minimis*", il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

Ad esempio, in caso di aiuti *de minimis* fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti "*de minimis*" fruiti nell'esercizio finanziario 2022 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2020 e nel 2021.

La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dall'articolo 1, comma 10, del Regolamento si applica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*" subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti.

Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei "settori agricoltura e pesca", come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del Regolamento citato ("[...] aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti *de minimis*").

Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.

Il **prospetto "Aiuti di Stato"** deve essere compilato, con riferimento agli aiuti di Stato i **cui presupposti**

per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato:

- di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”);
- di aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;
- di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.



Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti di seguito specificati già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU.

Il quadro va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell'aiuto “*de minimis*” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell'articolo 188-*bis* Tuir per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell'agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 188-*bis* per i redditi prodotti in euro).

Per ciascun aiuto va compilato un distinto **rigo RS401**, utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righe successivi al primo, le colonne 12, 13 e 17 non vanno compilate.

Nel **rigo RS401**:

- in **colonna 1** va indicato l'aiuto di Stato o l'aiuto *de minimis* spettante nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella sottostante;

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO

Codice aiuto	Descrizione	Norma
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR
2	Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell'art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital	Art. 31, D.L. n. 98/2011
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in <i>Start-Up</i> innovative	Art. 29, D.L. n. 179/2012
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997
6	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016	Art. 47, D.L. n. 189/2016
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017

8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del predetto decreto	Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del TUIR	Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	Art. 16, c. 1-quinquies.1, TUIR
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014
14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	Art. 44, D.L. n. 78/2010
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato	Art. 16, D.lgs. n. 147/2015
16	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018
17	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 188-bis, TUIR
19	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 1, commi 573 e 574, L. n. 160/2019
20	Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020
21	Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa	Art. 42-bis, D.L. n. 104/2020
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020
24	Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19	Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020
25	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES	Art. 1, comma 173, L. n. 178/2020
26	Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 125/2020
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 2, D.L. n. 149/2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020
50	Credito d'imposta Finanza sociale/Banche	Art. 77, c. 5 e 10, D.Lgs. n. 117/2017
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015	Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015
52	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia	Art. 18-quater, D.L. n. 8/2017
53	Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES	Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017
54	Credito d'imposta Formazione 4.0	Art. 1, c. 46-56, L. 205/2017
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017
56	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari	Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017
57	Credito d'imposta DTA banche in liquidazione coatta amministrativa	Art. 169, D.L. n. 34/2020
58	Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici	Art. 22, D.L. n. 124/2019

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Aiuti di Stato

59	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)	Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019
60	Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 D.L. n. 34/2020
61	Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Art. 244, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 185, L. n. 178/2020
62	Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017	Art. 244, D.L. n. 34/2020
63	Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120, D.L. n. 34/2020
64	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori)	Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020
65	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie)	Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020
66	Credito d'imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia	Art. 1, comma 577, L. n. 160/2019
999	Altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> diversi da quelli sopra elencati	



*Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato". Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti *de minimis* fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d'imposta di riferimento della medesima dichiarazione.*

A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:

- *gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* già presenti nella tabella "Codici aiuti di Stato";*
- *gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini Irap, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello Irap);*
- *gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;*
- *gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'articolo 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate (ad esempio, l'agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale *de minimis*, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo economico);*
- *le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti *de minimis* (ad esempio, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 145/2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento);*
- *gli importi residui utilizzati nel periodo d'imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti *de minimis* i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta.*

- **le colonne da 3 a 11** vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il **codice 999**. In tal caso nella **colonna 3** va indicato il quadro del presente modello nel quale è indicato l'aiuto.

- nelle **colonne da 4 a 11** vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel presente prospetto.
In particolare, nella **colonna 4** occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:
 1. Decreto Legge
 2. Decreto Legislativo
 3. Legge
 4. Legge Regionale/Provinciale
 5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- nella **colonna 11A**, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR identificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dell'Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione. Se è compilata la colonna 11A, non vanno compilate le colonne da 4 a 11.
- nella **colonna 12** va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella sotto riportata:

TABELLA FORMA GIURIDICA

COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
AF	Altre forme	ID	Istituto di credito di diritto pubblico
AC	Associazione	IR	Istituto religioso
AI	Associazione impresa	MA	Mutua assicurazione
PA	Associazione in partecipazione	PF	Persona fisica
AT	Azienda autonoma statale	PC	Piccola società cooperativa
AM	Azienda municipale	PS	Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
AP	Azienda provinciale	AU	Società per azioni con socio unico
AR	Azienda regionale	SR	Società a responsabilità limitata
AZ	Azienda speciale	RR	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
LL	Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000	SU	Società a responsabilità limitata con unico socio
AL	Azienda speciale di ente locale	RS	Società a responsabilità limitata semplificata
CE	Comunione ereditaria	SA	Società anonima
CO	Consorzio	CN	Società consortile
CC	Consorzio con attività esterna	SL	Società consortile a responsabilità limitata
CZ	Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000	OS	Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
CF	Consorzio fidi	AE	Società consortile in accomandita semplice
CR	Consorzio intercomunale	AN	Società consortile in nome collettivo
CM	Consorzio municipale	SO	Società consortile per azioni
CS	Consorzio senza attività esterna	SC	Società cooperativa
RC	Contratto di rete dotato di soggettività giuridica	CI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
OO	Cooperativa sociale	CL	Società cooperativa a responsabilità limitata
EN	Ente	OC	Società cooperativa consortile
ES	Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88	SG	Società cooperativa europea
ED	Ente diritto pubblico	SS	Società costituita in base a leggi di altro stato
EE	Ente ecclesiastico	SF	Società di fatto
ER	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto	SM	Società di mutuo soccorso

El	Ente impresa	SD	Società europea
EM	Ente morale	AA	Società in accomandita per azioni
EC	Ente pubblico commerciale	AS	Società in accomandita semplice
EP	Ente pubblico economico	SN	Società in nome collettivo
EL	Ente sociale	SI	Società irregolare
FO	Fondazione	SZ	Società non prevista dalla legislazione italiana
FI	Fondazione impresa	SP	Società per azioni
GE	Gruppo europeo di interesse economico	SE	Società semplice
IF	Impresa familiare	SV	Società tra professionisti
DI	Impresa individuale	ST	Soggetto estero
IC	Istituto di credito		

- nella **colonna 13** va indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:
 1. micro impresa
 2. piccola impresa
 3. media impresa
 4. grande impresa
 5. non classificabile.
- nella **colonna 14** va indicato il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla classificazione ATECO 2007.
- nella **colonna 15** va indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:
 - **GENERALE:** Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'articolo 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Reg (UE) 1407/2013;
 - **STRADA:** Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'articolo 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013;
 - **SIEG:** Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario attivo sui servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);
 - **AGRICOLTURA:** Aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);
 - **PESCA:** Aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).
- se nella colonna 15 è stato indicato il settore Sieg (codice 3), **nella colonna 16** va indicato il codice relativo alla descrizione del Servizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:
 1. Edilizia Sociale
 2. Servizi di rete settore Energia
 3. Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
 4. Servizi finanziari
 5. Servizi postali
 6. Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario

7. Trasporto marittimo
 8. Trasporto Aereo
 9. Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
 10. Servizi di rete settore Acqua
 11. Servizi di rete settore Gas
 12. Trasporto terrestre passeggeri - Strada
 13. Servizi sanitari o sociali
- nella **colonna 17** va indicato l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante, consistente nel risparmio d'imposta oppure nel credito d'imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righi compilati.
 - nelle **colonne da 18 a 29** vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne da 20 a 25 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell'impresa.

In particolare, vanno indicati:

- nelle **colonne 18 e 19**, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 20, 21 e 22**, i codici della regione e del comune, nonché il codice di avviamento postale di localizzazione del progetto;
- nelle **colonne da 23 a 25**, l'indirizzo di localizzazione del progetto;
- nella **colonna 26**, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:
 1. Materiali – Terreni
 2. Materiali – Immobili
 3. Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
 4. Materiali - Progettazione/studi/consulenze
 5. Immateriali – Licenze
 6. Immateriali - Know-How
 7. Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
 8. Immateriali – Marchi
 9. Immateriali - Diritti Di Brevetto
 10. Costi di personale - Formazione Professionale
 11. Costi di personale - Costo del personale
 12. Materie prime, di consumo e merci
 13. Servizi - Servizi professionali
 14. Oneri diversi di gestione
 15. Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature
 16. Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni
 17. Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
 18. Costi generali - Spese generali
 19. Oneri finanziari
 20. Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari
 21. Servizi - Altri servizi.

Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.

- nella **colonna 27**, l'ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 26 sia indicato il codice 20;
- nella **colonna 28**, l'intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
- nella **colonna 29**, l'ammontare dell'aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

Nel **rigo RS402**, vanno riportati, in caso di aiuti *de minimis*, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA

Redditi Campione d'Italia	Importo			
	RS410 Redditi prodotti in euro			,00
	RS411 Redditi	1	2	3
		Prodotti in euro	Prodotti in franchi svizzeri	Attribuiti
		,00	,00	,00



Articolo 188-bis, Tuir

I redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle società iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti "*de minimis*" nel settore agri-

colo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione dei predetti articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, Tuir, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di **Como** e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis, Tuir, sono ridotte nella misura del 50% per dieci periodi di imposta (articolo 1, comma 574, L. 160/2019).

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 l'agevolazione si applica nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Determinazione dell'abbattimento per i redditi prodotti in euro (articolo 188-bis, comma 5, Tuir)

Al fine di godere dell'agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS410 l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nel quadro RF, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo RS410 "Importo", va indicato l'ammontare del reddito agevolabile prodotto in euro, che concorre alla formazione del reddito complessivo ridotto del 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro, nei limiti del reddito d'impresa agevolabile. L'agevolazione complessiva è pari al maggiore importo tra il 30% del predetto reddito e 26.000.



L'importo dell'agevolazione viene sottratto direttamente nel corrispondente quadro RF, in sede di determinazione dell'importo da indicare, nel rigo RF63.

Determinazione della riduzione d'imposta (articolo 1, comma 574, L. 160/2019)

Al fine di fruire della nuova agevolazione, consistente nella riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50%, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel **rigo RS411**:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nel quadro RF, realizzati nel comune di Campione d'Italia per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo dell'agevolazione di cui al comma 5 dell'articolo 188-bis, Tuir;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nel quadro RF, realizzati nel comune di Campione d'Italia per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al netto dell'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 188-bis, Tuir;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RF, RH e/o RL se non residente, realizzati nel comune di Campione d'Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, etc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto dell'agevolazione di cui ai commi 2 e/o 5 dell'articolo 188-bis, Tuir, già fruita dal soggetto trasparente. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non devono ricomprendere l'importo di cui alla presente colonna.



In caso di compilazione della colonna 3, l'importo dell'aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere esposto nel rigo RS401 del modello Redditi del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito al dichiarante.

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica

Per calcolare l'agevolazione occorre determinare il reddito totale realizzato nel comune di Campione d'Italia (RCI), pari alla differenza tra la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3 e l'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'articolo 188-*bis*, Tuir, sul reddito indicato nel rigo RS410.

Una volta determinato RCI occorre calcolare la percentuale di incidenza di RCI sul reddito complessivo, pari a:

$RCI / (RN6, \text{col. 11} + RN6, \text{col. 4} + RN6, \text{col. 5} + RN6, \text{col. 6} + RN6, \text{col. 9} + RN6, \text{col. 10} + RN1, \text{col. 2})$

Tale percentuale va ricondotta a 1 se superiore.

Tale percentuale va poi applicata all'**imposta netta ante agevolazione**, pari alla seguente somma algebrica:

$RN9 - RN10, \text{col. 6} + RN11, \text{col. 1}$

Il risultato ottenuto va moltiplicato per 0,5 e va portato in diminuzione dell'imposta netta da indicare nel rigo RN11, col. 2.

Casi particolari

- In caso di partecipazione al **consolidato fiscale**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 va riportata nel rigo GN22, colonna 4 (GC22, colonna 4), diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5, articolo 188-*bis*, Tuir, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del consolidato.
- Nel caso in cui il dichiarante sia un **soggetto trasparente** (articoli 115 o 116, Tuir o Trust) la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 va riportata nel rigo TN17, colonna 4, o nel rigo PN10, colonna 4, diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'articolo 188-*bis*, Tuir, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio/beneficiario.
- In caso di **trust misto**, ai fini del calcolo dell'agevolazione secondo lo schema sopra rappresentato, il valore RCI (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell'importo indicato nel rigo PN10, colonna 4.

DETRAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA

Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	RS420						
	Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Detrazione	Numero rata	Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	
			,00		,00		,00
RS421 Trasparenza	Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Codice fiscale			
	1	2	3	4			
			,00				
	Detrazione	Numero rata	Importo rata				
	5	6	7				
		,00			,00		
RS422 Totale detraibile							,00

L'articolo 16-*ter*, D.L. 63/2013 riconosce una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.



La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis*, cod. civ..

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 è stata dettata la disciplina applicativa di tali disposizioni.



Detrazione 110%

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall'articolo 119, comma 1, D.L. 34/2020 (Interventi trainanti Superbonus e Sismabonus), per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, D.L. 34/2020, ovvero:

- a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-*bis*) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, L. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7, L. 383/2000;
- e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

A tal fine, nel **rigo RS420** va indicato:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- in **colonna 2**:
 - il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50%, nel limite massimo di 3.000 euro;

- il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite massimo di 3.000 euro;
- il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine;
- in **colonna 3**, l'importo della spesa sostenuta, nei limiti massimi previsti
- in **colonna 4**, la detrazione spettante, pari al 50% (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero al 110% (in caso di codice 2, 3, 4, 5 nella colonna 2), dell'importo di colonna 3;
- in **colonna 5**, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante di colonna 4 per il numero delle rate pari a 10 (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero pari a 5 (in caso di codice 2, 3, 4, 5 nella colonna 2).



Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o della trasparenza *ex* articoli 115 o 116, Tuir tale sezione non deve essere compilata.

In caso di spese sostenute dalla società trasparente di cui il dichiarante è socio, nel **rigo RS421** va indicato:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- in **colonna 2**:
 - il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50%, nel limite massimo di 3.000 euro;
 - il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite massimo di 3.000 euro;
 - il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%, nel limite di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine;
- in **colonna 3**, l'importo della spesa sostenuta dalla società trasparente, nei limiti massimi previsti, per la quota attribuita al dichiarante;
- in **colonna 4**, il codice fiscale della società trasparente;
- in **colonna 5**, la detrazione spettante, pari al 50% (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero al 110% (in caso di codice 2, 3, 4, 5 nella colonna 2), dell'importo di colonna 3;
- in **colonna 6**, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d'imposta;

- in **colonna 7**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante di colonna 5 per il numero delle rate pari a 10 (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero pari a 5 (in caso di codice 2, 3, 4, 5 nella colonna 2).

Nel **rigo RS422** va indicata la somma degli importi evidenziati nella colonna 6 del rigo RS420 e nella colonna 7 del rigo RS421 di tutti i moduli compilati, da riportare nel quadro RN e/o RQ.

ACCONTI SOGGETTI ISA

Acconti soggetti ISA	RS430	
-------------------------	-------	--

I soggetti di cui all'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, D.L. 34/2019 effettuano i versamenti di acconto ai sensi dell'articolo 17, D.P.R. 435/2001 in due rate ciascuna nella misura del 50% (articolo 58, D.L. 124/2019).

Pertanto, la casella del presente prospetto deve essere barrata qualora il contribuente, pur non possedendo i requisiti di cui al citato comma 3, partecipi a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5 e 115, Tuir) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'articolo 9-*bis*, D.L. 50/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.



CREDITI D'IMPOSTA COVID-19 RICEVUTI

Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
		1	2
		,00	,00

Credito d'imposta locazioni (articolo 28, D.L. 34/2020)

L'articolo 28, D.L. 34/2020 ha introdotto un credito d'imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, da utilizzarsi in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (codice tributo "6920"). Poiché il credito d'imposta può essere ceduto (articolo 122, D.L. 34/2020), in tal caso:

- i soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo, devono compilare il quadro RU (Codice credito H8);
- i **cessionari**, invece, non devono compilare il quadro RU, ma sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo **RS450 col. 1**.

Credito d'imposta sanificazione (articolo 125, D.L. 34/2020)

L'articolo 125, D.L. 34/2020 ha introdotto un credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

Imposte sostitutive da recuperare

di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, da utilizzarsi in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (codice tributo "6917").

Poiché il credito d'imposta può essere ceduto (articolo 122, D.L. 34/2020), in tal caso:

- i soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo, devono compilare il quadro RU (Codice credito H9);
- i **cessionari**, invece, non devono compilare il quadro RU, ma sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo **RS450 col. 2**.



IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RECUPERARE

Imposte sostitutive da recuperare	Codice tributo		Anno	Importo
	1	2	3	
	RS460			,00
	Codice tributo		Anno	Importo
	1	2	3	
	RS461			,00
RS462 Totale imposte sostitutive versate				,00

Il prospetto va compilato al fine di recuperare le imposte sostitutive, che possono essere scomputate dall'Ires dovuta, ai sensi dell'articolo 79, Tuir.

Nei righe RS460 e RS461, vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo dell'imposta sostitutiva versata;
- in **colonna 2**, l'anno di riferimento (indicato per il versamento dell'imposta);
- in **colonna 3**, l'importo versato.

L'ammontare totale dei versamenti effettuati, di cui alla colonna 3 dei righe RS460 e RS461, va indicato nel rigo RS462 e tale ultimo importo va riportato nei quadri RN, PN, TN, GN/GC, RQ.



RISCATTO ALLOGGI SOCIALI

Riscatto alloggi sociali	Credito d'imposta		Credito da riportare
	1	2	
RS470			,00

Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali (decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5, L. 9/2007) possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, non prima comunque di sette anni dall'inizio della locazione (articolo 8, comma 1, D.L. 47/2014).

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da

parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

Le predette disposizioni si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà.

Il credito d'imposta è determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi d'imposta antecedenti l'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota pro tempore vigente di cui all'articolo 77, Tuir.

Il credito può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stipulato il contratto di vendita dell'unità immobiliare e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte degli stessi, l'ammontare residuo potrà essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite temporale, nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi.

Nel **rigo RS470**, va quindi indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta;
- in **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui a colonna 1 che non ha trovato capienza nell'Ires dovuta (e/o nell'addizionale all'Ires) e/o nell'Ires di gruppo in caso di adesione al consolidato e/o non attribuito ai beneficiari in caso di Trust misto, utilizzabile nella successiva dichiarazione, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 del presente rigo e la quota di tale credito utilizzata nel rigo RN14, colonna 6, nel rigo PN7, colonna 2 e/o nel rigo RQ62, colonna 15 e/o RQ43, colonna 15, e/o GN18, colonna 2.



VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

RS480

Codice

Importo

1 2 ,00

Il prospetto è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle **disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19**.

In particolare, nel **rigo RS480** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice desunto dalla seguente tabella:

CODICE	DESCRIZIONE
2	Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero: • nella Regione Lombardia: a) Bertinico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo;

	d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. nella Regione Veneto: a) Vo'. il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
3	Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 (articolo 19, D.L. 23/2020). Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell'opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, comma 2, D.L. 34/2020 e 97, D.L. 104/2020 (cfr. risoluzione n. 50/E/2020).
10	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (articolo 13-<i>quinquies</i>, comma 1, D.L. 137/2020) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.
11	Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per: i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (articolo 98, D.L. 104/2020);

	• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2, D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (articolo 9-<i>quinquies</i>, D.L. 137/2020); • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (articolo 13-<i>quinquies</i>, comma 3, D.L. 137/2020); • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2, D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (articolo 13-<i>quinquies</i>, comma 4, D.L. 137/2020).
14	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, (articolo 1, comma 36, L. 178/2020) Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

- in **colonna 2**, l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.

I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più righe per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.



NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MECCANISMO TRANSFRONTALIERO – DAC 6

Numero di riferimento
del meccanismo
frontaliero

RS490

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).

Per *meccanismo transfrontaliero* si intende uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- non tutti i partecipanti al meccanismo risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
- uno o più partecipanti svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione nel Paese straniero e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;
- uno o più partecipanti, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attività;
- lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

L'Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all'articolo 6, D.Lgs. 100/2020, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.

Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d'imposta, il contribuente deve indicare nel rigo **RS490** il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.



ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

Zone economiche speciali (ZES)

RS491

Reddito

Reddito attribuito

1 2
,00 ,00

Le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite dal D.L. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017, fruiscono della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (Articolo 1, commi da 176 a 176, L. 178/2020 **in vigore dal 1° gennaio 2021**).

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Determinazione della riduzione d'imposta

Al fine di fruire dell'agevolazione, consistente nella riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50%, il contribuente deve indicare nel **rigo RS491**:

- in **colonna 1**, l'ammontare del reddito già indicato nel quadro RF realizzato nella ZES per cui intende usufruire dell'agevolazione;
- in **colonna 2**, l'ammontare del reddito già indicato nel quadro RF, o quadro RH e/o RL per i non residenti, realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, Trust, etc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione. L'importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell'importo di colonna 1.



In caso di compilazione della colonna 2, l'importo dell'aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere esposto nel rigo RS401 del modello Redditi del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito al dichiarante.

Il reddito totale realizzato nella ZES (RTZ) è pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2. Per calcolare l'agevolazione una volta determinato RTZ occorre calcolare la percentuale di incidenza di RTZ sul reddito complessivo, pari a:

$$\text{RTZ} / (\text{RN6, col. 11} + \text{RN6, col. 4} + \text{RN6, col. 5} + \text{RN6, col. 6} + \text{RN6, col. 9} + \text{RN6, col. 10} + \text{RN1, col. 2})$$

che va ricondotta a 1 se superiore.

Tale percentuale va poi applicata all'imposta netta ante agevolazione, pari alla seguente somma algebrica:

$$\text{RN9} - \text{RN10, col. 6} + \text{RN11, col. 1}$$

Il risultato ottenuto va moltiplicato per 0,5 e va portato in diminuzione dell'imposta netta da indicare nel rigo RN11, col. 2.

In caso di partecipazione al **consolidato fiscale**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS491 va riportata nel rigo GN22, colonna 5 (GC22, colonna 5) ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del consolidato.

Nel caso in cui il dichiarante sia un **trust trasparente** (articolo 115 o 116, Tuir o Trust), la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS491 va riportata nel rigo TN17, colonna 5, o nel rigo PN10, colonna 5 ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del beneficiario. In caso di **trust misto**, ai fini del calcolo dell'agevolazione, secondo lo schema sopra rappresentato, il valore RTZ (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell'importo indicato nel rigo PN10, colonna 5.

QUADRO RZ

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA



REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
relativa a interessi, altri redditi
di capitale e redditi diversi

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1		Eventi eccezionali	2
	RZ2	Causale	Somme soggette a ritenuta	3	Aliquota	Ritenute operate	
	RZ3						
	RZ4						
	RZ5						
	RZ6						
	RZ7	TOTALE					
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	RZ9	Causale	Somme soggette a ritenuta	3	Aliquota	Ritenute operate	
	RZ10						
	RZ11						
	RZ12						
	RZ13						
	RZ14						
	PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	RZ15	Somme soggette a ritenuta	2	Aliquota	Ritenute operate	
RZ16		Somme soggette a ritenuta	2	Aliquota	Ritenute operate		
PROSPETTO D Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ17						
	RZ18	Somme soggette a ritenuta	2	Aliquota	Ritenute operate		
PROSPETTO E Premi e vincite	RZ19						
	RZ20						
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ21	Somme soggette a ritenuta	2	Aliquota	Ritenute operate		
	RZ22						
PROSPETTO G Redditi di capitale di cui, all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti	RZ23	Somme soggette a ritenuta	2	Aliquota	Ritenute operate		
	RZ24						
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ25	Somme soggette a ritenuta	2	Aliquota	Ritenute operate		
	RZ26						

QUADRO RZ – DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Quadro RZ

PROSPETTO N Ritenute alla fonte operate		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Importi utilizzati a scomputo	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato	
		mese	anno					
RZ29	1			2	3	5	6	
	Interessi		Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	
	7			8	9	10	12	
RZ30	1			2	3	5	6	
	7			8	9	10	12	
RZ31	1			2	3	5	6	
	7			8	9	10	12	
RZ32	1			2	3	5	6	
	7			8	9	10	12	
RZ33	1			2	3	5	6	
	7			8	9	10	12	
PROSPETTO P Imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.lgs. 21/11/97, n. 461		Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta compensata per crediti di imposta	Importo versato	Interessi
		mese	anno					
RZ34	1			2	3	6	7	8
	Ravvedimento		Note		Codice tributo	Data di versamento		
	9			10	11	13		
RZ35	1			2	3	6	7	8
	9			10	11	13		
RZ36	1			2	3	6	7	8
	9			10	11	13		
RZ37	1			2	3	6	7	8
	9			10	11	13		
RZ38	1			2	3	6	7	8
	9			10	11	13		
RZ39	1			2	3	6	7	8
	9			10	11	13		
Riepilogo delle compensazioni		RZ42 Versamenti 2020 in eccesso						
		Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione		Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2019 e crediti maturati nel 2020 utilizzati nel mod. F24		Ammontare utilizzato nel presente quadro
RZ43	1			2	3	4		
	Credito da DI		Credito da utilizzare in compensazione		Credito trasferito al consolidato		Importo di cui si chiede il rimborso	
	5			6	7	8		

Il **quadro RZ** deve essere compilato dai soggetti Ires che nel corso del periodo d'imposta **hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte**.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito.



Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali.

Operazioni societarie straordinarie

RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	¹	Eventi eccezionali	²
------------	---	--------------	--------------------	--------------

Nei casi di **operazioni societarie straordinarie** avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di **diversi quadri RZ** per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti.

In relazione a questi ultimi, il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto, e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del modello Redditi SC.



Nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il quadro RZ.

PROSPETTO A

PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito	RZ2	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
		1	2	3	4
	RZ3			%	
	RZ4			%	
	RZ5			%	
	RZ6			%	
	RZ7	TOTALE	2		4
		Valle d'Aosta	5		6
		TOTALE	1	Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4)	Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1)
		Valle d'Aosta	4	Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6)	Versamento a saldo (rigo RZ7 col.6 - rigo RZ8 col.4)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RIGO	DESCRIZIONE
RZ2 – RZ6	Nel prospetto A devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali e i certificati di deposito, indicando nella colonna 1 il corrispondente codice: • Codice A: interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996; • Codice B: interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996; • Codice C: interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996; • Codice D: interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996; • Codice E: interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996; • Codice F: gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito di cui alle lettere precedenti maturati fino al 31 dicembre 2011; • Codice G: gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito di cui alle lettere precedenti maturati dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014. A colonna 2 vanno indicati gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

RZ7	• colonne 2 e 4: va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nelle regioni diverse dalla Valle d'Aosta. • colonne 5 e 6: va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta (tali importi non devono essere compresi nelle colonne 2 e 4).
RZ8	Con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nelle regioni diverse dalla Valle d'Aosta va indicato: • colonna 2: va riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1 e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; • colonna 3: deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1. Con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta: • colonna 5: deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti, indicato nel rigo RZ8, colonna 4 e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6. • colonna 6: deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 4.



Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

PROSPETTO B

PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	Causale		Somme soggette a ritenuta		Aliquota		Ritenute operate
	1	2			3		
RZ9						%	
RZ10						%	
RZ11						%	
RZ12						%	
RZ13						%	
RZ14						%	

Nel **prospetto B** devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni e integrazioni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RZ9 – RZ14 Colonna 1	A) interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, L. 724/1994, come modificato dall'articolo 3, comma 114, L. 549/1995; B) interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'articolo 26, comma 1, D.P.R. 600/1973; C) proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, D.P.R. 600/1973; E) interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998; F) interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'articolo 2, D.Lgs. 239/1996, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, D.P.R. 600/1973; G) proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di <i>peer to peer lending</i>), gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari (articolo 106, D.Lgs. 385/1993) o da istituti di pagamento (articolo 114, D.Lgs. 385/1993), autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui alla lettera d-bis), articolo 44, comma 1, Tuir, inserita dall'articolo 1, comma 43, L. 205/2017. Inoltre con lo stesso codice devono essere indicati i proventi da prestiti erogati per il tramite delle predette piattaforme finalizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale di cui agli articoli 5 e 78, D.Lgs. 117/2017 (<i>Social Lending</i>).

Nella **colonna 2** del prospetto B vanno indicati gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

Per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato D.Lgs. 239/1996, deve essere compilato il Mod. 770/2021 quadro SQ.

PROSPETTO C

PROSPETTO C	RZ15	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative		1	2	3

Nel **prospetto C** devono essere indicati:

- gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.



Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 25, lettera a), D.L. 138/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'articolo 20, comma 8, D.L. 95/1974 è stato abrogato: tali interessi sono assoggettati alla ritenuta prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26, comma 5, D.P.R. 633/1973.

PROSPETTO D

PROSPETTO D Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ16	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	1	2	3	
			%	
			%	

Nel prospetto D devono essere indicati i dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.



Per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 239/1996.



Ricorrendone i presupposti, deve essere compilato il modello 770/2021, quadro SQ.

PROSPETTO E

PROSPETTO E Premi e vincite	RZ18	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	1	2	3	
			%	
			%	
			%	

Nel prospetto E devono essere indicati:

- i premi;
- le vincite,

soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30, D.P.R. 600/1973, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29, D.P.R. 600/1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

QUADRO RZ – DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Prospetto F

PROSPETTO F

PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ21	Somme soggette a ritenuta	RZ22	Aliquota	Ritenute operate
	1		2	%	3
				%	

Nel prospetto F devono essere indicati i proventi delle accettazioni bancarie disciplinate dall'articolo 1, comma 3, D.L. 546/1981, convertito dalla L. 692/1981.

PROSPETTO G

PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 corrisposti a non residenti	RZ23	Somme soggette a ritenuta	RZ24	Aliquota	Ritenute operate
	1		2	%	3
				%	

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 600/1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;



Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non sono stati assoggettati a ritenuta deve essere compilato il modulo 770/2021, quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 461/1997.

PROSPETTO H

PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ25	Somme soggette a ritenuta	RZ26	Aliquota	Ritenute operate
	1		2	%	3
				%	

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, comma 3-bis, D.P.R. 600/1973.

PROSPETTO N

PROSPETTO N Ritenute alla fonte operate	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Importi utilizzati a scomputo	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	mese	anno				
RZ29	1	2	3	5	6	
	7	8	9	10	12	
RZ30	1	2	3	5	6	
	7	8	9	10	12	
RZ31	1	2	3	5	6	
	7	8	9	10	12	
RZ32	1	2	3	5	6	
	7	8	9	10	12	
RZ33	1	2	3	5	6	
	7	8	9	10	12	

Il **prospetto N** deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Tale prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. 461/1997, effettuato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, L. 388/2000.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RZ29 – RZ33 Punto 1	Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel punto 1 , qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
RZ29 – RZ33 Punto 2	Deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.
RZ29 – RZ33 Punto 3	Va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2. In particolare, il sostituto d'imposta può effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2020, che deve essere evidenziato nel rigo RZ43, colonna 1 , relativo al credito risultante dal prospetto A della medesima dichiarazione, utilizzabile in compensazione con i versamenti dovuti a titolo di acconto e di saldo della ritenuta sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, D.L. 391/1987, convertito dalla L. 477/1987 (in tal caso occorre utilizzare le causali D ed E nel successivo punto 9).

RZ29 – RZ33 Punto 5	Va indicato l’importo dei crediti d’imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Nel punto 5 non possono essere indicati i crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente nell’ambito del modello di pagamento F24.
RZ29 – RZ33 Punto 6	Va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 7. Nell’ipotesi di sostituto d’imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 6 l’importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (comprensivo degli interessi indicati al punto 7). Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell’ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest’ultima provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 10 e indicando il codice “K” nel punto 9. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 9. In questo caso il punto 6 corrisponderà all’importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata. Si ricorda che le predette modalità devono essere seguite anche con riferimento alla compilazione del prospetto P.
RZ29 – RZ33 Punto 7	In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento nel punto 7 va riportato l’importo dei relativi interessi.
RZ29 – RZ33 Punto 8	Deve essere barrata la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 6 è stato oggetto di ravvedimento.
RZ29 – RZ33 Punto 9	Deve essere utilizzato uno dei seguenti codici: A) se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo; B) se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto; D) se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2 e colonna 5) del modello presentato per l’anno d’imposta precedente; E) se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2 e colonna 5) del modello presentato per l’anno d’imposta precedente; F) se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. 461/1997, effettuato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, L. 388/2000; K) se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l’attività;

	L) se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto; Z) nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.
RZ29 – RZ33 Punto 10	Deve essere indicato il codice tributo.
RZ29 – RZ33 Punto 12	Nel punto 12 va indicata la data del versamento.

PROSPETTO P

PROSPETTO P Imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461	Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta compensata per crediti di imposta	Importo versato	Interessi
	mese	anno					
RZ34	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15
RZ35	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15
RZ36	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15
RZ37	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15
RZ38	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15
RZ39	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15

Il **prospetto P** deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997 sul risultato della gestione ovvero:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'articolo 60, comma 4, D.Lgs. 415/1996, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Nel prospetto P devono essere riportati:

- **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;

QUADRO RZ – DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Riepilogo delle compensazioni

- **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel precedente periodo d'imposta. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente periodo d'imposta e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti da 6 a 13**, si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni del prospetto N "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 12.

Devono inoltre essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, L. 388/2000.

RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

Riepilogo delle compensazioni	RZ42 Versamenti 2020 in eccesso			
	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2019 e crediti maturati nel 2020 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
RZ43	1	2	3	4
	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso
	5	6	7	8

Nella sezione devono essere riportati i **dati riepilogativi** delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
RIGO	DESCRIZIONE
RZ42	Va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti P e N.
RZ43	Nelle colonne da 1 a 7 del rigo RZ43, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta. • colonna 1, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo RZ43, colonna 6, del Quadro RZ modello Redditi SC 2020; • colonna 2, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute; • colonna 3, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione; deve inoltre essere riportato l'ammontare del reddito esposto nella precedente colonna 2 utilizzato in compensazione con modello F24;

- **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro indicati nel prospetto N al punto 3;
- **colonna 5**, deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, D.P.R. 322/1998, come modificato dall'articolo 5, D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016;
- **colonna 6**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione, utilizzando il modello F24, o per la parte relativa al credito riferibile al prospetto A, da utilizzare in compensazione con i versamenti dovuti a titolo di acconto o di saldo delle ritenute su interessi dei conti e depositi bancari e postali ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, D.L. 391/1987;
- **colonna 7**, riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (articolo 117 e ss., Tuir) va indicato il credito, già evidenziato nella colonna 6, che è stato ceduto in tutto o in parte ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
- **colonna 8**, va indicato l'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6, al netto dell'importo della colonna 7.

QUADRO NI INTERRUZIONE CONSOLIDATO



**REDDITI
QUADRO NI**
Interruzione della tassazione di gruppo

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cessazione tassazione di gruppo		giorno	mese	anno
SEZIONE I Dati relativi ai versamenti	NI1	Totale I acconto versato		I acconto imputato al gruppo
		1		2
	VERSAMENTI UTILIZZATI			
	NI2	Totale II acconto versato		II acconto imputato al gruppo
	VERSAMENTI ATTRIBUITI			
	Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto
	1	2	3	4
	NI3			
	NI4			
NI5				
NI6				
NI7				
SEZIONE II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973	Codice fiscale	Importo		
	1	2		
	NI8			
	NI9			
	NI10			
	NI11			
	NI12			
	NI13	Importo complessivo del credito ceduto		
SEZIONE III Attribuzione delle perdite	Codice fiscale	Perdita utilizzabile in misura limitata		Perdita utilizzabile in misura piena
	1	2		3
	NI14			
	NI15			
	NI16			
	NI17			
	NI18			

Il **quadro NI** va compilato esclusivamente in caso di **interruzione della tassazione di gruppo** nel corso del periodo d'imposta **con riferimento a tutte le società consolidate** (si veda quadro GN).

Cause di interruzione anticipata della tassazione di gruppo

- venir meno del requisito del controllo di cui all'articolo 120, Tuir;
- fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, liquidazione giudiziale;
- trasformazione in società non soggetta ad Ires;
- trasformazione della partecipata in soggetto diverso da quello di cui all'articolo 120, Tuir;
- trasferimento della sede all'estero della consolidata o della consolidante se non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 117, comma 2, Tuir;
- fusione della controllata in altra società non compresa nel consolidato nazionale;
- opzione della consolidante per la tassazione di gruppo in qualità di controllata di altra società.

Nel caso di interruzione del consolidato fiscale la società/ente consolidante può attribuire alle consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo.

In caso di designazione, per società consolidante si intende la società designata, che acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri di cui agli articoli da 117 a 127, Tuir per la società o ente controllante.

Quando l'interruzione della tassazione di gruppo si verifica:

- prima del compimento del triennio;
 - in caso di mancato rinnovo dell'opzione,
- la società/ente consolidante deve espletare i propri adempimenti tramite modello CNM, allegando l'equivalente del presente quadro.

Cessazione tassazione di gruppo

giorno mese anno

Nel campo "*Cessazione tassazione di gruppo*" la società o ente già consolidante deve indicare la data dell'interruzione totale della tassazione di gruppo, se avvenuta nel corso del periodo d'imposta.

Il quadro NI si compone di tre sezioni:

- **sezione I:** Dati relativi ai versamenti;
- **sezione II:** Cessione eccedenza Ires *ex* articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973;
- **sezione III:** Attribuzione delle perdite.

SEZIONE I – DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

SEZIONE I Dati relativi ai versamenti		Totale I acconto versato		I acconto imputato al gruppo	
NI1		1		2	
VERSAMENTI UTILIZZATI		,00		,00	
NI2		Totale II acconto versato		II acconto imputato al gruppo	
		,00		,00	
		VERSAMENTI ATTRIBUITI			
Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto		
1	2	3	4		
NI3		,00	,00		
NI4		,00	,00		
NI5		,00	,00		
NI6		,00	,00		
NI7		,00	,00		

Entro 30 giorni dalla data di interruzione del consolidato, la società controllante deve **integrare** l'ammontare dei versamenti degli acconti, se quanto versato è inferiore al dovuto, calcolato per le società che continuano ad applicare la tassazione del gruppo.

Ogni controllata dovrà poi, entro il medesimo termine, effettuare l'eventuale integrazione del proprio acconto in relazione ai propri redditi risultanti dall'ultima dichiarazione trasmessa dalla controllante.

Nel caso in cui gli acconti versati dalla consolidante dovessero risultare in **eccesso** rispetto a quanto dovuto, le medesima può attribuirli alle consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

Nella **sezione I del quadro NI** vanno pertanto indicate le società fuoriuscite dal consolidato (codice fiscale), la data del relativo evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo. L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'articolo 43-ter, D.P.R. 602/1973.

In caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Righi NI1-NI2

NI1	Totale I acconto versato	I acconto imputato al gruppo
	1	2
VERSAMENTI UTILIZZATI	,00	,00
NI2	Totale II acconto versato	II acconto imputato al gruppo
	,00	,00

Sezione II – Cessione credito

Colonna 1	il totale del primo acconto versato.
Colonna 2	l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Colonna 1	il totale del secondo acconto versato.
Colonna 2	l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

			VERSAMENTI ATTRIBUITI
Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto
N°1 	2 	3 .00	4 .00

Colonna 1	il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo.
Colonna 2	la data dell'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo.
Colonna 3	l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società.
Colonna 4	l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

SEZIONE II – CESSIONE CREDITO

SEZIONE II		Codice fiscale	Importo
Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973	NI8		
	NI9		
	NI10		
	NI11		
	NI12		
	NI13	Importo complessivo del credito ceduto	

610

Colonna 1	il codice fiscale della società cessionaria.
------------------	--

Colonna 2 l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel rigo **NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

In caso d'interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di Ires risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello Redditi.

SEZIONE III – ATTRIBUZIONE DELLE PERDITE

SEZIONE III		Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
Atribuzione delle perdite	Codice fiscale NI14 1	2 ,00	3 ,00
	NI15 1	2 ,00	3 ,00
	NI16 1	2 ,00	3 ,00
	NI17 1	2 ,00	3 ,00
	NI18 1	2 ,00	3 ,00
	NI19 1	2 ,00	3 ,00

Le perdite fiscali derivanti dalle dichiarazioni di gruppo rimangono di competenza della controllante. Se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un diverso criterio d'imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione. La sezione va compilata anche nei casi di **opzione esercitata dalla controllata designata** (comma 2-bis, articolo 117, Tuir), in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione.

Circolare n. 40/E/2016

“Una disposizione specifica è prevista dal comma 2-bis, lettera d), articolo 117, Tuir per le ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione: le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della fiscal unit sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. E ciò in ragione della circostanza, ricordata dalla relazione illustrativa al decreto internazionalizzazione, che il soggetto designato non è controllante. La norma prevede che tale riattribuzione avviene secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati all’atto dell’opzione espressa dalle società aderenti al consolidato; il Provvedimento precisa che, qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte”(punto 2.7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2015).

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione, si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei righi da **NI14** a **NI18** vanno indicati:

Colonna 1	il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite.
Colonne 2-3	l'ammontare delle perdite attribuite distinte tra quelle utilizzabili in misura limitata e piena.

Si precisa che:

- l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di formazione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel "*Prospetto perdite d'impresa non compensate*" del quadro RS;
- le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le hanno generate (risoluzione n. 48/E/2007).

Se quindi in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall'attribuzione alla consolidante, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si riferiscono le stesse.

In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento:

- corrispondono all'importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero;
- sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società e la rettifica di consolidamento in diminuzione qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo positivo.

A seguito dell'interruzione o del mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato nazionale, alla casa madre o alla consolidante sono attribuite delle perdite fiscali e una parte di queste è stata realizzata da una stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione per la *branch exemption*, il soggetto cui sono attribuite le perdite fiscali può utilizzare l'intero ammontare delle stesse a condizione che il *recapture* sia già avvenuto. Se il *recapture* è ancora in corso, il soggetto a cui sono attribuite le perdite può sterilizzarle per la parte residua di *recapture*, ovvero continuare a utilizzarle a condizione che il *recapture* sia completato.

PERIODO D'IMPOSTA 2020

Mod. N.

11

12

Page 1 of 1

Quadro FC

614

SEZIONE V

Attestazioni
ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del D.M.
n. 429/2001

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del
giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome

Nome

Codice fiscale

DISCIPLINA GENERALE



Il **quadro FC** deve essere compilato dalle imprese che **controllano soggetti non residenti**, nonché dai **soggetti non residenti** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, relativamente alle loro **stabili organizzazioni** italiane (articolo 167, Tuir, come modificato dall'articolo 4, D.Lgs. 142/2018).

Si considerano **soggetti controllati non residenti** le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.;
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o tramite società fiduciaria o interposta persona.

Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:

- le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al periodo precedente;
- le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter, Tuir.

Condizioni di applicazione della disciplina ex articolo 167, Tuir

La disciplina dell'articolo 167, Tuir si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lettera b), comma 4, articolo 167.

Tali disposizioni non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000 e per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3, D.Lgs. 128/2015, l'istanza di interpello può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, articolo 167.



Articolo 168-ter, comma 1, Tuir

Le imprese che, per effetto dell'articolo 168-ter, comma 1, Tuir, hanno optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, devono applicare le disposizioni dell'articolo 167, Tuir per le stabili organizzazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 167, comma 4, Tuir (si veda il comma 4 del predetto articolo 168-ter) e compilare il quadro FC ove non ricorra l'esimente di cui all'articolo 167, comma 5, Tuir.

Qualora l'impresa abbia nello Stato estero **più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione** in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell'articolo 167, Tuir, in assenza delle esimenti ivi previste, è considerato una singola stabile organizzazione. In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell'articolo 167, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un'unica stabile organizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui al comma 5 dell'articolo 167 è data separatamente per ciascuna *branch* a cui si applica la disciplina CFC, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro FC

Il presente quadro va compilato dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, il **controllo** di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, Tuir (livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia), diversi da quelli appartenenti all'UE o da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, per dichiarare il reddito secondo le disposizioni dell'articolo 167, Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo in più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata o soggetto estero collegato; In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro. In caso di controllo esercitato da un **soggetto non titolare di reddito d'impresa** interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui all'articolo 4, decreto 429/2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto, che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.



Il quadro FC non deve essere compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

Composizione e struttura

Il **quadro FC** si compone di sei sezioni:

- **sezione I:** riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC;
- **sezione II-A:** riservata alla determinazione del reddito delle CFC;
- **sezione II-B:** riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
- **sezione II-C:** riservata alle perdite virtuali domestiche;
- **sezione III:** riservata all'imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;

- **sezione IV:** riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
- **sezione V:** riservata alle attestazioni richieste dall'articolo 2, comma 2, D.M. 429/2001.

SEZIONE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NON RESIDENTE

SEZIONE I Dati identificativi del soggetto controllato non residente		Denominazione 1	
Perdite virtuali ☐	Art. 167, comma 11 ☐	Codice identificativo estero 2	Data di chiusura esercizio 3
Art. 168-ter, comma 4 ☐	FC1	Sede legale, indirizzo 4	Cod. Stato estero 5
		Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6	Cod. Stato estero 7
		Tipologia controllo 8	Controllo indiretto 9
		Codice fiscale controllante 10	N. progressivo stabile organizz. 11
		Codice fiscale avente causa (Trasferimento branch) 12	

Perdite
virtuali

☐

La casella denominata “**Perdite virtuali**” va compilata se, pur non ricorrendo la condizione di cui alla lettera a) del citato comma 4, il contribuente intenda compilare la sezione II-C per indicare le perdite virtuali domestiche (in tal caso, oltre alla sezione II-C, va compilata anche la sezione I e non vanno compilate le altre sezioni).

Art. 168-ter,
comma 4

☐

La casella denominata “**Articolo 168-ter comma 4**” deve essere barrata qualora per le stabili organizzazioni all'estero che soddisfano le condizioni di cui al comma 4, articolo 167, Tuir, qualora non ricorra l'esimente di cui al comma 5 dell'articolo 167, Tuir (nei casi in cui l'impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero).

Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'articolo 167, Tuir sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il soggetto residente deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3 al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), articolo 167.

Art. 167,
comma 11

☐

A tal fine deve essere compilata la casella denominata “**articolo 167, comma 11**”, indicando uno dei seguenti codici:

- “**1**”, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
- “**2**”, in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

In tal caso il contribuente deve compilare oltre alla sezione I, il solo rigo FC2/FC3 per indicare l'utile o la perdita d'esercizio/periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità d'esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato/territorio in cui risiede o è localizzata, in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata.

L'obbligo di segnalazione non sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma 4.

QUADRO FC – REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

Sezione I – Dati identificativi del soggetto non residente

Nel **rigo FC1** vanno indicati, con riferimento al soggetto estero:

Campo 1	denominazione
Campo 2	codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'Autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa
Campo 3	data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione
Campo 4	indirizzo completo della sede legale del soggetto controllato non residente o della S.O. del soggetto residente nell'ipotesi di cui all'articolo 168-ter, comma 4, Tuir qualora non ricorra l'esimente di cui al comma 5, articolo 167, Tuir (via, piazza, numero, città)
Campo 5	codice dello Stato o territorio estero

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD	084	LIBERIA	044	SAINT BARTHELEMY.....	293
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO	146	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN	239	COSTA RICA	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199
ALAND ISOLE.....	292	CROAZIA	261	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALBANIA	087	CUBA	020	LUSSEMBURGO	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
ALGERIA.....	003	CURACAO	296	MACAO	059	SALOMONE ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DANIMARCA	021	MACEDONIA	278	SALVADOR.....	064
ANDORRA.....	004	DOMINICA	192	MADAGASCAR.....	104	SAMOA	131
ANGOLA	133	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	DUBAI	240	MALAVI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE	180	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EGITTO	023	MALDIVE	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALI	149	SERBIA	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA	257	MALTA	105	SHARJAH	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MAN ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FAEROER (ISOLE)	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAKLAND (ISOLE)	190	MAROCCO	107	SAINT MAARTEN (DUTHC PART).....	294
AUSTRALIA	007	FIJI, ISOLE	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA	065
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE	027	MARTINICA	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AZERBAIGIAN	268	FINLANDIA	028	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA	260
AZZORRE ISOLE	234	FRANCIA	029	MAURITIUS	128	SOMALIA	066
BAHAMAS	160	FUJIYRAH	241	MAYOTTE	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS.....	283
BAHRAIN	169	GABON	157	MEILLIA	231	SUD SUDAN	297
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MESSICO	046	SPAGNA	067
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GERMANIA	094	MIDWAY ISOLE	177	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GHANA	112	MOLDOVIA	265	ST. VINCENT E LE GRENADINE.....	196
BENIN	158	GIAMAICA	082	MONGOLIA	110	STATI UNITI D'AMERICA	069
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONTSERRAT.....	208	SUDAN	070
BIELORUSSIA	264	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SURINAM.....	124
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GOUGH	228	NAMIBIA	206	SVEZIA	068
BOSNIAERZEGOVINA	274	GRECIA	032	NAURU	109	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GRENADA	156	NEPAL	115	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GUADALUPA	214	NIGER	150	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM	154	NIGERIA	117	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUATEMALA	033	NILUE	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BURKINA FASO	142	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA	048	THAILANDIA	072
CAMBODIA	135	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TIMOR EST	287
CAMERUN	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA	049	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN	163	TOKELAU	236
CANADA	013	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	HAITI	034	PAKISTAN	036	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PALAU	216	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HONDURAS	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA	246	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	IRLANDA	040	PERU	053	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	ISLANDIA	041	PITCAIRN	175	UHM AI QAIWAIN	244
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POINISIA FRANCESE	225	UNOHERIA	077
CILE	015	JERSEY C.I.	182	POLOANIA	054	URUGUAY	080
CINA	016	KAZAKISTAN	202	PORTOGALLO	055	UZBEKISTAN	271
CIRO	101	KENYA	269	PORTORICO	220	VANUATU	121
CITTA' DEL VATICANO	093	KIRGHIZISTAN.....	270	PRINCIPATO DI MONACO	091	VENEZUELA	081
CIPRIOTI	223	KIRIBATI	194	GATAR	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KOSOVO	291	RAS EL KAIWAH	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA	017	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	LAOS	136	REUNION	247	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	LIBANO	089	ROMANIA	061	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LESTONIA	258	RUANDA	151	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	LESTONIA	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA	058
COREA DEL NORD	074	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166	ZIMBABWE	073

Campo 6	nel caso in cui il soggetto controllato non residente operi attraverso una stabile organizzazione per la quale ricorrano le condizioni di cui al comma 4, articolo 167, Tuir, va indicato l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione e nel campo 4 l'indirizzo completo del soggetto controllato non residente
Campo 7	codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione
Campo 8	tipologia di controllo: • codice 1: se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle CFC; • codice 2: se il dichiarante dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria delle CFC; • codice 3: se il dichiarante esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC. Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. Per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato (nel caso in cui né dallo statuto della CFC, né dalle disposizioni generali del Paese estero, sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante)
Campo 9	nelle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC: • codice 1: se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito); • codice 2: se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti; • codice 3: se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) che tramite soggetti non residenti; • codice 4: se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC; • codice 5: se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il suo codice fiscale; • codice 7: nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati
Campo 11	nell'ipotesi di opzione di cui all'articolo 168-ter, Tuir, deve essere indicato il numero progressivo che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche nelle dichiarazioni successive (anche nell'ipotesi in cui in tali dichiarazioni il reddito della stabile organizzazione debba essere dichiarato)
Campo 12	Nel campo 12 va indicato il codice fiscale avente causa nell'ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione, in caso di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'articolo 168-ter, Tuir che comporta la cessazione del regime di cui all'articolo 167, Tuir

Sezione II-A – Determinazione del reddito della CFC

SEZIONE II-A – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC

620

QUADRO FC – REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

Sezione II-A – Determinazione del reddito della CFC

		1	2	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	
		25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	
		37	38	39	40	41	42	
		43	44	45	46	47	48	
		49	50	51	52	53	54	55
								,00
	FC31	Altre variazioni in diminuzione						
	FC32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE						,00
Determinazione del reddito o della perdita	FC33	REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C – D))						,00
	FC34	Erogazioni liberali						,00
	FC35	REDDITO						,00
	FC36	Perdite dei periodi d'imposta precedenti	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena				3
			1	2				
			,00	,00				,00
	FC37	Reddito imponibile						,00
	FC38	PERDITA						,00
	FC39	Imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione						,00

Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'Ires, fatta eccezione per le disposizioni di cui:

- all'articolo 30, L. 724/1994 (società di comodo);
- all'articolo 2, comma 36-*decies*, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011 (società in perdita sistematica);
- all'articolo 9-*bis*, D.L. 50/2017 convertito con modificazioni, dalla L. 96/2017 (ISA);
- all'articolo 1, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 (ACE);
- all'articolo 86, comma 4, Tuir (rateizzazione plusvalenze).

Se risulta una perdita, deve essere computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'articolo 84, Tuir e non dei redditi dei soggetti partecipanti.



I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai “**valori di partenza fiscali**” degli elementi patrimoniali della CFC dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatto secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante, per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'articolo 167, Tuir, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, D.Lgs. 39/2010 (Registro Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione V** del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso in cui la CFC non sia soggetta alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente è comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alla norme contabili vigenti in Italia (circolare n. 18/E/2002).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata, nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini

QUADRO FC – REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

Sezione II-A – Determinazione del reddito della CFC

della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione – da indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di soggetto estero CFC non obbligato alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall'apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto riguarda la compilazione dei righi della sezione II-A si rinvia alla istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF, ad eccezione delle fattispecie esaminate di seguito.

Rigo FC20

FC20 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55									,00

Nel **rigo FC20** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, desumibili, tra l'altro, dalle variazioni di cui al rigo RF31.

Rigo FC31

FC31 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55									,00

Nel **rigo FC31** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, desumibili, tra l'altro, dalle variazioni di cui al rigo RF55.

Rigo FC33

FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C – D))

$$FC33 = FC2/FC3 + FC20 - FC31$$

Se dalla somma algebrica sopra indicata emerge una perdita, il relativo importo va riportato a rigo **FC38** senza essere preceduta dal segno meno.

Rigo FC35

FC35 REDDITO

$$FC35 = FC33 - FC34$$

Rigo FC36

FC36 Perdite dei periodi d'imposta precedenti	Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena		3
	1		2		
		,00		,00	

Nel **rigo FC36** va indicato:

Colonna 1	l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (articolo 84, comma 1, Tuir)
Colonna 2	l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir)
Colonna 3	a somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2

Rigo FC37

FC37 Reddito imponibile

$$FC37 = FC35 - FC36 \text{ col. 3}$$

Rigo FC39

FC39 Imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione

QUADRO FC – REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

Sezione II-B – Perdite non compensate

Nel **rigo FC39** vanno indicate le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio e anche l'eventuale credito d'imposta indiretto (articolo 3, D.Lgs. 147/2015) riconosciuto alla CFC.

SEZIONE II-B – PERDITE NON COMPENSATE

SEZIONE II-B Perdite non compensate	FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata	(del presente periodo di imposta	¹	,00)	²	,00
	FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta	¹	,00)	²	,00

In tale sezione vanno riportate le informazioni relative alla **perdite non compensate** dalla CFC.

Nel **rigo FC40, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta da indicare in colonna 1.

Nel **rigo FC41, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta da indicare in colonna 1.

SEZIONE II-C – PERDITE VIRTUALI DOMESTICHE

SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata	(del presente periodo di imposta	¹	,00)	²	,00
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta	¹	,00)	²	,00

La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal periodo d'imposta in cui si acquista il controllo in soggetti non residenti.

Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate a scomputo dei redditi "virtuali" dei periodi d'imposta successivi, sempre ai fini del calcolo del "*tax rate*" domestico (in questo caso va comunque compilato il quadro FC al solo fine di evidenziare nella presente sezione le perdite virtuali che residuano a seguito dello scomputo), ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato articolo 167, realizzati nei periodi d'imposta in cui ricorrano entrambe le condizioni previste dal comma 4.

Pertanto, nel rigo FC42 e nel rigo FC43 vanno indicate le perdite virtuali domestiche della CFC (si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E/2011 paragrafo 7.4) nel periodo d'imposta in cui le stesse emergono nonché quelle che residuano dopo l'utilizzo in sede di calcolo del "*tax rate*" virtuale domestico ovvero dopo la compensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel **rigo FC42**, colonna 2, vanno indicate le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, Tuir, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta da indicare in colonna 1 e nel **rigo FC43**, colonna 2, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta da indicare in colonna 1.

SEZIONE III – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE

SEZIONE III Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Reddito	Imposta pagata all'estero
	¹	² %	³	⁴
FC61			,00	,00
FC62			,00	,00
FC63			,00	,00
FC64			,00	,00
FC65			,00	,00
FC66			,00	,00
FC67			,00	,00
FC68			,00	,00
FC69			,00	,00
FC70			,00	,00

Nella **sezione III** vengono imputati i redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.



Un soggetto residente possiede una partecipazione dell'80% in una società non residente che detiene un partecipazione del 75% in una CFC.

Al soggetto residente sarà imputato il 60% del reddito prodotto dalla CFC.

Un soggetto residente possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%) che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 50% ciascuna, in una CFC. Al soggetto residente sarà imputato il 65% del reddito prodotto dalla CFC

Nei righi da **FC61 a FC70** è necessario indicare:

Colonna 1	il codice fiscale del soggetto residente
Colonna 2	la quota di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili del soggetto estero partecipato
Colonna 3	la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di cui al rigo FC37
Colonna 4	la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a seconda dei casi, il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC39

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del modello Redditi SC/SP/ENC/PF.

SEZIONE IV – PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI

SEZIONE IV Prospetto interessi passivi non deducibili		Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
FC71		1 Interessi passivi direttamente deducibili 5 0,00	2 Eccedenza interessi passivi 6 0,00	3 Interessi attivi 0,00	4 Interessi attivi precedenti periodi d'imposta 0,00	
FC72	Risultato operativo lordo	1 5° Periodo imposta precedente Precedente periodo d'imposta 5 0,00	2 4° Periodo imposta precedente Presente periodo d'imposta 6 0,00	3 3° Periodo imposta precedente Interessi passivi deducibili 7 0,00	4 2° Periodo imposta precedente 0,00	
FC73	Eccedenza di ROL riportabile	1 Presente periodo d'imposta 0,00	2 4° periodo imposta precedente 0,00	3 3° periodo imposta precedente 0,00	4 2° periodo imposta precedente 0,00	
FC74	Interessi riportabili				5 Precedente periodo d'imposta 0,00	
FC75	Prestiti Ante 17/06/2016		1 ROL Residuo 0,00	2 Interessi passivi 0,00	3 Interessi passivi deducibili 0,00	4 Eccedenza ROL 0,00

La **sezione IV** va compilata dai soggetti a cui si applica l'articolo 96, Tuir al fine di determinare l'ammontare deducibile degli interessi passivi.

Si rinvia alle istruzioni dei righi da RF118 a RF122 del quadro RF.

Nel **rigo FC71** va indicato:

Colonna 1	l'ammontare degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati evidenziati in bilancio
Colonna 2	l'ammontare degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi di imposta
Colonna 3	l'ammontare degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente periodo d'imposta
Colonna 4	l'ammontare degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d'imposta
Colonna 5	il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4, può essere dedotto nel presente periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31, utilizzando il codice 13
Colonna 6	l'eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4

Il **rigo FC 72** va compilato indicando nelle **colonne da 1 a 5** gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL riportati dai precedenti periodi d'imposta; in **colonna 6**, va indicato l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6. In **colonna 7**, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL sia pregresso (colonne da 1 a 5), che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 6 del

rigo FC71, va riportato il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma dell'importo delle colonne da 1 a 5 e del 30% di colonna 6 del presente rigo, che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30% del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31, con il codice 13.

Nel **rigo FC73, colonna 1**, va indicato l'ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l'importo utilizzato, pari alla differenza, se positiva, tra il 30% dell'importo indicato in colonna 6 del rigo FC72 e l'importo di colonna 7 del medesimo rigo.



Il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi.

Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nelle **colonne da 2 a 5** va indicato il ROL dei periodi d'imposta precedenti eccedente la quota utilizzata nella presente dichiarazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva:
FC72, col. 2 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – $0,3 \cdot$ FC72, col. 6 – FC72, col. 1) e 0
- in **colonna 3**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva:
FC72, col. 3 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – $0,3 \cdot$ FC72, col. 6 – FC72, col. 1 – FC72, col. 2) e 0;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva:
FC72, col. 4 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – $0,3 \cdot$ FC72, col. 6 – FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3) e 0;
- in **colonna 5**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva:
FC72, col. 5 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – $0,3 \cdot$ FC72, col. 6 – FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3 – FC72, col. 4) e 0.

Nel **rigo FC74, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo FC71 e in colonna 7 del rigo FC72. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 1 del presente rigo, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).

Nel **rigo FC74, colonna 2**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla differenza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo FC71 (senza il segno "meno").

Nel **rigo FC75** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del ROL di cui alla lettera a), comma 4, articolo 13, D.Lgs. 142/2018;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui alla colonna 2, per i quali si intende utilizzare prioritariamente l'ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo FC71;

- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel periodo d'imposta successivo.

SEZIONE V – ATTESTAZIONI

SEZIONE V

Attestazioni
ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del D.M.
n. 429/2001

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del
giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome

Nome

Codice fiscale

La **sezione V** va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 429/2001, con riferimento al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1, per dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (**casella 1**), ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'articolo 2, D.Lgs. 39/2010 (**casella 2**).

QUADRO CE

CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE



QUADRO CE
Credito di imposta per redditi
prodotti all'estero e per imposte
assolte dalle controllate estere

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

**Credito d'imposta
per redditi prodotti
all'estero comma 1,
art. 165 Tuir
e credito d'imposta
indiretto**

Sezione I-A

Dati relativi al credito
d'imposta

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
Credito d'imposta art.3 D.lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00		
Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
Credito d'imposta art.3 D.lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00		

Sezione I-B

Determinazione
del credito d'imposta

Anno	Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
1	2	3	4
	,00	,00	,00

SEZIONE II

**Credito d'imposta
comma 6, art. 165
Tuir**

Sezione II-A

Dati relativi
alla determinazione
del credito

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
12	13	14	15	16	
	,00	,00	,00	,00	,00
Credito già utilizzato		Credito indiretto			
17	18				
	,00				

QUADRO CE – CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE...

Quadro CE

CE7	1	2	3	4	5	6	
			,00	,00	,00	,00	
	7	8	9	10	11		
	,00	,00	,00	,00	,00		
	12	13	14	15	16		
	,00	,00	,00	,00	,00		
	17	18					
	,00						
CE8	1	2	3	4	5	6	
			,00	,00	,00	,00	
	7	8	9	10	11		
	,00	,00	,00	,00	,00		
	12	13	14	15	16		
	,00	,00	,00	,00	,00		
	17	18					
	,00						
Sezione II-B							
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione							
CE9	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua	
	1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	
CE10							
		,00	,00	,00	,00	,00	
Sezione II-C							
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni							
CE11	Codice Stato estero	Art. 168- ter del Tuir					
	1	2					
			8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale		1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera			,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale			,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero			,00	,00	,00	,00
Casi particolari ☐	segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
	CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6	7	8	9	
			,00	,00	,00	,00	
	CE13	Eccedenza d'imposta estera		,00	,00	,00	,00
				,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00	
CE15	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
Casi particolari ☐	segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
	CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	6	7	8	9	
			,00	,00	,00	,00	
	CE19	Eccedenza d'imposta estera		,00	,00	,00	,00
				,00	,00	,00	,00
CE20	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00	
CE21	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	
CE22			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
Sezione III							
Riepilogo							
CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art.3 del D.Lgs. n.147/2015						
						1	
						,00	
CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6						
						,00	
CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A						
						,00	
CE26	Credito da riportare (CE23 + CE24 – CE25)						
						,00	

Il **quadro CE** deve essere compilato dai soggetti che hanno prodotto **all'estero** redditi per i quali:

- l'imposta ivi pagata si è resa definitiva;
- viene richiesto il credito di imposta di cui all'articolo 165 Tuir.

Poiché i redditi prodotti all'estero da soggetti residenti concorrono a formare la base imponibile in Italia, per limitare la doppia imposizione (all'estero e in Italia), su tali redditi è riconosciuto un credito per le imposte assolute all'estero, ma solo quando queste sono pagate a titolo definitivo, credito che può essere portato in detrazione dall'imposta netta.



Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'articolo 165 del Tuir, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si precisa che alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo cui se uno Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque la possibilità di chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente versata (imposta figurativa).

Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.



È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.



CASI PARTICOLARI

Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 165 Tuir, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, ultimo periodo, Tuir, le **imprese di assicurazione** devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'articolo 89 Tuir.

Inoltre l'articolo 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolute all'estero da parte di una **SIIQ** o di una **SIINQ** in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'articolo 79 Tuir, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale. A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato articolo 165 Tuir e, quindi, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. Pertanto, per le **SIIQ** o **SIINQ** occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all'estero, determinando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d'impresa (circolare n. 8/2008).

Ai fini della compilazione del presente quadro con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo anche del reddito derivante da immobili posseduti all'estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinazione dell'imposta lorda e dell'imposta netta che, pertanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la **tassazione di gruppo** di cui agli articoli 117 e ss. Tuir o che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 o 116 Tuir e che sono assoggettati alla maggiorazione Ires prevista dal comma 36-*quinquies* dell'articolo 2 D.L. 138/2011 (maggiorazione per le società di comodo) o alle addizionali Ires previste dai commi 65 e 66 dell'articolo 1 L. 208/2015 (addizionale intermediari finanziari) e dal comma 716 dell'articolo 1 L. 160/2019 (imposta addizionale per le società concessionarie), devono compilare il presente quadro tenendo conto che la somma delle quote di imposta estera considerate dalla società consolidata o partecipata e dalla società consolidante o dai soci, riferita al medesimo Stato estero e al medesimo anno di produzione, non può essere superiore all'imposta estera complessiva pagata a titolo definitivo.

Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui **all'articolo 168-ter Tuir** (cd. Branch exemption), non devono compilare il presente quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all'estero prodotti nei periodi d'imposta in regime di branch exemption.

Nell'ipotesi di cui al comma 7 del citato articolo 168-*ter*, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione da scomputare dall'imposta dovuta sul reddito della *branch* esente assoggettato a *recapture*.

Il punto 4.5 del Provvedimento attuativo 28.08.2017 prevede che, in caso di esercizio dell'opzione per la branch exemption, le eccedenze di imposta di cui all'articolo 165, comma 6, del Tuir, sono scomputabili dai redditi della stabile organizzazione esente che siano oggetto del meccanismo di *recapture*.

Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto al **soggetto residente nel territorio dello Stato che controlla**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 Tuir, soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis* comma 1, Tuir, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dai medesimi soggetti nonché remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), Tuir stipulati con gli stessi e per i quali sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-*bis*, comma 3, Tuir, il rispetto della condizione indicata nel medesimo articolo 47-*bis*, comma 2, lettera a).

Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'articolo 165 Tuir, in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo (articolo 89, comma 3, Tuir).

CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO (articolo 86, comma 4-*bis*, articolo 89, comma 3, Tuir)

Al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 Tuir, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, è riconosciuto un credito d'imposta per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privile-

giato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-*bis*.

Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'articolo 165 Tuir, in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3, Tuir; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (articolo 86, comma 4-*bis*, Tuir).

Il quadro CE si compone di tre sezioni:

- **sezione I:** riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito di imposta di cui all'articolo 165, comma 1, Tuir e del credito d'imposta indiretto;
- **sezione II:** riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir e dell'eventuale credito spettante;
- **sezione III:** riepilogativa dei crediti.

Mod. N. ☐ È prevista la compilazione di più moduli, con indicazione nel relativo riquadro, nel caso in cui i rigli delle singole sezioni non fossero sufficienti.

SEZIONE I – CREDITO D'IMPOSTA ARTICOLO 165, COMMA 1, TUIR E CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO

Tale sezione, deputata ad accogliere le imposte divenute definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui all'articolo 165, comma 5, Tuir, è divisa in:

- **sezione I-A:** riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito di imposta teoricamente spettante di cui all'articolo 165, comma 1, Tuir e del credito d'imposta indiretto;
- **sezione I-B:** riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il **credito per le imposte pagate all'estero** di cui al comma 1 dell'articolo 165 Tuir spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Il **credito d'imposta indiretto** spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

Sezione I-A

SEZIONE I		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda				
		1	2	3	4	5	6				
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto	CE1			,00	,00	,00	,00				
		Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda				
		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
		Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto					
	12	,00	13	,00	14	,00	15				
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta		1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
	CE2	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
		12	,00	13	,00	14	,00	15			
		1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
	CE3	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
		12	,00	13	,00	14	,00	15			

La determinazione del credito di imposta per redditi prodotti all'estero deve essere fatta separatamente per ciascuno Stato estero e con riferimento al singolo periodo di produzione del reddito.

Le istruzioni precisano che, per determinare il credito di imposta spettante, è necessario:

- ricondurre l'importo dell'imposta estera alla quota di imposta lorda italiana, eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Per la determinazione del **credito d'imposta indiretto** spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo delle imposte estere assolute dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella

sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolute dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

In ogni caso l'imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d'imposta sopra descritti.



Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d'imposta (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex articolo 165 Tuir), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, l'ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate all'estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate; allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d'imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all'estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate.

Tale modalità di determinazione del credito d'imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE DI CUI ARTICOLO 165, COMMA 1, TUIR

Righi da CE1 a CE3

Colonna 1

Codice
Stato estero
1

Va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito.

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD.....	084	LIBERIA.....	044	SAINT BARTHELEMY.....	293
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LIECHTENSTEIN.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALBANIA.....	087	CROAZIA.....	019	LITUANIA.....	090	SAINT LUCIA.....	199
ALGERIA.....	003	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA.....	148	CURACAO.....	296	MACAO.....	059	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANDORRA.....	004	DANIMARCA.....	021	MADAGASCAR.....	278	SALOMONE ISOLE.....	191
ANGOLA.....	133	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAMOA.....	131
ANGUILLA.....	209	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADERA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANTARTIDE.....	180	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARABIA SAUDITA.....	005	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARGENTINA.....	006	ERITREA.....	277	MAI.....	149	SERBIA.....	289
ARMENIA.....	266	ESTONIA.....	257	MAITA.....	105	SHARJAH.....	243
ARUBA.....	212	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ASCENSION.....	227	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
AUSTRIA.....	007	FIJI ISOLE.....	161	MAROCOCO.....	107	SAINT MAARTEN (DUTCH PART).....	294
AZERBAIGIAN.....	008	FILOPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
BAHRAIN.....	169	GUAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
BANGLADESH.....	130	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BARBADOS.....	118	GAMBIA.....	164	MELILLA.....	231	SUD SUDAN.....	297
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	SPAGNA.....	067
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SRI LANKA.....	085
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. HELENA.....	254
BERMUDA.....	207	GIAMBAICA.....	082	MOLODOVA.....	265	ST. VINCENT E LE GRENADINE.....	196
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MONTESERRAT.....	208	SUDAN.....	070
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SURINAM.....	124
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOTSWANA.....	098	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	SVEZIA.....	068
BOUVET ISLAND.....	280	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	SVIZZERA.....	071
BRASILE.....	011	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	SWAZILAND.....	138
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TAGIKISTAN.....	272
BULGARIA.....	012	GUAM.....	154	NIGER.....	150	TAIWAN.....	022
		GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
				NIUE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183

QUADRO CE – CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE ...

Sezione I – Credito d’imposta articolo 165, comma 1, Tuir e credito d’imposta indiretto

BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CAMBODIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D’ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HONDURAS.....	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	IRAQ.....	038	PENON DE VEIEZ DE LA GOMERA.....	233	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	KAZAKISTAN.....	269	PORTRICO.....	220	VANUATU.....	121
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KOSOVO.....	291	REGNO UNITO.....	031	VIENTIAN.....	062
COMORE, ISOLE.....	176	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	LETONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA.....	058
COREA DEL NORD.....	074	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	ZIMBABWE.....	073

Colonna 2

Anno

2

Colonna 3

Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate

3

,00

Colonna 4

Imposta estera

4

,00

Va indicato il periodo di imposta in cui è stato prodotto il reddito estero.

Va indicato il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.

Se il reddito da indicare è di impresa, l’importo da esporre è quello rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana. Se quest’ultimo risulta inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.

Va indicato l’importo delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’articolo 165, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’articolo 165, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito.

In presenza di un’imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato.

Colonna 5

Reddito complessivo

5

,00

Colonna 6

Imposta lorda

6

,00

Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e del credito d’imposta indiretto e diminuito delle perdite di precedenti periodi di imposta.

Va indicata l’imposta lorda italiana relativa all’anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 7

Imposta netta

7

,00

Va indicata l’imposta netta italiana relativa all’anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 8

Credito utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni
8 ,00

Va indicato il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo a redditi prodotti all'estero nel periodo di imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero.

Colonna 9

di cui relativo
allo Stato estero di colonna 1
9 ,00

Va indicato il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo a redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato a colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in colonna 9 è già compreso in quello di colonna 8.



Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	Imposta definitiva entro il 10/12/2020	Imposta definitiva entro il 30/11/2021	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativa ad imposta definitiva entro il 10/12/2020
A	2019	1.500	525	300	225	300
B	2019	4.000	1.200	1.200		1.200

Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1
8 1.500 ,00	9 300 ,00

Colonna 10

Quota di imposta lorda
10 ,00

Va indicata la quota di imposta lorda italiana così determinata:

$$\frac{\text{reddito estero (col. 3)}}{\text{reddito complessivo (col. 5)}} \times \text{imposta lorda (col. 6)}$$

Se il rapporto > 1 va indicato → "1"

Colonna 11

Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
11 ,00

Va indicato l'importo dell'imposta estera, eventualmente ricondotta entro il limite dell'imposta lorda diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato e anno di produzione.

Deve essere riportato il minor importo tra quello indicato in colonna 4 e la seguente differenza (colonna 10 – colonna 9).

Colonna 14

Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
14 ,00

Colonna riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 165, comma 5, Tuir.

Va indicata la quota di imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO

Righi da CE1 a CE3

Colonna 1

Codice
Stato estero

1

Va indicato il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri").

Colonna 2

Anno

2

Va indicato il periodo di imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze.

Colonna 3

Reddito estero, utili conseguiti
o plusvalenze realizzate

3 ,00

Vanno indicati gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo di imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4.

Colonna 4

Imposta estera

4 ,00

Vanno indicate le imposte assolute dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 165 del Tuir, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte assolute dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

In presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato.

Colonna 5

Reddito complessivo

5 ,00

Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e del credito d'imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettabile), al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta.

Colonna 6

Imposta lorda

6 ,00

Va indicata l'imposta lorda italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 7

Imposta netta

7 ,00

Va indicata l'imposta netta italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 8

Credito utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni

8 ,00

Va indicato il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo di imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo società controllate estera che ha maturato gli utili.

Colonna 9

di cui relativo
allo Stato estero di colonna 1

9 ,00

Va indicato il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo a agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo di imposta indicato a colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in colonna 9 è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di colonna 9 si rende necessaria quando l'imposta complessivamente assolta dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito di imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Va indicata la quota di imposta lorda italiana così determinata:

Colonna 10

Quota di imposta lorda

10 ,00

$$\frac{\text{reddito estero (col. 3)}}{\text{reddito complessivo (col. 5)}} \times \text{imposta lorda (col.6)}$$

Se il rapporto > 1 va indicato → "1"

Colonna 11

Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda

11 ,00

Va indicato l'importo delle imposte estere di colonna 4, eventualmente ricondotte entro il limite dell'imposta lorda diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o realizzo delle plusvalenze.

Deve essere riportato il minor importo tra quello indicato in colonna 4 e la seguente differenza (colonna 10 – colonna 9).

Colonna 12

Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato

12 ,00

Va indicato il credito d'imposta già utilizzato in periodi d'imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Tuir.

Colonna 13

Differenza tra colonna 11 e colonna 12

13 ,00

colonna 11 – colonna 12, se positiva.

Colonna 14

Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR

14 ,00

La colonna 14 è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 165 Tuir di usufruire del credito d'imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. La quota delle imposte, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte assolute dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Colonna 15

15

Va indicato uno dei seguenti codici:

- '1', se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d'imposta indiretto;
- '2', se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d'imposta ex articolo 165, comma 1, Tuir e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d'imposta ex articolo 165, comma 1, Tuir, la presente colonna non va compilata.

Sezione I-B

Sezione I-B Determinazione del credito d’imposta	CE4	Anno	Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell’imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
		1	2	3	4
				,00	,00
	CE5	1	2	3	4
				,00	,00

Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A.

Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B.

Se, ad esempio, nella sezione I-A sono stati compilati tre rigi di cui i primi due relativi all’anno 2019 e il terzo rigo all’anno 2020, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti rigi, uno per l’anno 2019 e uno per l’anno 2020.

Righi da CE4 a CE5

Colonna 1	Va indicato l’anno di imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate plusvalenze.
Colonna 2	Va indicato il totale degli importi riportati in colonna 11 (per i rigi della sezione I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e in colonna 13 (per i rigi della sezione I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei rigi da CE1 a CE3 riferiti all’anno individuato in colonna 1 di questo rigo.
Colonna 3	Va indicato l’importo dell’imposta netta diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei rigi della sezione I-A, riferiti all’anno indicato in colonna 1 del presente rigo.
Colonna 4	Va indicato l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione: deve essere quindi indicato il minore tra l’importo di colonna 2 e colonna 3 di questo rigo.

L’importo va riportato nel rigo CE23

SEZIONE II – CREDITO D'IMPOSTA ARTICOLO 165, COMMA 6, TUIR

Tale sezione è riservata alla determinazione delle **eccedenze di imposta** di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir.

È divisa in:

- **Sezione II-A:** riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito di imposta;
- **Sezione II-B:** riservata alla determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
- **Sezione II-C:** riservata alla determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni.



Articolo 165, comma 6, Tuir

Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma.

Le disposizioni della norma sopra riportata si applicano anche al credito d'imposta indiretto.

La sezione II va compilata, ai fini della determinazione delle eccedenze di imposta, anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.



Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d'imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex articolo 165 Tuir), compilando un unico rigo della sezione II-A.

Sezione II-A

SEZIONE II		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
		1	2	3	4	5	6
Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir				,00	,00	,00	,00
Sezione II-A Dati relativi alla determinazione del credito							
CE6							
CE7							
CE8							

APPLICAZIONE DEL COMMA 6, ARTICOLO 165, TUIR AL CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

Precisazioni per la compilazione della sezione II-A:

- nel caso di redditi prodotti in Stati differenti è necessario compilare un distinto rigo per ognuno;
- nel caso di imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in periodi diversi è necessario compilare un distinto rigo per ognuna.

Righi da CE6 a CE8

Colonna 1 Codice Stato estero 1	Va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”).
Colonna 2 Anno 2	Va indicato il periodo di imposta in cui è stato prodotto il reddito estero.
Colonna 3 Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate 3 ,00	Va indicato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia: l'importo da esporre è quello rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana e va indicato anche se negativo.
Colonna 4 Imposta estera 4 ,00	Va indicato l'importo delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione, o entro il termine di cui al comma 5.

Con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno, di cui alle colonne 1 e 2, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensiva quindi anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito in precedenti dichiarazioni, del credito di imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi se l'imposta estera si rende definitiva in periodi d'imposta diversi.

Colonna 5

Reddito complessivo	
5	,00

Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e diminuito delle perdite di precedenti periodi di imposta.

Colonna 6

Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta	
6	,00

Va indicato l'importo del credito di imposta determinato ai sensi del comma 1, per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta. Tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera.



- imposta estera = 120
- quota di imposta lorda = 100
- imposta netta = 70
- credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
- importo da indicare nella colonna 6 = (100 – 70) = 30

Colonna 7

Imposta lorda	
7	,00

Va indicata l'imposta lorda italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 8

Eccedenza imposta nazionale	
8	,00

Va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale: la sua determinazione varia a seconda che il reddito estero sia positivo oppure sia negativo.

• reddito estero positivo o pari a zero

reddito estero positivo o pari a zero	
col. 8	$= \left(\frac{\text{col. 3} \times \text{col. 7}}{\text{col. 5}} \right) - \text{col. 4}$

Se il rapporto > 1 va indicato → "1"

Se il risultato dell'operazione è negativo (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta nazionale), la colonna 8 non va compilata.

• reddito estero negativo

reddito estero negativo	
col. 8	$= \frac{\text{col. 3} \times \text{col. 7}}{\text{col. 5}}$

L'importo va preceduto dal segno meno.

• **reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero**

In tal caso, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1. se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto), occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo di imposta di produzione del reddito. L'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8;
2. se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale.

Colonna 9

Eccedenza imposta estera
9 ,00

Va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta estera: la sua determinazione varia a seconda che il reddito estero sia positivo oppure sia negativo.

• **reddito estero positivo**

reddito estero negativo			
col. 9	=	col. 4	- $\frac{\text{col. 3} \times \text{col. 7}}{\text{col. 5}}$

Se il rapporto > 1 va indicato → "1"

Se il risultato dell'operazione:

- è negativo o pari a zero (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta estera), nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6;
- è positivo, l'eccedenza di imposta va aumentata di quanto indicato in colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

• **reddito estero negativo o pari a zero**

L'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di cui a colonna 1 ed all'anno di colonna 2 si sia determinata nella precedente dichiarazione un'eccedenza di imposta nazionale o estera (ai sensi dell'articolo 165, comma 6, Tuir). Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del com-

ma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta maturati nella presente dichiarazione.

Di conseguenza, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna **12** o **14**) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

Colonna 10

Eccedenza imposta nazionale
precedenti dichiarazioni
10 ,00

Va indicata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di cui a colonna 1 e all'anno di colonna 2, risultante dalle precedenti dichiarazioni.

Colonna 11

Eccedenza imposta
nazionale negativa
11 ,00

Va indicata l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

L'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

Colonna 12

Credito comma 6 relativo
all'eccedenza di col. 10 utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni
12 ,00

Va indicato il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta estera.

Colonna 13

Eccedenza imposta estera
precedenti dichiarazioni
13 ,00

Va indicata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni.

Colonna 14

Credito comma 6 relativo
all'eccedenza di col. 13 utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni
14 ,00

Va indicato il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta nazionale.

Colonna 15

Eccedenza
imposta nazionale residua
15 ,00

Va indicata l'eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

- **colonna 11 non compilata**

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, va riportato tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, va indicato l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, va determinata la seguente differenza: col. 8 – col. 12

Se il risultato è positivo, va riportato tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

- **colonna 11 compilata**

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa.

Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15, bisogna operare come di seguito descritto.

Calcolare: **capienza = col. 8 – col. 11**

- **capienza < 0**

- la colonna 15 non va compilata;
- va riportato nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- va riportato l’importo sopra definito capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
- infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

- **capienza = 0**

- la colonna 15 non va compilata;
- va riportato nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

– **capienza > 0**

Calcolare $\text{LimiteCredito} = \text{Capienza} - \text{col. 12}$ (l'importo della capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- va riportato nella colonna 17 l'importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

- nella colonna 15 va riportato l'importo di LimiteCredito come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Colonna 16

Eccedenza imposta estera residua	
16	,00

Va indicata l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine è determinata la seguente differenza: col. 9 – col. 14

Se il risultato è positivo, va riportato tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo, la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

Colonna 17

Credito già utilizzato	
17	,00

Va indicato l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

APPLICAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 165 TUIR AL CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolute dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

Righi da CE6 a CE8

Colonna 1

Codice Stato estero
1

Va indicato il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”).

Colonna 2

Anno
2

Va indicato il periodo di imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o realizzate le plusvalenze.

Colonna 3

Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate
3
,00

Vanno indicati gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo di imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4.

Colonna 4

Imposta estera
4
,00

Vanno indicate le imposte assolute dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. Va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta indirette. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).

Colonna 5

Reddito complessivo
5
,00

Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e del credito di imposta indiretto e diminuito delle perdite di precedenti periodi di imposta.

Colonna 6

Credito di cui all’art. 165, comma 1 eccedente l’imposta netta
6
,00

Va indicato l’importo del credito di imposta indiretto, per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta. Tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera.

Colonna 7

Imposta lorda
7
,00

Va indicata l’imposta lorda italiana relativa all’anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 8

Eccedenza imposta nazionale
8
,00

Va indicato l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale derivante dalla seguente operazione:

reddito estero positivo o pari a zero

$$\left(\frac{\text{col. 3} \times \text{col. 7}}{\text{col. 5}} \right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto > 1 → va indicato “1”

Se il risultato dell’operazione è negativo (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta nazionale) la colonna 8 non va compilata.

Colonna 9

Eccedenza imposta estera
9 ,00

Va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta estera derivante dalla seguente operazione:

reddito estero negativo		
col. 4	-	$\frac{\text{col. 3} \times \text{col. 7}}{\text{col. 5}}$

Se il rapporto > 1 → va indicato "1"

Se il risultato dell'operazione:

- è negativo o pari a zero (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta estera) nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6;
- è positivo, l'eccedenza di imposta va aumentata di quanto indicato in colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Applicazione del comma 6 dell'articolo 165, Tuir al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".

Colonna 18

Credito indiretto
18

Va indicato uno dei seguenti codici:

- '1', se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d'imposta indiretto;
- '2', se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d'imposta ex articolo 165, comma 1, Tuir e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d'imposta ex articolo 165, comma 1, Tuir, la presente colonna non va compilata.



Con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 Tuir, del credito d'imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al suddetto periodo d'imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1 dell'articolo 165 Tuir e del credito d'imposta indiretto.

Sezione II-B

Sezione II-B						
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione						
CE9	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00
CE10		,00	,00	,00	,00	,00

Nella sezione II-B vanno espresse le eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A, le quali vanno aggregate per ogni singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Se con riferimento a ciascun Stato estero sono maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6.

In tale sezione vanno evidenziate anche le eccedenze d'imposta residue.

Righi da CE9 a CE10

Colonna 1

Codice Stato estero
1

Va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze d'imposta, come da tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" (righi CE1 – CE3 colonna 1).

Colonna 2

Totale eccedenza imposta nazionale
2
,00

Va indicata la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1, indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15.

Colonna 3

Totale eccedenza imposta estera
3
,00

Va indicata la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1, indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16.

Colonna 4

Credito
4
,00

Va indicato il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**.



Col. 2 = 1.500

Col. 3 = 1.200

Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
4	5	6
1.200 ,00	300 ,00	,00

Col. 2 = 1.000

Col. 3 = 1.200

Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
4	5	6
1.000 ,00	,00	200 ,00

Col. 2 = -300

Col. 3 = 500

Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
4	5	6
,00	-300,00	500,00

Sezione II-C

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE11	1	2				
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1	2	3	4	5
CE13	Eccedenza d'imposta estera					
CE14	Residuo d'imposta nazionale					
CE15	Residuo d'imposta estero					
Casi particolari	☐	segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6	7	8	9	
CE13	Eccedenza d'imposta estera					
CE14	Residuo d'imposta nazionale					
CE15	Residuo d'imposta estero					
CE16		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

La **sezione II-C** va compilata per ogni singolo Stato estero, indicando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate:

- nelle precedenti dichiarazioni;
- nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B.

La sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righe CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all'articolo 168-ter del Tuir, c.d. "Branch exemption"

In caso di esercizio dell'opzione per il regime c.d. "branch exemption" di cui all'articolo 168-ter Tuir, il comma 7 di tale disposizione prevede, in tema di recapture, che dall'imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6, Tuir.

A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all'interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione.

Art. 168-ter del Tuir
2

Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la **casella di colonna 2** ("**Articolo 168-ter del Tuir**") dei righi CE11 e/o CE17.

In tale ipotesi, il contribuente deve:

- procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all'interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estere devono essere riportate nel **rigo CE13**, distintamente per periodo di formazione;
- riportare nella **colonna 2** del **rigo CE16** la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo rigo CE16);
- riportare nella **colonna 5** del **rigo CE16** la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;
- riportare nella **colonna 3** del **rigo CE16** il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo.

Casi particolari

☐

Tale casella va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale/estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione (ad esempio, eccedenze trasferite da società trasparente ai sensi dell'articolo 116 del Tuir, relativamente a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori all'opzione per il regime della trasparenza). Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei rigi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei rigi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei rigi CE12 e CE13), la casella "*Casi particolari*" non va barrata.

Di seguito si riportano le istruzioni per i rigi da CE11 a CE16, istruzioni che valgono anche per i rigi da CE17 a CE22.

Rigo CE11

Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir
CE11 1	2

Ne rigo CE11 va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estere.

Rigo CE12

	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00

Colonna 1	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 2 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 2	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 3 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 3	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 4 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 4	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 5 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 5	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 6 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 6	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 7 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 7	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 8 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 8	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 9 del modello Redditi SC 2020 relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 9	Va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi della comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato

Rigo CE13

CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00

Colonna 1	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 2 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 2	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 3 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 3	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 4 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 4	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 5 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 5	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 6 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.

Colonna 6	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 7 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 7	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 8 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo Stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 8	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE15 colonna 9 del modello Redditi SC 2020, relativo al medesimo stato di cui al rigo CE11 della presente dichiarazione.
Colonna 9	Va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Se l'eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei rigi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Rigo CE16

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE16	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00

Colonna 1	Va indicata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12.
Colonna 2	Va indicata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13.
Colonna 3	Va indicato il credito di imposta maturato (fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenza) se nelle colonne 1 e 2 precedenti siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo di colonna sia positivo.
Colonna 4	Va indicato l'importo determinato quale somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (colonne da 1 a 9 del rigo CE12) e colonna 3 del rigo CE16.

Se non è maturato alcun credito (CE16 col. 3 non compilato), nelle colonne dei rigi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi CE12 e CE13.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:

- *il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;*
- *le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.*

Rigo CE14

CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00

L'importo da indicare in tale rigo deriva dal seguente procedimento:

- va determinato il seguente importo: **CE12 col. 1 – CE16 col. 4**
 - se positivo → nelle colonne dei righe CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12;
 - se negativo o pari a zero → il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A1) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 2;
- va determinato il seguente importo: **CE12 col. 2 – RIPORTO A1**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE14 col. 2;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A2) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 3;
- va determinato il seguente importo: **CE12 col. 3 – RIPORTO A2**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE14 col. 3;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A3) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 4;
- va determinato il seguente importo: **CE12 col. 4 – RIPORTO A3**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE14 col. 4;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A4) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 5;
- va determinato il seguente importo: **CE12 col. 5 – RIPORTO A4**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE14 col. 5;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A5) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 6;
- va determinato il seguente importo: **CE12 col. 6 – RIPORTO A5**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE14 col. 6;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A6) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 7;
- va determinato il seguente importo: **CE12 col. 7 – RIPORTO A6**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE14 col. 7;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A7) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 8;
- determinare il seguente importo: **CE12 col. 8 – RIPORTO A7**
 - se positivo → riportare tale importo a rigo CE14 col. 8;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A8) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 9;

- determinare il seguente importo: **CE12 col. 9 – RIPORTO A8**
 - se positivo → riportare tale importo a rigo CE14 col. 9;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE14 col. 9 non va compilato

Se nel rigo CE12 una delle colonne non sia compilata o sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale) → la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

Rigo CE15

CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

L'importo da indicare in tale rigo deriva dal seguente procedimento:

- va determinato il seguente importo: **CE13 col. 1 – CE16 col. 3**
 - se positivo → nelle colonne dei righe CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13;
 - se negativo o pari a zero → il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B1) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 2;
- va determinato il seguente importo: **CE13 col. 2 – RIPORTO B1**
 - se positivo va riportato tale importo a rigo CE15 col. 2;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B2) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 3;
- va determinato il seguente importo: **CE13 col. 3 – RIPORTO B2**
 - se positivo → a riportato tale importo a rigo CE15 col. 3;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B3) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 4;
- va determinato il seguente importo: **CE13 col. 4 – RIPORTO B3**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE15 col. 4;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B4) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 5;
- va determinato il seguente importo: **CE13 col. 5 – RIPORTO B4**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE15 col. 5;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B5) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 6;
- va determinato il seguente importo: **CE13 col. 6 – RIPORTO B5**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE15 col. 6;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B6) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 7;
- va determinato il seguente importo: **CE13 col. 7 – RIPORTO B6**
 - se positivo → va riportato tale importo a rigo CE15 col. 7;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B7) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 8;

- determinare il seguente importo: **CE13 col. 8 – RIPORTO B7**
 - se positivo → riportare tale importo a rigo CE15 col. 8;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B8) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 9;
- determinare il seguente importo: **CE13 col. 9 – RIPORTO B8**
 - se positivo → riportare tale importo a rigo CE15 col. 9;
 - se negativo o pari a zero → il rigo CE15 col. 9 non va compilato.

Se nel rigo CE13 una delle colonne non è compilata o è indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

SEZIONE III – RIEPILOGO

Sezione III Riepilogo Art.8 D.Lgs. n.142/2018 ☐	CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art.3 del D.Lgs. n.147/2015	1	,00
	CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6		,00
	CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A		,00
	CE26 Credito da riportare (CE23 + CE24 – CE25)		,00

Nella sezione III vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'articolo 165 nonché degli articoli 86, comma 4-*bis*, e 89, comma 3, Tuir, determinati nelle sezioni I-B, II-B e IIC.

Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna **17** dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.

Rigo CE23

CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art.3 del D.Lgs. n.147/2015	1	,00
---	---	-----

Nel **rigo CE23**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 Tuir e degli articoli 86, comma 4-*bis*, e 89, comma 3, Tuir; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Rigo CE24

CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6		,00
--	--	-----

Nel **rigo CE24**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.

Rigo CE25

CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A		,00
---	--	-----

Nel **rigo CE25**, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna **17** dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Rigo CE26

CE26 Credito da riportare (CE23 + CE24 – CE25)	
---	--

	,00
--	-----

Nel **rigo CE26**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$\text{CE23} + \text{CE24} - \text{CE25}$

L’importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN e/o PN, o GN/GC o TN o RQ, sez. XVIII.

CODICE FISCALE

Mod. N.

11

SEZIONE I
Debiti e/o crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiara

659

QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

Quadro RX

RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 4	,00 ,00	5 6	,00 ,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 4	,00 ,00	5 6	,00 ,00
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 4	,00 ,00	5 6	,00 ,00
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1 4	,00 ,00	5 6	,00 ,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1 4	,00 ,00	5 6	,00 ,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1 4	,00 ,00	5 6	,00 ,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1 4	,00 ,00	2 5	,00 ,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1 4	,00 ,00	2 5	,00 ,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1 4	,00 ,00	2 5	,00 ,00
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1 4	,00 ,00	3	,00
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX31 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX33 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ102	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX34 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ103	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX35 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00
RX36 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1 4	,00 ,00	2 5	,00 ,00
RX37 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1 4	,00 ,00	3 6	,00 ,00

QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

Struttura e composizione del quadro

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
RX40	1	2	,00	3	4	5	,00
RX41			,00	,00	,00	,00	,00
RX42			,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III Rimborso IVA		Esonero garanzia
Attestazione delle società e degli enti operativi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		1
FIRMA 2		Interpello 3
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):		
☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.		FIRMA 4

SEZIONE IV Versamenti periodici omessi		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
		1	2	3	4
			,00	,00	,00
		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
		5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00
		Codice fiscale			
		9			

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RX** è composto da due sezioni:

- **sezione I:** devono essere indicati i debiti/crediti e le eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- **sezione II:** devono essere indicate le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

I crediti d'imposta e le eccedenze di versamento, possono essere, a scelta del contribuente:

- chieste a rimborso;
- utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (con altre imposte, tributi, ..);
- utilizzate in diminuzione delle imposte dovute per i periodi di imposta successivi.



- **sezione III:** devono essere indicate le informazioni ai fini della richiesta del rimborso Iva;
- **sezione IV:** devono essere indicati i dati necessari per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodici Iva omessi.

Tali sezioni sono riservate ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.

QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

Sezione I – Debiti/crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione



I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, di cui agli articoli da 117 a 142, Tuir (consolidato nazionale e/o mondiale), possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d'imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dal gruppo consolidato. È stata prevista infatti un'ulteriore colonna per l'indicazione degli importi ceduti (colonna 6 nella sezione I e colonna 6 nella sezione II).



A decorrere **dall'anno 2014 è aumentato a 700.000 euro** il limite massimo di crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale e/o in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997.



Nel limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale/compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, pari a 700.000 euro, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

SEZIONE I – DEBITI/CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella **sezione I** devono essere indicati:

- i debiti/crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione;
- le eccedenze di versamento a saldo;
- il relativo utilizzo.

Colonna 1: Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione

A **colonna 1** va indicato l'**importo a debito** delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.



Nel caso in cui sia compilato il **quadro DI**, l'importo da indicare a colonna 1 dei righe per i quali è presente la colonna 2 deve essere **preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI**, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo, la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2.

Colonna 2: Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione

A **colonna 2** della sezione I del quadro RX devono essere indicati i crediti risultanti nei vari quadri della dichiarazione Redditi 2021. In particolare:

rigo RX1 (Ires)

va indicato l'importo a credito di cui al rigo RN24, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN25) e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le

società che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza, ovvero i trust, devono riportare nella presente colonna l'importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN11 (o GC11), dal rigo TN9 e dal rigo PN14, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7;



Nel caso sia stato compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Colonna 3: Eccedenza di versamento a saldo

Nel caso in cui un contribuente effettui un versamento a saldo delle imposte maggiore rispetto alle imposte dovute risultanti dal modello Redditi 2021, si deve indicare nella **colonna 3 "Eccedenza di versamento a saldo"** la relativa eccedenza di versamento.

Alla **colonna 3** va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013, e spontaneamente riversato, secondo la procedura descritta **nella circolare n. 48/E/2002 e nella risoluzione n. 452/E/2008**. L'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.



La somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4, 5 e 6.



IL CASO PRATICO

La società Alfa Srl chiude la dichiarazione Redditi 2021 con un credito pari a 2.500 euro, come risulta dal rigo RN24.

La società, tuttavia, in data 30 giugno 2021 ha versato per errore un saldo Ires pari a 2.000 euro. Il quadro RX dovrà essere così compilato:

		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	
RX1	IRES	1	2	3	
		,00	2.500,00	2.000,00	
		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato	
		4	5	6	
		,00	4.500,00	,00	

Alla **colonna 2 del rigo RX1** dovrà essere riportato il credito

Alla **colonna 3** del rigo RX1 dovrà essere riportato il maggior versamento a saldo effettuato per errore dal contribuente.

Al rigo RX1, **colonna 5** va indicata la somma degli importi delle colonne 2 e 3 che il contribuente ha deciso di utilizzare in compensazione con eventuali importi a debito mediante il modello F24.

Colonna 4: Credito di cui si chiede il rimborso

Nella **colonna 4** va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.



Non può essere chiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Colonna 5: Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione

Nella **colonna 5** va indicato il credito da utilizzare in compensazione orizzontale con il modello F24 ovvero, per l'Ires, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nella colonna 5 del quadro RX gli importi a credito devono essere indicati **al lordo dei relativi utilizzi già effettuati**. Il credito indicato a colonna 5, per la parte eventualmente derivante dalla **colonna 5 del quadro DI**, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa** (articolo 2, comma 8-*bis*, D.P.R. 322/1998).



L'Ires risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o non è rimborsabile né compensabile, se il relativo importo non supera **12,00 euro**.

Per le società e gli enti non operativi (articolo 30, comma 4, L. 724/1994) il credito Iva non può essere né chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Colonna 6: Credito trasferito al consolidato

Nella **colonna 6** va indicato, da parte dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo, il credito ceduto ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla consolidante e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC).

Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6. Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 7, lettera b), D.M. 1 marzo 2018, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, pari a 700.000,00 euro, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

SEZIONE II – CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
RX40	1	2	3	4	5	
RX41						
RX42						

La **sezione II** del quadro RX è deputata ad accogliere le eccedenze ed i crediti relativi al periodo d'imposta precedente che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.



La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione del modello Redditi 2021.

Ad esempio, nella presente sezione devono essere indicati i crediti e le eccedenze nei seguenti casi:

- quando il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello Unico e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo;
- quando la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti, ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive (ad esempio, per le imposte sostitutive di cui al quadro RQ in cui non è contemplata la formazione di eccedenze);
- quando vi è la presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello Redditi 2020 o comunicate dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.



Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella sezione I del presente quadro RX.

Colonna 1: Codice tributo

Alla **colonna 1**, va indicato il codice tributo dell'importo o dell'eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente.

Colonna 2: Eccedenza o credito precedente

Alla **colonna 2**, vanno indicati:

- l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello Redditi 2020;

QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

Sezione II – Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

- le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione Redditi 2020;
- le eccedenze di versamento riconosciute dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce.



Nel caso in cui sia stato compilato il quadro DI, l'importo da indicare a colonna 2 deve essere aumentato del reddito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Colonna 3: Importo compensato nel modello F24

Alla **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito o eccedenza indicata a colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.



La differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Colonna 4: Importo di cui si chiede il rimborso

Alla **colonna 4** va indicato l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso.

Colonna 5: Importo residuo da compensare

Nella **colonna 5**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione.

Nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2020 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti.



Il credito indicato a colonna 5, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**, come disposto dall'articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998.

Colonna 6: Importo trasferito al consolidato

Nella **colonna 6**, va indicato, da parte dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo, il credito ceduto ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla consolidante e indicato nel quadro GN.

Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi delle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 7, lettera b), D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, pari a 700.000,00 euro, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.



Comunicazione IBAN

Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l'accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accreditorimborsi su c/corrente" oppure nella sezione "Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web".



SEZIONE III – RIMBORSO IVA

SEZIONE III

Rimborsio IVA

Esonero garanzia

1

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

2

Interpello

3

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX43

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- ☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- ☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- ☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

4

La nuova **sezione III** del quadro RX è riservata ai **soggetti Iva, non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma** e che intendono chiedere il **rimborso** del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale Iva relativa a periodi d'imposta precedenti in cui sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva.



ESEMPIO

Ad esempio dovrà compilare la presente sezione un contribuente che ha aderito a un **Gruppo Iva** e non può presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di origine del credito Iva.

Tali soggetti **possono chiedere il rimborso** compilando la presente sezione, dopo aver compilato la **sezione II** con l'indicazione del credito Iva da chiedere a rimborso.

In particolare:

il **campo 1** è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il **codice**:

- “**1**” se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’articolo 38-*bis*, comma 3, lettere a), b) e c);
- “**3**” se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, D.L. 351/2001;
- “**4**” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015.



Il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli **ISA** e, sulla base delle relative risultanze, **sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla **prestazione della garanzia** per i rimborsi per un importo non superiore a **50.000 euro annui**, ai sensi dell’articolo 9-*bis*, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017. Tale situazione va segnalata barrando la casella “*Esonero dall'apposizione del visto di conformità*” posta nel riquadro “*Firma della dichiarazione*” del **frontespizio**.

Attestazione delle società e degli enti operativi

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

2

Interpello

3

L’articolo 30, comma 4, L. 724/1994, prevede che **le società e gli enti** considerati di **comodo** non **hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva**. Pertanto, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, per **attestare l'assenza dei requisiti** che qualificano le società e gli enti di comodo.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **circolare n. 32/E/2014** l’Agenzia ha chiarito che la **dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà** è resa mediante la **sottoscrizione del presente riquadro**. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

In **alternativa** alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente **un’istanza di interpello** ai fini della **disapplicazione** della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal comma 4-*bis* del citato articolo 30. In tal caso, occorre **barrare la casella “Interpello”**, senza apporre la firma nel campo 2.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento dei contributi

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX43

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- ☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- ☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- ☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

4

L'articolo 38-*bis*, comma 3, prevede la possibilità di ottenere **i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia** presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

In particolare, è necessario **attestare** che:

- a) il patrimonio netto non è diminuito**, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di **oltre il 40%**; la **consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta**, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il **40%** per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa **non è cessata** né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute**, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al **50%** del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.**



CHIARIMENTI DI PRASSI

Come chiarito dalla **circolare n. 32 del 30 dicembre 2014**, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro.

Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.



SEZIONE IV – VERSAMENTI PERIODICI OMESSI

SEZIONE IV		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
Versamenti periodici omessi	RX44	1	2	3	4
			,00	,00	,00
		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
		5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00
		Codice fiscale			
		9			

La sezione è riservata ai soggetti **non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva** che, a fronte di **omessi versamenti Iva periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti** (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostruire il credito Iva non emerso nella dichiarazione Iva relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.



Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro **VQ del modello Iva**. La somma degli importi di **colonna 8** va riportata nella **sezione II** del presente quadro con il **codice tributo 6099**.

QUADRO AC COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO



QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I Dati identificativi del condominio

AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2
------------	---------------------	--------------------

SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	Subalterno 7
------------	-------------------------------	--------------------	----------	--	-------------	---	-----------------	-----------------

AC3	Domanda di accatastamento	Data 1	Numero 2	Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3
------------	---------------------------	-----------	-------------	---

SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2
--	---------------------	-----------------------------------

AC4	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Provincia 7
------------	---	-----------------------	---------------------------------------	---	----------------

	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8	Codice Stato estero 9
--	--	-----------------------------

AC5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AC6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AC7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AC8	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9					
		,00					
AC9	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9					
		,00					
AC10	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9					
		,00					

ASPETTI GENERALI

Il **quadro AC** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al **31 dicembre 2020**, per effettuare i seguenti adempimenti:

1. comunicazione dei **dati identificativi del condominio** oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati sulle parti comuni Condominiali;
2. comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria **dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare** e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

L'obbligo di compilazione del quadro AC sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Per i condomini con non più di otto condomini, qualora non sia stato nominato l'amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, dovrà provvedere ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.

Nel caso quindi di condominio con meno di otto condomini, se l'amministratore viene nominato allora la presentazione del quadro AC è obbligatoria (come la presentazione del modello 770 nel caso di pagamento di compensi erogati a soggetti con ritenuta d'acconto); se l'amministratore non è nominato (in quanto non obbligatorio) il condominio non sarà tenuto alla presentazione del quadro AC (ma eventualmente del solo modello 770).



CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **Risoluzione n. 74/E/2015** è stato chiarito che nel caso di **interventi di recupero del patrimonio edilizio** effettuati sulle parti comuni di un condominio con non più di otto condomini e senza amministratore il **quadro AC non deve essere compilato**.

DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2020 per effettuare la comunicazione dei **dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali**.

Il D.L. 70/2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha infatti eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i **dati catastali identificativi dell'immobile**;
- gli altri dati **richiesti ai fini del controllo della detrazione**.

In relazione gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2020 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione l'amministratore di condominio deve indicare nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il **quadro AC** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2020, per effettuare **la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori** (articolo 7, comma 8-*bis*, D.P.R. 605/1973).

Tra i fornitori del condominio devono essere ricompresi anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a 258,23 euro annui a qualsiasi titolo.

Non sono oggetto di comunicazione nel quadro AC:

- i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultino, al lordo dell'Iva, non superiori complessivamente a **258,23 euro** per singolo fornitore;
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato a carico del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.

Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) che il condominio sarà obbligato a presentare per l'anno 2020.

A decorrere dal **1° gennaio 2007**, come previsto dall'articolo 25-*ter*, D.P.R. 600/1973, così come modificato dal comma 43, Legge finanziaria 2007, il condominio è obbligato ad effettuare una ritenuta nella misura del **4%** per le prestazioni rese nell'ambito degli appalti condominiali eseguiti nell'esercizio d'impresa.

Tale obbligo si riferisce pertanto a prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere e servizi svolte nell'esercizio d'impresa e nell'esercizio di attività commerciali non abituali. Pertanto questo tipo di prestazioni, per le quali deve essere operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento una ritenuta del 4%, **non dovranno essere indicate nel quadro AC**, in quanto dovranno essere indicate nel modello 770 che il condominio sarà obbligato a presentare.



L'articolo 25, D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2011 ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto ai beneficiari dei bonifici bancari e postali** effettuati dai contribuenti per ottenere le **detrazioni d'imposta**. La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni. La ritenuta era inizialmente prevista nella misura del **10%**; successivamente il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'articolo 25, D.L. 78/2010 ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al **4%**. Successivamente la Legge di Stabilità per il 2015 ha **disposto nuovamente l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, dal 4% all'8%.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **risoluzione n. 67/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **può non essere compilata la sezione III del quadro AC**, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi **in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

Dato che tali somme sono soggette a **ritenuta alla fonte a titolo di acconto** dell'imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono **già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** - modello 770 - quadro SY - sezione III, l'Agenzia ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel **caso di esonero** previsto dall'articolo 1, comma 2, punto b), D.M. 12.11.1998 che **esclude** dall'obbligo di comunicazione i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.

I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d'acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all'Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico *"Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici"*.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO AC

SEZIONE I
Dati identificativi
del condominio

AC1

Codice fiscale

Denominazione

Sezione I – Dati identificativi del condominio

Relativamente a **ciascun condominio** devono essere indicati

- **campo 1:** il codice fiscale;
- **campo 2:** la denominazione;



Sono stati eliminati i campi che prevedevano l'indicazione del comune, della provincia, della via e del numero civico del condominio.

Sezione II – Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	Subalterno 7
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1				Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3

Nella **Sezione II del quadro AC** vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara, ai sensi del D.L. 70/2011 entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

In particolare nel **rigo AC2**, dati catastali del condominio, vanno riportati:

- **in colonna 1 (Codice Comune):** il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
- **in colonna 2 (Terreni/Urbano):** la lettera 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; la lettera 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
- **in colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale):** se presenti, vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale. Per gli immobilisiti nelle zone in cui vige il sistema tavolare va riportato il codice "Comune catastale".
- **in colonna 5 (Foglio):** il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- **in colonna 6 (Particella):** il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
- **colonna 7 (Subalterno):** il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel **rigo AC3**, domanda di accatastamento vanno riportati:

- **colonna 1 (Data):** la data di presentazione della domanda di accatastamento.
- **colonna 2 (Numero):** il numero della domanda di accatastamento.
- **colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio):** la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

Sezione III – Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2						
	AC4	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia 7
	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8		Codice Stato estero 9						
			,00						

Nella sezione **“dati identificativi del condominio”** devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

Gli acquisti che devono essere indicati nel quadro AC sono quelli effettuati nell'anno solare, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio: ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate:

- per la cessione di beni immobili al momento della stipulazione del contratto;
- per la cessione di beni mobili al momento della consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; nel caso in cui sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nella sezione **“dati relativi ai fornitori di beni e servizi”** devono essere indicati:

- **campo 1:** il codice fiscale o la partita Iva, del fornitore;
- **campo 2:** il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se il fornitore è un soggetto diverso da una persona fisica;
- **campi da 3 a 7:** vanno compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica e va riportato il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- **campo 8:** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

**CHIARIMENTI DI PRASSI**

Risoluzione n. 67/E/2018: la **sezione III del quadro AC** può **non essere compilata** da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche **una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio** all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati dal medesimo amministratore devono essere compilati distinti quadri AC per ciascun condominio.

Ad esempio se l'amministratore alla data del 31 dicembre 2020 amministrava 12 condomini, dovrà trasmettere 12 distinti quadri AC.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che nel corso del 2020 il Condominio “Ai Giardini”, codice fiscale, 90071750328, con domicilio a Torino, via Milano 8:

- abbia pagato i consumi di energia elettrica per € 2.500;
- abbia acquistato dal fornitore Gamma Srl, codice fiscale 00102256404 le attrezzature per la manutenzione del giardino per un importo complessivo di € 800;
- abbia pagato l'assicurazione dello stabile € 250;
- abbia pagato compensi all'amministratore un importo pari ad € 700.

Il quadro AC dovrà essere così compilato:

AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2
	9007175328	AI GIARDINI

Nella sezione AC1 devono essere indicati i dati identificativi del condominio

AC4	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2					
	00102256404	GAMMA SRL					
	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6	Provincia 7	
	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8	Codice Stato estero 9					
	800	,00					

In questa sezione vanno indicati solo i dati relativi all'acquisto delle attrezzature da giardino in quanto di importo superiore al limite minimo di € 258,23.
Non devono essere indicati nel quadro AC:

- i compensi erogati all'amministratore (in quanto soggetti a ritenuta vanno dichiarati nel modello 770);
- i consumi di energia elettrica;
- l'assicurazione dello stabile (in quanto l'importo è inferiore ad € 258,23)

QUADRO TR

IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO



**REDDITI
QUADRO TR**
Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

Rateizzazione del versamento dell'imposta (art. 166 del TUIR) Stabile organizzazione ☐	TR1	Redditi	Redditi ricevuti	Codice fiscale																							
		1	2	3																							
	TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata																						
		1	2	3	4																						
Monitoraggio	TR3	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata																				
		1	2	3	4	5	6																				
		7	8	Codice fiscale																							
Operazioni straordinarie	TR4	Codice fiscale												Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa											
		1													2	3	4										
	TR5	1												2	3	4											
Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR11	Codice identificativo	Denominazione	Codice Stato estero												Accordo preventivo											
		1	2	3												4											
	TR12	Descrizione attività/passività	Valore attività												Valore passività												N. Mod.
		1	2												3												4
	TR13	1	2												3												4
	TR14	1	2												3												4
	TR15	1	2												3												4
	TR16	1	2												3												4
	TR17	1	2												3												4
	TR18	1	2												3												4
	TR19	1	2												3												4
TR20	1	2												3												4	

L'articolo 166, Tuir, come modificato dall'articolo 2, D.Lgs. 142/2018 (c.d. decreto ATAD), disciplina in maniera organica l'impostazione in uscita (regime di *exit tax*), prevedendo che in caso di trasferimento

all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la **perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi**, la plusvalenza da *exit* area sia pari alla differenza tra il valore di mercato (determinato - articolo 166, comma 4, Tuir - *con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7, articolo 110*) ed il costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che fuoriescono dal regime di impresa per effetto del verificarsi di una delle fattispecie sotto elencate che realizzano il presupposto impositivo, ed il suo ammontare è determinato in via definitiva al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.

L'articolo 166, Tuir non prevede più la facoltà di sospendere l'imposizione della plusvalenza da *exit* fino al momento del realizzo, ma è possibile optare per la rateizzazione dell'imposta nei casi in cui il trasferimento avvenga in favore di Stati membri dell'UE ovvero in Stati aderenti all'Accordo dello Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari (articolo 166, comma 9, Tuir).

In tal caso il contribuente, oltre ad esercitare l'opzione inviando all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente un'apposita comunicazione, può versare l'imposta sui redditi corrispondente alla plusvalenza da *exit* in 5 rate annuali di pari importo, con versamento della prima rata entro il termine di versamento del saldo Ires relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. Le restante rate, con i relativi interessi, vanno versate negli anni successivi entro il medesimo termine.

Le disposizioni dell'articolo 166, Tuir si applicano qualora i soggetti abbiano:

- a) trasferito all'estero la propria residenza fiscale;
- b) trasferito attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter, Tuir;
- c) trasferito l'intera stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato, alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- d) trasferito attivi facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- e) la residenza nel territorio dello Stato e siano stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure abbiano effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

In tali ipotesi sono imponibili i redditi di cui al comma 3 dell'articolo 166, Tuir diminuiti delle perdite di cui al comma 6.

Sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi e indicate con il **codice 66** nel **rigo RF31 le riserve in sospensione d'imposta**, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all'articolo 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione.

Nel caso in cui la casa madre di una stabile organizzazione in regime di esenzione di cui all'articolo 168-ter, Tuir trasferisca la sua residenza fiscale dall'Italia, la plusvalenza rileva fino a concorrenza dell'eventuale *recapture* residuo (par. 4.6 Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Rateizzazione del versamento dell'imposta (art. 166 del TUIR) Stabile organizzazione ☐	TR1	Redditi	Redditi ricevuti	Codice fiscale	
	1	,00	2	,00	3
	TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata
		1	2	3	4
			,00	,00	,00

Stabile organizzazione

☐

La casella “*Stabile organizzazione*” va barrata nel caso in cui a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, articolo 166, Tuir rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Nel **rigo TR1** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi la cui tassazione può essere rateizzata, al lordo delle perdite;
- in **colonna 2**, l'importo dei redditi ricevuti per trasparenza;
- in **colonna 3**, il codice fiscale della società partecipata, compilando un distinto rigo per ogni società partecipata;

Nel **rigo TR2**, va indicato:

- in **colonna 1**:
 - il **codice 1**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'Ires;
 - il **codice 2**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo;
 - il **codice 3**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla addizionale Ires “intermediari finanziari”;
 - il **codice 4**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla addizionale Ires “società concessionarie”;
- in **colonna 2**, la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di tutti i moduli compilati del rigo TR1.

Nel caso in cui la società dichiarante abbia optato per il regime della trasparenza (articoli 115 o 116, Tuir), o per il regime della tassazione di gruppo (articoli da 117 a 129, Tuir), l'importo della presente colonna va rispettivamente riportato nella colonna 3 del rigo TN17 o GN22 o GC22, mentre nel caso di Trust (trasparente o misto), l'importo va riportato nella colonna 3 del rigo PN10. L'importo rateizzabile non può essere superiore al reddito determinato nell'apposito quadro.

- in **colonna 3**, l'ammontare dell'imposta rateizzata calcolata sull'importo di colonna 2. Se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'Ires (nella colonna 1 è stato indicato il codice 1), tale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN23; se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo (nella colonna 1 è stato indicato il codice 2), tale importo deve essere indicato nella colonna 20 del rigo RQ62; se la rateizzazione della tassazione si riferisce alle addizionali Ires (nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 o il codice 4), tale importo deve essere indicato nella colonna 20 del rigo RQ43;
- in **colonna 4**, l'importo della prima rata del versamento.

MONITORAGGIO

Monitoraggio		Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata
TR3	1	,00	2	,00	3	4	,00
	5	,00	6	,00			
	7	,00	8				

Poiché fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 era possibile optare per la sospensione dell'imposta, per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio di tale opzione, va presentato annualmente il modello di dichiarazione dei redditi limitatamente al prospetto di monitoraggio. La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l'ammontare dell'imposta ancora sospesa.

In caso di soggetto esercente impresa commerciale di cui all'articolo 5, Tuir e di società di cui agli articoli 115 e 116, Tuir, l'obbligo del monitoraggio è assolto dalla società trasferita, limitatamente all'indicazione dell'ammontare della plusvalenza ancora sospesa nonché dell'importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi. Nel caso in cui si siano verificati eventi realizzativi, i soci indicano nella loro dichiarazione l'importo della plusvalenza realizzata, l'ammontare dell'imposta dovuta e il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo TR3** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della plusvalenza complessiva (articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2014);
- in **colonna 2**, l'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio;
- in **colonna 3**:
 - il **codice 1**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'Ires;
 - il **codice 2**, se la sospensione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo;
 - il **codice 3**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale c.d. "*Robin Hood tax*" (articolo 81, comma 16, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, L. 133/2008) o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi (articolo 2, comma 2, D.L. 133/2013, convertito, con modificazioni, L. 5/2014);
 - il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale Ires "intermediari finanziari" (articolo 1, comma 65, L. 208/2015);
- in **colonna 4**, l'importo della plusvalenza ancora sospesa;
- in **colonna 5**, l'ammontare dell'imposta ancora sospesa;
- in **colonna 6**, l'importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi;
- in **colonna 7**, l'ammontare dell'imposta relativa alla plusvalenza realizzata;
- in **colonna 8**, il codice fiscale della società trasparente (articoli 5 e 115, Tuir).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazioni straordinarie		Codice fiscale	Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa
TR4	1	2	3	4	,00
TR5	1	2	3	4	,00

In caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda, effettuati successivamente al trasferimento di residenza, l'incorporante, la società risultante dalla fusione, la beneficiaria o il conferitario sono tenuti al monitoraggio.

Il soggetto conferente ha l'obbligo di monitoraggio in relazione al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di monitoraggio annuale e la data di efficacia dell'operazione.

Nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'operazione straordinaria la società incorporante o beneficiaria della scissione deve compilare tale quadro TR.

In particolare nei **rigli TR4 e TR5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto incorporato, fuso o scisso;
- in **colonna 2**:
 - il **codice 1**, in caso di società incorporante o risultante dalla fusione,
 - il **codice 2**, in caso di beneficiaria della scissione;
- in **colonna 3**:
 - il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni trasferiti si riferisce all'Ires,
 - il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo,
 - il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "*Robin Hood tax*" o all'addizionale per enti creditizi, finanziari e assicurativi;
 - il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale Ires "intermediari finanziari";
- in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni del soggetto incorporato, fuso o scisso.

In caso di conferimento, per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di monitoraggio e la data di efficacia dell'operazione il soggetto conferente, oltre a compilare il rigo TR3 deve indicare nel **rigo TR4/5**:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del conferitario;
- in **colonna 2**, il codice 3, conferente;
- in **colonna 3**:
 - il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti si riferisce all'Ires,
 - il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo,
 - il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "*Robin Hood tax*" o all'addizionale per enti creditizi, finanziari e assicurativi;
 - il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale Ires "intermediari finanziari".
- in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti.

Per il periodo che intercorre tra la data di efficacia dell'operazione e la fine del periodo annuale di monitoraggio, il soggetto conferitario oltre a compilare il rigo TR3 deve indicare nel **rigo TR4/5**:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del conferente;
- in **colonna 2**, il codice 4, conferitario;
- in **colonna 3**:
 - il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti a seguito del conferimento si riferisce all'Ires,
 - il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo,
 - il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "*Robin Hood tax*" o all'addizionale per enti creditizi, finanziari e assicurativi;
 - il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale Ires "intermediari finanziari";
- in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti.

MONITORAGGIO DEI VALORI FISCALI IN INGRESSO

Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR11	Codice identificativo 1	Denominazione 2	Codice Stato estero 3	Accordo preventivo 4
	TR12	Descrizione attività/passività 1	Valore attività 2	Valore passività 3	N. Mod. 4
	TR13	1	2	3	4
	TR14	1	2	3	4
	TR15	1	2	3	4
	TR16	1	2	3	4
	TR17	1	2	3	4
	TR18	1	2	3	4
	TR19	1	2	3	4
	TR20	1	2	3	4

L'articolo 166-*bis*, Tuir disciplina il riconoscimento fiscale dei valori in ingresso per i soggetti che si trasferiscono nel territorio italiano.

In particolare, il presente prospetto va compilato nelle seguenti ipotesi:

- un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
- un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
- un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-*ter* trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
- un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Nel **rigo TR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice di identificazione fiscale del soggetto fiscalmente residente all'estero o della stabile organizzazione situata all'estero ove attribuito dall'Autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa;
- in **colonna 2**, la denominazione del soggetto di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato o territorio estero.

La casella di **colonna 4** va barrata nel caso in cui valore delle attività e delle passività sia determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-*ter*, D.P.R. 600/1973, qualora non siano rispettate le condizioni di cui al comma 3, articolo 166-*bis*.



In presenza di più stabili organizzazioni situate all'estero (lettera d), comma 1), o di più soggetti fiscalmente residenti all'estero, danti causa in operazioni straordinarie (lettera e), comma 1), occorre compilare un distinto rigo TR11 per ciascuna delle predette stabili organizzazioni o dei predetti soggetti.

Nei **rigli da TR12 a TR20**, va indicato:

- in **colonna 1**, la descrizione del singolo elemento dell'attivo o del passivo;
- in **colonna 2**, il valore fiscale dell'elemento dell'attivo di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, il valore fiscale dell'elemento del passivo di cui a colonna 1.

I valori fiscali di colonna 2 e 3 sono individuati ai sensi dei commi da 3 a 5 dell'articolo 166-*bis*, Tuir.

La casella di **colonna 4** va compilata in presenza di più rigli TR11, indicando il numero del modulo nel quale sono stati riportati i dati del soggetto o della stabile organizzazione cui gli elementi di colonna 1 si riferiscono.

QUADRO OP – COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI

Sezione I – Opzione per la tonnage tax

SEZIONE IV		Numero beni	Reddito agevolabile
Patent box (D.M. 28/11/2017)	OP16 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2 ,00
	OP17 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2 ,00
	OP18 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2 ,00
	OP19 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2 ,00
	OP20 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2 ,00
Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)	OP21	Opzione 1	Possesso documentazione 2

SEZIONE I – OPZIONE PER LA TONNAGE TAX

Gli articoli da 155 a 161, Tuir prevedono un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (“*tonnage tax*”) cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), Tuir.

Per approfondimenti sul regime si veda il commento del quadro RJ.

La sezione va compilata:

- nel caso di esercizio dell’opzione per il regime di “*tonnage tax*”;
- nel caso di revoca dell’opzione per il regime di “*tonnage tax*”.

La comunicazione va effettuata dalla società all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare l’opzione per il regime di “*tonnage tax*”.

Per il gruppo rileva, anche se successiva, la data dell’opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo e, in caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l’opzione esercitata in data meno recente.



Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e comunque non prima del quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione.

Nel **rigo OP1** (“Tipo di comunicazione”) vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata:

- la **colonna 1** (“Opzione”), in caso di esercizio, per la prima volta, dell’opzione ai sensi dell’articolo 3 del decreto;
- la **colonna 2** (“Revoca”), in caso di rinnovo dell’opzione ai sensi dell’articolo 155, comma 1, Tuir.

I **righe da OP2 a OP5**, colonne 1 e 2, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di “*tonnage tax*” e sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

SEZIONE II – OPZIONE PER IL CONSOLIDATO NAZIONALE

Gli articoli 117 e ss., Tuir prevedono un regime opzionale per la determinazione di un'unica base imponibile in capo al consolidato (si veda commento del quadro GN).

È previsto l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società o l'ente consolidante e ciascuna società consolidata.

Possono optare per il regime del consolidato:

- le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata, come definito dall'articolo 117, Tuir e dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2018;
- solo in qualità di consolidanti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, a condizione:
 - di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
 - di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, Tuir, mediante una stabile organizzazione.

I predetti soggetti, privi del requisito di cui alla lettera b), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono **designare** una società residente nel territorio dello Stato o non residente, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120.

In caso di designazione per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis, articolo 117, Tuir).

Per il **consolidato nazionale al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata** (articolo 117, comma 3, Tuir).

Per il **consolidato mondiale al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata** (articolo 132, comma 3, Tuir).

La presente sezione va compilata dalla consolidante per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- la revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo.

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare la predetta opzione (articolo 119, comma 1, lettera d), Tuir).

Inoltre, la sezione va compilata dalla consolidante per comunicare **la modifica del criterio utilizzato**, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, Tuir (come modificato dall'articolo 7-*quater*, comma 27, D.L. 193/2016), **per l'eventuale attribuzione delle perdite residue** (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione), alle società che le hanno prodotte. Tale comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione (rinnovo tacito).

☐ Consolidato nazionale Se l'opzione è esercitata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la **casella "Consolidato nazionale"**.

☐ Consolidato Mondiale Nell'ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la **casella "Consolidato mondiale"**.

Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

☐ Interpello La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella **"Interpello"** uno dei seguenti codici:

- **"1"**, nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3, articolo 132, Tuir;
- **"2"**, nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.

Con l'apposizione della firma nel frontespizio della presente dichiarazione, è attestata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto, l'avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, lettera c), Tuir.

Codice fiscale 1		Denominazione o ragione sociale 2				
Tipo comunicazione 3		Esercizio sociale 4	Operazioni straordinarie 5	Acconto separato 6	Attribuzione perdite 7	

Nei **rigli da OP6 a OP10** devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata. In particolare:

- nella **colonna 1** e nella **colonna 2** vanno indicati, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
- nella **colonna 3** ("Tipo comunicazione") va indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:
 - **1** esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
 - **2** revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo;
 - **3** conferma della tassazione di gruppo;
 - **4** modifica del criterio per l'eventuale attribuzione delle perdite residue.
- nella **colonna 4** ("Esercizio sociale") va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell'opzione (articolo 117, comma 3, Tuir) l'esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione. Nella casella va inserito il codice:
 - **1** primo periodo;
 - **2** secondo periodo;
 - **3** terzo periodo.



Esempio

Se in seguito all'iniziale comunicazione di esercizio dell'opzione da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifici, nell'esercizio successivo, l'esercizio dell'opzione per la nuova società D, deve essere indicato:

• Società B	Tipo comunicazione ³	3	Esercizio sociale ⁴	2
• Società C	Tipo comunicazione ³	3	Esercizio sociale ⁴	2
• Società D	Tipo comunicazione ³	1	Esercizio sociale ⁴	1

In caso di **operazioni straordinarie** che non determinano l'interruzione della tassazione di gruppo, in occasione del rinnovo dell'opzione va evidenziato il nuovo assetto organizzativo.

In particolare va barrata la **colonna 5** ("Operazioni straordinarie") qualora si tratti di nuova società risultante dall'operazione, e vanno compilate anche la colonna 3 "Tipo comunicazione" e la colonna 4 "Esercizio sociale" riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per la revoca dell'opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l'esercizio sociale di riferimento;

- nella **colonna 6** ("Acconto separato"), se il versamento dell'acconto sia stato effettuato in modo separato, va indicato il codice 1, altrimenti il codice 2;
- nella **colonna 7** ("Attribuzione perdite") al fine di indicare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, va inserito il codice:
 - **1**, in caso di attribuzione alla società o ente consolidante;
 - **2**, in caso di attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
 - **3**, in caso di attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

In caso di designazione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (articolo 117, comma 2-*bis*, lettera d), Tuir).

SEZIONE III – OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE

Gli articoli 115 e 116 del Tuir prevedono il regime opzionale di imputazione del reddito della società partecipata ai soci in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Per quanto riguarda i soggetti che possono optare per questo regime si veda il commento del quadro TN.

La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- la revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza.

L'articolo 10, comma 4, D.M. 23 aprile 2004, attuativo di tale regime, prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 115, Tuir, essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione

QUADRO OP – COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI

Sezione IV – Patent box

presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o rinnovare o confermare l'opzione (articolo 16, D.Lgs. 175/2014).

OP11 Tipo comunicazione	Opzione ¹	Revoca ²	Conferma ³
Codice fiscale		Codice fiscale	
OP12 ¹		²	
OP13 ¹		²	
OP14 ¹		²	
OP15 ¹		²	

Nel **rigo OP11** va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Nei **righe da OP12 a OP15** vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli articoli 115 e 116, Tuir: in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società.

SEZIONE IV – PATENT BOX

SEZIONE IV		Numero beni	Reddito agevolabile
Patent box (D.M. 28/11/2017)	OP16 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	¹	² ,00
	OP17 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	¹	² ,00
	OP18 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	¹	² ,00
	OP19 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	¹	² ,00
	OP20 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	¹	² ,00
Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)	OP21	Opzione ¹	Possesso documentazione ²

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 ha dato attuazione alle disposizioni relative al regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'opzione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei predetti redditi in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.

Può optare per il regime, a condizione che eserciti le attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 8 del decreto, chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile, ed è esercitata compilando il presente prospetto e decorre dal periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

A tal fine, nei **righe da OP16 a OP20** va indicato, per singola tipologia di bene immateriale indicato:

- in **colonna 1**, il numero dei beni cui si riferisce l'opzione;

- in **colonna 2**, l'ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di cui al citato articolo 6, comma 1.

Qualora la quota di reddito agevolabile sia relativa all'utilizzo diretto dei beni l'opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di *ruling*.

Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)	OP21	Opzione ¹	Possesso ² documentazione
---	-------------	----------------------	---

Per superare le criticità di ordine operativo emerse in relazione alla stipulazione degli accordi preventivi, resa difficoltosa dalla complessità tecnica della materia, i titolari di reddito di impresa che optano per il regime *Patent box*, possono scegliere, **in alternativa** alla procedura di *ruling*, **di determinare** in maniera autonoma e di indicare direttamente **in dichiarazione** il reddito agevolabile, preparando “*idonea documentazione*” in cui vanno indicate le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio.

L'articolo 4, comma 1, D.L. 34/2019 (decreto Crescita) ha infatti previsto, per i soggetti titolari di reddito di impresa che adottano il regime agevolativo *Patent box*, la possibilità di optare, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ove applicabile, per la determinazione diretta del reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019.

L'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione *Patent box*, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Il comma 2 del citato articolo 4 prevede che in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime *Patent box*, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento. Il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.

Infine, il comma 4 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto Crescita si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.

I soggetti interessati esercitano l'opzione di cui al punto 1 del provvedimento e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, barrando la **casella “1”** del **rigo OP21**.

I soggetti, non obbligati all'attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, comunicano, al fine di beneficiare dell'agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto Crescita, il possesso della documentazione barrando la **casella “2”** del medesimo rigo.

QUADRO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA



**REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa**

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale										Codice tributo	Periodo d'imposta		Errori contabili		Maggior credito
	1										2	3		4		5
DI1															,00	,00
DI2															,00	,00
DI3															,00	,00
DI4															,00	,00
DI5															,00	,00
DI6															,00	,00
DI7															,00	,00
DI8															,00	,00
DI9															,00	,00
DI10															,00	,00
DI11															,00	,00
DI12															,00	,00
DI13															,00	,00
DI14															,00	,00
DI15															,00	,00
DI16															,00	,00
DI17															,00	,00
DI18															,00	,00
DI19															,00	,00
DI20															,00	,00

Il **quadro DI** è riservato ai soggetti che hanno presentato **nel 2020 una (o più) dichiarazioni integrative a favore** ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, D.P.R. 322/1998 **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2018 relativa al 2017 presentata nel 2020).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato **il credito** derivante dal minor debito o dal **maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – ASPETTI GENERALI

L'articolo 5, commi 1 e 2, D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative:

- alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-*bis*, dell'articolo 2, D.P.R. 322/1998;
- alla **dichiarazione annuale Iva**, mediante l'inserimento dei nuovi commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*, articolo 8, D.P.R. 322/1998.

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità**, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **sia a favore che a sfavore** (entro il **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere), oltre che la modalità di utilizzo dell'eventuale **maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore**.

In particolare il nuovo **comma 8**, articolo 2, D.P.R. 322/1998 prevede che:

- le **dichiarazioni dei redditi, Irap, e dei sostituti d'imposta** possano essere **integrate per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito;
- mediante una **successiva dichiarazione** da presentare, secondo **le modalità** di cui all'articolo 3, D.P.R. 322/1998,
- utilizzando **modelli conformi** a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
- **non oltre i termini** stabiliti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);
- fatta salva l'applicazione delle **sanzioni** e ferma restando la possibilità di utilizzare **l'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.



Presupposto per poter presentare una **dichiarazione integrativa** è che la **dichiarazione originaria sia stata validamente presentata**; si considera valida anche la dichiarazione presentata entro **90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione di sanzioni.

Il **nuovo comma 8-*bis*, articolo 2, D.P.R. 322/1998** disciplina poi **le modalità di utilizzo del credito** derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa a "favore". In particolare viene previsto che:

- l'eventuale **credito** derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente può essere utilizzato in **compensazione con modello F24** ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, se la dichiarazione integrativa è presentata entro il **termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**;
- nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore venga presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, il **credito** può essere utilizzato in F24 per eseguire il versamento solo di **debiti maturati** a partire dal periodo d'imposta **successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**. In tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito

risultante dalla dichiarazione integrativa (in sede di conversione è stato soppresso l'obbligo di indicare anche l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **dichiarazione** relativa al **periodo d'imposta** in cui è presentata la **dichiarazione integrativa** deve essere indicato il **credito** derivante:

- dal **minor debito**;
- o dal **maggior credito**,

risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, nei rigi da **DI1 a DI20** va riportato:

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
				,00	,00

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il **codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa** se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- in **colonna 2**, il **codice tributo** relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 3**, l'**anno** relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa Redditi 2018 dovrà essere indicato l'anno 2017.

- in **colonna 4**, il **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggior credito** risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza per la quota non chiesta di rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.



Tale importo **non** deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza Ires, nel rigo **RN19** del quadro RN oppure, in caso di Trust trasparente, nel rigo PN11 del quadro PN). Il credito può essere utilizzato dal **giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito.**

- in **colonna 5**, il **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa** per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

**Riporto nel quadro RX**

Il risultato di tale liquidazione va riportato nella **colonna 1** (se a debito) o **2** (se a credito) **del relativo rigo della sezione I del quadro RX**.

Nel caso in cui il credito indicato nella colonna 5 riguardi un'imposta per la quale **non sussiste** il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella **sezione II del quadro RX**.

Riporto nel quadro RZ

Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43 colonna 5 del quadro RZ.

Presenza di più dichiarazioni integrative

Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate **più dichiarazioni integrative** relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare **un distinto rigo** del presente quadro **per ciascun codice tributo** e relativo periodo d'imposta.

Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati **altri moduli**, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Appunti

[illegible]

Appunti

[illegible]

Appunti

[illegible]

Appunti

[illegible]

Appunti

[illegible]



TeamSystem
Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502
www.teamsystem.com



Reg. n. 8082 A - A
UNI EN ISO 9001:2015

Sedi Certificate:
Pesaro, Bologna,
Campobasso, Jesi,
Milano, Pegognaga,
Roma e Torino

Certified Software Partner
